RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

VOLUME TRENTESIMOTTAVO

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1873

(Serie 2ª)

Dal numero 1211 al 1766 bis

VOLUME TRENTESIMOTTAVO

FIRENZE — STAMPERIA REALE.

INDICE CRONOLOGICO DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

—

Anno 1873

(Serie 2ª)

—

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 2 *gennaio*	Regio Decreto che manda pubblicare nelle Provincie di Roma, della Venezia e di Mantova il Decreto 14 gennaio 1864, relativo all'esercizio delle funzioni di Spedizioniere presso le Dogane del Regno.	23 *gennaio*	1230	44
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Ustica è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo . .	26 »	1235	59
5 »	Regio Decreto che fissa le norme speciali pel versamento in Tesoreria delle somme riscosse dal Ricevitore delle tasse di navigazione in Pavia	30 »	1221	24
» »	Regio Decreto che approva la Convenzione per la estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Repubblica di San Salvador	9 *febbr.*	1228	33
» »	Regio Decreto che stabilisce il riparto del contingente di 65,000 uomini di 1ª categoria per la leva sui giovani nati nell'anno 1852 .	26 *gennaio*	1231	45

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 5 *gennaio*	Regio Decreto che autorizza il Comune di Pieve San Vincenzo ad assumere la nuova denominazione di *Ramiseto*	30 *aprile.*	1232	56
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di San Pier Monforte ad assumere la nuova denominazione di *San Pier Niceto*	» »	1233	57
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Genzano ad assumere la nuova denominazione di *Genzano di Roma*	2 *maggio*	1234	58
» »	Regio Decreto che istituisce in Fuligno una Scuola di arti e mestieri	30 *aprile*	1237	61
13 »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Canale, nella Provincia di Roma, ad assumere la nuova denominazione di *Canale Monterano*	28 »	1222	26
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Piaggine Sottane, nella Provincia di Salerno, ad assumere la nuova denominazione di *Valle dell'Angelo*	29 »	1223	27
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Licodia, nella Provincia di Catania, ad assumere la nuova denominazione di *Licodia Eubea* .	1 *maggio*	1224	28
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Fabrica ad assumere la nuova denominazione di *Fabrica di Roma*	» »	1226	30
» »	Regio Decreto che approva alcuni provvedimenti relativi alla Dogana di Civitavecchia	22 *febbr.*	1236	60
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Murialdo è costituito in Sezione del Collegio elettorale di Cairo Montenotte	22 *gennaio*	1239	66

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 13 *gennaio*	Regio Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Borgo a Mozzano e di Verona	16 *gennaio*	1240	67
» »	Regio Decreto col quale la Biblioteca ecclesiastica di Finalmarina è eretta in Corpo morale . . .	15 *febbr.*	1255	129
16 »	Decreto Ministeriale relativo al ricevimento di cedole scadute di titoli del Debito Pubblico in pagamento d'imposte dirette	23 *gennaio*	1238	65
17 »	Regio Decreto che concede facoltà agli individui indicati nello annesso Elenco di derivare acque e di occupare tratti di spiaggia di proprietà demaniale	18 *maggio*	1348	638
19 »	Regio Decreto che approva il Quadro del personale, degli stipendi e delle indennità per gli Uffizi di verificazione dei pesi e delle misure .	21 *febbr.*	1212	2
» »	Regio Decreto col quale viene nominata la Commissione per la distribuzione dei sussidi all'Istruzione primaria e popolare . . .	23 »	1216	15
» »	Regio Decreto che approva il riparto di somma fra gli Enti interessati nella costruzione del nuovo molo nel porto di Girgenti . . .	26 »	1217	18
» »	Regio Decreto con cui il Comune di Signa è costituito in Sezione del Collegio elettorale di Campi Bisenzio	30 *gennaio*	1225	29
» »	Regio Decreto col quale è ridotto il prezzo di vendita delle polveri piriche che trovansi ancora in Depositi governativi	29 *aprile*	1227	31
» »	Regio Decreto che approva il Ruolo normale degli Impiegati e Serventi dell'Istituto di belle arti di Napoli	15 *febbr.*	1254	125

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 19 *gennaio*	Regio Decreto che concerne la classificazione delle strade provinciali di Roma	18 *febbr.*	1257	131
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento per la risicoltura nella Provincia di Pisa	3 *marzo*	1259	139
» »	Regio Decreto che riordina in armonia al sistema amministrativo del Regno la materia delle pensioni degli Impiegati delle Opere pie di Modena e di Reggio Emilia . . .	12 »	1273	186
23 »	Regio Decreto col quale le rendite dell'Ente morale, sotto il titolo di *Lascito Cernazai*, son destinate a fondare nell'Istituto nazionale delle Figlie dei militari italiani posti gratuiti col nome di *Posti Cernazai*.	23 *febbr.*	1215	13
» »	Regio Decreto che istituisce un Consolato italiano in San Sebastiano .	27 »	1229	43
» »	Legge che approva il bilancio di prima previsione delle spese del 1873 del Ministero dell'Interno. .	24 *gennaio*	1241	69
» »	Regio Decreto che riforma il Ruolo normale dei Professori, Impiegati e Serventi addetti al Collegio di musica di Napoli	21 *febbr.*	1244	77
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Massa di Somma a trasferire la sede municipale nella frazione di Cercola	13 »	1252	118
» »	Regio Decreto col quale vengono fatte alcune modificazioni allo statuto del Collegio di musica di Napoli.	12 »	1253	120
» »	Regio Decreto che stabilisce il regime alimentario negli Ospedali militari marittimi	10 *marzo*	1269	168
» »	Regio Decreto che concede facoltà di praticare alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti di proprietà demaniale	19 *maggio*	1359	716

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 23 *gennaio*	Regio Decreto che modifica il Ruolo organico del personale delle Scuole di zooiatria ed agraria nella Regia Università di Pisa	11 *luglio*	1454	1409
24 »	Decreto Ministeriale che fissa il termine entro il quale gli Agenti di riscossione possono, in pagamento d'imposte dirette, ricevere le cedole del Debito Pubblico prossime a prescrizione	27 *gennaio*	1220	23
25 »	Legge concernente il pagamento delle imposte dirette con cedole semestrali del Debito Pubblico dello Stato in qualunque periodo del semestre scadente	25 »	1242	75
26 »	Regio Decreto concernente la riscossione degli arretrati delle somme dovute dalle Opere pie della Sicilia per i compensi ai danneggiati dalle truppe Borboniche nel 1860 . .	21 *febbr.*	1214	9
» »	Legge che abolisce le Facoltà teologiche nelle Università del Regno .	13 »	1251	117
» »	Regio Decreto che concerne alcuni insegnamenti delle Facoltà di scienze fisiche, naturali e matematiche, e di filosofia e lettere della R. Università di Roma	26 »	1256	130
» »	Regio Decreto col quale i fondi demaniali del Comune di Campo in Calabria Ultra I, denominati *Santa Trada* ed *Aspromonte* o *Pidima*, sono riconosciuti alienabili . . .	5 *marzo*	1261	146
28 »	Legge che autorizza la leva marittima sulla classe dei nati nell'anno 1852.	8 *febbr.*	1245	83
30 »	Regio Decreto che convoca per l'ultima domenica di marzo 1873 le Sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Teramo e di Penne	25 »	1218	21

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 30 *gennaio*	REGIO DECRETO che modifica la Pianta organica del personale del Laboratorio di chimica della R. Università di Modena	25 *febbr.*	1219	22
» »	REGIO DECRETO di convocazione del 5° Collegio elettorale di Roma . .	4 »	1243	76
» »	REGIO DECRETO che riforma l'insegnamento tecnico per la Marina mercantile	26 *marzo*	1290	224
» »	REGIO DECRETO per la iscrizione di rendite 5 per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici.	7 *aprile*	1296	252
2 *febbr.*	REGIO DECRETO che autorizza il Comune di Rignano, nella Provincia di Roma, ad assumere la nuova denominazione di *Rignano Flaminio.*	21 *febbr.*	1211	1
» »	REGIO DECRETO col quale si prescrivono le norme per la nomina a Scrivani di 2ª classe nelle Segreterie dei Comandi in capo di Dipartimento marittimo	26 »	1213	5
» »	REGIO DECRETO che assegna lire 18,000 di concorso governativo alla Scuola superiore navale in Genova . .	27 »	1258	138
» »	REGIO DECRETO che approva il riparto della somma di lire 150,000 fra i Comuni interessati per i lavori di prolungamento del molo nel porto di Ortona	5 *marzo*	1263	157
» »	REGIO DECRETO che concede facoltà di derivare acqua dai fiumi Tagliamento e Ledra ad una Commissione istituitasi in Udine, che ne promosse domanda per valersene ad usi diversi	22 »	1288	219
» »	REGIO DECRETO col quale è concessa facoltà all'Ingegnere Emanuele Caneva di occupare un tratto della			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873	spiaggia marina di Montignoso per costruirvi un porto-canale . . .	14 *aprile*	1323	488
2 *febbr.*	Regio Decreto col quale è approvata la fusione del Ritiro delle Figlie di militari in Torino con l'Istituto nazionale delle Figlie di militari fondato nella stessa città	22 »	1328	499
7 »	Regio Decreto che stabilisce le competenze degli Uffiziali e Disegnatori ascritti alla Spedizione idrografica	9 *marzo*	1268	166
16 »	Legge con cui viene sancito l'Accordo convenuto nell'agosto 1871 con la Repubblica Argentina pel trattamento della Nazione più favorita .	3 »	1260	113
» »	Regio Decreto col quale è data esecuzione al Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e la Birmania	6 »	1262	148
» »	Regio Decreto che erige in Corpo morale l'Accademia *Raffaello* di belle arti in Urbino	7 »	1267	164
» »	Regio Decreto che modifica le classi degli Ispettori scolastici. . . .	11 »	1270	183
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di S. Michele, nella Provincia di Roma, ad assumere la nuova denominazione di *S. Michele in Teverina*	12 »	1271	184
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Arcugnano (Vicenza) a trasferire la sede municipale nella frazione di Pilla	14 »	1277	192
» »	Regio Decreto che riguarda l'aggiunta di una strada all'Elenco delle provinciali di Cuneo	16 »	1278	194
» »	Regio Decreto che fa concessione ad alcuni individui di derivare acque da fiumi, torrenti e canali di proprietà demaniale	12 *giugno*	1374	894

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 16 *febbr.*	Regio Decreto col quale vengono fatte ad alcuni individui, Società e Comuni concessioni per derivazioni d'acque e per occupazioni di tratti di spiaggia	14 *giugno*	1395	974
19 »	Legge che approva il bilancio di prima previsione delle spese del 1873 del Ministero dei Lavori Pubblici	20 *febbr.*	1246	84
» »	Legge che approva il bilancio di prima previsione delle spese del 1873 del Ministero dell'Istruzione Pubblica .	» »	1247	103
» »	Legge che approva il bilancio di prima previsione delle spese del 1873 del Ministero della Marina .	» »	1248	110
» »	Legge che autorizza la spesa di lire 8,850,000 per il pagamento delle somme dovute alla Società concessionaria della costruzione della ferrovia Ligure	22 »	1249	115
» »	Regio Decreto col quale le Commissioni per le imposte dirette, instituite per l'anno 1873, sono mantenute in funzione anche per l'applicazione delle imposte del 1874.	6 *marzo*	1264	160
» »	Regio Decreto che istituisce una marca da bollo per il pagamento della tassa di licenza della vendita delle polveri piriche	7 »	1265	161
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Volongo viene disgiunto dalla Sezione detta di *Canneto* del Collegio elettorale di Asola, ed aggregato a quella del Collegio stesso detta di *Ostiano*	» »	1266	163
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Monfortino, in Provincia di Roma, ad assumere la nuova denominazione di *Artena*. . . .	13 »	1272	185

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 19 *febbr.*	**Regio Decreto** col quale, respinto un ricorso del subappaltatore in Avola (Siracusa), Giuseppe Cagliola, si dichiarano esenti dal dazio di consumo governativo la crusca ed il cruschello	17 *marzo*	1279	195
23 »	**Regio Decreto** che modifica la Tabella di armamento pel personale addetto al servizio delle macchine delle Regie Navi, la cui forza di macchina sia uguale o superiore agli 800 cavalli	11 »	1275	190
» »	**Regio Decreto** che autorizza l'imbarco di un primo Commesso ai viveri, un Cuoco ed un Domestico a bordo della Nave destinata a scuola dei mozzi	» »	1276	191
» »	**Regio Decreto** con cui è approvato un nuovo Ruolo normale dei Provveditori locali agli studi	16 »	1283	209
» »	**Regio Decreto** che parifica i gradi di Segretario e di Ragioniere nelle Direzioni del Macinato e di Controllore nell'Officina delle carte-valori ad altri impieghi che si conferiscono in seguito ad esami di concorso	18 »	1284	211
» »	**Regio Decreto** col quale si dichiara alienabile il fondo demaniale del Comune di Lapio, in Principato Ulteriore, denominato *Campora*, della estensione di ettari 15.11 .	11 *aprile*	1321	468
» »	**Regio Decreto** che istituisce un Ispettorato sugli Istituti industriali e professionali del Regno	20 »	1329	513
» »	**Regio Decreto** che autorizza la cessione al Municipio di Padova dell'alveo abbandonato del canale di Santa Sofia in detta città . . .	12 *ottobre*	1584	2299

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 27 *febbr.*	DECRETO MINISTERIALE che stabilisce il prezzo del sale da vendersi per usi industriali	10 *aprile*	1317	457
28 »	REGIO DECRETO che autorizza il Comune di Specchiapreti ad assumere la nuova denominazione di *Specchia*.	21 *marzo*	1285	213
2 *marzo*	REGIO DECRETO che modifica quello del 10 aprile 1872, n. 764, sull'avanzamento e sull'ammissione nel Corpo delle Capitanerie di porto .	13 »	1274	188
» »	REGIO DECRETO che riguarda la ripartizione fra i Compartimenti marittimi del Regno del 1° contingente della leva di mare dell'anno in corso sulla classe 1852	24 »	1286	214
» »	REGIO DECRETO che stabilisce la Pianta organica dell'Economato generale per i servizi provinciali	22 »	1289	221
9 »	REGIO DECRETO con cui si istituisce il Commissariato italiano a Vienna per la Esposizione universale del 1873	21 »	1287	216
» »	REGIO DECRETO che approva sei Elenchi di Enti morali ecclesiastici soppressi, e determina la rendita da inscriversi a favore del Fondo per il culto	27 *aprile*	1297	298
» »	REGIO DECRETO che istituisce in Sesto Fiorentino una Scuola di disegno industriale.	4 »	1299	404
» »	REGIO DECRETO che provvede su di un ricorso del Municipio di Roma in materia di dazio di consumo .	» »	1302	410
» »	REGIO DECRETO col quale sono stabilite le norme da seguirsi negli esami dei Guardia-marina e dei Sottotenenti di Vascello per conseguire la promozione al grado immediatamente superiore	15 »	1322	469

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 10 *marzo*	REGIO DECRETO di convocazione del Collegio elettorale di Faenza . .	13 *marzo*	1250	116
» »	REGIO DECRETO sull'ordinamento delle Commissioni per l'acquisto dei libri nelle Biblioteche.	28 »	1298	402
» »	REGIO DECRETO che arreca alcune modificazioni ai Ruoli organici degli Impiegati, dei Bidelli e dei Serventi nella Segreteria della Regia Università di Roma.	4 *aprile*	1311	443
» »	REGIO DECRETO che modifica la Pianta organica del personale addetto agli Stabilimenti scientifici della Regia Università di Roma	» »	1312	446
» »	REGIO DECRETO che muta il titolo dell'Inserviente presso la Segreteria della Regia Università di Messina in quello di Usciere-Bidello, e ne aumenta lo stipendio	10 *luglio*	1452	1405
11 »	REGIO DECRETO di convocazione dei Collegi elettorali di Palmi e di Gerace.	14 *marzo*	1280	197
» »	REGIO DECRETO col quale viene adottato un nuovo sistema di stazzatura dei bastimenti mercantili nazionali.	2 *aprile*	1303	413
» »	REGIO DECRETO che concede facoltà a Giuseppe Merello di stabilire ed esercitare nel porto di Genova un bacino da carenaggio galleggiante.	16 *maggio*	1350	661
» »	REGIO DECRETO che autorizza Luigi De-Negri, Orazio Collai e Luigi Giudice ad erigere ed esercitare uno Stabilimento di pescicoltura sopra una zona di mare a Posilipo . .	» »	1360	726
17 »	REGIO DECRETO che pubblica nella Provincia di Roma i Decreti 31 dicembre 1862, n. 1094, 6 aprile 1864, n. 1738, e 13 novembre 1870, n. 6041, concernenti la formazione dei bilanci delle Camere di commercio	31 *marzo*	1300	407

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 17 *marzo*	Regio Decreto che riconvoca per la prima domenica di maggio le Sezioni elettorali per la nomina dei componenti la Camera di commercio ed arti di Aquila	31 *marzo*	1301	409
18 »	Regio Decreto che provvede per la nomina dei Giurati all'Esposizione universale di Vienna	23 »	1282	200
19 »	Legge colla quale i termini fissati dall'art. 38 del Regio Decreto 30 novembre 1865, per far inscrivere o rinnovare le ipoteche legali, sono prorogati nella Provincia Romana a tutto giugno 1874	20 »	1281	198
20 »	Legge colla quale viene abrogata quella del 28 maggio 1871, relativa all'anzianità degli Allievi dell'ultimo anno di corso nella Regia militare Accademia.	25 »	1291	236
» »	Legge pel concorso speciale ai posti di Sottotenenti nei Corpi di Artiglieria e del Genio.	» »	1292	237
» »	Regio Decreto col quale si stabilisce che i Disegnatori di 1ª classe del Genio navale dopo dieci anni di godimento della paga di lire 2,500 avranno diritto ad un aumento di lire 300	16 *aprile*	1326	493
25 »	Regio Decreto col quale si approva la Convenzione per la estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Gran Brettagna	1 »	1295	242
» »	Regio Decreto col quale il Collegio degli Avvocati concistoriali è rimosso da ogni ingerenza nell'amministrazione delle fondazioni Maggi e Corsi e nella collazione dei relativi posti di studio, ed al Collegio predetto è surrogato il Consiglio Accademico della Regia Università di Roma .	14 »	1325	491

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 25 *marzo*	**Regio Decreto** che stabilisce il Ruolo normale del personale degli Archivi di Stato dipendenti dal Ministero dell'Interno	30 *aprile*	1336	599
» »	**Regio Decreto** col quale all'attuale Professore nella Regia Università di Palermo, incaricato dell'insegnamento paleografico in quell'Archivio di Stato, viene conservato l'annuo assegno di lire 1,020	1 *maggio*	1337	601
26 »	**Regio Decreto** che convoca pel giorno 13 aprile 1873 i Collegi elettorali di Bassano e 3° di Venezia per l'elezione del proprio Deputato .	26 *marzo*	1293	239
» »	**Regio Decreto** che convoca pel giorno 13 aprile 1873 il Collegio elettorale di Carmagnola per l'elezione del proprio Deputato	» »	1294	241
» »	**Regio Decreto** che conferisce ad uno degli Ufficiali superiori, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, l'ufficio di Consultore legale. . .	6 *aprile*	1313	451
» »	**Regio Decreto** col quale, in correspettivo di uno stabile espropriato, è autorizzata l'iscrizione di una rendita sul Debito Pubblico a favore del Monastero della SS. Annunziata Celeste in Roma.	10 »	1316	455
» »	**Regio Decreto** che approva la Convenzione stipulata fra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Società di navigazione *G. B. Lavarello e Comp.* per un servizio periodico fra l'Italia e l'America del Sud	» »	1318	458
» »	**Regio Decreto** che ordina la riunione in un solo dei Comuni di Bisio e di Francavilla Bisio, nella Provincia di Alessandria, con la sede municipale in Francavilla. . . .	11 »	1319	464

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 26 *marzo*	Regio Decreto che separa la frazione Boccasette dal Comune di Contarina, e la aggrega a quello di Porto-Tolle, in Provincia di Rovigo . .	11 *aprile*	1320	466
» »	Regio Decreto col quale è istituito un Consolato italiano in Mahé . .	14 »	1324	490
» »	Regio Decreto che approva il nuovo Ruolo organico del Ministero dell'Istruzione Pubblica	23 »	1332	586
30 »	Legge colla quale viene ripristinato l'antico appannaggio di S. A. R. il Duca d'Aosta.	31 *marzo*	1304	433
» »	Legge che autorizza una spesa straordinaria di lire 110,000 per l'Ospedale italiano in Costantinopoli . .	6 *aprile*	1314	452
» »	Regio Decreto che approva alcune modificazioni al Regolamento che fa seguito al Regio Decreto 11 agosto 1872 sull'ammissione ed il servizio dei Mozzi	17 »	1327	495
» »	Regio Decreto che approva l'aggiunta alle strade provinciali per la Provincia di Firenze di quella comunale detta *Salaiola*.	25 *maggio*	1334	596
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'Esercito . .	21 »	1366	860
» »	Regio Decreto che approva la vendita di un appezzamento di terreno in Legnago, fatta dalle Finanze dello Stato a Giovanni Battista Fascinato.	12 *ottobre*	1583	2298
2 *aprile*	Regio Decreto che convoca pel giorno 30 aprile 1873 il Collegio elettorale di Spilimbergo, n. 471, per la nomina del proprio Deputato . .	2 *aprile*	1305	434
» »	Legge che autorizza l'immediata costruzione nell'Arsenale militare marittimo di Venezia di un secondo bacino di carenaggio	8 »	1315	453

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 2 *aprile*	**Regio Decreto** per l'iscrizione di rendite 5 per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico, per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici . . .	20 *maggio*	1330	515
» »	**Regio Decreto** che respinge un ricorso del Comune di Porto d'Anzio in materia di dazio di consumo .	4 »	1341	618
» »	**Regio Decreto** che modifica la Pianta dei Segretari e Sotto-Segretari di 1ª categoria del Ministero dell'Interno	6 »	1346	635
» »	**Regio Decreto** che istituisce a bordo di una Nave dello Stato una Scuola di artiglieria navale	15 »	1352	664
4 »	**Regio Decreto** che approva una nuova Tabella del numero, grado e stipendio del personale per il servizio tecnico della tassa sul macinato	23 *aprile*	1331	584
» »	**Regio Decreto** col quale la sistemazione del poligono di artiglieria in Lombardore è dichiarata opera di pubblica utilità	25 »	1333	595
» »	**Legge** che accorda facoltà alla Banca Nazionale Toscana ed alla Banca Toscana di credito per le industrie ed il commercio d'Italia di emettere, previa autorizzazione governativa, biglietti da lire 10 e di valore minore	28 »	1342	620
» »	**Regio Decreto** che stabilisce le norme occorrenti per la compilazione, conservazione e revisione del Registro di popolazione in ciascun Comune del Regno	20 *maggio*	1363	731
» »	**Regio Decreto** che convoca per il giorno 27 aprile 1873 il Collegio elettorale di Jesi, n. 35, per la nomina del proprio Deputato . . .	11 *aprile*	1306	435

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d' inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 10 *aprile*	Regio Decreto che autorizza il Comune di Forno-Gros-Cavallo, nella Provincia di Torino, ad assumere la nuova denominazione di *Forno-Alpi-Graie*	27 *aprile*	1339	616
16 »	Regio Decreto che determina le norme del servizio di pilotaggio nei vari punti del litorale, ove sono stabiliti Corpi di Piloti pratici . .	29 »	1338	602
» »	Regio Decreto che autorizza la Banca Nazionale Toscana ad emettere biglietti da lire 10, 5, 2, 1 e centesimi 50 colla leggenda *Creazione* 1873	» »	1343	621
» »	Regio Decreto che istituisce una terza categoria di Impiegati nel Ministero della Marina	4 *luglio*	1426	1298
18 »	Decreto Ministeriale che autorizza la Banca Nazionale nel Regno d'Italia ad emettere altri otto milioni di biglietti da lire 10 . . .	25 *aprile*	1335	597
19 »	Regio Decreto che autorizza l'iscrizione di una rendita di lire 5,706,637. 62 sul Debito Pubblico per essere depositata alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia . .	29 »	1340	617
» »	Regio Decreto che concerne gli esami di ammissione e di promozione degli Impiegati dell'Amministrazione esterna delle Gabelle	21 »	1368	868
» »	Regio Decreto che concerne gli esami di ammissione e di promozione degli Impiegati dell'Amministrazione del Lotto	23 »	1373	892
21 »	Legge che sanziona la Convenzione postale conchiusa fra l'Italia e la Russia	3 *maggio*	1344	623
» »	Regio Decreto che estende alla Provincia di Roma l'applicazione del Regolamento per la polizia stradale.	4 »	1345	634

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 24 *aprile*	Regio Decreto che ammette i Sotto-Ufficiali della Regia Marina agli esami di concorso per Scrivano nel Corpo del Commissariato . . .	8 *maggio*	1347	637
» »	Regio Decreto che approva la Pianta numerica degli Insegnanti, altri Impiegati e Serventi per la Scuola d'applicazione degli Ingegneri in Napoli	19 »	1361	728
25 »	Regio Decreto che separa la frazione Pancarana dal Comune omonimo, e la aggrega a quello di Mezzana Rabattone, in Provincia di Pavia.	11 »	1351	662
27 »	Regio Decreto relativo alla chiamata della 2ª categoria della classe 1852 per l'istruzione militare	» »	1356	708
» »	Regio Decreto che approva un'aggiunta all'Elenco delle strade provinciali nella Provincia di Foggia.	13 »	1357	709
» »	Regio Decreto col quale è tolto l'obbligo dell'esame per la nomina degli Impiegati in disponibilità ai posti di Aiuto-Agente delle Imposte dirette	23 »	1372	891
1 *maggio*	Regio Decreto per la iscrizione di rendite 5 per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici	26 »	1365	749
4 »	Legge che accorda all'*Anglo-Mediterranean Telegraph Company limited* la facoltà di collocare un cordone telegrafico sottomarino fra Brindisi e l'Egitto	10 »	1349	659
» »	Legge che approva la Convenzione fra lo Stato ed il Banco di Sicilia per la liquidazione delle rispettive ragioni di credito e di debito . .	11 »	1353	695

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d' inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 *4 maggio*	**Legge** che convalida i Decreti Regi, coi quali furono prelevate somme dal fondo per le spese impreviste stanziato nel bilancio 1872 . . .	11 *maggio*	1354	700
» »	**Regio Decreto** che stabilisce la Pianta degli Impiegati degli Uffici di saggio facoltativo dell'oro e dell'argento, le indennità per le spese d'ufficio, la loro classificazione e le cauzioni da prestarsi	12 »	1355	703
» »	**Regio Decreto** col quale la Cattedra di estetica della Regia Accademia di belle arti di Firenze viene trasportata alle Regie Gallerie delle Statue e Palatina della stessa città.	18 »	1362	730
» »	**Regio Decreto** che approva due deliberazioni del Consiglio provinciale di Potenza sulla classifica delle strade provinciali	25 »	1369	874
» »	**Regio Decreto** che modifica la Tabella n. 2 annessa al Regolamento approvato col Regio Decreto 22 febbraio 1863 sul personale assegnato per l'illuminazione dell'Arsenale del 1° Dipartimento marittimo . .	23 »	1370	878
» »	**Regio Decreto** che approva il Regolamento per i Magazzini generali.	29 »	1371	879
» »	**Regio Decreto** col quale il Comune di Altamura in Terra di Bari è autorizzato a permutare o vendere le quote rinunziate od abbandonate dei demanii denominati *Coscettaro*, *Lama*, *Flora* ed in altri modi, già quotizzati	30 »	1378	924
» »	**Regio Decreto** col quale il bosco demaniale del Comune di Sant'Ambrogio, denominato *Farneto*, è riconosciuto alienabile	25 *giugno*	1416	1140

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d' inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 7 *maggio*	Decreto Ministeriale che determina la forma ed i distintivi dei biglietti da lire 10, 5, 2, 1, e da centesimi 50, che la Banca Nazionale Toscana è autorizzata ad emettere	15 *maggio*	1358	711
11 »	Decreto Ministeriale che approva alcune modificazioni nei distintivi dei nuovi biglietti da lire 1,000, 500, 250 e 100, da emettersi dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia.	» »	1364	747
» »	Regio Decreto col quale la frazione *Carapelle*, appartenente al Comune omonimo, è autorizzata a tenere le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese, separate da quelle dell'altra frazione denominata *Castelvecchio*	30 »	1377	922
» »	Regio Decreto che approva i Regolamenti per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite in alcuni Comuni della Provincia di Bologna	2 *giugno*	1381	929
» »	Regio Decreto concernente il modo di calcolare il compenso di traslocazione a favore degli Impiegati civili	3 »	1382	931
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Tivoli è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo .	» »	1393	962
» »	Regio Decreto che istituisce il Comitato forestale di Messina . . .	9 *luglio*	1449	1100
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento concernente la divisa del personale di bassaforza del Corpo Reale Equipaggi	1 *agosto*	1490	1512
12 »	Regio Decreto che aumenta lo stipendio annesso all'ufficio di Assistente presso il Gabinetto di fisica della R. Università di Bologna .	11 *luglio*	1455	1110

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 15 *maggio*	Regio Decreto che convoca pel giorno 8 giugno 1873 il Collegio elettorale di San Miniato per l'elezione del proprio Deputato	18 *maggio*	1307	436
» »	Regio Decreto che aumenta dell'uno per cento l'interesse dei Buoni del Tesoro	19 »	1367	866
» »	Regio Decreto che stabilisce l'assegno annuo di lire 960 al Rettore della R. Università di Padova . . .	31 »	1379	926
» »	Regio Decreto che estende alla Regia Università di Padova i Regolamenti e le disposizioni vigenti nelle altre Università del Regno	» »	1380	927
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Liveri è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo .	8 *giugno*	1399	991
» »	Regio Decreto che approva la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori fra l'Italia ed il Perù	1 *luglio*	1423	1285
» »	Regio Decreto col quale viene stabilita una nuova divisa pel personale degli Infermieri della R. Marina .	14 *agosto*	1515	1861
18 »	Regio Decreto che scioglie la Camera di commercio ed arti di Palermo, e convoca per il giorno 6 luglio 1873 le Sezioni elettorali per la rielezione dei componenti la detta Camera .	28 *maggio*	1376	920
» »	Regio Decreto col quale il bosco demaniale del Comune di Jatrinoli, in Calabria Ultra I, denominato *Olmolongo*, è riconosciuto alienabile .	25 *giugno*	1415	1139
19 »	Regio Decreto col quale viene stabilito che la Scuola d'artiglieria navale dipenderà intieramente dal Comando in capo del Dipartimento marittimo in cui ha sede la Scuola stessa	3 »	1383	932

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d' inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 19 *maggio*	**Decreto Ministeriale** che fissa il prezzo del sale esclusivamente destinato alle fabbriche di soda e riduzione dei minerali, da smerciarsi presso il Magazzino di deposito della Spezia	17 *giugno*	1412	1133
22 »	**Regio Decreto** che convoca pel giorno 8 giugno 1873 il Collegio elettorale di Spilimbergo, n. 471, per la votazione di ballottaggio fra il Cavaliere Antonio Sandri e l'Avvocato Domenico Giuriati	24 *maggio*	1308	438
» »	**Regio Decreto** di convocazione del 3° Collegio elèttorale di Torino .	26 »	1309	440
» »	**Legge** colla quale vien data esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione conchiuso fra l'Italia ed il Portogallo.	30 »	1375	908
» »	**Regio Decreto** che ammette le donne a servire in qualità di Aiutanti negli Uffici telegrafici	2 *giugno*	1385	936
» »	**Regio Decreto** che approva un nuovo Regolamento per gli esami di licenza degli Istituti tecnici e nautici, e delle Scuole nautiche e speciali del Regno	4 »	1394	963
» »	**Regio Decreto** col quale è aumentato lo stipendio ai due Maestri di piano-forte e di violoncello della Scuola di musica di Parma . . .	6 »	1397	988
» »	**Regio Decreto** concernente il conferimento dei posti di Conservatore delle Ipoteche e di Tesoriere provinciale	1 *luglio*	1424	1295
25 »	**Regio Decreto** di convocazione del 9° Collegio elettorale di Napoli .	5 *giugno*	1386	940
» »	**Regio Decreto** col quale i Comuni di Comelico Inferiore, Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, S. Pietro di Cadore e Sappada			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	sono costituiti in Sezione del Collegio elettorale di Pieve di Cadore, n. 146	5 *giugno*	1396	986
1873 26 *maggio*	Decreto Ministeriale concernente la forma ed i distintivi dei biglietti da lire una e da centesimi 50 che la Banca Romana è autorizzata ad emettere	26 *maggio*	1310	111
» »	Decreto Ministeriale che approva nuovi distintivi dei biglietti da lire 2 della Banca Nazionale Toscana .	2 *giugno*	1384	934
29 »	Legge sui Consorzi d'irrigazione . .	7 »	1387	941
» »	Regio Decreto che istituisce in via di esperimento un secondo Deposito di Allievi-Guardie di pubblica sicurezza	22 »	1414	1137
» »	Regio Decreto col quale il fondo demaniale del Comune di Spezzano Albanese in Calabria Citra, denominato *Carlo Curlo*, è riconosciuto alienabile	2 *luglio*	1428	1304
» »	Regio Decreto che approva la concessione al Comune di Chieri della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Truffarello, sulla linea Torino-Alessandria, a Chieri	13 »	1448	1373
4 *giugno*	Regio Decreto col quale si dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un Tiro al bersaglio in Torre Annunziata, per la prova delle armi di piccolo calibro che si costruiscono nella fabbrica d'armi ivi esistente	15 *giugno*	1398	989
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Canicattì ad esigere un dazio di consumo sul tabacco . .	22 »	1418	1143
» »	Regio Decreto che approva sette Elenchi di Enti morali ecclesiastici soppressi e determina la rendita			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873	da inscriversi a favore del Fondo per il culto	23 *luglio*	1420	1146
1 *giugno*	**Regio Decreto** col quale il Comune di Viareggio è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo .	1 »	1425	1297
» »	**Regio Decreto** che autorizza la vendita di beni dello Stato descritti in apposita Tabella, del complessivo valore di lire 119,855. 20 . . .	2 *agosto*	1429	1306
» »	**Regio Decreto** che approva il Regolamento del fondo di massa del Corpo delle Guardie doganali . .	8 *luglio*	1446	1362
5 »	**Regio Decreto** che aggiunge all'Elenco delle strade provinciali per la Provincia di Bari quella che da Monopoli mette a Castellana sulla provinciale dall'Ofanto per Canosa ad Alberobello	3 »	1439	1342
8 »	**Regio Decreto** che convoca pel giorno 29 giugno 1873 il Collegio elettorale di Domodossola, n. 290, per la nomina del proprio Deputato .	9 *giugno*	1388	945
» »	**Legge** sull'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane e Siciliane.	11 »	1389	946
» »	**Regio Decreto** concernente il ricevimento dei titoli di Consolidato anche senza la cedola del semestre in corso.	19 »	1392	959
» »	**Legge** concernente nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e dagli altri disastri avvenuti nel 1872. .	13 »	1400	992
» »	**Legge** che approva una Convenzione col Municipio di Alessandria per la demolizione della testa di ponte Tanaro, sistemazione di terreni e costruzione di strade	17 »	1411	1118
» »	**Regio Decreto** che sanziona l'unione del Comune dei Corpi Santi al Comune di Milano.	19 »	1413	1134

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 8 *giugno*	Regio Decreto che autorizza il Comune di Longone ad assumere la nuova denominazione di *Porto Longone* .	29 *giugno*	1417	1142
» »	Regio Decreto che sopprime il Comune di Testaccio d'Ischia, e lo unisce a quello di Barano d'Ischia in Provincia di Napoli.	2 *luglio*	1427	1303
» »	Regio Decreto concernente le cauzioni dei Contabili e degli altri Impiegati dello Stato	8 »	1447	1370
» »	Regio Decreto che stabilisce in Viterbo un Ufficio di saggio facoltativo dell'oro e dell'argento . . .	10 »	1451	1404
» »	Regio Decreto che approva il nuovo Elenco delle strade provinciali per la Provincia di Macerata. . . .	» »	1456	1412
10 »	Regio Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Pisa, di Reggio di Calabria e di Alessandria . .	13 *giugno*	1390	955
12 »	Legge sull'aumento dei Funzionari giudiziari in alcuni Tribunali e Corti d'Appello	25 »	1391	957
» »	Regio Decreto che all'Elenco delle strade provinciali di Napoli ne aggiunge due altre, e ne cancella una terza.	11 *luglio*	1453	1407
» »	Regio Decreto col quale è approvato il Regolamento per il Pensionato di belle arti della Sicilia.	21 »	1487	1496
15 »	Legge che estende alle Provincie Venete, di Mantova e di Roma la Legge 14 giugno 1866, n. 2983, sull'ordinamento del Credito fondiario, modificandola in alcune parti . .	23 *giugno*	1419	1144
» »	Regio Decreto che determina le norme per la formazione e pubblicazione della Carta geologica d'Italia.	29 »	1421	1272
» »	Regio Decreto che regola il servizio dell'Ufficio idrografico e degli Osservatori dipartimentali	30 »	1422	1275

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d' inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 15 *giugno*	Regio Decreto che autorizza l'Accademia di belle arti di Carrara ad accettare la donazione fattale da Giovanni Battista Del Monte, e ne approva lo statuto	4 *luglio*	1440	1343
» »	Regio Decreto che dichiara alienabili i fondi demaniali del Comune di Palmi in Calabria Ultra 1ª, denominati *San Filippo*, *Ciambra*, *Ciambrole* e *Ferole*.	9 »	1450	1402
» »	Regio Decreto col quale è data facoltà di derivare acque del pubblico Demanio e di occupare tratti di spiaggia marina	27 *ottobre*	1600	2371
19 »	Legge che proroga a tutto l'anno 1874 il termine per le iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie nelle Provincie Venete e di Mantova. . . .	25 *giugno*	1401	997
» »	Legge che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici	» »	1402	999
» »	Regio Decreto che lascia agli attuali investiti delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero i locali necessari alla loro residenza personale ed al loro ufficio insino a che durino nelle loro funzioni .	» »	1403	1016
22 »	Regio Decreto relativo al riordinamento delle Biblioteche governative	25 *luglio*	1482	1487
23 »	Legge sul riordinamento del personale di custodia delle carceri e dei luoghi di pena	27 *giugno*	1404	1017
» »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Gemona . .	28 »	1405	1021
» »	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 1,140,216. 10 per indennità dovuta ai fratelli Litta-Visconti-Arese a cagione di mancata			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	esazione dei dazi sopra i porti dei fiumi Po, Ticino e Gravellone. .	2 *luglio*	1430	1330
1873 23 *giugno*	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 200,000 per prima provvista di effetti mobili occorrenti a nuove Case di pena. . .	» »	1431	1331
» »	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 807,200 per riparazioni e costruzioni di ponti e strade nazionali	3 »	1432	1332
» »	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 15,000,000 per completare gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene del 1872.	» »	1433	1334
» »	Legge che autorizza la maggiore spesa di 46,000,000 di lire per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule	» »	1434	1335
» »	Legge che autorizza la vendita di miniere e Stabilimenti mineralurgici dello Stato nelle Provincie di Roma, Grosseto, Belluno, Catanzaro e Reggio	4 »	1435	1337
» »	Legge che estende alla Provincia di Roma quella del dì 30 marzo 1862, n. 522, che sopprime l'obbligo della cauzione per l'esercizio di alcune professioni.	» »	1436	1338
» »	Legge che autorizza l'affrancazione di annualità dovute al Demanio dello Stato e da esso amministrate . .	» »	1437	1339
» »	Legge che accorda l'esenzione dal pagamento dei diritti di entrata e di uscita degli oggetti spettanti ai Sovrani regnanti ed ai Principi del loro sangue	5 »	1438	1341
» »	Legge che approva la Convenzione supplementare relativa alla cessione al Municipio di Genova dell'Arse-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	nale marittimo e del Cantiere della Foce			
1873 23 *giugno*	**Legge** che abolisce la privativa dell'Amministrazione delle Poste pel trasporto e la distribuzione dei giornali e delle opere periodiche.	6 *luglio*	1441	1345
» »	**Legge** che approva la Convenzione colla quale si concede alla Contessa Guidi-Pietramellara la facoltà di estrarre il sale da acque da essa possedute nel Circondario di Volterra.	7 »	1442	1348
» »	**Legge** relativa all'applicazione delle multe per ommesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette.	» »	1443	1354
» »	**Legge** che stabilisce un solo Ruolo per le imposte dirette erariali, e le sovrimposte provinciali e comunali	» »	1444	1358
» »	**Regio Decreto** che assegna al Segretario del Consiglio dell'Industria e del Commercio uno stipendio di lire 5,000	8 »	1445	1361
» »	**Regio Decreto** col quale il Comune di Linguaglossa, in Provincia di Catania, è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo. . .	13 »	1476	1476
» »	**Regio Decreto** che prescrive modificazioni ed aggiunte al Regolamento per la contabilità generale dello Stato.	» »	1477	1477
» »	**Regio Decreto** che autorizza il trasferimento della sede del Comune di Bibbona al Fitto di Cecina, ed il cambiamento del nome in quello del Fitto di Cecina	11 »	1478	1478
» »	**Regio Decreto** che autorizza il Comune di Sciacca a riscuotere un dazio proprio di consumo su alcuni generi	13 »	1479	1482
		16 »	1480	1483

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 23 *giugno*	Regio Decreto relativo all'indennità di rappresentanza ai Comandanti in capo di Dipartimento marittimo .	22 *luglio*	1491	1543
25 »	Regio Decreto col quale vengono approvati i nuovi Ruoli normali di 18 Biblioteche governative . . .	25 »	1492	1545
» »	Regio Decreto che approva la Tabella dell'aumento di personale presso le Corti di Appello di Roma, Cagliari e Messina, e presso i Tribunali civili e correzionali di Roma, Genova e Casale, e per le Preture di Roma	24 »	1495	1744
29 »	Legge che scioglie le Commende di patronato famigliare dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio . . .	5 »	1406	1022
» »	Legge che approva il bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1873. . .	10 »	1407	1025
» »	Legge che approva la spesa di lire 440,000 pel proseguimento e compimento dei lavori occorrenti alla bonificazione del lago di Agnano.	12 »	1457	1417
» »	Legge che assegna nei bilanci dal 1873 al 1876 la somma di lire 8,060,000 per la costruzione delle strade nazionali in Sardegna.	9 »	1458	1418
» »	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 1,920,000 per ampliamento e complemento della rete telegrafica del Regno	» »	1459	1419
» »	Legge che autorizza a concedere per Decreto Reale una ferrovia di congiungimento della strada ferrata Aretina colla Centrale-Toscana (Linea Tuoro-Chiusi)	» »	1460	1420
» »	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 500,000 per le costruzioni, espropriazioni ed acquisti occorrenti per sistemare il ser-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	vizio doganale a Venezia in seguito alla soppressione delle franchigie doganali	10 *luglio*	1471	1467
1873 29 *giugno*	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 670,000 per completare il bacino di carenaggio nel porto di Messina.	» »	1472	1468
» »	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 200,000 per provvedere al concorso dell'Italia alla Esposizione di Vienna nel 1873.	11 »	1473	1469
» »	Legge che accorda facoltà al Governo di procedere alla vendita dei beni ademprivili in Sardegna.	13 »	1474	1470
» »	Legge che accorda facoltà al Governo di concedere la costruzione e l'esercizio di alcune ferrovie nelle Provincie Venete e di Mantova .	11 »	1475.	1471
» »	Regio Decreto che approva sei Elenchi di Enti morali ecclesiastici soppressi e determina la rendita da inscriversi a favore del Fondo per il culto	17 *agosto*	1493	1552
» »	Regio Decreto per la iscrizione di rendite 5 per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici	31 »	1494	1678
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Siracusa è autorizzato ad esigere un dazio proprio di consumo . .	30 *luglio*	1499	1751
» »	Regio Decreto relativo al trattamento tavola a cui hanno diritto i Sotto-Ufficiali di qualunque Corpo della Regia Marina imbarcati sulle Regie Navi in armamento o in disponibilità	5 *agosto*	1505	1784
» »	Regio Decreto che all'Elenco delle strade provinciali per la Provincia di Napoli aggiunge quella detta			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	del *Gaudiello* e l'altra denominata *Palude*	10 *agosto*	1512	1856
1873 1 *luglio*	Legge che modifica gli articoli 77 e 165 della Legge comunale e provinciale	11 *luglio*	1409	1115
» »	Legge che modifica la circoscrizione territoriale del Comune di Monreale e dei Comuni contermini . . .	19 »	1484	1493
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Villapicciotti ad assumere la denominazione di *Alezio* . . .	» »	1485	1494
» »	Regio Decreto che autorizza il Comnne di Barbona a trasferire la sede municipale nella frazione di Lusia	21 »	1486	1495
» »	Regio Decreto col quale sono promulgati nelle Provincie Venete, di Mantova e di Roma i Regi Decreti 25 agosto e 6 dicembre 1866, n. 3177 e 3372, 25 aprile e 30 giugno 1867, n. 3682 e 3787, sull'ordinamento del Credito fondiario.	26 »	1496	1748
» »	Regio Decreto col quale il Comizio agrario del Circondario di Pozzuoli è legalmente costituito ed è riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità	» »	1497	1749
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Parma . .	4 *agosto*	1502	1767
2 »	Legge che autorizza la leva militare sui giovani nati nell'anno 1853 .	5 *luglio*	1408	1113
» »	Regio Decreto relativo all'esenzione daziaria sugli oggetti spettanti ai Sovrani ed ai Capi dei Governi esteri	12 »	1481	1486
3 »	Regio Decreto che aumenta lo stipendio dell'Astronomo dell'Osservatorio della Regia Università di Modena	21 »	1488	1510

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 3 *luglio*	Regio Decreto col quale, agli effetti della nomina e della promozione, i Magazzinieri delle privative sono classificati fra la seconda categoria degli Impiegati gabellari	22 *luglio*	1489	1511
5 »	Regio Decreto col quale è autorizzata l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita di lire 1,900,000 a favore del Demanio dello Stato per gli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione	20 »	1483	1491
9 »	Regio Decreto che istituisce in Colle di Val d'Elsa una Scuola professionale	2 *agosto*	1501	1763
10 »	Regio Decreto che approva la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori fra l'Italia ed il Brasile	30 *luglio*	1500	1754
11 »	Regio Decreto che approva il Regolamento per la esecuzione della Legge 19 giugno 1873 sulla soppressione delle Corporazioni religiose nella Provincia di Roma . .	17 »	1461	1423
» »	Regio Decreto che fissa il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853. . . .	29 »	1498	1750
» »	Legge che autorizza la piena ed intiera esecuzione della Convenzione postale conchiusa fra l'Italia e l'Impero Germanico	4 *agosto*	1503	1772
» »	Regio Decreto che proroga la Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati	30 »	1531	1894
19 »	Regio Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Atessa e di Legnago	25 *luglio*	1462	1442
» »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Varallo . .	» »	1463	1444

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 19 *luglio*	Regio Decreto che autorizza la iscrizione di altra rendita sul Debito Pubblico da depositarsi alla Banca Nazionale in garanzia di mutui .	6 *agosto*	1507	1796
» »	Regio Decreto col quale è instituita presso l'Intendenza di finanza di Roma una Sezione per il servizio dell'Asse ecclesiastico.	21 »	1520	1870
24 »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Valdagno . .	28 *luglio*	1464	1445
» »	Regio Decreto che istituisce in Viterbo un Uffizio speciale per le operazioni e le riscossioni relative all'Asse ecclesiastico	3 *agosto*	1504	1782
» »	Regio Decreto che approva i Ruoli normali delle Biblioteche Nazionali di Cremona e di Milano e delle Universitarie di Catania, di Padova e di Pavia	5 »	1506	1793
» »	Regio Decreto che autorizza la Banca Nazionale nel Regno d'Italia ad emettere altri 6 milioni di biglietti da una lira	» »	1508	1797
» »	Regio Decreto concernente la restituzione della tassa sul macinato pagata nella Provincia di Roma per le farine, paste, ecc. provenienti dalle altre Provincie del Regno .	7 »	1509	1799
» »	Regio Decreto che stabilisce delle norme riguardo agli Ospedali della Regia Marina	11 »	1514	1859
» »	Regio Decreto col quale i due Comuni di Raggiolo e Ortignano vengono riuniti in un solo Comune con sede in Ortignano	13 »	1516	1865
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Parodi, nella Provincia di Alessandria, ad assumere la denominazione di *Parodi-Ligure* .	16 »	1517	1866

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 24 *luglio*	Regio Decreto che autorizza il Comune di Argine Po a trasferire la sede municipale nella frazione di Bressana e ad assumere quest'ultima denominazione	17 *agosto*	1518	1867
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Castel San Benedetto Reatino è soppresso ed unito a quello di Rieti.	18 »	1519	1869
» »	Regio Decreto che approva la correzione della Pianta topografica della frazione Santa Lucia, autorizzata a tener separate le rendite, le passività e le spese da quelle del Comune di Ofena (Aquila). .	21 »	1522	1875
25 »	Regio Decreto che approva le Graduatorie speciali della Magistratura giudicante e del Pubblico Ministero delle Corti di Cassazione di Napoli, Palermo e Torino, e delle dipendenti Corti d'Appello	7 *settem.*	1539	1901
26 »	Regio Decreto col quale è dichiarata opera di utilità pubblica la costruzione di una Caserma in Benevento.	11 *agosto*	1513	1858
27 »	Regio Decreto che approva il Regolamento per la istituzione di Scuole per le Guardie carcerarie.	10 »	1510	1801
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento relativo all'ordinamento del personale di custodia degli Stabilimenti carcerari	9 »	1511	1809
3 *agosto*	Regio Decreto che stabilisce la ritenuta a farsi sugli averi dei Sotto Ufficiali, Caporali e Soldati delle Compagnie Infermieri, ricoverati in un Ospedale di terra e di bordo.	22 »	1410	1117
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Reggio d'Emilia è dichiarato di 3ª classe nei rapporti del dazio di consumo	20 »	1521	1874

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 3 *agosto*	Regio Decreto che autorizza l'anticipazione di un milione di lire alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma	21 *agosto*	1523	1877
» »	Regio Decreto che abolisce il posto di Direttore della Pinacoteca e del Museo di Palermo	28 »	1528	1884
» »	Regio Decreto che approva il Ruolo normale degli Impiegati e Serventi della Commissione di antichità e belle arti di Palermo	30 »	1529	1886
10 »	Regio Decreto che approva il Regolamento pel servizio delle zavorre nel porto di Venezia	» »	1467	1449
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Varco, nella Provincia di Perugia, ad assumere la denominazione di *Varco Sabino* . .	24 »	1524	1879
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Clusane ad assumere la denominazione di *Clusane sul Lago*.	25 »	1525	1880
» »	Regio Decreto che approva alcune modificazioni al Regolamento sulla Scuola di artiglieria navale . .	26 »	1526	1881
» »	Regio Decreto che stabilisce gli assegni dei Professori-Direttori delle Cliniche e degli altri Stabilimenti scientifici della Regia Università di Padova	1 *settem.*	1527	1883
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento per l'amministrazione del lascito *Cernazai*	30 *novem.*	1691	3000
17 »	Regio Decreto che estende la giurisdizione della Pretura urbana di Milano al territorio del Comune dei Corpi Santi	23 *agosto*	1465	1446
» »	Regio Decreto che all'attuale denominazione dei punti estremi della strada provinciale Flaminia-Viter-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	bese, da Monterosi a Ponte Felice, ne sostituisce un'altra	2 *settem.*	1468	1460
1873 17 *agosto*	Regio Decreto che aggiunge tre altre strade all'Elenco delle strade provinciali di Avellino	3 »	1470	1464
» »	Regio Decreto che aggiunge sei strade all'Elenco delle strade provinciali di Potenza	4 »	1530	1888
» »	Regio Decreto che dichiara di quarta classe ed aperto nei rapporti del dazio di consumo il Comune di Agnone in Provincia di Campobasso	3 »	1536	1897
» »	Regio Decreto col quale sono fatte alcune aggiunte al Ruolo organico del personale dell'Amministrazione forestale	8 »	1540	1904
» »	Regio Decreto col quale è autorizzata l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico della rendita di lire 12,014. 62, da intestarsi a favore della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in rappresentanza del Convento del Gesù . .	11 »	1551	1936
» »	Regio Decreto concernente le cauzioni da prestarsi dai Magazzinieri delle privative	12 »	1552	1938
» »	Regio Decreto col quale è sciolto dal vincolo d'inalienabilità il bosco demaniale, denominato *Pietracupa*, del Comune di San Fele (Provincia di Basilicata)	13 »	1553	1939
» »	Regio Decreto che approva sei Elenchi di Enti morali ecclesiastici soppressi	6 *ottobre*	1554	1941
» »	Regio Decreto col quale viene stabilita la divisa delle Guardie carcerarie	11 *novem.*	1621	2447
20 »	Regio Decreto che convoca pel giorno 7 settembre 1873 il Collegio elet-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	torale di Lendinara per l'elezione del proprio Deputato	25 *agosto*	1466	1448
1873 20 *agosto*	Regio Decreto che autorizza la Provincia di Catania a stabilire una barriera lungo la strada provinciale da Fondachello a Santa Maria di Licodia	2 *settem.*	1469	1461
» »	Regio Decreto che autorizza la riunione dei Comuni di Chiosi-Porta-Regale, Chiosi-Porta-Cremonese e Bottedo (Milano)	5 »	1537	1898
» »	Regio Decreto che autorizza la fusione dei patrimoni e delle spese delle frazioni componenti il Comune di Battuda (Pavia)	» »	1538	1900
» »	Regio Decreto che riduce ad annue lire 6,000 lo stipendio assegnato al Medico governativo presso il Consolato italiano in Alessandria d'Egitto.	8 »	1541	1905
» »	Regio Decreto col quale è data esecuzione alla Dichiarazione Italo-Germanica, relativa al trattamento dei rispettivi sudditi indigenti, all'ammissione degli espulsi ed all'abolizione dell'obbligo dei passaporti.	9 »	1543	1908
» »	Regio Decreto col quale è data esecuzione alla Dichiarazione Italo-Germanica relativa alle Società commerciali, industriali e finanziarie.	10 »	1544	1911
» »	Regio Decreto col quale è data esecuzione alla Dichiarazione con la Germania e la Svizzera, relativa al passaggio dei detenuti sul territorio elvetico	» »	1546	1915
» »	Regio Decreto col quale è data esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, che estende la vigente Convenzione di estradizione Italo-Svizzera a due nuovi reati.	11 »	1547	1923

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 20 *agosto*	Regio Decreto col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Impero Austro-Ungarico, relativo alle tasse delle corrispondenze telegrafiche fra i due Stati. . . .	12 *settem.*	1548	1926
» »	Regio Decreto col quale è data esecuzione alla Dichiarazione scambiata fra l'Italia e la Francia allo scopo di facilitare l'audizione dei testimoni di uno dei due Paesi, chiamati a deporre nell'altro . .	» »	1549	1930
» »	Regio Decreto col quale è data esecuzione alla Dichiarazione scambiata fra l'Italia e la Francia nello scopo di determinare il significato dell'articolo 1 della vigente Convenzione di estradizione fra i due Stati.	13 »	1550	1934
» »	Regio Decreto che approva la Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Mondovì-Breo all'incontro della linea da Savona a Torino	15 *ottobre*	1575	2154
21 »	Regio Decreto che stabilisce la durata dell'anno scolastico ed i periodi degli esami nella Regia Università di Roma	19 *settem.*	1555	2066
26 »	Regio Decreto col quale sono approvate le Graduatorie speciali della Magistratura giudicante e del Pubblico Ministero dei Tribunali civili e correzionali dipendenti dalle Corti di Cassazione di Napoli, Palermo e Torino	25 »	1542	1906
» »	Regio Decreto che aumenta il numero degli Aggiunti giudiziari . .	9 »	1545	1913
» »	Regio Decreto che approva le Graduatorie speciali dei Pretori dipendenti dalle Corti di Cassazione di Napoli, Palermo e Torino . . .	15 *ottobre*	1578	2193

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 28 *agosto*	Regio Decreto che approva la Convenzione per la concessione di una ferrovia da Palazzolo a Paratico.	26 *ottobre*	1580	2262
31 »	Regio Decreto che autorizza una *prima* prelevazione di lire 400,000 dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio del 1873. .	22 *settem.*	1558	2091
» »	Regio Decreto che autorizza una *seconda* prelevazione di lire 140,973.98 dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio del 1873. .	» »	1559	2093
» »	Regio Decreto che autorizza una *terza* prelevazione di lire 31,949 dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio del 1873. .	» »	1560	2096
» »	Regio Decreto che autorizza una *quarta* prelevazione di lire 13,800 dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio del 1873. .	» »	1561	2097
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Roma a riscuotere un dazio di consumo su alcuni generi.	23 »	1563	2101
» »	Regio Decreto che annulla il Regolamento per la riscossione del dazio di consumo sul pesce, adottato dal Consiglio comunale di Ortona . .	24 »	1564	2103
» »	Regio Decreto che accorda l'abbuono della tassa sulla macinazione per le farine adoperate alla fabbricazione dell'alcool.	26 »	1565	2104
» »	Regio Decreto concernente le multe per ommessa od inesatta denunzia dei redditi della ricchezza mobile e dei fabbricati	27 »	1566	2107
» »	Regio Decreto che stabilisce le norme da osservarsi in Venezia rispetto al movimento delle barche ed ai canali da considerarsi come vie doganali	» »	1567	2110

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 31 *agosto*	**Regio Decreto** col quale il Comune di Ponticelli è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo. .	25 *settem.*	1568	2112
» »	**Regio Decreto** che approva le maggiori entrate e le maggiori spese derivanti dalla soppressione delle Corporazioni religiose nella Provincia di Roma	28 »	1569	2114
» »	**Regio Decreto** che sottopone al pagamento dei diritti d'importazione le merci esistenti nel Portofranco di Venezia	4 *ottobre*	1574	2148
» »	**Regio Decreto** che istituisce un Consolato in Dresda	17 »	1601	2390
7 *settem.*	**Regio Decreto** che approva la cessione fatta dal Commendatore Baldassarre Pescanti alla Società di Montemario della concessione della ferrovia dai Prati di Castello a Monte Mario in Roma	26 *settem.*	1562	2099
9 »	**Regio Decreto** che convoca pel giorno 21 settembre 1873 il Collegio elettorale di Corteolona per la nomina del proprio Deputato	15 »	1532	1892
» »	**Regio Decreto** che approva il nuovo ordinamento della Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici . .	25 »	1556	2067
» »	**Regio Decreto** che autorizza l'istituzione di una Cassa di depositi e prestiti per l'industria presso il Monte di Pietà di Serra dei Conti (Ancona), e ne approva il Regolamento	26 »	1557	2090
» »	**Regio Decreto** che approva il Regolamento per la risicoltura nella Provincia di Pesaro ed Urbino .	29 »	1570	2117
» »	**Regio Decreto** che sopprime l'assegno individuale per rinfreschi, da corrispondersi alla bassa-forza imbarcata sulle Navi dello Stato . . .	30 »	1571	2121

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 9 *settem.*	REGIO DECRETO che provvede all'esecuzione della Legge relativa alla riforma postale	3 *ottobre*	1572	2126
14 »	REGIO DECRETO che autorizza il Comune di Favale San Cataldo ad assumere la denominazione di *Valsinni*	4 »	1573	2147
» »	REGIO DECRETO che sopprime il Regio Ginnasio d'Asti	31 »	1589	2306
15 »	REGIO DECRETO di convocazione del Collegio elettorale di Città Sant'Angelo	27 *settem.*	1533	1893
» »	REGIO DECRETO di convocazione del Collegio elettorale di San Nicandro Garganico	» »	1534	1894
» »	REGIO DECRETO che autorizza il Comune di Palermo ad esigere l'addizionale al dazio di consumo sulle farine	6 *ottobre*	1576	2188
» »	REGIO DECRETO col quale viene aggiunto alle Scuole normali di Firenze e di Roma un corso complementare, e sono approvate le Tabelle del personale e degli insegnamenti tanto del corso normale, quanto del complementare . . .	7 »	1577	2190
» »	REGIO DECRETO per la iscrizione di rendite 5 per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico, per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici .	2 *novem.*	1579	2195
» »	REGIO DECRETO che approva una nuova Tariffa dei diritti di pedaggio da esigersi dalla Società del Ponte in chiatte presso Cremona	10 *ottobre*	1581	2287
» »	REGIO DECRETO che approva il Ruolo normale degli Uffizi di pubblica sicurezza	11 »	1582	2296
» »	REGIO DECRETO che ordina una *quinta* prelevazione di lire 60,000 dal			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio del 1873 . .	22 *ottobre*	1586	2301
1873 15 *settem.*	**Regio Decreto** che ordina una *sesta* prelevazione di lire 600,000 dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio del 1873 . .	» »	1587	2303
» »	**Regio Decreto** che ordina una *settima* prelevazione di lire 564,000 dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio del 1873 . .	» »	1588	2305
» »	**Regio Decreto** col quale è data esecuzione alla Dichiarazione scambiata fra l'Italia e la Danimarca sulla percezione dei diritti marittimi.	17 »	1599	2369
» »	**Regio Decreto** che modifica la giurisdizione consolare di Basilea e Zurigo	18 »	1602	2391
» »	**Regio Decreto** che ordina un'*ottava* prelevazione nella somma di lire 30,000 dal fondo per le spese impreviste iscritto nel bilancio del 1873 .	25 »	1609	2402
» »	**Regio Decreto** che autorizza una *nona* prelevazione di lire 3,000 dal fondo per le spese impreviste iscritto nel bilancio del 1873 . .	» »	1610	2404
» »	**Regio Decreto** col quale è approvata la Convenzione per la concessione di una strada ferrata da Legnago a Rovigo ed Adria . .	22 *novem.*	1655	2677
30 »	**Legge** sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra . . .	14 *ottobre*	1591	2313
» »	**Legge** sulla circoscrizione militare territoriale del Regno	15 »	1592	2343
» »	**Regio Decreto** che ordina il servizio militare territoriale	28 »	1611	2405
» »	**Regio Decreto** col quale è data esecuzione alla Convenzione per l'estradizione dei malfattori fra l'Italia e la Danimarca	1 *novem.*	1620	2437

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 1 *ottobre*	Legge per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'Esercito	16 *ottobre*	1593	2350
3 »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Asti . . .	6 »	1535	1895
» »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Este . . .	» »	1585	2300
» »	Regio Decreto concernente l'iscrizione di rendite sul Debito Pubblico in corrispettivo di stabili espropriati a Corporazioni religiose in Roma	16 »	1594	2356
» »	Regio Decreto che modifica alcuni articoli del Regolamento generale giudiziario.	13 »	1595	2359
» »	Regio Decreto che sopprime il Comune di Casalpoglio e lo unisce a quello di Castel Goffredo . . .	14 »	1596	2364
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Barberino di Val d'Elsa, in Provincia di Firenze, a trasferire la sede municipale nella Borgata Tavernelle	» »	1597	2365
» »	Regio Decreto che aggiunge tre strade provinciali a quelle della Provincia di Capitanata (Foggia) .	17 »	1598	2367
» »	Regio Decreto contenente le norme relative alla notificazione od intimazione degli atti di opposizione al pagamento di Vaglia postali .	19 »	1603	2392
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Martina Franca è autorizzato ad acquistare un giardino di proprietà del signor Fedele Giuseppe . .	» »	1604	2394
» »	Regio Decreto portante alcune modificazioni alle condizioni richieste per l'ammessione alle Regie Scuole di marina	20 »	1605	2396
» »	Regio Decreto che sopprime nel Corpo di Commissariato della Ma-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873	rina militare il grado di Commissario generale di 2ª classe . . .	20 *ottobre*	1606	2398
3 *ottobre*	Regio Decreto relativo alle perizie per fornitura e riparazione dei mobili e per opere e riparazioni degli edifizi pubblici	27 *novem.*	1686	2804
» »	Regio Decreto col quale sono approvate le Graduatorie speciali dei Funzionari di cancelleria e segreteria delle Corti di Cassazione di Napoli, Palermo, Torino e Firenze, e dei Funzionari di cancelleria e segreteria delle dipendenti Corti di Appello, Tribunali e Preture .	18 *dicemb.*	1698	3016
» »	Regio Decreto col quale è eretto a Corpo morale il legato fatto dal Sacerdote Jacopo Mercanti per la istituzione di scuole a beneficio del Comune di Pisogne	9 »	1707	3152
8 »	Legge che modifica quella del 13 novembre 1853 sull'avanzamento nell'Esercito	23 *ottobre*	1607	2399
9 »	Regio Decreto col quale l'Istituto tecnico di Vigevano è trasformato in Scuola professionale	2 *novem.*	1590	2308
» »	Legge che abroga quella del 28 giugno 1866 sul riordinamento del Corpo sanitario militare	24 *ottobre*	1608	2401
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento organico della Scuola d'applicazione per gl'Ingegneri in Roma.	27 »	1612	2413
» »	Regio Decreto col quale è approvato il Ruolo organico del personale della Scuola d'applicazione per gli Ingegneri in Roma	» »	1613	2419
» »	Regio Decreto che approva il Ruolo organico del personale della Segreteria universitaria di Padova .	28 »	1614	2421
» »	Regio Decreto che sopprime gl'Ispettori-capi della Guardia doganale,			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d' inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	la quale è ripartita in tante Divisioni quante sono le Intendenze di finanza	29 *ottobre*	1615	2423
1873 9 *ottobre*	Regio Decreto col quale è accordata facoltà al Consorzio denominato *Cavo Montebello* di riscuotere il contributo dei soci.	1 *novem.*	1617	2427
» »	Regio Decreto col quale il Municipio di Genova è autorizzato a stabilire un deposito doganale nella Darsena di detta città	» »	1618	2429
» »	Regio Decreto che ordina una *decima* prelevazione di lire 80,000 dal fondo per le spese impreviste del bilancio definitivo di previsione delle spese del Ministero delle Finanze.	28 *ottobre*	1619	2436
» »	Regio Decreto che proroga il termine prefisso dall'articolo 1, alinea 2° e 3°, per l'impianto e la correzione dei Registri di popolazione . .	6 *novem.*	1629	2475
» »	Regio Decreto che approva otto Elenchi di Enti morali ecclesiastici soppressi e determina la rendita da inscriversi a favore del Fondo per il culto	18 »	1631	2479
» »	Regio Decreto col quale è approvato lo Statuto o Regolamento organico della Regia Accademia ed Istituto di belle arti di San Luca in Roma.	11 »	1634	2611
» »	Regio Decreto col quale è approvato il Ruolo normale dei Professori, Impiegati e Serventi della Regia Accademia ed Istituto di belle arti di San Luca in Roma	8 »	1635	2628
» »	Regio Decreto che dichiara alienabili i fondi demaniali del Comune di Torella del Sannio in Provincia di Molise, denominati *Colle del Ponzo* e *Colle Fonte Murata*	23 »	1646	2646

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 9 *ottobre*	Regio Decreto che dichiara alienabile il bosco demaniale del Comune di Roccascalegna, in Provincia di Abruzzo Citeriore, denominato *Fonte della Spogna*.	23 *novemb.*	1647	2648
13 »	Regio Decreto col quale viene ricostituito il personale delle Compagnie Infermieri militari marittimi.	14 »	1624	2455
» »	Regio Decreto che aumenta la Pianta del personale telegrafico	5 »	1628	2474
» »	Regio Decreto col quale sul fondo delle spese imprevíste è ordinata una *undecima* prelevazione di lire 1,200,000 da erogarsi nel servizio dell'Asse ecclesiastico	4 »	1630	2477
» »	Regio Decreto che modifica l'Elenco delle strade provinciali di Venezia.	6 »	1632	2608
14 »	Regio Decreto col quale i Mandamenti di Oneglia, Diano Marina e Pieve di Teco sono staccati dalla Sezione elettorale commerciale di Porto Maurizio, e costituiti in nuova Sezione elettorale per la elezione dei componenti la Camera di commercio di Porto Maurizio . . .	29 *ottobre*	1616	2426
» »	Regio Decreto che sospende l'importazione ed il transito delle piante da frutta	13 *novem.*	1643	2642
» »	Regio Decreto che stabilisce le Piante organiche del Corpo insegnante negli Istituti e Scuole d'insegnamento tecnico per la Marina mercantile.	25 »	1669	2734
» »	Regio Decreto che approva le Piante organiche del Corpo insegnante degli Istituti tecnici dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	28 »	1670	2745
» »	Regio Decreto che fissa gli stipendi ed assegni per gli insegnanti nell'Istituto minerario di Caltanissetta.	29 »	1693	3007

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 19 *ottobre*	Regio Decreto che autorizza il Comune di La Cassa a trasferire la sede municipale nella borgata Giordanino, in Provincia di Torino . .	12 *novemb.*	1625	2470
» »	Regio Decreto col quale la frazione Rocca Lanzona è distaccata dal Comune di Varano-Melegari ed unita a quello di Medesano in Provincia di Parma	» »	1639	2636
» »	Regio Decreto col quale è chiusa l'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.	9 »	1641	2639
» »	Regio Decreto di riconvocazione del Parlamento Nazionale	» »	1642	2641
21 »	Regio Decreto concernente le liquidazioni di sgravio per quote indebite d'imposte	10 »	1622	2452
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Muro-Lucano è dichiarato di quarta classe ed aperto nei rapporti del dazio di consumo . . .	1 »	1626	2471
» »	Regio Decreto che autorizza l'iscrizione sul Debito Pubblico della rendita di lire 2,465,918. 78 da depositarsi alla Banca Nazionale del Regno in eseguimento della Convenzione approvata colla Legge del 19 aprile 1872, n. 759.	4 »	1627	2472
» »	Regio Decreto che dal fondo delle spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle Finanze, ordina una *dodicesima* prelevazione di lire 5,000	11 »	1636	2630
» »	Regio Decreto che dal fondo delle spese impreviste del bilancio del Ministero delle Finanze ordina una *tredicesima* prelevazione nella somma di lire 7,500.	» »	1637	2631
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento organico ed il Ruolo del			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	personale del Collegio Reale delle Fanciulle a Milano	7 *gennaio* 1874	1743	3409
1873 22 *ottobre*	REGIO DECRETO col quale vengono stabiliti il numero e la lunghezza delle zone soggette a servitù militare nelle proprietà fondiarie contigue a due nuovi magazzini a polvere in Val di Coregna ed in Val di Lombacca nella Piazza di Spezia.	14 *novem.* 1873	1640	2638
26 »	REGIO DECRETO col quale i Comuni di San Martino d'Albaro, della Foce, Marassi, San Francesco d'Albaro, San Fruttuoso e Staglieno sono soppressi ed uniti al Comune di Genova	9 »	1638	2633
27 »	REGIO DECRETO col quale viene autorizzata l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita di lire 3,250 in corrispettivo di stabili espropriati al Monastero di Santa Maria Regina Coeli in Roma.	12 »	1623	2453
» »	REGIO DECRETO col quale è aumentato l'interesse dei Buoni del Tesoro	8 »	1633	2610
» »	REGIO DECRETO col quale al Ruolo organico del personale delle Intendenze di Finanza sono aggiunti alcuni posti per il servizio concernente la Guardia doganale . . .	17 »	1657	2704
» »	REGIO DECRETO col quale viene respinto un ricorso del Comune di San Giorgio Albanese in materia di dazio consumo	» »	1658	2706
» »	REGIO DECRETO che approva la vendita di alcuni beni demaniali alla Ditta Malcolm ed alla Chiesa di Sant'Alvise in Venezia	15 *gennaio* 1874	1755	3474
» »	REGIO DECRETO che concede al Comune di Terni la facoltà di derivare acqua dal fiume Nera . .	19 »	1762	3491

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 31 *ottobre*	Regio Decreto che estende all'Isola di Sardegna il titolo 3°·del Regolamento approvato con Decreto 28 giugno 1865, n. 2391, per la esecuzione della Legge 1 giugno stesso anno.	23 *novem.*	1648	2649
» »	Regio Decreto che all'Elenco delle strade provinciali di Alessandria ne aggiunge sei altre.	17 »	1659	2707
» »	Regio Decreto col quale è approvato il Ruolo normale degli Impiegati di prima categoria dell' Amministrazione delle Poste	23 »	1666	2724
» »	Regio Decreto col quale un Ufficiale Generale dell'Esercito è chiamato a far parte del Consiglio delle strade ferrate	24 »	1668	2732
» »	Regio Decreto che estende alla Sede di Firenze del Banco di Napoli le disposizioni del Regio Decreto 24 marzo 1872, n. 750	27 »	1685	2802
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate	2 *dicem.*	1687	2806
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle strade ferrate. . . .	8 »	1688	2832
» »	Regio Decreto col quale è approvata la concessione della ferrovia da Vicenza per Thiene e Schio . .	2 *gennaio* 1874	1722	3312
3 *novem.*	Regio Decreto col quale è approvato lo statuto dell'Accademia delle Arti del disegno in Firenze.	24 *novem.* 1873	1649	2650
» »	Regio Decreto col quale è approvato il Ruolo normale dei Professori, Impiegati e Serventi dell'Accademia delle Arti del disegno in Firenze.	21 »	1650	2667

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 3 *novem.*	Regio Decreto per l'esecuzione del Protocollo relativo all'ammissione degli Italiani all'acquisto di beni immobiliari nell'Impero Ottomano.	20 *novem.*	1660	2711
» »	Regio Decreto col quale la Scuola normale maschile di Sassari è convertita in Scuola normale femminile	30 »	1694	3009
6 »	Regio Decreto che autorizza una *quattordicesima* prelevazione di lire 3,000 dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio del 1873, a favore del Ministero delle Finanze	15 »	1651	2669
» »	Regio Decreto che autorizza una *quindicesima* prelevazione di lire 525,000 dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio del 1873, a favore dei Ministeri di Grazia e Giustizia e dei Culti, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio	» »	1652	2671
» »	Regio Decreto che autorizza una *sedicesima* prelevazione di lire 150,000 dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio del 1873, a favore del Ministero delle Finanze.	» »	1653	2673
» »	Regio Decreto che autorizza una *diciassettesima* prelevazione di lire 25,000 dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio del 1873, a favore del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	» »	1654	2675
» »	Regio Decreto che aumenta il fondo per l'estinzione delle Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico di l. 4,103,800 per il 1873	17 »	1656	2702
» »	Regio Decreto che approva n. 6 Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi e determina la rendita			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	da iscriversi a favore del Fondo per il culto	8 *gennaio* 1874	1689	2872
1873 10 *novem.*	Regio Decreto col quale è stabilito che nei concorsi agli impieghi delle Biblioteche governative la prova per titoli non potrà ammettersi se non congiuntamente a quella per esame.	24 *novem.* 1873	1667	2731
» »	Regio Decreto che sopprime il Collegio-Convitto *Soleri* di Genova . .	7 *dicemb.*	1680	2782
» »	Regio Decreto che sopprime il Comune di Regina Fittarezza, e lo unisce a quello di Somaglia nella Provincia di Milano.	26 *novem.*	1681	2785
13 »	Regio Decreto che convoca pel giorno 7 dicembre 1873 il Collegio elettorale di Chieri, n. 420, per la nomina del proprio Deputato	17 »	1644	2643
» »	Regio Decreto che convoca pel giorno 7 dicembre 1873 il 1º Collegio elettorale di Ravenna, n. 356, per la nomina del proprio Deputato . .	» »	1645	2645
» »	Regio Decreto che dal fondo per le spese impreviste, inscritto sul bilancio del Ministero delle Finanze, ordina una *diciottesima* prelevazione nella somma di lire 100,000.	19 »	1661	2716
» »	Regio Decreto che dal fondo per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle Finanze, ordina una *diciannovesima* prelevazione di lire 83,473.	» »	1662	2718
» »	Regio Decreto che dal fondo per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle Finanze, ordina una *ventesima* prelevazione nella somma di lire 12,000 . . .	» »	1663	2719
» »	Regio Decreto che dal fondo per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle Finanze, or-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	dina una *ventunesima* prelevazione nella somma di lire 40,000. . .	19 *novem.*	1664	2721
1873 13 *novem.*	Regio Decreto col quale sul fondo per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle Finanze, è ordinata una *ventiduesima* prelevazione nella somma di lire 124,847.	» »	1665	2722
» »	Regio Decreto che stabilisce il riparto del contingente dei 65,000 uomini di prima categoria per la leva sui giovani nati nell'anno 1853.	29 »	1682	2786
» »	Regio Decreto che modifica il Regolamento 25 agosto 1866, relativo al Credito fondiario	26 »	1684	2801
» »	Regio Decreto col quale il fondo demaniale del Comune di Casalvecchio (Capitanata), denominato *Mezzana de Marco*, è riconosciuto alienabile	30 »	1692	3006
16 »	Regio Decreto che autorizza l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita di lire 12,665. 78 in corrispettivo della espropriazione del Monastero di Santa Maria della Concezione in Roma	26 »	1683	2798
» »	Regio Decreto che ordina la separazione della borgata Armo dal Comune di Cataforio e la aggrega a quello di Gallina (Reggio-Calabria).	4 *dicemb.*	1695	3011
» »	Regio Decreto che compone la Giunta centrale di statistica	» »	1696	3013
» »	Regio Decreto col quale le alunne ammesse nel Collegio femminile di Verona, oltre le lire 300 stabilite pel corredo del 1° anno, dovranno pagare altre lire 200 per la conservazione e rinnovazione di esso .	19 *gennaio* 1874	1760	3488
20 »	Regio Decreto che prescrive l'intervento di cinque Membri almeno per			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d' inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	la validità delle operazioni del Consiglio di amministrazione del Fondo di massa del Corpo delle Guardie doganali	*4 dicemb.*	1697	3015
1873 20 *novem.*	Regio Decreto col quale la Commissione di antichità e belle arti della Sicilia è autorizzata ad accettare dagli Eredi del Cavaliere Agostino Gallo il deposito perpetuo della loro quadreria pel Museo Nazionale di Palermo	6 »	1700	3021
» »	Regio Decreto col quale è approvata la Pianta degli Impiegati di Ragioneria della Direzione generale e delle Direzioni compartimentali dei Telegrafi	10 »	1708	3154
» »	Regio Decreto col quale vengono fissate le indennità di missione al personale telegrafico	11 »	1709	3159
23 »	Regio Decreto col quale sono stabilite apposite norme pei matrimoni dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che si trovano in servizio effettivo.	5 »	1679	2779
» »	Regio Decreto che autorizza l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita di lire 6,000 in corrispettivo della espropriazione del Monastero di Santa Maria Addolorata in Roma	» »	1690	2998
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Catanzaro a riscuotere un dazio di consumo sulla carta.	6 »	1699	3018
» »	Regio Decreto col quale è concessa facoltà al Consorzio di Palestro, per la irrigazione dei terreni posti nei Comuni di Palestro e Vinzaglio, di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.	» »	1701	3022
» »	Regio Decreto col quale è concessa facoltà al Consorzio di Garlasco,			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	per l'irrigazione dei terreni posti in quel Comune, di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci	7 *dicem.*	1702	3024
1873 23 *novem.*	Regio Decreto che aumenta il numero dei componenti la Commissione consultiva per le istituzioni di previdenza e sul lavoro . . .	» »	1703	3025
» »	Regio Decreto che autorizza la Provincia di Mantova a contrarre un prestito di lire 600,000 per riparare i danni delle inondazioni . .	» »	1704	3027
» »	Regio Decreto per la iscrizione di rendite 5 per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico, per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici . . .	9 *gennaio* 1874	1705	3029
» »	Regio Decreto che autorizza la vendita di beni dello Stato descritti in apposita Tabella	17 *dicem.* 1873	1710	3162
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento relativo all'ordinamento dell'Economato generale presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	10 *febbraio* 1874	1766 *bis*	3725
27 »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Cherasco, n. 157	20 *novem.* 1873	1671	2769
» »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Caluso, n. 418.	» »	1672	2770
» »	Regio Decreto di convocazione del 2° Collegio elettorale di Perugia, n. 435	» »	1673	2771
» »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Pallanza, n. 292.	» »	1674	2773
» »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Pozzuoli, n. 276.	» »	1675	2774
» »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Pinerolo, n. 426.	» »	1676	2775

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 27 *novem.*	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di San Vito, n. 473	29 *novem.*	1677	2777
» »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Guastalla, n. 363	» »	1678	2778
» »	Regio Decreto col quale sono modificate le norme generali di servizio pei Comandanti generali di Corpo d'Esercito, pei Comandanti delle Divisioni e pei Comandanti di Presidio	10 *dicem.*	1706	3146
30 »	Regio Decreto di convocazione del 3° Collegio elettorale di Venezia, n. 477	3 »	1711	3204
» »	Regio Decreto col quale i fondi demaniali del Comune di San Roberto in Calabria Ultra 1ª, denominati *Rovè* e *Pidima*, sono dichiarati alienabili.	29 »	1728	3348
1 *dicemb.*	Regio Decreto col quale è ordinato un assegno di lire 1,000 al professore di geometria, prospettiva ed architettura di belle arti di Roma e di Firenze	31 »	1742	3407
4 »	Regio Decreto col quale è riconosciuto come Ente morale l'Istituto eretto nel Comune di Vetralla. .	1 *gennaio* 1874	1741	3405
» »	Regio Decreto col quale è approvato il Ruolo normale del personale del Ministero dell'Interno	» »	1744	3427
» »	Regio Decreto col quale è stabilito che ai posti di Sotto Segretario del Ministero dell'Interno non possano essere chiamati che i Segretari di Prefettura	4 *dicem.* 1873	1766	3724
7 »	Regio Decreto col quale è creato un nuovo posto di Ispettore delle Gabelle ed è soppresso il posto di Ispettore delle Saline	26 »	1724	3340

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 7 *dicem.*	REGIO DECRETO col quale è approvato il Regolamento sui calchi delle opere d'arte	29 *dicem.*	1727	3344
» »	REGIO DECRETO col quale è approvato il Ruolo organico per la Biblioteca del Regio Ospedale di Santa Maria Nuova in Firenze	14 *gennaio* 1874	1754	3472
11 »	REGIO DECRETO di convocazione del Collegio elettorale di Benevento, n. 57	13 *dicem.* 1873	1714	3214
» »	REGIO DECRETO che autorizza il Comune di Ciano nella Provincia di Reggio d'Emilia ad assumere la denominazione di *Ciano d'Enza* .	6 *gennaio* 1874	1737	3397
» »	REGIO DECRETO col quale è concessa facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti del pubblico Demanio .	26 »	1764	3704
14 »	LEGGE che approva lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1874.	14 *dicem.* 1873	1712	3205
» »	LEGGE che approva lo Stato di prima previsione della spesa per l'anno 1874 del Ministero dell'Interno .	» »	1713	3208
» »	LEGGE che approva lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti dell'anno 1874	16 »	1715	3215
» »	REGIO DECRETO che autorizza l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita di lire 4,125 in corrispettivo della espropriazione della Casa dei Gesuiti a Sant'Eusebio in Roma	24 »	1723	3337
» »	REGIO DECRETO col quale viene soppresso l'Ufficio *Operazioni militari e Corpo di Stato Maggiore* ed istituite due nuove Divisioni nel Ministero della Guerra	27 »	1725	3341

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 14 dicem.	Regio Decreto col quale il Comune di Favaro, nella Provincia di Venezia, è autorizzato ad assumere la denominazione di *Favaro-Veneto*.	30 *dicem.*	1729	3349
» »	Regio Decreto che modifica l'Elenco delle strade provinciali di Rovigo.	6 *gennaio* 1874	1738	3398
15 »	Regio Decreto che modifica alcuni articoli del Regolamento per l'esecuzione della Legge 22 aprile 1869 sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato	19 *dicem.* 1873	1721	3274
17 »	Regio Decreto col quale è stabilita la distribuzione in classi delle Direzioni provinciali delle Poste . .	16 *gennaio* 1874	1756	3475
18 »	Legge che approva lo Stato di prima previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1874.	18 *dicem.* 1873	1716	3220
» »	Legge che approva lo Stato di prima previsione del Ministero delle Finanze per l'anno 1874	19 »	1717	3227
» »	Legge che approva lo Stato di prima previsione del Ministero della Marina per l'anno 1874	21 »	1718	3258
» »	Legge concernente il passaggio del servizio del Debito Pubblico e di quello dei Depositi e Prestiti dalle Prefetture alle Intendenze di finanza.	26 »	1726	3343
» »	Regio Decreto che proroga a tutto giugno 1874 le licenze speciali per la macinazione del gran turco e della segala	30 »	1730	3350
» »	Regio Decreto che approva la Pianta numerica degli Insegnanti, Impiegati e Serventi dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano	9 *gennaio* 1874	1740	3402
» »	Regio Decreto che istituisce speciali francobolli per la francatura delle corrispondenze da impostarsi negli Uffizi postali italiani che esistono e che verranno attivati all'estero. .	5 »	1748	3460

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 18 *dicem.*	Regio Decreto col quale alle dieci specie di segnatasse postali istituite con Decreto 25 novembre 1869, n. 5361, ne aggiunge altre due specie.	5 *gennaio* 1874	1749	3462
21 »	Legge che approva il Bilancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 1874.	24 *dicem.* 1873	1731	3351
» »	Legge che approva lo Stato di prima previsione del Ministero della Guerra per l'anno 1874.	23 »	1719	3263
» »	Legge che approva lo Stato di prima previsione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1874	22 »	1720	3267
» »	Legge sul divieto dello impiego di fanciulli in professioni girovaghe.	23 »	1733	3377
» »	Regio Decreto che accorda facoltà di derivare acque pubbliche ed occupare spiaggie del pubblico Demanio.	31 »	1735	3386
» »	Regio Decreto col quale vengono stabilite le nuove sedi dei Tribunali militari territoriali e speciali . .	6 *gennaio* 1874	1739	3400
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali.	8 »	1747	3435
» »	Regio Decreto col quale vengono fatte alcune modificazioni al Ruolo normale degli Impiegati e Serventi del Collegio di musica di Napoli.	16 »	1757	3477
» »	Regio Decreto concernente le cauzioni dei Magazzinieri telegrafici.	15 »	1758	3480
» »	Regio Decreto che approva sette Elenchi di Enti morali ecclesiastici soppressi e determina la rendita da inscriversi a favore del Fondo per il culto	19 »	1763	3493
» »	Regio Decreto che concede facoltà agli Ingegneri Grillo e fratelli Bruno di derivare acqua dal torrente Gorzente	20 »	1765	3722

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 23 *dicem.*	Regio Decreto che convoca il Collegio elettorale di Como. . . .	26 *dicem.*	1734	3384
» »	Regio Decreto che riordina il personale dell' Amministrazione provinciale.	1 *gennaio* 1874	1746	3431
24 »	Legge che approva lo Stato di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1874. . . .	28 *dicem.* 1873	1732	3363
» »	Legge che autorizza il Governo a ritirare nel 1873 altri 30 milioni dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia.	30 »	1745	3430
28 »	Regio Decreto che dal fondo per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle Finanze, ordina una *ventitreesima* prelevazione di lire 88,300 a favore dello stesso Ministero	9 *gennaio* 1874	1750	3463
» »	Regio Decreto che dal fondo per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle Finanze, ordina una *ventiquattresima* prelevazione di lire 468,125 a favore dello stesso Ministero.	» »	1751	3465
» »	Regio Decreto che dal fondo per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle Finanze, ordina una *venticinquesima* prelevazione di lire 8,000 a favore del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	14 »	1753	3470
» »	Regio Decreto col quale sono stabilite le cauzioni che devono prestare gli Impiegati delle Poste	15 »	1759	3481
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Termini Imerese è dichiarato di 3ª classe nei rapporti del dazio di consumo	19 »	1761	3489
30 »	Legge che autorizza il Governo del Re ad eseguire la leva marittima sui giovani nati nell'anno 1853 .	31 *dicemb.* 1873	1736	3396

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1873 30 *dicem.*	Regio Decreto che approva una nuova Tariffa per le competenze alla Bassaforza del Corpo Reale Fanteria Marina	7 *gennaio* 1874	1752	3467

FINE DELL' INDICE CRONOLOGICO.

ERRATA	*CORRIGE*
Pag. 161, *invece di:* N° **1625.**	*Leggasi:* N° **1265.**
Pag. 1451, Art. 5, *invece di:* La Capitaneria di porto, di concerto coll'Ufficio governativo del Genio civile, designa i luoghi nei quali si devono prendere i materiali per la zavorra e quelli in cui dovrà essere depositata la zavorra sbarcata o di rifiuto, osservate le discipline prescritte dal Regolamento speciale 20 dicembre 1871, per la conservazione della laguna di Venezia.	*Leggasi:* La Capitaneria di porto, di concerto coll'Ufficio governativo del Genio civile, designa i luoghi nei quali si devono prendere i materiali per la zavorra sbarcata e quelli in cui dovrà essere depositata la zavorra sbarcata o di rifiuto, osservate le discipline prescritte dal Regolamento speciale per la conservazione della laguna di Venezia.

N° 1211 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che autorizza il Comune di Rignano, nella Provincia di Roma, ad assumere la nuova denominazione di* Rignano Flaminio.

2 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Rignano (Roma) in data del 12 gennaio 1873;

Vista la Legge 20 marzo 1865, allegato *A*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Rignano, nella Provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *Rignano Flaminio*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 febbraio 1873.

VITTORIO EMANEULE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 93. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1212 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che approva il Quadro del personale, degli stipendi e delle indennità per gli Uffizi di verificazione dei pesi e delle misure.*

19 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge metrica 28 luglio 1861, n. 132;

Visti i Nostri Decreti 9 novembre 1871, n. 528, e 17 dicembre 1871, n. 588 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Quadro del personale, degli stipendi e delle indennità per gli Uffizi di verificazione dei pesi e

delle misure, secondo l'annessa Tabella firmata d'ordine Nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.

Con Decreto Ministeriale sarà provveduto ad una nuova circoscrizione degli Uffizi di verificazione ed al riparto delle indennità per le spese d'ufficio e di giro per la verificazione periodica dei pesi e delle misure.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 77. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

CASTAGNOLA.

RUOLO ORGANICO

del personale degli Uffizi di verificazione dei pesi e delle misure.

QUALITÀ degli Impiegati	Classe di stipendio	Numero degli Impiegati — Per classe	Spesa annua per individuo	Spesa annua per classe	Spesa annua generale
Ispettore centrale.......	»	1	5,000	5,000	5,000
Ispettore dei pesi e misure	»	1	4,000	4,000	4,000
Verificatori.............	1ª	7	3,500	24,500	24,500
Id.	2ª	11	3,000	33,000	33,000
Id.	3ª	14	2,800	39,200	39,200
Id.	4ª	15	2,500	37,500	37,500
Id.	5ª	20	2,200	44,000	44,000
Id.	6ª	35	1,800	63,000	63,000
Id.	7ª	47	1,500	70,500	70,500
Allievi verificatori......	unica	30	1,200	36,000	36,000
		181		356,700	356,700
Assegnazioni annue.					
Indennità fisse ai Verificatori capi d'Ufficio per le spese d'Ufficio...					31,000
Indennità di giro per la verificazione periodica ed eventualmente per la verificazione prima					32,300
Totale...					420,000

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

N° 1213 (Serie 2ª).

Regio Decreto *col quale si prescrivono le norme per la nomina a Scrivani di 2ª classe nelle Segreterie dei Comandi in capo di Dipartimento marittimo.*

2 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regii Decreti 1° aprile 1861, 5 dicembre 1861, 12 marzo 1863 e 14 gennaio 1872;

Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Scrivani di 2ª classe nel personale di Segreteria dei Comandi in capo di Dipartimento marittimo verranno tratti dai Sott'ufficiali dei Corpi della R. Marina, i quali contino almeno due anni di servizio nel grado più elevato della bassa forza del Corpo rispettivo, risultino essere di condotta irreprovevole e superino la prova di un esame di concorso.

Art. 2.

In difetto di candidati Sott'ufficiali saranno ammessi a concorrere giovani borghesi che siano nelle condizioni prescritte per i candidati volontari del Corpo di Com-

missariato militare della R. Marina all'articolo 46 del R. Decreto 12 marzo 1863. Tuttavia la loro nomina effettiva avrà luogo soltanto dopo un anno di volontariato e semprechè durante tale periodo abbiano tenuta una buona condotta.

Art. 3.

L'esame sarà dato da una Commissione formata da un Ufficiale superiore, *Presidente;* da un Professore di lettere della R. Scuola di Marina, e da un Segretario del Corpo delle Segreterie dei Comandi, *Membri;* secondo le norme emanate d'ordine Nostro dal Nostro Ministro della Marina.

Art. 4.

Rimane abolito il 1° alinea dell'articolo 46 del Regio Decreto 1° aprile 1861.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 4. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Ribotty.

NORME

per gli esami prescritti dal Regio Decreto 2 febbraio 1873 per la nomina a Scrivani di 2ª classe nelle Segreterie dei Comandi in capo di Dipartimento marittimo.

Art. 1.

I candidati ai posti di Scrivani di 2ª classe, nelle Segreterie dei Comandi in capo di Dipartimento marittimo, dovranno dar prova:

a) Di conoscere la lingua italiana e di possedere una buona calligrafia;

b) Di conoscere l'aritmetica ragionata;

c) Di conoscere elementi di geografia ed elementi di lingua francese.

Art. 2.

La prima prova sarà scritta, e consisterà in un tema di composizione abbastanza ampio per far luogo al candidato di dar saggio delle proprie cognizioni.

La seconda prova, pure scritta, consisterà in un problema di aritmetica, da essere sciolto coll'indicazione delle ragioni che guidano alla sua risoluzione.

Art. 3.

Per ciascuna di queste prove sarà accordato uno spazio di tre ore di tempo.

I lavori saranno eseguiti in presenza della Commissione.

Sarà proibito ai candidati di comunicarsi i loro lavori durante l'esame, e valersi dell'aiuto di libri o manoscritti.

I contravventori saranno esclusi dal proseguire l'esame.

Art. 4.

La terza prova sarà orale. Il candidato verrà interrogato sulla geografia descrittiva generale dei grandi continenti, e in modo più particolare sulla geografia descrittiva d'Italia.

Gli sarà fatto tradurre dall'italiano in francese un brano a scelta della Commissione, brano che verrà fatto scrivere per accertarsi della cognizione dell'ortografia francese.

Art. 5.

Ogni membro della Commissione esprimerà il proprio voto per ciascuna delle tre prove sul merito dei candidati mediante un numero di punti di cui 10 è il massimo, e 6 l'occorrente per ottenere l'idoneità.

Chi non ottenne l'idoneità in una delle due prime prove verrà escluso da ulteriore esame.

La media generale dei punti, eseguita per tutti i candidati che hanno superata la 1ª e la 2ª prova, indicherà l'ordine di merito dei candidati.

A punti uguali nella media sarà data la preferenza all'anzianità.

Art. 6.

La Commissione rimetterà alla fine dell'esame per via gerarchica il verbale di risultato dell'esame al Ministero, unendovi il quadro dei punti ottenuti da ciascun candidato.

Roma, il 2 febbraio 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

N° 1214 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *concernente la riscossione degli arretrati delle somme dovute dalle Opere pie della Sicilia per i compensi ai danneggiati dalle truppe Borboniche nel* 1860.

26 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 32 del Regolamento approvato col Decreto Reale del 29 dicembre 1872, n. 1196 (Serie 2ª);

Visto l'articolo 104 della Legge 20 aprile 1871, numero 192 (Serie 2ª);

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Agenti della riscossione delle imposte dirette nelle Provincie Siciliane, i quali per la Legge del 2 aprile 1865, n. 2226, e per il Regolamento sancito col Regio Decreto del 15 settembre 1867, n. 3924, avevano l'obbligo di versare il non riscosso come riscosso, riguardo alle somme dovute dalle Opere pie, dalle Fidecommissarie, e da altri Istituti in Sicilia, in virtù del Decreto dittatoriale del 9 giugno 1860, per indennizzare i danneggiati dalle truppe Borboniche negli avvenimenti del 1860, continuano ad aver l'obbligo medesimo per le partite date loro in ca-

rico a tutto dicembre 1872, e ciò anche per quelle delle partite stesse per le quali si fosse verificata successivamente la scadenza del loro versamento.

Art. 2.

Gli Agenti medesimi pareggieranno le somme avute in carico a tutto il 1872, che scadono successivamente nelle proporzioni e dentro i termini stabiliti colle obbliganze nelle quali sono comprese.

Per la riscossione di tali somme potranno valersi dei mezzi di esecuzione fissati dalla Legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª).

I mezzi stessi saranno adoperati dai Ricevitori generali e circondariali per agire in via esecutiva sulla cauzione e sui beni dei Contabili da essi dipendenti per ottenere il pagamento delle somme dovute in tale loro qualità, e verranno pure adoperati dall'Amministrazione finanziaria verso tutti gli Agenti della riscossione, qualunque sia il loro grado, per riscuotere le somme delle quali abbiano debito in dipendenza della loro gestione per l'azienda dei danneggiati.

Art. 3.

Il diritto di riscuotere colla procedura privilegiata le somme dovute dagli Enti suddetti dura negli Agenti per tutto quel tempo per il quale erano loro accordati i privilegi fiscali dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore in Sicilia a tutto il 1872, per la riscossione della imposta fondiaria.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 del Regio Decreto

del 15 novembre 1872, n. 1087 (Serie 2ª), per le cauzioni, come pure per servirsi di Agenti speciali per adempiere le funzioni di Esattore, o per intimare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, o per compiere gli atti esecutivi, potranno essere applicate anche agli Agenti incaricati della riscossione delle somme dovute dagli Enti morali indicati all'articolo 1.

Art. 5.

In quelle Provincie della Sicilia nelle quali non vi fossero stati Agenti incaricati della riscossione delle imposte coll'obbligo di versarle al Tesoro dello Stato, a scosso e non riscosso, è fatta facoltà al Ministro delle Finanze di stipulare speciali contratti o coi nuovi Ricevitori provinciali o con ispeciali assuntori, per affidare ad essi la riscossione delle imposte dovute dagli Esattori.

Questi Ricevitori od assuntori avranno tutte le facoltà date ai Ricevitori provinciali dalla Legge del 20 aprile 1871.

Art. 6.

In quegli Uffizi di riscossione della Sicilia che fossero stati retti da Agenti dell'Amministrazione finanziaria non obbligati a versare le imposte non riscosse come se fossero riscosse, la gestione s'intenderà chiusa col 31 dicembre 1872.

Art. 7.

Si osserveranno le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17 del Regio Decreto del 15 novembre 1872, n. 1087 (Serie 2ª):

a) Per la verificazione degli Uffizi indicati nell'articolo 6;

b) Per le somme che dalla verificazione stessa risultassero riscosse per conto dell'azienda suddetta;

c) Per la esecuzione sulla cauzione e sui beni degli Agenti della riscossione indicati nell'articolo 9 del menzionato Regio Decreto del 1872;

d) Per la riscossione delle somme che dalla verificazione di cui all'articolo 6 non risultino pagate dagli Enti morali debitori;

e) Per i casi che la riscossione degli arretrati sia affidata ad Impiegati governativi;

f) Per la liquidazione delle domande di rimborso di quote inesigibili presentate prima del 31 dicembre 1872, e per le domande per lo scopo medesimo presentate dopo il 31 dello stesso mese di dicembre;

g) Per la ripresa della riscossione delle somme date in carico ai Contabili a tutto dicembre 1872, ritenute come inesigibili e scaricate per tale motivo dai conti di quei Contabili.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 *febbraio* 1873
Vol. 66 *Atti del Governo a* c. 92. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1215 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale le rendite dell'Ente morale, sotto il titolo di* Lascito Cernazai, *sono destinate a fondare nell'Istituto nazionale delle Figlie dei militari italiani posti gratuiti col nome di* Posti Cernazai.

23 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testamento fatto a Travesio il 10 giugno 1858 da Daniele Cernazai *quondam* Giuseppe di Udine;

Veduto il Nostro Decreto del 1° agosto 1869, n. 5235, col quale la eredità del detto Cernazai, a favore della istruzione pubblica degli antichi Stati Sardi, fu elevata a Corpo morale sotto il titolo di *Lascito Cernazai*, e veduta altresì la rettificazione fatta con l'altro Nostro Decreto del 31 ottobre dello stesso anno, n. 5334;

Veduta la Legge del Regno di Sardegna del 5 giugno 1850, n. 1037;

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 4 giugno 1869;

Veduta la domanda, 1° marzo 1871, del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per le Figlie dei militari italiani fondato in Torino, diretta ad ottenere che fosse al detto Istituto conferita l'eredità Cernazai unitamente a tutte le azioni, ragioni e diritti da essa derivanti;

Considerato che la sostanza della eredità di cui si tratta essendo quasi per intero liquidata, si rende conveniente e doveroso divenire alla designazione dell'uso in cui tale sostanza debba erogarsi per rispondere agli intendimenti del testatore ed all'utile dell'istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione d'accordo col Nostro Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente morale costituito col Nostro Regio Decreto 1° agosto 1869 sopracitato, sotto il titolo di *Lascito Cernazai*, avrà un'amministrazione sua propria, la quale sarà regolata da ulteriori disposizioni che per espressa Nostra volontà verranno impartite di conserva dai Nostri Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Le rendite del lascito predetto verranno destinate a fondare nell'Istituto nazionale delle Figlie dei militari italiani, esistente a Torino, posti gratuiti che prenderanno nome di *Posti Cernazai*, e verranno conferiti dietro le norme che saranno stabilite dal Nostro Ministro per la Pubblica Istruzione.

Art. 3.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale delle Figlie dei militari italiani è autorizzato ad accettare in pro dell'Istituto il reddito proveniente dal Lascito Cernazai, da erogarsi nel modo sopra indicato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 11. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.
G. Lanza.

N° 1216 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale viene nominata la Commissione per la distribuzione dei sussidi alla Istruzione primaria e popolare.*

19 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 1° agosto 1872, n. 958 (Serie 2ª), col quale si pongono le norme per la distribuzione dei sussidi alla Istruzione primaria e popolare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione di cui all'articolo 2 del Decreto suddetto, presieduta dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, si compone dei seguenti Membri:

Comm. Domenico Berti, Deputato al Parlamento, che avrà titolo ed ufficio di Vice-Presidente;
Comm. Luigi Chiesi, Senatore del Regno;
Comm. Prof. Federico Napoli, già Deputato al Parlamento;
Comm. Antonio Giovanola, Senatore del Regno;
Comm. Silvio Spaventa, Deputato al Parlamento;
Prof. Mauro Macchi, Id.
Comm. Carlo Verga, Id.
Cav. Paolo Lioy, Id.
Avv. Giuseppe Guerzoni, Id.
Conte Guido di Carpegna;
Comm. Marco Tabarrini, Senatore del Regno;
Comm. Carlo Boncompagni, Deputato al Parlam.;
Cav. Annibale Marazio, Id.
Comm. Giuseppe Barberis, Provveditore centrale;
Comm. Gerolamo Buonazia, Id.

Art. 2.

Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di prima previsione, la Commissione si aduna per determinare il riparto in articoli della somma stanziata in bilancio, conforme al disposto dall'articolo 4 del medesimo Decreto del 1° agosto 1872.

Art. 3.

La Commissione medesima determina qual parte della somma, posta nell'articolo 1 per *sussidi ai Maestri*, possa addirsi a quei soccorsi che per l'urgenza del bisogno non ammettono dilazione veruna, salvo a riferirne di mano in mano alla Commissione stessa nelle adunanze che seguono la loro concessione.

Art. 4.

Sarà nominato, per Decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, il Segretario della Commissione, di cui all'articolo 19 del Decreto summentovato, e saranno pure con provvedimenti ministeriali stabiliti i modi per la trattazione degli affari appartenenti alla Commissione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 febbraio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 97. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

N° 1217 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che approva il riparto di somma fra gli Enti interessati nella costruzione del nuovo molo nel porto di Girgenti.*

19 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 31 dicembre 1864, n. 2104, la quale nell'articolo 2, comma *C*, stabilisce che la metà della spesa di lire 1,500,000, autorizzata per la costruzione di un nuovo molo nel porto di Girgenti, debba ripartirsi per lire 500,000 a carico della Città di Girgenti, del Comune di Porto Empedocle e degli altri Comuni del Circondario, in ragione del beneficio, per lire 200,000 a carico della Provincia di Girgenti, e per lire 50,000 a carico della Provincia di Caltanissetta;

Sentiti il Consiglio provinciale di Girgenti, il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

A termini dell'articolo 3 della precitata Legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma di lire 500,000 che a tenore dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 1864, n. 2104, è a carico

della Città di Girgenti, del Comune di Porto Empedocle e degli altri Comuni del Circondario, sarà sostenuta:

Per lire 125,000 dal Comune di Girgenti,
Per lire 125,000 dal Comune di Porto Empedocle,
Per lire 250,000 dai Comuni del Circondario nella

proporzione che risulta dall'unito Quadro, firmato d'ordine Nostro dal predetto Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Art. 2.

Tali somme verranno dagli Enti interessati corrisposte alle Regie Finanze nella misura degli stanziamenti fatti e da farsi per l'esecuzione di detta opera nei bilanci passivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 17. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Devincenzi.

Quadro di riparto

fra i Comuni del Circondario di Girgenti, esclusi quelli di Girgenti e di Porto Empedocle, delle lire 250,000 per quota di concorso assegnata ai Comuni medesimi nella spesa straordinaria autorizzata colla Legge 31 dicembre 1864, n. 2104, per la costruzione del nuovo molo a Porto Empedocle.

Numero d' ordine	Comuni	Quota dovuta
1	Canicatti .... L.	14,058. 47
2	Grotte .... »	10,408. 25
3	Racalmuto .... »	14,555. 39
4	Aragona .... »	16,636. 78
5	Comitini .... »	21,017. 82
6	Favara .... »	28,935. 30
7	Raffadali .... »	6,219. 91
8	S. Angelo .... »	4,413. 81
9	Camastra .... »	4,035. 26
10	Lampedusa .... »	198. 86
11	Licata .... »	23,020. 72
12	Palma .... »	14,821. 21
13	Campobello .... »	11,053. 36
14	Castrofilippo .... »	4,261. 14
15	Naro .... »	27,620. 42
16	Ravanusa .... »	8,248. 31
17	Cattolica .... »	15,527. 40
18	Montallegro .... »	5,573. 82
19	Realmonte .... »	10,589. 56
20	Siculiana .... »	8,803. 71
	TOTALE ... L.	250,000. »

Roma, 19 gennaio 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
G. DEVINCENZI.

N° 1218 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che convoca per l'ultima domenica di marzo 1873 le Sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Teramo e di Penne.*

30 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la relazione della Camera di commercio ed arti di Teramo, dalla quale risulta non essere avvenuta la riunione degli elettori nella prima domenica del decorso mese di dicembre, per il rinnovamento della metà dei componenti la Camera stessa;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Sezioni elettorali di Teramo e di Penne sono convocate per l'ultima domenica del prossimo mese di marzo, perchè addivengano alle elezioni della metà dei componenti la Camera di commercio ed arti di Teramo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 febbraio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 99. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

N° 1219 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che modifica la Pianta organica del personale del Laboratorio di chimica della Regia Università di Modena.*

30 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Pianta organica del personale negli Stabilimenti scientifici della R. Università di Modena, approvata con Decreto Reale del 30 luglio 1863, n. 1401;

Veduto il bilancio passivo del Ministero per la Pubblica Istruzione, capitolo 7;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stipendio del Bidello presso il Gabinetto e Laboratorio di chimica generale della Regia Università di

Modena è aumentato da lire seicento (600) a lire settecentoventi (720).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 5. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

N° 1220 (*Serie 2ª*).

Decreto Ministeriale *che fissa il termine entro il quale gli Agenti di riscossione possono, in pagamento d'imposte dirette, ricevere le cedole del Debito pubblico prossime a prescrizione.*

24 gennaio 1873

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 27 della Legge del 20 aprile 1871, n. 192;

Visto il Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1873, n. 1238, che dichiara quali siano i titoli del Debito Pubblico, le cui cedole scadute debbano riceversi in pagamento delle imposte dirette;

Visto l'art. 37 della Legge 10 luglio 1861, n. 94, sul Debito Pubblico, che dichiara prescritte le rate se-

mestrali non reclamate per il corso di cinque anni continui dalla scadenza dei pagamenti;

Ad evitare ogni controversia nel caso di presentazione di cedola prossima a prescrizione;

DETERMINA QUANTO SEGUE:

Articolo unico.

L'Esattore ed il Ricevitore provinciale possono rifiutare le cedole ammessibili a pagamento delle imposte dirette se alla prescrizione delle medesime non mancano più che sessanta giorni per il primo, e trenta per il secondo.

Dato a Roma addì 24 gennaio 1873.

Il Ministro
QUINTINO SELLA.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 70. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

N° 1221 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che fissa le norme speciali pel versamento in Tesoreria delle somme riscosse dal Ricevitore delle tasse di navigazione in Pavia.*

5 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 254 del Regolamento per l'esecuzione della Legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e

sulla contabilità generale, approvato col Regio Decreto del 4 settembre 1870, n. 5852;

Ritenuta la esiguità della riscossione delle tasse di navigazione, che ai termini del Regolamento del 28 maggio 1854 del cessato Governo della Lombardia si riscuotono alla Porta di S. Vito in Pavia;

Considerando che per la distanza del luogo di riscossione riescirebbe troppo gravoso all'Incaricato della riscossione di tali tasse il versarne giornalmente in Tesoreria il prodotto;

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Incaricato della riscossione delle tasse di navigazione alla Porta di S. Vito in Pavia verserà nella Tesoreria della Provincia il prodotto delle riscossioni nell'ultimo giorno, o, se questo fosse festivo, nel penultimo giorno d'ogni mese, ed ogni volta che abbia in cassa una somma superiore alle lire duecento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 5 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 35. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1222 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che autorizza il Comune di Canale, nella Provincia di Roma, ad assumere la nuova denominazione di* Canale Monterano.

13 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Canale (Roma), in data del 10 novembre 1872;

Vista la Legge 20 marzo 1865, allegato *A*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Canale, nella Provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *Canale Monterano*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 13 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 76. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

G. LANZA.

N° 1223 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che autorizza il Comune di Piaggine Sottane, nella Provincia di Salerno, ad assumere la nuova denominazione di* Valle dell'Angelo.

13 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Piaggine Sottane (Salerno), in data del 31 ottobre 1872;

Vista la Legge 20 marzo 1865, allegato *A*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Piaggine Sottane, nella Provincia di Salerno, è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *Valle dell'Angelo*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 13 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 75. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

G. LANZA.

N° 1224 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che autorizza il Comune di Licodia, nella Provincia di Catania, ad assumere la nuova denominazione di* Licodia Eubea.

13 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Licodia (Catania), in data del 29 ottobre 1872;

Vista la Legge 20 marzo 1865, allegato *A*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Licodia, nella Provincia di Catania, è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *Licodia Eubea*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 13 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 71. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

G. LANZA.

N° 1225 (*Serie 2a*).

REGIO DECRETO *con cui il Comune di Signa è costituito in Sezione del Collegio elettorale di Campi Bisenzio.*

19 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la Tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Signa ond'essere costituito Sezione del Collegio elettorale di Campi Bisenzio, n. 172, separatamente da quella del Collegio stesso, detta di *Campi*, cui fu sino ad ora unito;

Considerato che la distanza e le comunicazioni, non sempre facili fra Signa e Campi Bisenzio, difficultano agli abitatori del primo degli anzidetti Comuni l'esercizio del diritto elettorale politico;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Signa è costituito in Sezione del Collegio elettorale di Campi Bisenzio, n. 172.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 74. AYRES.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

G. LANZA.

N° 1226 *(Serie 2ª)*.

REGIO DECRETO *che autorizza il Comune di Fabrica ad assumere la nuova denominazione di* Fabrica di Roma.

13 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Fabrica in data 29 novembre 1872;

Vista la Legge 20 marzo 1865, allegato *A;*
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Fabrica è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *Fabrica di Roma.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 13 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 72. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1227 *(Serie 2ª).*

Regio Decreto *col quale è ridotto il prezzo di vendita delle polveri piriche che trovansi ancora in depositi governativi.*

19 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, d'accordo con quello della Guerra;

Visto il Nostro Decreto del 21 giugno 1869, n. 5133;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° marzo 1873, le polveri piriche state fabbricate per il pubblico smercio, che trovansi ancora nei depositi governativi, si venderanno ai prezzi ridotti qui appresso indicati, ferme restando le altre disposizioni contenute nel citato Decreto.

— POLVERI —	Prezzo di vendita per ogni chilogramma			
	Dai Magazzini ai Rivenditori		Dai Rivenditori al Pubblico	
	L.	C.	L.	C.
Da caccia sopraffina ossia Reale, in iscatole color rosso .	3	40	3	90
Id. fina id. id. verde .	3	00	3	40
Id. ordinaria id. id. bruno .	2	20	2	50
Da mina	1	00	1	20

Art. 2.

Ai Magazzini ed agli Spacci all'ingrosso, incaricati dello smercio delle polveri, è accordato un aggio nella misura del 2 p. °/₀ sul prodotto di vendita.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 67. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

Nº 1228 *(Serie 2ª)*.

Regio Decreto *che approva la Convenzione per la estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Repubblica di S. Salvador.*

5 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Repubblica del Salvador, firmata a Guatimala il 29 marzo 1871, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 21 settembre 1872.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 5 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 78. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Visconti-Venosta.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Guatimala il venticinque marzo del corrente anno milleottocento settant'uno;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Salvador, desiderando di assicurare la repressione dei delitti commessi nei rispettivi loro territori, i cui autori o complici volessero sfuggire al rigor delle Leggi col ricoverarsi da un paese all'altro, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione di estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il signor D. Giuseppe Anfora, Duca di Licignano, Ufficiale del R. Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Console generale, Incaricato d'Affari di S. M. nelle Repubbliche dell'America centrale; e

S. E. il Presidente della Repubblica del Salvador,

Il Signor D. Iosé Milla, Consigliere di Stato e Vice-Segretario del Governo di Guatimala;

I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1.

Il Governo Italiano ed il Governo del Salvador assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gl'individui che, essendo stati condannati od essendo inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel seguente articolo 2, commessi sul territorio di uno dei due Stati contraenti, si fossero rifuggiti sul territorio dell'altro.

Art. 2.

L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle Leggi penali qui appresso indicate, allorchè le medesime saranno soggette, secondo la legislazione italiana o la legislazione della Repubblica del Salvador, a pene criminali:

1° Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio;

2° Percosse e ferite volontarie che importino la morte;

3° Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza;

4° Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

5° Incendio;

6° Danno cagionato volontariamente alle ferrovie ed ai telegrafi;

7° Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina, furto qualificato e segnatamente furto con violenza e frazione, furto sulle strade pubbliche;

8° Contraffattura o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete. Contraffazione di rendite

od obbligazioni dello Stato, dei biglietti di banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli. Contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti. Falso in iscrittura pubblica o autentica, privata, di commercio e di banca, ed uso di scritture falsificate;

9° Falsa testimonianza e falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti, calunnia, istigazione e complicità in questi delitti;

10° Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici;

11° Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta;

12° Baratteria (faits de baraterie);

13° Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio si fossero con frode o violenza impadronite del bastimento medesimo, o lo avessero consegnato a pirati;

14° Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa o frode. Per queste infrazioni la estradizione sarà accordata anche quando non fossero le stesse punite che con pene correzionali, quando però il valore degli oggetti estorti oltrepassi le mille lire. Resta convenuto che l'estradizione sarà pure accordata per ogni complicità alle infrazioni anzidette.

Art. 3.

La presente Convenzione non si applica a condannati e imputati di reati politici. L'individuo, che sarà estradato per altra infrazione alle Leggi penali, non potrà in alcun caso esser giudicato o condannato per crimine o delitto politico anteriormente commesso, nè per qualsivoglia fatto relativo a questo crimine o delitto.

L'individuo medesimo non potrà esser processato o condannato per qualsivoglia altra infrazione anteriore alla estradizione, quantunque preveduta nella presente Convenzione, a meno che, dopo essere stato punito ovvero assolto dal delitto che motivò la sua estradizione, abbia egli trascurato di abbandonare il paese prima che spirasse il termine di tre mesi, ovvero che vi fosse in seguito ritornato.

Art. 4.

La estradizione non potrà aver luogo se, dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena in base alle Leggi del paese nel quale l'imputato o il condannato si fosse rifuggito.

Art. 5.

In nessun caso e per nessun motivo le Alte Parti contraenti potranno esser tenute a consegnare i proprii nazionali.

Se in base alle Leggi vigenti nello Stato, al quale il colpevole appartiene, debba questi esser sottoposto a procedimento penale per infrazione commessa nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrà comunicare le informazioni e i documenti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del delitto e procurare ogni altro schiarimento che fosse necessario alla spedizione del processo.

Art. 6.

Se l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo che deve accordare l'estradizione informerà quello del paese, al quale il colpevole appartiene, della domanda avuta; e, se quest'ultimo Governo reclamerà per proprio conto l'imputato per farlo giudicare dai suoi Tribunali, quello a cui la domanda di estradizione venne fatta potrà, a sua scelta, consegnarlo, o allo Stato nel cui territorio il crimine o delitto fu commesso, o a quello cui l'individuo appartiene.

Se l'imputato o condannato, del quale in forza della presente Convenzione domandasi la estradizione da una delle Parti contraenti, fosse del pari reclamato da un altro o da altri Governi simultaneamente per crimini o delitti commessi nei rispettivi loro territorii dall'individuo medesimo, sarà costui consegnato di preferenza al Governo nel cui territorio fu commessa la infrazione più grave, ed ove le varie infrazioni avessero tutte la medesima gravità, a quello la cui domanda sarà di data più antica.

Art. 7.

Se l'individuo reclamato è accusato o condannato nel paese dove egli si è rifuggito per un crimine o delitto commesso in questo stesso paese, la sua estradizione potrà esser differita fino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena.

Art. 8.

La estradizione sarà sempre accordata anche quando l'imputato si trovasse impedito, per questa sua consegna, di adempiere ad impegni contratti con privati, ai quali sarà in ogni caso riservata facoltà di far valere i proprii diritti presso le Autorità giudiziarie competenti.

Art. 9.

L'estradizione sarà accordata in seguito di domanda avanzata da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica e colla produzione di una sentenza di condanna o di un atto di accusa, di un mandato di cattura o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di Legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati in originale o in forma autentica di spedizione, sia da un Tribunale, sia da ogni altra Autorità competente del paese dal quale si domanda la estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne l'identità.

Art. 10.

Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna, di un atto d'accusa o di un mandato di cattura, potrà coi mezzo più spedito, ed anche per telegrafo, domandare ed ottenere l'arresto del condannato o prevenuto, a condizione di presentare nel più breve termine possibile il documento di cui si è annunciata l'esistenza.

Art. 11.

Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli istrumenti ed ordegni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse la estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.

Una tal consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura, che l'imputato avesse nascosto o depositato nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti summenzionati, e questi dovranno esser loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento criminale o correzionale.

Art. 12.

Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell'individuo di cui venne accordata la estradizione, nonchè quelle della consegna e trasporto degli oggetti che, a tenore dell'ar-

ticolo precedente, debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due Stati nei territori rispettivi.

L'individuo reclamato sarà condotto nel porto che indicherà il Governo che ne ha domandata l'estradizione, ed a carico del medesimo andranno le relative spese d'imbarco.

Rimane inteso che questo porto dovrà sempre essere sul territorio dello Stato a cui sarà stata fatta la domanda.

Art. 13.

Se uno dei due Governi giudica necessario, per la istruzione di un affare criminale o correzionale, la deposizione dei testimoni domiciliati sul territorio dell'altro Stato, o qualsivoglia altro atto d'istruzione giudiziaria, saranno a quest'effetto diretti, in via diplomatica, lettere rogatorie dalla Corte di Appello competente del Regno d'Italia alla Corte superiore di Giustizia della Repubblica del Salvador, e così di ricambio; le quali Autorità saranno tenute a darvi corso in conformità delle Leggi in vigore nel paese dove il testimone sarà udito o l'atto rilasciato.

Art. 14.

Nel caso che la comparsa del testimone fosse necessaria, il Governo da cui esso dipende s'impegnerà a corrispondere all'invito che gliene vien fatto dall'altro Governo.

Se i testimoni consentono a partire, saranno prontamente muniti dei necessari passaporti, ed i Governi rispettivi si metteranno d'accordo per fissare l'indennità dovuta, e che sarà loro corrisposta dallo Stato reclamante in ragione della distanza e del soggiorno e con anticipazione delle somme occorrenti.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati, per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa, durante il soggiorno obbligatorio nel luogo dove il giudice che deve esaminarli esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto all'andare che al ritorno.

Art. 15.

Se, all'occasione di una istruzione criminale o correzionale in uno dei due Stati contraenti, tornasse necessario di procedersi al confronto del prevenuto con i colpevoli detenuti nell'altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziari che ad esso appartengano, dovrà farsene domanda in via diplomatica, e ad essa sempre annuirsi, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si opponessero, a condizione tuttavolta di doversi rinviare nel più breve tempo possibile i detenuti e i documenti, e restituire gli elementi di prova summenzionati.

Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degl'individui ed oggetti anzidetti, nonchè quelle occasionate dall'adempimento delle formalità enunciate nell'articolo 13, saranno sopportate dal Governo che ne ha fatto la domanda.

Art. 16.

I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura, pronunziate dai Tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro. Questa comunicazione fatta sarà mediante la spedizione in via diplomatica, della sentenza pronunciata e divenuta definitiva, al Governo di cui è suddito il colpévole, per essere depositata alla cancelleria del Tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle Autorità cui spetta.

Art. 17.

La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato, sei mesi prima della fine dei cinque anni, la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 18.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Guatimala nel termine di tre mesi, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che, i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Guatimala il ventinove di marzo mille ottocento settant'uno.

(*L. S.*) I. Milla. (*L. S.*) G. Anfora.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato in Torino addì diciassette del mese di settembre, l'anno del Signore mille ottocento settant'uno, vigesimoterzo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

N° 1229 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che istituisce un Consolato Italiano in San Sebastiano.*

23 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 della Legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e 1 del Regolamento relativo, approvato con Nostro Decreto 7 giugno stesso anno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un Nostro Consolato nella città di San Sebastiano (Spagna) con giurisdizione nelle Provincie di Guipozcoa, Alava, Biscaglia (Bilbao) e Navarra (Pamplona), le quali cessano perciò di far parte del Distretto del Nostro Consolato in Santander.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 15. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Visconti-Venosta.

N° 1230 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che manda pubblicare nelle Provincie di Roma, della Venezia e di Mantova il Decreto 14 gennaio 1864, relativo all'esercizio delle funzioni di Spedizioniere presso le Dogane del Regno.*

2 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sarà pubblicato e avrà vigore nella Provincia di Roma e nelle Provincie Venete e di Mantova il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, n. 1633, relativo allo esercizio delle funzioni di Spedizioniere presso le Dogane del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 37. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

QUINTINO SELLA.

N° 1231 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che stabilisce il riparto del contingente di 65,000 uomini di 1ª categoria per la leva sui giovani nati nell'anno 1852.*

5 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 12 luglio 1872, n. 930;

Visto l'articolo 9 della Legge organica sul reclutamento in data 20 marzo 1854;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il riparto del contingente di 65,000 uomini di 1ª categoria, per la leva sui giovani nati nell'anno 1852, è stabilito dalla qui annessa *Tabella*, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 5 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 47. Ayers.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Ricotti.

LEVA SUI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1852

TABELLA

indicante il riparto del contingente di 1ª categoria

Il totale degli inscritti su cui cade il riparto del contingente essendo di 258,554, la proporzione tra il contingente di 1ª categoria e gli inscritti è di 25,13 per cento.

Indicazione delle Provincie e dei Circondari	Numero degli inscritti sulle liste d'estrazione			Totale degli inscritti dedotti i capilista	Contingente di 1ª categoria	Osservazioni
	Capilista provenienti da leve anteriori	Omessi di leve anteriori	Giovani nati nell'anno 1852			
Abbiategrasso	63	1	1079	1080	272	
Acireale	72	16	1012	1028	258	
Acqui	80	8	932	940	236	
Alba	97	12	1245	1257	316	
Albenga	8	6	518	524	132	
Alcamo	129	10	746	756	190	
Alessandria	88	8	1336	1344	338	
Alghero	23	2	330	332	84	
Altamura	52	2	960	962	242	
Ancona	158	66	2348	2414	607	
Aosta	44	12	671	683	172	
Aquila degli Abruzzi	91	4	1167	1171	294	
Arezzo	309	37	2177	2214	556	
A riportarsi N°	1214	184	14521	14705	3697	

Indicazione delle Provincie e dei Circondari	Numero degli inscritti sulle liste d'estrazione			Totale degli inscritti dedotti i capilista	Contingente di 1ª categoria	Osservazioni
	Capilista provenienti da leve anteriori	Omessi di leve anteriori	Giovani nati nell'anno 1852			
Riporto N°	1214	184	14521	14705	3697	
Ariano	79	7	964	971	244	
Ascoli Piceno	68	22	889	911	229	
Asti	69	8	1567	1575	396	
Avellino	200	20	1716	1736	436	
Avezzano	55	7	980	987	248	
Bari delle Puglie	249	19	2718	2737	688	
Barletta	187	14	2305	2319	583	
Belluno	67	8	1719	1727	434	
Benevento	107	14	966	980	246	
Bergamo	106	9	2045	2054	516	
Biella	91	3	1265	1268	319	
Bivona	57	7	666	673	169	
Bobbio	25	2	410	412	104	
Bologna	50	46	2864	2910	731	
Borgo San Donnino ..	84	4	777	781	196	
Borgotaro	24	2	355	357	90	
Bovino	40	1	435	436	110	
Breno	14	3	510	513	129	
Brescia	81	9	1700	1709	430	
Brindisi	100	2	1129	1131	284	
Cagliari	71	18	1429	1447	364	
Caltagirone	90	20	980	1000	251	
A riportarsi N°	3128	429	42910	43339	10870	

Indicazione delle Provincie e dei Circondari	Numero degli inscritti sulle liste d'estrazione			Totale degli inscritti dedotti i capilista	Contingente di 1ª categoria	Osservazioni
	Capilista provenienti da leve anteriori	Omessi di leve anteriori	Giovani nati nell'anno 1852			
Riporto N°	3128	429	42910	43339	10870	
Caltanissetta	98	14	945	959	241	
Camerino	34	19	490	509	128	
Campagna	101	8	1056	1064	268	
Campobasso	86	8	1177	1185	298	
Casale Monferrato	60	4	1385	1389	349	
Casalmaggiore	17	»	386	386	97	
Caserta	251	20	2653	2673	672	
Casoria	107	15	1323	1338	336	
Castellammare di Stabia	109	43	1274	1317	331	
Castelnuovo di Garfagn.	21	2	368	370	93	
Castroreale	34	21	1038	1059	266	
Castrovillari	114	18	1257	1275	321	
Catania	129	36	2161	2197	552	
Catanzaro	153	12	1330	1342	337	
Cefalù	60	16	973	989	249	
Cento	11	3	343	346	87	
Cerreto Sannita	52	4	753	757	190	
Cesena	50	18	735	753	189	
Chiari	29	3	587	590	148	
Chiavari	29	15	1278	1293	325	
Chieti	87	4	1086	1090	274	
Cittaducale	36	3	585	588	148	
A riportarsi N°	4826	715	66093	66806	16769	

Indicazione delle Provincie e dei Circondari	Numero degli inscritti sulle liste d'estrazione — Capilista provenienti da leve anteriori	Omessi di leve anteriori	Giovani nati nell'anno 1852	Totale degli inscritti dedotti i capilista	Contingente di 1ª categoria	Osservazioni
Riporto N°	4826	715	66093	66806	16769	
Civitavecchia	4	1	211	212	53	
Clusone	28	1	498	499	126	
Comacchio	20	1	300	301	76	
Como	75	12	2489	2501	629	
Corleone	46	5	661	666	167	
Cosenza	81	13	1888	1901	478	
Cotrone	59	4	575	579	146	
Crema	67	4	714	718	181	
Cremona	55	6	1370	1376	346	
Cuneo	50	33	1785	1818	457	
Faenza	41	30	656	686	173	
Fermo	50	12	1011	1023	257	
Ferrara	81	16	1229	1245	313	
Fiorenzuola	46	8	718	721	181	
Firenze	237	33	4162	4195	1054	
Foggia	98	17	1422	1439	362	
Forlì	52	13	657	670	168	
Frosinone	123	13	1783	1796	451	
Fuligno	85	25	619	644	162	
Gaeta	142	13	1268	1281	322	
Gallarate	70	9	1520	1529	384	
Gallipoli	85	10	1359	1369	344	
A riportarsi N°	6521	989	92988	92975	23599	

Indicazione delle Provincie e dei Circondari	Numero degli inscritti sulle liste d'estrazione			Totale degli inscritti dedotti i capilista	Contingente di 1ª categoria	Osservazioni
	Capilista provenienti da leve anteriori	Omessi di leve anteriori	Giovani nati nell'anno 1852			
Riporto N°	6521	989	92988	92975	23599	
Genova	167	48	2955	3003	755	
Gerace	111	12	1200	1212	305	
Girgenti	160	26	1956	1982	498	
Grosseto	88	8	927	935	235	
Guastalla	33	1	524	525	132	
Iglesias	29	22	593	615	155	
Imola	20	32	607	639	161	
Isernia	169	10	1389	1399	352	
Isola dell'Elba	10	1	158	159	40	
Ivrea	123	9	1640	1649	415	
Lagonegro	83	11	1425	1436	361	
Lanciano	56	9	1053	1062	267	
Lanusei	44	4	562	566	142	
Larino	82	2	979	981	247	
Lecce	62	10	1415	1425	358	
Lecco	145	4	1212	1216	306	
Levante	37	7	702	709	178	
Livorno	75	14	768	782	197	
Lodi	172	8	1578	1586	399	
Lomellina	89	5	1255	1260	317	
Lucca	105	13	2635	2648	666	
Lugo	28	6	646	652	164	
A riportarsi N°	8409	1251	119267	119416	39149	

Indicazione delle Provincie e dei Circondari	Numero degli inscritti sulle liste d'estrazione			Totale degli inscritti dedotti i capilista	Contingente di 1ª categoria	Osservazioni
	Capilista provenienti da leve anteriori	Omessi di leve anteriori	Giovani nati nell'anno 1852			
Riporto N°	8409	1251	119267	119416	39149	
Macerata	76	26	1797	1823	458	
Mantova	17	3	2632	2635	662	
Massa di Carrara	30	11	804	815	205	
Matera	94	6	1096	1102	277	
Mazzara del Vallo ...	62	5	698	703	177	
Melfi	90	11	1200	1211	304	
Messina	99	8	2382	2390	601	
Milano..............	431	24	3511	3535	888	
Mirandola	24	1	611	612	154	
Mistretta	33	»	520	520	131	
Modena	44	9	1268	1277	321	
Modica	122	13	1421	1434	360	
Mondovì	94	7	1491	1498	377	
Monteleone di Calabria	99	12	1132	1144	288	
Montepulciano	65	5	647	652	164	
Monza..............	60	11	1888	1899	477	
Napoli..............	323	58	5694	5752	1446	
Nicastro	112	9	1010	1019	256	
Nicosia	104	12	923	935	235	
Nola	77	11	895	906	228	
Noto	59	10	750	760	191	
Novara	89	10	1901	1911	480	
A riportarsi N°	10613	1513	153538	153929	47829	

Indicazione delle Provincie e dei Circondari	Numero degli inscritti sulle liste d'estrazione			Totale degli inscritti dedotti i capilista	Contingente di 1ª categoria	Osservazioni
	Capilista provenienti da leve anteriori	Omessi di leve anteriori	Giovani nati nell'anno 1852			
Riporto N°	10613	1513	153538	153929	47829	
Novi Ligure	21	10	825	835	210	
Nuoro	64	6	528	534	134	
Oristano	124	3	1228	1231	309	
Orvieto	31	18	491	509	128	
Ossola	13	3	380	383	96	
Ozieri	37	8	305	313	79	
Padova	196	25	3061	3086	776	
Palermo	279	62	4312	4374	1099	
Pallanza	34	7	620	627	158	
Palmi	188	8	1232	1240	312	
Paola	81	28	1187	1215	305	
Parma	149	3	1393	1396	351	
Patti	41	9	1038	1047	263	
Pavia	74	12	1342	1354	340	
Pavullo nel Frignano .	14	6	650	656	165	
Penne	74	20	987	1007	253	
Perugia	141	133	1900	2033	511	
Pesaro	60	27	933	960	241	
Piacenza	92	11	1340	1351	340	
Piazza Armerina	55	1	853	854	215	
Piedimonte d'Alife ...	31	6	468	474	119	
Pinerolo	64	7	1286	1293	325	
A riportarsi N°	12476	1926	179897	180711	54558	

Indicazione delle Provincie e dei Circondari	Numero degli inscritti sulle liste d'estrazione			Totale degli inscritti dedotti i capilista	Contingente di 1ª categoria	Osservazioni
	Capilista provenienti da leve anteriori	Omessi di leve anteriori	Giovani nati nell'anno 1852			
Riporto N°	12476	1926	179897	180711	54558	
Pisa	90	11	1861	1872	471	
Pistoia	142	4	940	944	237	
Pontremoli	24	1	335	336	85	
Porto Maurizio	22	3	465	468	118	
Potenza	144	23	2101	2124	534	
Pozzuoli	47	1	556	557	140	
Ravenna	38	47	776	823	207	
Reggio dell'Emilia	122	12	1708	1720	432	
Reggio di Calabria	174	13	1313	1326	333	
Rieti	73	7	882	889	224	
Rimini	39	40	743	783	197	
Rocca San Casciano	53	1	384	385	97	
Roma	194	66	3085	3151	792	
Rossano	57	7	645	652	164	
Rovigo	235	6	1659	1665	419	
Sala Consilina	41	23	972	995	250	
Salerno	244	43	2431	2474	622	
Salò	27	2	502	504	127	
Saluzzo	61	160	1264	1424	358	
S. Angelo de' Lomb...	95	8	1196	1204	303	
S. Bartolomeo in Galdo	57	2	584	586	147	
S. Miniato	48	»	939	939	236	
A riportarsi N°	14373	2406	205138	207544	52175	

Indicazione delle Provincie e dei Circondari	Numero degli inscritti sulle liste d'estrazione			Totale degli inscritti dedotti i capilista	Contingente di 1ª categoria	Osservazioni
	Capilista provenienti dalle leve anteriori	Omessi di leve anteriori	Giovani nati nell'anno 1852			
Riporto N°	14373	2406	205138	207544	52175	
S. Remo	54	14	626	640	161	
S. Severo............	153	4	1308	1312	330	
Sassari	78	21	643	664	167	
Savona	22	17	907	924	232	
Sciacca	64	4	613	617	155	
Siena	98	2	1234	1236	311	
Siracusa	57	2	918	920	231	
Solmona	53	»	837	837	210	
Sondrio	143	34	1123	1157	291	
Sora	171	10	1519	1529	384	
Spoleto	63	10	680	690	174	
Susa	36	8	881	889	224	
Taranto	110	9	1330	1339	337	
Tempio Pausania	24	1	293	294	74	
Teramo	108	36	1388	1424	358	
Termini Imerese	141	11	1185	1196	301	
Terni	19	25	651	676	170	
Terranova di Sicilia ..	59	1	596	597	150	
Torino	270	68	4140	4208	1058	
Tortona	23	1	616	617	155	
Trapani	59	3	983	986	248	
Treviglio	26	2	915	917	231	
A riportarsi N°	16155	2689	228524	231213	58127	

Indicazione delle Provincie e dei Circondari	Numero degli inscritti sulle liste d'estrazione			Totale degli inscritti dedotti i capilista	Contingente di 1ª categoria	Osservazioni
	Capilista provenienti da leve anteriori	Omessi di leve anteriori	Giovani nati nell'anno 1852			
Riporto N°	16155	2689	228524	231213	58127	
Treviso	113	8	3121	3129	786	
Udine	204	17	4352	4369	1098	
Urbino	63	24	1033	1057	266	
Vallo della Lucania	109	4	1032	1036	260	
Valsesia	14	10	306	316	80	
Varese	27	34	1334	1368	344	
Vasto	68	9	1080	1089	274	
Velletri	38	11	729	740	186	
Venezia	177	26	2624	2650	666	
Vercelli	50	3	1242	1245	313	
Vergato	8	20	486	506	127	
Verolanuova	29	»	429	429	108	
Verona	78	5	3150	3155	793	
Vicenza	25	10	3185	3195	803	
Viterbo	129	14	1526	1540	387	
Voghera	54	7	1006	1013	255	
Volterra	56	1	503	504	127	
TOTALE N°	17446	2892	255662	258554	65000	

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra

RICOTTI.

N° 1232 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che autorizza il Comune di Pieve San Vincenzo ad assumere la nuova denominazione di* **Ramiseto.**

5 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pieve San Vincenzo (Reggio d'Emilia), in data del 21 ottobre 1872, n. 11;

Vista la Legge 20 marzo 1865, allegato *A*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Pieve San Vincenzo, nella Provincia di Reggio d'Emilia, è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *Ramiseto.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 5 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 54. AYRES.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

G. LANZA.

N° 1233 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che autorizza il Comune di San Pier Monforte ad assumere la nuova denominazione di* San Pier Niceto.

5 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di San Pier Monforte (Messina), in data 21 novembre 1871;

Veduta la Legge 20 marzo 1865, allegato *A;*

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di San Pier Monforte, in Provincia di Messina, è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *San Pier Niceto.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 5 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *gennaio* 1873
Vol. 66 *Atti del Governo a c.* 19. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

G. LANZA.

N° 1234 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che autorizza il Comune di Genzano ad assumere la nuova denominazione di* Genzano di Roma.

5 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Genzano (Roma), in data del 4 dicembre 1872, n. 40;

Vista la Legge 20 marzo 1865, allegato *A;*

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Genzano, nella Provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *Genzano di Roma.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 5 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 18. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1235 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale il Comune di Ustica è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo.*

2 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 22 luglio 1870, n. 5781, col quale furono approvate le tabelle di classificazione e di qualifica dei Comuni pei dazi di consumo del 1871;

Viste le deliberazioni, in data delli 11 aprile e 27 ottobre 1872, del Consiglio comunale di Ustica, colle quali invoca il cambiamento di qualifica di quel Comune da aperto a chiuso;

Visto l'articolo 5 della Legge 3 luglio 1864, n. 1827, e l'articolo 3 del legislativo Decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Ustica in Provincia di Palermo, appartenente alla quarta classe, è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo a cominciare dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1873
Vol. 66 *Atti del Governo a c.* 46. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1236 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che approva alcuni provvedimenti relativi alla Dogana di Civitavecchia.*

13 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 19 aprile 1872, allegato *E*, con cui venne ampliata la cinta daziaria di Civitavecchia;

Visti i Decreti Reali del 18 novembre e 11 dicembre 1870, n. 6076 e 6128;

Sulla prospota del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppressa la Sezione a Porta Romana della Dogana di Civitavecchia. Una nuova Sezione della Dogana stessa è instituita a Porta S. Giovanni.

Art. 2.

È vietato il passaggio delle merci per la Porta Pia e S. Francesco di detta città.

Art. 3.

È compreso nel territorio doganale il tratto di strada che dalla Porta Corneto mette alla Barriera doganale detta *la Doganella.*

Il presente Decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 15 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 59. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1237 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto ***che istituisce in Fuligno una Scuola di arti e mestieri.***

5 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Camera di commercio ed arti di Fuligno in data 28 dicembre 1870, 24 feb-

braio 1871, 1° marzo, 19 aprile e 17 luglio 1872; del Consiglio comunale di Fuligno in data 30 aprile 1872, e del Consiglio provinciale dell'Umbria in data 13 settembre 1872;

Udito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione industriale e professionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituita in Fuligno una Scuola di arti e mestieri per coloro che intendono applicarsi alle arti fabbrili in legno e in metallo, e all'arte muratoria.

Art. 2.

Il bilancio annuo della Scuola è stabilito in lire quindicimila: vi concorreranno lo Stato per lire cinquemila, la Provincia dell'Umbria per lire duemila.

Il rimanente della spesa sarà sostenuto dalla Camera di commercio di Fuligno, a discarico della quale andranno le somme che venissero in appresso contribuite da altri Corpi morali o da privati.

Il Comune di Fuligno fornisce e mantiene l'edifizio necessario alla Scuola.

Art. 3.

Il governo della Scuola è commesso ad un Consiglio di perfezionamento, composto di un Rappresentante del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di due Rappresentanti della Camera di commercio ed arti di Fuligno, di un Rappresentante del Consiglio comunale

di Fuligno, di un Rappresentante del Consiglio provinciale dell'Umbria, insino a che duri il suo concorso nella spesa, e del Direttore della Scuola.

Questi Delegati durano in carica un biennio.

Art. 4.

Nella Scuola si danno gl'insegnamenti di coltura generale e quelli di algebra, geometria, meccanica, tecnologia del ferro, del legno e di materiali da costruzione, estimo, disegno e costruzioni.

Art. 5.

Il Governo, per delegazione del Consorzio che istituisce e mantiene la Scuola, e udito il parere della Camera di commercio ed arti di Fuligno e del Consiglio superiore per l'istruzione tecnica, nominerà i Professori, eleggendo persone già note per loro valentia o aprendo concorso.

Art. 6.

Uno de' Professori sarà incaricato dal Governo della direzione della Scuola.

Il numero e gli stipendi degli insegnanti e l'assegno per la Direzione saranno determinati con Decreto del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, udito il parere della Camera di commercio ed arti di Fuligno.

Art. 7.

La Scuola metterà capo al Regio Museo industriale italiano per tutte le notizie, i consigli e le norme che potranno occorrere riguardo:

al proprio svolgimento,
ai programmi d'insegnamento,
ai metodi didattici,
alle collezioni scientifiche.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potrà stabilire norme in proposito.

Art. 8.

Con Decreto del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio si determineranno il numero delle Sezioni, la durata dei corsi, la ripartizione e i programmi degli insegnamenti, le norme per l'ammissione e per gli esami, per l'amministrazione e la vigilanza della Scuola.

Art. 9.

Al concorso per parte dello Stato nella spesa della Scuola sarà provveduto con le somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 5 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 66. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

N° 1238 (Serie 2ª).

Decreto Ministeriale *relativo al ricevimento di cedole scadute di titoli del Debito pubblico in pagamento d'imposte dirette.*

16 gennaio 1873

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 27 della Legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), con cui è fatta facoltà ai contribuenti di dare in pagamento d'imposte dirette le cedole dei titoli di Debito pubblico scadute, designate dal Ministro delle Finanze, e quelle anche non scadute che fossero designate per Legge;

Determina quanto segue:

Art. 1.

In pagamento d'imposte dirette dovute allo Stato saranno ricevute le cedole semestrali al *portatore scadute* dei Consolidati 5 e 3 p. °/₀ per il loro importo al netto, e cioè depurato dalla competente ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Art. 2.

Rimane fermo il disposto dal quarto alinea dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 luglio 1866, n. 3108, in forza del quale le cedole delle rate semestrali d'interessi e di estinzione delle Obbligazioni dell'Imprestito Nazionale 1866 sono ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato alla scadenza di esse cedole, ed anche nei tre mesi che la precedono.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella raccolta ufficiale degli atti del Governo.

Dato a Roma addì 16 gennaio 1873.

Il Ministro
QUINTINO SELLA.

N° 1239 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *col quale il Comune di Murialdo è costituito in Sezione del Collegio elettorale di Cairo Montenotte.*

13 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la Tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Murialdo ond'essere costituito Sezione del Collegio elettorale di Cairo Montenotte, n. 189, separatamente da quella del Collegio stesso, detta di *Millesimo*, cui fu sino ad ora unito;

Considerato che la distanza e le comunicazioni, talvolta malagevoli tra il Comune di Murialdo ed il Capoluogo del Mandamento di Millesimo, difficultano agli abitanti di Murialdo l'esercizio del loro diritto elettorale politico;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Murialdo è costituito in Sezione del Collegio elettorale di Cairo Montenotte, n. 189.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 13 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *gennaio* 1873
Vol. 66 *Atti del Governo a c.* 51. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1240 (*Serie* 2ª).

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di Borgo a Mozzano e di Verona.*

13 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduto il Messaggio in data dell'11 gennaio corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Depu-

tati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Borgo a Mozzano, n. 208, e 2° di Verona, n. 482;

Veduto l'art. 63 della Legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Borgo a Mozzano, n. 208, e 2° di Verona, n. 482, sono convocati pel giorno 9 febbraio prossimo affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 16 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 13 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 52. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1241 (Serie 2ª).

Legge *che approva il bilancio di prima previsione delle spese del 1873 del Ministero dell'Interno.*

23 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1873, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 23 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

Stato di prima previsione della spesa
del Ministero dell'Interno per l'anno 1873.

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**			
	Amministrazione centrale.			
1	Ministero (Personale)	766,906. »	»	766,906.
2	Ministero (Spese d'ufficio)	42,000. »	3,000. »	45,000.
3	Manutenzione dei locali	10,000. »	2,000. »	12,000.
		818,906. »	5,000. »	823,906.
	Consiglio di Stato.			
4	Personale	410,290. »	»	410,290.
5	Spese d'ufficio	20,000. »	»	20,000.
		430,290. »	»	430,290.
	Archivi dello Stato.			
6	Personale	304,870. »	»	304,870.
7	Spese d'ufficio	27,450. »	1,000. »	28,450.
8	Fitto di locali	17,384. »	»	17,384.
9	Manutenzione dei locali e del mobilio, e spese diverse	12,000. »	1,500. »	13,500.
		361,704. »	2,500. »	364,204
	Amministrazione provinciale.			
10	Personale	6,667,100. »	20,000. »	6,687,100.
11	Indennità di residenza	165,000. »	»	165,000.
12	Spese d'ufficio	672,770. »	»	672,770.
13	Spese diverse	63,500. »	»	63,500.
		7,568,370. »	20,000. »	7,588,370.

Nº	Capitoli — Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Opere pie.			
14	Servizi vari di pubblica beneficenza..	102,200. »	50,000. »	152,200. »
	Sanità interna.			
15	Personale	14,207. 35	»	14,207. 35
16	Spese diverse	63,450. »	3,450. »	66,900. »
17	Sifilicomi (Personale)	100,000. »	2,000. »	102,000. »
18	Sifilicomi (Spese di cura e mantenimento)	974,000. »	180,000. »	1,154,000. »
19	Sifilicomi (Manutenzione di fabbricati).	53,500. »	20,000. »	73,500. »
20	Sifilicomi (Fitto di locali)	4,500. »	»	4,500. »
		1,209,657. 35	205,450. »	1,415,107. 35
	Sanità marittima.			
21	Personale	329,460. »	»	329,460. »
22	Spese diverse	116,650. »	44,000. »	160,650. »
23	Manutenzione dei fabbricati	49,200. »	6,000. »	55,200. »
24	Fitto di locali	5,970. »	»	5,970. »
		501,280 »	50,000. »	551,280. »
	Sicurezza pubblica.			
25	Servizio segreto	750,000. »	»	750,000. »
26	Ufficiali di sicurezza pubblica (Person.)	2,899,000. »	50,000. »	2,949,000. »
27	Spese d'ufficio	160,000. »	12,000. »	172,000. »
28	Guardie di sicurezza pubblica (Person.)	4,554,340. »	70,000. »	4,624,340. »
29	Indennità di trasferta e gratificazioni agli Ufficiali ed alle Guardie di pubblica sicurezza	205,000. »	40,000. »	245,000. »
30	Spese diverse per gli Ufficiali e per le Guardie di pubblica sicurezza ..	198,500. »	50,000. »	248,500. »
31	Fitto di locali	166,000. »	»	166,000. »
32	Manutenzione dei locali e del mobilio.	70,000. »	26,600. »	96,600. »
33	Pulizia dei locali ed illuminazione straordinaria	32,300. »	8,000. »	40,300. »
	Da riportarsi ...	9,035,140. »	356,600. »	9,391,740. »

Capitoli		Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
N°	Denominazione			
	Riporto ...	9,035,140. »	356,600. »	9,391,740. »
34	Gratificazioni e compensi ai Reali Carabinieri	120,000. »	70,000. »	190,000. »
35	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di pubblica sicurezza..	285,000. »	80,000. »	365,000. »
		9,440,140. »	406,600. »	9,846,740. »
	Amministrazione delle carceri.			
36	Spese d'ispezione amministrativa	15,000. »	1,500. »	16,500. »
37	Spese d'ispezione sanitaria e di tassazione delle parcelle farmaceutiche .	3,200. »	»	3,200. »
38	Personale	4,245,600. »	200,000. »	4,445,600. »
39	Indennità, gratificazioni, sussidi e vestiario dei guardiani	230,950. »	82,000. »	312,950. »
40	Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia	18,530,000. »	1,800,000. »	20,330,000. »
41	Trasporto dei detenuti	1,199,030. »	650,000. »	1,849,030. »
42	Servizio delle manifatture nelle case penali...........................	835,000. »	100,000. »	935,000. »
43	Fitto di locali	117.900. »	5,000. »	122,900. »
44	Manutenzione dei fabbricati	940,780. »	455,000. »	1,395,780. »
		26,117,460. »	3,293,500. »	29,410,960. »
	Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.			
45	Pubbliche funzioni e feste governative.	10,000. »	1,000. »	11,000. »
46	Ricompense per azioni generose.....	6,200. »	1,700. »	7,960. »
47	Gazzetta ufficiale	40,000. »	»	40,000. »
48	Spese di stampa	»	»	»
49	Spese di posta-lettere	2,000. »	500. »	2,500. »
50	Indennità di traslocamento agli impiegati	85,000. »	10,000. »	95,000. »
51	Ispezioni amministrative	60.000. »	14,000. »	74,000. »
52	Dispacci telegrafici	340,000. »	»	340,000. »
53	Casuali	84,100. »	5,000. »	89,100. »
		627,300. »	32,260. »	659,560. »

Capitoli N°	Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**			
54	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	13,600. »	»	13,600. »
55	Assegni di disponibilità	150,000. »	30,000. »	180,000. »
56	Sussidi alle famiglie povere ed alle vedove degli impiegati non aventi diritto a pensione	30,000. »	5,000. »	35,000. »
57	Figli dei morti per la causa nazionale	8,000. »	2,000. »	10,000. »
58	Tiro a segno nazionale	5,000. »	»	5,000. »
59	Indennità alla Guardia nazionale e soprassoldo alla truppa per servizio di sicurezza pubblica	950,000. »	150,000. »	1,100,000. »
60	Assegni mensili agli ex-Ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia nel 1848 e nel 1849	24,000. »	2,000. »	26,000. »
61	Assegni a Stabilimenti di beneficenza	112,654. »	7,200. »	119,854. »
62	Assegnamento alla Cassa dei Professori giubilati del teatro S. Carlo di Napoli	13,400. »	2,400. »	15,800. »
63	Raccolta degli atti del Parlamento	50,000. »	5,000. »	55,000. »
64	Provvista d'armi per le Guardie di pubblica sicurezza	15,000. »	»	15,000. »
65	Costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare in Torino	»	30,000. »	30,000 »
66	Costruzione e riduzione di carceri a sistema cellulare	»	50,000. »	50,000. »
67	Costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari	»	100,000. »	100,000. »
68	Casermaggio dei Reali Carabinieri	37,500. »	»	37,500. »
69	Resti passivi delle Amministrazioni dei cessati Governi	73,000. »	»	73,000. »
70	Opere straordinarie al Sifilicomio di Napoli	29,000. »	»	29,000. »
		1,511,154. »	383,600. »	1,894,754. »

Capitoli		Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
N°	Denominazione			
	Riepilogo			
	Titolo I. — *Spesa ordinaria.*			
	Amministrazione centrale	818,906. »	5,000. »	823,906. »
	Consiglio di Stato	430,290. »	»	430,290. »
	Archivi di Stato	361,704. »	2,500. »	364,204. »
	Amministrazione provinciale	7,568,370. »	20,000. »	7,588,370. »
	Opere pie	102,200. »	50,000. »	152,200. »
	Sanità interna	1,209,657. 35	205,450. »	1,415,107. 35
	Sanità marittima	501,280. »	50,000. »	551,280. »
	Sicurezza pubblica	9,440,140. »	406,600. »	9,846,740. »
	Amministrazione delle carceri	26,117,460. »	3,293,500. »	29,410,960. »
	Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami	627,300. »	32,260. »	659,560. »
		47,177,307. 35	4,065,310. »	51,242,617. 35
	Titolo II. — *Spesa straordinaria*	1,511,154. »	383,600. »	1,894,754. »
	Totale	48,688,461. 35	4,448,910. »	53,137,371. 35

Visto: Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1242 (Serie 2ª).

Legge *concernente il pagamento delle imposte dirette con cedole semestrali del Debito pubblico dello Stato in qualunque periodo del semestre scadente.*

25 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le cedole semestrali delle cartelle dei Debiti pubblici dello Stato, consolidati 5 e 3 p. %, sono ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre che precede la loro scadenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 25 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1243 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *di convocazione del 5° Collegio elettorale di Roma.*

30 gennaio 1878

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 28 gennaio corrente, col quale l'Uffizio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il 5° Collegio elettorale di Roma, n. 498;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 5° Collegio elettorale di Roma, n. 498, è convocato pel giorno 23 febbraio prossimo affinchè proceda all'elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 2 marzo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 febbraio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 90. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1244 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che riforma il Ruolo normale dei Professori, Impiegati e Serventi addetti al Collegio di musica di Napoli.*

23 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1872, n. 715 (Serie 2ª), col quale fu approvato lo Statuto ed il Ruolo del Collegio di musica di Napoli;

Considerando essere necessarie alcune riforme al detto Ruolo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il Ruolo normale dei Professori, Impiegati e Serventi addetti al Collegio di musica di Napoli,

annesso al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 80. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

RUOLO NORMALE

dei Professori, Impiegati e Serventi del Collegio di musica di Napoli.

Professori pagati cogli assegni dello Stato	
Grado	Stipendio
Direttore . . . . L.	6,600. »
Maestro di contrappunto, composizione ed istrumentazione . . »	3,600. »
Maestro di contrappunto e composizione . . . . »	1,800. »
Maestro di armonia e contrappunto . . . . »	1,600. »
Altro idem . . . . »	1,600. »
Maestro di perfezionamento di canto . . . . »	1,600. »
Maestro di canto . . . . »	1,400. »
Idem . . . . »	1,400. »
Da riportarsi. . . L.	19,600. »

Professori pagati cogli assegni dello Stato	
Grado	Stipendio
Riporto... L.	19,600. »
Maestro di pianoforte...... »	1,400. »
Idem...... »	1,400. »
Idem...... »	1,400. »
Maestro di violino...... »	1,300. »
Idem...... »	1,300. »
Idem...... »	1,300. »
Maestro di violoncello...... »	1,300. »
Maestro di partimento ed armonia...... »	1,200. »
Maestro di contrabbasso...... »	1,200. »
Maestro di flauto e congeneri...... »	1,200. »
Maestro di oboe e congeneri...... »	1,200. »
Maestro di clarinetto e congeneri...... »	1,200. »
Maestro di fagotto e congeneri...... »	1,200. »
Maestro di corno...... »	1,200. »
Maestro di tromba e congeneri...... »	1,200. »
Maestro di arpa...... »	1,200. »
Maestro di riduzione e strumentazione di banda musicale... »	1,200. »
Maestro di elementi di solfeggio ed armonia...... »	1,000. »
Maestro di grammatica italiana...... »	1,000. »
Maestro di letteratura poetica e drammatica...... »	995. »
Maestro di geografia e storia...... »	1,000. »
Maestro di estetica musicale...... »	1,000. »
Totale ... L.	45,995. »

Impiegati pagati coi fondi patrimoniali del Collegio

Grado	Assegni	
Professore di diritti e doveri. . L.	1,000. »	
Professore di lingua francese. . »	800. »	
Professore di declamazione. . . . »	600. »	
Professore di ballo . . . . »	600. »	
Professore di calligrafia. . . . . . . »	800. »	
Professore di elementi di latino. »	500. »	
Archivista musicale. . . . . »	1,200. »	Con alloggio, vitto, lumi e fuoco.
Aiuto Archivista. . . . . »	800. »	
Maestro di violoncello . . . . »	1,300. »	
Coadiutore del Maestro di elementi musicali e solfeggio parlato . . . . »	840. »	
Coadiutore del Maestro di elementi musicali e solfeggio cantato . . . . »	840. »	
Ispettore. »	1,400. »	Id.
Sotto-Ispettore . . . . »	900. »	Id.
Ispettrice . . . . »	1,200. »	Id.
Sotto-Ispettrice. . . . . »	900. »	Id.
Sorvegliatore. . . . . »	500. »	Id.
Idem . . . . »	500. »	Id.
Idem. . . . . »	500. »	Id.
Idem. . . . . »	500. »	Id.
Portinaio . . . . »	400. »	
Idem. . . . . »	400. »	
Cameriere . . . . »	480. »	Col vestiario.
Da riportarsi. . L.	16,960. »	

Impiegati pagati coi fondi patrimoniali del Collegio		
Grado	Assegni	
Riporto... L.	16,960. »	
Cameriere .... »	480. »	Col vestiario.
Idem .... »	480. »	Id.
Idem .... »	480. »	Id.
Serva .... »	300. »	Con vestiario ed alloggio.
Idem .... »	300. »	Con vestiario.
Idem .... »	300. »	Id.
Maestra di lavori femminili.... »	500. »	
Guardaroba .... »	1,200. »	
Aiutante sarto................. »	500. »	
Custode degli strumenti....... »	600. »	Con vitto.
Vigilatore degli alunni esterni. »	600. »	
Accordatore di pianoforti ..... »	600. »	
Infermiere .... »	500. »	
Infermiere guardaroba......... »	300. »	Con alloggio, vitto, lume e fuoco.
Serviente .... »	480. »	Con vestiario.
Idem .... »	480. »	Id.
Idem .... »	480. »	Id.
Idem .... »	480. »	Id.
Cuoco .... »	600. »	
Aiutante .... »	500. »	Id.
Credenziere .... »	500. »	Id.
Segretario della Presidenza e del Consiglio .... »	1,800. »	
Ragioniere .... »	1,800. »	
Da riportarsi... L.	31,220. »	

Impiegati pagati coi fondi patrimoniali del Collegio		
Grado	**Assegni**	
Riporto... L.	31,220. »	
Economo Cassiere............ »	1,800. »	
Aiutante...................... »	800. »	
Idem.......................... »	800. »	
Idem.......................... »	800. »	
Idem.......................... »	800. »	
Segretario del Direttore........ »	800. »	
Usciere...................... »	600. »	
Rettore della Chiesa.......... »	600. »	
Chierico...................... »	150. »	
Custode...................... »	150. »	
Barbiere..................... »	150. »	
Avvocato..................... »	300. »	
Procuratore.................. »	200. »	
Architetto.................... »	300. »	
Medico....................... »	250. »	
Idem......................... »	250. »	
Chirurgo..................... »	200. »	
Notaio....................... »	50. »	
Totale... L.	40,220. »	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
A. SCIALOJA.

N° 1245 (Serie 2ª).

Legge *che autorizza la leva marittima sulla classe dei nati nell'anno* 1852.

28 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1873 sulla classe dei nati nel 1852.

Il primo contingente di questa leva è fissato a 1,800 uomini.

Art. 2.

Sono mantenute in vigore, quanto all'esenzione dei fratelli consanguinei di cui agli articoli 56, 57 e 58 della Legge 18 agosto 1871, n. 427, anche le esclusioni ed eccezioni stabilite dalla Legge 28 luglio 1861, n. 305, agli articoli 47, 48 e 49, per ciò che risguarda gli assoldati, i surrogati ordinari e i dispensati.

Art. 3.

È fissata in lire 2,000 la somma da pagarsi per ottenere nell'anno 1873 il passaggio dal primo al secondo contingente in base all'articolo 74 della Legge fondamentale sulla leva marittima, in data 18 agosto 1871, numero 427 (Serie 2ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 28 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

N° 1246 (*Serie 2ª*).

Legge *che approva il bilancio di prima previsione delle spese del 1873 del Ministero dei Lavori Pubblici.*

19 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1873, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici, in conformità dello Stato di prima previsione annesso alla presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 19 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

QUINTINO SELLA.

Stato di prima previsione della spesa

del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1873.

Capitoli N.	Capitoli Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**			
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE.			
1	Ministero (Personale)	675,000. »	»	675,000. »
2	Ministero (Materiale)	36,000. »	10,000. »	46,000. »
		711,000. »	10,000. »	721,000. »
	LAVORI PUBBLICI.			
	Real Corpo del Genio civile.			
3	Personale	1,883,700. »	»	1,883,700. »
4	Spese d'ufficio	156,900. »	12,000. »	168,900. »
5	Spese d'indennità, di trasferte e diverse	500,000. »	80,000. »	580,000. »
		2,540,600. »	92,000. »	2,632,600. »
	Strade.			
6	Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali..	6,123,050. »	1,917,300. »	8,040,350. »
7	Concorsi obbligatorii per opere stradali	60,000. »	»	60,000. »
7bis	Sussidi concessi ai Comuni e Consorzi per opere stradali	»	407,860. »	407,860. »
		6,183,050. »	2,325,160. »	8,508,210. »

Capitoli N.	Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Acque.			
8	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª categoria e d'irrigazione	740,400. »	400,400. »	1,140,800. »
9	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria	3,051,000. »	1,951,000. »	5,002,000. »
10	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 1ª categoria e d'irrigazione)	247,100. »	21,100. »	268,200. »
11	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 2ª categoria)	511,500. »	31,500. »	543,000. »
12	Concorsi e sussidi per opere idrauliche consortili e comunali	100,000. »	20,000. »	120,000. »
13	Spese eventuali per le opere idrauliche.	399,000. »	29,000. »	428,000. »
		5,049,000. »	2,453,000. »	7,502,000. »
	Bonifiche.			
14	Assegni, indennità ed altre spese ordinarie per il servizio delle opere di bonifica	136,500. »	19,072. »	155,572. »
	Porti, spiaggie e fari.			
15	Manutenzione e riparazione dei porti.	824,500. »	215,000. »	1,039,500. »
16	Escavazione dei porti	1,700,000. »	249,810. »	1,949,810. »
17	Personale subalterno pel servizio dei porti	103,000. »	»	103,000. »
18	Pigioni pel servizio dei porti	14,600. »	»	14,600. »
19	Manutenzione, illuminazione e personale di servizio dei fari	417,000. »	60,000. »	477,000. »
20	Personale in servizio dei fari	153,000. »	»	153,000. »
21	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe (Art. 198 della Legge 20 marzo 1865, allegato *F*)	43,200. »	»	43,200. »
		3,255,300. »	524,810. »	3,780,110. »

Capitoli N.	Capitoli Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Riepilogo delle spese pei lavori pubblici.			
	Real Corpo del Genio civile	2,540,600. »	92,000. »	2,632,600. »
	Strade..........................	6,183,050. »	2,325,160. »	8,508,210. »
	Acque..........................	5,049,000. »	2,453,000. »	7,502,000. »
	Bonifiche	136,500. »	19,072. »	155,572. »
	Porti, spiagge e fari	3,255,300. »	524,810. »	3,780,110. »
		17,164,450. »	5,414,042. »	22,578,492. »
	STRADE FERRATE.			
22	Sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese fisse).	317,500. »	»	317,500. »
23	Sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese variabili)	47,600. »	8,450. »	56,050. »
24	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule	700,000. »	750,000. »	1,450,000. »
		1,065,100. »	758,450. »	1,823,550. »
	TELEGRAFI.			
25	Personale dei Telegrafi, di direzione, manutenzione ed esercizio (Spese fisse)...........................	3,280,600. »	»	3,280,600. »
26	Retribuzioni ad incaricati d'Uffici di 3ª categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine)	650,000. »	»	650,000. »
27	Indennità di missioni e surrogazioni, di traslocazioni, di cauzioni e di traduzione dalle lingue straniere ..	93,000. »	8,000. »	101,000. »
28	Assegnamenti per spese di scrittoio, pigioni e pernottazioni negli Uffici (Spese fisse)	260,000. »	»	260,000. »
29	Spese di esercizio e di manutenzione .	823,000. »	50,000. »	873,000. »
	Da riportarsi ...	5,106,000. »	58,000. »	1,234,000. »

Capitoli		Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
N.	Denominazione			
	Riporto ...	5,106,000. »	58,000. »	1,234,000. »
30	Rimborsi alle Amministrazioni estere ed agli Uffici telegrafici (Spesa d'ordine)	670,000. »	70,000. »	740,000. »
31	Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine)	111,000. »	6,000. »	117,000. »
32	Servizio telegrafico semaforico	175,000. »	25,000. »	200,000. »
		6,062,600. »	159,000. »	6,221,600. »
	POSTE.			
33	Personale dell'Amministrazione delle Poste	3,360,000. »	»	3,360,000. »
34	Personale degli Uffici di 2a classe	1,694,660. »	65,340. »	1,760,000. »
35	Personale dei corrieri, messaggieri, portalettere e serventi	1,523,158. »	16,842. »	1,540,000. »
36	Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni	439,255. »	15,745. »	455,000. »
37	Assegnamenti ai titolari degli Uffici postali italiani all'estero	27,766. »	1,834. »	29,600. »
38	Canoni ai maestri di posta	19,715. »	4,885. »	24,600. »
39	Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse)	2,966,524. »	142,476. »	3,109,000. »
40	Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze	666,932. »	69,468. »	736,400. »
41	Servizio postale e commerciale marittimo	8,045,440. »	480,000. »	8,525,440. »
42	Indennità per missioni, traslocazioni, di viaggio agli impiegati degli ambulanti e di servizio di notte, ecc.	239,450. »	14,120. »	253,570. »
42 bis	Indennità di giro agli Ispettori ed agli Impiegati che prestano servizio negli Uffici presso le stazioni	55,000. »	16,440. »	71,440. »
43	Spese diverse per il materiale	207,580. »	72,420. »	280,000. »
44	Premio ai rivenditori dei francobolli ed ai titolari degli Uffizi postali di 2a classe sui francobolli da essi venduti (Spesa obbligatoria)	260,716. »	9,284. »	270,000. »
	Da riportarsi ...	19,513,206. »	908,854. »	19,915,050. »

Capitoli N.	Capitoli Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
.	*Riporto*...	19,513,206. »	908,854. »	19,915,050. »
45	Rimborsi alle Amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine)...........	400,000. »	180,000. »	580,000. »
46	Rimborso ai titolari degli Uffizi postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine)..	218,260. »	6,740. »	225,000. »
47	Aggio del 25 per cento ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi (Spesa d'ordine)	50,000. »	30,000. »	80,000. »
48	Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine)..	38,518. »	11,482. »	50,000. »
		20,212,974. »	1,137,076. »	21,350,050. »
	SPESE COMUNI E GENERALI.			
49	Rimborso dei dispacci telegrafici governativi per tutti i servizi dell'Amministrazione centrale e dipendenti.	25,000. »	10,000. »	35,000. »
50	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione postale pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)....................	600,000. »	50,000. »	650,000. »
51	Casuali pei servizi dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti	170,000. »	»	170,000. »
		795,000. »	60,000. »	855,000. »
	Riepilogo della spesa ordinaria.			
	Amministrazione centrale...........	711,000 »	10,000. »	721,000.
	Lavori Pubblici	17,164,450. »	5,414,042. »	22,578,492.
	Strade ferrate.......................	1,065,100. »	758,450. »	1,823,550.
	Telegrafi	6,062,600. »	159,000. »	6,221,600.
	Poste	20,212,974. »	1,137,076. »	21,350,050.
	Spese comuni e generali.............	795,000. »	60,000. »	855,000.
	TOTALE *della spesa ordinaria* ...	46,011,124. »	7,538,568. »	53,549,692.

N.	Capitoli — Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	TITOLO II.			
	Spesa straordinaria			
	SPESE COMUNI E GENERALI.			
52	Assegnamenti di disponibilità	22,000. »	»	22,000. »
53	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi	37,000. »	»	37,000. »
54	Concorso nella pubblicazione del giornale *Il Genio civile*	11,000. »	»	11,000. »
55	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma	»	6,691,900. »	6,691,900. »
56	Fitto di locale in Roma per uso della Direzione generale dei lavori idraulici..............................	9,000. »	»	9,000. »
		79,000. »	6,691,900. »	6,770,900. »
	LAVORI PUBBLICI.			
	Strade.			
57	Strada nazionale da Aosta in Francia per il Piccolo San Bernardo, n. X - Compimento della linea tra la Thuille ed il confine francese - Torino (Spesa ripartita).........................	100,000. »	»	100,000. »
58	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX - Riparazioni straordinarie al tronco di strada fra la regione Valgrana ed il confine piacentino - Pavia	20,000. »	»	20,000. »
59	Strada nazionale del Sempione, n. VI - Ristauro del ponte sul Toce alla Masone - Novara	4,820. »	»	4,820. »
	Da riportarsi	124,820. »	»	124,820. »

Capitoli N.	Capitoli Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Riporto ...	124,820. »	»	124,820.
60	Strada nazionale del Sempione, n. VI - Costruzione di due nuove travate metalliche in sostituzione di quelle esistenti a sinistra del ponte sul Toce alla Masone - Novara........	25,000. »	»	25,000.
61	Strada nazionale da Susa in Francia pel Monginevra, n. XII - Costruzione di un ponte in muratura di metri 12 di luce sul torrente Ripa presso l'abitato di Cesana - Torino.	18,000. »	»	18,000.
63	Strada nazionale dello Stelvio, n. III - Opere sulla destra del fiume Adda, a difesa della strada al disopra della Tresenda fra i chilometri 18 e 19 - Sondrio........................	10,000. »	»	10,000.
65	Strada nazionale da Spezia a Cremona, n. XXII - Allargamento del tratto di strada dal rio Scodoncello al torrente Scodogna, ed allargamento del ponte sopra questo ultimo torrente - Cremona..............................	23,500. »	»	23,500.
67	Strada nazionale di San Marino, n. XXIX *bis* - Sistemazione del primo tronco detto *La Cattolica* presso la città di Rimini, e correzione di alcune fortissime pendenze del resto della strada - Forlì..............	5,100. »	»	5,100.
68	Strada nazionale da Firenze a Forlì, n. XXVII - Costruzione di un ponte sul rivo delle Macinaie - Firenze..	»	2,000. »	2,000.
69	Strada nazionale da Livorno al confine mantovano, n. XXIV - Costruzione di un ponte sul torrente Fegana al suo sbocco nel Serchio - Lucca - (Spesa ripartita)........	70,000. »	»	70,000.
70	Strada nazionale da Firenze ad Ancona, n. XXVIII - Rettifica del secondo tratto dal cancello Giorgini a metri 35 dopo il ponte sul fosso Cervia - Macerata.........................	12,600. »	»	12,600.
	Da riportarsi ...	289,020. »	2,000. »	291,020.

N.	Capitoli Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Riporto ...	289,020. »	2,000. »	291,020. »
3	Strada nazionale detta di Vallarsa, n. LVI - Sistemazione sopra nuova sede del tronco dal Pozzo di Fabbrega al Sedere del Thiene - Vicenza	»	3,000. »	3,000. »
4	Strada nazionale di San Vito e San Daniele, n. L - Sistemazione del tronco fra Commenge e Triveriano - Udine.	12,000. »	»	12,000. »
6	Miglioramento della strada nazionale da Cuneo a Ventimiglia pel colle di Tenda, n. XIII - Cuneo	225,000. »	»	225,000. »
7	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX - Costruzione dei tronchi in lacuna nelle Provincie di Genova, Pavia e Piacenza	1,000,000. »	»	1,000,000. »
8	Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n. XLV - Costruzione di un ponte stabile sul Brenta a Curtarolo lungo il tronco da Padova a Cittadella - Padova (Spesa ripartita).	75,000. »	»	75,000. »
9	Strada nazionale Collalta da Treviso a Trieste, n. XLIX - Costruzione d'un ponte sul Piave a Ponte di Piave - Treviso (Spesa ripartita) ...	311,000. »	»	311,000. »
0	Strada nazionale Collalta da Treviso a Trieste, n. XLIX - Costruzione d'un ponte sul Tagliamento fra San Michele e Latisana - Udine - (Spesa ripartita).	90,700. »	»	90,700. »
81	Strada nazionale del Pulfero, n. LII - Costruzione di un ponte sul torrente Torre - Udine (Spesa ripartita)....	61,000. »	»	61,000. »
2	Strada nazionale del Pulfero, n. LII - Costruzione di un ponte sul torrente Molina - Udine (Spesa ripartita)....	33,500. »	»	33,500. »
3	Costruzione e sistemazione della rete stradale nelle Provincie Napolitane (Spesa ripartita)..................	3,000,000. »	1,500,000. »	4,500,000. »
4	Apertura e sistemazione della rete stradale nell'isola di Sardegna (Spesa ripartita)	1,500,000. »	300,000. »	1,800,000. »
	Da riportarsi ...	6,597,220. »	1,805,000. »	8,402,220. »

N.	Capitoli — Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Riporto ...	6,597,220. »	1,805,000. »	8,402,220.
85	Compimento della rete stradale di conto nazionale e ricostruzione di ponti sulle strade provinciali di Sicilia (Spesa ripartita)	1,600,000. »	»	1,600,000.
86	Indennità ai proprietari per antiche espropriazioni in Lombardia	»	14,000. »	14,000.
87	Sussidi per la costruzione delle strade comunali obbligatorie	3,000,000. »	2,000,000. »	5,000,000.
88	Spesa pel completamento della statistica stradale	10,000. »	»	10,000.
		11,207,220. »	3,819,000. »	15,026,220.
	Acque.			
	Opere idrauliche di prima categoria.			
89	Fiumi Brenta e Bacchiglione nelle Provincie di Padova e Venezia - Sistemazione secondo il piano Fossombroni-Paleocapa (Spesa ripartita).	100,000. »	»	100,000.
90	Canale di Este (Padova) - Costruzione di un magazzino idraulico in Este. .	10,000. »	»	10,000.
91	Fiume Lemene (Venezia) - Ricostruzione della briglia in legname che regola la bocca panconata del diversivo a sinistra del Lemene detto Cavanella.	25,000. »	»	25,000.
92	Fiume Bacchiglione (Vicenza) - Ampliamento del magazzino idraulico a Pescarolo	10,000. »	»	10,000.
93	Resti passivi del 1867 e precedenti nelle Provincie Venete e di Mantova per concorso obbligatorio dello Stato nelle spese consorziali per opere idrauliche.	200,000. »	»	200,000.
94	Apertura di un canale di navigazione fra i laghi di Como e di Mezzola....	»	92,000. »	92,000.
95	Concorso nella spesa di sistemazione dell'ultimo tronco del canale navigabile Bussè in Provincia di Verona (Spesa ripartita)	90,000. »	»	90,000
		435,000. »	92,000. »	527,000

Capitoli N.	Capitoli Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Opere idrauliche di seconda categoria.			
96	Torrente Quaderna - Bologna - Sistemazione del diversivo del torrente stesso dal ponte della Fiorentina alla cassa di colmata dei torrenti Idice e Quaderna	140,200. »	»	140,200. »
97	Torrente Idice - Bologna - Costruzione di una casa di guardia al passo del Dritto	6,000. »	»	6,000. »
98	Torrente Quaderna e cassa di colmata - Bologna - Costruzione di una casa di guardia	6,000. »	»	6,000. »
99	Fiume Reno - Ferrara - Costruzione di una casa di guardia al Dosso	8,000. »	»	8,000. »
100	Fiume Bruna - Grosseto - Costruzione di un magazzino idraulico	20,000. »	»	20,000. »
101	Fiume Lovata - Grosseto - Costruzione di un magazzino idraulico	20,000. »	»	20,000. »
102	Fiume Po - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico	15,000. »	»	15,000. »
103	Fiume Oglio - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico	15,000. »	»	15,000. »
104	Fiume Secchia - Modena - Costruzione di un magazzino idraulico	15,000. »	»	15,000. »
105	Fiume Panaro - Modena - Costruzione di un magazzino idraulico	15,000. »	»	15,000. »
106	Fiume Panaro - Modena - Costruzione di tre idrometri	2,000. »	»	2,000. »
107	Fiume Gorzone - Padova - Costruzione di un magazzino idraulico ad Anguillara	15,000. »	»	15,000. »
108	Fiume Adige - Padova - Ampliamento del magazzino idraulico dei Masi	6,000. »	»	6,000. »
109	Fiume Santerno - Ravenna - Rettifica del tronco fra la botte Montebottone e Bazzine superiore (Spesa ripartita)	»	1,344. »	1,344. »
	Da riportarsi ...	283,200. »	1,344. »	284,344. »

Capitoli N.	Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Riporto ...	283,200. »	1,344. »	284,344. »
110	Fiume Montone - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia presso il ponte San Pancrazio	6,000. »	»	6,000. »
111	Fiume Lamone - Cassa di bonificazione - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia	6,000. »	»	6,000. »
112	Fiume Savio - Ravenna - Costruzione di un magazzino idraulico	8,000. »	»	8,000. »
113	Po di Tolle - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico	20,000. »	»	20,000. »
114	Po di Tolle - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia	6,000. »	»	6,000. »
115	Fiume Adige - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia	10,000. »	»	10,000. »
116	Fiume Adige - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico centrale	16,000. »	»	16,000. »
117	Po di Venezia - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia	6,000. »	»	6,000. »
118	Po di Goro - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia	9,000. »	»	9,000. »
119	Fiume Adige - Verona - Costruzione di un magazzino idraulico in Volta Carpi	16,000. »	»	16,000. »
120	Fiume Adige - Verona - Costruzione di un magazzino nel 4° tronco detto di Nichesola	16,000. »	»	16,000. »
		402,200. »	1,344. »	403,544. »
	Bonifiche.			
121	Lago di Bientina	130,000. »	100,000. »	230,000. »
122	Maremme Toscane	260,000. »	150,000. »	410,000. »
123	Stagni di Vada e Collemezzano	3,000. »	»	3,000. »
124	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli	360,000. »	100,000. »	460,000. »
125	Paludi di Napoli, Volla e contorni	44,000. »	40,000. »	84,000. »
126	Torrenti di Somma e Vesuvio	118,000. »	80,000. »	198,000. »
127	Torrente di Nola	63,000. »	30,000. »	93,000. »
	Da riportarsi ...	978,000. »	500,000. »	1,538,000. »

Capitoli		Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
N.	Denominazione			
	Riporto ...	978,000. »	500,000. »	1,538,000. »
128	Regi Lagni	84,000. »	30,000. »	114,000. »
129	Bacino Nocerino	56,000. »	50,000. »	106,000. »
130	Agro Sarnese	60,000. »	74,207. 77	134,207. 77
131	Bacino del Sele	103,000. »	60,000. »	163,000. »
132	Vallo di Diano......................	92,000. »	10,000. »	102,000. »
133	Stagni di Marcianise	8,900. »	»	8,900. »
134	Piana di Fondi e Monte San Biagio...	40,000. »	12,000. »	52,000. »
135	Lago di Averno......................	1,000. »	20,000. »	21,000. »
136	Lago Salpi..........................	59,000. »	30,000. »	89,000. »
137	Salina e Salinella di San Giorgio sotto Taranto	5,000. »	»	5,000. »
138	Lago di Bivona	23,000. »	»	23,000. »
139	Piana di Rosarno	11,000. »	»	11,000. »
140	Piana di San Vettorino..............	4,000. »	»	4,000. »
141	Bonificazioni Pontine	21,200. »	1,400. »	22,600. »
		1,546,100. »	787,607. 77	2,333,707. 77
	Porti, spiaggie e fari.			
142	Porto di Ancona di 1ª classe - Prolungamento del molo (Spesa ripartita)............................	20,000. »	»	20,000. »
144	Porto d'Anzio - Proseguimento del ricarico della sottofondazione della banchina del molo occidentale.....	»	1,400. »	1,400. »
145	Porto di Bari di 3ª classe - Prima rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la costruzione del porto............................	175,000. »	»	175,000. »
146	Porto di Bosa di 3ª classe - Costruzione del porto (Spesa ripartita)	100,000. »	»	100,000. »
147	Porto di Catania di 3ª classe - Prima quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto.	125,000. »	»	125,000. »
	Da riportarsi ...	420,000. »	1,400. »	421,400. »

Capitoli N.	Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Riporto ...	420,000. »	1,400. »	421,400.
148	Porto di Castellammare di Stabia di 2ª classe - Costruzione del molo di protezione (Spesa ripartita)	17,900. »	»	17,900.
149	Porto di Civitavecchia - Sistemazione del molo e della calata dello scalo di Porta Livorno	»	5,000. »	5,000.
150	Porto Corsini di 3ª classe - Miglioramento del porto (Spesa ripartita) ...	30,000. »	»	30,000.
151	Porto di Gallipoli di 3ª classe - Costruzione delle opere di protezione del porto (Spesa ripartita)	175,000. »	»	175,000.
152	Porto di Genova di 1ª classe - Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita).........................	600,000. »	»	600,000.
153	Porto di Girgenti di 3ª classe - Costruzione di un molo nuovo (Spesa ripartita).........................	225,000. »	»	225,000.
154	Porto di Livorno di 1ª classe - Costruzione del nuovo porto (Spesa ripartita)......................	200,000. »	»	200,000.
155	Porto di Livorno di 1ª classe - Prolungamento della via Vittorio Emanuele (Spesa ripartita)	35,000. »	»	35,000.
156	Porto di Messina di 1ª classe - Compimento del bacino di carenaggio (Spesa ripartita)..................	180,000. »	»	180,000.
157	Porto di Messina di 1ª classe - Costruzione e collocamento di una boa....	»	5,000. »	5,000.
158	Porto di Messina di 1ª classe - Ricostruzione di 40 metri di banchina..	18,000. »	»	18,000.
159	Porto di Napoli di 1ª classe - Prolungamento del molo militare (Spesa ripartita).........................	800,000. »	»	800,000.
160	Porto di Ortona di 3ª classe - Costruzione di un pennello.............	15,000. »	»	15,000.
161	Porto di Palermo di 1ª classe - Opere di difesa alla cala del porto - (Spesa ripartita)	360,000. »	»	360,000.
	Da riportarsi ...	3,075,900. »	11,400. »	3,087,300.

N.	Capitoli Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Riporto ...	3,075,900. »	11,400. »	3,087,300. »
162	Porto-canale di Pesaro - Compenso a diversi proprietari per occupazione di terreni e danni arrecati in causa dei lavori eseguiti al porto-canale di Pesaro.........................	3,000. »	»	3,000. »
163	Porto di Reggio di 3ª classe - Prima rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la costruzione del porto........................	125,000. »	»	125,000. »
164	Porto di Rimini di 3ª classe - Prolungamento del molo murato destro...	»	3,000. »	3,000. »
165	Porto di Salerno di 3ª classe - Compimento dell'antemurale (Spesa ripartita).............................	30,000. »	»	30,000. »
166	Porto di Santa Venere di 3ª classe - Costruzione del porto nel golfo di Sant'Eufemia (Spesa ripartita)	50,000. »	»	50,000 »
167	Porto di Savona di 3ª classe - Costruzione di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita).........................	400,000. »	»	400,000. »
168	Porto di Terracina - Ricarico della scogliera a difesa del molo - Costruzione delle sponde murali del canale, ecc.	»	1,000. »	1,000. »
169	Venezia - Estuario - Compimento delle dighe a Malamocco ed escavazione dei canali di grande navigazione (Spesa ripartita)	104,740. »	»	104,740. »
170	Porto di Viareggio di 3ª classe - Sistemazione della foce del porto-canale (Spesa ripartita)	70,000. »	»	70,000. »
171	Fari sul litorale napoletano: Capo Colonna, Capo Polinuro, San Vito e Capo Miseno.....................	50,000. »	»	50,000. »
173	Fari all'isola di Capri	1,100. »	»	1,100. »
		3,909,740. »	15,400. »	3,925,140. »

Capitoli N.	Capitoli Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Riepilogo delle spese pei lavori pubblici.			
	Strade	11,207,220. »	3,819,000. »	15,026,220. »
	Acque. Opere idrauliche di 1ª categ.	435,000. »	92,000. »	527,000. »
	Acque. Opere idrauliche di 2ª categ.	402,200. »	1,344. »	403,544. »
	Bonifiche	1,546,100. »	787,607. 77	2,333,707. 77
	Porti, spiaggie e fari	3,909,740. »	15,400. »	3,925,140. »
		17,500,260. »	4,715,351. 77	22,215,611. 77
	STRADE FERRATE.			
174	Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in costruzione (Spese fisse)	245,500. »	»	245,500. »
175	Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in costruzione (Spese variabili)	65,000. »	10,000. »	75,000. »
176	Spese per la Commissione di liquidazione della contabilità arretrata delle ferrovie dell'Alta Italia	30,000. »	»	30,000. »
177	Ferrovia del litorale ligure	6,509,000. »	»	6,509,000. »
178	Costruzione della ferrovia da Savona a Bra e da Cairo ad Acqui (Quarta rata del prezzo dei lavori)	9,000,000. »	»	9,000,000. »
180	Costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule	20,000,000. »	7,872,700. »	27,872,700. »
181	Costruzione della stazione di Venezia (Quarta rata di rimborso alla Società ferroviaria dell'Alta Italia)	447,545. »	»	447,545. »
182	Concorso del Governo nella spesa per la costruzione della ferrovia del San Gottardo (Legge 3 luglio 1871, n. 311, 2ª serie)	1,666,667. »	»	1,666,667. »
	Da riportarsi	36,963,212. »	7,882,700. »	45,845,912. »

N.	Capitoli — Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Riporto ...	36,963,212. »	7,882,700. »	45,845,912. »
183	Concorso del Governo nella spesa di costruzione del ponte sul Po della ferrovia Modena-Mantova per Borgoforte (Legge 1° dicembre 1870, n. 6094)........................	650,000. »	»	650,000. »
184	Acquisto dalla Società delle ferrovie Romane della linea da Firenze a Massa per Pistoia (Settima ed ottava rata del prezzo d'acquisto).........	9,000,000. »	»	9,000,000. »
185	Concorso del Governo nella spesa per la ferrovia da Bussoleno a Bardonnêche (1ª rata)..................	4,000,000. »	»	4,000,000. »
186	Concorso del Governo nelle spese per la costruzione della ferrovia Monza-Calolzio - Sussidio alla Società Briantea, concessionaria di detta ferrovia (Legge 19 maggio 1872, n. 824)....	400,000. »	»	400,000. »
187	Continuazione dei lavori di costruzione della ferrovia da San Severino ad Avellino.........................	700,000. »	100,000. »	800,000. »
188	Eseguimento di lavori ferroviari nelle Provincie Venete................	»	376,190. »	376,190. »
189	Spesa a saldo della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie dello Stato nelle antiche Provincie, cedute alla Società dell'Alta Italia in forza della Legge 14 maggio 1865, n. 2279....	»	176,150. »	176,150. »
		52,713,712. »	8,535,040. »	61,248,752. »
	POSTE.			
190	Indennità alla Società di navigazione Adriatico-Orientale per rescissione delle Convenzioni stipulate col Governo italiano, sanzionate colle Leggi 3 agosto 1862, 23 agosto 1868 e 20 giugno 1871	2,000,000. »	»	2,000,000. »

N.	Capitoli Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Riepilogo della spesa straordinaria.			
	Spese comuni e generali	79,000. »	6,691,900. »	6,770,900.
	Lavori pubblici	17,500,260. »	4,715,351. 77	22,215,611. 7
	Strade ferrate	52,713,712. »	8,535,040. »	61,248,752.
	Poste	2,000,000. »	»	2,000,000.
	TOTALE *della spesa straordinaria* ...	72,292,972. »	19,942,291. 77	92,235,263. 7
	RIEPILOGO GENERALE			
	TITOLO I. - *Spesa ordinaria*	46,011,124. »	7,538,568. »	53,549,692.
	TITOLO II. - *Spesa straordinaria*	72,292,972. »	19,942,291. 77	92,235,263. 7
	TOTALE ...	118,304,096. »	27,480,859. 77	145,784,955. 7

Visto: Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1247 (Serie 2ª).

Legge *che approva il bilancio di prima previsione delle spese del 1873 del Ministero dell'Istruzione Pubblica.*

19 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1873, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 19 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

Stato di prima previsione della spesa
del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1873.

N.	Capitoli – Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**			
	Amministrazione centrale.			
1	Ministero e Provveditorato centrale (Personale)........................	319,400. »	»	319,400.
2	Consiglio superiore di Pubblica Istruzione (Personale)............... .	28,500. »	»	28,500.
3	Ministero, Provveditorato centrale e Consiglio superiore di Pubblica Istruzione (Materiale)..............	70,000. »	5,000. »	75,000.
4	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc.	55,000. »	»	55,000.
		472,900. »	5,000. »	477,900.
	Amministrazione provinciale.			
5	Amministrazione scolastica provinciale (Personale)..................	387,600. »	»	387,600.
6	Amministrazione scolastica provinciale (Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie).......	151,000. »	40,000. »	191,000.
		538,600. »	40,000. »	578,600.

Capitoli N.	Capitoli Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore.			
7	Personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio addetto alle Università	4,148,767. »	50,000. »	4,198,767. »
8	Regie Università (Materiale)	1,114,122. »	300,000. »	1,414,122. »
9	Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari	184,653. »	»	184,653. »
10	Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Personale)	381,289. »	10,000. »	391,289. »
11	Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Materiale)	511,507. »	50,000. »	561,507. »
12	Scuole di medicina-veterinaria (Personale)	113,770. »	»	113,770. »
13	Scuole di medicina-veterinaria (Materiale)	106,410. »	20,000. »	126,410. »
		6,560,518. »	430,000. »	6,990,518. »
	Archivi.			
14	Archivi di Stato in Toscana, Venezia, Mantova, e Grande Archivio di Napoli (Personale)	181,830. »	»	181,830. »
15	Archivi di Stato in Toscana, Venezia, Mantova, e Grande Archivio di Napoli (Materiale)	44,221. »	3,000. »	47,221. »
		226,051. »	3,000. »	229,051. »

N.	Capitoli — Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Istituti e Corpi scientifici e letterari.			
16	Istituti e Corpi scientifici e letterari (Personale)	135,848. »	5,000. »	140,848.
17	Istituti e Corpi scientifici e letterari (Materiale)	158,406. »	60,000. »	218,406.
18	Biblioteche nazionali ed universitarie (Personale)	368,518. »	»	368,518.
19	Biblioteche nazionali ed universitarie (Materiale)	246,245. »	30,000. »	276,245.
		909,017. »	95,000. »	1,004,017.
	Belle arti.			
20	Accademie ed Istituti di belle arti e Musei (Personale)	830,329. »	30,000. »	860,329.
21	Accademie ed Istituti di belle arti e Musei (Materiale)	437,233. »	90,000. »	527,233.
22	Spese diverse per belle arti	153,662. »	165,000 »	318,662.
23	Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Personale)	256,639. »	5,000. »	261,639.
24	Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Materiale)	172,092. »	20,000. »	192,092.
		1,849,955. »	310,000. »	2,159,955.
	Istruzione secondaria.			
25	Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale)	3,128,591. »	80,000. »	3,208,591.
26	Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale)	1,312,223. »	600,000. »	1,912,223.
27	Convitti nazionali (Personale)	125,697. »	20,000. »	145,697.
28	Convitti nazionali (Materiale)	291,098. »	160,000. »	451,098.
		4,857,609. »	860,000. »	5,717,609.

Capitoli N.	Capitoli Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Istruzione magistrale ed elementare.			
29	Sussidi all'istruzione primaria	1,494,000. »	500,000. »	1,994,000. »
30	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre (Personale)........	777,879. »	40,000. »	817,879. »
31	Educatorii femminili (Personale)	149,020. »	14,000. »	163,020. »
32	Educatorii femminili (Materiale)	296,448. »	30,000. »	326,448. »
33	Istituti dei sordo-muti (Personale)...	23,900. »	5,000. »	28,900. »
34	Istituti dei sordo-muti (Materiale)	140,240. »	20,000. »	160,240. »
		2,881,487. »	609,000. »	3,490,487. »
	Spese diverse.			
35	Incoraggiamento affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti	33,000. »	10,000. »	43,000. »
36	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani	25,000. »	»	25,000. »
37	Scavi e conservazione delle antichità.	297,500. »	»	297,500. »
38	Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte	152,876. »	5,000. »	157,876. »
39	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero	12,000. »	»	12,000. »
40	Dispacci telegrafici governativi	500. »	»	500. »
41	Casuali	50,000. »	»	50,000. »
		570,876. »	15,000. »	585,876. »

Capitoli N.	Capitoli Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**			
42	Università di Catania	1,000. »	»	1,000.
43	Università di Palermo	10,000. »	»	10,000.
44	Università di Parma	9,000. »	»	9,000.
45	Università di Pavia	500. »	5,000. »	5,500.
46	Università di Siena	2,300. »	»	2,300.
47	Palazzo ducale in Venezia	10,000. »	»	10,000.
48	Assegni di disponibilità	10,000. »	»	10,000.
49	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	20,893. »	»	20,893.
50	Spese diverse di belle arti	25,000. »	»	25,000.
51	Provvista straordinaria di macchine e strumenti pei gabinetti scientifici della Università di Roma	30,000. »	5,000. »	35,000.
52	Scuole secondarie	25,000. »	5,000. »	30,000.
53	Università di Bologna	8,500. »	»	8,500.
54	Università di Cagliari	5,000. »	»	5,000.
55	Università di Pisa	28,640. »	»	28,640.
56	Università di Sassari	4,000. »	»	4,000.
57	Collegio medico-cerusico di Napoli	12,540. »	»	12,540.
58	Università di Padova	570. »	»	570.
59	Lavori di stabilimento dei laboratori di chimica, di fisiologia e di fisica della Regia Università di Roma	200,000. »	»	200,000.
60	Università di Roma	30,000. »	»	30,000.
61	Eclisse solare del 1870	3,144. »	»	3,144.
62	Regia Calcografia di Roma	12,573. »	»	12,573.
63	Misura del grado europeo - Continuazione delle operazioni geodetiche ed astronomiche	15,000. »	»	15,000.
63 *bis*	Università di Napoli - Spesa per la riparazione dei locali stati danneggiati dalle ultime bufere	20,000. »	»	20,000.
63 *ter*	Riparazione dei locali del Castello del Valentino in Torino, ad uso della Scuola d'applicazione degli Ingegneri.	29,000. »	»	29,000.
		512,660. »	15,000. »	527,660.

N.	Capitoli — Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Riepilogo			
	TITOLO I - *Spesa ordinaria.*			
	Amministrazione centrale	472,900. »	5,000. »	477,900. »
	Amministrazione provinciale	538,600. »	40,000. »	578,600. »
	Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore	6,560,518. »	430,000. »	6,990,518. »
	Archivi	226,051. »	3,000. »	229,051. »
	Istituti e Corpi scientifici e letterari	909,017. »	95,000. »	1,004,017. »
	Belle arti	1,849,955. »	310,000. »	2,159,955. »
	Istruzione secondaria	4,857,609. »	860,000. »	5,717,609. »
	Istruzione magistrale ed elementare	2,881,487. »	609,000. »	3,490,487. »
	Spese diverse	570,876. »	15,000. »	585,876. »
		18,867,013. »	2,367,000. »	21,234,013. »
	TITOLO II. - *Spesa straordinaria*	512,660. »	15,000. »	527,660. »
	TOTALE	19,379,673. »	2,382,000. »	21,761,673. »

Visto: Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1248 (*Serie 2ª*).

LEGGE *che approva il bilancio di prima previsione delle spese del 1873 del Ministero della Marina.*

19 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1873, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 19 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

QUINTINO SELLA

Stato di prima previsione della spesa

del Ministero della Marina per l'anno 1873.

N.	Capitoli – Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	TITOLO I.			
	Spesa ordinaria			
	Amministrazione centrale.			
1	Ministero (Personale)	355,940. »	»	355,940. »
2	Ministero (Materiale)	22,000. »	»	22,000. »
3	Consiglio superiore di Marina	82,300. »	»	82,300. »
		460,240. »	»	460,240. »
	Armamenti navali.			
4	Navi in armamento ed in disponibilità	1,896,432. »	250,000. »	2,146,432. »
	Marina militare.			
5	Stato Maggiore generale della R. Marina	2,110,700. »	100,000. »	2,210,700. »
6	Corpo del Genio navale	199,000. »	10,000. »	209,000. »
7	Commissariato generale della Regia Marina	584,500. »	30,000. »	614,500. »
8	Corpo sanitario militare marittimo ...	380,246. »	20,000. »	400,246. »
9	Corpo Reale Equipaggi	3,586,784. »	200,000. »	3,786,784. »
10	Corpo Reale Fanteria Marina	1,080,722. »	50,000. »	1,130,722. »
11	Pane e viveri	3,572,894. »	400,000. »	3,972,894. »
	Da riportarsi ...	11,514,846. »	810,000. »	12,324,846. »

N.	Capitoli — Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Riporto ...	11,514,846. »	810,000. »	12,324,846. »
12	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione	112,030. »	8,000. »	120,030. »
13	Giornate di cura e materiale d'ospedale	211,146. »	25,000. »	236,146. »
14	Distinzioni onorifiche	73,000. »	10,000. »	83,000. »
		11,911,022. »	853,000. »	12,764,022. »
	Servizio del materiale.			
15	Legnami diversi	750,000. »	»	750,000. »
16	Canape, cavi, stoppa ed altri materiali.	740,000. »	»	740,000. »
17	Materie grasse e resinose, droghe e colori	500,000. »	»	500,000. »
18	Macchine, metalli, utensili, ecc.	1,900,000. »	»	1,900,000. »
19	Artiglierie e munizioni	300,000. »	»	300,000. »
20	Carbon fossile ed altri combustibili	1,600,000. »	»	1,600,000. »
21	Mercedi agli operai	3,800,000. »	100,000. »	3,900,000. »
22	Conservazione dei fabbricati	270,000. »	»	270,000. »
23	Fitto di bacini, scali di alaggio e di locali	12,000. »	»	12,000. »
24	Riproduzione del naviglio	4,000,000. »	200,000. »	4,200,000. »
		13,872,000. »	300,000. »	14,172,000. »
	Servizi diversi.			
25	Scuole di marina	135,126. »	15,000. »	150,126. »
26	Servizio scientifico (Personale)	98,000. »	»	98,000. »
27	Servizio scientifico (Materiale)	117,400. »	»	117,400. »
28	Spese di giustizia	41,000. »	»	41,000. »
29	Spese giuridiche di patrocinio legale	12,000. »	»	12,000. »
30	Spese diverse pel servizio del Genio militare	8,000. »	»	8,000. »
31	Noli, trasporti e missioni	87,000. »	»	87,000. »
32	Assegnamenti diversi	17,275. »	»	17,275. »
		515,801. »	15,000. »	530,801. »

N.	Capitoli — Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Marina mercantile.			
33	Corpo delle Capitanerie di porto	635,200. »	»	635,200. »
34	Conservazione dei fabbricati.........	16,000. »	»	16,000. »
35	Fitto di locali ad uso delle Capitanerie di porto	12,000. »	»	12,000. »
36	Spese varie per la Marina mercantile .	86,700. »	»	86,700. »
		749,900. »	»	749,900. »
	Spese comuni.			
37	Dispacci telegrafici governativi	16,000. »	»	16,000. »
38	Casuali	70,000. »	»	70,000. »
		86,000. »	»	86,000. »
	TITOLO II.			
	Spesa straordinaria			
39	Maggiori assegnamenti	680. »	»	680. »
40	Assegnamenti di aspettativa e disponibilità	118,000. »	»	118,000. »
41	Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'Arsenale di Venezia ..	1,000,000. »	»	1,000,000. »
		1,118,680. »	»	1,118,680. »

N.	Capitoli — Denominazione	Prima previsione per l'anno 1873	Somme trasportate dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872	Totale
	Riepilogo			
	Titolo I — *Spesa ordinaria*			
	Amministrazione centrale...........	460,240. »	»	460,240. »
	Armamenti navali..................	1,896,432. »	250,000. »	2,146,432. »
	Marina militare.....................	11,911,022. »	853,000. »	12,764,022. »
	Servizio del materiale..............	13,872,000. »	300,000. »	14,172,000. »
	Servizi diversi.....................	515,801. »	15,000. »	530,801. »
	Marina mercantile..................	749,900. »	»	749,900. »
	Spese comuni.......................	86,000. »	»	86,000. »
		29,491,395. »	1,418,000. »	30,909,395. »
	Titolo II — *Spesa straordinaria*.....	1,118,680. »	»	1,118,680. »
	Totale ...	30,610,075. »	1,418,000. »	32,028,075. »

Visto: Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1249 (*Serie 2ª*).

LEGGE *che autorizza la spesa di lire* **8,850,000** *per il pagamento delle somme dovute alla Società concessionaria della costruzione della ferrovia Ligure.*

19 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 8,850,000 per il pagamento delle somme dovute alla Società concessionaria della costruzione della ferrovia Ligure, e, per essa, alla Società generale del Credito mobiliare italiano, quale rappresentante della medesima, in dipendenza dell'appalto dei lavori di costruzione della ferrovia Ligure, a termine della sentenza pronunziata dai periti arbitri, il 27 aprile 1872, in base alla Convenzione 5 gennaio 1867, che rimane approvata, non che per il pagamento della quota di spese del giudizio e competenze degli arbitri, a carico della pubblica Amministrazione.

Detta spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1873.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei

Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 19 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1250 (*Serie 2ª*).

Regio **Decreto** *di convocazione del Collegio elettorale di Faenza.*

10 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 7 marzo corrente, col quale l'Uffizio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Faenza, n. 358;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Faenza, n. 358, è convocato

pel giorno 6 aprile prossimo affinchè proceda all'elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 15 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 10 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *marzo* 1873
Vol. 67 *Atti del Governo a c.* 68. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1251 (*Serie 2ª*).

Legge *che abolisce le Facoltà teologiche nelle Università del Regno.*

26 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Facoltà di teologia ancora esistenti nelle Università dello Stato vengono sciolte.

Art. 2.

Gl'insegnamenti di questa Facoltà, i quali hanno un generale interesse di coltura storica, filologica e filosofica, potranno essere dati nelle Facoltà di lettere e filosofia, giusta il parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 26 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

N° 1252 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che autorizza il Comune di Massa di Somma a trasferire la sede municipale nella frazione di Cercola.*

23 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Massa di Somma, in data del 1° ottobre 1872, riguardante il trasferimento della sede municipale dalla frazione di Massa a quella di Cercola;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Napoli, in adunanza del 30 dicembre ultimo scorso, in coerenza al disposto dall'articolo 176, n. 1, della Legge 20 marzo 1865, allegato *A;*

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Massa di Somma è autorizzato a trasferire la sede municipale nella frazione di Cercola.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 febbraio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 89. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1253 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale vengono fatte alcune modificazioni allo statuto del Collegio di musica di Napoli.*

23 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1872, col quale fu approvato lo statuto del Collegio di musica di Napoli;

Considerato che l'esperienza ed ulteriori studi consigliano alcune modificazioni al detto statuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Autorità principali del Collegio.

Art. 1.

I tre Professori del Collegio che debbono far parte del Consiglio direttivo potranno essere scelti indistintamente fra tutti gl'insegnanti materia musicale, ed interverranno in detto Consiglio per le quistioni tecniche.

Art. 2.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo non saranno legali se non v'interverrà la metà, più uno, di quelli che lo compongono: nella seconda convocazione basterà

il terzo dei componenti. A parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Art. 3.

Quanto agli studi ed alle pratiche che secondo l'articolo sesto dello statuto dipendono dal Direttore, il voto del Consiglio è consultivo.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo può delegare ad una o più persone fra i suoi componenti la facoltà di procedere ad inchieste, assistere agli esami per darne quindi contezza al Consiglio, nonchè la speciale e diretta sorveglianza di uno o più rami dell'amministrazione.

Art. 5.

Alle materie da sottoporsi all'autorità ed all'approvazione del Consiglio si aggiungono le seguenti:

a) La facoltà al Presidente del Collegio di spendere in caso di evidente necessità ed urgenza una somma di danaro che in tutto l'anno non passi le lire duemila (L. 2000);

b) L'iniziativa dei giudizi innanzi al Magistrato competente;

c) La nomina dei Maestri ed altri Impiegati pagati colle rendite particolari del Collegio e la proposta di quelli pagati con l'assegnamento governativo;

d) La surrogazione temporanea ai Professori ed ai Maestri assenti per grave e lunga malattia.

Art. 6.

Nel caso di assenza o d'impedimento, il Presidente del Collegio delegherà i suoi poteri, in ordine al governo ed

all'amministrazione, al Direttore degli studi od al Consigliere più anziano. Potrà fare questa delegazione anche ad un altro Consigliere col consenso del Direttore.

Art. 7.

Il Presidente del Collegio farà parte di tutte le Commissioni, ovvero delegherà all'uopo il suo uffizio ad un Consigliere, per mantenerle nei limiti delle loro attribuzioni e per l'osservanza delle regole prescritte dal Regolamento interno del Collegio.

TITOLO II.

Alunni.

Art. 8.

Gli alunni, per essere ammessi nei posti gratuiti dei Convitti, oltre alle condizioni poste dallo statuto, dovranno essere cittadini italiani, ed istruiti negli elementi della musica e delle lettere.

L'età loro è determinata fra i dodici e i quattordici anni, purchè in quest'ultimo caso il giovine sia tanto innanzi nello studio della musica da poter compiere il suo corso a venti anni; eccettuati gli alunni di canto, i quali saranno ammessi anche ad una età maggiore, quando abbiano voce sviluppata e formata, e potranno rimanere in Collegio fino agli anni ventitre per effetto di parere favorevole della Commissione esaminatrice ed approvazione del Consiglio direttivo.

Potranno anche nel modo medesimo essere esentati dalle condizioni di età i giovani che dimostrassero un merito ed una capacità straordinaria per la musica.

Dovranno altresì avere un corredo sufficiente di biancheria per la persona propria e pagare alla loro entrata per una volta tanto lire centoventi (L. 120).

Art. 9.

Gli alunni esterni ed i convittori a pagamento saranno sottoposti alle stesse condizioni dell'età e della permanenza nelle scuole come i convittori gratuiti, ma potranno essere di paese straniero.

Art. 10.

I convittori a pagamento, oltre alle altre condizioni stabilite nello statuto del 14 gennaio 1872, dovranno provvedersi di letto, scaffale e sedia; offrire un valido mallevadore dimorante in Napoli per lo esatto adempimento di tutti gli obblighi loro.

In caso di trascuranza ripetuta o di inadempimento, il Consiglio direttivo, sulla proposta del Presidente, potrà licenziare l'alunno dal Collegio.

Art. 11.

Per la classe di canto e di alta composizione sono istituite sei pensioni (o borse) di lire annue novecento ciascuna, che saranno chiamate pensioni straordinarie di perfezionamento. A queste pensioni potranno concorrere così gli alunni interni che sono nel diciottesimo anno di età, o lo hanno compiuto, come gli alunni esterni o qualunque altro che si trovi per attitudine d'ingegno o mezzi vocali e per grado di studi in condizione di poter sostenere gli esami, il cui programma sarà per ogni concorso stabilito dal Consiglio direttivo del Collegio. Delle dette pensioni tre sole possono essere concedute agli esterni;

e in difetto di concorrenti meritevoli si accresceranno d'altrettante quelle assegnate agli interni.

Gli alunni interni che conseguissero una delle pensioni cesseranno di far parte del Convitto. Ed in generale tutti coloro che godranno delle predette pensioni dovranno sottostare agli obblighi imposti dall'art. 18 dello statuto.

Sono parimente istituite tre pensioni per le donne, di lire novecento ciascuna, nella sola classe di canto, applicando per il concorso a tali pensioni le condizioni medesime stabilite più sopra per i maschi.

Queste pensioni, tanto quelle per i maschi quanto quelle per le femmine, sono annuali e possono essere confermate per quattro anni, purchè i pensionati si assoggettino d'anno in anno a prove di conferma, le cui norme saranno stabilite dal Consiglio direttivo.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Fino a che non sia istituito il Convitto per le donne, i posti gratuiti stabiliti all'articolo nono dello statuto per il Convitto femminile sono convertiti in venti pensioni mensili di lire quaranta ciascuna, messe a concorso fra le alunne della scuola esterna del Collegio alle condizioni da stabilirsi con ispeciale programma del Consiglio direttivo. La distribuzione di queste pensioni fra le varie classi stabilite per le donne sarà fatta annualmente dal Consiglio direttivo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 79 bis. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

N° 1254 *(Serie 2ª)*.

Regio Decreto *che approva il Ruolo normale degli Impiegati e Serventi dell'Istituto di belle arti di Napoli.*

19 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1873;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo Ruolo normale degli Impiegati e Serventi dell'Istituto di belle arti di Napoli, annesso al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 81. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

RUOLO NORMALE

degli Impiegati e Serventi del R. Istituto di belle arti di Napoli.

Uffici	Stipendi	
Direttore .... L.	3,570. »	
Primo Professore di disegno e Direttore delle scuole di figura .... »	2.700. »	
Professore di pittura .... »	2,370. »	
Id. di scultura .... »	2,370. »	
Id. di architettura .... »	2,370. »	
Id. di paesaggio .... »	2,370. »	
Id. di disegno .... »	2,370. »	
Aggiunto di pittura .... »	1,580. »	
Id. di scultura .... »	1,580. »	
Id. di architettura .... »	1,580. »	
Id. di paesaggio .... »	1,580. »	
Id. di disegno .... »	1,580. »	
Id. id. .... »	1,580. »	
Professore di ornato .... »	1,700. »	
Id. di prospettiva .... »	1,700. »	
Id. di incisione .... »	1,700. »	
Sette Professori di disegno elementare a L. 1,100 per ciascuno .... »	7,700. »	
Professore di critica e storia d'arte. »	1,480. »	
Professore di anatomia .... »	765. »	
Segretario .... »	1,700. »	Con alloggio nell'Istituto.
Economo .... »	1,700. »	Id.
Da riportarsi... L.	46,045. »	

Uffici	Stipendi	
Riporto... L.	46,045. »	
Primo Applicato....................»	1,020. »	
Secondo Applicato..................»	1,000. »	
Terzo Applicato....................»	840. »	
Primo Custode......................»	1,275. »	Con alloggio nell'Istituto.
Due secondi Custodi a L. 1,020 per ciascuno.........................»	2,040. »	Id.
Quattro Bidelli a L. 800 per ciascuno»	3,200. »	
Quattro Inservienti a L. 600 id. »	2,400. »	
Formatore di getti in gesso.......»	255. »	
Portinaio..........................»	796. »	
Totale ... L.	58,871. »	

Roma, addì 19 gennaio 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
A. SCIALOJA.

N° 1255 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO ***col quale la Biblioteca ecclesiastica di Finalmarina è eretta in Corpo morale.***

13 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Clero di Finalmarina per la erezione in Corpo morale della sua Biblioteca ecclesiastica, istituita fino dal 1818;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza di Sezione 8 novembre 1872;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Biblioteca ecclesiastica di Finalmarina è eretta in Corpo morale per gli effetti della Legge civile.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 13 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 febbraio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 82. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

A. SCIALOJA.

N° 1256 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che concerne alcuni insegnamenti delle Facoltà di scienze fisiche, naturali e matematiche, e di filosofia e lettere della R. Università di Roma.*

26 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Legge del 12 maggio 1872, n. 821 (Serie 2ª);

Veduto il Nostro Decreto del 27 agosto 1872, n. 986 (Serie 2ª), col quale furono estesi alla R. Università di Roma i Regolamenti e le disposizioni vigenti nelle altre Università del Regno;

Vedute le proposte delle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, e di filosofia e lettere della predetta Università;

Sentito il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli insegnamenti di geologia e mineralogia nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali della R. Università di Roma sono ripartiti in due Cattedre, l'una di geologia e l'altra di mineralogia.

Art. 2.

Gli insegnamenti di zoologia e anatomia comparata

nella predetta Facoltà sono ripartiti in due Cattedre; l'una di zoologia e zootomia, e l'altra d'anatomia e fisiologia comparata.

Art. 3.

Nella Facoltà di filosofia e lettere della predetta Università saranno dati gli insegnamenti di grammatica e lessicografia greca, e di grammatica e lessicografia latina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 6. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Dr Falco.

A. Scialoja.

N° 1257 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che concerne la classificazione delle strade provinciali di Roma.*

19 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'Elenco delle strade provinciali di Roma, deliberato e successivamente modificato dalla Rappresentanza

della Provincia nelle sedute 11 dicembre 1871, 29 febbraio, 29 e 31 maggio e 25 settembre 1872, a sensi degli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;*

Visti i reclami elevati da parecchi Comuni della Provincia in seguito alla pubblicazione di detto Elenco;

Visto il parere 10 agosto 1872 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Ritenuto:

Che con le deliberazioni 29 maggio e 25 settembre 1872 il Consiglio provinciale di Roma ha già fatto ragione ad una parte di detti Comuni, coll'aggiungere all'Elenco primitivamente deliberato un tronco a complemento della strada *Aurelia Etrusca*, più le due strade *Cassia Sutrina* e *Nettunese;*

Che le strade reclamate dagli altri Comuni non hanno i caratteri richiesti dalla Legge vigente per venire comprese nell'Elenco delle provinciali, nè l'essere state antecedentemente provinciali costituisce una ragione sufficiente per ritenerle tali sotto l'impero della Legge attuale, quando non posseggono i caratteri che questa oggi esige in cosiffatta classe di strade;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la classificazione delle strade provinciali per la Provincia di Roma secondo l'Elenco visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro ed unito al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 79. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Devincenzi.

N° d'ordine	Denominazione delle strade	Designazione dei punti estremi
1	Flaminia.	Dal ponte Milvio presso Roma al principio del caseggiato di Civita Castellana incontro al lavatoio.
2	Salaria.	Dalla porta di Roma all'incontro della Quinzia Reatina di Rieti dopo il ponte di Corese.
3	Quinzia Reatina.	Da un confine all'altro del territorio di Nerola.
4	Ternana.	Dall'incontro della Quinzia Reatina di Rieti con la Salaria.
5	Tiburtina, Valeria, Sublacense.	Da Roma a Frosinone.
6	Casilina.	Da Roma al confine di Terra di Lavoro.
7	Braccianese Claudia.	Dalla nazionale Cassia, dopo la Storta, a Civitavecchia.
8	Aurelia.	Dalla porta Corneto di Civitavecchia a Viterbo.
9	Aurelia Etrusca.	Dall'Aurelia, presso Taccone di Mezzo, al torrente Chiarone, confine Grossetano.
10	Toscanese Cornetana.	Dall'Aurelia Etrusca, presso il ponte del Marta, a Viterbo.
11	Tarquinia, Castrense, Acula, Orvietana.	Dall'Aurelia Etrusca, presso Montalto al confine di Montalto, al confine del Circondario di Rieti.
12	Cassia Orvietana.	Da Montefiascone sulla nazionale al confine del Circondario di Orvieto.
13	Ortana.	Da Viterbo alla stazione della ferrovia presso Orte.
14	Ariana.	Da Velletri, al punto delle Quattro Vie, a Valmontone sulla Casilina.

Designazione	
dei Circondari attraversati	dei Comuni toccati o prossimi
Roma, Viterbo.	Castelnuovo di Porto, Morlupo Rignano, Civita Castellana.
Roma.	Monterotondo.
Roma.	Nerola.
Roma.	—
Roma, Frosinone.	Tivoli Vicovarno, Cantalupo, Roviano. Marano, ~~Agosta, Subiaco, Affile, Ponza, Trevi~~, ~~Guercino~~, Alatri.
Roma, Velletri, Frosinone.	Colonna. Lugnano, Valmontone, Anagni, Ferentino, Frosinone, Ceprano.
Roma, Civitavecchia.	Bracciano, Manziana, Quadroni, Ganale, Rota, Tolfa, Allumiere.
Civitavecchia, Viterbo.	Corneto, Monte Romano e Vetralla.
Civitavecchia.	Corneto Montalto.
Civitavecchia, Viterbo.	Corneto Toscanella.
Civitavecchia, Viterbo.	Montalto, Canino, Valentano, Gradoli, S. Lorenzo Nuovo, Grotte S. Lorenzo.
Viterbo.	Bagnorea.
Viterbo.	Orte, Vitorchiano, Soriano, Chia Bassano.
Velletri.	Monte Fortino, stazione della ferrovia.

N° d'ordine	Denominazione delle strade	Designazione dei punti estremi
15	Marittima.	Dalla provinciale Casilina, sotto Frosinone, all'Appia presso Terracina.
16	Flaminia Viterbese.	Da Monterosi a Ponte Felice.
17	Aurelia.	Da Roma a Civitavecchia.
18	Appia.	Da Roma al confine della Provincia di Terra di Lavoro e precisamente all'epitaffio.
19	Cassia Sutrina.	Dalla nazionale Cassia a Vetralla sulla provinciale Aurelia.
20	Nettunese.	Dalla stazione ferroviaria della Cecchina a Porto d'Anzio.

Designazione	
dei Circondari attraversati	dei Comuni toccati o prossimi
Frosinone, Velletri.	Pat·ica, Ceccano, Giuliano, Prossedi, Rocca Secca, Piperno.
Viterbo.	Nepi, Cas el S. Elia, Civitacastellana.
Roma, Civitavecchia.	Palo.
Roma, Velletri.	Albano, Ariccia, Genzano, Civitalavinia, Velletri, Cisterna, Terracina.
Roma, Viterbo.	Monterosi, Sutri, Vetralla.
Roma.	Porto d'Anzio, Nettuno.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

G. DEVINCENZI.

N° 1258 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che assegna L. 18,000 di concorso governativo alla Scuola superiore navale in Genova.*

2 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 25 giugno 1870, n. 5749, che approva lo statuto organico della R. Scuola superiore navale in Genova;

Visto il bilancio passivo – Esercizio 1873 – del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, approvato con la Legge del 21 dicembre 1872, n. 1163 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il sussidio annuo di lire diecimila, assegnato alla Regia Scuola superiore navale in Genova sul bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, è portato ad annue lire diciottomila, a cominciare dal 1° gennaio 1873, rimanendo per questa parte derogato al disposto dell'articolo 3 del R. Decreto 25 giugno 1870, n. 5749.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1873.
Vol. 67 Atti del Governo a c. 14. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

N° 1259 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che approva il Regolamento per la risicoltura nella Provincia di Pisa.*

19 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Visto il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Pisa, deliberato dal Consiglio provinciale di Pisa in adunanza del 20 ottobre 1871;

Sentiti il Consiglio superiore di Sanità ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, composto di otto articoli e che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per la coltivazione del riso nella Provincia di Pisa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 12. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

REGOLAMENTO

per la coltivazione del riso nella Provincia di Pisa.

Art. 1.

Le distanze da conservarsi indistintamente per le risaie esistenti e da stabilirsi nella Provincia di Pisa, in conformità dell'articolo 1 della Legge 12 giugno 1866, n. 2967, sono le seguenti:

a) Di metri 5000 dalla città capoluogo;

b) Di metri 4000 dagli aggregati di oltre 8000 abitanti;

c) Di metri 2500 dagli aggregati da 5000 ad 8000 abitanti;

d) Di metri 1500 dagli aggregati da 1000 a 5000 abitanti;

e) Di metri 500 dagli aggregati da 150 a 300 abitanti;

f) Finalmente, di metri 250 da qualunque altro aggregato inferiore, comprese le case isolate non destinate alla coltura del riso.

Le suddette distanze non sono applicabili ai terreni paludosi o riconosciuti di difficile scolo o insalubri, nei quali non sia possibile coltivare che il riso.

Art. 2.

Le distanze si misurano sulla retta che unisce i due punti più prossimi tra loro dei perimetri dei luoghi o luogo abitato, e del perimetro del terreno coltivato a riso.

Art. 3.

Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 della Legge 12 giugno 1866, sulla coltivazione del riso, dovranno essere presentate al Prefetto non più tardi della fine di agosto dell'anno anteriore a quello nel quale si vuol dare principio a risicoltura.

Esse dovranno contenere:

a) Il nome, cognome e domicilio del richiedente;

b) La descrizione del terreno che si vuole coltivare a risaia e della sua estensione, il numero di mappa catastale di esso, il Comune ove è situato e la indicazione de' proprietari confinanti. Alla domanda sarà unita una mappa del terreno riducibile a risaia con le relative misure;

c) L'indicazione delle sorgenti, fosso, torrente o fiume che somministreranno l'acqua alla risaia e la designazione del modo pel quale l'acqua stessa riceverà il dovuto scolo; eccetto il caso che la risicoltura volesse farsi all'azzardo, cioè nei luoghi paludigeni soltanto, permanentemente e naturalmente bagnati.

Art. 4.

La pubblicazione de' documenti contemplati nell'articolo 3 della Legge 12 giugno 1866 dovrà farsi in tempo utile, a cura de' Comuni interessati, anche nei Comuni finitimi che potranno fare opposizione all'istanza.

Art. 5.

Ogni fondo sul quale voglia coltivarsi il riso deve avere una ragione di presa d'acqua sufficiente, sistemata in modo salubre e feconda alla coltura del riso.

Art. 6.

La Giunta comunale dei Municipi di che nell'articolo 4, oltre gli atti indicati dalla Legge, rimetterà al Prefetto i certificati delle eseguite pubblicazioni o affissioni, le opposizioni che fossero presentate e le proprie osservazioni sulle medesime.

Art. 7.

In ogni coltivazione si osserveranno le seguenti prescrizioni:

a) Le acque per le risaie, specialmente nei terreni non paludigeni, non potranno essere derivate da bacini o serbatoi ove avessero già subìto qualche corruzione;

b) Le acque dovranno essere in movimento costante, per quanto lento, di sfogo, il quale dovrà essere ad esse assicurato libero;

c) Gli scoli delle risaie dovranno essere tenuti liberi e puliti da ogni ingombro;

d) Le erbe, radici e paglia, segate o sterpate nelle risaie, saranno trasportate in terreno asciutto e collocate in modo da evitare la putrefazione;

e) Le case addette al servizio delle risaie saranno distanti almeno 100 metri dalle stesse, bene riparate, elevate dal suolo non meno di venti centimetri, con vespai sottoposti agli impiantiti delle stanze terrene e corredate all'esterno da un selciato o smalto della larghezza di metri due;

f) Il proprietario avrà l'obbligo di procurare agli abitanti di quella casa l'occorrente e buona acqua potabile;

g) I lavori delle risaie avranno principio un'ora dopo il levare del sole e termine un'ora prima del tramonto.

Art. 8.

Qualunque provvedimento a termini del presente Regolamento potrà essere revocato dall'Autorità governativa per ragione di pubblica igiene, sentiti la Deputazione provinciale ed il Consiglio provinciale di Sanità.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
G. LANZA.

N° 1260 (*Serie 2ª*).

LEGGE *con cui viene sancito l'accordo convenuto nell'agosto 1871 con la Repubblica Argentina pel trattamento della Nazione più favorita.*

16 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione all'Accordo convenuto a Buenos Ayres il 16 e 17 agosto 1871 fra il Regio Inviato e Ministro plenipotenziario, ivi accreditato, ed il Ministro delle Relazioni

Esteriori della Repubblica Argentina, col quale venne assicurato reciprocamente il trattamento accordato nei due Stati alla Nazione straniera più favorita.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 16 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Visconti-Venosta.

Il Ministro del Re in Buenos Ayres
al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Argentina.

Buenos Ayres, 16 agosto 1871.

La note, en date du 11 du mois courant, dont j'ai l'honneur d'accuser réception, et les déclarations verbales de V. E. ne laissent plus de doute que l'Italie et la République Argentine resteront pendant quelque temps sans stipulations écrites. Les bons rapports heureusement existant entre les deux Gouvernements, et l'esprit libéral qui inspire les lois des deux pays pourront seuls obvier aux inconvénients qui pourraient résulter de cet état de choses.

Il n'en est pas moins vrai cependant, monsieur le Ministre, que le Gouvernement Argentin, refusant de reconnaître comme nouveau traité le projet accepté par monsieur Varela, et ne voulant non plus adhérer à une nouvelle prorogation de l'ancien traité, tandis qu'il ne songe nullement à dénoncer (ainsi qu'il

serait en son pouvoir) les traités *quasi*-identiques en vigueur entre la République et plusieurs autres Etats, tels que l'Allemagne, la France, etc.; le Gouvernement Argentin, dis-je, place, par son propre fait, l'Italie dans une condition inférieure aux autres Puissances.

Une telle conséquence n'étant, à ce que je crois, dans les intentions du Gouvernement Argentin, ainsi qu'elle ne l'est nullement dans celles du Gouvernement Italien, qui ne pourrait jamais l'accepter, je serais heureux, monsieur le Ministre, de pouvoir annoncer officiellement à mon Gouvernement que, pendant le temps où les deux pays resteront sans traité, les Italiens et les Argentins ne cesseront de jouir réciproquement du traitement de la Nation la plus favorisée.

En priant V. E. de me faire une réponse à ce propos, je saisis cette occasion, etc.

Della Croce.

Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Argentina al Ministro del Re in Buenos Ayres.

Buenos Ayres, 17 agosto 1871.

La Republica Argentina, en sus leyes civiles, y en su constitucion, iguala en proteccion à todos los estrangeros, que entran à su territorio, con los naturales.

Ha sido regla tambien de los tratados, que ha celebrado hasta ahora, no conceder favores à una nacion que no esti dispuesta à conceder à todas las demas.

Si bien es cierto, pues, que, por las demoras sufridas, y en que no ha tenido parte el Gobierno Argentino, quedaràn ambas naciones sin estipulacion escrita, despues de caducar el tratado

vigente, no lo es menos que los Italianos seguiràn siempre bajo el amparo de esas leyes y principios, los cuales nunca se invocaràn en vano; y menos con la reciprocidad offrecida en la nota que tengo el honor de contestar.

El infrascripto aprovecha esta ocasion de renovar al señor Ministro las seguridades de su alta estima.

C. Tejedor.

N° 1261. (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale i fondi demaniali del Comune di Campo in Calabria Ultra* 1ª, *denominati* Santa Trada *ed* Aspromonte *o* Pidima, *sono riconosciuti alienabili*.

26 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le Istruzioni approvate con Decreto del Nostro Luogotenente generale nelle Provincie Napolitane del 3 luglio 1861;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Campo di Calabria, in Calabria Ultra 1ª, addì 5 maggio 1872, e la relativa proposta del Prefetto della Provincia;

Visto l'avviso del Consiglio di Stato, emesso nella sua adunanza generale del 28 agosto 1869;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I fondi demaniali del Comune di Campo di Calabria, in Calabria Ultra 1ª, denominati *Santa Trada* ed *Aspromonte* o *Pidima*, della estensione complessiva di ettari 42, 03, 02, 02, sono riconosciuti alienabili, con le medesime formalità e cautele necessarie per l'alienazione degli altri fondi comunali, in adempimento della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 31. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

N° 1262 (Serie 2ª).

Regio Decreto *col quale è data esecuzione al Trattato d'amicizia e di commercio fra l'Italia e la Birmania.*

16 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data al Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e l'Impero Birmano, firmato a Mandalay il 3 marzo 1871, nonchè all'Articolo addizionale ivi firmato dai respettivi Plenipotenziari il 26 dicembre 1872; sopra i quali atti le ratificazioni furono scambiate a Mandalay lo stesso giorno 26 dicembre 1872.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 13. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Visconti-Venosta.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un Trattato di amicizia e commercio essendo stato conchiuso tra l'Italia e l'Impero Birmano, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Mandalay il tre marzo dell'anno mille ottocento settantuno;

Trattato del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, desiderando di fare un Trattato di amicizia e commercio, hanno nominato loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il Cavaliere Carlo Alberto Racchia, Capitano di Fregata nella Regia Marina, Commendatore dell'Ordine equestre dei Santi Maurizio e Lazzaro, e decorato di altri Ordini cavallereschi;

Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani,

Ega Mahà Tshenapady Non Schieu Do Pukanghi Miotsa Mengui Menthsadò, Mengui Mahà Menshla Sithu, affinchè di comune accordo stipulino il seguente Trattato:

Art. 1.

Vi sarà pace ed amicizia sincera e perpetua fra Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, e fra i loro rispettivi eredi e successori, come pure fra i sudditi birmani ed i sudditi italiani.

Art. 2.

In virtù di questo Trattato di perpetua amicizia, i sudditi di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, a qualunque classe della Società appartengano, recandosi nei dominii di Sua Maestà il Re d'Italia per vendere o comprare, o per qualsiasi altro motivo di commercio o navigazione, saranno considerati e protetti come se fossero sudditi italiani, semprechè essi rispettino ed osservino le Leggi del paese.

Art. 3.

I sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia, a qualunque classe della Società appartengano, recandosi nei dominii di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani per vendere o comprare, o per qualsiasi altro motivo di commercio o di navigazione, saranno considerati e protetti come sudditi birmani, semprechè essi rispettino ed osservino le Leggi del paese.

Art. 4.

I sudditi di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, che per ragioni di commercio di qualunque genere si recassero nei dominii di Sua Maestà il Re d'Italia, dovranno osservare e conformarsi alle Leggi di dogana stabilite nel Regno d'Italia.

Art. 5.

I sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia, che per ragioni di commercio di qualunque genere si recassero nei dominii di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, dovranno osservare e conformarsi alle Leggi di dogana stabilite nell'Impero Birmano.

Art. 6.

Sua Maestà il Re d'Italia potrà nominare dei Consoli o Agenti consolari negli Stati di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, i quali risiederanno nei punti ove verrà loro indicato dal Governo locale. Detti Consoli ed Agenti consolari non principieranno ad esercitare le loro funzioni, se non dopo di aver ottenuto l'*exequatur* da Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani.

Qualora sorgessero questioni fra sudditi italiani residenti nella Birmania, riferentisi a cause civili o commerciali, tali querele saranno giudicate e definite dalle Autorità locali; però qualora i querelanti non si dichiarassero soddisfatti della decisione del Tribunale locale, essi avranno diritto di appellarsi al proprio Ufficiale consolare, che in quel caso giudicherà e definirà le querele pendenti.

Venendo a morire un suddito italiano, gli oggetti e valori di ogni genere di sua spettanza saranno consegnati all'esecutore testamentario, o, in mancanza di questi, alla famiglia del defunto od ai suoi soci in commercio. Se il defunto non possedesse nè famiglia, nè soci in commercio, la sua proprietà sarà posta sotto la custodia ed il controllo dell'Ufficiale consolare italiano, il quale, dopo aver fatto saldare tutti i debiti legali lasciati dal defunto, e soddisfatti i creditori del medesimo, dovrà spedire in Italia il denaro e la proprietà rimanente.

Art. 7.

Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani potrà nominare dei Consoli ed Agenti consolari negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia, i quali risiederanno nei punti ove verrà loro indicato dal Governo locale. Detti Consoli ed Agenti consolari non principieranno ad esercitare le loro funzioni, se non dopo di aver ottenuto l'*exequatur* da Sua Maestà il Re d'Italia.

Qualora sorgessero questioni fra sudditi birmani residenti nel territorio italiano, riferentisi a cause civili o commerciali, tali querele saranno giudicate e definite dalle Autorità locali; però qualora i querelanti non si dichiarassero soddisfatti della decisione del Tribunale locale, essi avranno diritto di appellarsi al proprio Ufficiale consolare, che in quel caso giudicherà e definirà le querele pendenti.

Venendo a morire un suddito birmano, gli oggetti e valori di ogni genere di sua spettanza saranno consegnati all'esecutore

testamentario, o, in mancanza di questi, alla famiglia del defunto od ai suoi soci in commercio. Se il defunto non possedesse nè famiglia, nè soci in commercio, la sua proprietà sarà posta sotto la custodia e il controllo dell'Ufficiale consolare birmano, il quale, dopo aver fatto saldare tutti i debiti legali lasciati dal defunto, e soddisfatti i creditori del medesimo, dovrà spedire in Birmania il denaro e la proprietà rimanente.

Art. 8.

I sudditi italiani residenti negli Stati di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, che commettessero qualche delitto criminale, potranno essere arrestati e consegnati al Governo birmano, purchè il delitto di cui vennero accusati sia stato debitamente investigato e constatato da competenti Autorità birmane in presenza dell'Ufficiale consolare italiano, il quale, essendosi persuaso del grado di colpabilità dell'imputato, non potrà opporsi a che questi venga processato e condannato secondo le Leggi del paese.

Art. 9.

I sudditi birmani residenti negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia, che commettessero qualche delitto criminale, potranno essere arrestati e consegnati al Governo italiano, purchè il delitto di cui vennero accusati sia stato debitamente investigato e constatato da competenti Autorità italiane in presenza dell'Ufficiale consolare birmano, il quale, essendosi persuaso del grado di colpabilità dell'imputato, non potrà opporsi a che questi venga processato e condannato secondo le Leggi del paese.

Art. 10.

Il Governo italiano, senza legittimi motivi, non impedirà ai sudditi birmani, che si recassero in Italia, di vendere (purchè col permesso delle Autorità locali) ogni specie di manifatture, armi, munizioni, materiale da guerra e piroscafi, sì di commercio, che da guerra.

Art. 11.

Similmente il Governo birmano, senza legittimi motivi, non impedirà ai sudditi italiani, che si recassero in Birmania, di vendere (purchè col permesso delle Autorità locali) ogni specie di manifatture, armi, munizioni, materiale da guerra e piroscafi, sì di commercio, che da guerra. Tali vendite però non potranno farsi se non al Governo birmano o suoi agenti. Qualora i suddetti oggetti, stati importati nella Birmania da sudditi italiani, non venissero acquistati dal Governo locale, dovranno essere riesportati.

Art. 12.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia non permetterà ai suoi sudditi di vendere armi, munizioni, materiali da guerra e piroscafi da guerra a sudditi di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, se questi non saranno muniti di una lettera del Governo birmano, che dichiari essere loro concessa facoltà di fare tali acquisti.

Art. 13.

Il Governo di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani non permetterà ai suoi sudditi di vendere armi, munizioni, materiali da guerra e piroscafi da guerra a sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia, se questi non saranno muniti di una lettera del Governo italiano, che dichiari essere loro concessa facoltà di fare tali acquisti.

Art. 14.

Il Governo birmano rivolgendosi al Governo italiano per ottenere degli ingegneri, operai, articoli d'industria d'ogni genere, armi diverse, mercanzie, piroscafi da guerra e di commercio, il Governo italiano procurerà che tale personale ed i summenzionati articoli, bastimenti e mercanzie sieno spedite a Mandalay, osservando in ciò le Leggi internazionali.

Art. 15.

Ai sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia, residenti negli Stati di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, dietro richiesta fattane alle competenti Autorità locali, ed ottenutane la loro autorizzazione, sarà concesso costrurre navi, lavorare miniere ed esercitare in ogni altro modo la loro industria, osservando le Leggi del paese.

Art. 16.

Ai sudditi di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia, dietro richiesta fattane alle competenti Autorità locali, ed ottenutane la loro autorizzazione, sarà concesso costrurre navi, lavorare miniere ed esercitare in ogni altro modo la loro industria, osservando le Leggi del paese.

Art. 17.

Se accadrà fra il Governo italiano ed il Governo birmano qualche questione che non possa esser sciolta per amichevoli negoziati e corrispondenze diplomatiche, tale questione sarà sottomessa all'arbitrato di una Potenza neutrale ed amica, ed il risultato di simile arbitrato sarà accettato e riconosciuto da entrambi.

Art. 18.

Dietro richiesta dell'uno e dell'altro Governo, e dietro denunzia di dodici mesi, data dall'una o dall'altra delle Alte Parti contraenti, le disposizioni contenute in questo Trattato potranno essere sottoposte a revisione. A tale uopo saranno nominati dei commissari da ambe le parti, con facoltà di inserirvi tutti quegli emendamenti che l'esperienza avrà provato desiderabili.

Art. 19.

Il Plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia, Cavaliere Carlo Alberto Racchia, Capitano di Fregata nella R. Marina, Commendatore dell'Ordine equestre dei Santi Maurizio e Lazzaro e decorato di altri Ordini cavallereschi, e il Plenipotenziario

di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, Ega Mahà Tshenapady Non Schieu Do Pukanghi Miotsa Mengui Menthsadò, Mengui Mahà Menshla Sithu, essendo stati d'accordo nel firmare questo Trattato nel caso d'accettazione finale del medesimo per parte dei rispettivi Sovrani, lo scambio e ratificazione del presente Trattato avrà luogo a Mandalay, entro i dodici mesi che seguiranno la data di questo Trattato, per mezzo di un Inviato di Sua Maestà il Re d'Italia, munito per ciò di una lettera autografa del proprio Sovrano.

I diciannove articoli, nel presente Trattato stipulati, sono scritti in lingua birmana ed in lingua italiana, e furono dai due Alti Segnatari sopra indicati trovati di una versione conforme e veritiera.

Il Plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia, Cavaliere Carlo Alberto Racchia, Capitano di Fregata nella Real Marina, Commendatore dell'Ordine equestre dei Santi Maurizio e Lazzaro e decorato di altri Ordini cavallereschi, ed il Plenipotenziario di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, Ega Mahà Tshenapady Non Schieu Do Pukanghi Miotsa Mengui Menthsadò, Mengui Mahà Menshla Sithu, il giorno tre marzo, anno milleottocentosettant'uno dell'Era cristiana, corrispondente ai tredici della luna crescente Tabaun dell'anno milleduecentotrentadue dell'Era birmana, di comune accordo hanno messo al presente Trattato il sigillo delle loro armi e lo hanno firmato di propria mano.

(L. S.) CARLO ALBERTO RACCHIA.
(L. S.) EGA MAHÀ.

Noi, avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto Trattato ed approvandolo in ogni e singola sua parte,

lo abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare.

In fede di che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il gran sigillo delle Nostre armi.

Dato a Napoli addì dicianove del mese di maggio, l'anno del Signore mille ottocento settantadue, vigesimoquarto del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

ARTICOLO ADDIZIONALE.

Prima di procedere allo scambio delle ratificazioni del Trattato d'amicizia e commercio conchiuso a Mandalay il giorno 3 marzo 1871 tra il Regno d'Italia e l'Impero Birmano, i sottoscritti Plenipotenziari, muniti all'uopo di espresse istruzioni dai rispettivi Governi, avendo riconosciuto che gli articoli 6, 7, 8 e 9 di quel Trattato contengono disposizioni non conformi alle Leggi italiane, convengono che, rimanendo fermo quanto è disposto nei primi capoversi degli articoli 6 e 7 riguardanti la istituzione dei Consolati nei territori rispettivi, le altre stipulazioni saranno surrogate, per quanto riguarda i sudditi birmani dimoranti in Italia, dal patto che ad essi sarà accordato lo stesso trattamento concesso dall'Italia ai sudditi della Nazione più favorita.

Il presente articolo addizionale, pel quale saranno scambiati appositi istrumenti di ratificazione, avrà la stessa efficacia come se il testo del Trattato fosse stato modificato nel senso qui accennato.

In fede di che i suddetti Plenipotenziari hanno firmato il presente Atto e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in doppio originale a Mandalay addì 26 dicembre 1872.

(L. S.) CARLO ALBERTO RACCHIA.
(L. S.) EGA MAHÀ.

N° 1263 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che approva il riparto della somma di L. 150,000 fra i Comuni interessati per i lavori di prolungamento del molo nel porto di Ortona.*

2 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 31 dicembre 1864, n. 2104, la quale nel suo articolo 2 prescrive che alla spesa autorizzata in L. 400,000 pei lavori di prolungamento del molo nel porto di Ortona, debbano concorrere per L. 150,000 il Comune di Ortona e gli altri Comuni del Circondario di Lanciano in ragione del beneficio, e per L. 50,000 la Provincia di Abruzzo Citeriore;

Sentiti il Consiglio provinciale di Chieti, il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

A termini dell'articolo 3 della precitata Legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

La somma di L. 150,000, che a tenore dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 1864, n. 2104, è a carico del Comune di Ortona e degli altri Comuni del Circondario di Lanciano, pei lavori di prolungamento del molo nel porto di Ortona, sarà sostenuta da ciascuno dei Comuni medesimi nelle proporzioni che risultano dall'annesso Quadro, firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 35. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Devincenzi.

QUADRO DI RIPARTO

fra il Comune di Ortona e gli altri Comuni del Circondario di Lanciano, della somma di L. 150,000 posta a loro carico dall'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1864, n. 2104, pei lavori di prolungamento del molo nel porto di Ortona.

	Comuni	Quota dovuta		Comuni	Quota dovuta
				Riporto ...	50,317. »
1	Altino	1,736. »	21	Montenerodomo	1,285. »
2	Borrello	1,192. »	22	Mozzagrogna	2,542. »
3	Buonanotte	647. »	23	Orsogna	4,745. »
4	Casoli	5,959. »	24	Ortona	59,850. »
5	Castelfrentano	3,820. »	25	Palena	3,195. »
6	Civitaluparella	977. »	26	Palombara	1,684. »
7	Civitella Messer Raimondo	1,304. »	27	Pennadomo	987. »
8	Colledimacine	1,094. »	28	Pizzoferrato	1,261. »
9	Crecchio	3,129. »	29	Quadri	766. »
10	Fallascoso	658. »	30	Rocca San Giovanni	2,499. »
11	Fallo	710. »	31	Roccascalegna	1,672. »
12	Fara San Martino	1,986. »	32	Rolo del Sangro	1,044. »
13	Fossacesia	3,882. »	33	Rosello	1,099. »
14	Frisa	2,042. »	34	Sant'Eusanio del Sangro	1,984. »
15	Gamberale	808. »	35	Santa Maria Imbaro	1,640. »
16	Gessopalena	2,399. »	36	San Vito Chietino	4,656. »
17	Lama dei Peligni	2,146. »	37	Taranta	1,674. »
18	Lanciano	15,128. »	38	Torricella Peligna	2,679. »
19	Lettopalena	852. »	39	Treglio	1,445. »
20	Montelapiano	848. »	40	Villa Santa Maria	1,976. »
	Da riportarsi ...	50,317. »		Totale L.	150,000. »

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

G. DEVINCENZI.

N° 1264 *(Serie 2ª)*.

Regio Decreto *col quale le Commissioni per le imposte dirette, instituite per l'anno 1873, sono mantenute in funzione anche per l'applicazione delle imposte del 1874.*

19 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 15, 17 e 28 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, approvato col Regio Decreto del 25 agosto 1870, n. 5828;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Commissioni comunali e consorziali e le Commissioni provinciali, instituite per l'applicazione delle imposte dirette nell'anno 1873, sono mantenute nell'esercizio delle loro funzioni anche per l'applicazione delle imposte dirette del 1874.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 33. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1625 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che instituisce una marca da bollo per il pagamento della tassa di licenza della vendita delle polveri piriche.*

19 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della Legge 5 giugno 1869, n. 5111;

Visto l'articolo 17 del Regolamento approvato con Nostro Decreto del 21 giugno 1869, n. 5134;

Visto l'articolo 11 del Luogotenenziale Decreto 14 luglio 1866, n. 3122;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita una marca da bollo pel pagamento della tassa di licenza della vendita delle polveri da fuoco.

Detta marca ha la forma rettangolare uguale a quella delle altre marche da bollo, e nel centro ed in apposita elisse porta incisa la Nostra effigie in campo turchino; nel contorno elittico e superiormente havvi la leggenda *Vendita di polveri;* nel basso del contorno stesso quella di *Lire dieci;* agli angoli del rettangolo stanno degli ornati in campo turchino.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 84. Ayrès.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1266 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *col quale il Comune di Volongo viene disgiunto dalla Sezione detta di* Canneto *del Collegio elettorale di Asola, ed aggregato a quella del Collegio stesso detta di* Ostiano.

19 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la Tabella annessavi delle circoscrizioni territoriali dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Volongo ond'essere disgiunto dalla Sezione detta di *Canneto* del Collegio elettorale di Asola, n. 74, ed aggregato invece a quella del Collegio stesso, detta di *Ostiano;*

Considerando che per la distanza tra il Comune di Volongo e quello di Canneto riesce sempre malagevole a quegli elettori l'esercizio del loro diritto, mentr'essi potrebbero più facilmente recarsi ad Ostiano, attesa la distanza assai minore che separa questo Comune da quello di Volongo;

Considerando che malgrado il distacco di Volongo dalla Sezione di Canneto resterebbe sempre a questa un numero abbastanza considerevole di elettori;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Volongo cessa di far parte della Sezione di Canneto e sarà d'ora in poi aggregato a quella di Ostiano.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1873
Vol. 67 *Atti del Governo a c.* 37. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1267 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che erige in Corpo morale l'Accademia* Raffaello *di belle arti in Urbino.*

16 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto dell'Accademia *Raffaello* di belle arti in Urbino;

Vista la domanda di detta Accademia per essere eretta in Corpo morale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Accademia *Raffaello* di belle arti in Urbino è eretta in Corpo morale per gli effetti voluti dalla Legge civile.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 33. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

N° 1268 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che stabilisce le competenze degli Ufficiali e Disegnatori ascritti alla Spedizione idrografica.*

7 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 4 gennaio 1872 che ricostituisce la Spedizione idrografica;

Considerata la convenienza di facilitare il compito del Capo della Spedizione disinteressandolo dalla gestione amministrativa;

Considerata la convenienza di meglio stabilire le competenze del personale addetto alla Spedizione idrografica;

Sentito il Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le competenze degli Ufficiali e Disegnatori ascritti alla Spedizione idrografica sono quelle descritte nell'annesso Quadro, firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro della Marina.

Le spese in campagna sono regolate sulle stesse norme vigenti per gli Ufficiali del Real Corpo di Stato Maggiore comandati ai lavori in campagna geodetica o topografica.

Art. 2.

Ove i bisogni della Spedizione lo richiedessero, potrà

il Capo della stessa chiamare a temporaneo servizio, previa autorizzazione Ministeriale, due Disegnatori borghesi oltre i tre facenti parte della Spedizione.

Art. 3.

L'Ufficiale del Commissariato generale addetto alla Spedizione è incaricato di tenere la contabilità del denaro occorrente per le spese, non escluse le competenze del personale, in qualità di delegato del Consiglio d'amministrazione della 3ª Divisione del Corpo Reale Equipaggi, e seguendo le norme che saranno emanate per disposizione Ministeriale per regolare il suo servizio.

Art. 4.

Il suddetto Ufficiale del Commissariato è personalmente responsabile verso il Consiglio suddetto delle somme che gli vengono affidate per la sua gestione.

Art. 5.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Decreto valgono a sostituire gli articoli 3, 5, 12 e 13 del Regio Decreto 4 gennaio 1872 che rimangono abrogati, fermi restando i rimanenti articoli.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 7 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 41. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

QUADRO

delle competenze del personale uscritto alla Spedizione idrografica.

Qualità	Soprassoldo giornaliero	Spese d' ufficio annue
Ufficiale superiore, Capo della spedizione .. L.	12. »	240. »
Ufficiali inferiori ....»	7. »	»
Ufficiale del Commissariato ....»	5. »	240. »
Disegnatori ....»	4. »	»
Tutti i componenti la Spedizione hanno diritto all'alloggio militare.		

Roma addì 7 febbraio 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

N° 1269 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che stabilisce il regime alimentario negli Ospedali militari marittimi.*

23 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento sanitario per la Regia Marina del 29 gennaio 1839;

Visti i Reali Decreti 9 giugno 1863, 13 gennaio 1866, e 2 ottobre 1870;

Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regime alimentario negli Ospedali militari marittimi sarà regolato in base alle Tabelle *A*, *B*, *C*, *D* annesse al presente Decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 2.

Non potrà assegnarsi ai Sott'Ufficiali e Soldati infermieri presenti presso gli Ospedali della Marina porzione alcuna di alimenti sul totale di quelli prescritti per gli ammalati.

Art. 3.

È soppressa la razione di pane e l'indennità di centesimi cinquanta per ogni giornata d'infermiere presente presso gli Ospedali a terra.

Art. 4.

A ciascun Sott'Ufficiale e Soldato infermiere è accordata una porzione alimentare eguale a quella stabilita pei Marinari.

Art. 5.

Le somme da corrispondersi alle Amministrazioni spedaliere per la cura dei militari di bassa forza saranno le seguenti:

A) Centesimi *novanta* per ogni giornata d'ammalato,

sempre che la media degli ammalati ricoverati durante il trimestre oltrepassi i centocinquanta al giorno.

B) Centesimi *novantadue* quando gli ammalati siano in numero maggiore di cento e non oltrepassino i centocinquanta.

C) Centesimi *novantacinque* ogni qualvolta il numero degli infermi non sia maggiore di cento.

D) Lire *una* e centesimi *cinque* per ogni ammalato, qualunque ne sia il numero, curato a bordo delle Regie Navi.

Qualora però la spesa per gli ammalati curati a bordo fosse per risultare superiore agli assegnamenti concessi all'Ospedale, il soprappiù sarà mediante la debita giustificazione rimborsato all'Amministrazione.

E) Centesimi *dieci* per ogni giornata d'ammalato, sì a terra che a bordo, pel mantenimento in buono stato del materiale di dotazione degli Ospedali militari marittimi.

Art. 6.

Saranno emanate dal Nostro Ministro della Marina istruzioni apposite per la regolare ed uniforme esecuzione del presente Decreto.

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione che risulti contraria al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 42. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

ISTRUZIONI

per l'eseguimento del R. Decreto del 23 gennaio 1873

Per rendere più regolare ed uniforme il regime alimentario negli Ospedali della Marina e per la più esatta interpretazione ed esecuzione del suddetto Decreto si osserveranno le norme seguenti:

§ 1.

Gli alimenti per i Sott'Ufficiali e Soldati infermieri saranno preparati separatamente da quelli degli ammalati.

Sulle Regie Navi i Sott'Ufficiali infermieri parteciperanno alla mensa dei Sott'Ufficiali di bordo, e gli Infermieri saranno ammessi al rancio dei Soldati di Fanteria Marina ed in mancanza di questi a quello dei Marinari.

§ 2.

La quantità della carne da mettersi a cuocere per tutti gli ammalati, compresi quelli che saranno alla dieta, consterà di grammi 200 per gli Ospedali di terra e di grammi 250 per gli Ospedali delle Regie Navi armate.

§ 3.

La carne prima di mettersi a cuocere dovrà essere sceverata dalle ossa, e riunita per mezzo di grossi fili in varie masse di circa 3 chilogrammi; le ossa rotte in grossi pezzi si collocheranno in fondo al caldaio.

La carne aggomitolata nel modo suddetto dovrà riposare sopra una gratella o *falso fondo* pertugiato sovrapposto alle ossa, affinchè, rimanendo esposta per tutta la sua esterna superficie a contatto coll'acqua, abbandoni più facilmente quelli tra i suoi principii organici e salini che devono entrare nella composizione del brodo.

§ 4.

Per ogni chilogramma di carne cruda pesata colle ossa si adopreranno 4 litri di acqua, 400 grammi di legumi verdi e 10 grammi di sale di cucina ben depurato e bianco.

L'acqua sarà versata fredda sulla carne, e sarà fatta riscaldare dolcemente sino all'ebollizione.

Dopo circa due ore di lenta e continua ebollizione vi si introdurranno i legumi ravvolti in una reticella di filo, e poco dopo vi si verserà il sale e si farà quindi continuare l'ebollizione a fuoco dolce per tutto il tempo necessario alla cottura della carne.

Finita l'operazione si ritirerà:

1° La reticella contenente i legumi;

2° La carne, ma dopo d'averla tenuta sospesa per qualche minuto a sgocciolare sopra il liquido;

3° Il brodo, dopo d'averne raccolto il grasso galleggiante alla superficie, che sarà giorno per giorno utilizzato a condimento delle zuppe al magro o dei legumi;

4° Finalmente le ossa, le quali potranno essere vendute a benefizio dello Stabilimento.

Affinchè il brodo riesca di eccellente qualità l'evaporazione dovrà essere poco sensibile, una ebollizione troppo viva non riuscendo ad altro che a far disperdere la maggior parte dell'aroma particolare che si svolge dalla carne.

§ 5.

La quantità di carne a lesso da assegnarsi per ogni pasto sarà di grammi 80 per gli ammalati a porzione intera;

»	60	»	a tre quarti;
»	45	»	a mezza porzione;
»	30	»	a un quarto di porzione;
»	0	»	alla dieta.

§ 6.

La carne a lesso non sarà distribuita agli ammalati in quei pasti nei quali sia loro assegnata una porzione equivalente di carne di bue, di vitello o di pollo arrostito, o di pesci.

§ 7.

Soltanto nei casi in cui siano messe in distribuzione molte zuppe al magro ed in pari tempo siano numerosi gli ammalati alla dieta, potrà l'Amministrazione economizzare sulla quantità della carne da mettersi a cuocere, non mai però in tali proporzioni da rendere il brodo meno buono e sostanzioso.

Il prodotto di tali risparmi andrà a totale benefizio dell'Ospedale.

§ 8.

Per i supplementi e le distribuzioni straordinarie di brodo sarà utilizzato il lesso che sopravanzasse nel seguente modo: si prenda mezzo chilogramma di lesso, si tagliuzzi in minutissimi pezzi e si rimetta a cuocere in due litri d'acqua coll'aggiunta

di 100 grammi di legumi verdi; in due ore di cottura si otterranno 2 litri di buon brodo ed un residuo di carne inservibile; con un chilogramma di lesso si potranno preparare in due distinte cotture 4 litri del liquido anzidetto.

§ 9.

Le porzioni di carne arrostita o di pesci cucinati dovranno rappresentare il 50 per °/₀ di queste sostanze pesate crude e colle ossa.

§ 10.

Le conserve di bue a lesso per gli Ospedali di bordo dovranno essere preparate secondo il metodo di Chevalier-Appert e ripartite in iscatole di latta contenenti ciascuna 500 grammi di carne.

Le porzioni saranno ragguagliate a quelle che sono in uso negli Ospedali di terra.

§ 11.

Le conserve di brodo concentrato dovranno essere preparate secondo il metodo di Martin de Lignac. Se ne farà la provvista in iscatole di latta cilindriche di un quarto di litro ciascuna.

Aprendo una di queste scatole e diluendo il liquido che contiene in dieci o dodici volte il suo volume di acqua, si farà scaldare il miscuglio a 100° e se ne otterranno tre litri circa di eccellente brodo.

Le conserve di carne e di brodo non saranno messe in distribuzione se non quando manchi la carne fresca.

§ 12.

Nei porti e sempre che sarà possibile, agli ammalati ricoverati negli Ospedali di bordo, invece di pane biscotto sarà distribuita una porzione equivalente di pane bianco fresco.

§ 13.

Le minestre al grasso saranno fatte alternativamente di riso, di paste, di semolino e di pane; uguale alternativa si osserverà per le zuppe al magro, meno per gli ammalati alla dieta od al quarto di porzione, ai quali sarà di preferenza prescritta la zuppa alla *Julienne*.

§ 14.

Le zuppe al brodo ed al latte e le uova fresche a bere potranno essere ordinate anche in aggiunta alle due minestre giornaliere, ma in quei casi soltanto, nei quali sia riconosciuto indispensabile un supplemento di nutrimento tra la distribuzione della sera e quella del mattino susseguente; ad ogni modo questi alimenti non saranno mai dati se non dopo la visita del mattino.

Tali prescrizioni straordinarie saranno volta per volta giustificate con nota apposita nei quaderni di visita.

§ 15.

La quantità dei legumi freschi o di stagione per ogni porzione è fissata in grammi 120, equivalente a centilitri 8 di legumi ridotti a vivanda.

§ 16.

Le conserve di Julienne, di patate e di piselli verdi per uso degli Ospedali di bordo saranno preparate secondo il metodo di Masson. Se ne farà la provvista in tavolette di 25 grammi ciascuna da involgersi in carta incollata e da riporsi in apposita scatola di latta.

Prima di sottoporre queste conserve alle operazioni ordinarie di cucina, si terranno immerse nell'acqua fredda per circa due ore, o nell'acqua tiepida per 45 minuti, affinchè i legumi riprendano l'acqua perduta pel disseccamento e riacquistino così il loro volume primitivo.

Dopo l'immersione nell'acqua, 25 grammi di legumi disseccati e pressati danno un prodotto equivalente a 200 grammi di legumi freschi.

Per le conserve dei legumi si useranno le precauzioni prescritte al § 11 delle presenti istruzioni.

§ 17.

Il vino nero nazionale sincero e di buona qualità costituirà la bevanda normale degli Ospedali della Marina.

La sostituzione della birra al vino non potrà effettuarsi che all'estero dietro accurato esame di questa bevanda e sulla richiesta del medico di bordo.

§ 18.

Alla porzione di vino ordinario si potranno aggiungere in più 12 centilitri di vino particolare nazionale per gli ammalati curati negli Ospedali a terra, e di vino di Bordeaux o di barbera per quelli curati a bordo.

Le prescrizioni di vino particolare saranno sempre giustificate con nota apposita nei quaderni di visita.

§ 19.

Alla frutta secca potrà sostituirsi la frutta fresca di stagione.

§ 20.

È fatta facoltà ai medici curanti di prescrivere in casi eccezionali alimenti di abitudine, semprechè ne riconoscano il bisogno e lo giustifichino con nota apposita nei quaderni di visita.

Roma il 23 gennaio 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

Tabella A

Porzione alimentare d'ammalato.

Qualità degli alimenti	Quantità		
		A terra.	A bordo.
Carne di bue	Grammi	200	250
Pane bianco	Id.	500	»
Biscotto	Id.	»	400
Pane bianco per ogni zuppa	Id.	60	»
Biscotto bianco fino id.	Id.	»	50
Riso per ogni minestra	Id.	60	60
Pasta fina id.	Id.	50	50
Semolino id.	Id.	50	50
Vino	Centilitri	48	48

Roma addì 23 gennaio 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

Tabella B

Composizione delle zuppe al magro.

(Tre porzioni per ogni litro d'acqua).

	Unità	Alle lenti	Ai fagiuoli	Ai piselli secchi	Julienne
Acqua	Litri	4	4	4	 4
Lenti	Grammi	480	Fagiuoli 480	Piselli in purée 480	Patate 540
Cipolle	Id.	12	12	12	Carote 80
Acetosa cotta	Id.	40	40	40	Navoni 40
»	»	»	»	»	Porri 40
»	»	»	»	»	Cavoli cappuc. 120
Burro e strutto (1)	Id.	120	120	120	 140
Sale depurato ...	Id.	60	60	60	 60
Pepe	Centigr.	80	80	80	Grammi 120

Pane, per ogni porzione grammi 25.

(1) Al burro ed allo strutto potrà sostituirsi l'olio fino d'oliva nella stessa quantità.

Roma addì 23 gennaio 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

TABELLA C

Ordinazioni alimentari giornaliere.

Qualità degli alimenti	Quantità assegnate per le preparazioni	Quantità assegnate per le distribuzioni
Agli ammalati a porzione intiera.		
Pane bianco	»	Grammi 500
Vino nero	»	Centilitri 48
A colazione.		
Brodo al grasso per minestra	»	Centilitri 30
Carne a lesso	»	Grammi 80
A desinare.		
Brodo al grasso per minestra	»	Centilitri 30
Carne a lesso	»	Grammi 80
Agli ammalati a tre quarti di porzione.		
Pane bianco	»	Grammi 375
Vino nero	»	Centilitri 36
A colazione.		
Brodo grasso per minestra 5 volte la settimana.	»	Centilitri 30
Caffè e latte o zuppa al latte 2 id.	»	Id. 30
Carne di bue arrostita .... 3 id.	Grammi 120	Grammi 60
Id. a lesso ..... 4 id.	»	Id. 60
A desinare.		
Brodo per minestra al grasso 4 volte la settimana.	»	Centilitri 30
Id. al magro 2 id.	»	Id. 30
Paste asciutte al burro od al sugo di carne .... 1 id.	Grammi 80	Grammi 100
Carne a lesso	»	Id. 60
Legumi freschi o di stagione 4 volte la settimana.	Id. 120	Centilitri 8

Qualità degli alimenti	Quantità assegnate per le preparazioni	Quantità assegnate per le distribuzioni
Agli ammalati a mezza porzione.		
Pane bianco	»	Grammi 250
Vino nero	»	Centilitri 24
A colazione.		
Brodo al grasso per minestra 4 volte la settimana.	»	Centilitri 30
Latte per zuppa .... 3 id. .	»	Id. 30
Carne di bue arrostita .... 3 id. .	Grammi 100	Grammi 50
Carne a lesso accomodata . 4 id. .	»	Id. 45
A desinare.		
Brodo al grasso od al magro per minestra ...	»	Centilitri 30
Carne a lesso .... 5 volte la settimana.	»	Grammi 45
Legumi freschi o di stagione 5 id. .	Grammi 120	Centilitri 8
Carne di vitello o di pollo arrosto o pesci .... 2 id. .	Id. 100	Grammi 50
Prune secche o .... 4 id. .	Id. 60	Centilitri 8
Pomi cotti od .... 4 id. .	Id. 100	Id. 8
Aranci .... 4 id. .	»	Numero 1
Agli ammalati ad un quarto di porzione.		
Pane bianco	»	Grammi 125
Vino nero	»	Centilitri 12
A colazione.		
Brodo al grasso per minestra	»	Centilitri 30
Latte per zuppa o caffè e latte	»	Id. 30
Carne di bue arrostita ... 4 volte la settimana.	Grammi 60	Grammi 30
Carne a lesso accomodata . 3 id. .	»	Id. 30
Uova fresche a bere ...... 3 id. .	»	Numero 1

Qualità degli alimenti	Quantità assegnate per le	
	preparazioni	distribuzioni
A desinare.		
Brodo al grasso od al magro per minestra ...	»	Centilitri 30
Carne di vitello o di pollo arrosto o pesci .... 3 volte la settimana.	Grammi 60	Grammi 30
Carne a lesso .... 4 id. .	»	Id. 30
Legumi freschi o di stagione 4 id. .	Id. 120	Centilitri 8
Pomi cotti o } .... 5 id. .	Id. 100	Id. 8
Prune secche od }	Id. 60	Id. 8
Aranci }	»	Numero 1

Agli ammalati alla dieta assoluta non si prescrivono nè alimenti, nè bevande alimentari.

Agli ammalati alla dieta semplice possono prescriversi da uno a quattro brodi nelle 24 ore ed anche 12 centilitri di vino ove occorra; ovvero due brodi al grasso ed una o due minestre o zuppe al grasso od al magro (Julienne) od al latte; insieme alle minestre possono essere prescritti 12 centilitri di vino.

Roma addì 23 gennaio 1873.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

A. RIBOTY.

TABELLA D

Nota degli alimenti particolari ad uso degli Ospedali di bordo per una campagna di 6 mesi, e per ogni 100 uomini d'equipaggio.

Qualità degli alimenti	Quantità		*Osservazioni*
Pel Mediterraneo.			Nei luoghi di rilascio si potrà sopperire alle quantità consumate con nuove provviste proporzionali od anche maggiori secondo il bisogno.
Galline	Numero	18	
Uova	Id.	100	
Pasta fina	Chilogrammi	15	
Semolino	Id.	15	
Prune secche	Id.	6	
Zuccaro bianco	Id.	8	
Thè	Id.	0,300	
Per l'Oceano.			
Brodo concentrato	Litri	10	
Conserva di carne di bue	Chilogrammi	25	
Id. di Julienne disseccata e pressata	Id.	1	
Id. di patate	Id.	1	
Id. di piselli verdi	Id.	1	
Acetosa confettata	Id.	1	
Biscotto di pane bianco fino	Id.	30	
Pasta fina	Id.	15	
Semolino	Id.	15	
Vino di Bordeaux in bottiglia o barbera	Litri	6	
Limoni	Numero	60	
Aranci	Id.	60	
Prune secche	Chilogrammi	8	
Zuccaro bianco	Id.	10	
Thè	Id.	0,400	

Roma-addì 23 gennaio 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

N° 1270 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO
che modifica le classi degli Ispettori scolastici.

16 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo stanziamento fatto al capitolo 5 del bilancio passivo del Ministero della Istruzione Pubblica per l'anno 1873;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tre classi degli Ispettori scolastici del Regno saranno così disposte:

Di 1ª classe	n. 25	con lire	*Milleottocento*	annue.
Di 2ª »	45	»	*Millecinquecento*	»
Di 3ª »	50	»	*Milleduecento*	»

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 44. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

A. SCIALOJA.

N° 1271 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che autorizza il Comune di San Michele, nella Provincia di Roma, ad assumere la nuova denominazione di* San Michele in Teverina.

16 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di San Michele (Roma), in data del 3 dicembre 1872 e 1° febbraio 1873;

Vista la Legge 20 marzo 1865, allegato *A;*

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di San Michele, nella Provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *San Michele in Teverina.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 45. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

G. LANZA.

N° 1272 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che autorizza il Comune di Monfortino, nella Provincia di Roma, ad assumere la nuova denominazione di* Artena.

19 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione consigliare del Comune di Monfortino in data 23 gennaio 1873;

Vista la Legge 20 marzo 1865, allegato *A*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Monfortino, in Provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *Artena*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 46. AYRES.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

G. LANZA.

N° 1273 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che riordina in armonia al sistema amministrativo del Regno la materia delle pensioni degli Impiegati delle Opere pie di Modena e di Reggio-Emilia.*

19 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Sovrano Chirografo dell'11 dicembre 1842, col quale l'ex-Duca di Modena assumeva a carico del Governo, dal 1° gennaio 1843, la spesa per le pensioni accordate e da accordarsi agli Impiegati appartenenti alle Opere pie della città di Modena, imponendo, in correspettivo del detto carico, una ritenuta del 2 per cento sugli stipendi degli stessi Impiegati, da versarsi nelle Casse dello Stato, ed accollando inoltre alle Opere pie suddette l'onere di pagare annualmente al Reclusorio dei poveri, alla Saliceta San Giuliano, il sussidio di lire 6,000 fino allora corrisposto a titolo grazioso dal Governo;

Visti gli altri Chirografi Sovrani del 27 maggio 1845 dello stesso ex-Duca di Modena, coi quali fu estesa una simile disposizione agli Impiegati delle Opere pie di Reggio, coll'onere di sussidiare annualmente il Ricovero di mendicità, detto del *Leoncino*, con una prestazione annua di lire 9,000, invece di quella di lire 6,000 precedentemente pagata coi fondi governativi;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari dell'Interno e delle Finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pensioni già liquidate e in corso di pagamento in favore degli Impiegati delle Opere pie di Modena e di Reggio-Emilia continueranno anche in avvenire ad essere soddisfatte per conto dello Stato.

Art. 2.

Cesserà al contrario ogni ingerenza dello Stato relativamente alle pensioni ancora da liquidarsi, le quali resteranno perciò a carico esclusivo delle Opere pie suindicate.

Art. 3.

L'Erario restituirà alle Opere pie medesime l'ammontare del 2 per cento effettivamente versato nelle sue Casse a titolo di ritenuta sugli stipendi degli Impiegati delle stesse Opere pie, i quali sono ancora in attività di servizio.

Art. 4.

In applicazione delle regole che informano l'ordinamento amministrativo del Regno, dovranno poi cessare i due sussidi che il cessato Governo ducale assegnava, a carico dell'Erario, ai Ricoveri del Leoncino di Reggio e della Saliceta San Giuliano di Modena, e che accollava quindi rispettivamente alle Opere pie delle due menzionate città.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 39. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.
Quintino Sella.

N° 1274 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che modifica quello del* 10 *aprile* 1872, *n.* 764, *sull'avanzamento e sull'ammissione nel Corpo delle Capitanerie di porto.*

2 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 10 aprile 1872, n. 764 (Serie seconda);

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo quinto del precitato Nostro Decreto è sostituito il seguente:

« I posti di Applicato di porto che si facessero » vacanti saranno messi a concorso fra gli Ufficiali ed

» Impiegati della Marina militare, fra i Capitani di lungo
» corso della Marina mercantile e fra i cittadini italiani,
» i quali provino:

» 1° Di aver sempre tenuto condotta regolare;

» 2° Di aver compiuti i 20 anni e non oltre-
» passati i 30;

» 3° Di aver compiti gli studi secondari in un
» Liceo od in un Istituto tecnico e di aver conseguito
» il relativo attestato di licenza.

» A parità di merito gli Ufficiali ed Impiegati della
» Marina militare avranno la preferenza sugli altri con-
» correnti.

» Il Regolamento ed il programma dell'esame da
» prestarsi dai concorrenti sarà stabilito con Decreto
» Ministeriale. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 2 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 *marzo* 1873
Vol. 67 *Atti del Governo a c.* 53. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

N° 1275 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che modifica la Tabella di armamento pel personale addetto al servizio delle macchine delle Regie Navi, la cui forza di macchina sia uguale o superiore agli* 800 *cavalli.*

23 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto organico 25 settembre 1862, n. 887;

Visto il Regio Decreto 8 ottobre 1870, col quale viene fissato il personale addetto al servizio delle macchine a bordo dei bastimenti in armamento, disponibilità e disarmo;

Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Su ogni nave della R. Marina, in armamento, la cui forza di macchina sia uguale o superiore agli 800 cavalli di forza nominale, potrà essere imbarcato per la direzione della macchina un Meccanico di 1ª o 2ª classe in luogo del 1° Capo macchinista portato dalle attuali Tabelle di armamento, continuando in ogni caso a rimanervi pure imbarcato un 2° Capo macchinista sott'ordine.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 49. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

N° 1276 (*Serie* 2ª).

Regio Decreto *che autorizza l'imbarco di un primo Commesso ai viveri, un Cuoco ed un Domestico a bordo della nave destinata a scuola dei mozzi.*

23 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri Decreti dell'8 novembre 1868 e dell'11 agosto 1872, col primo dei quali furono riformate le Tabelle di armamento del Navilio dello Stato, e col secondo fu istituita una Scuola di mozzi a bordo di una nave in disponibilità nella sede del 3° Dipartimento marittimo;

Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per aggiunta allo Specchio *B* del Regolamento annesso

al Nostro Decreto dell'11 agosto 1872 è autorizzato lo imbarco di:

Un primo Commesso ai viveri,

Un Cuoco,

Un Domestico,

a bordo della nave destinata a scuola dei mozzi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 48. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

N° 1277 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che autorizza il Comune di Arcugnano (Vicenza) a trasferire la sede municipale nella frazione Pilla.*

16 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Arcugnano, in data 23 maggio 1870, relativa al trasferimento della sede del Comune nella frazione Pilla;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Vicenza, in adunanza del 21 novembre 1871, in coerenza al disposto dell'articolo 176, n. 1, della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Arcugnano, nella Provincia di Vicenza, è autorizzato a trasferire la sede municipale nella frazione Pilla.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 50. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1278 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che riguarda l'aggiunta di una strada all'Elenco delle provinciali di Cuneo.*

16 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 4 settembre 1872 del Consiglio provinciale di Cuneo, con la quale si adottò di aggiungere all'Elenco delle strade provinciali il tronco della già consortile Alba-Acqui scorrente nel territorio di quella Provincia;

Veduti i Nostri Decreti 22 novembre 1866 e 6 maggio 1872, riguardanti la classificazione delle strade provinciali di Cuneo;

Veduti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;*

Sentito l'avviso del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È aggiunta all'Elenco delle strade provinciali, nella Provincia di Cuneo, quella già consortile Alba-Acqui, che dall'abitato di Alba, scorrendo pei territori dei Comuni

di Neive e di Costigliole delle Lanze, mette al confine della Provincia stessa verso Acqui, della lunghezza di metri 14,880.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 38. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Devincenzi.

N° 1279 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale, respinto un ricorso del subappaltatore in Avola (Siracusa) Giuseppe Cagliola, si dichiarano esenti dal dazio di consumo governativo la crusca ed il cruschello.*

19 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il ricorso a Noi innoltrato, in data del 24 ottobre 1872, da Giuseppe Cagliola cessionario della riscossione dei dazi di consumo per conto del Comune chiuso di

Avola, della Provincia di Siracusa, il quale Cagliola reclama contro la declaratoria ministeriale emessa il 21 settembre precedente, n. 60383-9106, con cui si decise non essere soggetti al dazio di consumo governativo la crusca ed il cruschello, quando sono separati dalla farina;

Visti il Decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3018, e l'articolo 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *D*;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il ricorso del suddetto subappaltatore dei dazi di consumo, Giuseppe Cagliola, è respinto, restando confermata la citata declaratoria ministeriale, secondo la quale si ritengono esenti dal dazio di consumo governativo la crusca ed il cruschello, quando sono separati dalla farina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *marzo* 1873
Vol. 67 *Atti del Governo a c.* 40. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1280 (Serie 2ª).

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di Palmi e di Gerace.*

11 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 5 marzo corrente, col quale l'Uffizio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Palmi, n. 102, e di Gerace, n. 104;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Palmi, n. 102, e di Gerace, n. 104, sono convocati pel giorno 30 corrente mese affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 6 aprile prossimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 67. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1281 (*Serie 2ª*).

Legge *colla quale i termini fissati dall'articolo* 38 *del Regio Decreto* 30 *novembre* 1865, *per far inscrivere o rinnovare le ipoteche legali, sono prorogati nella Provincia Romana a tutto giugno* 1874.

19 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini fissati dall'articolo 38 del Regio Decreto 30 novembre 1865, n. 2606, pubblicato nella Provincia Romana col Regio Decreto 27 novembre 1870, n. 6030, sono prorogati per la detta Provincia a tutto giugno 1874.

Art. 2.

I rappresentanti, investiti od amministratori di istituti

pii, di benefici, enti e beni ecclesiastici di qualunque specie, e le persone obbligate a far inscrivere o rinnovare a forma di Legge le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degli interdetti, dovranno, dentro il mese di dicembre 1873, presentare alla Regia Procura del luogo, ove trovasi il competente Ufficio di conservazione, il duplicato della nota prodotta all'Ufficio stesso e il relativo certificato del Conservatore delle ipoteche.

Art. 3.

Alle persone suddette, che non avranno adempito l'obbligo delle dette iscrizioni, saranno applicate le sanzioni stabilite nell'articolo 1984 del Codice civile.

Spirato il mese di dicembre 1873, i Procuratori del Re avranno facoltà di richiedere le iscrizioni delle menzionate ipoteche in conformità del citato articolo 1984 del Codice civile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 19 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. De Falco.

N° 1282 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che provvede per la nomina dei Giurati all'Esposizione universale di Vienna.*

18 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento emanato dalla Direzione generale Austro-Ungarica per la Esposizione universale di Vienna, rispetto alla nomina dei Giurati;

Sentita la Nostra Commissione Reale per l'Esposizione suddetta;

Sulla proposizione del Nostro Ministro per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Giurati per la Esposizione universale di Vienna ed i loro supplenti saranno per una parte nominati con Decreto Reale. Per l'altra parte il diritto alla nomina viene deferito alle Giunte speciali costituite in consorzio secondo i risultamenti delle annesse Tabelle, viste d'ordine Nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.

I Presidenti delle Giunte centrali dei consorzi inviteranno, appena avuta notizia del presente Decreto, le altre Giunte a nominare i loro rappresentanti e fisseranno il giorno della convocazione.

La elezione sarà fatta dalle Giunte che accettano l'invito.

Il concorso delle medesime alla nomina ed alle spese

sarà regolato in ragione del numero degli Espositori appartenenti a ciascheduna Giunta, senza distinzione di gruppo.

Art. 3.

Le nomine dovranno, a cura dei Presidenti delle Giunte centrali, essere notificate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi del 10 aprile prossimo venturo.

Art. 4.

Ove nessuna delle Giunte componenti il consorzio si valga del diritto di nomina loro attribuito e non faccia pervenire in tempo la notificazione di cui all'articolo precedente, il diritto stesso si intende devoluto al Governo.

I Giurati dovranno risiedere a Vienna dal 15 giugno a tutto luglio.

Art. 5.

Per le spese di viaggio e soggiorno è accordato ai Giurati nominati dal Governo, che non abbiano residenza in Vienna, un assegno di lire duemila.

Per quelli eletti dalle Giunte speciali l'assegno verrà determinato dalle Giunte stesse, e ripartito fra esse in conformità dell'articolo 2 del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 84. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

Tabella N° 1. — **Prospetto generale** *degli Espositori ammessi fino*

per i quali l'Italia non ha diritto a

Consorzi	Giunte	1	2	3	4	5	6	7	8
1. **Piemonte.** (Giunta centrale) **Torino.**	Torino	8	8	14	58	42	11	16	9
	Cuneo	1	2	1	19	7	»	4	4
	Alessandria	»	4	1	27	6	1	»	»
		9	14	16	104	55	12	20	13
2. **Lombardia.** (Giunta centrale) **Milano.**	Bergamo	4	1	1	5	14	»	2	1
	Brescia	3	8	4	13	8	4	7	1
	Como	2	2	2	4	30	»	1	2
	Cremona	»	1	»	10	1	»	»	»
	Lecco	»	2	1	2	»	»	5	»
	Lodi	»	1	»	»	3	2	»	»
	Mantova	»	5	1	4	4	4	5	1
	Milano	4	6	13	18	59	8	19	25
	Pavia	»	5	3	12	7	2	»	1
	Varese	1	1	»	1	4	»	»	»
	Chiavenna	»	2	»	7	2	3	1	1
		14	34	25	76	132	23	40	32
3. **Veneto.** (Giunta centrale) **Venezia.**	Padova	»	4	9	8	6	»	4	2
	Venezia	2	8	9	6	15	3	5	9
	Belluno	3	1	»	»	1	»	»	»
	Verona	»	27	3	22	12	6	3	2
	Udine	1	4	4	3	23	»	3	5
	Treviso	1	14	4	12	6	»	5	8
	Rovigo	»	6	»	1	»	2	»	»
	Vicenza	1	3	4	3	9	1	3	2
		8	67	33	55	72	12	23	28
4. **Liguria.** (Giunta centrale) **Genova.**	Porto Maurizio	»	»	»	2	»	»	»	»
	Genova	3	3	13	33	10	6	6	13
	Massa Carrara	»	»	»	»	»	»	»	»
	Savona	1	3	2	5	3	»	»	3
		4	6	15	40	13	6	6	16

al giorno 5 *marzo* 1873, *eccettuati quelli dei gruppi* 19, 21, 22 *e* 24 *Giurati, e quelli dei gruppi* 25 *e* 26.

Gruppi																		Totale numero
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
3	4	7	12	9	13	10	6	2	3		»			»				235
»	»	»	»	1	1	1	»	»	»		1			»				42
»	»	1	1	4	3	»	»	»	1		»			»				49
3	4	8	13	14	17	11	6	2	4		1			»				326
5	»	3	»	2	2	»	»	»	»		»			1				41
3	»	1	1	3	2	1	1	»	4		»			»				64
1	»	1	»	3	1	»	»	2	»		»			»				51
1	»	»	»	2	»	1	»	»	1		»			»				17
1	»	»	»	2	»	1	»	»	»		»			»				14
»	»	»	2	»	»	»	»	»	»		»			»				8
»	»	»	»	8	2	1	»	»	2		»			»				37
7	2	5	15	17	10	5	4	2	3		1			4				227
»	»	»	»	4	3	»	»	»	3		»			»				37
»	»	1	»	»	»	»	»	»	»		»			»				8
2	»	»	»	»	1	»	»	»	1		»			»				20
20	2	11	18	38	21	9	5	4	14		1			5				524
2	1	2	8	1	»	3	»	»	2		»			1				53
17	2	2	7	4	9	1	1	22	9		»			»				131
»	»	»	1	»	1	»	»	»	»		»			»				7
»	»	1	1	1	1	7	»	»	4		»			»				90
2	»	2	»	5	7	»	1	»	5		»			1				66
1	1	6	2	9	4	3	»	»	»		»			»				76
»	»	»	2	2	»	»	»	»	»		»			»				13
2	»	2	»	3	»	2	»	»	»		»			»				35
24	4	15	21	25	22	16	2	22	20		»			2				471
»	»	»	1	»	»	»	»	»	»		»			»				3
4	1	2	5	4	2	3	»	34	1		»			»				143
2	»	»	»	»	»	»	»	»	2		»			»				4
4	»	»	1	1	»	»	»	17	2		»			1				43
10	1	2	7	5	2	3	»	51	5		»			1				193

Consorzi	Giunte	1	2	3	4	5	6	7	8
5. Emilia. (Giunta centrale) **Bologna.**	Piacenza	»	2	2	7	4	1	1	3
	Parma	2	5	4	8	4	1	»	1
	Reggio Emilia	»	1	2	6	2	3	»	4
	Modena	»	5	2	27	7	»	3	5
	Bologna	2	13	12	30	10	3	15	6
	Ferrara	»	4	2	1	3	»	1	»
	Ravenna	»	2	»	2	4	»	»	»
	Forlì	6	12	4	11	1	1	»	1
		10	44	28	92	35	9	20	20
6. Toscana. (Giunta centrale) **Firenze.**	Firenze	2	1	19	20	17	5	16	17
	Siena	4	4	2	18	10	»	2	6
	Livorno	2	»	10	10	1	»	8	4
	Lucca	1	4	1	12	1	1	»	»
	Arezzo	»	4	5	18	5	»	»	»
	Pisa	»	»	4	22	7	»	1	1
		9	13	41	100	41	6	27	28
7. Roma, Marche ed Umbria. (Giunta centrale) **Roma.**	Ancona	»	3	1	16	9	4	1	»
	Ascoli Piceno	»	3	»	7	1	»	»	2
	Civitavecchia	1	1	»	2	»	»	»	»
	Fermo	»	»	»	1	2	»	»	2
	Foligno	»	3	2	31	5	»	1	4
	Macerata	»	3	2	6	1	»	»	»
	Pesaro	1	»	1	1	4	1	»	1
	Roma	2	6	4	10	4	1	8	4
	Rimini	»	1	»	1	1	»	»	»
		4	20	10	75	27	6	10	13
8. Provincie meridionali del versante Adriatico. (Giunta centrale) **Bari.**	Aquila	»	1	»	2	»	»	»	»
	Teramo	1	11	1	10	2	1	1	»
	Chieti	1	»	»	5	»	»	»	»
	Foggia	»	15	2	12	»	»	»	»
	Bari	»	19	7	47	3	»	2	»
	Lecce	»	7	2	11	3	2	1	1
	Potenza	»	»	»	»	2	»	»	»
		2	53	12	87	10	3	4	1

Gruppi																		Totale numero
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
»	1	1	2	2	1	»	»	1	1		»			»				29
3	2	4	4	6	4	»	»	»	7		1			»				56
4	1	1	»	»	»	»	»	»	»		»			»				24
1	1	4	2	1	1	1	1	»	1		»			»				62
4	»	5	4	4	10	4	»	»	1		»			»				123
»	»	»	1	1	2	»	»	»	»		»			»				15
3	»	»	»	2	1	»	»	»	1		»			»				15
1	»	»	»	4	»	1	»	»	1		»			1				44
16	5	15	13	20	19	6	1	1	12		1			1				368
36	1	6	15	6	5	2	1	»	3		1			»				173
1	»	»	3	2	2	»	»	»	2		1			1				58
3	1	»	2	1	1	»	»	2	»		»			»				45
2	»	1	»	1	1	»	»	»	1		»			»				26
2	»	»	»	2	»	»	»	»	»		1			»				37
»	1	»	»	»	»	»	1	»	1		»			»				38
44	3	7	20	12	9	2	2	2	7		3			1				377
1	»	3	2	2	»	»	»	2	»		»			1				45
1	»	»	»	»	1	»	»	1	»		»			»				16
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»			»				6
»	»	»	»	»	1	»	»	»	»		»			»				6
7	»	»	1	»	»	»	»	»	1		1			1				57
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»		1			»				14
»	»	1	»	»	1	»	»	»	2		»			»				13
4	1	1	6	»	5	4	1	2	6		»			»				69
»	»	»	»	»	1	»	»	»	1		1			»				6
16	1	5	9	2	9	4	1	5	10		3			2				232
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»			»				3
1	»	»	»	»	1	»	»	»	»		»			»				29
»	»	»	1	»	»	»	»	»	»		»			»				7
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»			»				29
3	1	»	»	2	1	»	»	1	3		»			»				89
3	»	»	»	»	2	1	»	»	»		»			»				33
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»			»				2
7	1	»	1	2	4	1	»	1	3		»			»				192

Consorzi	Giunte	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Provincie meridionali del versante Mediterraneo e Jonio. (Giunta centrale) Napoli.	Caserta	»	16	2	6	12	2	3	1
	Napoli	2	1	10	27	5	1	10	5
	Avellino	5	7	1	8	2	1	2	1
	Salerno	1	17	9	29	17	»	»	2
	Cosenza	»	5	1	3	»	»	»	»
	Catanzaro	»	1	»	»	2	»	»	»
	Reggio Calabria	1	»	6	3	2	»	1	»
		9	47	29	76	40	4	16	9
10. Sicilia. (Giunta centrale) Palermo.	Palermo	1	10	12	30	4	»	7	3
	Trapani	4	4	»	7	»	»	»	»
	Caltanissetta	2	3	2	1	»	»	»	»
	Girgenti	2	1	»	2	»	»	»	»
	Siracusa	»	11	6	17	1	»	»	»
	Catania	6	6	3	17	3	1	»	»
	Messina	3	4	7	6	1	3	»	»
		18	39	30	80	9	4	7	3
11. Sardegna. (Giunta centrale) Cagliari.	Sassari	»	»	»	2	»	»	»	»
	Cagliari	16	»	»	18	»	2	»	2
		16	»	»	20	»	2	»	2

RIEPI

	1	2	3	4	5	6	7	8
Piemonte	9	14	16	104	55	12	20	13
Lombardia	14	34	25	76	132	23	40	32
Veneto	8	67	33	55	72	12	23	28
Liguria	4	6	15	40	13	6	6	16
Emilia	10	44	28	92	35	9	20	20
Toscana	9	13	41	100	41	6	27	28
Roma, Marche ed Umbria	4	20	10	74	27	6	10	13
Provincie meridionali, versante Adriatico	2	53	12	87	10	3	4	1
Provincie meridionali, versante Mediterraneo	9	47	29	76	40	4	16	9
Sicilia	18	39	20	80	9	4	7	3
Sardegna	16	»	»	20	»	2	»	2
	103	337	239	804	434	87	173	165

Gruppi																		Totale numero
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
»	»	»	»	»	»	1	1	»	»		1			1				46
2	3	1	6	4	6	5	3	7	10		»			»				108
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»			»				27
1	»	1	1	»	»	»	»	»	»		»			»				78
»	»	»	1	»	»	»	»	»	»		1			»				11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»			»				3
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»			»				13
3	3	2	8	4	6	6	4	7	10		2			1				286
1	»	1	6	4	2	»	»	3	2		»			»				86
2	»	»	»	»	»	»	»	»	2		»			»				19
»	»	»	»	»	2	»	»	»	»		»			»				10
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»			»				5
2	»	»	»	»	1	»	»	1	»		»			»				39
4	1	»	2	1	1	»	»	1	1		2			»				49
»	»	1	»	»	»	1	1	1	1		»			»				29
9	1	2	8	5	6	1	1	6	6		2			»				237
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»			»				2
1	»	»	1	»	»	»	»	1	1		»			»				42
1	»	»	1	»	»	»	»	1	1		»			»				44
LOGO																		
3	4	8	13	14	17	11	6	2	4		1			»				326
20	2	11	18	38	21	9	5	4	14		1			5				524
24	4	15	21	25	22	16	2	22	20		»			2				471
10	1	2	7	5	2	3	»	51	5		»			1				193
16	5	15	13	20	19	6	1	1	12		1			1				368
44	3	7	20	12	9	2	2	2	7		3			1				577
16	2	5	9	2	9	4	1	5	10		3			2				232
7	1	»	1	2	4	1	»	1	3		»			»				192
3	3	2	8	4	6	6	4	7	10		2			1				286
9	1	2	8	5	6	1	1	6	6		2			»				237
1	»	»	1	»	»	»	»	1	1		»			»				44
153	26	67	119	127	115	59	22	102	92		13			13				3250

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

Tabella N° 2. — Riparto *dei Giurati per l'Esposizione di Vienna tra il Governo ed i Consorzi di Giunte.*

Gruppi	Numero di Giurati che spettano all'Italia			Distribuzione dei Giurati fra i Consorzi e nei vari gruppi dell'Esposizione										
	Num° complessivo	attribuiti al Governo	attribuiti ai Consorzi	Piemonte	Lombardia	Veneto	Liguria	Emilia	Toscana	Roma	Bari	Napoli	Sicilia	Sardegna
I. Montanistica e fucine	2	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
II. Econ., Agric., Forest. ed Orticoltura	4	2	2	»	»	1	»	1						
III. Industria chimica	3	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
IV. Mezzi di alimentaz. e di fruizione.	9	2	7	1	»	»	»	1	1	1	1	1	1	
V. Industria dei tessuti ed indumenti.	5	2	3	1	1	1								
VI. Industria del cuoio e gomma elastica	1	1												
VII. Industria dei metalli	2	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1		
VIII. Industria del legno	2	1	1	»	»	»	»	»	1					
IX. Merci di pietra, argilla e vetro	2	1	1	»	»	1								
X. Industria delle chincaglierie	1	1												
XI. Industria della carta	1	1												
XII. Arti grafiche e disegno pei mestieri	2	1	1	»	»	»	»	»	»	1				
XIII. Macchine e mezzi di trasporto	2	1	1	»	1									
XIV. Istrumenti scientifici	2	1	1	»	1									
XV. Istrumenti musicali	1	1												
XVI. Milizia	1	1												
XVII. Marina	2	1	1	»	»	»	1							
XVIII. Ingegneri di costruzione e civili	1	1												
XIX. Casa di abitazione e suo interno														
XX. Casa colonica ed attrezzi relativi.	1	1												
XXI. Industria domestica nazionale														
XXII. Utilità dei musei pei mestieri ind.														
XXIII. Arte concernente oggetti da chiesa	1	1												
XXIV. Esp. des amateurs														
XXV. Belle arti moderne	5	5												
XXVI. Educazione, istruzione e coltura	1	1												
	51	30	21											

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

CASTAGNOLA.

N° 1283 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *con cui è approvato un nuovo Ruolo normale dei Provveditori locali agli studi.*

23 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri Decreti del 22 settembre 1867, n. 3956 e 13 gennaio 1871, n. 76 (Serie 2ª);

Veduta la Legge 19 febbraio 1873, n. 1247 (Serie 2ª), che approva lo Stato di prima previsione per le spese del Ministero della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il Ruolo normale, che modifica le classi e gli stipendi dei Provveditori locali agli studi, annesso al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro dal predetto Ministro della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 62. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

A. SCIALOJA.

RUOLO NORMALE
DEI PROVVEDITORI LOCALI AGLI STUDI.

N°	Classi	Stipendi
5	Provveditori a lire 6,000 .... L.	30,000
5	Idem » 5,000 ..... »	25,000
9	Idem » 4,500 ..... »	40,500
12	Idem » 4,000 ..... »	48,000
20	Idem » 3,000 ..... »	60,000
	L.	203,500

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
A. SCIALOJA.

N° 1284 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che parifica i gradi di Segretario e di Ragioniere nelle Direzioni del macinato e di Controllore nell'Officina delle carte-valori ad altri impieghi che si conferiscono in seguito ad esami di concorso.*

23 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 13 marzo 1870, n. 5595, col quale furono istituite le Direzioni tecniche per il servizio della tassa sulla macinazione dei cereali;

Visto il Ruolo organico del personale del controllo presso l'Officina per la fabbricazione delle marche da bollo e francobolli postali, approvato col Regio Decreto 18 agosto 1872, n. 984;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Segretari ed i Ragionieri addetti alle Direzioni tecniche per il servizio della tassa sulla macinazione dei cereali sono rispettivamente parificati per il grado e la carriera ai Segretari e ai Ragionieri delle Intendenze di finanza, e perciò non potranno essere nominati che secondo le norme stabilite dal Regio Decreto del 31 ottobre 1871, n. 518.

Art. 2.

I Controllori presso l'Officina per la fabbricazione delle marche da bollo e francobolli postali saranno scelti d'ora innanzi tra i Vice-Segretari e i Computisti delle Intendenze di finanza, ai quali sono parificati, oppure tra gli aspiranti che abbiano superato la prova degli esami di concorso stabiliti per l'ammissione agli stessi impieghi di Vice-Segretario e di Computista, secondo la loro classificazione per ordine di merito.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 64. Ayres:
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1285 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che autorizza il Comune di Specchiapreti ad assumere la nuova denominazione di* Specchia.

28 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Specchiapreti (Lecce) in data del 15 novembre 1872;

Vista la Legge 20 marzo 1865, allegato *A*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Specchiapreti, nella Provincia di Terra d'Otranto, è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *Specchia*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 28 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 65. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1286 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che riguarda la ripartizione fra i Compartimenti marittimi del Regno del 1° contingente della leva di mare dell'anno in corso sulla classe* 1852.

2 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 della Legge fondamentale sulla leva marittima del 18 agosto 1871, n. 427 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione fra i Compartimenti marittimi del Regno della quota di 1° contingente di 1800 uomini, fissata dalla Legge del 28 gennaio 1873, n. 1245 (Serie 2ª), per la leva di mare del corrente anno sui nati nel 1852, è stabilita nel modo indicato nell'annessa Tabella firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 2 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 69. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

Leva di mare dell'anno 1873 sulla classe 1852

TABELLA *indicante la ripartizione fra i Compartimenti marittimi del Regno del 1° contingente di 1800 uomini stabilito dalla Legge 28 gennaio 1873.*

Compartimenti marittimi	Numero degl'inscritti sulla lista			Totale degl'inscritti che hanno preso parte all'estrazione	Primo contingente assegnato	*Annotazioni*
	Provenienti dalla leva del 1872 e già sorteggiati	Che hanno preso parte all'estrazione				
		omessi nella leva del 1872	giovani nati nel 1852			
Porto Maurizio	1	»	189	189	65	
Genova	8	»	971	971	332	
Spezia	4	»	245	245	84	
Livorno	3	»	134	134	46	
Portoferraio	»	»	87	87	30	
Civitavecchia	»	»	25	25	9	
Gaeta	1	»	139	139	47	
Napoli	2	1	502	503	172	
Castellammare	6	1	584	585	200	
Pizzo	3	»	99	99	34	
Taranto	2	»	103	103	35	
Bari	5	»	232	232	79	
Ancona	»	»	193	193	66	
Rimini	4	»	114	114	39	
Venezia	5	»	294	294	100	
Cagliari	1	»	61	61	21	
Maddalena	»	»	28	28	10	
Messina	6	1	380	381	130	
Catania	14	»	176	176	60	
Porto Empedocle	»	»	141	141	48	
Trapani	5	1	189	190	65	
Palermo	11	»	375	375	128	
TOTALE	81	4	5,261	5,265	1,800	

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

A. RIBOTY.

N° 1287 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *con cui si istituisce il Commissariato italiano a Vienna per la Esposizione universale del 1873.*

9 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Commissariato italiano in Vienna per la Esposizione universale del 1873 sarà composto:

a) di un Commissario generale;

b) di due Sotto-Commissari generali;

c) di Commissari onorari;

d) di Commissari ordinatori;

e) di un Segretario capo e di Uffiziali di Segreteria.

Le nomine di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d* saranno fatte con Nostro Decreto; quelle di cui alla lettera *e*, con Decreto Ministeriale.

Art. 2.

Il Commissario generale italiano ha la direzione di tutti i servizi e degli affari che riguardano il concorso del Regno d'Italia alla Esposizione.

Provvede al trasporto degli oggetti, alla loro custodia, conservazione e rispedizione.

Ordina e dirige, secondato dai Commissari ordinatori, i lavori di adattamento e di abbellimento della Sezione italiana e quelli relativi al collocamento degli oggetti.

Porge ai Giurati gli aiuti occorrenti per la esecuzione del loro ufficio.

Rappresenta, coadiuvato dai Commissari onorari, e nei casi in cui la rappresentanza non sia assunta dalla Regia Legazione a Vienna, l'Italia nelle solennità relative alla Esposizione.

È in corrispondenza col Nostro Ministro di Agricoltura e Commercio, con le Giunte locali e con le Autorità e i singoli individui per tutto ciò che concerne il buon andamento della Esposizione.

Ordina le spese relative entro i limiti del bilancio.

Art. 3.

I Sotto-Commissari generali coadiuvano il Commissario generale e lo suppliscono durante la sua assenza.

Art. 4.

I Commissari onorari, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2, presteranno la loro opera per quegli altri speciali incarichi che venissero loro affidati.

Art. 5.

I Commissari ordinatori provvedono alla distribuzione ed al collocamento degli oggetti.

Art. 6.

Al Commissario generale saranno rimborsate tutte le spese che dovrà fare per la sua missione.

Agli altri componenti del Commissariato, oltre il rimborso delle spese di viaggio, saranno corrisposte, durante il loro soggiorno a Vienna, i seguenti assegni giornalieri:

Ai Sotto-Commissari generali . .	L.	25	al giorno;
Ai Commissari ordinatori, che non risiedono a Vienna per altri incarichi	»	25	id.
Al Segretario capo	»	20	id.
Agli Ufficiali di Segreteria . . .	»	15	id.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 9 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 70. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

N° 1288 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che concede facoltà di derivare acqua dai fiumi Tagliamento e Ledra ad una Commissione istituitasi in Udine, che ne promosse domanda per valersene ad usi diversi.*

2 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Vista la domanda della Commissione promotrice istituitasi in Udine allo scopo di ottenere la facoltà di praticare una derivazione d'acqua dal fiume Tagliamento, per valersene insieme a quella del fiume Ledra concessa con Risoluzione del preesistito Governo Austriaco, in data 30 maggio 1858, per gli usi domestici, per l'irrigazione, per forza motrice sul territorio dell'Agro Friulese faciente parte della Provincia di Udine;

Ritenuto che dagli atti della inchiesta amministrativa istruttasi al riguardo risulta che l'attuazione dell'opera non può recar alcun pregiudizio al buon governo delle acque pubbliche, nè allo interesse dei terzi, quando si osservino le opportune cautele;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà alla sunnominata Commissione promotrice di praticare la progettata derivazione d'acqua dal

fiume Tagliamento e dal fiume Ledra nella quantità non eccedente i metri cubi 32 al minuto secondo, dei quali metri cubi 22 dal Tagliamento per sussidiare il Ledra, da cui le acque verranno in seguito estratte e diramate per usi domestici, per l'irrigazione, e per forza motrice sul territorio della Provincia di Udine compreso nella pianura Friulana, che si distende fra il Tagliamento ed il Torre.

E tale concessione, in quanto alle acque del Ledra, viene accordata a perpetuità e senza corrispettivo, ai termini ed in esecuzione della Sovrana Risoluzione del preesistito Governo Austriaco in data 30 maggio 1858, ed in quanto alle acque del Tagliamento, per anni 90 a partire dal giorno in cui sarà emesso il Decreto di approvazione della Società, che la anzidetta Commissione promotrice è tenuta a costituire nel termine di due anni a far tempo dalla data del presente Decreto, mediante l'annua prestazione a favore delle Finanze dello Stato di lire cinquecento (500) e sotto l'esatta osservanza delle singole condizioni assunte coll'atto di sottomissione passato dalla Commissione richiedente il 12 novembre 1872 avanti la Prefettura di Udine.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 18. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1289 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che stabilisce la Pianta organica dell'Economato generale per i servizi provinciali.*

2 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri Decreti 29 settembre 1872, n. 5048 e 5049, e 15 dicembre 1872, n. 1152 (Serie 2ª);

Vista la Legge 21 dicembre 1872, n. 1163 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

La Pianta organica dell'Economato generale, relativa ai servizi provinciali, è stabilita secondo l'unito Prospetto, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.

Gli Ufficiali indicati nel Prospetto medesimo potranno essere ripartiti per Decreto Ministeriale, secondo le convenienze del servizio, sia presso i Magazzini compartimentali, sia nella sede dell'Economato generale pei servizi provinciali.

Art. 3.

Agli uffizi di Segretari contabili e di Commessi sarà provveduto per via di esame, semprechè non provengano dall'Amministrazione centrale. Gli ordinamenti e le condizioni di ammissione agli esami saranno determinati per Decreto Ministeriale.

Art. 4.

La promozione da un grado ad un altro si farà per esame. L'avanzamento da una classe ad un'altra avrà luogo metà per merito, metà per anzianità.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 2 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 72. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

PIANTA ORGANICA

dell'Economato generale pei servizi provinciali.

Numero	IMPIEGHI	STIPENDIO parziale	STIPENDIO totale
2	Ispettori tecnici .... L.	4,000	8,000
1	Sotto-Ispettore .... »	3,500	3,500
3	Controllori:		
	1 di 1ª classe .... »	3,500	3,500
	1 di 2ª id. .... »	3,000	3,000
	1 di 3ª id. .... »	2,500	2,500
3	Segretari contabili:		
	1 di 1ª classe .... »	3,000	3,000
	1 di 2ª id. .... »	2,500	2,500
	1 di 3ª id. .... »	2,000	2,000
7	Commessi:		
	3 di 1ª classe .... »	1,500	4,500
	4 di 2ª id. .... »	1,200	4,800
1	Magazziniere .... »	2,000	2,000
2	Uscieri .... »	1,000	2,000
	Per indennità di maggior lavoro ai Magazzinieri provinciali e funzionanti Controllori, per retribuzioni ai diurnisti ecc., ecc. .... L.		8,700
	TOTALE L.		50,000

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

N° 1290 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che riforma l'insegnamento tecnico per la Marina mercantile.*

30 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, n. 3725;

Visti i Nostri Decreti 5 luglio 1860, n. 4192, 28 novembre 1861, n. 347, e 25 agosto 1866, n. 3185, sulle attribuzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il Regolamento per l'istruzione industriale e professionale, approvato con Nostro Decreto del 18 ottobre 1865, n. 1712;

Visto il Codice per la Marina mercantile;

Visti i Nostri Decreti 11 febbraio e 22 novembre 1866, n. 2808 e 3347, sugli esami degli aspiranti ai gradi della Marina mercantile e sull'insegnamento tecnico dello Stato per la Marina;

Vista la Legge 31 maggio 1868, n. 4415, che estende all'insegnamento nautico le disposizioni del titolo IV della Legge 13 novembre 1859 sull'istruzione tecnica;

Visti i Nostri Decreti delli 17 ottobre e 20 novembre 1869, numeri 5314 e 5371, risguardanti le prove di

esame per conseguire la patente di grado nella Marina mercantile;

Visto il Nostro Decreto 29 agosto 1872, n. 998 (Serie 2ª), che approva il Regolamento per l'esercizio dell'arte di Macchinista sui piroscafi mercantili;

Visto il Nostro Decreto 15 dicembre 1872, n. 1149 (Serie 2ª), che istituisce una Sessione permanente di esami di pratica per gli aspiranti ai gradi della Marina mercantile;

Sentito il Consiglio superiore per l'istruzione professionale ed industriale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio e per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'istruzione tecnica, per coloro che intendono dedicarsi alla navigazione, alle arti ed industrie marittime, si dà:

Nella Scuola superiore navale, per gli Ingegneri costruttori navali e pei Capitani superiori di lungo corso quali potranno venir in appresso istituiti;

Nelle Scuole speciali di costruzione navale, per i Capitani navali di 1ª classe;

Nelle Scuole speciali di macchine a vapore, per i Macchinisti in primo ed in secondo;

Negli Istituti nautici, per i Capitani di lungo corso e di gran cabottaggio;

Nelle Scuole nautiche, per i Capitani di gran cabottaggio soltanto;

Negli Istituti e nelle Scuole nautiche a ciò destinate con Decreto Reale, pei Costruttori navali di 2ª classe.

Le materie d'insegnamento per ciascuno di questi gradi sono determinate dalla Tabella annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.

Con Decreto Reale, udito il Consiglio superiore della Istruzione industriale e professionale, le Scuole speciali di costruzione navale e quelle di macchine a vapore, gli Istituti e le Scuole nautiche possono essere riuniti tra loro o con un Istituto tecnico, o con una Scuola d'arti e mestieri, sotto un'unica direzione, e valersi dei medesimi insegnanti e degli stessi gabinetti e laboratori.

Art. 3.

La Scuola superiore navale si divide in due Sezioni: la prima di costruzione navale, la seconda di nautica.

Il corso della Sezione di costruzione navale dura tre anni.

L'esame di ammissione versa sopra le lettere italiane, la lingua francese ed inglese, la fisica, la chimica generale, la meccanica elementare, la geometria descrittiva, il calcolo differenziale e integrale, ed il disegno.

Il corso della Sezione di nautica dura due anni.

L'esame d'ammissione versa sopra le lettere italiane, la lingua francese ed inglese, la geografia generale, la fisica, la chimica generale, la meccanica elementare, la trigonometria piana e sferica, e la geometria analitica.

La Scuola conferisce pure diplomi di abilitazione al-

l'insegnamento della costruzione navale, delle macchine a vapore, della navigazione e idrografia, e dell'astronomia nautica nelle Scuole speciali di costruzione navale e di macchine a vapore, negli Istituti e nelle Scuole nautiche.

Le norme per la concessione di questi diplomi verranno stabilite con altro Decreto.

Art. 4.

Il corso della Scuola speciale di costruzione navale dura tre anni.

L'esame d'ammissione versa sulle materie insegnate nei primi tre anni di Scuola tecnica, fatta eccezione della lingua francese.

Art. 5.

Il corso della Scuola speciale di macchine a vapore è della durata di quattro anni pei Macchinisti in primo, e di due per quelli in secondo.

L'esame d'ammissione versa sulle materie di studio della 4ª classe delle scuole elementari.

Di regola queste Scuole sono istituite presso i grandi opifici meccanici dove gli alunni si addestrano nella pratica dell'arte.

Art. 6.

La durata degli studi pei Capitani di lungo corso è di tre anni; di due pei Capitani di gran cabottaggio e pei Costruttori navali di 2ª classe.

L'esame d'ammissione versa sulle materie di studio della 4ª classe delle Scuole elementari.

Art. 7.

Gli esami d'ammissione hanno luogo in ottobre; quelli

di promozione in luglio e in ottobre. Essi sono dati da Commissioni interne in conformità del Regolamento sull'istruzione industriale e professionale 18 ottobre 1865, sino a che non venga altrimenti provveduto.

Art. 8.

L'esame di licenza per ottenere la patente di Ingegnere costruttore navale, di Costruttore navale di 1ª e 2ª classe e di Macchinista in primo e in secondo è dato da Commissioni miste composte di tre Membri nominati dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina.

Art. 9.

L'esame di licenza pel conseguimento della patente di Capitano superiore, di Capitano di lungo corso e di Capitano di gran cabottaggio si riparte in due esperimenti, che si danno, l'uno presso la Scuola superiore, l'Istituto o la Scuola nautica; l'altro presso la Capitaneria di porto, secondo le disposizioni dei Regi Decreti 17 ottobre e 20 novembre 1869, o presso la Commissione permanente istituita col Regio Decreto 15 dicembre 1872.

Art. 10.

Le sedi d'esame di licenza verranno annualmente designate con Decreto dei Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, e della Marina.

Art. 11.

Coloro che intendono dare l'esame di licenza, quando non abbiano compiuti gli studi necessari in una Scuola o in un Istituto governativo, debbono farsi iscrivere venti giorni prima dell'apertura della Sessione d'esame

nell'Ufficio di Presidenza della Scuola o dell'Istituto presso cui vogliono sostenerlo.

L'istanza per l'iscrizione deve essere firmata dall'aspirante ed accompagnata dai seguenti documenti:

a) Fede di nascita;

b) Certificato di licenza da una Scuola tecnica governativa o pareggiata;

c) Attestato di Maestri legalmente abilitati all'insegnamento, che comprovi avere il candidato studiate le materie prescritte dai programmi d'insegnamento per il grado cui aspira;

d) Ricevuta del pagamento della tassa di cui all'articolo 17 della Legge 11 agosto 1870, allegato *I.*

Art. 12.

Gli aspiranti che non presentano il certificato di licenza di Scuola tecnica sono assoggettati ad un esame preliminare d'ammissione alla licenza nautica sopra le materie che verranno determinate per ogni grado con Decreto Ministeriale.

Art. 13.

Gli esami di licenza per gli aspiranti ai gradi della Marina mercantile sono dati in due Sessioni annuali, che si tengono, l'una in estate al termine dell'anno scolastico, l'altra in autunno al cominciamento di esso, salvo quanto è disposto pel secondo esperimento degli aspiranti ai gradi di Capitano di lungo corso e di gran cabottaggio all'articolo 9.

Coloro che nell'esame non hanno fatto buona prova sono ammessi a ripararlo nella Sessione immediatamente

susseguente, quando non siano rimasti deficienti in più di tre materie.

Quelli che per cagione di forza maggiore, debitamente comprovata, non hanno potuto ottemperare a questa prescrizione, hanno facoltà di presentarsi nell'altra più prossima Sessione. Però gli aspiranti ai gradi di Capitano di lungo corso e di gran cabottaggio, e di Macchinisti in primo e in secondo hanno facoltà di presentarsi all'esame di riparazione in ciascuna delle Sessioni dei tre anni successivi, quando comprovino di non aver potuto presentarsi in una Sessione anteriore perchè si trovavano in navigazione.

Coloro che nel primo esame sono rimasti deficienti in più di tre materie e quelli che nell'esame di riparazione hanno fallito anche in una sola materia, se vogliono conseguire la licenza, devono ripetere l'esame per intiero nella Sessione estiva più prossima, pagando una seconda volta la tassa prescritta.

Art. 14.

Le prescrizioni degli articoli 11, 12 e 13 non sono applicabili ai Capitani superiori di lungo corso e agli Ingegneri costruttori navali, per i quali si daranno apposite disposizioni.

Art. 15.

La ripartizione delle materie tra i vari anni di corso, gli orari delle lezioni, i programmi d'insegnamento, e quelli per gli esami di ammissione alle Scuole e agli Istituti, e per gli esami d'ammissione alla licenza nautica

verranno stabiliti con Decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

I programmi per gli esami di licenza verranno concordati tra i due Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina, e approvati con Decreto Ministeriale.

Sarà pure provveduto per Decreto Ministeriale a quanto riguarda gli uditori negli Istituti e nelle Scuole d'istruzione nautica.

Art. 16.

Coloro che intendono darsi all'insegnamento delle discipline nautiche debbono aver conseguita la patente d'abilitazione mediante esame innanzi ad apposita Commissione.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio può accordare la patente con dispensa dall'esame a coloro i quali presentino titoli della loro attitudine ad insegnare, giudicati sufficienti dal Consiglio superiore per l'Istruzione industriale e professionale.

Art. 17.

Il nuovo ordinamento degli studi nautici, stabilito dal presente Decreto, andrà in vigore nell'anno scolastico 1873-74.

Coloro però che furono ammessi negli Istituti o nelle Scuole d'istruzione nautica innanzi alla pubblicazione di questo Decreto, hanno facoltà di compiere gli studi nel tempo e nei modi stabiliti dal Regolamento 18 ottobre 1865 sull'istruzione industriale e professionale, e dai Reali Decreti 11 febbraio 1866 e 17 ottobre 1869.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 74. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.
A. Riboty.

TABELLA

delle materie d'insegnamento per gli aspiranti ai diversi gradi della Marina mercantile nella Scuola superiore navale, nelle Scuole speciali di costruzione navale, nelle Scuole speciali di macchine a vapore, negli Istituti e nelle Scuole nautiche.

Per gli Ingegneri costruttori navali.

Lettere italiane.
Lingua e letteratura inglese.
Economia industriale e commerciale.
Diritto marittimo.
Meccanica razionale ed applicata alle macchine in generale e alla resistenza dei materiali.
Macchine a vapore marine e disegno.
Costruzione navale pratica e disegno.
Architettura navale.

Per i Capitani superiori di lungo corso.

Lettere italiane.
Lingua e letteratura inglese.
Economia industriale e commerciale.
Diritto marittimo.
Geografia commerciale.
Geografia fisica e meteorologia.
Navigazione, istrumenti e calcoli nautici.
Principii di geodesia, disegno topografico ed idrografico.
Astronomia nautica ed elementi di meccanica celeste.

Per i Costruttori navali di prima classe.

Lettere italiane.
Lingua francese od inglese (facoltativa).
Elementi di diritto marittimo relativo alle costruzioni navali.
Algebra elementare e teoria delle progressioni e dei logaritmi.
Geometria piana e solida.
Trigonometria piana.
Geometria descrittiva e disegno.
Fisica e meccanica elementare.
Nozioni sulle macchine a vapore e loro applicazione alle navi.
Costruzioni navali, materiali che vi si adoperano e teoria della nave.
Disegno d'architettura navale ed accessori.

Per i Macchinisti in primo.

Lingua ed elementi di lettere italiane.
Lingua francese od inglese (facoltativa).
Storia patria.
Geografia.
Aritmetica ragionata.

Algebra elementare e teoria delle progressioni e dei logaritmi.
Geometria piana e solida.
Trigonometria piana.
Geometria descrittiva e disegno.
Fisica e meccanica elementare.
Macchine in generale, macchine a vapore marine e doveri del Macchinista.
Materiali in uso nelle macchine e combustibili.
Disegno lineare.
Disegno di macchine.

Per i Capitani di lungo corso.

Lingua ed elementi di lettere italiane.
Lingua francese od inglese (facoltativa).
Storia patria.
Geografia.
Diritto commerciale e marittimo.
Aritmetica ragionata.
Algebra elementare e teoria delle progressioni e dei logaritmi.
Geometria piana e solida.
Trigonometria piana.
Navigazione stimata e principii d'idrografia.
Disegno lineare e principii di disegno idrografico.
Trigonometria sferica, geografia astronomica ed astronomia nautica.
Principii di fisica e di meccanica applicata alla nautica e meteorologia.
Nozioni sulle macchine a vapore.
Attrezzatura e manovra navale.

Per i Capitani di gran cabottaggio.

Lingua italiana.
Lingua francese od inglese (facoltativa).
Storia patria.
Geografia.
Diritto commerciale e marittimo.
Aritmetica ragionata.
Algebra elementare.
Geometria piana.
Nozioni di trigonometria, navigazione stimata, principii di astronomia nautica e calcoli pratici di nautica.
Attrezzatura e manovra navale.

Per i Costruttori navali di seconda classe.

Lingua italiana.
Elementi di diritto marittimo relativo alle costruzioni navali.
Aritmetica ragionata.
Geometria piana e solida.
Costruzione navale.
Disegno di costruzione navale.

Per i Macchinisti in secondo.

Lingua italiana.
Aritmetica ragionata.
Algebra elementare.
Geometria piana.
Fisica e meccanica elementare.
Macchine a vapore, materiali in uso, combustibili e doveri del Macchinista.
Disegno di macchine e lineare.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

N° 1291 (Serie 2ª).

Legge *colla quale viene abrogata quella del 28 maggio 1871, relativa all'anzianità degli Allievi dell'ultimo anno di corso nella Regia Militare Accademia.*

20 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È abrogata la Legge 28 maggio 1871, relativa all'anzianità degli Allievi dell'ultimo anno di corso della Regia Militare Accademia, promossi Sottotenenti.

Art. 2.

Gli Allievi dell'ultimo anno di corso della Regia Militare Accademia, promossi Sottotenenti nell'Esercito, vi avranno l'anzianità di detto grado dal giorno in cui per determinazione del Ministero della Guerra saranno stati promossi al mentovato ultimo anno di corso.

Art. 3.

Durante lo stesso ultimo anno, la intera pensione degli Allievi sarà a carico dell'erario.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente articolo terzo sono soltanto applicabili agli Allievi ammessi alla Regia Militare Accademia dopo il 1872.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 20 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

RICOTTI.

N° 1292 (*Serie 2ª*).

LEGGE *pel concorso speciale ai posti di Sottotenenti nei Corpi di Artiglieria e del Genio.*

20 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro della Guerra è autorizzato ad aprire negli anni 1873 e 1874 un concorso speciale, onde coprire le vacanze avvenute e che potranno verificarsi nei Sottotenenti delle Armi di Artiglieria e del Genio.

Art. 2.

Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) Essere regnicoli;

b) Avere ottenuto la licenza in matematiche in una delle Università del Regno, o aver fatto in una Scuola superiore nazionale pareggiata o in una straniera un corso, o superato gli esami che saranno giudicati equivalenti;

c) Aver compiuto l'età di anni 18 e non superare quella di anni 26 al 1° gennaio dell'anno in cui avrà luogo il concorso;

d) Soddisfare alle condizioni di stato libero, moralità ed attitudine fisica richieste per l'arrolamento volontario dalla vigente Legge pel reclutamento dell'Esercito.

Art. 3.

Il concorso sarà deliberato in seguito ad apposito esame sul calcolo infinitesimale e sulla meccanica razionale; però, prima di essere nominati Sottotenenti, i giovani riesciti nel concorso sopraddetto dovranno servire per tre mesi come semplici soldati nell'Arma di Artiglieria, onde ne possa essere constatata l'idoneità militare.

Art. 4.

I Sottotenenti, che saranno nominati in seguito al concorso d'esami ed allo esperimento di servizio di cui sopra, saranno ammessi ad un breve corso preparatorio agli studi della Scuola di applicazione delle Armi di Artiglieria e del Genio, e quindi al corso biennale della Scuola medesima.

Art. 5.

Potranno essere ammessi a godere del disposto della presente Legge, mediante concorso per titoli e quindi senza gli esami di cui all'articolo 3, coloro che hanno

la laurea o il diploma d'Ingegneri, o che almeno abbiano superato gli esami del primo anno di corso in una Scuola d'Ingegneri del Regno o in un Istituto che sarà giudicato equivalente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 20 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Ricotti.

N° 1293 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che convoca pel giorno 13 aprile 1873 i Collegi elettorali di Bassano e 3° di Venezia per l'elezione del proprio Deputato.*

26 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 17 marzo corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Bassano, n. 488, e 3° di Venezia, n. 477;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Bassano, n. 488, e 3° di Venezia, n. 477, sono convocati pel giorno 13 aprile prossimo affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 20 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 *marzo* 1873
Vol. 68 *Atti del Governo a c.* 15. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1294 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che convoca pel giorno 13 aprile 1873 il Collegio elettorale di Carmagnola per l'elezione del proprio Deputato.*

26 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 19 marzo corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Carmagnola, n. 419;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Carmagnola, n. 419, è convocato pel giorno 13 aprile prossimo affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 20 dello steso messe.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 marzo 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 14. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1295 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale si approva la Convenzione per la estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Gran Brettagna.*

25 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione conchiusa in Roma il 5 febbraio 1873 fra l'Italia e la Gran Brettagna per la reciproca estradizione dei malfattori, le cui ratifiche furono ivi scambiate il 18 marzo successivo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 25 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 18. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Visconti-Venosta.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per l'estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia e la Gran Brettagna, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta in Roma il giorno 5 di febbraio del corrente anno mille ottocento settantatre;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna e d'Irlanda, avendo giudicato conveniente, per la migliore amministrazione della giustizia e per prevenire i reati nei loro rispettivi territori, che le persone

imputate o condannate per i reati qui appresso enumerati, e che cerchino sottrarsi alla giustizia, sieno, in certi casi, reciprocamente consegnate; le loro prefate Maestà hanno nominato come loro Plenipotenziari per conchiudere un Trattato a questo scopo, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il Nobile Emilio Visconti-Venosta, Deputato al Parlamento, suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; e

Sua Maestà la Regina
del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda,

Sir Augustus Berkeley Paget, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto e conchiuso gli articoli seguenti:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti si obbligano di consegnarsi reciprocamente coloro i quali, essendo imputati o condannati per uno dei reati indicati nel seguente articolo, commesso nel territorio di una di esse Parti, saranno trovati nel territorio dell'altra, nei modi e con le condizioni stabilite nel presente Trattato.

Art. 2.

I reati, pei quali è convenuta la estradizione, sono i seguenti:

1° Assassinio, o tentativo o cospirazione per assassinare, comprendente i reati designati dal Codice penale italiano siccome associazione di malfattori per la perpetrazione di tali reati;

2° Omicidio volontario, comprendente i reati indicati dal Codice penale italiano, colla designazione di percosse e ferite volontarie che producano la morte;

3° Contraffazione o alterazione di moneta, e spaccio od emissione di moneta contraffatta o alterata;

4° Falsificazione, contraffazione o alterazione o emissione della cosa o documento falso, contraffatto o alterato;

5° Furto od indebita sottrazione o appropriazione;

6° L'ottenuta consegna di denaro o di oggetti col mezzo di raggiro (truffa o frode);

7° Bancarotta dolosa;

8° Frode, sottrazione o appropriazione indebita, commessa da un depositario, banchiere, agente, amministratore, curatore *(trustee)*, direttore o membro o ufficiale di qualsiasi pubblica o privata Compagnia o Casa di commercio;

9° Ratto *(rape)*;

10° Rapimento di persona *(abduction)*;

11° Sottrazione di fanciulli;

12° *Burglary* e *housebreaking*, comprendendosi sotto queste designazioni, secondo la nomenclatura del Codice penale italiano, l'atto di chi di notte tempo, o anche di giorno, si introduce mediante rottura o scalata, o per mezzo di chiave falsa od altro strumento, nell'altrui abitazione per commettere un reato;

13° Incendio volontario;

14° Depredazione con violenza;

15° Minacce per lettera, o per altro modo, per estorcere danaro o altra cosa;

16° Pirateria, secondo il diritto internazionale, quando il pirata, straniero alle due Alte Parti contraenti, abbia commesso delle depredazioni sulle coste, o in alto mare, a danno dei cittadini della Parte richiedente, ovvero quando, essendo cittadino della Parte richiedente ed avendo commesso atti di pirateria in danno di un terzo Stato, egli si trovi nel territorio dell'altra Parte senza esservi sottoposto a giudizio;

17° Sommersione o distruzione, o tentativo di sommersione o distruzione di nave in mare;

18° Assalto a bordo di una nave in alto mare col fine di uccidere o di produrre gravi danni corporali;

19° Rivolta o cospirazione di due o più persone a bordo di una nave in alto mare contro l'autorità del Capitano.

Sarà pure accordata l'estradizione di coloro i quali avranno partecipato, prima del fatto, ad alcuno di questi reati (complici), purchè tale partecipazione sia punita dalle Leggi di ambedue le Parti contraenti.

Art. 3.

Dal Governo italiano non sarà consegnato alcun Italiano al Regno Unito, e verun suddito del Regno Unito sarà da esso consegnato al Governo italiano.

Art. 4.

La naturalità ottenuta, in uno dei due Stati contraenti, dallo imputato o condannato, dopo il commesso reato, non impedirà la ricerca, l'arresto e la consegna dello stesso. Può tuttavia essere ricusata la estradizione, ove siano trascorsi cinque anni dalla concessa naturalità, e l'individuo abbia, dalla concessione di questa, tenuto il suo domicilio nello Stato richiesto.

Art. 5.

Non sarà consegnato un imputato o condannato se il reato, pel quale egli è domandato, sia politico; ovvero se egli prova che la domanda della sua consegna sia stata fatta con l'intendimento di giudicarlo e punirlo per un reato politico.

Art. 6.

Non sarà accordata la estradizione se dal commesso reato, dall'iniziato procedimento o dalla condanna sia decorso tanto tempo, che l'azione penale o la pena, secondo la Legge dello Stato richiesto, sia estinta.

Art. 7.

L'imputato o condannato consegnato, finchè non sia stato liberato, o non abbia avuto l'opportunità di tornare nel paese dove dimorava, non potrà essere carcerato o sottoposto a giudizio nello Stato a cui fu consegnato, per reato o per altra imputazione diversa da quella per la quale avvenne l'estradizione.

Ciò non si applica ai reati commessi dopo l'estradizione.

Art. 8.

Se l'individuo domandato è sotto processo o carcerato per un reato commesso nel paese dove si è rifugiato, la sua estradizione può essere differita finchè la Legge abbia avuto il suo corso.

In caso si debba procedere contro di lui, o sia egli detenuto nello stesso paese per obbligazioni contratte con privati o per ogni altra azione civile, la sua consegna, ciò non ostante, avverrà, salvo alla parte di far valere i suoi diritti contro di lui innanzi all'Autorità competente.

Art. 9.

Le domande di estradizione saranno fatte rispettivamente per mezzo degli Agenti diplomatici delle Alte Parti contraenti.

La domanda per l'estradizione di un imputato deve essere accompagnata da un mandato di cattura, rilasciato dalla competente Autorità dello Stato che richiede la estradizione, e con tale prova che, secondo la Legge del luogo dove il fuggitivo è trovato, giustificherebbe il suo arresto, se il reato fosse stato quivi commesso.

Se la domanda riguarda un condannato, dev'essere accompagnata dalla sentenza di condanna della Corte competente dello Stato che fa la domanda di estradizione.

La domanda di estradizione non può fondarsi sopra una sentenza in contumacia.

Art. 10.

Se la domanda di estradizione è fatta secondo gli anzidetti patti, le Autorità competenti dello Stato richiesto procederanno alla cattura del fuggitivo.

Il catturato sarà condotto innanzi al Magistrato competente, il quale lo interrogherà e farà le preliminari indagini sul fatto, nel modo stesso che se la cattura fosse avvenuta per un reato commesso in quel paese.

Art. 11.

Le Autorità dello Stato richiesto, negli esami che debbono fare giusta le precedenti stipulazioni, ammetteranno come prova intieramente valida i documenti e le deposizioni testimoniali raccolte con giuramento nell'altro Stato, o copie di esse, e similmente i mandati e le sentenze ivi emanate, purchè tali documenti siano firmati e certificati da un Giudice o Magistrato o Ufficiale dello Stato medesimo, e siano autenticati col giuramento di qualche testimone o contrassegnati col sigillo ufficiale del Ministero di Giustizia o di qualche altro Ministero di Stato.

Art. 12.

Se nel termine di due mesi dalla data della cattura dell'imputato non sarà esibita sufficiente prova per la estradizione, egli sarà liberato.

Art. 13.

Non sarà eseguita la estradizione prima che siano decorsi quindici giorni dal dì della cattura, e solamente quando la prova sia stata trovata sufficiente, secondo le Leggi dello Stato richiesto, a giustificare il rinvio del detenuto al giudizio, nel caso che il reato fosse stato commesso nel territorio del suddetto Stato, ed a dimostrare che il catturato è l'identica persona condannata dai Tribunali dello Stato che lo richiede.

Art. 14.

Se l'arrestato non sia consegnato e condotto via fra due

mesi dall'arresto o dalla decisione della Corte sopra la domanda di un'ordinanza di *habeas corpus* nel Regno Unito, sarà liberato, tranne il caso che sia sufficientemente dimostrata la cagione del ritardo.

Art. 15.

Se l'individuo domandato da una delle due Parti contraenti, in conformità del presente Trattato, sia anche chiesto da un altro o da altri Stati per reati commessi nei loro territori, la consegna di lui sarà di preferenza accordata secondo l'anteriorità della domanda, tranne che fra i Governi richiedenti non si sia stabilito un accordo, o per riguardo alla gravità dei reati commessi, o per qualunque altra ragione.

Art. 16.

Ogni oggetto, di cui l'arrestato sarà trovato possessore al momento dell'arresto, sarà sequestrato, per essere poi con lui consegnato. La consegna non si restringerà alle cose ed oggetti provenienti dal furto o dalla bancarotta dolosa, ma comprenderà qualunque cosa che può servire di prova del reato; e sarà eseguita anche quando, dopo ordinata la estradizione, non potrà questa aver effetto o per la fuga, o per la morte del delinquente.

Art. 17.

Le Alte Parti contraenti rinunziano ad ogni domanda per rimborso delle spese occorse per la cattura e sostentamento della persona da consegnare, e per la sua traduzione sino sul bordo di una nave; le quali spese rimarranno a rispettivo loro carico.

Art. 18.

Le disposizioni del presente Trattato si applicheranno alle colonie e possedimenti stranieri *(foreign possessions)* delle due Alte Parti contraenti.

La domanda di estradizione per la consegna di un imputato o condannato, il quale sia fuggito in una delle dette colonie o

possedimenti di una delle due Parti, sarà fatta al Governatore o all'Autorità suprema di detta colonia o possedimento dal principale Ufficiale consolare dell'altra, residente nella colonia o possedimento; o se l'imputato o il condannato sia fuggito da una colonia o possedimento straniero della Parte, nell'interesse della quale è fatta la domanda, essa sarà fatta dal Governatore o dall'Autorità suprema di tale colonia o possedimento.

Su tali domande potrà essere provveduto in conformità, per quanto è possibile, dei patti di questo Trattato dai rispettivi Governatori o dalle Autorità supreme, le quali tuttavia avranno la facoltà, o di accordare la estradizione, o di riferirne al proprio Governo.

Sua Maestà Britannica nondimeno potrà dare speciali provvedimenti nelle colonie britanniche e possedimenti stranieri, per la consegna dei delinquenti, rifugiati in dette colonie o possedimenti, a Sua Maestà Italiana, sempre in conformità, per quanto sia possibile, alle disposizioni del presente Trattato.

Resta infine convenuto che questo patto non si applica all'isola di Malta, rimanendo in pieno vigore l'ordinanza del Governo maltese del 3 maggio 1863, n. 1230.

Art. 19.

Le Alte Parti contraenti dichiarano che le presenti stipulazioni si applicano tanto agli imputati o condannati, il cui reato, pel quale è chiesta la estradizione, sia stato commesso prima, quanto a quelli che l'abbiano commesso posteriormente alla data di questo Trattato.

Art. 20.

Il presente Trattato andrà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione, secondo le forme prescritte dalle leggi delle Alte Parti contraenti.

Ciascuna delle Alte Parti potrà, in ogni tempo, por fine a questo Trattato, il quale però rimarrà in vigore sei mesi dopo la denunzia.

Questo Trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate a Roma fra sei settimane, o più sollecitamente se sarà possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato in doppio esemplare, in italiano e in inglese, il presente Trattato, e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

Fatto a Roma il giorno cinque di febbraio, l'anno del Signore mille ottocento settantatre.

(L. S.) Visconti-Venosta.
(L. S.) A. B. Paget.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato a Roma addì nove del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento settantatre, vigesimoquinto del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

N° 1296 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *per la iscrizione di rendite 5 per cento sul Gran Libro del Debito pubblico, per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici.*

30 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la Legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo Regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la Legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo Regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P;*

Visto l'articolo 24 della Legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 3 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e 1 dell'allegato *N* di detta Legge;

Visto il Nostro Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519;

Visti gli atti verbali di presa di possesso operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'Elenco annesso al presente Decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta, per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio, agli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato, instituita dall'articolo 8 della suddetta Legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'Elenco controfirmato dai Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annesso al presente Decreto, sono accertate nelle somme esposte nella colonna 8 dell'Elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata 5 per cento, inscritta col Nostro Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Demanio dello Stato per gli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, sarà trasferita, con decorrenza 1° gennaio 1873, la complessiva rendita di L. 64,118.16 (lire sessantaquattromila centodiciotto e centesimi sedici) agli Enti morali ecclesiastici indicati nell'Elenco annesso al presente Decreto, ripartitamente per le somme loro assegnate nella colonna 8 dell'Elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in L. 292,173.69 (lire duecentonovantaduemila centosettantatre e centesimi sessantanove) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto dicembre 1872, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519,

nelle somme depurate dall'imposta di ricchezza mobile, esposte nella colonna 18 dell'annesso Elenco.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 91. AYRES.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

QUINTINO SELLA.
G. DE FALCO.

ELENCO

delle rendite 5 p. °/₀ da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici.

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848).

Elenco *delle rendite* 5 *per cento da*
per effetto della conversione dei beni

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
1	Beneficio di S. Maria di Costantinopoli assegnato al Penitenziere ed al Teologo della cattedrale di	Altamura .	Bari	Legali rappresentanti	332. 70	110.
2	Canonicato arcidiaconale nel capitolo cattedrale di	S. Agata de' Goti	Benevento.	R. Sub-economo dei Benefici vacanti, rappresentante...	4,031. 34	1,325.
3	Beneficio ebdomadariale nella cattedrale di	Acerra ...	Caserta...	Id.	131. 63	39.
4	Mensa vescovile di	Tropea ...	Catanzaro.	Legale rappresentante	18,226. 68	5,881.
5	Canonicato decanale di S. Giovanni Capo d'Acqua nel capitolo cattedrale di	Cassano al Jonio	Cosenza ..	R. Sub-economo dei Benefici vacanti, rappresentante...	194. 99	88.5
6	Beneficio di S. Giuseppe nella cattedrale di	Id.	Id.	Id.	5. 41	1.6
7	Seminario vescovile di ...	Cuneo....	Cuneo ...	Legale rappresentante	11,948. 23	5,057.
				Da riportarsi ...	34,870. 98	12,508.

...scriversi sul Gran Libro del Debito pubblico ...mobili di Enti morali ecclesiastici

...15 agosto 1867, n. 3848.

... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
:	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22. 59		244. 91	294. 93	445. 18	445. 18	1,430. 20	39. 18	58. 76	97. 94	1,332. 26
106. 34	— 1° gennaio 1873 —	2,911. 52	3,585. 90	5,412. 68	5,412. 68	17,322. 78	476. 32	714. 47	1,190.79	16,131. 99
92. 14		96. 53	122. 09	184. 28	184. 28	587. 18	16. 21	24. 32	40. 53	546. 65
345.28		13,670.01	16,357.50	24,690.56	24,690.56	79,408. 63	2,172.77	3,259.15	5,431.92	73,976. 71
06. 41		40. 08	140. 99	212. 82	212. 82	606. 71	18. 73	28. 09	46. 82	559. 89
3. 79		3. 65	5. 02	7. 58	7. 58	23. 83	0. 67	1. »	1. 67	22. 16
91. 07		8,961. 17	9,130. 67	13,782.14	13,782.14	45,656. 12	1,212.83	1,819.24	3,032.07	42,624. 05
367.62		25,927.87	29,637.10	44,735.24	44,735.24	145,035.45	3,936.71	5,905.03	9,841.74	135,193.71

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	34,870. 98	12,503.
8	Canonicato Cecchi nel capitolo cattedrale di	Prato	Firenze ..	R. Sub-economo dei Benefici vacanti, rappresentante ..	252. 62	75.
9	Canonicato *Fontis Episcopi* nel capitolo cattedrale di	Girgenti ..	Girgenti ..	Id.	4,393 76	1,318.
10	Mensa vescovile di	Carpi	Modena...	Id.	2,640. 85	1,116.
11	Canonicato di S. Sisto nel capitolo cattedrale di ..	Pennabilli	Pesaro e Urbino	Canonico Ricciardelli D. Luigi, investito	153. 40	46
12	Mensa dei Chierici acolliti in	Verona ...	Verona ...	Legale rappresentante	938. 27	979.
	Totale per gli Enti morali diversi dalle Fabbricerie ...L.				43,249. 88	16.03[illegible]
13	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Arsiè	Belluno...	Legale rappresentante...........	133. 54	»
14	Chiesa sussidiaria di Santa Maria di Codissago in..	Castel Lavazzo	Id.	Id.	13. 35	»
15	Oratorio di S. Agapito in Cesio di	Cesio Maggiore	Id.	Id.	7. 23	»
16	Oratorio di San Biagio in Menin di	Id.	Id.	Id.	13. 30	»
				Da riportarsi ...	167. 42	»

da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rend.ta esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.367.62		25,927.87	29,637.10	44,735.24	44,735.24	145,035.45	3,936.71	5,905.03	9,841.74	135,193.71
176. 83		»	168. 97	353. 66	353. 66	876. 29	31. 12	46. 68	77. 80	798. 49
3.075. 63		1,647. 66	4,075. 21	6,151. 26	6,151. 26	18,025. 39	541. 31	811. 97	1,353.28	16,672. 11
1,524 78		1,943. 96	2,020. 33	3,049. 56	3,049. 56	10,063. 41	268. 36	402. 54	670. 90	9,392. 51
107. 38	— 1° gennaio 1873 —	105. 25	142. 28	214. 76	214. 76	677. 05	18. 90	28. 35	47. 25	629. 80
»		276. 27	»	»	»	276. 27	»	»	»	276. 27
27,252.24		29,901.01	36,043.89	54,504.48	54,504.48	174,953.86	4,796.40	7,194.57	11,990.97	162,962.89
133. 54		»	1. 90	15. 16	267. 08	284. 14	1. 33	35. 26	36. 59	247. 55
13. 35		»	»	»	15. 24	15. 24	»	2. 01	2. 01	13. 23
7. 23		»	»	»	10. 56	10. 56	»	1. 39	1. 39	9. 17
13. 30		»	»	»	19. 17	19. 17	»	2. 53	2. 53	16. 64
167. 42		»	1. 90	15. 16	312. 05	329. 11	1. 33	41. 19	42. 52	286. 59

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita an[nua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sui
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	167. 42	»
17	Oratorio di S. Martino in Val di Garda di	Feltre	Belluno ..	Legale rappresentante	15. 45	»
18	Oratorio di San Biagio in Pren di	Id.	Id.	Id.	26. 38	»
19	Chiesa di S. Bartolomeo di Lameu in	Id.	Id.	Id.	8. 92	»
20	Chiesa dei SS. Candido e Pietro in Sterco di	Mel	Id.	Id.	92. 56	»
21	Chiesa parrocchiale di S. Biagio in Pren di	Feltre	Id.	Id.	7. 16	»
22	Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Gares Canale di	Perarolo ..	Id.	Id.	18. »	»
23	Fabbriceria della chiesa comparrocchiale di	Vallada ...	Id.	Id.	530. 19	»
24	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Mezzoldo ..	Bergamo .	Id.	150. 69	»
25	Fabbriceria parrocchiale e legati annessi in	Romano ..	Id.	Id.	5,229. 40	»
26	Fabbriceria parrocchiale di S. Alessandro in	Spino sul Brembo	Id.	Id.	73. 32	»
27	Amministrazione parrocchiale di Rodiano in ..	Savigno ..	Bologna ..	Id.	99. 49	»
				Da riportarsi ...	6,418. 98	»

… 15 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 3	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 6. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
167. 42	— 1° gennaio 1873 —	»	1. 90	15. 16	312. 05	329. 11	1. 33	41. 19	42. 52	286. 59
15. 45		»	»	»	26. 56	26. 56	»	3. 50	3 50	23. 06
26. 38		»	»	»	45. 36	45. 36	»	5. 99	5. 99	39. 37
8. 92		»	»	»	15. 34	15. 34	»	2. 02	2. 02	13. 32
92. 56		»	»	»	76. 88	76. 88	»	10. 15	10. 15	66. 73
7. 16		»	»	»	12. 31	12. 31	»	1. 62	1. 62	10. 69
18. »		»	»	»	36. »	36. »	»	4. 75	4. 75	31. 25
530. 19		»	32. 80	156. 44	1,060. 38	1,249. 62	13. 77	139. 97	153. 74	1,095. 88
150. 69		87. 90	»	»	301. 38	389. 28	»	39. 78	39. 78	349. 50
229. 40		3,701. 91	4,145. 99	6,258. 10	10,458. 80	24,564. 80	550. 71	1,380. 56	1,931. 27	22,633. 53
73. 32		52. 74	»	»	146. 64	199. 38	»	19. 36	19. 36	180. 02
99. 49		»	»	0 43	198. 98	199. 41	0. 04	26. 27	26. 31	173. 10
[illegible]18. 98		3,842. 55	4,180. 69	6,430. 13	12,690. 68	27,144. 05	565. 85	1,675. 16	2,241. 01	24,903. 04

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[a]	
		Comune	Provincia		doruta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul ...
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	6,418. 98	»
28	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Mocasina di	Calvagese.	Brescia...	Legale rappresentante	200. 14	»
29	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Cigole....	Id.	Id.	336. 38	»
30	Fabbriceria parrocchiale di	Pontoglio.	Id.	Id.	407. 65	»
31	Chiesa di San Nicolò di Bari in	Terranova	Caltanissetta	Id.	26. 91	»
32	Altare di S. Gaetano nella chiesa parrocchiale di ..	Grazzanise	Caserta...	Id.	21. 86	»
33	Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata in	Brenno ..	Como.....	Id.	0. 99	»
34	Chiesa parrocchiale di S. Vigilio in	Calco	Id.	Id.	313. 89	»
35	Chiesa parrocchiale dei SS. Vito e Modesto in	Civate ...	Id.	Id.	1,211. 48	»
36	Chiesa parrocchiale di S. Giorgio in	Lucino ..	Id.	Id.	7. 55	»
37	Chiesa parrocchiale di ...	Lurate Abbate	Id.	Id.	75. 86	»
38	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Marzio ...	Id.	Id.	32. 27	»
39	Chiesa prepositurale di ..	Merate ...	Id.	Id.	1,467. 28	»
				Da riportarsi ...	10,521. 24	»

... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 (8)	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 (9)	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 (10)	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 (11)	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 (12)	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 (13)	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 (14)	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12 (15)	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 (16)	Totale — Colonne 15 + 16 (17)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17 (18)
18. 98	1° gennaio 1873	3,842. 55	4,180. 69	6,430. 13	12,690.68	27,144. 05	565. 85	1,675.16	2,241.01	24,903. 04
00. 14		43. 01	»	»	400. 28	443. 29	»	52. 84	52. 84	390. 45
36. 38		»	»	»	672. 76	672. 76	»	88. 81	88. 81	583. 95
07. 65		20. 38	»	»	815. 30	835. 68	»	107. 62	107. 62	728. 06
26. 91		»	»	»	53. 82	53. 82	»	7. 10	7. 10	46. 72
21. 86		»	»	»	28. 90	28. 90	»	3. 81	3. 81	25. 09
0. 99		»	»	»	1. 88	1. 88	»	0. 25	0. 25	1. 63
313. 89		»	»	»	591. 16	591. 16	»	78. 03	78. 03	513. 13
211. 48		763. 91	769. 61	1,161. 68	2,422. 96	5,118. 16	102. 23	319. 83	422. 06	4,696. 10
7. 55		1. 74	»	»	15. 10	16. 84	»	1. 99	1. 99	14. 85
75. 86		»	»	11. 24	151. 72	162. 96	0. 99	20. 03	21. 02	141. 94
32. 27		»	»	21. 75	64. 54	86. 29	1. 91	8. 52	10. 43	75. 86
467. 28		»	»	21. 19	2,934. 56	2,955. 75	1. 86	387. 36	389. 22	2,566. 53
1,521. 24		4,671. 59	4,950. 30	7,645. 99	20,843.66	38,111. 54	672. 84	2,751.35	3,424.19	34,687. 35

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	10,521. 24	»
40	Chiesa parrocchiale della Beata Vergine in Gittana di	Perledo...	Como.....	Legale rappresentante	420. 93	»
41	Cappella del SS. Sacramento amministrata dalla chiesa parrocchiale di	Scigliano .	Cosenza ..	Id.	88. 08	»
42	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Bordolano	Cremona..	Id.	1,167. 38	»
43	Fabbriceria parrocchiale di S. Lorenzo in	Genivolta.	Id.	Id.	291. 98	»
44	Cappella della SS. Annunziata in	Capranna .	Cuneo....	Id.	39. 28	»
45	Cappella di Maria SS. dell'Oropa ai Tetti di Chiaramello in	Cervere...	Id.	Id.	96. »	»
46	Cappella di S. Defendente nella borgata Cerretto in	Costigliole	Id.	Id.	11. »	»
47	Cappella della Madonna delle Grazie in	Id.	Id.	Id.	85. »	»
48	Altare del Sacramento nella chiesa parrocchiale del Murazzo in	Fossano...	Id.	Id.	142. 99	»
49	Cappella di S. Antonio in	Frabosa Soprana	Id.	Id.	12. 80	»
				Da riportarsi...	12,876. 68	»

[...] della Legge [...] a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519. Col. 14—17
1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
[...]521.24	— 1° gennaio 1873 —	4,671. 59	4,950. 30	7,645. 99	20,843.66	38,111. 54	672. 84	2,751.35	3,424.19	34,687. 35
420. 93		»	»	»	616. 20	616. 20	»	81. 34	81. 34	534. 86
88. 08		65. 58	»	»	176. 16	241. 74	»	23. 25	23. 25	218. 49
167. 38		742. 58	1,046. 11	1,579. 04	2,334. 76	5,702. 49	138. 96	308. 19	447. 15	5,255. 34
291. 98		173. 56	210. 68	318. »	583. 96	1,286. 20	27. 98	77. 08	105. 06	1,181. 14
39. 28		»	»	5. 13	78. 56	83. 69	0. 45	10. 37	10. 82	72. 87
96. »		»	»	14. 19	192. »	206. 19	1. 25	25. 34	26. 59	179. 60
11. »		»	»	»	8. 40	8. 40	»	1. 11	1. 11	7. 29
85. »		»	»	13. 54	170. »	183. 54	1. 19	22. 44	23. 63	159. 91
142. 99		»	»	»	129. 09	129. 09	»	17. 04	17. 04	112. 05
12. 80		»	4. 40	17. 92	25. 60	47. 92	1. 58	3. 38	4. 96	42. 96
[...]876 68		5,653. 31	6,211. 49	9,593. 81	25,158.39	46,617. »	844. 25	3,320.89	4,165.14	42,451. 86

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico: Comune	Sede dell' Ente morale ecclesiastico: Provincia	Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[a] dovuta fino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	12,876. 68	»
50	Chiesa parrocchiale dei SS. Giacomo e Filippo per l'Opera delle Missioni e del SS. Sacramento in Serro di	Frabosa Soprana	Cuneo....	Legale rappresentante	18. »	»
51	Cappella di S. Lodovico in	Lisio	Id.	Id.	25. 87	»
52	Cappella di S. Giacomo in	Monastero Vasco	Id.	Id.	77. 32	»
53	Cappella di S. Giuseppe in	Id.	Id.	Id.	22. 57	»
54	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Monteu Roero	Id.	Id.	116. 42	»
55	Cappella di S. Rocco in ..	Pradleves.	Id.	Id.	16. 15	»
56	Chiesa parrocchiale dei SS. Giusto e Rocco in	Priola	Id.	Id.	181. 74	»
57	Cappella di S. Matteo nella borgata di Oja in	Racconigi.	Id.	Id.	383. 45	»
58	Cappella di S. Firmino in	Revello ..	Id.	Id.	225. 35	»
59	Cappella campestre di Mattione in Levaldiggi di ..	Savigliano	Id.	Id.	135. 40	»
60	Amministrazione parrocchiale di S. Maria Maggiore in	Pieve di Cento	Ferrara...	Id.	1,183. 94	»
				Da riportarsi ...	15,262. 89	»

...13 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 3	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Domanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurata della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
876.68		5,653. 31	6,211. 49	9,593. 81	25,158.39	46,617. »	844. 25	3,320.89	4,165.14	42,451. 86
18. »		»	»	»	27. 90	27. 90	»	3. 68	3. 68	24. 22
25. 87		»	»	»	38. 16	38. 16	»	5. 04	5. 04	33. 12
77. 32		»	»	1. 40	154. 64	156. 04	0. 12	20. 41	20. 53	135. 51
22. 57		»	»	»	45. 14	45. 14	»	5. 96	5. 96	39. 18
116. 42		»	»	»	158. 13	158. 13	»	20. 87	20. 87	137. 26
16. 15	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	21. 80	21. 80	»	2. 88	2. 88	18. 92
181. 74		»	»	»	275. 13	275. 13	»	36. 32	36. 32	238. 81
383. 45		»	»	»	432. 44	432. 44	»	57. 08	57. 08	375. 36
225. 35		»	»	20. 57	450. 70	471. 27	1. 81	59. 49	61. 30	409. 97
135. 40		»	»	24. 22	270. 80	295. 02	2. 13	35. 75	37. 88	257. 14
,183. 94		611. 70	618. 59	933. 72	2,367. 88	4,531. 89	82. 16	312. 56	394. 72	4,137. 17
5,262.89		6,265. 01	6,830. 08	10,573.72	29,401.11	53,069. 92	930. 47	3,880.93	4,811.40	48,258. 52

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico — Comune	Provincia	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[...] — dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul [...]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	15,262. 89	»
61	Fabbriceria parrocchiale di S. Lorenzo in	Finale Pia	Genova...	Legale rappresentante	102. 52	»
62	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Marcellino in	Genova...	Id.	Id.	273. 72	»
63	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Montesoro di	Isola del Cantone	Id.	Id.	21. 02	»
64	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dell'Ascenzione di Giovi in	Mignanego	Id.	Id.	205. 51	»
65	Cappella di San Giuseppe di Costagiusta in	Id.	Id.	Id.	214. 88	»
66	Fabbriceria parrocchiale ed Opere annesse in	Osiglia....	Id.	Id.	271. 60	»
67	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Roboaro in	Pareto ...	Id.	Id.	137. 55	»
68	Fabbriceria parrocchiale di San Biagio in	S. Quirico	Id.	Id.	571. 46	»
69	Fabbriceria parrocchiale di S. Caterina di Campiglia in	Spezia....	Id.	Id.	35. 29	»
				Da riportarsi ...	17,096. 44	»

... 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5,262.89		6,265. 01	6,830. 08	10,573.72	29,401.11	53,069. 92	930. 47	3,880.93	4,811.40	48,258. 52
102. 52		»	»	2. 64	205. 04	207. 68	0. 23	27. 07	27. 30	180. 38
273. 72		182. 48	253. 87	383. 20	547. 44	1,366. 99	33. 72	72. 26	105. 98	1,261. 01
21. 02		11. 62	13. 13	19. 82	42. 04	86. 61	1. 74	5. 55	7. 29	79. 32
205. 51	— 1° gennaio 1873 —	»	»	3. 60	411. 02	414. 62	0. 32	54. 25	54. 57	360. 05
214. 88		»	»	193. 46	429. 76	623. 22	17. 02	56. 73	73. 75	549. 47
271. 60		»	»	»	445. 88	445. 88	»	58. 86	58. 86	387. 02
137. 55		»	7. 85	59. 46	275. 10	342. 41	5. 23	36. 31	41. 54	300. 87
571. 46		»	107. 78	800. 04	1,142. 92	2,050. 74	70. 40	150. 87	221. 27	1,829. 47
35. 29		17. 64	32. 73	49. 40	70. 58	170. 35	4. 35	9. 32	13. 67	156. 68
[illegible],096.44		6,476. 75	7,245. 44	12,085.34	32,970.89	58,778. 42	1,063.48	4,352.15	5,415.63	53,362. 79

Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
	Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
2	3	4	5	6	7
			Riporto ...	17,096. 44	»
Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in	Trebbiano Magra	Genova ..	Legale rappresentante	650. 27	»
Cappella di San Giovanni Nepomuceno in	Varese Ligure	Id.	Id.	71. 15	»
Chiesa parrocchiale di ...	Bagnolo ..	Lecce	Id.	157. 81	»
Fabbriceria parrocchiale di Pallerone in	Aulla	Massa e Carrara	Id.	116. 39	»
Opera della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo di Bensa in	Casola....	Id.	Id.	131. 99	»
Opera di S. Antonio nella chiesa parrocchiale di .	Rocchetta di Varo	Id.	Id.	80. 38	»
Opera parrocchiale di S. Quirico in Barbarasco di	Tresana ..	Id.	Id.	29. 89	»
Chiesa di S. Domenica in	Alcara ...	Messina...	Id.	25. 05	»
Chiesa di S. Sebastiano in	Id.	Id.	Id.	37. 28	»
Chiesa di S. Giovanni in .	Id.	Id.	Id.	12. 99	»
Chiesa di S. Ippolito in ..	Id.	Id.	Id.	23. 94	»
Cappella di S. Michele Arcangelo in	Id.	Id.	Id.	27. 56	»
			Da riportarsi ...	18,461. 14	»

...da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa il possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17,096.44		6,476. 75	7,245. 44	12,085.34	32,970.89	58,778. 42	1,063.48	4,352.15	5,415.63	53,362. 79
650. 27		»	13. 37	802. 20	1,300. 54	2,116. 11	70. 59	171. 67	242. 26	1,873. 85
74. 15		»	»	»	78. 07	78. 07	»	10. 31	10. 31	67. 76
157. 81		»	»	»	80. 22	80. 22	»	10. 59	10. 59	69. 63
116. 39		85. 35	89. 25	134. 72	232. 78	542. 10	11. 86	30. 73	42. 59	499. 51
131. 99	— 1° gennaio 1873 —	99. 73	122. 41	184. 78	263. 98	670. 90	16. 26	34. 84	51. 10	619. 80
80. 38		»	10. 62	112. 54	160. 76	283. 92	9. 90	21. 22	31. 12	252. 80
29. 89		»	3. 31	41. 84	59. 78	104. 93	3. 68	7. 89	11. 57	93. 36
25. 05		»	0. 22	6. 96	50. 10	57. 28	0. 61	6. 61	7. 22	50. 06
37. 28		»	»	9. 74	74. 56	84. 30	0. 86	9. 84	10. 70	73. 60
12. 99		»	»	»	25. 98	25. 98	»	3. 43	3. 43	22. 55
23. 94		»	0. 65	33. 52	47. 88	82. 05	2. 95	6. 32	9. 27	72. 78
27. 56		»	»	»	55. 12	55. 12	»	7. 28	7. 28	47. 84
18,461. 14		6,661. 83	7,485. 27	13,411.64	35,400.66	62,959. 40	1,180.19	4,672.88	5,853.07	57,106. 33

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[ua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	18,461. 14	»
82	Chiesa di S. Vincenzo in .	Alcara ...	Messina ..	Legale rappresentante	8. 77	»
83	Chiesa di S. Biagio in ...	Basicò ...	Id.	Id.	60. 58	»
84	Chiesa di S. Maria in ...	Id.	Id.	Id.	245. 22	»
85	Chiesa del Castello, già cappella del SS. Nome di Gesù in	Id.	Id.	Id.	114. 75	»
86	Altare di S. Giuseppe nella chiesa madre di.......	Id.	Id.	Id.	16. 50	»
87	Opera pia del Viatico amministrata dalla chiesa madre di	Reitano ..	Id.	Id.	95. 21	»
88	Chiesa di S. Maria Araceli in	S. Marco d'Alfonsio	Id.	Id.	70. 95	»
89	Legati pii amministrati dalla chiesa parrocchiale di...................	Sordio ...	Milano ...	Id.	165. 50	»
90	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Fossa in	Concordia.	Modena ..	Id.	319. 28	»
91	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Quarantoli in	Mirandola.	Id.	Id.	1,353. 94	»
				Da riportarsi ...	20,911 .84	»

...da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.461.14		6,661. 83	7,485. 27	13,411 64	35,400.66	62 959. 40	,180.19	4,672.88	5,853.07	57,106. 33
8. 77		»	»	»	17. 54	17. 54	»	2. 32	2. 32	15. 22
60. 58		»	»	»	91. 88	91. 88	»	12. 13	12. 13	79. 75
245. 22		»	»	»	371. 92	371. 92	»	49. 09	49. 09	322. 83
114. 75		»	»	»	174. 04	174. 04	»	22. 97	22. 97	151. 07
16. 50		»	»	»	25. 02	25. 02	»	3. 30	3. 30	21. 72
95. 21	1° gennaio 1873	»	9. 43	133. 18	190. 42	333. 03	11. 72	25. 14	36. 86	296. 17
70. 95		»	»	»	141. 90	141. 90	»	18. 73	18. 73	123. 17
165. 50		118. 15	»	»	331. »	449. 15	»	43. 69	43. 69	405. 46
319. 28		»	»	»	559. 63	559. 63	»	73. 87	73. 87	485. 76
,353. 94		»	49. 87	1,632. 18	2,707. 88	4,389. 93	143. 63	357. 44	501. 07	3,888. 86
,911.84		6,779. 98	7,544. 57	15,177. »	40,011.89	69,513. 44	1,235.54	5,281.56	6,617.10	62,896. 34

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita an[nua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	20.911. 84	»
92	Fabbriceria parrocchiale ed Opera pia del Purgatorio in Monteobizzo di	Pavullo ..	Modena ..	Legale rappresentante...........	192. 89	»
93	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Pigneto...	Id.	Id.	20. 47	»
94	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	S. Prospero	Id.	Id.	98. 63	»
95	Oratorio di Sant'Antonio Abate ed annesso legato Cervetti in	Arola	Novara ...	Id.	38. 35	»
96	Oratorio di S. Desiderio in	Brusnengo	Id.	Id.	6. 75	»
97	Santuario del Cavallero sotto il titolo di Maria Vergine della Neve in .	Coggiola..	Id.	Id.	248. 87	»
98	Banco del Suffragio in S. Maria di	Curino ...	Id.	Id.	53. »	»
99	Oratorio di San Michele del Rondo in	Morca ...	Id.	Id.	15. 77	»
100	Oratorio di S. Croce in ..	Rimasco..	Id.	Id.	8. 42	»
101	Chiesa parrocchiale di San Michele in	Riva Valdobbia	Id.	Id	52. 06	»
102	Oratorio di S. Pietro alla Balma in	Rive	Id.	Id.	11. 37	»
				Da riportarsi ..	21,658. 42	»

…18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi dalla rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febb. 1870, n. 5519 — Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,911.84		6,779.98	7,544.57	15,177. »	40,011.89	69,513.44	1,235.54	5,281.56	6,617.10	62,896.34
192.89	1° gennaio 1873	»	»	»	266.29	266 29	»	35.15	35.15	231.14
20.47		»	»	»	40.94	40.94	»	5.40	5.40	35.54
98.63		»	»	»	169.59	169.59	»	22.39	22.39	147.20
38.35		7.89	1.21	8.13	76.70	93.93	0.72	10.12	10.84	83.09
6.75		»	»	»	10.55	10.55	»	1.39	1.39	9.16
248.87		78.85	166.90	251.92	497.74	995.41	22.17	65.70	87.87	907.54
53. »		»	»	»	70.67	70.67	»	9.33	9.33	61.34
15.77		»	»	0.82	31.54	32.36	0.07	4.16	4.23	28.13
8.42		»	»	»	13.19	13.19	»	1.74	1.74	11.45
52.06		»	»	»	64.21	64.21	»	8.48	8.48	55.73
11.37		»	»	»	14.02	14.02	»	1.85	1.85	12.17
,658 42		6,866.72	7,712.68	15,437.87	41,267.33	71,284 60	1,358.50	5,447.27	6,805.77	64,478.83

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico — Comune	Provincia	Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita a… — dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare…
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	21,658. 42	
103	Oratorio di S. Maria Maddalena in	Scopa ...	Novara ...	Legale rappresentante	2. 85	
104	Fabbriceria parrocchiale di S. Paterniano di Brenta d'Abba in	Correzzola	Padova ...	Id.	78. 89	
105	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria e S. Silvestro in	Piazzola ..	Id.	Id.	198. 07	
106	Fabbriceria parrocchiale di S. Pietro di Levada in .	Piombino .	Id.	Id.	224. 97	
107	Fabbriceria parrocchiale di	S. Giustina in Colle	Id.	Id.	504. 05	
108	Fabbriceria parrocchiale di S. Giacomo di Vigorovea in..................	S. Angelo	Id.	Id.	746. 45	
109	Fabbriceria parrocchiale di S. Prosdocimo in	Villanova .	Id.	Id.	792. 40	
110	Opera parrocchiale di Bugangolino in	Cortile S. Martino	Parma ...	Id.	83. 82	
111	Opera parrocchiale di Casale in	Mezzani ..	Id.	Id.	73. 14	
112	Opera parrocchiale di Scurano in	Neviano degli Arduini	Id.	Id.	90. 83	
113	Opera parrocchiale di Santa Cristina in	Parma ...	Id.	Id.	92. 98	
				Da riportarsi ...	24,546. 87	

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
… della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
558.42		6,866. 72	7,712. 68	15,437.87	41,267.33	71,284.60	1,358.50	5,447.27	6,805.77	64,478. 83
2. 85		»	»	»	3. 67	3. 67	»	0. 48	0. 48	3. 19
78. 89		»	»	»	55. 22	55. 22	»	7. 29	7. 29	47. 93
98. 07		»	»	13. 53	396. 14	409. 67	1. 19	52. 29	53. 48	356. 19
24. 97		»	72. 27	208. 98	448. 62	729. 87	18. 39	59. 22	77. 61	652. 26
04. 05		»	180. 65	625. 24	1,008. 10	1,814. 09	55. 03	133. 07	188. 10	1,625. 99
16. 45	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	545. 32	545. 32	»	71. 98	71. 98	473. 34
92. 40		»	»	803. 04	1,541. 57	2,344. 61	70. 67	203. 49	274. 16	2,070. 45
33. 82		»	»	»	123. 40	123. 40	»	16. 29	16. 29	107. 11
73. 14		»	»	»	128. 60	128. 60	»	16. 98	16. 98	111. 62
90. 83		»	»	9. 54	181. 66	191. 20	0. 84	23. 98	24. 82	166. 38
92. 98		»	»	»	185. 96	185. 96	»	24. 55	24. 55	161. 41
546.87		6,866. 72	7,965. 60	17,098.30	45,885.59	77,816. 21	1,504.62	6,056.89	7,561.51	70,254. 70

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per conto imposta sul
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	24,546. 87	»
114	Opera parrocchiale di Grotta in	Pellegrino	Parma ...	Legale rappresentante	64. 18	»
115	Opera parrocchiale di Moragnano in	Tizzano Val Parma	Id.	Id.	10. »	»
116	Opera parrocchiale di Reno in	Id.	Id.	Id.	113. 26	»
117	Opera parrocchiale di Gainago in	Torrile ..	Id.	Id.	581. 05	»
118	Oratorio della Madonna della Neve in	Palestro ..	Pavia	Id.	8. 45	»
119	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Torre del Monte	Id.	Id.	38. »	»
120	Oratorio della Concezione in Roccaporena di	Cascia ...	Perugia ..	Id.	53. 07	»
121	Chiesa di S. Maria Appare in Collegiacone di	Id.	Id.	Id.	4. 16	»
122	Chiesa di S. Anna e Giovacchino in Trivio di ..	Monteleone di Spoleto	Id.	Id.	7. 11	»
123	Chiesa di S. Maria dell'Affrica in	Nocera ...	Id.	Id.	12. 17	»
124	Chiesa dei SS. Felice e Costanzo alle Moline di ..	Id.	Id.	Id.	124. 22	»
				Da riportarsi ...	25,562. 54	»

13 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5549	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5549 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 00 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
546.87	— 1° gennaio 1873 —	6,866. 72	7,965. 60	17,098.30	45,885.59	77,816. 21	1,504.62	6,056.89	7,561.51	70,254. 70
64 18		»	»	»	105. 36	105. 36	»	13. 91	13. 91	91. 45
10. »		»	»	»	15. 89	15. 89	»	2. 10	2. 10	13. 79
13. 26		»	»	»	180. 90	180. 90	»	23. 88	23. 88	157. 02
31. 05		»	»	»	1,042. 66	1,042. 66	»	137. 63	137. 63	905. 03
8. 45		»	»	»	16. 90	16. 90	»	2. 23	2. 23	14. 67
8. »		»	9. 85	34. 60	76. »	120. 45	3. 04	10. 03	13. 07	107. 38
3. 07		»	»	»	57. 93	57. 93	»	7. 65	7. 65	50. 28
4. 16		»	»	»	2. 68	2. 68	»	0. 35	0. 35	2. 33
7. 11		»	»	»	7. 29	7. 29	»	0. 96	0. 96	6. 33
2 17		»	»	»	14. 40	14. 40	»	1. 90	1. 90	12. 50
4. 22		»	»	»	146. 99	146. 99	»	19. 40	19. 40	127. 59
2.54		6,866. 72	7,975. 45	17,132.90	47,552.59	79,527. 66	1,507.66	6,276.93	7,784.59	71,743. 07

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita an[nua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del [...]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	25,562. 54	»
125	Opera parrocchiale di Sarturano in	Agazzano.	Piacenza..	Legale rappresentante	298. »	»
126	Opera parrocchiale di San Pietro in Cerro di	Polignano.	Id.	Id.	68. 19	»
127	Opera parrocchiale di Cignano in	Villanova sull'Arda	Id.	Id.	522. 11	»
128	Oratorio di San Nicolò e SS. Annunziata in	Borghetto San Nicolò	Porto Maurizio	Id.	131. »	»
129	Oratorio dei SS. Cosma e Damiano in	Castelvecchio	Id.	Id.	93. 03	»
130	Oratorio di S. Sebastiano martire in	Id.	Id.	Id.	10. 80	»
131	Cappella del *Corpus Domini* in	Chiusanico	Id.	Id.	17. 64	»
132	Chiesa succursale di San Giovanni Battista in Ospedaletti di	Colla	Id.	Id.	35. 33	»
133	Opera pia delle Anime purganti in	Costa d'Oneglia	Id.	Id.	284. 47	»
134	Cappella dei SS. Cosma e Damiano nella chiesa parrocchiale di	Diano Borganzo	Id.	Id.	21. 15	»
135	Chiesa parrocchiale di Borgoratto in	Lucinasco	Id.	Id.	156. »	»
				Da riportarsi ...	27,200. 26	

[illegible] della Legge [illegible] a favore degli Enti morali indicati nella colonna 3	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta all'Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5,562.54		6,866.72	7,975.45	17,132.90	47,552.59	79,527.66	1,507.66	6,276.93	7,784.59	71,743.07
298. »		139.90	273.08	412.20	596. »	1,421.18	36.27	78.67	114.94	1,306.24
68.19		»	19.48	32.24	136.38	188.10	2.84	18. »	20.84	167.26
522.11		»	440.60	730.96	1,044.22	2,215.78	64.32	137.84	202.16	2,013.62
131. »		34.57	121.50	183.40	262. »	601.47	16.14	34.59	50.73	550.74
93.03		48.58	86.28	130.24	186.06	451.16	11.46	24.56	36.02	415.14
10.80		5.58	10.02	15.12	21.60	52.32	1.33	2.85	4.18	48.14
17.64	— 1° gennaio 1873 —	»	.	»	33.32	33.32	»	4.40	4.40	28.92
35.33		»	6.04	49.46	70.66	126.16	4.35	9.33	13.68	112.48
284.47		165.15	239.44	61.42	568.94	1,334.95	31.80	75.10	106.90	1,228.05
21.15		»	»	»	39.25	39.25	»	5.18	5.18	34.07
156. »		44.63	125.76	189.82	312. »	672.21	16.70	41.18	57.88	614.33
27,200.26		7,305.13	9,297.65	19,237.76	50,[illegible]23.02	86,663.56	1,692.87	6,708.63	8,401.50	78,262.06

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann	
		Comune	Provincia		devuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	27,200. 26	»
136	Chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova in Olivetto di	Piena	Porto Maurizio	Legale rappresentante	125. 30	»
137	Chiesa parrocchiale di S. Margherita in..........	Pontedassio	Id.	Id.	523. 70	»
138	Cappella della Visitazione di Maria SS. in borgata Canneto di	Prelà	Id.	Id.	73. 76	»
139	Opera pia delle Anime purganti in	Bestagno..	Id.	Id.	77. 67	»
140	Chiesa parrocchiale di ...	San Bartolomeo del Cervo	Id.	Id.	209. 64	»
141	Opera del Suffragio nella chiesa parrocchiale di Chiappa in	Id.	Id.	Id.	132. 52	»
142	Oratorio di S. Biagio della Cappa in	Id.	Id.	Id.	56. 75	»
143	Chiesa parrocchiale dei SS. Vincenzo ed Anastàsio in	Sarola ...	Id.	Id.	69. 87	»
144	Chiesa di Nostra Signora della Consolazione in Corte di	Triora ...	Id.	Id.	90. 12	»
145	Chiesa parrocchiale di S. Pancrazio in	Ventimiglia	Id.	Id.	20. »	»
				Da riportarsi ...	28,579. 59	»

da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 8	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 9	Rate arretrate di rendita dovute dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 10	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 11	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 12	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 13	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12 15	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 16	Totale — Colonne 15 + 16 17	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurata della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17 18
27,200.26		7,305. 13	9,297. 65	19,237.76	50,823.02	86,663. 56	1,692.87	6,708.63	8,401.50	78,262. 06
125. 30		57. 08	116. 21	175. 42	250. 60	599. 31	15. 44	33. 08	48. 52	550. 79
593. 70		222. 57	239. 56	361. 60	1,047. 40	1,871. 13	31. 82	138. 26	170. 08	1,701. 05
73. 76	— 1° gennaio 1873 —	»	10. 90	103. 26	147. 52	261. 68	9. 09	19. 47	28. 56	233. 12
77. 67		»	6. 37	72. 84	155. 34	234. 55	6. 41	20. 50	26. 91	207. 64
209. 64		»	14. 85	232. 42	419. 28	666. 55	20. 45	55. 34	75. 79	590. 76
132. 52		71. 78	122. 91	185. 52	265. 04	645. 25	16. 33	34. 98	51. 31	593. 94
56. 75		»	5. 41	79. 44	113. 50	198. 35	6. 99	14. 98	21. 97	176. 38
69. 87		35. 32	64. 81	97. 82	139. 74	337. 69	8. 61	18. 45	27. 06	310. 63
90. 12		»	10. 51	126. 16	180. 24	316. 91	11. 10	23. 79	34. 89	282. 02
20. »		»	0. 85	6. 54	40. »	47. 39	0. 58	5. 28	5. 86	41. 53
28,579.59		7,691. 88	9,890. 08	20,678.78	53,581.68	91,842. 37	1,819.69	7,072.76	8,892.45	82,949. 92

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	28,579. 59	»
146	Opera del Suffragio nella chiesa parrocchiale di	Villa-guardia	Porto Maurizio	Legale rappresentante	44. 58	»
147	Oratorio della Madonna dei Miracoli in	Id.	Id.	Id.	250. 95	»
148	Chiesa parrocchiale di San Matteo Apostolo in	Id.	Id.	Id.	129. 51	»
149	Santuario della Beata Vergine del Monticino in ..	Brisighella	Ravenna .	Id.	52. 73	»
150	Sagrestia della cattedrale di	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Id.	335. 75	»
151	Opera del Suffragio nella chiesa parrocchiale di .	Bibbiano..	Reggio Emilia	Id.	76. 35	»
152	Oratorio della Beata Vergine di Caravaggio in .	Brescello .	Id.	Id.	211. 73	»
153	Fabbriceria parrocchiale di Cagnola in	Castel-nuovo nei Monti	Id.	Id.	19. 74	»
154	Fabbriceria parrocchiale di Gombio in	Id.	Id.	Id.	59. 62	»
155	Fabbriceria parrocchiale di	Id.	Id.	Id.	92. 85	»
156	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Rosano in..................	Vetto.....	Id.	Id.	59. 53	»
				Da riportarsi ...	29,912. 98	»

...da inscrivere a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurat. della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23,579.59		7,691. 88	9,890. 03	20,678.78	53,581.68	91,842. 37	1,819.69	7,072.76	8,892.45	82,949. 92
44. 58		»	»	»	81. 23	81. 23	»	10. 72	10. 72	70. 51
250. 95		»	»	»	457. 29	457. 29	»	60. 36	60. 36	396. 93
129. 51		48. 57	104. 12	157. 16	259. 02	568. 87	13. 83	34. 19	48. 02	520. 85
52. 73		28. 27	»	»	105. 46	133. 73	»	13. 92	13. 92	119. 81
335. 75		245. 28	299. 91	452. 70	671. 50	1,669. 39	39. 84	88. 64	128. 48	1,540. 91
76. 35	— 1° gennaio 1873 —	»	»	92. 80	152. 70	245. 50	8. 17	20. 16	28. 33	217. 17
211. 73		»	44. 46	296. 42	423. 46	764. 34	26. 08	55. 90	81. 98	682. 36
19. 74		»	»	»	39. 48	39. 48	»	5. 21	5. 21	34. 27
59. 62		»	19. 94	83. 46	119. 24	222. 64	7. 34	15. 74	23. 08	199. 56
92. 85		»	»	»	185. 70	185. 70	»	24. 51	24. 51	161. 19
59. 53		»	13. 06	48. 46	119. 06	180. 58	4. 26	15. 72	19. 98	160. 60
19,912.93		8,014. »	10,371.52	21,809 78	56,195 82	96,391. 12	1,919.21	7,417.83	9,337.04	87,054. 08

Numero progressivo	Denominazione dell Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 1 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	29,912. 93	»
157	Chiesa parrocchiale di S. Matteo Apostolo ed Evangelista in	Chiaromonti	Sassari ...	Legale rappresentante	1,358. 99	»
158	Chiesa parrocchiale di S. Rocco in	Caspoggio.	Sondrio ..	Id.	174. 65	»
159	Chiesa di S. Gregorio in Bette di	Chiavenna	Id.	Id.	150. 38	»
160	Chiesa della Beata Vergine di Loreto in	Id.	Id.	Id.	37. 50	»
161	Chiesa succursale di San Carlo in	Id.	Id.	Id.	5. 46	»
162	Chiesa vicariale di S. Bernardo in Bodengo di ..	Gordona ..	Id.	Id.	164. 52	»
163	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Gordona per il legato dei Defunti in Gordona, Collorido e Cimavilla in	Id.	Id.	Id.	50. 37	»
164	Chiesa parrocchiale di San Giorgio e Martino in ..	Isolato....	Id.	Id.	37. 24	»
165	Chiesa parrocchiale di Codera per il beneficio dei Defunti in	Novate Mezzola	Id.	Id.	49. 58	»
				Da riportarsi ...	31,941. 62	»

...da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 8	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 9	Rate arretrate di rendita dovute dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 10	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 11	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 12	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 13	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 11 15	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 16	Totale — Colonne 15 + 16 17	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17 18
9,912.93	1° gennaio 1873	8,014. »	10,371.52	21,809.78	56,195.82	96,391.12	1,919.21	7,417.83	9,337.04	87,054.08
1,358.99		»	628.90	1,721.70	2,717.98	5,068.58	151.51	358.77	510.28	4,558.30
174.65		50.94	52.01	78.50	349.30	530.75	6.91	46.11	53.02	477.73
150.38		»	»	»	300.76	300.76	»	39.70	39.70	261.06
37.50		»	23.26	52.50	75. »	150.76	4.62	9.90	14.52	136.24
5.46		»	»	»	10.92	10.92	»	1.44	1.44	9.48
164.52		»	0.60	1.36	329.04	331. »	0.12	43.43	43.55	287.45
50.37		»	»	»	100.74	100.74	»	13.29	13.29	87.45
37.24		»	15.71	52.14	74.48	142.33	4.59	9.83	14.42	127.91
49.58		»	»	2.60	99.16	101.76	0.23	13.09	13.32	88.44
1,941.62		8,064.94	11,092. »	23,718.58	60,253.20	103,128.72	2,087.19	7,953.39	10,040.58	93,088.14

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita an[nua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	31,941.62	»
166	Oratorio di S. Michele e S. Filippo Neri in Dalò di	S. Giacomo e Filippo	Sondrio...	Legale rappresentante	7. »	»
167	Cappella dei SS. Martiri in	Balangero.	Torino ...	Id.	99. 28	»
168	Cappella campestre di Campagnino in	Carignano.	Id.	Id.	270. 97	»
169	Chiesa parrocchiale di Viuzzo per i beni del SS. Sacramento nel borgo S. Bernardo di	Carmagnola	Id.	Id.	247. 32	»
170	Cappella di S. Maria Maddalena in	Viù	Id.	Id.	1. »	»
171	Cappella di S. Matteo nella borgata di Pessinea di .	Id.	Id.	Id.	41. 97	»
172	Fabbriceria di Maria SS. della Margana in	Pantelleria	Trapani ..	Id.	50. 41	»
173	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria di Campagna in	Cessalto...	Treviso...	Id.	420. 77	»
174	Fabbriceria parrocchiale di S. Nicolò di Lutrano in	Fontanelle	Id.	Id.	592. 79	»
175	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria Assunta in Lovadina di	Spresiano.	Id.	Id.	35. 06	»
				Da riportarsi ...	33,708. 19	»

...de inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1,941.62		8,064.94	11,092. »	23,718.58	60,253 20	103,128.72	2,087.19	7,953 39	10,040.58	93,088.14
7. »		»	3.50	9.80	14. »	27.30	0.86	1.85	2.71	24.59
99.28		»	»	20.66	198.56	219.22	1.82	26.21	28.03	191.19
270.97		»	»	»	387.63	387.63	»	51.16	51.16	336.47
247.32		»	»	»	223.97	223.97	»	29.56	29.56	194.41
1. »	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	2. »	2. »	»	0.26	0.26	1.74
41.97		»	»	9.30	83.94	93.24	0.82	11.08	11.90	81.34
50.41		»	»	»	100.82	100.82	»	13.31	13.31	87.51
120.77		»	126.64	566.32	841.54	1,534.50	49.83	111.08	130.91	1,373.59
92.79		»	173.54	735. »	1,185.58	2,094.12	64.68	156.50	221.18	1,872.94
35.06		»	»	»	70.12	70.12	»	9.25	9.25	60.87
708.19		8,064.94	11,395.68	25,059.66	63,361.36	107,881.64	2,205.20	8,363.65	10,568.85	97,312.79

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[a]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	33,708. 19	»
176	Chiesa parrocchiale di San Martino in............	Cividale ..	Udine.....	Legale rappresentante	63. 03	»
177	Chiesa succursale di San Rocco in Carraria di ..	Id.	Id.	Id	21. 70	»
178	Chiesa parrocchiale di San Vitale martire in	Muzzana ..	Id.	Id.	21. 28	»
179	Chiesa parrocchiale di S. Stefano di Valeriano in.	Pinzano ..	Id.	Id.	44. 67	»
180	Chiesa sussidiaria di San Michele di Monastello in	Tricesimo.	Id.	Id.	16. 86	»
181	Chiesa sussidiaria dei SS. Vito, Modesto e Crescenzio in Fraelacco di	Id.	Id.	Id.	31. 26	»
182	Chiesa sussidiaria di San Martino di Leonacco in.	Id.	Id.	Id.	50. 94	»
183	Chiesa parrocchiale di S. Radegonda in Madrisio di	Varmo ...	Id.	Id.	232. 72	»
184	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Rocco in	Dolo	Venezia...	Id.	215. 21	»
185	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Pietro martire in	Murano ..	Id.	Id.	490. 51	»
				Da riportarsi ...	34,905. 37	

da iscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 7	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito degli interessi delle rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 — Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3,708.19	— 1° gennaio 1873 —	8,064. 94	11,395 68	25,059.66	63,361.36	107,881.64	2,205.20	8,363.65	10,568.85	97,312. 79
63. 03		»	»	»	126. 06	126. 06	»	16. 64	16. 64	109. 42
21. 70		»	»	»	43. 40	43. 40	»	5. 73	5. 73	37. 67
21. 28		»	»	»	42. 56	42. 56	»	5. 62	5. 62	36. 94
44. 67		»	»	»	89. 34	89. 34	»	11. 79	11. 79	77. 55
16. 86		»	»	»	33. 72	33. 72	»	4. 45	4. 45	29. 27
31. 26		»	»	»	62. 52	62. 52	»	8. 25	8. 25	54. 27
50. 94		»	21. 55	64. 12	101. 88	187. 55	5. 64	13. 45	19. 09	168. 46
232. 72		»	108. 66	270. 70	465. 44	844. 80	23. 82	61. 44	85. 26	759. 54
115. 21		»	»	»	430. 42	430. 42	»	56. 82	56. 82	373. 60
99. 51		11. 10	»	»	999. 02	1,010. 12	»	131. 87	131. 87	878. 25
905.37		8,076. 04	11,525.89	25,394.48	65,755.72	110,752.13	2,234.66	8,679.71	10,914.37	99,837. 76

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	34,905. 37	»
186	Fabbriceria parrocchiale di S. Zaccaria (1)	Venezia. ..	Venezia ..	Legale rappresentante	»	»
187	Fabbriceria parrocchiale di Calmassino per la cappellania Alberghini in .	Bardolino.	Verona ...	Id.	216. 44	»
188	Fabbriceria parrocchiale di S. Giorgio di Colà in ..	Lazise ...	Id.	Id.	56. 67	»
189	Fabbriceria parrocchiale di Valgatara per il legato Accordini in	Marano di Valpolisella	Id.	Id.	574. 74	»
190	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Croce in	Pastrengo.	Id.	Id.	19. 36	»
191	Chiesa parrocchiale di Ponton per la cappellania Butturini in..........	Santo Ambrogio	Id.	Id.	205. 16	»
192	Fabbriceria parrocchiale di S. Anna in Lugagnano di	Sona	Id.	Id.	148. 98	»
193	Fabbriceria della chiesa della Beata Vergine della Salute dei Finetti in ...	Tregnago .	Id.	Id.	87. 52	»
194	Fabbriceria succursale di Rosegaferro pel beneficio di S. Girolamo in	Villafranca	Id.	Id.	33. 11	»
				Da riportarsi ...	36,247. 35	»

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 84 dell'Elenco annesso al R. D. 31 dicembre 1872, n. 1210 *quinquies*).

... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 — Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
...05.37	— 1° gennaio 1873 —	8,076. 04	11,525.89	25,394.48	65,755.72	110,752.13	2,234.66	8,679.71	10,914.87	99,837. 76
»		207. 27	»	»	»	207. 27	»	»	»	207. 27
...16. 44		»	26. 52	303. 02	432. 88	762. 42	26. 67	57. 14	83. 81	678. 61
...56. 67		12. 12	52. 56	79. 34	113. 34	257. 36	6. 98	14. 96	21. 94	235. 42
...74. 74		»	194. 45	804. 64	1,149. 48	2,148. 57	70. 81	151. 73	222. 54	1,926. 03
...19. 36		4. 14	»	»	38. 72	42. 86	»	5. 11	5. 11	37. 75
...05. 16		72. 38	190. 28	287. 22	410. 32	960. 20	25. 28	54. 16	79. 44	880. 76
...46. 98		»	»	»	297. 96	297. 96	»	39. 33	39. 33	258. 63
...87. 52		44. 24	66. 45	100. 30	175. 04	386. 03	8. 83	23. 11	31. 94	354. 09
...13. 11		10. 67	30. 71	46. 36	66. 22	153. 96	4. 08	8. 74	12. 82	141. 14
...67.25		8,426. 86	12,086.86	27,015.36	68,439.68	115,968.76	2,377.31	8,033.99	11,411.30	104,557.46

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita an[nua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	36,247. 35	»
195	Fabbriceria parrocchiale di Villafranca per i legati Girosa in	Villafranca	Verona ...	Legale rappresentante	91. 74	»
196	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Grisignano	Vicenza ..	Id.	28. 15	»
197	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Crumolo delle Badesse	Id.	Id.	132. 96	»
198	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Malo	Id.	Id.	141. 23	»
199	Fabbriceria parrocchiale di Agugliana in	Montebello	Id.	Id.	29. 86	»
200	Fabbriceria parrocchiale di S. Pietro e Paolo in ...	Nove	Id.	Id.	71. 87	»
201	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Thiene ...	Id.	Id.	122. 76	»
	Totale per le fabbricerie e altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento L.				36,865. 92	»

…to della Legge … a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute — dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
247.35	1° gennaio 1873	8,426. 86	12,086.86	27,015.36	68,439.68	115,968.76	2,877.31	8,033.99	11,411.30	104,557.46
91. 74		»	»	»	69. 06	69. 06	»	9. 12	9. 12	59. 94
28. 15		6. 72	26. 12	39. 42	56. 30	128. 56	3. 47	7. 43	10. 90	117. 66
132. 96		31. 76	»	»	265. 92	297. 68	»	35. 10	35. 10	262. 58
141. 23		»	»	»	282. 46	282. 46	»	37. 28	37. 28	245. 18
29. 86		»	»	»	58. 81	58. 81	»	7. 76	7. 76	51. 05
71. 87		2. 40	»	»	143. 74	146. 14	»	18. 97	18. 97	127. 17
122. 76		22. 84	»	»	245. 52	268. 36	»	32. 41	32. 41	235. 95
,865 92		8,490. 58	12,112.98	27,054.78	69,561.49	117,219.83	2,880.78	9,182.06	11,562.84	105,656.99

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7

RIEPILOGO

Enti morali diversi dalle Fabbricerie ....L.	43,249. 88	16,039. 1
Fabbricerie ed altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento .....»	36,865. 92	»
Totale generale ... L.	80,115. 80	16,039. 1

Rendita 5 per cento da trasferirsi in capo agli Enti morali con decorrenza 1° gennaio 1873 —
Rate di rendita maturate al 1° gennaio 1873 — Lire *duecentonovantaduemila centosettantatr*
Ritenuta per imposta di ricchezza mobile dell'8. 80 per cento sulle rate maturate negli anni
tantasette e centesimi *diciotto* ... .
Ritenuta per imposta di ricchezza mobile del 13.20 per cento sulle rate maturate negli anni
mila trecentosettantasei e centesimi *sessantatre* ....
Rate di rendita depurate dalla ritenuta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito
creto 17 febbraio 1870, n. 5519 — Lire *duecentosessantottomila seicentodicianove* e cente

Roma, addì 30 gennaio 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

[illegible] a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prolungazione da quella inscritta al Demanio in conversione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5549	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5549 - Col. 14 - 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
252.24	— 1° gennaio 1873 —	29,901.01	36,043.89	54,504.48	54,504.48	174,953.86	4,796.40	7,194.57	11,990.97	162,962.89
865 92		8,490. 58	12,112.98	27,054.78	69,561.49	117,219 83	2,380.78	9,182.06	11,562.84	105,656 99
118 16		38,391.59	48,156 87	81,559.26	124,065 97	292,173.69	7,177.18	16,376.63	23,553.81	268,619.88

ire *sessantaquattromila centodiciotto* e centesimi *sedici* .... L. 64,118. 16
centesimi *sessantanove* .... L. 292,173. 69
869 e 1870, di cui alla colonna 12 — Lire *settemila centoset-*
....L. 7,177. 18
871 e 1872 di cui alla colonna 13 — Lire *sedici-* » 23,553. 81
.... » 16,376. 63
agli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. De-
mi *ottantotto* .... L. 268,619.88

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. DE FALCO.

N° 1297 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che approva sei Elenchi di Enti morali ecclesiastici soppressi, e determina la rendita da inscriversi a favore del Fondo per il Culto.*

9 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la Legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo Regolamento approvato col Nostro Decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la Legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo Regolamento approvato col Nostro Decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visti l'articolo 24 della Legge 7 luglio 1868, n. 4490, e gli articoli 3 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed 1 dell'allegato *N* di quest'ultima Legge;

Visti i Nostri Decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, e 17 febbraio 1870, n. 5519;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli Enti morali ecclesiastici indicati negli Elenchi annessi al presente Decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni stabili devoluti al Demanio, e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato, instituita dall'articolo 8 della suddetta Legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite liquidate pei beni stabili devoluti al Demanio, e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, indicati negli Elenchi allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, controfirmati dai Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti ed annessi al presente Decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli Elenchi stessi.

Sono parimente accertate nelle somme esposte nella colonna 10 degli anzidetti Elenchi le rate di rendita pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili, operate per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519.

Art. 2.

In relazione al primo comma dell'articolo precedente, per effetto della liquidazione del patrimonio degli Enti morali indicati nei suddetti Elenchi, sono accertate, giusta le risultanze del Prospetto riepilogativo allegato *G*, con-

trofirmato dai Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti ed annesso al presente Decreto, in complessive lire 32,688.93 (trentaduemila seicentottantotto e centesimi novantatre) l'annua rendita 5 per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto, con decorrenza dal 1° gennaio 1873, ed in complessive lire 242,971.63 (duecentoquarantaduemila novecentosettantuna e centesimi sessantatre) la somma delle rate di rendita maturate a favore dello stesso Fondo pel Culto a tutto dicembre 1872.

L'anzidetta rendita annua e i relativi arretrati saranno conteggiati colla rendita stata inscritta a favore del Fondo pel Culto, in esecuzione del Nostro Decreto 6 gennaio 1867, n. 3546.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 9 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 71. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.
G. De Falco.

ALLEGATI.

Allegato A - **Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi** *e delle rendite 5 per cen*

in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiasti

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Canonicato Piccinini nella cattedrale di..........	Bergamo	Bergamo	1,183. 41	355. 02	828. 39	»	1° luglio 1870
2	Beneficio di S. Francesco in	Grumello	Cremona	214. 55	64. 37	150. 18	»	
3	Cappella della Madonna del Rosario in S. Paolino di .	Firenze	Firenze	»	75. 81	»	75. 81	
4	Beneficio di S. Lodovico Re di Francia in S. Pietro in Elda di	Modena	Modena	»	17. 69	»	17. 69	
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1870........................L.			1,397. 96	512. 89	978 57	93. 50	

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1873, si ag giungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rat maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1872 sul complessiv ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8......................L

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento liqui date a tutto dicembre 1872 L

Roma, addì 9 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848).

date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15 — 18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalle presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonne 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20. 79	»	1,097.62	1,242.58	»	2,340 20	109. 35	»	109. 35	2,230. 85	»
62. 73	»	198. 99	225. 27	»	424. 26	19. 82	»	19. 82	404. 44	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	214. 16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47. 64
83. 52	»	1,296.61	1,467.85	»	2,764. 46	129. 17	»	129. 17	2,635. 29	261. 80
»	»	»	489. 28	1,957. 14	2,446. 42	43. 06	258.34	301. 40	2,145. 02	233. 75
83. 52	»	1,296.61	1,957.13	1,957. 14	5,210. 88	172. 23	258.34	430 57	4,780. 31	495. 55

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
G. DE FALCO.

Allegato B - **Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi** *e delle rendite 5 per ce*
in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse ecclesias

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chiesa ricettizia dei SS. Giovanni e Nicola in ...	Cusano Mutri	Benevento	386. 57	657. 51	»	270. 94
2	Beneficio di San Gaetano in S. Maurizio di	Mantova	Mantova	»	86. 04	»	86. 04
3	Beneficio di S. Martino in Viano di	Fosdinovo	Massa Carrara	11. 94	3. 58	8. 36	»
4	Legato Scuderi Giuseppe in	Messina	Messina	»	78. 03	»	78. 03
5	Cappellania Ferrandi in S. Eustorgio di	Milano	Milano	»	129. 63	»	129. 63
6	Cappellania V della Beata Vergine dei Miracoli, Il Valier ed uniti nella cattedrale di.............	Padova	Padova	528. 78	192. 75	336. 03	»
7	Beneficio del SS. Sacramento in S. Miniato di	Castel del Rio	Ravenna	»	61. 85	»	61. 85
	Da riportarsi ...	....	....	927. 29	1,209. 39	344. 39	626. 49

inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto (*Legge* 7 *luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848).

	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile				
		sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
...immobili operata per gli effetti della concessione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 dal giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, o già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppr. dalla Legge 7 lugl. 1866	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	— Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	— Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 80 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,148. 92
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	286. 08
»	»	»	15. 60	»	15. 60	1. 37	»	1. 37	14. 23	5. 22
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	259. 44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	431. 02
»	»	»	257. 62	»	257. 62	22. 67	»	22. 67	234. 95	493. 12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	205. 65
»	»	»	273. 22	»	273. 22	24. 04	»	24. 04	249. 18	2,829. 45

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	927. 29	1,209. 39	344. 39	626. 49	1° gennaio 1871
8	Legato Sabbatani in S. Lorenzo in Selva di	Lugo	Ravenna	358. 36	107. 51	250. 85	»	
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1870 .... L.			1.285. 65	1,316. 90	595. 24	626. 49	

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1873, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1872 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 .... L.

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento liquidate a tutto dicembre 1872 .... L.

Roma, addì 9 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

QUINTINO SELLA.

[illegible] dalla Legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	273. 22	»	273. 22	24. 04	»	24. 04	249. 18	2,829. 45
»	»	»	433. 41	»	433. 41	38. 14	»	38. 14	395. 27	171. 72
»	»	»	706. 63	»	706. 63	62. 18	»	62. 18	644. 45	3,001. 17
»	»	»	»	1,190.48	1,190. 48	»	157. 14	157. 14	1,033. 34	1,252. 98
»	»	»	706. 63	1,190.48	1,897. 11	62. 18	157. 14	219. 32	1,677. 79	4,264. 15

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. DE FALCO.

ALLEGATO C - Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi *e delle rendite 5 per cen*

in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiast

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Cappella di S. Ignazio martire nel duomo di	Arezzo	Arezzo	234. 42	90. 49	143. 93	»	
2	Cappella di S. Maria a Ponte Ranzo di	Sestino	Id.	27. 61	13. 61	14. »	»	
3	Clero ricettizio di S. Giovanni del Vaglio in	Montefusco	Avellino	59. 22	925. 34	»	866. 12	
4	Beneficio Crescini sotto il titolo del SS. Crocifisso in	Caravaggio	Bergamo	310. 47	93. 15	217. 32	»	
5	Canonicato decanale nella collegiata di	S. Giovanni in Persiceto	Bologna	»	159. 60	»	159. 60	
6	Commissaria Ragni in	Monticelli Brusati	Brescia	»	48. 42	»	48. 42	
7	Cappellania di S. Giuseppe in S. Maria dell'Umiltà di S. Giovanni di Dio in ..	Firenze	Firenze	»	74. 09	»	74. 09	
8	Cappella di S. Antonio e S. Maria Maddalena nella chiesa del Carmine in ..	Id.	Id.	»	52. 92	»	52. 92	
	Da riportarsi ...	....	....	631. 72	1,457. 62	375. 25	1,201. 15	

... inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto

...ggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848).

...ammontare operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 5 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	231. 49	71. 97	303. 46	20. 37	9. 50	29. 87	273. 59	155. 34
15. 09	»	18. 55	28. »	7. »	53. 55	2. 46	0. 92	3. 38	50. 17	20. 11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,336. 94
»	»	»	166. 01	108. 66	274. 67	14. 61	14. 34	28. 95	245. 72	253. 12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	610. 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	184. 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	265. 46
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	202. 42
15. 09	»	18. 55	425. 50	187. 63	631. 68	37. 44	24. 76	62. 20	569. 48	5,028. 33

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	631. 72	1,457. 62	375. 25	1 201. 15
9	Beneficio di San Francesco d'Assisi in	S. Casciano	Firenze	»	133. 80	»	133. 80
10	Patrimoni sacri Pavirani e Chiaruzzi in	Cesena	Forlì	159. 16	47. 75	111. 41	»
11	Cappellania della Madonna nella cattedrale di......	Forlì	Id.	19. 41	10. 62	8. 79	»
12	Canonicato Bianchi del Sacro Cuore di Maria nella collegiata di	Savignano	Id.	»	97. 36	»	97. 36
13	Cappellania Solari Giacomo in (1)	Chiavari	Genova	»	»	»	»
14	Cappellania Limbanio Pino in S. Giacomo di Corte in	Santa Margherita	Id.	»	158. 47	»	158. 47
15	Cappellania di S. Giuseppe in	Calamonaci	Girgenti	»	92. 42	»	92. 42
16	Legato di S. Sebastiano ossia cappella del Purgatorio in	Cammarata	Id.	»	40. 95	»	40. 95
17	Cappellania Panepinto in ..	Id.	Id.	»	75. 45	»	75. 45
	Da riportarsi ...	....	....	810. 29	2,114. 44	595. 45	1,799. 60

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 194 dell'Allegato *D* annesso al R. D. 5 dicembre 1872, n. 1202, S. 2ª)

Rata della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidato pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+47		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15.09	»	18.55	425.50	187.63	631.68	37.44	24.76	62.20	569.48	5,028.33
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	498.94
»	»	73.35	222.82	55.70	351.87	19.61	7.35	26.96	324.91	31.83
»	»	2.53	17.58	4.40	24.51	1.55	0.58	2.13	22.38	11. »
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	372.40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	626.67
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	567.80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	353.50
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	156.64
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	288.60
15.09	»	94.43	665.90	247.73	1,008.06	58.50	32.69	91.29	916.77	7,935.71

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	810. 29	2,114. 44	595. 45	1,799. 60	
18	Legato Capante in	Orbetello	Grosseto	»	3. 15	»	3. 15	1° luglio 1874
19	Cappella della Beata Vergine Addolorata in	Id.	Id.	»	3. 74	»	3. 74	
20	Beneficio Ferroni in Brusatasso di	Suzzara	Mantova	262. 84	78. 85	183. 99	»	
21	Beneficio dell'Angelo Custode in S. Maria di	Viadana	Id.	25. 51	26. 06	»	0. 55	
22	Cappellania di S. Antonio da Padova in	Montignoso	Massa Carrara	»	16. 47	»	16. 47	
23	Beneficio di S. Martino in S. Colombano di	Pontremoli	Id.	80. 12	26. 74	53. 38	»	
24	Beneficio di S. Giuseppe nella cattedrale di...........	Id.	Id.	»	25. 20	»	25. 20	
25	Legato Scacchi in S. Lorenzo di	Lodi	Milano	»	25. 74	»	25. 74	
26	Cappellania Bertola di San Pietro in S. Fedele di ..	Milano	Id.	212. 63	63. 79	148. 84	»	
27	Beneficio Genevaresi di San Giuseppe in	Sant'Angelo Lodigiano	Id.	190. »	57. »	133. »	»	
	Da riportarsi ...	....	....	1,581. 39	2,441. 18	1,014. 66	1,874 45	

… liqui-date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	— Colonne 11+12+13+14			— Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15. 09	»	94. 43	665. 90	247. 73	1,008. 06	58. 50	32. 69	91. 29	916. 77	7,935. 71
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12. 05
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14. 30
38. 43	»	243. 79	367. 98	91. 99	703. 76	32. 38	12. 14	44. 52	659. 24	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	48. 06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	63. »
»	»	23. 87	106. 76	26. 69	157. 32	9. 39	3. 52	12. 91	144. 41	23. 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	96. 39
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	92. 23
»	»	»	230. 29	74. 42	304. 71	20. 27	9. 82	30. 09	274. 62	113. 40
»	»	116. 74	266. »	66. 50	449. 24	23. 41	8. 78	32. 19	417. 05	25. 49
53. 52	»	478. 83	1,636. 93	507. 33	2,623. 09	144. 05	66. 95	211. »	2,412. 09	8,424. 10

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione della rendita
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	1,581. 39	2,441. 18	1,014. 66	1,874. 45	
28	Beneficio della B. Vergine dei Fontaneti in Montecorone di	Zocca	Modena	157.78	47. 33	110. 45	»	1° luglio 1874
29	Canonicato onorario del Carmine e dei SS. Cosma, Damiano, Giacomo e Filippo nella cattedrale di (1)	Cefalù	Palermo	6. 06	6. 06	»	»	
30	Beneficio di San Giacomo Apostolo in Chiusa Ferranda di	Borgo S. Donnino	Parma	26. 72	8. 02	18. 70	»	
31	Beneficio di S. Prospero in S. Maria Maddalena di..	Parma	Id.	»	42. 51	»	42. 51	
32	Beneficio ebdomadale di I settimana nella cattedrale di	Id.	Id.	97. 70	35. 16	62. 54	»	
33	Beneficio di S. Giuseppe in Chiusa Ferranda di	Zibello	Id.	86. 17	30. 76	55. 41	»	
34	Legato Bruno in	Frascarolo	Pavia	173. 58	52. 07	121. 51	»	
35	Opera pia Costa Francesco in.....................	Gambolò	Id.	88. 73	26. 62	62. 11	»	
	Da riportarsi ...	....	....	2,218. 13	2,689. 71	1,445. 38	1,916. 96	

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 452 dell'Allegato E annesso al R. D. 29 settembre 1872, n. 1086 (S. 2a)

Rate della rendita accertata per la fase di possesso dei beni data pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53. 52	»	478. 83	1,636.93	507. 33	2,623. 09	144. 05	66. 95	211. »	2,412. 09	8,424. 10
»	»	37. 12	220. 90	55. 23	313. 25	19. 44	7. 29	26. 73	286. 52	46. 80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6. 49	»	24. 78	37. 40	9. 35	71. 53	3. 29	1. 23	4. 52	67. 01	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	162. 61
54. 85	»	82. 87	125. 08	31. 27	239. 22	11. 01	4. 13	15. 14	224. 08	7. 52
24. 95	»	73. 42	110. 82	27. 70	211. 94	9. 75	3. 66	13. 41	198. 53	18. 73
26. 39	»	161. 01	243. 02	60. 75	464. 78	21. 39	8. 02	29. 41	435. 37	»
28. 28	»	82. 30	124. 22	31. 05	237. 57	10. 93	4. 10	15. 03	222. 54	»
194. 48	»	940. 33	2,498.37	722. 68	4,161. 38	219. 86	95. 38	315. 24	3,846. 14	8,559. 76

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione della rendita
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	2,218.13	2,689.71	1,445.38	1,916.96	
36	Salario Motta nell'oratorio della Concezione in	Borgonovo	Piacenza	160 07	48.02	112.05	»	1° luglio 1871
37	Beneficio di Santa Croce in S. Maria di Zavalli in ..	Rottofreno	Id.	111.15	53.14	58.01	»	
38	Beneficio di S. Maria Nuova detto della Braglia in ..	Lendinara	Rovigo	48.56	93.85	»	45.29	
39	Chiesa ricettizia di S. Maria Maddalena in	Castelnuovo Cilento	Salerno	723.39	324.40	398.99	»	
40	Chiesa ricettizia di S. Pietro Apostolo in	Sala Consilina	Id.	4,590.87	1,618.53	2,972.34	»	
41	Capitolo della collegiata di S. Matteo Apostolo in ..	Scicli	Siracusa	152.26	624.13	»	471.87	
42	Cappellania Pizzullo Maria in S. Domenico di	Siracusa	Id.	16.59	4.98	11.61	»	
43	Cappellania della SS. Trinità in Villa Morge di ..	Campli	Teramo	378.87	203.68	175.19	»	
44	Beneficio della B. V. della Natività in	Alpignano	Torino	»	120.58	»	120.58	
	Da riportarsi ...	....	....	8.399.89	5,781.02	5,173.57	2,554 70	

Rata della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidata pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15 — 18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	— Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	— Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194. 48	»	940. 33	2,498.37	722. 68	4,161. 38	219. 86	95. 38	315. 24	3,846. 14	8,559. 76
»	»	29. 88	224. 10	56. 03	310. 01	19. 72	7. 40	27. 12	282. 89	50. 82
63. 70	»	76. 86	116. 02	29. 01	221. 89	10. 21	3. 83	14. 04	207. 85	50. 54
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	267. 03
»	»	»	617. 33	199. 49	816. 82	54. 33	26. 33	80. 66	730. 16	576. 71
»	»	»	4,086.97	1,486. 17	5,573. 14	359. 65	196. 17	555. 82	5,017. 32	3,156. 13
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,926. 84
»	»	»	13. 83	5. 81	19. 64	1. 22	0. 77	1. 99	17. 65	10. 62
»	»	60. 34	350. 38	87. 59	498. 31	30. 83	11. 56	42. 39	455. 92	199. 72
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	441. 97
258. 18	»	1,107.41	7,907. »	2,586. 78	11,601.19	695. 82	341. 44	1,037.26	10,563.98	15,340. 14

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	8,399.89	5,781.02	5,173.57	2,554.70	—
45	Beneficio di S. Pietro in S. Andrea di	Chioggia	Venezia	247.09	74.13	172.96	»	1° luglio 1871
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1871 .... L.			8,646.98	5,855.15	5,346.53	2,554.70	—

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1873, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1872 sul complessivo ammontare delle rendite esposte nelle colonne 7 e 8 .... L.

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento liquidate a tutto dicembre 1872 .... L.

Roma, addì 9 marzo 1873

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA

[illegible] dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno [illegible] la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti dagli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 80 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 8 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+47		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
258. 18	»	1,107.41	7,907. »	2,586. 78	11,601.19	695. 82	341. 44	1,037.26	10,563.93	15,340.14
»	»	36. 03	345. 92	86. 48	468. 43	30. 44	11. 42	41. 86	426. 57	82. 78
258. 18	»	1,143.44	8,252.92	2,673. 26	12,069.62	726. 26	352. 86	1,079.12	10,990.50	15,422 92
»	»	»	»	8,019. 79	8,019. 79	»	1,058. 61	1,058 61	6,961. 18	3,332.05
[illegible]	»	1,143.44	8,[illegible]	[illegible]	[illegible]089.41	726 [illegible]	1,411. 47	2,137.73	17,951.68	19,2[illegible]4.97

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. DE FALCO.

Allegato D - Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi *e delle rendite 5 per cen*
in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastic

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beneficio di S. Pietro in ..	Isola d'Asti	Alessandria	244. 93	73. 48	171. 45	»	
2	Mansionariato Gallina nella cattedrale di..........	Senigallia	Ancona	103. 88	31. 16	72. 72	»	
3	Clero ricettizio di	Pettorano sul Gizio	Aquila	444. 32	394. 92	49. 40	»	
4	Chiesa ricettizia di S. Maria Annunziata in	Rocca di Cambio	Id.	96. 33	36. 55	59. 78	»	
5	Ufficiatura della Vergine della Misericordia in	Arezzo	Arezzo	»	49. 67	»	49. 67	1° gennaio 1872
6	Beneficio della SS. Annunziata a Sallutio di	Bibbiena	Id.	»	48. 95	»	48. 95	
7	Cappella di San Giovanni Evangelista nell' oratorio di Strada in	Castel S. Niccolò	Id.	»	58. 41	»	58. 41	
8	Beneficio di S. Salvatore in S. Andrea a Petreto di	Castiglion Fiorentino	Id.	35. 32	10. 60	24. 72	»	
9	Beneficio di S. Margherita vergine e martire in Ambra di	Montevarchi	Id.	»	43. 87	»	43. 87	
	Da riportarsi ...	....	....	924. 78	747. 61	378. 07	200. 90	

[illegible] inscriversi *sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto* [illegible] 7 *luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848).

[illegible] immobili operata per gli effetti della conversione [illegible] dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	164. 30	164. 30	»	21. 69	21. 69	142. 61	247. 38
»	»	»	81. 41	72. 72	154. 13	7. 16	9. 60	16. 76	137. 37	68. 73
297. 51	»	65. 45	98. 80	49. 40	213. 65	8. 69	6. 52	15. 21	198. 44	84. 30
»	»	37. 20	119. 56	59. 78	216. 54	10. 52	7. 89	18. 41	198. 13	25. 69
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	210. 09
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	211. 71
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	235. 99
»	»	»	37. 15	24. 72	61. 87	3. 27	3. 26	6. 53	55. 34	19. 32
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	189. 74
297. 51	»	102. 65	336. 92	370. 92	810. 49	29. 64	48. 96	78. 60	731. 89	1,292. 95

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	924. 78	747. 61	378. 07	200. 90	
10	Beneficio di S. Caterina in S. Apollinare a Buleiano di	Pieve S. Stefano	Arezzo	42. 38	12. 71	29. 67	»	
11	Chiesa ricettizia di S. Giacomo Apostolo in	S. Angelo a Scala	Avellino	1,457. 93	1,056. 13	401. 80	»	
12	Cappellania Zeri in	Bonate di Sopra	Bergamo	110. 19	33. 06	77. 13	»	
13	Beneficio del SS. Rosario o Tomada in	Fontanella	Id.	639. 30	209. 85	429. 45	»	— 1° gennaio 1872 —
14	Cappellania Rossoni in S. Agostino di	Treviglio	Id.	»	79. 65	»	79. 65	
15	Beneficio o legato Pizzoli Flora in	Bologna	Bologna	68. 28	20. 48	47. 80	»	
16	Beneficio o cappellania Barbazzi in S. Petronio di .	Id.	Id.	4. 89	90. 21	»	85. 32	
17	Beneficio di S. Maria della Concezione in	Crespellano	Id.	»	67. 05	»	67. 05	
18	Beneficio di S. Antonio Abate a Capugnano di	Porretta	Id.	52. 23	15. 67	36. 56	»	
	Da riportarsi ...	....	....	3,299. 98	2,332. 42	1,400. 48	432. 92	

... immobili operata per gli effetti della ... della Legge 7 luglio 1866 sino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agl'investiti degli Enti morali sul fondo costituito degli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tasse del 30 per cento* sulla rendita esposta nella colonna 8 liquidate dal 1 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297. 51	»	102. 65	336. 92	370. 92	810. 49	29. 64	48. 96	78. 60	731. 89	1,292. 95
»	»	34. 37	59. 34	29. 67	123. 38	5. 22	3. 92	9. 14	114. 24	2. 12
»	»	160. 72	803. 60	401. 80	1,366. 12	70. 72	53. 04	123. 76	1,242. 36	976. 92
84. 74	»	102. 20	154. 26	77. 13	333. 59	13. 57	10. 18	23. 75	309. 84	»
362. 65	»	569. 02	858. 90	429. 45	1,857. 37	75. 58	56. 69	132. 27	1,725. 10	42. 84
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	319. 96
»	»	46. 74	95 60	47. 80	190. 14	8. 41	6. 31	14. 72	175. 42	7. 11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	370. 89
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	269. 34
»	»	11. 07	73. 12	36. 56	120. 75	6. 43	4. 83	11. 26	109. 49	16. 02
744. 90	»	1,026.77	2,381.74	1,393. 33	4,801. 84	209. 57	183. 93	393. 50	4,408 34	3,298. 15

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	3,299. 98	2,332. 42	1,400. 48	432. 92	
19	Canonicato Borsari in	S. Giovanni in Persiceto	Bologna	284. 43	85. 33	199. 10	»	
20	Beneficio Carnioni in	Botticino Sera	Brescia	349. 16	104. 75	244. 41	»	
21	Cappellania Zuccolo in	Ghedi	Id.	»	25. 93	»	25. 93	
22	Cappellania Cavalli nella chiesa della SS. Trinità in	Rovato	Id.	329. 05	98. 72	230. 33	»	
23	Cappellania Gentilini in S. Eustachio, frazione di ..	San Bartolomeo	Id.	»	45. 77	»	45. 77	1° gennaio 1872
24	Cappellania Spalenza Giuseppe in	Verolanuova	Id.	»	52. 89	»	52. 89	
25	Cappellania Sillitti Saverio in	Caltanissetta	Caltanissetta	»	90. 04	»	90. 04	
26	Chiesa ricettizia di S. Salvatore in	S. Massimo	Campobasso	233. 61	176. 57	57. 04	»	
27	Capitolo collegiale di San Giovanni Apostolo in ...	Carinola	Caserta	8,439. 44	2,881. 13	5,558. 31	»	
28	Capitolo di Santa Maria a Piazza in	Fondi	Id.	673. 48	862. 49	»	189. 01	
	Da riportarsi ...	....	....	13,609. 15	6,756. 01	7,689. 67	836. 56	

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
744. 90	»	1,026.77	2,381.74	1,393. 33	4,801. 84	209. 57	183. 93	393. 50	4,408. 34	3,298. 15
»	»	90 70	398. 20	199. 10	688. »	35. 04	26. 28	61. 32	626. 68	74. 19
»	»	21. 05	488. 82	244. 41	754. 28	43. 02	32. 26	75. 28	679. »	129. 77
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	112. 15
»	»	204. 74	460. 66	230. 33	895. 73	40. 54	30. 40	70. 94	824. 79	43. 05
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	197. 95
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	228. 75
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	386. 18
»	»	48. 33	114. 08	57. 04	219. 45	10. 04	7. 53	17. 57	201. 88	84. 36
6,662. 71	»	7,364.76	11,116. 62	5,558. 31	24,039.69	978. 26	733. 70	1,711. 96	22,327. 73	258. 10
358. 42	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,584. 03
7,766. 03	»	8,756.35	14,960. 12	7,682. 52	31,398.99	1,316.47	1,014. 10	2,330.57	29,068.42	6,396. 68

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	13,609.15	6,756.04	7,689.67	836.56	
29	Canonicato Ruscito in San Niccolò di Porta in	Pontecorvo	Caserta	52.98	80.64	»	27.66	
30	Canonicato Carroci in S. Maria di Porta in	Id.	Id.	88.88	148.66	»	59.78	
31	Canonicato Zompi in San Niccolò di Porta in	Id.	Id.	»	48.72	»	48.72	— 1° gennaio 1872 —
32	Canonicato di San Nicola nella collegiata di	Roccasecca	Id.	123.38	158.32	»	34.94	
33	Beneficio Campanino Filippo in	Agira	Catania	»	20.65	»	20.65	
34	Cappellania Romano Francesco in	Mineo	Id.	»	13.31	»	13.31	
35	Beneficio di S. Carlo in ...	Barzanò	Como	»	406.33	»	406.33	
36	Cappellania di S. Bernardino in	Lomazzo	Id.	»	38.51	»	38.51	
37	Cappellania Ramperti in ..	Venegono Inferiore	Id.	»	175.25	»	175.25	
38	Cappellania La Noghera in S. Sebastiano di Terra di Caino in	Vercana	Id.	»	77.81	»	77.81	
	Da riportarsi ...	....	....	13,874.39	7,924.24	7,689.67	1,739.52	

Rata della rendita accertata per la tassa di [illegible] liquidata pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15 – 18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 43	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,766. 03	»	8,756 35	14,960.12	7,683. 52	31,398.99	1,316.47	1,014. 10	2,330.57	29,068.42	6,396. 68
42. 29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	116. 95
68. 61	»	»	»	»	»	»	»	»	»	254. 39
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	207. 47
96. 68	»	»	»	»	»	»	»	»	»	182. 98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	89. 31
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	57. 56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,632. 23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	162. 71
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	727. 66
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	312. 57
7,973. 61	»	8,756.35	14,960.12	7,683. 52	31,398.99	1,316.47	1,014. 10	2,330.57	29,068.42	10,140.51

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione della rendita
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Riporto ...	....	....	13,874.39	7,924. 24	7,689. 67	1,739 52	
39	Beneficio Ghidini in Isola Dovarese di	Pescarolo	Cremona	88. 73	29. 85	58. 88	»	
40	Beneficio di San Fermo all'altare delle Reliquie in	Soresina	Id.	416. 38	157. 91	258. 47	»	
41	Cappellania Bongiovanni in	Castelletto Stura	Cuneo	89. 54	26. 86	62. 68	»	
42	Beneficio Turletti in	Moretta	Id.	351. 01	106. 48	244. 53	»	12 gennaio 1872
43	Cappellania di San Michele Arcangelo in	Saluzzo	Id.	»	90. »	»	90. »	
44	Opera pia della Madonna del Buon Consiglio in ..	Verzuolo	Id.	49. 75	14. 93	34. 82	»	
45	Beneficio della Concezione in Filo di	Argenta	Ferrara	72. 55	21. 76	50. 79	»	
46	Legato pio Soglia in Francolino di	Ferrara	Id.	14. 25	4. 28	9. 97	»	
47	Beneficio di S. Michele nella cattedrale di	Id.	Id.	»	8. 70	»	8. 70	
48	Cappella di S. Verdiana nella collegiata di	Castel Fiorentino	Firenze	»	126. 60	»	126. 60	
	Da riportarsi ...	....	....	14,956.60	8,511. 61	8,409. 81	1.964. 82	

... date per tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della così vigente ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurato dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tasse del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,973. 61	»	8,756.35	14,960.12	7,682.52	31,398.99	1,316 47	1,014. 10	2,330.57	29,068.42	10,140 51
21.01	»	78.02	147.76	58.88	254.66	10.36	7.77	18.13	236.53	9.18
»	»	»	244.83	258.47	503.30	21.55	34.12	55.67	447.63	375.19
»	»	26.81	125.36	62.68	214.85	11.03	8.27	19.30	195.55	24.10
»	»	»	122.94	244.53	367.47	10.82	32.28	43.10	324.37	300.51
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	389.25
»	»	30.76	69.64	34.82	135.22	6.13	4.60	10.73	124.49	6.59
»	»	5.22	101.58	50.79	157.59	8.94	6.70	15.64	141.95	26.59
»	»	»	»	6.04	6.04	»	0.80	0.80	5.24	15.92
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37.62
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	547.55
7,994. 62	»	8,897.16	15,742.[illegible]	[illegible]	33,038.12	1,385.30	1,103. 64	[illegible]	30,544.18	11,873.01

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Riporto ...	....	....	14,956.60	8,511.61	8,409.81	1.964.82	
49	Cappella del Crocifisso in S. Trinita di	Firenze	Firenze	»	47.38	»	47.38	
50	Cappella di San Giovanni Gualberto in S. Giovannino de' Cavalieri in ...	Id.	Id.	»	47.63	»	47.63	
51	Cappella della Madonna dei Dolori nella chiesa delle Mantellate in	Id.	Id.	»	88.64	»	88.64	
52	Beneficio di S. Carlo Borromeo in S. Frediano di .	Id.	Id.	»	39.25	»	39.25	
53	Cappella di San Giovanni Evangelista in S. Pietro a Queracchi di	Id.	Id.	»	42.40	»	42.40	
54	Cappella dei SS. Alessandro e Filippo in S. Pier Gattolino di	Id.	Id.	»	25.14	»	25.14	
55	Cappella di San Francesco d'Assisi nella chiesa delle Cappuccine in	Id.	Id.	»	14.11	»	14.11	
56	Beneficio di S. Girolamo in S. Simone di	Id.	Id.	»	12.60	»	12.60	
	Da riportarsi ...	....	....	14,956.60	8,828.76	8,409.81	2,281.97	

[illegible] tempo decorso dalla presa di [illegible] immobili operata per gli effetti della conversione ordinaria dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposte nella col. 7			Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,994. 62	»	8,897.16	15,742.23	8,898. 73	33,038.12	1,385.30	1,108. 64	2,493.94	30,544.18	11,873.01
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	204. 92
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	191. 33
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	357. 09
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	162. 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	178. 49
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	108. 73
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	61. 03
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	54. 49
7,994. 62	»	8,897.16	15,742.23	8,898. 73	33,038.12	1,385.30	1,108. 64	2,493.94	30,444.18	13,191.11

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	14,956.60	8,828. 76	8,409. 81	2,281. 97
57	Cappella della SS. Annunziata in S. Salvatore di Ognissanti in	Firenze	Firenze	»	90. 54	»	90. 54
58	Beneficio dei SS. Pietro e Filippo Neri nel Monastero di S. Verdiana in	Id.	Id.	»	211. 31	»	211. 31
59	Beneficio di San Francesco d'Assisi in S. Lorenzo di	Id.	Id.	»	35. 71	»	35 71
60	Cappella di Maria Vergine Assunta nella prepositurale di	Incisa	Id.	»	70. 56	»	70 56
61	Beneficio della SS. Vergine e S. Sebastiano Larciano di	Lamporecchio	Id.	941. 79	304. 67	637. 12	»
62	Cappella della SS. Vergine della Neve in	Pelago	Id.	»	147. 29	»	147. 29
63	Beneficio di S. Antonino Arcivescovo in	Prato	Id.	»	199. 90	»	199. 90
64	Beneficio dei Sette Dolori in S. Bartolomeo a Strada in	Id.	Id.	»	15. 17	»	15. 17
	Da riportarsi ...	....	....	15,898.39	9,903. 91	9,046. 93	3,052. 45

[illegible] immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,994. 62	»	8,897.16	15,742.23	8,398. 73	33,038.12	1,385.30	1,108. 64	2,493.94	30,544.18	13,191 1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	391. 5
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	851. 4
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	154. 4
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	294. 9
»	»	748. 61	1,274.24	637. 12	2,659. 97	112. 14	84. 10	196. 24	2,463. 73	45. 7
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	637. 0
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	864. 5
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	65. 6
7,994. 62	»	9,645.77	17,016.47	9,035. 85	35,698.09	1,497.44	1,192. 74	2,690.18	33,007.91	16,496.4

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	15,898.39	9,903. 91	9,046. 93	3,052. 45
65	Cappellania della Beata Vergine del Rifugio in	Rimini	Forlì.	»	53. 49	»	53. 49
66	Canonicato diaconale Righini nella cattedrale di	Sarsina	Id.	»	75. 41	»	75. 41
67	Canonicato presbiterale Righini nella cattedrale di	Id.	Id.	»	78. 48	»	78. 48
68	Canonicato arcidiaconale della Beata Vergine del Carmine in	Savignano	Id.	»	281. 31	»	281. 31
69	Cappellania Monticelli Giovanni in	Genova	Genova	»	150. »	»	150. »
70	Cappellania Roburatto Antonio in S. Michele di ..	Isola del Cantone	Id.	»	85. 25	»	85. 25
71	Cappellania Chiaramonte Gabriele ed Antonio in ...	Canicatti	Girgenti	»	91. 80	»	91. 80
72	Fidecommissaria Sciangula Antonio Giuseppe in ...	Cattolica	Id.	»	22. 64	»	22. 64
73	Cappellania Brugugnone Angelo nella chiesa della Confraternita di Ravanusella in	Girgenti	Id.	»	53. 07	»	53. 07
	Da riportarsi ...	....	....	15,898.39	10,795.36	9,046. 93	3,943. 90

... immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,994. 62	»	9,645.77	17,016.47	9,085.85	35,698.09	1,497.44	1,192.74	2,690.18	33,007.91	16,496.45
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	227. 16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	326. 15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	339. 43
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,216. 67
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	648. 75
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	368. 71
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	397. 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	97. 92
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	229. 53
7,994. 62	»	9,645.77	17,016.47	9,085.85	35,698.09	1,497.44	1,192.74	2,690.18	33,007.91	20,347 81

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	15,898.39	10,795.36	9,046. 93	3,943. 90
74	Cappellania Greco Mariano in	Licata	Girgenti	»	59. 33	»	59. 33
75	Cappellania Lanzarotta Francesco in	Id.	Id.	»	20. 66	»	20. 66
76	Beneficio della chiesa di S. Agata in	Id.	Id.	»	13. 39	»	13. 39
77	Fidecommissaria Perconti Giuseppe in	Id.	Id.	»	7. 26	»	7. 26
78	Cappellania Tardino Francesco in	Id.	Id.	»	168. 21	»	168. 21
79	Legato I delle Case in ...	Palma Montechiaro	Id.	»	22. 68	»	22. 68
80	Legato Di Benedetto Francesco in	Id.	Id.	»	4. 25	»	4. 25
81	Legato II delle Case	Id.	Id.	»	23. 78	»	23. 78
82	Beneficio di Maria SS. della Provvidenza in	Sambuca Zabut	Id.	»	105. »	»	105 »
83	Cappellania Cusumano Anna in Alfani, e legato Magro Stefano in	Siculiana	Id.	»	99. 45	»	99. 45
	Da riportarsi ...	....	....	15,898.39	11,319.37	9,046. 93	4,467. 91

[...] immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,994. 62	»	9,645.77	17,016.47	9,035. 85	35,698.09	1,497.44	1,192. 74	2,690.18	33,007.91	20,347.81
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	256. 60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	89. 36
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	57. 91
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	31. 40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	727. 51
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	98. 09
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18. 38
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	102. 85
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	454. 12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	430. 12
7,994. 62	»	9,645.77	17,016.47	9,035. 85	35,698.09	1,497.44	1,192. 74	2,690.18	33,007.91	22,614.15

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	15,898 39	11,319.37	9,046. 93	4,467. 91	
84	Capitolo di S. Erasmo a Porto Ercole di	Monte Argentario	Grosseto	»	36. 02	»	36 02	
85	Beneficio del Purgatorio a Port'Ercole di	Id.	Id.	»	9. 90	»	9. 90	
86	Cappella dei SS. Carlo e Caterina in	Montieri	Id.	74. 51	22. 35	52. 16	»	
87	Beneficio di S. Pietro nella collegiata di	Orbetello	Id.	»	12. 16	»	12. 16	
88	Beneficio di S. Andrea Apostolo in Capolbio di	Id.	Id.	»	115. 36	»	115 36	1° gennaio 1872
89	Beneficio delle Anime del Purgatorio nella collegiata di	Id.	Id.	»	26. 47	»	26. 47	
90	Beneficio dei SS. Andrea e Francesco Saverio in ...	S. Fiora	Id.	125. 02	41. 71	83. 31	»	
91	Beneficio di San Giovanni Battista in San Giovanni Evangelista di	Id.	Id.	85. 81	25. 74	60. 07	»	
92	Clero ricettizio di	Copertino	Lecce	11,463 05	3,562. 67	7,900. 38	»	
	Da riportarsi ...	....	....	27,646.78	15,171.75	17,142.85	4,667. 82	

[illegible] immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Domanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1767 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,994. 62	»	9,645.77	17,016.47	9,035. 85	35,698.09	1,497.44	1,192. 74	2,690.18	33,007.91	22,614.15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	153. 57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	39. 76
»	»	»	93. 16	52. 16	145. 32	8. 20	6. 89	15. 09	130. 23	34. 39
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	52. 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	491. 33
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	114. 48
»	»	»	99. 97	83. 31	183. 28	8. 80	11. »	19. 80	163. 48	88. 63
»	»	»	74. 42	60. 07	134. 49	6. 55	7. 93	14. 48	120. 01	53. 69
»	»	3,818.52	15,800.76	7,900. 88	27,519.66	1,390.47	1,042. 85	2,433.32	25,086.34	2,998. 58
7,994. 62	»	13,464.29	33,084.78	17,181. 77	63,680.84	2,911.46	2,261. 41	5,272.80	58,507.97	26,641.17

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	devuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ..	....	....	27,646.78	15,171.73	17,142.85	4,667.82	
93	Clero ricettizio di (1)	Grottaglie	Lecce	»	35.19	»	35.19	
94	Clero ricettizio di	Lizzanello	Id.	1,068.45	431.29	637.16	»	
95	Clero ricettizio di S. Giovanni Battista in	Sava	Id.	2,548.75	863.90	1,684.85	»	
96	Clero ricettizio di	Seclì	Id.	683.45	263.20	420.25	»	
97	Legato Martini di S. Michele in Foro di	Lucca	Lucca	»	68.21	»	68.21	1° gennaio 1872
98	Beneficio di S. Alessio in S. Giusto di	Id.	Id.	»	58.92	»	58.92	
99	Legato per la celebrazione di 14 messe festive in Torricchio di	Uzzano	Id.	»	7.06	»	7.06	
100	Beneficio del Crocifisso e di S. Giuseppe in S. Domenico di	Volta	Mantova	28.32	8.50	19.82	»	
101	Beneficio dei SS. Francesco e Domenico in Giucano di .	Fosdinovo	Massa Carrara	122.25	36.67	85.58	»	
102	Legato Antonazzo e Bottaro in	Roccavaldina	Messina	»	2.81	»	2.81	
	Da riportarsi ...	....	....	32,098. »	16,947.50	19,990.51	4,840.01	

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 66 dell'Allegato *F* annesso al R. D. 8 maggio 1872, n. 894, S. 2a)

... date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate, liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15--18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura ...
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,994. 62	»	18,464.29	38,084.78	17,131.77	63,680.84	2,911.46	2,361. 41	5,272.80	58,507.97	26,641.1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	152. 2
»	»	283. 18	1,274.32	637. 16	2,194. 66	112. 14	84. 10	196. 24	1,998. 42	379. 7
»	»	2,232.43	3,369.70	1,684. 85	7,286. 98	296 53	222. 40	518. 93	6,768. 05	167. 1
»	»	179. 77	840. 50	420. 25	1,440. 52	73. 96	55. 47	129. 43	1,311. 09	236. 1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	295. 0
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	254. 8
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30. 5
»	»	»	37. 38	19. 82	57. 20	3. 29	2. 62	5. 91	51. 29	12. 2
95. 08	»	113.39	171. 16	85. 58	370. 13	15. 06	11. 30	26. 36	343. 77	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12. 1
8,089. 70	»	16,273.06	38,777.84	19,979. 48	75,030.33	3,412.44	2,637.80	6,049.74	68,980.59	28,181.1

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	32,098. »	16,947.50	19,990.51	4,840.01	
103	Beneficio e canonicato di S. Giovanni Battista nella prepositurale di	Abbiategrasso	Milano	»	172.50	»	172.50	
104	Cappellania Porta in	Busto Garolfo	Id.	»	132. »	»	132. »	
105	Cappellania Calcaterra in .	Cassano d'Adda	Id.	918.93	275.68	643.25	»	
106	Legato Clari Francesco Gaetano nell'oratorio dei SS. Giuseppe ed Anna in Cascinetta di	Lugagnano	Id.	»	9.15	»	9.15	1° gennaio 1872
107	Cappellania Testa sotto l'invocazione di S. Giuseppe in S. Sepolcro di	Milano	Id.	»	69. »	»	69. »	
108	Beneficio Gariboldi in San Sepolcro di	Id.	Id.	»	93. »	»	93. »	
109	Legato Gallina in	Pieve Emanuele	Id.	»	1.55	»	1.55	
110	Cappellania di San Giovanni Battista e della Purificazione della Beata Vergine in	Rosate	Id.	»	65.33	»	65.33	
	Da riportarsi ...	....	....	33,016.93	17,765.71	20.633.76	5,382.54	

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15 — 18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8,089. 70	»	16,278.06	38,777.84	19,979.43	75,030.33	3,412.44	2,637. 30	6,049.74	68,980.59	28,181.16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	692. 93
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	53[illegible]. 25
»	»	427. 05	1,286.50	643. 25	2,356. 80	113. 21	84. 91	198. 12	2,158. 68	182. 25
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	39. 57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	277. 18
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	373. 57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6. 70
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	262. 43
8,089. 70	»	16,700.11	40,064. 84	20,622. 68	77,387.13	3,525.65	2,722. 21	6,247.86	71,139.27	30,546.04

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppressó		Rendita annua		Differenza tra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	33,016.93	17,765.71	20,633.76	5,382.54
111	Legato Basselli Emilio in Cassine Passerini di	Terranova dei Passerini	Milano	»	22.89	»	22.89
112	Cappellania Bellini in Rancate di	Triuggio	Id.	»	91.50	»	91.50
113	Opera pia Ferri in Verica di	Pavullo	Modena	158.17	47.45	110.72	»
114	Beneficio Sappa sotto il titolo dell'Immacolata in ..	Armeno	Novara	293.99	212.43	81.56	»
115	Beneficio di San Carlo nell'oratorio di S. Giuseppe in	Arona	Id.	»	126.76	»	126.76
116	Legato Frasconi Magnetti in	Gattico	Id.	»	92.10	»	92.10
117	Legato Abbendio dei SS. Cosmo e Damiano in ...	Vespolate	Id.	161.57	60.39	101.18	»
118	Mansioneria Mazzucato nella cattedrale di	Padova	Padova	97.26	77.72	19.54	»
119	Legato Bando Vito in Valle d'Olmo di	Alia	Palermo	»	50.39	»	50.39
	Da riportarsi ...	....	....	33,727.92	18,547.34	20,946.76	5,766.18

[illegible] dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8,089. 70	»	16,700.11	40,064.84	20.622. 68	77,387.13	3.525.65	2,722. 21	6,247.86	71,139.27	30,546.04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	99. »
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	367. 55
»	»	»	209. 14	110. 72	319. 86	18. 40	14. 62	33. 02	286. 84	68. 14
»	»	»	23. 56	81. 56	105. 12	2. 07	10. 77	12. 84	92. 28	644. 96
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	516. 36
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	398. 33
»	»	»	28. 95	101. 18	130. 13	2. 55	13. 36	15. 91	114. 22	183. 51
»	»	»	»	16. 93	16. 93	»	2. 23	2. 23	14. 70	261. 90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	217. 93
8,089. 70	»	16,700.11	40,325.99	20,933. 07	77,959.17	3,548.67	2,763. 19	6,311.86	71,647.31	33,303.72

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	33,727.92	18,547.34	20,946.76	5,766. 18	
120	Legato Muriella Giorgio in	Caccamo	Palermo	»	17. 69	»	17. 69	
121	Legato Bonome Pietro in .	Castelbuono	Id.	»	33. 49	»	33. 49	
122	Opera delle Anime purganti nella chiesa dell'Assunta in	Id.	Id.	»	49. 51	»	49. 51	
123	Legato Conoscenti Anna in	Id.	Id.	»	11. 10	»	11. 10	
124	Beneficio di San Nicolò di Bari nella chiesa madre di	Isnello	Id.	»	58. 50	»	58. 50	1° gennaio 1872
125	Beneficio Sideli Francesco in	Id.	Id.	»	15. »	»	15. »	
126	Legato Lavanea Antonino in....................	Polizzi	Id.	»	3. 45	»	3. 45	
127	Beneficio Viglianti Marianna in	S. Mauro Castelverde	Id.	39. 22	11. 76	27. 46	»	
128	Legato Bellotti in	Fontanellato	Parma	861. 84	258. 55	603. 29	»	
129	Beneficio di S. Caterina vergine e martire in	Parma	Id.	142. 11	42. 63	99. 48	»	
	Da riportarsi ...	....	....	34,771.09	19,049.02	21,676.99	5,954. 92	

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali col fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il sett. 1867 pegli Enti morali soppr. dalla Legge 7 lugl. 1866	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — Totale — Colonne 11+12+13+14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Totale — Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8,089. 70	»	16,700.11	40,825.99	20,933 07	77,959.17	3,548.67	2,763.19	6,311.86	71,647.31	33,503 72
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	76. 51
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	144. 84
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	214. 13
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	48. »
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	234. 99
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	60. 25
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14. 92
»	»	10. 45	54. 92	27. 46	92. 83	4. 83	3. 62	8. 45	84. 38	11. 11
»	»	»	940. 13	603. 29	1,543.42	82. 73	79. 63	162. 36	1,381. 06	456. 77
6. 23	»	131. 81	198. 96	99. 48	430. 25	17. 51	13. 13	30. 64	399. 61	»
8,095. 93	»	16,842.37	41,520. »	21,663. 30	80,025.67	3,653.74	2,859.57	6,513.31	73,512.36	34,565.24

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la...
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Riporto ...	....	....	34,771.09	19,049.02	21,676 99	5,954. 92	
130	Beneficio della Decollazione di S. Giovanni Battista nel Battistero di	Parma	Parma	»	9. »	»	9. »	
131	Priorato di Sant' Egidio in S. Giovanni Evangelista di	Id.	Id.	»	85. 58	»	85. 58	
132	Beneficio di S. Michele Arcangelo in Vicofertile di	Id.	Id.	»	11. 70	»	11. 70	
133	Beneficio consorzialato di S. Terenziano nella cattedrale di	Id.	Id.	»	38. 67	»	38. 67	
134	Beneficio consorzialato di S. Agapito e Santa Barbara nella cattedrale di	Id.	Id.	»	1. 71	»	1. 71	
135	Beneficio di S. Pietro *in vinculis* in Palasone di	Sissa	Id.	»	17. 74	»	17. 74	
136	Beneficio di Sant'Antonio da Padova in Diolo di	Soragna	Id.	205. 04	61. 51	143. 53	»	
137	Beneficio dei Canonicati riuniti in Carmiano di	Vigolzone	Piacenza	255. 55	76. 67	178. 88	»	
	Da riportarsi ...	....	....	35,231.68	19,351.60	21,999.40	6,119. 32	

… date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 negli Enti morali soppressi dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8,095 93	»	16,842.87	41,520. »	21,663. 80	80,025.67	3,653.74	2,859.57	6,513.31	73,512.36	34,565.24
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	38. 93
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	370. 13
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	50. 61
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	167. 25
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7. 39
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	76. 73
»	»	»	7. 18	143. 53	150. 71	0. 63	18. 95	19. 58	131. 13	201. 45
106. 85	»	237. 02	357. 76	178. 88	773. 66	31. 48	23. 61	55. 09	718. 57	»
8,202. 78	»	17,079.89	41,884.94	21,985. 71	80,950.04	3,685.85	2,902. 13	6,587.98	74,362.06	35,477.72

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	35,231.68	19,351.60	21,999.40	6.119.32
138	Beneficio dei SS. Leonardo, Quilico e Giulitta in S. Martino a Ulmiano di ..	Bagni S. Giuliano	Pisa	12.12	60.35	»	48.23
139	Beneficio di S. Francesco in S. Pietro a Ischia di ...	Pisa	Id.	»	42.05	»	42.05
140	Ufficiatura anonima in San Matteo di	Id.	Id.	»	101.27	»	101.27
141	Clero ricettizio di	Forenza	Potenza	3,026.64	5,453.42	»	2,426.78
142	Clero ricettizio di	S. Arcangelo	Id.	3.03	938.15	»	935.12
143	Cappellania III nella chiesa del Suffragio in	Faenza	Ravenna	»	57.46	»	57.46
144	Cappellania I nella chiesa del Suffragio in	Id.	Id.	»	57.46	»	57.46
145	Cappellania V nella chiesa del Suffragio in	Id.	Id.	»	57.46	»	57.46
146	Cappellania IV nella chiesa del Suffragio in	Id.	Id.	»	57.46	»	57.46
147	Beneficio della Natività nel duomo di.............	Id.	Id.	»	79.80	»	79.80
	Da riportarsi ...	....	....	38,273.47	26,256.48	21,999.40	9,982.41

…immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui ebbe in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.202. 78	»	17,079.39	41,884.94	21,985.71	80,950.04	3,685.85	2,902.18	6,587.98	74,362.06	35,477.72
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	219.57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	181.86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	437.99
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12,379.05
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,039.10
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	231.06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	231.06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	231.06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2[illegible].06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	345.13
8.202. 78	»	17,079.39	41,384.94	21,985.71	30,950.04	3,685.85	2,902.13	6,587.98	74,362.06	54,004.66

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	38,273.47	26,256.48	21,999.40	9,982.41	
148	Cappellania VI nella chiesa del Suffragio in	Faenza	Ravenna	»	57.46	»	57.46	1° gennaio 1872
149	Beneficio di S. Anna nella cattedrale di	Id.	Id.	210.70	63.21	147.49	»	Id.
150	Beneficio di S. Giovanni Battista in	Lugo	Id.	319.31	95.79	223.52	»	Id.
151	Beneficio di S. Rocco nella metropolitana di........	Ravenna	Id.	339.63	101.89	237.74	»	Id.
152	Beneficio del Transito di S. Giuseppe in	Solarolo	Id.	215.17	96.55	118.62	»	Id.
153	Eredità Vignoli in	Tossignano	Id.	66.21	19.86	46.35	»	Id.
154	Chiesa ricettizia degli Angeli in	Laureana	Reggio Calabria	4,404.20	1,631.73	2,772.47	»	Id.
155	Chiesa ricettizia della SS. Annunziata di	Stignano	Id.	»	100.78	»	100.78	Id.
156	Beneficio di Maria Vergine in	Albinea	Reggio Emilia	162.72	48.82	113.90	»	Id.
	Da riportarsi ...	....	....	43,991.41	28,472.57	25,659.49	10,140.65	

	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile				
Immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti dagli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8,202. 78	»	17,079.39	41,884.94	21,985.71	80,950 04	3,685.85	2,902.13	6,587.98	74,362.06	54,004.66
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	231.06
30. 80	»	195. 42	294. 98	147. 49	637. 89	25. 96	19. 47	45. 43	592. 46	»
103. 37	»	296. 16	447. 04	223. 52	966. 72	39. 34	29. 50	68. 84	897. 88	»
»	»	»	235. 10	237. 74	472. 84	20. 69	31. 38	52. 07	420. 77	238. 03
»	»	10. 54	237. 24	118. 62	366. 40	20. 88	15. 66	36. 54	329. 86	119. 35
2. 13	»	61. 41	92. 70	46. 35	200. 46	8. 16	6. 12	14. 28	186. 18	»
»	»	2,010.04	5,544.94	2,772.47	10,327.45	487. 95	365. 97	853. 92	9,473. 53	979. 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	435. 87
»	»	92. 38	227. 80	113. 90	434. 08	20. 05	15. 03	35. 08	399. »	25. 09
8,339. 08	»	19,745.34	48,964.74	25,645.80	94,355.88	4,308.88	3,385. 26	7,694. 14	86,661.74	56,033.10

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	43,991.41	28,472.57	25,659.49	10,140.65	
157	Beneficio Negri Scaravelli in	Luzzara	Reggio Emilia	194.88	58.46	136.42	»	1° gennaio 1872
158	Beneficio di S. Antonio Abate in S. Stefano di	Reggio	Id.	»	82.80	»	82.80	
159	Canonicato Grana Manfredini nella collegiata di	Rovigo	Rovigo	»	79.66	»	79.66	
160	Chiesa ricettizia di S. Croce in	Ogliastro Cilento	Salerno	»	112.62	»	112.62	
161	Clero ricettizio di S. Agnello Abate in Rodio di	Pisciotta	Id.	7.42	63. »	»	55.58	
162	Cappellania Zurrio Giovanni in	Augusta	Siracusa	»	15.72	»	15.72	
163	Cappellania Bugliarello Pietro Giorgio in	Id.	Id.	»	16.07	»	16.07	
164	Cappellania Bugliarello Giuseppe in...............	Id.	Id.	»	8.26	»	8.26	
165	Cappellania Nisè Antonino in	Id.	Id.	»	19.67	»	19.67	
	Da riportarsi ...	....	....	44,193 71	28,928.83	25,795.91	10.531.03	

dato pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, o già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8,339. 08	»	19,745.34	48,961.74	25,645. 80	94,355.88	4,308.88	3,385. 26	7,694.14	86,661.74	56,033.10
»	»	21. 22	272. 84	136. 42	430. 48	24. 01	18. 01	42. 02	388. 46	68. 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	358. 11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	343. 60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	487. 09
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	254. 17
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	67. 98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	69. 50
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35. 72
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	85. 08
8,339. 08	»	19,766.56	49,237.58	25,782. 22	94,786 36	4,332.89	3,403.27	7,736.16	87,050.20	57,802.72

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	44,193.71	28,928.83	25,795.91	10,531.03
166	Cappellania Caravaglio Giorgio Francesco in	Augusta	Siracusa	»	13. 77	»	13. 77
167	Cappellania Jelo Mario Seniore in	Lentini	Id.	»	17. 10	»	17. 10
168	Cappellania Selvaggio Giovanni in	Siracusa	Id.	»	19. 12	»	19. 12
169	Cappellania Zappulla Michele in	Id.	Id.	»	3. 44	»	3. 44
170	Canonicato di S. Maurizio nella collegiata dei SS. Pietro ed Orso in	Aosta	Torino	526. 48	220. 25	306. 23	»
171	Cappellania di S. Anna in .	Strambino	Id.	»	30. »	»	30. »
172	Eredità Abbruzzo Matteo in	Castelvetrano	Trapani	»	87. 20	»	87. 20
173	Legato Tarentino Baldassarre in	Mazzara	Id.	»	3. 44	»	3. 44
174	Beneficio Adragna Onofrio e Bartolomeo in	Id.	Id.	»	21. 29	»	21. 29
	Da riportarsi ..	....	....	44,720.19	29,344.44	26,102.14	10,726.39

[illegible] immobili operata per gli effetti della conversione ... dalla Legge 7 luglio 1866 fino al ... la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile · Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 per gli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8,339. 08	»	19,766.56	49,237.58	25,782.22	94,786.36	4,332.89	3,408.27	7,736.16	87,050.20	57,802.72
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	59. 56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	73. 96
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	82. 69
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14. 88
337. 15	»	324. 08	598. 59	306. 23	1,228. 90	52. 67	40. 42	93. 09	1,135.81	72. 85
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	120. 51
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	377. 14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14. 87
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	92. 08
8,676. 23	»	20,090.64	49,836.17	26,088.45	96,015.26	4,385 56	3,448. 69	7,829.25	88,186.01	58,711.26

Numero progressivo 1	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso 2	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune 3	Provincia 4	Rendita annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio 5	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico 6	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6 7	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5 8
	Riporto ...	....	....	44,720.19	29,344.44	26,102.14	10,726.39
175	Legato Sala Simone in ...	Mazzara	Trapani	»	52. 39	»	52. 39
176	Legato Pisciotta Vincenzo in	Id.	Id.	»	39. 73	»	39. 73
177	Cappellania di Gesù Bambino in	Id.	Id.	»	3. 54	»	3. 54
178	Cappellania Mangagna Giuseppe in	Id.	Id.	»	8. 18	»	8. 18
179	Legato Gilio Vincenzo in .	Pantelleria	Id.	»	82. 21	»	82. 21
180	Cappellania Monaco Pietro in S. Pietro di	Trapani	Id.	»	53. 55	»	53. 55
181	Beneficio di S. Bartolomeo Apostolo in S. Andrea di	Id.	Id.	»	36. 97	»	36. 97
182	Cappella dei SS. Vincenzo, Paolino e Massimo nella collegiata di	Cividale	Udine	66. 98	20. 09	46. 89	»
183	Cappella dei SS. Fabiano e Sebastiano in	Id.	Id.	9. 96	84. 79	»	74. 83
	Da riportarsi ...	....	....	44,797.13	29,725.89	26,149.03	11,077.79

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali. oppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8,676. 23	»	20,090.64	49,836.17	26,088 45	96,015.26	4,385.56	3,448.69	7,829.25	88,186.01	58,711.26
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	226. 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	171. 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15. 31
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35. 38
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	355.56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	231. 60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	156. 42
»	»	»	67. 73	46. 89	114. 62	5. 96	6. 19	12. 15	102. 47	37. 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	341. 64
8,676. 23	»	20,090.64	49,908.90	26,135. 34	96,129.88	4,391.52	3,449.88	7,841.40	88,288.48	60,283.37

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	44,797.13	29.725.89	26,149.03	11,077.79	
184	Cappella di S. Bartolomeo detta dell'Ostetricio nella collegiata di	Cividale	Udine	»	40.23	»	40.23	1° gennaio 1872
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1871 .... L.			44,797.13	29,766.12	26,149.03	11,118.02	

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1873, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1872 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 L

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento liquidate a tutto dicembre 1872 L

Roma, addì 9 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

[illegible] immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui cadrebbero per la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8,676. 23	»	20,090.64	49,903.90	26,135. 84	96,129.88	4,391.52	3,449.88	7,841 40	88,288.48	60,283.37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	173. 99
8,676. 23	»	20,090.64	49,903.90	26,135. 84	96,129.88	4,391.52	3,449. 88	7,841 40	88,288.48	60,457.36
»	»	»	»	26,149. 03	26,149.03	»	3,451. 67	3,451 67	22,697.36	11,118.02
8.676. 23	»	20,090.64	49,903.90	52,284. 87	122,278. 91	4,391.52	6,901. 55	11,293. 07	110,985. 84	71,575.38

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. DE FALCO.

Allegato E - Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi ***e delle rendite 5 per cen***
in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiast

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cappellania del SS. Rosario in	Pasturana	Alessandria	278. 16	96. 95	181. 21	»	— 1° luglio 1872 —
2	Beneficio della Madonna del Rosario in S. Martino a Vitrano di	Cortona	Arezzo	102. 24	30. 67	71. 57	»	
3	Beneficio di San Giovanni Evangelista in	Marciano	Id.	59. 64	17. 89	41. 75	»	
4	Beneficio di S. Pietro Apostolo in	Pratovecchio	Id.	154. 74	46. 42	108. 32	»	
5	Beneficio della Natività di Maria SS. nell'oratorio di Belvedere a Papiano di .	Stia	Id.	»	141. 12	»	141. 12	
6	Chiesa ricettizia di	S. Mango sul Calore	Avellino	363. 58	362. 15	1. 43	»	
7	Cappellania Belloni nell'oratorio sulla strada del Trapanino in	Bologna	Bologna	»	88. 80	»	88. 80	
8	Legato Cannarozzo Francesco in	Castrogiovanni	Caltanissetta	»	19. 67	»	19. 67	
	Da riportarsi ...	....	....	958. 36	803. 67	404. 28	249. 59	

à inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848).

… data pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	55.87	271.82	327.69	4.92	35.88	40.80	286.89	292.46
»	»	»	113.52	107.35	220.87	9.99	14.17	24.16	196.71	53.33
»	»	12.29	83.50	62.63	158.42	7.35	8.27	15.62	142.80	18.44
»	»	127.28	216.64	162.48	506.40	19.06	21.45	40.51	465.89	6.96
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	680.90
»	»	1.85	2.86	2.14	6.85	0.25	0.28	0.53	6.32	11.07
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	395.25
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	94.91
»	»	141.42	472.39	606.42	1,220.23	41.56	80.05	121.62	1,098.61	1,553.32

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	958. 36	803. 67	404. 28	249. 59	
9	Cappellania Patri Nunzio in	Piazza	Caltanissetta	»	42. 46	»	42. 46	
10	Beneficio Termini Giuseppe in	Id.	Id.	»	45. 90	»	45. 90	
11	Beneficio Di Vita Domenico in.....................	Id.	Id.	»	46. 20	»	46. 20	
12	Cappellania Ferrara Simone in	Terranova	Id.	»	12. 83	»	12. 83	
13	Cappellania Moscato Carmela in	Id.	Id.	»	1. 34	»	1. 34	
14	Canonicato nella collegiata dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in	Conca	Caserta	169. 57	56. 99	112. 58	»	1° luglio 1872
15	Canonicato Perillo Domenico nella collegiata di......	Id.	Id.	145. 92	46. 84	99. 08	»	
16	Chiesa ricettizia di S. Giovanni Battista in.......	Fontechiaro	Id.	1,032. 80	319. 92	712. 88	»	
17	Massa della Sagrestia nella collegiata di S. Pietro in	Maddaloni	Id.	550. 68	192. 98	357. 70	»	
18	Capitolo di S. Eraclio in ..	Pietravairano	Id.	5,403. 88	1,858. 50	3,545. 38	»	
	Da riportarsi ...	....	....	8,261. 21	3,427. 63	5,231. 90	398. 32	

[illegible] dovuta pel tempo decorso dalla presa di possesso [illegible] immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	141. 42	472. 39	606. 42	1,220. 23	41. 57	80. 05	121. 62	1,098. 61	1,553. 32
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	204. 87
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	221. 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	222. 91
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	61. 90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6. 46
131. 39	»	149. 17	225. 16	168. 87	543. 20	19. 81	22. 29	42. 10	501. 10	11. 82
113. 07	»	131. 28	198. 16	148. 62	478. 06	17. 44	19. 62	37. 06	441. »	5. 91
»	»	550. 50	1,425. 76	1,069. 32	3,045. 58	125. 47	141. 15	266. 62	2,778. 96	176. 84
436. 36	»	473. 95	715. 40	536. 55	1,725. 90	62. 95	70. 82	133. 77	1,592. 13	37. 66
»	»	1,448. 92	6,934. 83	5,318. 07	13,701. 82	610. 26	701. 99	1,312. 25	12,389. 57	1,686. »
680. 82	»	2,895. 24	9,971. 70	7,847. 85	20,714. 79	877. 50	1,035. 92	1,913. 42	18,801. 37	4,189. 16

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	8,261. 21	3,427. 63	5,231. 90	398. 32	
19	Collegiata di S. Giorgio in	Pignataro	Caserta	1,618. 96	1,556. 14	62. 82	»	
20	Canonicato primiceriale nella collegiata di	Isola Capo Rizzuto	Catanzaro	106. 78	32. 03	74. 75	»	
21	Canonicato Mancuso nella collegiata di	Id.	Id.	»	4. 85	»	4. 85	1° luglio 1872
22	Canonicato Oliverio nella collegiata di	Id.	Id.	10. 70	3. 21	7. 49	»	
23	Capitolo collegiale di	Martirano	Id.	3,000. 99	1,121. 67	1,879. 32	»	
24	Legato Noseda in S. Nazzaro di	Como	Como	»	15. »	»	15. »	
25	Legato Parravicini Francesco in Casiglio di	Parravicino	Id.	»	67. 50	»	67. 50	
26	Clero ricettizio della Trinità in	Castrovillari	Cosenza	1,467. 97	4,882. 99	»	3,415. 02	
27	Beneficio di S. Martino in S. Luca di	Cremona	Cremona	»	12. 07	»	12. 07	
28	Beneficio di S. Giuseppe in	Solarolo Monasterolo	Id.	228. 39	68. 52	159. 87	»	
	Da riportarsi ...	....	....	14,695. »	11,191. 61	7,416. 15	3,912. 76	

… date pel tempo decorso dalla presa di possesso … immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 uno al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
680. 82	»	2,895.24	9,971.70	7,847.85	20,714 79	877. 50	1,035.92	1,913.42	18,801.37	4,189. 16
1,263 42	»	83. 24	125. 64	94. 23	303. 11	11. 06	12. 43	23. 49	279. 62	2,469. »
»	»	»	110. 88	112. 13	223. 01	9. 76	14. 80	24. 56	198. 45	58. 98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23. 39
»	»	»	11. 11	11. 23	22. 34	0. 98	1. 48	2. 46	19. 88	5. 91
2,383. 03	»	2,490.09	3,758.64	2,818. 98	9,067. 71	330. 76	372. 11	702. 87	8,364. 84	212. 76
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	66. 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	300. 44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18,841.28
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	57. 12
»	»	19. 10	319. 74	239. 80	578. 64	28. 14	31. 65	59. 79	518. 85	82. 60
4,327. 27	»	5,487.67	14,297.71	11,124. 22	30,909.60	1,258.20	1,468. 39	2,726.59	28,183.01	26,307.42

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	14,695. »	11,191.61	7,416. 15	3,912. 76
29	Cappellania di S. Anna delle Serre in	Oncino	Cuneo	76. 75	23. 03	53. 72	»
30	Legato Ruffoni in Boccaleone di	Argenta	Ferrara	202. 16	60. 65	141. 51	»
31	Cappella di S. Francesco in S. Lorenzo di	Firenze	Firenze	»	68. 80	»	68. 80
32	Ufficiatura Volponi in S. Firenze di	Id.	Id.	»	103. 20	»	103. 20
33	Obblighi Masini-Landini in	Fucecchio	Id.	»	23. 52	»	23. 52
34	Beneficio di S. Giovanni Battista a Chianni di	Montaione	Id.	»	21. 17	»	21. 17
35	Cappella della Presentazione di Maria e SS. Angeli Custodi in S. Giovanni in .	Montelupo	Id.	»	55. 23	»	55. 23
36	Beneficio di S. Maria Maddalena Penitente in S. Pier Forelli di	Prato	Id.	»	44. 44	»	44. 44
37	Clero ricettizio di S. Leonardo in	S. Giovanni Rotondo	Foggia	4,120. 33	2,385. 24	1,735. 09	»
	Da riportarsi ...	....	....	19,094. 24	13,976. 89	9,346. 47	4,229. 12

… dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti dagli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5549	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15 - 18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale					
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
,327. 27	»	5,487.67	14,297.71	11,124. 22	30,909.60	1,258.20	1,468.39	2,726 59	28,183.01	26,307.42
»	»	»	»	71. 62	71. 62	»	9. 45	9. 45	62. 17	80. 41
»	»	11. »	283. 02	212. 26	506. 28	24. 91	28. 02	52. 93	453. 35	75. 64
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	306. 23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	497. 94
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	113. 48
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	94. 22
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	253. 75
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	199. 78
»	»	906. 10	3,470. 18	2,602 64	6,978. 92	305. 37	343. 54	648. 91	6,330. 01	1,914. 54
,327. 27	»	6,404.77	14,650.91	14,010. 74	38,466.42	1,588.48	1,849.40	3,437.88	35,028.54	29,843.41

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	19,094.24	13,976.89	9,346. 47	4,229. 12
38	Chiesa ricettizia di S. Nicola in	Torremaggiore	Foggia	739. 99	842. 28	»	102. 29
39	Beneficio di S. Bartolomeo nella cattedrale di......	Bertinoro	Forlì	192. 86	57. 86	135. »	»
40	Beneficio di San Giovanni decollato nella cattedrale di	Cesena	Id.	249. 26	74. 78	174. 48	»
41	Beneficio di S. Gaetano nella chiesa delle Celibate in .	Rimini	Id.	28. 05	55. 77	»	27. 72
42	Legato Galluzzi Caterina in	Finalmarina	Genova	86. 64	25. 99	60. 65	»
43	Beneficio della chiesa di Maria SS. di Loreto in	Licata	Girgenti	»	24. 94	»	24. 94
44	Opera pia Bellavia Rosario in	Palma Montechiaro	Id.	»	43. 58	»	43. 58
45	Cappellania Tommasi Gaetano in	Id.	Id.	»	51. 64	»	51. 64
46	Legato Merlo Francesco in	Sambuca Zabut	Id.	»	6. 13	»	6. 13
47	Legato Bilello Paolo Bito in	Santa Margherita	Id.	»	113. 39	»	113. 39
	Da riportarsi ...	....	....	20,391.04	15,273.25	9,716. 60	4,598. 81

… dalla Legge 7 luglio 1866 non al giorno in cui andò in vigore la Legge di soppressione, o già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1,327. 27	»	6,404.77	14,650.91	14,010.74	38,466,42	1,588.48	1,849.40	3,437.88	35,028.54	29,843.41
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,017. 71
61. 47	»	178. 87	270. »	202. 50	651. 37	23. 76	26. 73	50. 49	600. 88	»
46. 65	»	231. 19	348. 96	261. 72	841. 87	30. 71	34. 55	65. 26	776. 61	»
13. 94	»	»	»	»	»	»	»	»	»	133. 75
»	»	38. 58	121. 30	90. 97	250. 85	10. 67	12. 01	22. 68	228. 17	17. 90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	120. 34
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	210. 27
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	249. 16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29. 58
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	547. 11
1,449. 33	»	6,853.41	18,791.17	14,565.93	40,210.51	1,653.62	1,922.69	3,576.31	36,634.20	32,969.23

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	20,391.04	15,273.25	9,716.60	4,598.81
48	Clero ricettizio di	Minervino	Lecce	3,794.75	1,514.34	2,280.41	»
49	Clero ricettizio di	Montesano	Id.	31.05	190.81	»	159.76
50	Clero ricettizio di	Ortelle	Id.	214.01	109.05	104.96	»
51	Beneficio Zabboni della SS. Vergine del Rosario in Fossola di	Carrara	Massa Carrara	»	10.85	»	10.85
52	Comunia dei Preti nella matrice chiesa di	S. Fratello	Messina	486.75	1,005.90	»	519.15
53	Legato Pallavicini Giuseppe in S. Maria Maddalena di	Lodi	Milano	»	23.85	»	23.85
54	Legato Miari in	Finale	Modena	»	2.76	»	2.76
55	Capitolo collegiale di San Mauro in (1)	Casoria	Napoli	»	»	»	»
56	Chiesa ricettizia di S. Michele Arcangelo in Pimonte di	Gragnano	Id.	3,430.87	1,258.23	2,172.64	»
57	Cappellania delle Anime purganti o beneficio Viglione in	Arboro	Novara	426.62	127.99	298.63	»
	Da riportarsi ...	....	....	28,775 09	19,517.03	14,573.24	5,315.18

(1) Inserizione suppletiva (V. n. 18 dell'Allegato *F* annesso al R. D. 5 dicembre 1872, n. 1202, S. 2a).

...date pel tempo decorso dalla presa di possesso ... immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4,449. 33	»	6,853.41	18,791. 17	14,565. 93	40,210.51	1,653.62	1,922. 69	3,576.31	36,634.20	32,969.23
»	»	1,045.19	4,560.82	8,420. 61	9,026. 62	401. 35	451. 52	852. 87	8,173. 75	1,312. 43
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	823.89
»	»	57. 15	209. 92	157. 44	424. 51	18. 47	20. 78	39.25	385. 26	85. 12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	52. 35
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,583. 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	115. 08
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13. 31
2,795. 05	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	3,042.82	3,258. 96	6,301. 78	267. 77	430. 18	697. 95	5,603. 83	2,386. 38
»	»	»	»	379. 09	379. 09	»	50. 04	50. 04	329. 05	455. 08
7,244. 38	»	7,955.75	28,604.78	21,782. 03	56,344.51	2,341. 21	5,216. 42	5,216.42	51,128.09	39,996.34

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	devuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	28,775.09	19,517.03	14,573.24	5,315.18
58	Cappellania Bartolo Caterina, Garzia e Zappulla in ...	Palermo	Palermo	»	77.87	»	77.87
59	Beneficio di S. Francesco Saverio nella cattedrale di	Id.	Id.	»	85.84	»	85.84
60	Legato Rosario Gianni in .	S. Mauro Castelverde	Id.	52.55	15.77	36.78	»
61	Beneficio dell'Angelo Custode in S. Quirico di	Albareto	Parma	11.50	3.45	8.05	»
62	Legato I Stecconi nella collegiata di	Busseto	Id.	213.38	64.01	149.37	»
63	Beneficio di S. Martino in .	Colorno	Id.	»	4.99	»	4.99
64	Beneficio di San Giovanni Battista nella parrocchiale della SS. Trinità in	Parma	Id.	692.82	250.54	442.28	»
65	Canonicato di San Donnino martire in Pieve Ottoville di	Zibello	Id.	213.42	64.03	149.39	»
66	Beneficio di S. Donnino martire in Pieve Ottoville di	Id.	Id.	238.52	71.56	166.96	»
	Da riportarsi ...	....	....	30,197.28	20,155.09	15,526.07	5,483.88

date pel tempo decorso dalla presa di possesso ... immobili operata per gli effetti della conversione ... dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sui fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 8 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,244. 38	»	7,955.75	28,604.73	21,782.08	56,344.51	2,341.21	2,875. 21	5,216.42	51,126.09	39,996.34
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	346. 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	414. 18
»	»	13. 99	73. 56	55. 17	142. 72	6. 47	7. 28	13. 75	128. 97	14. 89
»	»	1. 68	16. 10	12. 08	29. 86	1. 42	1. 59	3. 01	26. 85	3. 85
»	»	»	9. 13	224. 05	233. 18	0. 80	29. 57	30. 37	202. 81	208. 92
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24. 08
318. 66	»	586. 02	884. 56	663. 42	2,134. »	77. 84	87. 57	165. 41	1,968. 59	62. 85
»	»	»	29. 05	224. 08	253. 13	2. 56	29. 58	32. 14	220. 99	200. 45
»	»	»	32. 46	250. 44	282. 90	2. 86	33 06	35. 92	246. 98	224. 02
7,563. 04	»	8,557.44	29,649.59	23,211.27	59,418.30	2,433.16	3,063. 86	5,497.02	53,921.28	41,496.17

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento Imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro-Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	30,197.28	20,155.09	15,526.07	5,483.88	
67	Cappellania o legato Meraldi in	Portalbera	Pavia	»	71.15	»	71.15	
68	Canonicato della Beata Vergine del Popolo nella collegiata di	Castel S. Giovanni	Piacenza	19.70	150.68	»	130.98	
69	Beneficio detto prebenda di S. Crespino nella cattedrale di	Piacenza	Id.	»	4.67	»	4.67	
70	Cappellania di S. Sebastiano in	Ventimiglia	Porto Maurizio	»	78.08	»	78.08	— 1° luglio 1872 —
71	Cappellania Curti in	Id.	Id.	53.54	50.96	2.58	»	
72	Beneficio di S. Silvestro nella chiesa arcipretale di	Cotignola	Ravenna	393.35	118.01	275.34	»	
73	Beneficio della Beata Vergine di S. Luca e S. Antonio in....................	Tossignano	Id.	69.46	26.43	43.03	»	
74	Beneficio di S. Croce in S. Girolamo di	Id.	Id.	»	46.04	»	46.04	
75	Opera Pia Vecchi in	Salara	Rovigo	»	11.28	»	11.28	
	Da riportarsi ...	....	....	30,733.33	20,712.39	15,847.02	5,826.08	

Rata della rendita accertata per la tassa di [illegible] date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 degli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,563.04	»	8,557.44	27,649.59	23,211.27	59,418.30	2,433.16	3,063.86	5,497.02	53,921.28	41,496.17
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	334.89
13.13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	626.80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22.53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	376.73
»	»	»	2.91	3.87	6.78	0.26	0.51	0.77	6.01	111.97
126.52	»	364.82	550.68	413.01	1,328.51	48.46	54.52	102.98	1,225.53	»
»	»	2.51	86.06	64.54	153.11	7.57	8.52	16.09	137.02	33.48
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	222.14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	54.43
7,702.69	»	8,924.77	28,289.24	23,692.69	61,906.70	2,489.45	3,127.41	5,617.86	55,289.84	43,279.14

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	30,733.33	20,712.39	15,847.02	5,826.08	
76	Chiesa ricettizia di S. Barbara in	Copersito	Salerno	258.15	116.88	141.27	»	
77	Chiesa ricettizia di S. Tecla in	Montecorvino Pugliano	Id.	325.05	409.94	»	84.89	
78	Chiesa ricettizia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in (1)	Pisciotta	Id.	»	»	»	»	1° luglio 1872
79	Chiesa ricettizia della SS. Trinità in	Polla	Id.	2,940.31	1,040.67	1,899.64	»	
80	Chiesa ricettizia di Santa Maria delle Grazie in	Siano	Id.	3,134.10	1,022.54	2,111.56	»	
81	Cappellania Frujano Rosario in	Augusta	Siracusa	»	15.49	»	15.49	
82	Cappellania Salomone Domenico in	Id.	Id.	»	8.96	»	8.96	
83	Cappellania Campisi Vincenzo in	Id.	Id.	»	11.48	»	11.48	
84	Cappellania Faraci Angelo in	Id.	Id.	»	24.45	»	24.45	
	Da riportarsi ...	....	....	37,390.94	23,362.80	19,999.49	5,971.35	

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 22 dell'Allegato *F* annesso al R. D. 5 dicembre 1872, n. 1202, S. 2a).

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta da date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,702. 69	»	8,924.77	28,289.24	23,692.69	61,906.70	2,489.45	8,127. 41	5,617.86	55,289.84	43,279.14
»	»	»	247. 61	211. 91	459. 52	21. 79	27. 97	49. 76	409. 76	183. 76
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	583. 40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	77. »
»	»	812. 62	3,799.28	2,849.46	7,461. 36	334. 34	376. 13	710. 47	6,750. 89	933. 71
»	»	»	»	1,876.95	1,876. 95	»	247. 76	247. 76	1,629. 19	4,024. 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	74. 74
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	43. 23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55. 89
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	117. 97
7,702. 69	»	9,737.39	32,336.13	28,631.01	70,704.53	2,845.58	8,779.27	6,624.85	64,079.68	49,372.17

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	37,330.94	23,362.80	19,999.49	5,971.35	
85	Cappellania Passanisi Bernardino in	Augusta	Siracusa	»	13.96	»	13.96	
86	Cappellania Ranno Domenico in	Id.	Id.	»	8.81	»	8.81	
87	Cappellania Placera Domenico in	Id.	Id.	»	11.02	»	11.02	—
88	Cappellania Cannavà Filippo in	Id.	Id.	»	13.50	»	13.50	1° luglio 1872
89	Cappellania Rizzone Rosario in	Id.	Id.	»	5.63	»	5.63	
90	Cappellania Aglielo Giuseppe in	Id.	Id.	»	7.65	»	7.65	—
91	Cappellania Pignato Giuseppe in	Id.	Id.	»	7.65	»	7.65	
92	Cappellania Amara Calì Filippo in...............	Id.	Id.	»	3.44	»	3.44	
93	Cappellania Traina Salvatore in....................	Id.	Id.	»	30.60	»	30.60	
94	Cappellania Amara Alfio in	Id.	Id.	»	5.74	»	5.74	
	Da riportarsi ...	....	....	37,390.94	23,470.80	19,999.49	6,079.35	

[illegible] dato pel tempo decorso dalla [illegible] immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,702.69	»	9,737.39	32,336.13	28,631.01	70,704.53	2,845.58	3,779.27	6,624.85	64,079.68	49,372.17
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	67.36
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42.51
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	53.17
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	65.14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27.16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	36.91
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	36.91
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16.60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	147.65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27.70
7,702.69	»	9,737.39	32,336.13	28,631.01	70,704.53	2,845.58	3,779.27	6,624.85	64,079.68	49,894.28

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	37,390.94	23,470.80	19,999.49	6,079.35	
95	Cappellania Malerva Cesare in	Augusta	Siracusa	»	31.16	»	31.16	— 1° luglio 1872 —
96	Cappellania Cannavà Sebastiano in	Id.	Id.	»	47.67	»	47.67	
97	Cappellania Settepani Giovanni in	Id.	Id.	»	49.96	»	49.96	
98	Cappellania Saraceno Antonino in	Id.	Id.	»	4.85	»	4.85	
99	Cappellania Bugliarello Sebastiano in	Id.	Id.	»	4.59	»	4.59	
100	Cappellania Ruiz Alfonso in	Id.	Id.	»	41.31	»	41.31	
101	Cappellania Cannavà Domenico in	Id.	Id.	»	10.07	»	10.07	
102	Cappellania Melfo Vincenzo in	Id.	Id.	»	14.92	»	14.92	
103	Cappellania Pintu Russo Domenico in	Id.	Id.	»	30.39	»	30.39	
104	Cappellania Caruso Raffa Giuseppa in	Avola	Id.	»	4.40	»	4.40	
	Da riportarsi ...	....	....	37,390.94	23,710.12	19,999.49	6,318.67	

Rate della rendita accertata per la tassa di [illegible] date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei [illegible] immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,702. 69	»	9,737.39	32,336. 18	28,631. 01	70,704.53	2,845.58	3,779.27	6,624.85	64,079.68	49,894.28
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	150. 34
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	230. 01
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	241. 06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23. 40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22. 15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	199. 32
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	48. 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	71. 99
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	146. 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21. 23
7,702. 69	»	9,737.39	32,336. 18	28,631. 01	70,704.53	2,845.56	3,779. 27	6,624.85	64,079.68	51,049. »

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	37,390.94	23,710.12	19,999.49	6,318.67	
105	Cappellania Umano Camillo in	Avola	Siracusa	»	15.26	»	15.26	1° luglio 1872
106	Cappellania Cobibbo Anna in	Comiso	Id.	»	4.70	»	4.70	
107	Cappellania Giardino Pietro in	Melilli	Id.	»	21.51	»	21.51	
108	Cappellania Santangelo Tomaso in	Id.	Id.	»	22.95	»	22.95	
109	Cappellania Salonia Paolo in	Noto	Id.	»	50.11	»	50.11	
110	Cappellania Pecorella Nicolò in	Ragusa	Id.	»	38.25	»	38.25	
111	Cappellania Cutrona Marta in	Siracusa	Id.	»	41.57	»	41.57	
112	Cappellania Candia Giuseppe in	Id.	Id.	»	19.13	»	19.13	
113	Cappellania Condorelli Mira Lucio in	Id.	Id.	»	4.59	»	4.59	
	Da riportarsi ...	....	....	37,390.94	23,928.19	19,999.49	5,536.74	

Rate della rendita [illegible] per la [illegible] date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei [illegible] immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di taxa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	— Colonne 11+12+13+14			— Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,702. 69	»	9,737.39	32,336. 13	28,631. 01	70,704.53	2,845.58	3,779.27	6,624.85	64,079.68	51,049. »
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	73. 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22. 68
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	103. 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	110. 74
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	241. 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	184. 56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200. 57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	92. 30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22. 15
7,702. 69	»	9,737.39	32,336. 13	28,631. 01	70,704.53	2,845.58	3,779.27	6,624.85	64,079.68	52,101.19

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	37,390.94	23,928.19	19,999.49	6,536.74
114	Cappellania Giuvara Lucrezia in	Siracusa	Siracusa	»	21.23	»	21.23
115	Cappellania Azzulini Vincenzo in	Id.	Id.	»	35.19	»	35.19
116	Cappellania Maiocca Matteo in	Id.	Id.	»	6.89	»	6.89
117	Cappellania Favara Carmelo in	Id.	Id.	»	13.39	»	13.39
118	Cappellania Xibilia Pietro in	Id.	Id.	»	27.39	»	27.39
119	Cappellania Janello Antonio in	Sortino	Id.	»	38.01	»	38.01
120	Cappellania Magnano Lucrezia in	Id.	Id.	»	4.70	»	4.70
121	Cappellania Cassarino Salvatore in	Id.	Id.	»	3.44	»	3.44
122	Cappellania Tierno Vincenzo in	Id.	Id.	»	20.66	»	20.66
	Da riportarsi ...	....	....	37,390.94	24,099.09	19,999.49	6,707.64

[illegible] date pel tempo decorso dalla presa di possesso [illegible] immobili operata per gli effetti della conversione [illegible] dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta a Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta della colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nelle colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,702.69	»	9,737.39	32,586.13	28,681.01	70,704.53	2,845.58	3,779.27	6,624.85	64,079.68	52,101.19
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	102.44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	169.79
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	33.24
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	64.61
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	132.16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	183.40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22.68
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16.60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	99.69
7,702.69	»	9,737.39	32,386.13	28,681.01	70,704.53	2,845.58	3,779.27	6,624.85	64,079.68	52,925.80

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	37,390.94	24,099.09	19,999.49	6,707.64
123	Cappellania Pisano Marco in	Sortino	Siracusa	»	5.79	»	5.79
124	Cappellania Salvo Sofia in.	Id.	Id.	»	11.48	»	11.48
125	Cappellania Marino Leonardo in	Id.	Id.	»	1.91	»	1.91
126	Cappellania Lissandrello Chiara in	Spaccaforno	Id.	»	7.65	»	7.65
127	Beneficio di S. Biagio nella cattedrale di...........	Aosta	Torino	285.27	85.58	199.69	»
128	Canonicato di San Filippo nella collegiata di	Id.	Id.	529.85	158.96	370.89	»
129	Beneficio di S. Luigi all'altare del Crocifisso in S. Francesco d'Assisi di ...	Torino	Id.	»	301.50	»	301.50
130	Canonicato Parrino Liberale in	Alcamo	Trapani	»	34.81	»	34.81
131	Canonicato Greco Nicolò in S. Pietro di	Trapani	Id.	»	80.33	»	80.33
	Da riportarsi ...	....	....	38,206.06	24,787.10	20,570.07	7,151.11

[illegible] dele pel tempo decorso dalla presa di possesso degli immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, o già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5549	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pagli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,702. 69	»	9,737.39	32,336.18	28,631.01	70,704.53	2,845.58	3,779.27	6,624.85	64,079.68	52.925.80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27.94
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55. 39
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9. 22
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	36. 91
»	»	2. 26	256. 12	299. 54	557. 92	22. 54	39. 54	62. 08	495. 84	154. 12
233. 94	»	491. 43	741. 78	556. 33	1,789. 54	65. 28	73. 44	138. 72	1,650. 82	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,433. 97
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	167. 96
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	387. 59
7,936. 63	»	10,231. 08	33,334.08	29,486. 88	73,051.99	2,933.40	3,892. 25	6,825.65	66,226.34	55,198.90

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ..	....	....	38,206.06	24,787.10	20,570.07	7,151. 11	— 1° luglio 1872 —
132	Cappellania del SS. Redentore in Fagnano di	Trevenzuolo	Verona	»	118. 17	»	118. 17	
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1872 .... L.			38,206.06	24,905.27	20,570.07	7,269. 28	

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1873, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1872 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 .... L.

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento liquidate a tutto dicembre 1872 .... L.

Roma, addì 9 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

[illegible] data pel tempo decorso dalla presa di possesso [illegible] immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul Fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,936. 63	»	10,281. 08	33,834. 03	29,486. 88	73,051.99	2,933.40	3,892. 25	6,825.65	66,226.34	55,198.90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	570. 17
7,936. 63	»	10,281. 08	33,334.03	29,486. 88	73,051.99	2,933.40	3,892.25	6,825.65	66,226.34	55,769.07
»	»	»	»	10,285. 03	10,285.03	»	1,857. 62	1,357.62	8,927. 41	3,634. 64
7,936. 63	»	10,281. 08	33,334. 03	39,771. 91	83,337.02	2,933.40	5,249.87	8,183.27	75,153.75	59,403.71

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. DE FALCO.

ALLEGATO F - Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi *e delle rendite* 5 *per ce[nto]*
in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse ecclesias[tico]

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione della r[endita]
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Clero ricettizio dei SS. Bartolomeo e Nicola in	Apice	Benevento	5. 89	643. 60	»	637. 71	— 1° gennaio 1875 —
2	Beneficio di S. Filippo Neri nell'oratorio di Linaro in	Imola	Bologna	»	53 91	»	53. 91	
3	Cappellania Lo Monaco Nicoletta nella chiesa del Rosario in	Terranova	Caltanissetta	»	5. 96	»	5. 96	
4	Cappellania Guarnaccia Rosa in	Id.	Id.	»	53. 57	»	53. 57	
5	Comuneria di S. Barbera in	Filadelfia	Catanzaro	1,742. 20	631. 68	1,110. 52	»	
6	Capitolo collegiale di	Isola Capo Rizzuto	Id.	1,789. 39	1,058. 67	730. 72	»	
7	Cappellania della Beata Vergine del Rosario in S. Siro di	Lomazzo	Como	490. 01	198. 86	291. 15	»	
8	Cappellania D'Accorsi Sebastiano in	Genova	Genova	»	46. 86	»	46. 86	
9	Beneficio di S. Giovanni Battista in	Costa dei Nobili	Pavia	»	196. 49	»	196. 49	
	Da riportarsi ...	....	....	4,027. 49	2,889. 60	2,132. 39	994. 50	

... inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto (Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848).

[...] date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, o già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 per gli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,399. 19
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	287. 07
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	31. 74
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	285. 26
»	»	993. 30	2,221. 04	2,221. 04	5,435. 38	195. 45	293. 17	488. 62	4,946. 76	271. 97
»	»	442. 49	1,461. 44	1,461. 44	3,365. 37	128. 61	192. 91	321. 52	3,043. 85	761. 65
»	»	»	»	320. 26	320. 26	»	42. 27	42. 27	277. 99	826. 91
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	228. 91
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,031. 53
»	»	1,435. 79	3,682. 48	4,002. 74	9,121. 01	324. 06	528. 35	852. 41	8,268. 60	7,124. 23

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	4,027. 49	2,889. 60	2,132. 39	994. 50	
10	Cappellania Sutera Vincenzo in	Augusta	Siracusa	»	26. 78	»	26. 78	
11	Cappellania Tringoli Domenico in	Id.	Id.	»	3. 57	»	3. 57	
12	Cappellania Carbonaro Giorgio in	Comiso	Id.	»	3. 06	»	3. 06	
13	Cappellania fondata da Navarra Isabella e Ninfa e dai fratelli Leopardi in .	Id.	Id.	»	28. 69	»	28. 69	1° gennaio 1873
14	Cappellania Occhipinti Nunzio in	Id.	Id.	»	7. 65	»	7. 65	
15	Cappellania Garozzo Giovanni in	Ragusa	Id.	»	13. 83	»	13. 83	
16	Cappellania L'Accetta Francesco in S. Giorgio di ..	Id.	Id.	»	67. 73	»	67. 73	
17	Cappellania Sciacco Girolamo in S. Veneranda di	Id.	Id.	»	13. 28	»	13. 28	
18	Cappellania De Montagna Salvo in...............	Id.	Id.	»	24. 10	»	24. 10	
	Da riportarsi ..	....	....	4,027. 49	3,078. 29	2,132. 39	1,183. 19	

		Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto				Ritenuta per imposta di ricchezza mobile				
[illegible] data per tempo anteriore dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili e tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
"	"	1,435.79	3,682.48	4,002.74	9,121. 01	324. 06	528. 35	852. 41	8,268. 60	7,124. 23
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	142. 61
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. 01
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. 30
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	152. 77
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	40. 74
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	73. 65
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	360. 66
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70. 72
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	128. 33
"	"	1,435.79	3,682.48	4,002.74	9,121. 01	324. 06	528. 35	852. 41	8,268. 60	8,129. 02

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza [illegible] per la [illegible] rendita
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	4,027. 49	3,078. 29	2,132. 39	1,183. 19	
19	Cappellania **Sortino Paolo e Giovanni Battista in** ...	Ragusa	Siracusa	»	41. 20	»	41. 20	
20	Cappellania **Paternò Caggio** baronessa **Orazia in**	Id.	Id.	»	72. 23	»	72. 23	
21	Beneficio Spada **Marino Alfio di S. Caterina in** ...	Siracusa	Id.	323. 90	97. 17	226. 73	»	
22	Cappellania **Cardona Anna in**	Id.	Id.	»	44. 51	»	44. 51	
23	Cappellania **Modica Giovanni** in	Sortino	Id.	»	12. 92	»	12. 92	1° gennaio 1873
24	Cappellania **Lo Vecchio Antonio** in	Id.	Id.	»	1. 84	»	1. 84	
25	Cappellania **Campo Vito in**	Vittoria	Id.	»	34. 43	»	34. 43	
26	Cappellania **Carfì Rosario in**	Id.	Id.	»	51. 64	»	51. 64	
27	Cappellania **Guliotta Isidoro** e Catalano **Desiderio in** .	Id.	Id.	»	73. 67	»	73. 67	
28	Cappellania **Cianè Marianna** in	Id.	Id.	»	91. 80	»	91. 80	
29	Cappellania **Ginfante in** ...	Id.	Id.	»	19. 43	»	19. 43	
	Da riportarsi ...	....	....	4,351. 39	3,619. 13	2,359. 12	1,626. 86	

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	1,435.79	3,682.48	4,002.74	9,121.01	324. 06	528. 35	852. 41	8,268. 60	8,129. 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	219. 39
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	384. 63
»	»	130. 37	453. 46	453. 46	1,037. 29	39. 90	59. 86	99. 76	937. 53	72. 88
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	237. 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	68. 80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9. 79
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	183. 34
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	274. 98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	392. 29
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	488. 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	103. 47
»	»	1,566.16	4,135.94	4,456.20	10,158.30	363. 96	588. 21	952. 17	9,206. 13	10,564.44

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	4,351. 39	3,619. 13	2,359. 12	1,626. 86	— 1° gennaio 1873 —
30	Cappellania Gueli in	Vittoria	Siracusa	»	12. 75	»	12. 75	
31	Cappellania Salmè Agosta in	Id.	Id.	»	8. 03	»	8. 03	
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1872 ....L.			4,351. 39	3,639. 91	2,359. 12	1,647. 64	

Roma, addì 9 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

QUINTINO SELLA.

... date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		del 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.	20
»	»	1,566.16	4,135.94	4,456.20	10,158.30	363. 96	588. 21	952. 17	9,206. 13	10,564.44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	67. 90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42. 76
»	»	1,566.16	4,135.94	4,456.20	10,158.30	363. 96	588. 21	952. 17	9,206. 13	10,675.10

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. DE FALCO.

ALLEGATO G — Prospett

degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi *e delle rendite 5 per cen*

in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiast

Indicazione degli Elenchi degli **Enti morali** ecclesiastici soppressi	Numero degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha			Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza della rendita da inscriversi a favore del Fondo per il Culto	Numero degli Enti morali assoggettati a conversione
	rendita annua da inscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 per cento	Totale — Colonne 2+3	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. **Elenco** - Allegato *A* ...	2	2	4	1,397.96	512.89	978.57	93.50	1° gennaio 1873	
2. **Elenco** - Allegato *B* ...	3	5	8	1,285.65	1,316.90	595.24	626.49		
3. **Elenco** - Allegato *C* ...	22	23	45	8,646.98	5,855.15	5,346.53	2,554.70		
4. **Elenco** - Allegato *D* ...	53	131	184	44,797.13	29,766.12	26,149.08	11,118.02		[illegible]
5. **Elenco** - Allegato *E* ...	40	92	132	38,206.06	24,905.27	20,570.07	7,269.28		[illegible]
6. **Elenco** - Allegato *F* ...	4	27	31	4,351.39	3,639.91	2,359.12	1,647.64		
Risultanze complessive degli Elenchi.	124	280	404	98,685.17	65,996.24	55,998.56	23,309.63		[illegible]

Dedotto l'ammontare complessivo delle *partite a debito* (col. 8) da quello delle *partite a credito* (col. 7)	23,309.63
Residua a { *Credito del Fondo per il Culto* per rendita da inscriversi e per arretrati computati a tutto dicembre 1872	32,688.93
Residua a { *Credito degli investiti degli Enti morali* per rate di rendita maturate a loro favore dalla presa possesso degli immobili a tutto il 3 settembre 1867	

1. *Rendita* 5 per cento da inscriversi al *Fondo per il Culto* con decorrenza dal 1° gennaio 1873, conteggiando *ottantotto* e centesimi *novantatre* (32,688.93).

2. *Rate di rendita* dovute agli *investiti degli Enti morali* pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni 4 settembre 1867, in cui entrò in vigore la Legge di soppressione del 15 agosto 1867, e già pagate zione del R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, lire *sedicimila novecentocinquantaquattro* e centesimi *cinqu*

3. *Rate di rendita* maturate a favore del Fondo per il Culto a tutto dicembre 1872 e da scontarsi sugli intere 6 gennaio 1867, n. 3546, lire *duecentoquarantaduemila novecentosettantuno* e centesimi *sessantatre*..........

4. *Ritenuta* per imposta di ricchezza mobile sulle rate di rendita maturate a favore del *Fondo per il Culto* ne

5. *Importo complessivo delle rate di rendita* a tutto dicembre 1872 depurate dalla ritenuta per imposta di ricchez

Roma, addì 9 marzo 1873

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

riepilogativo

... inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto
... Leggi 7 *luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848).

... immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto: sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto: sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 12+13+14+15	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Totale — Colonne 17+18	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 16—19	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
83.52	»	1,296.01	1,957.18	1,957.14	5,210.88	172.23	258.84	430.57	4,780.31	495.55
»	»	»	706 63	1,190.48	1,897.11	62.18	157.14	219.32	1,677.79	4,264.15
258.18	»	1,148.44	8,252.92	10,698.05	20,089.41	726.26	1,411.47	2,137.73	17,951.68	19,254.97
8,676.23	»	20,090.60	49,903.90	52,284.37	122,278.91	4,391.52	6,901.55	11,293.07	110,985.84	71,575.88
7,936.63	»	10,231.08	33,334.03	39,771.91	83,337.02	2,933,40	5,249.87	8,183.27	75,153.75	59,408.71
»	»	1,566.16	4,135.94	4,456.20	10,158.30	363.96	588.21	952.17	9,206.13	10,675.10
16,954.56	»	34,327.93	98,290.55	110,353.15	242,971.63	8,649.55	14,566.58	23,216.13	219,755.50	165,668.86
									219,755.50	
16,954.56										

... on quella già inscritta a suo favore in esecuzione del R. Decreto 5 gennaio 1867, n. 3546, lire *trentaduemila seicento*

... nobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866, fino al giorno ... nvestiti medesimi sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecu- .... L.		16,954.56
... ercepiti dallo stesso Fondo per il Culto sulla rendita inscritta a suo favore col R. Decreto .... L.	242,971.63	219,755.50
... anni 1869 e successivi, lire *ventitremila duecentosedici* e centesimi *tredici*	23,216.13	
... obre, lire *duecentotrentaseimila settecentodieci* e centesimi *sei* .... L.		236,710.06

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
G. DE FALCO.

N° 1298 (Serie 2ª).

Regio Decreto *sull'ordinamento delle Commissioni per l'acquisto dei libri nelle Biblioteche.*

10 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 16 del Nostro Decreto 25 novembre 1869, n. 5368, che approva il riordinamento delle Biblioteche governative del Regno;

Considerando che nelle città dove esistono più Biblioteche governative sarebbe utile che gli acquisti dei libri fossero regolati con una certa unità di concetto, tanto per accrescere maggiormente le collezioni speciali di ciascuna Biblioteca, quanto per allargare il campo degli acquisti, cercando, per quanto è possibile, che ognuna compri libri diversi;

Considerando che questo beneficio si può conseguire più facilmente riducendo ad una sola le Commissioni delle diverse Biblioteche d'una stessa città;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle città dove esistono più Biblioteche governative, si formerà per tutte una sola Commissione per la pro-

posta degli acquisti dei libri, e ne faranno parte, assieme con le persone indicate nell'articolo sopracitato, i Bibliotecari di ciascuna di dette Biblioteche. Un Bibliotecario, designato dal Nostro Ministro della Pubblica Istruzione, ne sarà Presidente.

Art. 2.

Nelle città dove esistono Biblioteche governative e comunali o provinciali, il Nostro Ministro dell'Istruzione Pubblica potrà, sulla domanda delle Autorità comunali o provinciali, stabilire accordi per regolare l'acquisto dei libri delle suddette Biblioteche, con indirizzo comune e possibilmente formando una sola Commissione mista.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 10 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2[illegible] marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 83. Ayres
Luogo del sigillo *V. Il Guardasigilli* De Falco

A. Scialoja.

N° 1299 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che instituisce in Sesto Fiorentino una Scuola di disegno industriale.*

9 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Firenze in data 10 settembre 1872, e del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino in data 8 maggio e 20 ottobre 1872, nonchè l'obbligazione assunta dal marchese Lorenzo Ginori Lisci con suo atto del dì 5 giugno 1872 ed accettata dal Consiglio comunale di Sesto Fiorentino con la seconda delle dette deliberazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione industriale e professionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Sesto Fiorentino una Scuola di disegno industriale per i giovani che vogliono prepararsi ad esercitare le arti decorative e più specialmente la ceramica.

Art. 2.

Nella Scuola si danno insegnamenti elementari di geometria e disegno lineare, di ornato disegnato e ornato modellato.

I corsi si compiono in tre anni.

Art. 3.

Le spese di fondazione della Scuola istituita per il presente Decreto sono sostenute dallo Stato per lire 1,500, dalla Provincia di Firenze per lire 1,000, e dal Comune di Sesto Fiorentino per la rimanente parte.

Art. 4.

Il bilancio annuo della Scuola è statuito in lire 5,000. Lo Stato vi contribuisce per lire 2,500, il marchese Lorenzo Ginori Lisci per lire 500; la rimanente parte è a carico del Comune di Sesto Fiorentino, a discarico del quale andranno le somme che fossero in appresso contribuite da altri Enti morali o privati.

Il Comune di Sesto Fiorentino fornisce e mantiene lo edifizio per la Scuola.

Art. 5.

Il governo della Scuola è commesso ad un Consiglio dirigente, composto di un Delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di un Delegato del Comune di Sesto Fiorentino, di un Delegato del marchese Lorenzo Ginori Lisci e di un Delegato di ciascuno dei Corpi morali che in appresso concorressero nella spesa per il mantenimento della Scuola.

I Delegati durano in carica tre anni.

Però nei primi due anni verranno rinnovati per estrazione a sorte, ed in seguito per anzianità.

Art. 6.

Il Governo, per delegazione del Consorzio che istituisce la Scuola, udito il Consiglio dirigente ed il Consiglio

superiore per l'istruzione industriale e professionale, nominerà i Professori e gli incaricati di insegnamento, eleggendo persone già note per loro valentia o aprendo concorsi.

Uno de' Professori è incaricato della direzione della Scuola.

Art. 7.

Gli stipendi per gli insegnanti e l'assegno per la Direzione saranno determinati con Decreto del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, su proposta del Consiglio dirigente.

Art. 8.

La Scuola metterà capo al R. Museo industriale italiano per le notizie, i consigli e le norme che le potranno occorrere riguardo al proprio svolgimento, ai programmi d'insegnamento, ai metodi didattici ed alle collezioni scientifiche.

Il Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio potrà regolare questa materia con apposita Istruzione.

Art. 9.

Con Decreto del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio dirigente, si determineranno la ripartizione ed i programmi degli insegnamenti, le norme per l'amministrazione, per gli esami, per la vigilanza dello Stato, la direzione e l'amministrazione della Scuola.

Art. 10.

Al concorso per parte dello Stato nelle spese indicate negli articoli 3 e 4 sarà provveduto con le somme stan-

ziate nel corrispondente capitolo del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Il concorso di cui all'articolo 4 decorrerà dal 1° luglio prossimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 9 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 83. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

N° 1300 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che pubblica nella Provincia di Roma i Decreti 31 dicembre* 1862, *n.* 1094, 6 *aprile* 1864, *n.* 1738, *e* 13 *novembre* 1870, *n.* 6041, *concernenti la formazione dei bilanci delle Camere di commercio.*

17 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 6 luglio 1862, n. 680;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono pubblicati nella Provincia di Roma i Nostri Decreti del 31 dicembre 1862, n. 1094, 6 aprile 1864, n. 1738, e 13 novembre 1870, n. 6041, coi quali venne stabilita la forma dei bilanci preventivi e consuntivi delle Camere di commercio ed arti, e fu prescritta l'inscrizione di un nuovo capitolo nei bilanci stessi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 91. Ayres
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco

Castagnola.

N° 1301 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che riconvoca per la prima domenica di maggio le Sezioni elettorali per la nomina dei componenti la Camera di commercio ed arti di Aquila.*

17 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 6 luglio 1862, n. 680:

Vedute le relazioni riflettenti il mancato concorso degli elettori per la nomina della metà dei componenti la Camera di commercio ed arti di Aquila;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Sezioni elettorali di Aquila, Solmona, Avezzano e Cittaducale sono riconvocate per la prima domenica del prossimo mese di maggio al fine di procedere alla rinnovazione della metà dei componenti la Camera di commercio ed arti di Aquila.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Sato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 90. AYRES.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

CASTAGNOLA.

N° 1302 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che provvede su di un ricorso del Municipio di Roma in materia di dazio di consumo.*

9 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Roma del 20 luglio 1872, colla quale si statuì di ricorrere al Nostro Governo contro alcune decisioni date dalla Deputazione provinciale rispetto alla tariffa daziaria adottata dallo stesso Consiglio nelle adunanze dal 21 al 27 febbraio e del 15 aprile precedenti;

Visto il ricorso a tale effetto a Noi inoltrato dal ff. di Sindaco di Roma per mezzo della Prefettura, in data del 20 novembre stesso anno;

Viste le decisioni emesse dalla Deputazione provinciale l'11 maggio ed il 18 giugno precedenti, contro le quali è diretto il ricorso del Comune;

Visto l'articolo 143 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, stata pubblicata nella Provincia Romana con Nostro Decreto del 15 ottobre 1870, n. 5928;

Vista la Legge 3 luglio 1864, n. 1827, il Decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3018, e l'allegato *L* alla Legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Il ricorso del Comune di Roma è accolto:

Primieramente, quanto al rapporto tra il dazio comunale sulla vendita al minuto, nella parte forese, e la sovratassa comunale al dazio governativo su alcuni generi all'introduzione in città, come le farine, il riso, gli olii e lo zucchero, respingendosi la massima che il dazio comunale forese debba essere eguale alla sovratassa comunale all'introduzione in città, si dichiara essere in facoltà del Comune di mantenere una misura differente, purchè ciascuno stia entro il rispettivo limite legale;

In secondo luogo, rispetto al modo di tassare le bestie da macello, respingendosi la massima che quelle di una stessa specie debbano sempre essere tassate in un solo modo, cioè tutte a peso o tutte a capo, si dichiara in facoltà del Municipio di tassarne alcune a peso ed altre a capo, secondo la diversa classificazione della tariffa.

Art. 2.

Il ricorso del Comune di Roma è respinto:

Primieramente, quanto al rapporto tra il dazio co-

munale sulla birra e sulle acque gassose all'introduzione in città, e la sovratassa comunale sulla produzione interna di esse bevande, respingendosi la massima che sia in facoltà del Comune di riscuoterli in misura differente, si dichiara che il Comune deve riscuotere nella stessa ragione il dazio all'introduzione entro la cinta daziaria e la sovratassa sulla produzione interna.

In secondo luogo il ricorso è respinto rispetto al dazio sul tritello e sulla crusca misti a farina di frumento.

Su questo punto, confermandosi pure la decisione della Deputazione provinciale, si dichiara che il tritello o la crusca misti ad alquanta farina di frumento debbano andar soggetti al minor dazio fissato per le farine d'altra specie.

Ciò non è però applicabile alla semplice farina non abburattata, la quale va soggetta al dazio rispettivamente fissato secondo la sua specie.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 9 marzo 1875.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1875.
Vol. 67 Atti del Governo a c. 66. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco

Quintino Sella

N° 1303 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *col quale viene adottato un nuovo sistema di stazzatura dei bastimenti mercantili nazionali.*

11 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 43 del Codice della Marina mercantile;

Sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli effetti specificati nelle Leggi e disposizioni vigenti, la stazzatura di tutti i bastimenti, si nazionali che esteri, sarà fatta nei porti dello Stato in ragione degli spazi chiusi che essi contengono, essendo stabilito per unità di misura, ossia *tonnellata di stazza*, un volume di metri cubi due ed ottocentotrentunmila seicent'ottantacinque milionesime parti (m. c. 2,831,685), pari a piedi inglesi cubi cento.

La misura ed il computo della stazza saranno eseguiti secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

Le misure occorrenti per la stazza saranno fatte col metro e sue frazioni sino alla seconda decimale corretta,

omettendo cioè le frazioni di centimetro se inferiori alla metà, e computandole per un centimetro intero se superiori.

Art. 3.

Nei bastimenti aventi due ponti o meno, sarà ritenuto come ponte della stazza il ponte superiore; in quelli aventi più di due ponti, sarà ritenuto come ponte della stazza il secondo ponte contando dal più basso.

Art. 4.

La lunghezza del bastimento verrà misurata sulla faccia superiore del ponte della stazza, in linea retta fra la superficie interna del fasciame interno a fianco alla ruota di prora, e la faccia interna dello scalmo di mezzo, o, se vi è, del fasciame interno esistente su tale scalmo nello specchio di poppa, ritenendo per grossezza dei fasciami interni suddetti la loro grossezza media, senza tener conto della maggiore sporgenza dei trincarini.

Da questa lunghezza sarà dedotto a prora l'incremento dovuto allo slancio di prora nella grossezza del bordato di ponte, ed a poppa l'incremento dovuto allo slancio dello scalmo di mezzo nella grossezza del bordato suddetto, aumentato di un terzo del bolzone del baglio.

Art. 5.

La lunghezza fra i punti estremi, segnati come sovra, sarà divisa in un numero di parti eguali come è prescritto nella seguente tavola, a seconda della classe di detta tavola, alla quale il bastimento appartiene:

TAVOLA.

Classe 1ª - Per i bastimenti nei quali la lunghezza del ponte della stazza, misurata come sopra, è di metri 15,24 o inferiore, detta lunghezza sarà divisa in 4 parti uguali.

Classe 2ª - Per i bastimenti nei quali la lunghezza del ponte della stazza, misurata come sopra, è superiore a metri 15,24 e non eccedente metri 36,58, detta lunghezza sarà divisa in 6 parti uguali.

Classe 3ª - Per i bastimenti nei quali la lunghezza del ponte della stazza, misurata come sovra, è superiore a metri 36,58 e non eccedente metri 54,86, detta lunghezza sarà divisa in 8 parti uguali.

Classe 4ª - Per i bastimenti nei quali la lunghezza del ponte della stazza, misurata come sopra, è superiore a metri 54,86 e non eccedente metri 68,58, detta lunghezza sarà divisa in 10 parti uguali.

Classe 5ª - Per i bastimenti nei quali la lunghezza del ponte della stazza, misurata come sopra, è superiore a metri 68,58, detta lunghezza sarà divisa in 12 parti uguali.

Art. 6.

Sgombrata la stiva in modo da permettere il rilevamento delle dimensioni infra designate, verrà determinata l'area della sezione trasversale del bastimento a ciascuno dei punti di divisione della lunghezza, nel modo che segue:

A ciascun punto di divisione sarà misurata la profondità della faccia inferiore del bordato del ponte della stazza, alla gola del madiere a fianco del paramezzale, dedotti, in alto, il terzo del bolzone del baglio, ed in fondo la grossezza media delle serrette. Se la profondità, così misurata, al punto di divisione che segna il mezzo della lunghezza non eccede metri 4,88, ciascuna profondità sarà divisa in 4 parti uguali. Sarà quindi misurata orizzontalmente la larghezza interna del bastimento compresa fra le faccie corrispondenti delle serrette a ciascuno dei tre punti di divisione, come pure ai punti superiore ed inferiore della profondità.

Ciascuna di queste larghezze sarà segnata, cominciando dall'alto, coi numeri ordinali 1ª 2ª 3ª 4ª e 5ª; saranno quindi moltiplicate le larghezze 2ª e 4ª per 4 e la 3ª per 2, e questi prodotti sommati insieme e colla 1ª e 5ª larghezza. Questa somma, moltiplicata per l'intervallo comune fra i punti di divisione della profondità e divisa per 3, determinerà l'area della relativa sezione.

Se la profondità al punto di mezzo della lunghezza è superiore a m. 4,88, dovrà essa a tutti i punti di divisione della lunghezza esser divisa in 6 parti uguali; a ciascun punto di divisione della profondità verrà misurata la larghezza come dianzi, ciascuna larghezza venendo segnata con numeri ordinali cominciando dalla superiore; saranno quindi la 2ª, 4ª e 6ª larghezza moltiplicate per 4, e la 3ª e 5ª moltiplicate per 2, e questi prodotti sommati insieme e colla 1ª e 7ª larghezza. Questa somma, moltiplicata per l'intervallo comune fra i punti di divisione

della profondità e divisa per 3, darà l'area della relativa sezione trasversale.

Art. 7.

Determinata come sopra l'area della sezione trasversale del bastimento a ciascun punto di divisione della lunghezza, ciascuna di queste aree verrà segnata con un numero ordinale, segnando col n. 1 l'area corrispondente all'estremo limite della lunghezza a prora, e coll'ultimo numero quella corrispondente al punto estremo a poppa; sarà quindi ciascun'area segnata da un numero ordinale pari (2ª, 4ª, 6ª ecc.), moltiplicata per 4, e ciascun'area segnata con numero ordinale impari (eccetto la prima e l'ultima), moltiplicata per 2; tutti questi prodotti verranno sommati insieme e colla prima ed ultima area. Questa somma, moltiplicata per l'intervallo comune fra i punti di divisione della lunghezza e divisa per 3, darà la cubatura dello spazio interno del bastimento sotto al ponte della stazza; divisa inoltre per 2,831,685 darà la stazza del bastimento, salve le aggiunte e deduzioni che potranno avervisi a fare a norma degli articoli che seguono.

Art. 8.

Laddove esistano al disopra della coperta casseri, tughe, od alcun altro spazio chiuso in modo stabile e adatto per lo stivaggio di mercanzie od oggetti di consumo, ovvero per alloggio di passeggeri o di gente dell'equipaggio, la stazza di ciascuno di questi spazi verrà computata come segue:

Sarà misurata la lunghezza media in metri d'ogni simile spazio e divisa in due parti eguali; ai due punti

estremi ed al mezzo di questa lunghezza ed alla metà dell'altezza rispettiva saranno misurate tre larghezze interne di detto spazio. Sarà quindi fatta la somma delle due larghezze estreme e del quadruplo della larghezza al mezzo. Questa somma, moltiplicata per l'intervallo comune fra i punti ove sonosi misurate le larghezze e divisa per 3, darà l'area orizzontale media dello spazio a misurarsi. Misurata quindi l'altezza media di detto spazio, il prodotto di questa per l'area media del medesimo ne darà la cubatura, la quale, divisa per 2,831,685, darà la cifra da aggiungersi alla stazza del bastimento, calcolata a norma dei precedenti articoli.

Art. 9.

Nel caso che il bastimento abbia un terzo ponte, la stazza dello spazio esistente fra questo ed il ponte della stazza verrà determinata come segue. Sarà misurata in metri la lunghezza interna alla metà della sua altezza dal fasciame a fianco della ruota di prora a quello degli scalmi di poppa al mezzo, e si dividerà questa lunghezza nello stesso numero di parti uguali in cui sarà stata divisa la lunghezza del ponte per la stazza a termini dell'articolo 5; alla metà dell'altezza fra i due ponti ed a ciascun punto di divisione, inchiusi i punti estremi a prora ed a poppa, saranno misurate le larghezze interne dello spazio in questione, segnando ciascuna di esse coi numeri ordinali 1ª, 2ª, 3ª ecc., cominciando dalla estrema di prora. Saranno quindi le larghezze segnate con numeri pari 2ª e 4ª ecc., moltiplicate per 4, e quelle segnate con numeri impari (meno la prima e l'ultima), moltiplicate

per 2; sarà quindi fatta la somma di questi prodotti e della prima ed ultima larghezza, e questa somma, moltiplicata per l'intervallo comune fra i punti di divisione della lunghezza e divisa per 3, darà l'area media dello spazio fra i due ponti. Sarà indi misurata l'altezza media di detto spazio, e moltiplicando questa per l'area media dianzi calcolata, si avrà la cubatura dello spazio stesso, la quale divisa per 2,831,685 darà la stazza di esso, da aggiungersi alla stazza del bastimento determinata a tenore dei precedenti articoli. E se il bastimento avrà più di 3 ponti, gli spazi fra di essi verranno partitamente stazzati nel modo sovra descritto, ed i risultati saranno aggiunti alla stazza del bastimento determinata come sopra.

Art. 10.

Dovendosi fare la stazza di bastimenti nei quali per l'ingombro della stiva non possano assumersi le misure occorrenti per eseguirla a norma del metodo specificato negli articoli che precedono, si procederà all'uopo nel modo prescritto in appresso:

Sarà ritenuto per ponte della stazza, nei bastimenti che hanno due ponti o meno, il ponte superiore, ed in quelli che avessero più di due ponti, il secondo ponte contando dal basso.

La lunghezza del ponte della stazza verrà misurata in metri secondo le norme stabilite all'articolo 4.

La larghezza interna verrà misurata all'ordinata maestra fra le faccie interne delle serrette, ritenuta per queste la grossezza media e senza tener conto della maggior sporgenza delle dormienti o sotto-dormienti dei bagli, ed

a quell'altezza sotto il ponte della stazza dove questa larghezza sarà riconosciuta maggiore.

La profondità verrà misurata all'ordinata maestra secondo le norme specificate nell'articolo 6.

Il prodotto di queste 3 dimensioni, diviso per 4, rappresenterà la stazza della parte del bastimento che si trova sotto al ponte della stazza.

Art. 11.

Esistendo al di sopra del ponte superiore casseri, tughe od altri spazi chiusi in modo stabile ed adatti per lo stivaggio di mercanzie o generi di consumo, ovvero per alloggio di passeggeri o di gente dell'equipaggio, la stazza di ciascuno di questi spazi verrà computata secondo le regole specificate nell'articolo 8, e la cifra risultante dovrà essere aggiunta a quella ottenuta, per la parte del bastimento al disotto del ponte della stazza, colle operazioni descritte nel precedente articolo 10.

Art. 12.

Nel caso che il bastimento abbia tre o più ponti, la stazza degli spazi esistenti fra il ponte della stazza ed il terzo ponte, fra questo ed il consecutivo, e così di seguito, verrà partitamente eseguita per ciascuno di essi secondo le norme descritte all'articolo 9, e le cifre risultanti saranno aggiunte a quella ottenuta, per la stazza della parte del bastimento al disotto del ponte della stazza, colle operazioni descritte nel precedente articolo 10.

Art. 13.

I battelli, barche da pesca e simili, che non hanno coperta, verranno stazzati nel modo che segue:

La lunghezza verrà misurata dall'orlo superiore interno della suola a fianco della ruota di prora sino allo stesso punto a poppa, od all'orlo interno dello specchio di poppa se la barca sarà a poppa quadra.

La larghezza verrà misurata all'ordinata maestra fra gli orli superiori interni della suola.

Nel rilevare le precedenti dimensioni non si terrà conto della maggiore sporgenza interna che la suola potrà avere in più della grossezza media delle serrette.

La profondità verrà misurata all'ordinata maestra da una retta tesata fra gli orli superiori della suola, alla gola del madiere accanto al paramezzale, dedotta una grossezza media delle serrette.

Il prodotto di queste tre dimensioni, diviso per quattro, sarà ritenuto per la stazza della barca o battello.

Art. 14.

Nei bastimenti ove si trovi un locale separato in modo permanente e destinato unicamente ed esclusivamente per alloggio della gente d'equipaggio, questo locale verrà stazzato d'appresso alle norme prescritte nell'articolo 8. La stazza risultante dal locale predetto verrà dedotta dalla stazza lorda, purchè non oltrepassi la ventesima parte di quest'ultima, e nel caso ch'essa la superi, la cifra in eccesso della ventesima parte suddetta verrà computata nella stazza netta.

Art. 15.

Nei bastimenti muniti di macchine motrici a vapore od altro motore meccanico, sarà a dedursi dalla stazza lorda la stazza dello spazio occupato dall'apparecchio mo-

tore, cioè dalle macchine, caldaie e spazio occorrente pel loro servizio, nonchè dai depositi del combustibile formati da parati stabili e collocati in modo che il carbone sia fornito immediatamente da essi al locale di servizio dei forni.

La stazza da dedursi pei locali delle macchine, caldaie e depositi di combustibili non potrà mai eccedere la metà della stazza lorda, fatta eccezione pei casi contemplati nell'articolo che segue.

Art. 16.

Per i piroscafi rimorchiatori, i quali siano unicamente ed esclusivamente destinati al rimorchio d'altri bastimenti, sarà a dedursi dalla stazza lorda la stazza dei locali occupati dalle macchine, caldaie e depositi di combustibili quale essa risulterà dal relativo computo, senza alcuna limitazione in riguardo al rapporto della cifra da dedursi a quella della stazza lorda, con che però la disposizione dei locali e depositi suddetti sia conforme a quanto è accennato nell'articolo precedente (15).

Art. 17.

La stazza dei locali occupati dalle macchine, caldaie e depositi di combustibile, di cui nei precedenti articoli 15 e 16, sarà effettuata a norma delle prescrizioni che seguono:

Sarà misurata la lunghezza media del locale delle macchine e caldaie, inclusi i depositi di combustibile disposti come è detto all'articolo 15. Sarà quindi calcolata l'area di tre sezioni trasversali del locale medesimo, una a ciascuna estremità della lunghezza di detto locale, ed

una alla metà della lunghezza stessa, secondo le regole stabilite all'articolo 6. Alla somma delle aree delle due sezioni trasversali estreme sarà aggiunto il quadruplo della sezione media; il totale, moltiplicato per l'intervallo comune fra le sezioni e diviso per 3, darà la cubatura del locale in questione, e dividendo questa per 2,831,685 si avrà la stazza del medesimo.

Art. 18.

Laddove il ponte che limita in alto il locale delle macchine non sia il ponte superiore, ossia la coperta del bastimento, si dovrà aggiungere alla cifra computata a tenore del precedente articolo 17 quella che si compete allo spazio o spazi occupati al disopra del ponte suddetto da alcuna parte dell'apparecchio motore, o necessari per l'accesso dell'aria e della luce al locale delle macchine e caldaie. Tali spazi verranno stazzati moltiplicando le loro tre dimensioni medie di lunghezza, larghezza ed altezza, e dividendo quindi il prodotto per 2,831,685.

Nel caso contemplato nel presente articolo ed ove i depositi di combustibili salissero al disopra del ponte che limita in alto il locale delle macchine e caldaie, lo spazio o spazi da essi occupati verranno ugualmente stazzati in conformità di quanto è stato dianzi prescritto.

Le cifre di stazza risultanti dalle operazioni di cui sopra dovranno essere sommate con quella computata pel locale principale delle macchine, caldaie e depositi di combustibili, conformemente al prescritto del precedente articolo 17.

Art. 19.

Nel caso che le macchine e le caldaie coi relativi depositi

di combustibile si trovassero in locali distinti e separati, la stazza di ciascheduno di questi locali dovrà essere fatta separatamente in conformità al disposto del precedente articolo 17.

Art. 20.

Per i bastimenti a semplice o doppia elica, dovrà inoltre computarsi in deduzione la stazza dello spazio occupato dai corridoi relativi pel passaggio dell'unico o doppio asse.

Tale stazza verrà effettuata coll'assumere le dimensioni medie di detti corridoi in lunghezza, larghezza ed altezza, col fare il prodotto di queste tre dimensioni e dividerlo quindi per 2,831,685.

Art. 21.

Nei bastimenti destinati alla pesca in alto mare, i quali avessero internamente una o più capacità formate da paratie stabili e solidamente connesse colle parti della costruzione di esso, comunicanti liberamente col mare per mezzo di aperture munite di griglie, e per servire ad uso di vivaio del pesce, la stazza dello spazio o spazi occupati nella stiva dalle capacità medesime verrà dedotta dalla stazza lorda.

La misura e computo di questo spazio o spazi verrà fatta nel modo stesso prescritto all'articolo 17 per il locale delle macchine ecc., o più semplicemente col misurarne le tre dimensioni medie di lunghezza, larghezza e profondità, e dividere il prodotto di queste tre dimensioni per 2,831,685, a seconda dei casi e come verrà giudicato più esatto dal perito stazzatore.

Art. 22.

I certificati di stazza da rilasciarsi ai proprietari, armatori o capitani dei bastimenti saranno conformi al modello unito al presente Regio Decreto. Essi verranno compilati dal perito stazzatore, che vi apporrà tutte le indicazioni necessarie a determinare il tonnellaggio netto di registro del bastimento che avrà stazzato, empiendo poi con linee orizzontali tirate a penna tutti gli spazi in cui non debba mettersi alcuna indicazione. Il perito stazzatore presenterà quindi al competente Ufficio di porto tali certificati, ed ivi in presenza di due testimoni farà la sua dichiarazione.

Art. 23.

Ogni bastimento nazionale, che sia stato stazzato secondo le regole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente Decreto, dovrà portare il numero che ne indica il tonnellaggio netto di registro impresso in modo permanente sulla faccia prodiera del baglio di poppa del gran boccaporto, al centro del baglio maestro medesimo. Questo numero dovrà essere scritto in cifre arabiche alte non meno di centimetri 10 e larghe in proporzione. Esso dovrà indicare la portata del bastimento fino ai centesimi di tonnellate ed esser sempre preceduto dalle due lettere iniziali maiuscole *T. R.* (ad esempio, *T. R.* 68,72/100). Se il baglio maestro sarà in legno, tale indicazione dovrà esservi incisa a fuoco od in altro modo, purchè la profondità dell'incisione non sia minore d'un centimetro. Se il baglio maestro sarà in metallo, l'indicazione potrà esservi di-

pinta ad olio con lettere e cifre nere, delle dimensioni suddette, su di un fondo bianco.

Art. 24.

I certificati di stazzatura si faranno in triplice originale, da servire, uno per la Capitaneria di porto del Compartimento, uno per gli armatori o pel capitano del bastimento, ed uno pel Ministero.

Art. 25.

Gli Uffici di porto non rilascieranno alcun certificato di stazzatura agli armatori od al capitano se questi non abbiano già ottemperato al disposto dell'articolo 23.

Art. 26.

I capitani e gli armatori non potranno modificare in alcuna maniera la disposizione interna dei locali d'un bastimento già stazzato secondo le norme del presente Decreto, senza darne avviso all'Ufficio di porto, che farà ristazzare in tutto od in parte il bastimento stesso, allorchè le eseguite modificazioni avessero per effetto di alterare il tonnellaggio del bastimento.

Art. 27.

Chiunque contravverrà alle disposizioni dei precedenti articoli 23 e 26 sarà punito col *maximum* delle pene di polizia.

Art. 28.

Saranno ammessi a funzionare in qualità di periti stazzatori tutti i costruttori navali di 1ª e 2ª classe, i quali sieno muniti di certificato d'idoneità rilasciato da un Istituto tecnico in seguito a particolare esame prestato nanti alla Commissione deputata all'esame degli aspiranti al grado di costruttore navale di prima e seconda classe.

Art. 29.

L'Ufficio di porto del Compartimento o Circondario marittimo, in cui si procederà alla stazzatura d'un bastimento, avrà sempre diritto di far assistere alle relative operazioni un suo ufficiale od un perito stazzatore di sua confidenza. Ogni qualvolta i proprietari, armatori o capitani vorranno far procedere alla stazza di un bastimento, sarà loro obbligo di prevenirne l'Autorità di porto e prendere con essa all'uopo le opportune intelligenze.

Art. 30.

Nei Compartimenti e nei Circondari marittimi, dove non si trovasse alcun costruttore navale di prima o seconda classe, o non vi si trovassero in numero sufficiente, potranno essere abilitati alle funzioni di perito stazzatore i capitani marittimi ed altri individui riconosciuti idonei mediante l'esame del quale tratta l'articolo 28.

In casi speciali potrà il Ministro della Marina far accertare l'idoneità delle persone anzidette mediante esame prestato nanti Commissioni locali espressamente istituite.

Art. 31.

L'onorario a cui avranno diritto i periti stazzatori per una stazza completa, eseguita a' termini degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del presente Regio Decreto, sarà di lire 0,17.1/2 per ogni tonnellata della stazza lorda, con che però detto onorario non possa mai scendere sotto a lire 10 per una simile operazione completa.

Per una stazza eseguita a tenore degli articoli 10, 11

e 12 del presente Regio Decreto, l'onorario sarà di lire 0,05 per ogni tonnellata di stazza lorda, con che però non possa mai essere inferiore a lire 5.

L'onorario per la stazza delle barche e battelli senza coperta, eseguita a tenore dell'articolo 13, resta fissato alla cifra costante di lire 2 per ogni simile operazione.

Saranno inoltre a carico dei proprietari, armatori e capitani le giornate di carpentiere che potessero occorrere in aiuto al perito stazzatore per rilevare le misure prescritte nei citati articoli del presente Regio Decreto.

I predetti periti stazzatori avranno diritto alle spese di viaggio e di vitto quando siano chiamati ad esercitare le loro funzioni ad una distanza di più di tre chilometri dal paese di loro domicilio.

Art. 32.

A partire dal 1° luglio 1873 qualsiasi bastimento, il quale, o per essere di nuova costruzione, o per aver ricevuta alcuna modificazione, si trovi vacante, o che per altro qualsiasi motivo debba essere stazzato, verrà misurato secondo le norme stabilite nel presente Regio Decreto agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, cessando di aver effetto in questi casi il Regio Decreto 19 maggio 1862, con cui erano stabilite le norme per la stazza dei bastimenti.

I bastimenti che dovranno essere stazzati dopo la data stessa, ed avranno la stiva ingombra, verranno misurati secondo le norme degli articoli 10, 11 e 12.

A contare però dalla data del presente Regio Decreto è in facoltà dei proprietari armatori, e capitani dei ba-

stimenti, sì nazionali che esteri, di far eseguire la stazza dei loro bastimenti ai termini di quanto è prescritto nel Decreto medesimo.

Art. 33.

Alla data del 1° gennaio 1879 cesserà d'esser valida qualunque stazza anteriormente eseguita a termini del citato Regio Decreto 19 maggio 1862, il quale, a contare dalla data medesima, resterà completamente abrogato.

Art. 34.

I Regi Consoli faranno provvisoriamente stazzare i bastimenti nazionali costrutti od acquistati all'estero nei modi usati presso lo Stato dove ebbe luogo la costruzione o l'acquisto, ed inscriveranno nel passavanti provvisorio da loro dato ai suddetti bastimenti la portata ottenuta in tal guisa. La stazza nei modi prescritti da questo Decreto verrà eseguita allorchè i detti bastimenti approderanno in uno dei porti dello Stato.

Colla presente disposizione viene abrogata quella stabilita dal numero 5 dell'articolo 148 del vigente Regolamento consolare approvato con Regio Decreto 7 giugno 1866, n. 2996.

Art. 35.

I periti stazzatori, che attesteranno oppure depositeranno un falso certificato, incorreranno nelle pene stabilite dal Codice della Marina mercantile per la falsità di atti marittimi.

Art. 36.

Il deposito presso l'Autorità marittima dei certificati di stazza dovrà eseguirsi coll'adempimento di tutte le

formalità prescritte dal Codice di procedura civile pel deposito delle perizie in genere. Il giuramento però non dovrà mai precedere l'azione del deposito, ma seguirla sempre. Esso dovrà esser prestato nei modi stabiliti dall'articolo 226 del suddetto Codice di procedura civile. Adempiuta quest'ultima formalità, verrà steso apposito processo verbale secondo il modulo contenuto nello schema di certificato di stazza annesso al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 92. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

Certificato per bastimenti senza coperta.

Compartimento marittimo *di* . . . .

Certificato *di stazza del* . . . . *inscritto nelle Matricole di questo Compartimento marittimo al N°* . . . .

Indicazioni generali.

Luogo di costruzione del bastimento	Numero e specie degli alberi	Poppa	Prua	Materiale impiegato nella costruzione	Propulsore	Luogo di costruzione della macchina	Genere di macchina	*Annotazioni*

Dimensioni principali.

	Metri	*Cent.*
Lunghezza dall'orlo superiore interno della suola a fianco della ruota di prora sino allo stesso punto a poppa, od all'orlo interno dello specchio di poppa, se la barca sia a poppa quadra, metri		
Larghezza all'ordinata maestra fra gli orli superiori interni della suola, metri		
Altezza all'ordinata maestra da una retta tesata fra gli orli superiori della suola alla gola del madiere accanto al paramezzale, dedotta una grossezza media delle serrette, metri		
Prodotto . .		

Stazza del bastimento . . . . *(Vedi a tergo)*

— Processo verbale —

Quest'oggi . . . . innanzi a me . . . . in quest . . . . di porto si è presentato il Costruttore navale di . . . classe . . . . il quale, dopo d'avermi mostrato il Certificato che lo abilita a funzionare come perito stazzatore a norma dell'art. 28 del R. D. 11 marzo 1873 sulla stazza, alla presenza degli infrascritti testimoni e del signor . . . . armatore del bastimento descritto nel presente Certificato di stazza, mi ha dichiarato che egli ha stazzato detto bastimento attenendosi strettamente alle regole sancite col R. D. suddetto, e che, avendo riportato fedelmente e di sua propria mano nelle tabelle di questo Certificato le dimensioni prese ed i calcoli fatti, egli trovò che tale bastimento ha una stazza netta di registro di tonnellate . . . . Ed avendogli io data lettura dell'art. 25 del R. D. 11 marzo 1873 sulla stazzatura, l'ho invitato nei modi stabiliti dall'art. 226 del Codice di procedura civile a prestar giuramento, ed egli ha giurato, chiamando Dio in testimonio, di aver dichiarata la pura verità. In fede di che si è con me e coi testimoni sottoscritto.

Dato a . . . . li . . . . .

(Seguono le firme)

NB. Nel rilevare le dimensioni di lunghezza e larghezza, di cui sopra, non si terrà conto della maggiore sporgenza interna che la suola potrà avere in più della grossezza media delle serrette. Per quei bastimenti senza ponte nei quali avesse a dedursi dal tonnellaggio lordo qualche spazio, di quelli contemplati dal R. D. sulla stazza, il computo di tali spazi e la deduzione dal tonnellaggio lordo si faranno risultare con apposita annotazione posta a tergo del presente Certificato.

Computo degli spazi a dedursi.

Stazza di registro.

QUADRO *delle dimensioni rilevate e dei calcoli eseguiti per l*

Lunghezza per la stazza, m. . . . . N. del

Spazio sot

	Numeri delle Larghezze	Molti-plicatori	Sezione 1ª		Sezione 2ª		Sezione 3ª		Sezione 4ª		Sezion
Profondità alle sezioni trasversali			Metri	Centimetri							
Intervalli comuni fra le lunghezze											
			Larghezze	Prodotti	Larghezze	Prodotti	Larghezze	Prodotti	Larghezze	Prodotti	Larghezze
	1	1									
	2	4									
	3	2									
	4	4									
	5	"									
	6	"									
	7	"									
Somme ...											
1/3 Intervallo comune fra le lunghezze.											
Aree delle sezioni trasversali											
Moltiplicatori											

N° 1304 (Serie 2ª).

LEGGE *colla quale viene ripristinato l'antico appannaggio di S. A. R. il Duca d'Aosta.*

30 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È ripristinato l'appannaggio di lire 400,000 in favore di S. A. R. il Duca d'Aosta.

A tale oggetto il capitolo 28 del bilancio passivo del Ministero delle Finanze per il 1873 sarà aumentato di lire 333,333. 33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 30 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

QUINTINO SELLA.

N° 1305 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che convoca pel giorno* **30** *aprile* **1873** *il Collegio elettorale di Spilimbergo, n.* **471**, *per la nomina del proprio Deputato.*

2 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 1° aprile corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Spilimbergo, n. 471;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Spilimbergo, n. 471, è convocato pel giorno 20 pur corrente mese affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 27 successivo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 40. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

G. Lanza.

N° 1306 (Serie 2a).

Regio Decreto *che convoca per il giorno 27 aprile 1873 il Collegio elettorale di Jesi, n. 35, per la nomina del proprio Deputato.*

10 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 5 corrente mese, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Jesi, n. 35;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Jesi, n. 35, è convocato pel

giorno 27 pur corrente mese, affinchè proceda all'elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il 4 maggio prossimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 10 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 73. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1307 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che convoca pel giorno 8 giugno 1873 il Collegio elettorale di San Miniato per l'elezione del proprio Deputato.*

15 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data dell'11 maggio corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di San Miniato, n. 180;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di San Miniato, n. 180, è convocato pel giorno 8 giugno prossimo affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 15 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 15 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 34. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1308 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che riconvoca pel giorno* 8 *giugno* 1873 *il Collegio elettorale di Spilimbergo, n.* 471, *per la votazione di ballottaggio tra il Cavaliere Antonio Sandri e l'Avvocato Domenico Giuriati.*

22 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 19 maggio corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera de' Deputati notificò che in seguito a deliberazione della Giunta permanente delle elezioni, approvata dalla Camera nella tornata del precedente giorno 17, occorre di provvedere alla riconvocazione del Collegio elettorale di Spilimbergo, n. 471, onde proceda al rinnovamento della votazione di ballottaggio tra il Cavaliere Antonio Sandri, Capitano di Vascello, con voti 114, e l'Avvocato Domenico Giuriati con voti 34;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche del 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Spilimbergo, n. 471, è riconvocato pel giorno 8 del mese di giugno prossimo affinchè proceda al rinnovamento della votazione di ballottaggio tra i predetti Cavaliere Antonio Sandri ed Avvocato Domenico Giuriati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 45. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1309 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *di convocazione del 3° Collegio elettorale di Torino.*

22 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 19 corrente, col quale l'Uffizio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il 3° Collegio elettorale di Torino, n. 413;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 3° Collegio elettorale di Torino, n. 413, è convocato pel giorno 15 giugno prossimo affinchè proceda all'elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 22 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 47. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

G. LANZA.

N° 1310 *(Serie 2ª).*

DECRETO MINISTERIALE *concernente la forma ed i distintivi dei biglietti da lire una, e da centesimi* 50 *che la Banca Romana è autorizzata ad emettere.*

26 maggio 1873

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il Decreto Reale del 6 novembre 1872, n. 1076 (Serie 2ª), che autorizza la Banca Romana ad emettere biglietti da lire una e da cinquanta centesimi per la somma complessiva di cinque milioni;

Veduto l'articolo 13 degli statuti della Banca Romana, approvati col Decreto Reale 2 dicembre 1870, n. 6064;

DETERMINA:

I biglietti da lire una e da cinquanta centesimi, che la Banca Romana è autorizzata ad emettere per virtù

del Reale Decreto 6 novembre 1872, n. 1076 (Serie 2ª), avranno i seguenti distintivi e segni caratteristici, cioè:

I biglietti da una lira: forma molta piccola su carta bianca rettangolare. Il contorno del dritto è circoscritto da una linea nera rettangolare, dove sono ripetute in carattere bianco le parole *Una lira.* Il campo nel fondo è formato da lavoro microscopico color arancio, che lascia scoperto un piccolo disco bianco collo scritto *Creazione 1872* del colore del fondo. Una piccola fascia nel mezzo, di lavoro microscopico in nero, porta la scritta in nero della valuta *Una lira*, ed è terminato, dal lato sinistro, da un medaglione colla testa d'*Italia,* dal destro dalla cifra 1. Sopra la fascia il numero e la serie, ed il nome *Banca Romana:* al disotto *Pagabile al portatore*, e le firme del Governatore, del Censore, e del Cassiere. Il rovescio è composto di lavoro microscopico in color rosso, colla testa d'*Italia* nel mezzo e la cifra 1 ai due lati. Nella linea di contorno si leggono le leggende: *La Legge punisce il falsificatore. - La Banca non riconosce i biglietti viziati.*

I biglietti da 50 centesimi: forma rettangolare più piccola del precedente, su carta bianca. Il contorno è circoscritto in tre lati da un ornato di lavoro microscopico in nero con ripetizioni del numero 50, mentre il lato destro è composto da un medaglione colla testa di *Roma.* Il campo del fondo è in lavoro microscopico di color rosso, che lascia scoperto un piccolo disco bianco come al precedente biglietto, non che il numero 50. Una piccola

fascia piena nera, che lascia scoperta la valuta *Cinquanta centesimi*, traversa nel mezzo il campo, ed al di sopra e al di sotto della fascia le parole, i numeri, le firme, come al biglietto da una lira, tutto in nero. Il rovescio è in lavoro microscopico di colore turchino con due medaglie, una colla testa di *Roma*, l'altra col numero 50; nel contorno le due leggende come nell'altro biglietto.

Il presente Decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale degli Atti del Governo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Dato a Roma addì 26 maggio 1873.

Il Ministro
QUINTINO SELLA.

N° 1311 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che arreca alcune modificazioni ai Ruoli organici degli Impiegati, dei Bidelli e dei Serventi nella Segreteria della Regia Università di Roma.*

10 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Decreti Reali del 5 febbraio e 27 aprile 1871, coi quali furono approvati i Ruoli organici del personale

della Segreteria e di servizio della Regia Università di Roma;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Ruoli organici degli Impiegati, dei Bidelli e dei Serventi nella Segreteria della Regia Università di Roma sono modificati secondo la Tabella annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal predetto Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 10 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 marzo 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 17. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

Ruolo organico *degli Impiegati, dei Bidelli e dei Serventi nella Segreteria della Regia Università di Roma.*

Uffici		Stipendi
Rettore	L.	960. »
Segretario Capo	»	4,000. »
Vice Segretario Economo	»	2,700. »
Applicato di 1ª classe	»	2,200. »
Applicato di 2ª classe	»	1,800. »
Due Applicati di 3ª classe con L. 1,500	»	3,000. »
Per uno Scrittore straordinario	»	720. »
Bidello	»	1,500. »
Bidello	»	1,200. »
Due Bidelli a L. 1,000	»	2,000. »
Un Guarda portone	»	900. »
Tre Serventi a L. 720	»	2,160. »
Totale	L.	23,140. »

Roma, addì 10 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
A. SCIALÒJA.

N° 1312 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che modifica la Pianta organica del personale addetto agli Stabilimenti scientifici della Regia Università di Roma.*

10 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Pianta organica del personale degli Stabilimenti scientifici della Regia Università di Roma, approvata con Decreto Reale del 27 agosto 1872, n. 989;

Veduto il bilancio passivo del Ministero di Pubblica Istruzione;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Pianta organica del personale degli Stabilimenti scientifici della Regia Università di Roma è modificata secondo la Tabella annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal predetto Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 10 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 marzo 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 15. D. Gherardi.
Luogo del sigillo *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

A. SCIALOJA.

PIANTA ORGANICA

del personale degli Stabilimenti scientifici della R. Università di Roma.

Uffici	Stipendi per ogni Ufficio	Stipendi per ciascun Gabinetto
Clinica medica.		
2 Direttori a L. 800 .... L.	1,600. »	
2 Assistenti a L. 1,500 .... »	3,000. »	
4 Alunni interni con L. 540 .... »	2,160. »	
		6,760. »
Clinica chirurgica.		
1 Direttore .... »	800. »	
1 Assistente .... »	1,500. »	
4 Alunni interni .... »	2,160. »	
1 Custode della sala e dell'armamentario ...... »	800. »	
		5,260. »
Clinica ostetrica.		
Direttore .... »	800. »	
Primo Assistente .... »	1,500. »	
Secondo Assistente .... »	1,000. »	
		3,300. »
Clinica dermopatica.		
Direttore .... »	800. »	
Assistente .... »	1,500. »	
		2,300. »
Clinica oculistica.		
Direttore .... »	800. »	
Assistente .... »	1,500. »	
Custode (*quello stesso della clinica chirurgica*) .. »	»	
		2,300. »
Da riportarsi ... L.	....	19,920. »

Uffici	Stipendi per ogni Ufficio	Stipendi per ciascun Gabinetto
Riporto ...L.	....	19,920. »
Gabinetto d'anatomia normale.		
Direttore ....»	700. »	
Primo Settore ....»	1,800. »	
Secondo Settore ....»	1,200. »	
Due Inservienti (*uno dei quali a* L. 800) ....»	1,520. »	
		5,220. »
Gabinetto d'anatomia patologica.		
Direttore ....»	700. »	
Assistente ....»	2,000. »	
Settore ....»	1,200. »	
1 Inserviente ....»	800. »	
2 Inservienti (*uno dei quali a* L. 720) ....»	1,220. »	
		5,920. »
Gabinetto di fisiologia sperimentale e d'istologia.		
Direttore ....»	700. »	
Assistente ....»	1,500. »	
Inserviente ....»	720. »	
		2,920. »
Gabinetto di materia medica.		
Custode ....»	300. »	
		300. »
Gabinetto di zoologia e zootomia.		
Direttore ....»	700. »	
Collaboratore ....»	1,500. »	
Preparatore ....»	1,200. »	
Inserviente ....»	720. »	
		4,120. »
Gabinetto di anatomia e fisiologia comparata.		
Direttore ....»	700. »	
Assistente ....»	1,500. »	
Inserviente ....»	720. »	
		2,920. »
Da riportarsi ...L.	....	41,320. »

Uffici	Stipendi per ogni Ufficio	Stipendi per ciascun Gabinetto
Riporto ... L.	....	41,320. »
Laboratorio di chimica farmaceutica.		
Direttore .... »	700. »	
Assistente .... »	1,500. »	
Inserviente .... »	720. »	
		2,920. »
Istituto chimico.		
Direttore (*oltre l'alloggio*) .... »	700. »	
Assistente Vice-Direttore .... »	3,000. »	
Primo Preparatore .... »	2,000. »	
Secondo Preparatore .... »	1,800. »	
Terzo Preparatore .... »	1,200. »	
Primo Inserviente custode .... »	900. »	
Secondo Inserviente .... »	800. »	
Facchino .... »	700. »	
		11,100. »
Orto botanico.		
Direttore .... »	700. »	
Custode-giardiniere .... »	1,500. »	
		2,200. »
Osservatorio astronomico.		
Direttore .... »	700. »	
Primo Assistente-custode .... »	1,500. »	
Secondo Assistente .... »	1,000. »	
Inserviente .... »	720. »	
		3,920. »
Istituto fisico.		
Direttore .... »	700. »	
Primo Assistente e Vice-Direttore della scuola pratica .... »	2,500. »	
Preparatore meccanico .... »	1,500. »	
2 Assistenti (*oppure due allievi*) .... »	1,200. »	
1 Inserviente e custode .... »	1,100. »	
2 Inservienti .... »	900. »	
		7,900. »
Da riportarsi ... L.	....	69,360. »

Uffici	Stipendi per ogni Ufficio	Stipendi per ciascun Gabinetto
Riporto ... L.	....	69,360. »
Scuola di fisica matematica.		
Assistente .... »	1,500. »	
		1,500. »
Gabinetto di geologia.		
Direttore .... »	700. »	
Assistente .... »	2,000. »	
Inserviente .... »	720. »	
Assegno all'attuale Professore di geologia a compimento di quello accordatogli in L. 807 dal Governo Pontificio, come da dispaccio della SS. Congregazione degli studi del 22 luglio 1864. »	107. »	
		3,527. »
Gabinetto di mineralogia.		
Direttore .... »	700. »	
Assistente .... »	1,500. »	
		2,200. »
Totale ... L.	....	76,587. »

Roma, addì 10 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

A. SCIALOJA.

N° 1313 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che conferisce ad uno degli Ufficiali superiori, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, l'ufficio di Consultore legale.*

26 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto del 23 febbraio 1871, n. 152 (Serie 2ª), col quale fu approvato il Ruolo organico del Ministero della Pubblica Istruzione;

Vista la Legge del 13 novembre 1859, n. 3725;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ad uno degli Ufficiali superiori, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, sarà da ora in avanti conferito l'ufficio di Consultore legale pei casi in cui la Legge richiede necessariamente il suo intervento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 aprile 1873
Vol. 63 Atti del Governo a c. 19. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

A. SCIALOJA.

N° 1314 (*Serie 2ª*).

LEGGE *che autorizza una spesa straordinaria di L.* 110,000 *per l'Ospedale italiano in Costantinopoli.*

30 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata una spesa straordinaria di lire 110,000 da ripartirsi in più esercizi successivi, a norma dell'annessa Tabella, mediante iscrizione in apposito articolo del capitolo 9 del bilancio del Ministero degli Affari Esteri, all'oggetto di fornire all'Ospedale italiano di Costantinopoli i fondi occorrenti per gli interessi e per l'ammortamento del prestito col quale quell'Istituto deve provvedere alla costruzione di un edificio conveniente nel terreno di sua proprietà.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 30 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

QUINTINO SELLA.

TABELLA

ESERCIZI		STANZIAMENTI
1873	L.	18,000
1874	»	18,000
1875	»	18,000
1876	»	8,000
1877	»	8,000
1878	»	8,000
1879	»	8,000
1880	»	8,000
1881	»	8,000
1882	»	8,000
	L.	110,000

Visto: Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1315 *(Serie 2ª).*

Legge *che autorizza l'immediata costruzione nell'Arsenale militare marittimo di Venezia di un secondo bacino di carenaggio.*

2 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la costruzione immediata nell'Arsenale militare marittimo di Venezia di un secondo bacino di carenaggio a lato di quello approvato coll'articolo 1 della Legge 17 gennaio 1869.

Art. 2.

Alla relativa spesa verrà supplito coi risparmi da conseguirsi su quella di undici milioni di lire, autorizzata dalla premenzionata Legge 17 gennaio 1869, n. 4811, pel riordinamento ed ingrandimento di detto Arsenale; fermo stando, per la complessiva spesa, il riparto stabilito dalla Legge 11 agosto 1870, n. 5794 (allegato *A*), fra i bilanci passivi della Marina, parte straordinaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 2 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

N° 1316 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *col quale, in correspettivo di uno stabile espropriato, è autorizzata l'inscrizione di una rendita sul Debito Pubblico a favore del Monastero della SS. Annunziata Celeste in Roma.*

26 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Vista la Legge 3 febbraio 1871, n. 33 (Serie 2ª), sul trasferimento della Capitale, e l'analogo Regolamento approvato con Nostro Decreto dello stesso giorno, n. 36;

Vista la Legge 25 giugno 1865, n. 2359, pubblicata nella Provincia di Roma con Nostro Decreto del 17 novembre 1870, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il Nostro Decreto del 21 luglio 1872, col quale in seguito al voto della Commissione tecnica governativa, di cui agli articoli 3 e 5, lettere *A* ed *M*, del suddetto Regolamento 3 febbraio 1871, fu espropriato per causa di pubblica utilità e per servizio del Governo il fabbricato del Monastero della Santissima Annunziata Celeste lungo la via Sforza in Roma, occupato dalle Monache Agostiniane dette le *Turchine;*

Visto il Decreto 30 dicembre 1872 del Ministero dei Lavori Pubblici, con cui è accertata in lire 6,447.83 la

rendita netta annua attribuita all'immobile predetto, a decorrere dal 19 agosto 1872, data della presa di possesso dell'immobile espropriato;

Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione del Debito Pubblico il relativo certificato d'iscrizione non può emettersi che con decorrenza dal 1° gennaio 1873, e che perciò dovranno dalla detta Amministrazione del Debito Pubblico pagarsi con buono a parte, a favore della Corporazione religiosa sunnominata, le lire 2,364,20, montare del prorata dal 19 agosto a tutto dicembre 1872;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico, in aumento al consolidato 5 %, di una rendita di lire seimila quattrocentoquarantasette e centesimi ottantatrè, con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1873, da intestarsi a favore del Monastero della SS. Annunziata Celeste in Roma (Monache Agostiniane dette le *Turchine*).

Art. 2.

Con buono a parte l'Amministrazione del Debito Pubblico provvederà al soddisfacimento in favore del Monastero suddetto del prorata d'interessi dal 19 agosto al 31 dicembre 1872, nella somma di lire duemila trecentosessantaquattro e centesimi venti (L. 2,364.20), dovuto sulla rendita di cui all'articolo 1.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 *aprile* 1873
Vol. 68 *Atti del Governo a c.* 48. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1317 (*Serie* 2ª).

Decreto Ministeriale *che stabilisce il prezzo del sale da vendersi per usi industriali.*

27 febbraio 1873

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 123 del Regolamento 15 giugno 1865, n. 2398, per l'esecuzione della Legge sulle privative dei sali e tabacchi;

Vista la Tabella *B* annessa al Decreto legislativo 28 giugno 1866;

Determina:

Articolo unico.

Sono confermati pel triennio 1873-74-75 i prezzi stabiliti coi Decreti del 26 gennaio e 4 febbraio 1870, per la vendita del sale comune destinato esclusivamente alla fabbricazione della soda ed alla riduzione de' minerali,

da smerciarsi presso i magazzini di deposito di Bologna, Milano, Torino ed Udine.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze addì 27 febbraio 1873.

Il Ministro
QUINTINO SELLA.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1873
Vol. 68 Decreti amministrativi a c. 344. Ayres.

N° 1318 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che approva la Convenzione, stipulata fra il Ministro dei Lavori Pubblici e la Società di navigazione* G. B. Lavarello e Comp., *per un servizio periodico fra l'Italia e l'America del Sud.*

26 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 5 maggio 1862;

Visto il Nostro Decreto in data 27 dicembre 1871, che approva la Società in accomandita in Genova sotto la ragione sociale *Giovambattista Lavarello e Compagnia;*

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la qui unita Convenzione in data 15 marzo 1873, stipulata fra il Ministro dei Lavori Pubblici e la Società di navigazione *Giovambattista Lavarello e Compagnia*, per un servizio periodico mensile fra l'Italia e l'America del Sud, con effetto dal 1° aprile 1873.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 *aprile* 1873
Vol. 68 *Atti del Governo a c.* 46. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Devincenzi.

CONVENZIONE

per un servizio periodico mensile fra l'Italia e l'America del Sud.

Il Ministro dei Lavori Pubblici a nome dello Stato, e

Il signor Cavaliere Giovanni Battista Lavarello, Gerente e Rappresentante della Compagnia in accomandita *G. B. Lavarello e C.* di Genova,

Hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il signor Cavaliere G. B. Lavarello si obbliga ad eseguire un servizio periodico mensile a partenza fissa dal porto di Genova per l'America del Sud, toccando Rio-Janeiro, Montevideo e Buenos-Ayres e scali intermedi, sotto l'esatta osservanza delle condizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 2.

La Compagnia suddetta si obbliga ad adibire alla linea menzionata quattro piroscafi in ferro della velocità media di nove nodi all'ora.

E propriamente i seguenti battelli:

Espresso di tonnellate 2,500, forza effettiva 1,200 cavalli; *Nord-America*, *Europa* e *Sud-America*, ciascuno di tonnellate 3,200, forza effettiva 1,800 cavalli.

Di questi bastimenti, l'Espresso è già in navigazione, il Nord-America e l'Europa dovranno essere in navigazione pel 1.° aprile 1873, e finalmente il Sud-America dovrà essere pronto in Genova entro l'anno 1873.

Art. 3.

L'itinerario ed orario della navigazione sarà stabilito d'accordo fra il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale delle Poste) e la Società.

Esso potrà essere variato secondo le esigenze commerciali e postali.

Si dà poi facoltà alla Società di ritardare le partenze da Genova in un limite non maggiore di giorni tre, con obbligo in tal caso di darne preavviso alla Direzione provinciale delle Poste di quella città, ed avviso telegrafico alla Direzione generale delle Poste.

Art. 4.

La Società si obbliga a trasportare per conto delle Regie Poste italiane, nei viaggi determinati dalla presente Convenzione,

le lettere ed i pieghi postali, mediante il compenso previsto dall'articolo 22 della Legge 5 maggio 1862.

A tale effetto dovrà destinare in ogni piroscafo un locale ben riparato per collocarvi i dispacci postali, da chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei medesimi affidata al Comandante del bastimento sotto la sua responsabilità.

La Società è responsabile dei danni che potessero derivare al Governo per dispersione e manomissione dei dispacci avuti in consegna, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 5.

La Società si obbliga pure a trasportare in detti viaggi i Regi Impiegati civili e militari ed i Missionari col 25 per cento di ribasso sui prezzi di tariffa stabiliti per gli altri passeggeri, compreso il vitto.

Saranno pure trasportati in terza classe, col ribasso del venticinque per cento sui prezzi di tariffa, gli inquisiti od imputati di qualche colpa ed i condannati civili e militari, sia che vengano spediti a scontare la loro pena, sia che debbano rimpatriare dopo averla scontata.

Gli indigenti ed i marinai naufraghi, che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati a spesa dello Stato al prezzo di lire 5 al giorno, compreso il vitto.

Art. 6.

Le richieste per simili trasporti saranno fatte nello Stato dalla Direzione generale delle Poste, ed all'estero dai Regi Consoli italiani. Però, per quanto riguarda i passeggeri e materiali appartenenti alla Regia Marina, tali richieste saranno nello Stato rilasciate dal Ministero della Marina o dalle Autotorità dallo stesso delegate.

Art. 7.

Il trasporto dei generi di privativa, non che di derrate ed oggetti comunque destinati al servizio governativo, escluse le

materie infiammabili, sarà fatto con riduzione del venticinque per cento sul prezzo di tariffa, quando non intervengano accordi speciali.

Art. 8.

I piroscafi enumerati all'articolo 2 e quelli che la Compagnia potrà, previo il consenso del Governo, adibire alla navigazione dell'America del Sud, saranno considerati come postali e godranno delle prerogative che vi sono e che potrebbero esservi annesse, con facoltà di battere fiamma.

Art. 9.

Tenuto conto dello sviluppo delle corrispondenze fra l'Italia e l'America del Sud, e dell'importanza e regolarità della navigazione eseguita dalla Società, potrà il Governo convenire colla medesima una compartecipazione alle tasse delle dette corrispondenze, mediante opportune misure legislative.

Art. 10.

La Società si obbliga al mantenimento della linea dell'America del Sud per lo spazio di cinque anni a cominciare dal 1° aprile 1873, e continuando di anno in anno quando non intervenga disdetta con preavviso di sei mesi da una delle due parti.

Avrà però la Società il diritto di diminuire e sospendere i viaggi:

1° Nei casi di malattie contagiose e quarantène;

2° Nei casi di guerra, quando possa essere compromessa la bandiera nazionale.

Art. 11.

Il Governo avrà facoltà in ogni tempo di disporre dei bastimenti di questo servizio per uso governativo, pagando alla Società un'indennità la quale sarà stabilita da una Commissione composta di due individui a scelta del Governo, di due a scelta della Società, e di un quinto nominato a maggioranza

dai quattro precedenti ed al quale sarà devoluta la presidenza. In caso di parità di voti il Presidente sarà scelto dalla Presidenza del Tribunale di commercio della Capitale del Regno.

Questa Commissione giudicherà inappellabilmente.

Art. 12.

La Società dovrà conservare la sua nazionalità italiana, la sua sede in Italia e mantenere la bandiera italiana ai suoi piroscafi.

Art. 13.

La Società elige il suo domicilio legale in Genova, via Vittorio Emanuele.

Art. 14.

Sarà in facoltà del Governo di rescindere in tronco la Convenzione, quando la Società non eseguisse gli obblighi assunti in tutte le sue parti, o che il servizio non soddisfacesse alle esigenze commerciali e postali per cui è istituito. In tali casi la facoltà del Governo sarà esercitata senz'obbligo di previo giudiziale diffidamento.

Art. 15.

Il presente atto è obbligatorio per la Società e non sarà tale pel Governo, se non interverrà un Decreto Reale di approvazione, con effetto dal 1° aprile 1873.

Fatta a Roma addì 15 marzo 1873.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
Devincenzi.

Per la Società G. B. Lavarello e Compagni
G. B. Lavarello.

N° 1319 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che ordina la riunione in un solo dei Comuni di Bisio e Francavilla Bisio, nella Provincia di Alessandria, con la sede municipale in Francavilla.*

26 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Bisio e Francavilla Bisio, in data 7 febbraio 1871, 1° gennaio 1872, 29 gennaio e 20 febbraio 1873;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Alessandria, in data 15 aprile 1872;

Visto l'articolo 13 della Legge comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato *A;*

Vista la Legge 18 agosto 1870, n. 5815;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1873, i Comuni di Bisio e di Francavilla Bisio formeranno un solo Comune, con la sede municipale in Francavilla, e con separazione delle rispettive rendite patrimoniali, delle passività e delle spese di che nel 3° § dell'articolo 13 della Legge comunale.

Art. 2.

Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Francavilla Bisio, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia, entro il mese di giugno 1873, in base alle attuali liste elettorali amministrative debitamente riformate a forma di Legge, le attuali Rappresentanze dei Comuni sunnominati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile 1873
Vol. 63 *Atti del Governo a c.* 41. D.r Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1320 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che separa la frazione Boccasette dal Comune di Contarina, e la aggrega a quello di Porto-Tolle, in Provincia di Rovigo.*

26 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduta la domanda della maggioranza degli elettori della frazione Boccasette, per la separazione di essa dal Comune di Contarina e per la sua aggregazione a quello di Porto-Tolle;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Contarina e Porto-Tolle, in data 28 agosto 1867, 23 agosto 1868 e 24 luglio 1872, e quella del Consiglio provinciale di Rovigo in data 17 settembre 1872;

Visto l'articolo 15, § 2, della Legge comunale e provinciale, 20 marzo 1865, allegato *A;*

Vista la Legge 18 agosto 1870, n. 5815;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° di luglio 1873, la frazione Boccasette è distaccata dal Comune di Contarina e unita a quello di Porto-Tolle, in Provincia di Rovigo.

I confini territoriali dei Comuni di Contarina e Porto-Tolle sono rispettivamente diminuiti ed accresciuti dalla porzione di territorio posta all'est del ramo del Po, segnato Boccasette, delineata nel piano planimetrico redatto dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio tecnico provinciale di Rovigo, in data 10 ottobre 1872, che sarà d'ordine Nostro vidimato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Contarina e Porto-Tolle, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia entro il mese di giugno 1873, in base alle attuali liste elettorali amministrative, debitamente riformate a forma della Legge comunale, le attuali Rappresentanze dei Comuni sunnominati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile 1873
Vol. 63 Atti del Governo a c. 42. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1321 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale si dichiara alienabile il fondo demaniale del Comune di Lapio, in Principato Ulteriore, denominato* Campora, *della estensione di ettari* 15. 14.

23 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le istruzioni approvate con Decreto del Nostro Luogotenente generale nelle Provincie Napolitane, del 3 luglio 1861;

Viste le deliberazioni del Comune di Lapio, in Principato Ulteriore, in data 6 settembre e 30 novembre 1872, e la relativa proposta del Prefetto in quella Provincia;

Visto l'avviso emesso dal Consiglio di Stato nella sua adunanza generale del 28 agosto 1869;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il fondo demaniale del Comune di Lapio in Principato Ulteriore, denominato *Campora*, della estensione di ettari 15. 14, è dichiarato alienabile con le formalità e cautele necessarie alla alienazione degli altri fondi comunali, in adempimento della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 44. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

N° 1322 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale sono stabilite le norme da seguirsi negli esami dei Guardia-Marina e dei Sottotenenti di Vascello per conseguire la promozione al grado immediatamente superiore.*

9 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge sull'avanzamento dell'Armata di mare e l'annesso Regolamento;

Vista la Legge 8 luglio 1860, n. 4157, ed i Regi Decreti 25 giugno 1871 e 24 agosto 1872 sullo avanzamento;

Visti i Regi Decreti 25 novembre 1869, 25 giugno 1871 e 12 maggio 1872 sugli specchi caratteristici;

Sentito il Consiglio superiore di Marina;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio Decreto n. 4671, in data 5 novembre 1868, che approva le norme da seguirsi negli esami dei Guardia-Marina e dei Sottotenenti di Vascello per conseguire la promozione al grado immediatamente superiore, è abrogato.

Art. 2.

I suddetti esami, contemplati dalla Legge sull'avanzamento dell'Armata di mare del 4 dicembre 1858 e dal Regio Decreto 25 giugno 1871, saranno dati secondo le norme che seguono, firmate d'ordine Nostro dal Nostro Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 9 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 38. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

NORME

per gli esami per la promozione ai gradi di Sottotenente di Vascello e di Luogotenente di Vascello nello Stato Maggiore generale della Regia Marina.

---

1. Gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di concorso di Guardia-Marina al grado di Sottotenente di Vascello, menzionati agli articoli 4 e 5 del Regio Decreto 25 giugno 1871, saranno annunciati all'ordine del giorno dei Comandi in capo dei Dipartimenti, delle forze navali e Comandi delle navi isolate, almeno un mese prima del loro cominciamento.

   L'elenco dei candidati, formato ai termini delle disposizioni contenute nel Regio Decreto 24 agosto 1872, sarà pubblicato contemporaneamente.

   I Comandi in capo dei Dipartimenti, delle forze navali, ed i Comandi delle navi isolate accoglieranno i reclami di quei Guardia-Marina che credessero essere stati esclusi a torto dallo elenco suddetto. I reclami saranno trasmessi al Ministero della Marina, che deciderà intorno ai medesimi dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore di Marina.

2. I Guardia-Marina, che non hanno a tutto il giorno d'apertura degli esami compiuto il periodo di servizio e d'imbarco prescritto dalla Legge, sono esclusi dalla lista e rimandati a concorrere col turno successivo di esami.

3. Aperto il concorso, la Commissione prescritta dall'art. 5 del Regio Decreto 25 giugno 1871 comincia a prendere in esame i giornali particolari delle navigazioni che i candidati hanno fatto, affine di riconoscere se detti giornali

siano stati tenuti a dovere. A seguito di che la Commissione assegna per votazione un punto di merito a ciascun candidato per la tenuta dei suoi giornali, avvertendo che 10 è il massimo dei punti di cui dispone ciascun membro della Commissione.

4. Conforme a quanto prescrive l'ultimo alinea dell'art. 4 del Regio Decreto 25 giugno 1871, nella votazione pei giornali particolari la Commissione userà il maggior rigore ai candidati i cui giornali si trovassero del tutto o quasi del tutto sforniti di osservazioni e calcoli di navigazione e di astronomia nautica.

   Ai candidati che non presentassero alcun giornale particolare sarà assegnato dalla Commissione *zero* punti in questa materia.

5. Qualora però un candidato che non ha alcun giornale da presentare alla Commissione producesse prove irrefragabili di averli tutti perduti per forza maggiore, questa materia non sarà contemplata nell'esame del candidato, non formerà oggetto di votazione, e non sarà considerata nel dedurne la media generale dei punti di merito.

6. Ultimato l'esame dei giornali si passerà all'esame in iscritto. Saranno accordate 4 ore per lo svolgimento e la consegna alla Commissione del tema prescritto al n. 3 dell'art. 4 del Regio Decreto 25 giugno 1871.

   È proibito ai candidati di servirsi di libri o di manoscritti qualunque, e di comunicarsi i lavori prima della fine dell'esame scritto. I contravventori saranno esclusi dal proseguire l'esame.

7. Nella votazione che segue lo esame in iscritto, il candidato che non conseguirà una media di 6 punti, 10 essendo il numero massimo, sarà rimandato e non più ammesso agli esami orali.

8. Gli esami orali non potranno durare meno di venti minuti sovra ciascuna delle materie indicate dai programmi annessi.

La votazione, regolata nello stesso modo di quella per l'esame scritto, avrà luogo separatamente per ciascuna materia.

I candidati dovranno essere approvati in ciascuna materia di esame. Chi ha meno di 6 punti in una sola di esse non prosegue l'esame.

9. Compiuti gli esami, la Commissione trasmette al Ministero della Marina:

a) Lo specchio generale del risultato degli esami, nel quale deve comparire per ogni materia, compreso il giornale particolare, il numero dei punti di merito riportato nella votazione da ciascun candidato;

b) I processi verbali circostanziati delle tornate della Commissione;

c) Un elenco dei Guardia-Marina approvati e di quelli dichiarati non idonei.

10. Rimangono approvati quei candidati che sopra ciascuna materia, eccettuato il giornale particolare, hanno riportato 6 punti di merito o più, e pei quali inoltre la somma totale dei punti avuti in ogni materia, compresi i giornali particolari, divisa pel numero delle materie, dia un quoziente uguale o maggiore di 6. A tenore del precedente § 5, nel tener conto del divisore suddetto, sarà escluso dal numero delle materie il giornale particolare per quei soli candidati che avessero prodotte prove irrefragabili di aver perduto i loro giornali per forza maggiore.

11. All'epoca e colle norme prescritte dagli articoli 14 e 15 del Regio Decreto 25 giugno 1871, il Consiglio superiore di Marina, al quale sono trasmessi i documenti degli esami

specificati nel paragrafo precedente, procede alla formazione del quadro di avanzamento dei Guardia-Marina, escludendone quelli che dal complesso degli esami o degli specchi caratteristici non fossero giudicati idonei a compiere i doveri del grado superiore.

12. Qualora per urgenza di provvedere alle promozioni il Consiglio superiore di Marina fosse invitato a costituirsi in Commissione di avanzamento prima dell'epoca stabilita dall'art. 14 del Regio Decreto 25 giugno 1871, per cui mancassero tuttora gli ultimi fogli caratteristici annuali dei candidati, sarà cura del Ministero di Marina di richiedere eccezionalmente dai Comandanti e Capi di servizio più recenti i fogli caratteristici dei candidati che hanno servito sotto i loro ordini diretti.

13. Insieme al quadro di avanzamento redatto dal Consiglio superiore di Marina verrà pubblicata la lista degli esclusi col motivo della esclusione.

14. I Guardia-Marina non approvati per qualsiasi motivo, e conseguentemente esclusi dal quadro di avanzamento, sono rimandati a concorrere col successivo turno di esame.

15. Possono assistere agli esami orali dei Guardia-Marina gli Uffiziali dei Corpi della Regia Marina che lo desiderano.

Esami di Sottotenenti di Vascello a Luogotenenti di Vascello.

16. L'esame per l'accertamento dell'idoneità dei Sottotenenti di Vascello al grado superiore, di cui è cenno all'art. 6 del Regio Decreto 25 giugno 1871, e l'elenco dei candidati saranno notificati colle medesime norme specificate al § 1 delle presenti istruzioni.

17. Dal Direttore generale del personale e servizio militare saranno compilate e trasmesse per via gerarchica ai Pre-

sidenti delle Commissioni di vigilanza, di cui all'art. 7 del Regio Decreto 25 giugno 1871, tre tesi accuratamente suggellate, ciascuna riferentesi ad una delle 5 materie indicate dai programmi annessi.

Tali tesi porteranno l'indirizzo: *Al Presidente della Commissione di vigilanza - Tesi di esami dei Sottotenenti di Vascello - Riservata.*

18. Sono concesse otto ore al giorno per lo svolgimento in iscritto di ciascuna tesi, per cui l'esame durerà tre giorni.

Non è sotto nessun pretesto permesso al candidato che l'ultimazione dello svolgimento di una tesi sia differita al giorno successivo.

Scorso il tempo stabilito, ogni candidato deve consegnare sigillato il proprio lavoro nello stato in cui si trova, e ancorchè non sia ultimato.

19. La prima scheda viene aperta nel primo giorno di esame, la seconda nel secondo, la terza nell'ultimo dal Presidente della Commissione in presenza dei candidati, dopo che essi hanno preso posto nella sala ove svolgere debbono le tesi.

20. Non è permesso ai candidati di usar libri nè manoscritti qual si siano, nè di comunicarsi uno all'altro il proprio lavoro.

La Commissione deve vigilare col maggiore rigore affinchè non accadano infrazioni a tale disposizione.

I contravventori sono senz'altro esclusi dal proseguire l'esame, e di ciò vien fatta menzione speciale nel verbale della Commissione di vigilanza.

21. Ciascun candidato rimette il proprio lavoro alla Commissione alla fine di ciascun giorno sotto piego sigillato con un medesimo bollo messo a loro disposizione dalla Commissione.

I candidati firmano il loro lavoro, ma ripiegano e sigillano l'angolo del foglio sopra la loro firma col bollo suddetto, in modo da poter lasciar leggere intero il lavoro senza che si conosca a chi esso appartiene.

La Commissione, radunati i pieghi, li trasmette al Ministero insieme col verbale delle sue operazioni, inscrivendo sopra ciascuno un numero di ordine e l'indirizzo: *Ministero della Marina - Esami di idoneità pel grado di Luogotenente di Vascello - Riservato*, e sottoscrivendosi tutti i membri della Commissione.

22. Il Consiglio superiore di Marina, a cui il Ministero rimette le tesi, le prende ad esame inscrivendo su ciascuna di esse un punto di merito, ritenendo che 6 costituisce l'idoneità, e 10 il massimo.

23. Ultimato l'esame di tutte le tesi, sarà per ciascuna rotto il sigillo che racchiude la firma, e formato il quadro nominativo coi punti di merito ottenuti da ogni candidato in ciascuna tesi.

Il candidato che ha avuto meno di 6 punti in una qualunque delle tesi è escluso dal quadro di avanzamento.

24. All'epoca e colle norme prescritte dagli articoli 14 e 15 del Regio Decreto 25 giugno 1871, il Consiglio superiore di Marina procede alla formazione dei quadri di avanzamento dei Sottotenenti di Vascello, escludendone coloro che dal complesso dell'esame e dalle note inserte negli specchi caratteristici non fossero giudicati idonei a disimpegnare le funzioni del grado superiore.

25. Per l'accertamento dell'idoneità alla promozione dei Sottotenenti di Vascello, il Consiglio superiore di Marina delibererà colle stesse avvertenze circa i fogli caratteristici indicate al § 11 delle presenti istruzioni per l'accertamento della idoneità dei Guardia-Marina.

26. Le esclusioni dal quadro di avanzamento vengono annunciate agli interessati col motivo che le ha prodotte insieme alla comunicazione del quadro di avanzamento.

    Copia della notificazione stessa di esclusione o di approvazione viene inserta in matricola.

27. I Sottotenenti di Vascello, che per qualunque motivo fossero stati esclusi dai quadri di avanzamento, rifanno tutte le prove alla successiva chiamata di esami.

    Roma, il 9 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

PROGRAMMI D'ESAMI

dei Guardia-Marina a Sottotenente di Vascello.

Navigazione.

1. *Navigazione pratica.*

   Risoluzione sulla carta dei vari problemi di navigazione pratica - Correnti - Deriva - Diverse specie di solcometro e loro uso - Maree.

2. *Bussole.*

   Norme per l'istallazione delle bussole a bordo - Cause delle deviazioni locali - Diversi metodi per calcolarli.

3. *Cronometri.*

   Uso dei cronometri - Loro conservazione a bordo - Modi di regolarli - Orizzonti artificiali.

4. *Sestante.*

   Descrizione del sestante - Rettifica degli errori; osservazione di altezze e distanze.

5. *Navigazione astronomica.*

Diversi metodi per calcolare la latitudine e longitudine col sole, colla luna, coi pianeti e colle stelle.

Diversi metodi per calcolare la variazione della bussola.

Manovra navale.

1. *Manovra dei bastimenti a vela.*

Differenti casi nel mettere alla vela e andare all'àncora - Afforciarsi - Ritenere le stesse amure dopo aver preso a collo - Cambiare di amure dopo aver preso a collo - Virare per davanti; virare in poppa; virare rinculando per evitare un ostacolo di prua - Far vela od imbrogliare un trevo o gabbia con vento fresco - Stabilire e rientrare la forza di vele - Prendere e sciogliere terzaroli a una gabbia o a un trevo o randa - Inferire o sferire una vela - Inferire o sferire una vela con cattivo tempo - Salvare un uomo caduto in mare stringendo il vento o correndo in poppa - Vari modi di mettere in panna - Scandagliare a grande profondità - Dare o prendere rimorchio.

2. *Manovra delle àncore.*

Dar fondo e salpare - Mettere un'àncora di speranza a posto dall'occhio di prua - Levare una o più volte alle catene - Dar fondo ad un'àncora appennellata - Distendere un'àncora o appennellarla con una lancia - Dar fondo ad un'àncora di speranza - Salpare un'àncora colla barca e metterla a posto - Pescare un'àncora perduta - Prendere e levare il giro di bitta.

Manovra delle lancie

Manovre di forza.

Mettere una lancia dal centro o dalle grue in mare agitato - Alzare una lancia al centro o alle grue con mare agitato -

Mettere alla bolacia con una lancia da un bastimento che presenti al vento - Virare per davanti o in poppa - Ricevere un refolo stringendo il vento o correndo largo - Prendere terzaroli - Accostare un bastimento in luoghi di corrente - Accostare a terra - Fare acqua - Della lancia che rimorchia - Tirare a terra una lancia e vararla - Imbarco e sbarco d'oggetti pesanti prendendoli da fuori bordo o dalla stiva.

Attrezzatura e taglio delle vele.

Alberare e attrezzare un bastimento - Dimensioni delle principali manovre fisse e correnti e ormeggi d'una fregata - Commettitura dei cavi in canape e fil di ferro - Disposizioni a darsi in un cattivo tempo, riguardo alle lancie, all'alberatura ed alle àncore - Cenni sul taglio e confezione delle vele quadre e latine.

Avarie - Depositi di bordo.

Avarie nell'alberatura, nelle vele, nella manovra fissa e corrente - Avarie nel timone - Timoni di fortuna - Installazione dei depositi a bordo - Stive - Sistemazione delle S. Barbare sui diversi tipi di bastimenti moderni - Disposizioni a darsi in un cattivo tempo riguardo all'interno del bastimento.

Tattica navale.

1. Sistema dei segnali diurni del nostro libro dei segnali - Inversioni d'ordini - Aumenti e diminuzioni di distanze.
2. Sistema dei segnali notturni e di nebbia regolamentare - Cambiamenti di direzione per contromarcia e cambiamenti di direzione negli ordini ad angolo.
3. Codice internazionale di segnali - Cambiamenti di direzione per conversione.
4. Segnali a grandi distanze - Norme generali per la navigazione di squadra a vela - Passaggi alle diverse formazioni della tattica regolamentare a vapore.

5. Norme generali per la navigazione in isquadra a vapore - Evoluzioni regolamentari della tattica a vela.

Formazione dei ruoli e doveri d'un Uffiziale.

1. Norme e basi per la formazione dei ruoli di bordo, di squadre, ranci, lancie di manovra, di combattimento, di lavanda, di pulizia ecc.
2. Destinazioni di manovra per navigare a vela con una guardia.
3. Doveri di un Uffiziale all'imbarco - Doveri al suo sbarco - Doveri ed attribuzioni di Uffiziale a bordo, secondo le diverse destinazioni che può avere.
4. Regolamento di disciplina.
5. Amministrazione del Corpo Reale Equipaggi - Doveri amministrativi dell'Uffiziale incaricato della Squadra d'un equipaggio a bordo.

Artiglieria.

Composizione della polvere - Dosamento adottato per le polveri della Regia Marina - Densità e granitura; loro relazione con la potenza balistica e la forza dilaniatrice - Cognizione della densità e della granitura regolamentare di tutte le polveri impiegate nella Regia Marina - Teoria, descrizione e impiego del densimetro a mercurio *Mallet*, del misuratore delle pressioni *Rodman*, o di altri strumenti congeneri, l'uso dei quali sia regolamentare.

Principii generali sui quali poggia l'impiego degli apparecchi elettro-magnetici per la misura della velocità dei proietti - Descrizione e impiego del cronografo *Le Boulangé*, o d'altro in servizio nella Regia Marina - Descrizione delle bocche da fuoco delle quali è composto l'armamento dei Regi Legni; notazione regolamentare di esse - Cognizione del peso e del calibro esatto di tutti i pezzi; del peso, della natura e dell'impiego delle varie

cariche e dei vari proietti - Stoppacci adottati; uso ed effetto di essi - Descrizione delle spolette regolamentari; modo di adoperarle e circostanze che ne determinano la scelta - Descrizione degli affusti in servizio nella Regia Marina - Descrizione ed uso degli strumenti verificatori dei proietti.

Teoria del movimento dei proietti - Elementi di superiorità dei proietti oblunghi sugli sferici; cause alle quali sono dovuti - Derivazione dei proietti oblunghi; sua spiegazione; influenza che esercitano su di essa il senso della rotazione, la figura del proietto e la posizione del centro di gravità - Teoria dell'alzo - Cognizione di tutte le istruzioni regolamentari pel servizio dei cannoni a bordo e nelle lancie; di quelle pei cannoni da sbarco sino alla scuola di batteria inclusiva - Descrizione delle torpedini in uso nella Regia Marina e del materiale relativo - Cognizione del maneggio di esse.

Macchine a vapore.

1. Idea generale della macchina a vapore; dei principii su cui è fondata e del suo modo di funzionamento.
2. Enumerare i diversi tipi di macchine a vapore marine e le differenze che li diversificano.
3. Descrizione dei principali organi della macchina a vapore marina.
4. Caldaie a vapore; loro differenti specie e forme; apparecchi di sicurezza delle medesime.
5. Propulsori; indicazione e descrizione sommaria di quelli usati sui bastimenti a vapore - Indicazione sommaria della loro installazione a bordo.

Roma, 9 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

PROGRAMMA D'ESAME

pel passaggio da Sottotenente di Vascello a Luogotenente di Vascello.

Manovra navale.

1. Norme per compilare i ruoli di squadra, ranci, lancie e casse.
Mettere alla vela presentando al vento e alla corrente, senza ostacoli - Virar di bordo per davanti, contrabracciando poppa e prua ad un tempo - Evitare di prendere a collo, ed avendolo preso fare il giro per riprendere le stesse amure, oppure le opposte.

Sostenere un refolo correndo di bollina con tutte le vele - Mettere in panna per salvare un uomo caduto in mare, correndo a buon vento - Virar di bordo essendo alla cappa.

Regole per evitare gli abbordi in mare sì di giorno che di notte.

Dar fondo ad un' ancora appennellata e salparla.

Avaria d'alberi, pennoni, vele, cordami, àncore e catene.

2. Norme per compilare il ruolo di combattimento e distaccamenti relativi.

Mettere alla vela presentando alla corrente, ricevendo il vento in un fianco o nell'altro.

Virar di bordo in prua con vento fortissimo, col bordo in terra e obbligo assoluto d'orzare alla banda.

Virar di bordo in poppa conservando tutte le vele in portare - Sostenere un refolo correndo a buon vento con tutte le vele - Diradare - Mettere alla vela essendo ormeggiati su d'un corpo morto.

Essendo in panna far servire.

Sostenere un colpo di vento essendo alla cappa - Prendere e dare rimorchio essendo il bastimento all'àncora.

Appennellare un' àncora con la barca.

Caso d'una vena d'acqua; cercarla e tentar di chiuderla.

3. Norme per la compilazione dei ruoli di manovra e d'incendio. Mettere alla vela essendo a prueggio del vento, con un ostacolo da una parte o dall'altra con obbligo di montarlo - Vari casi - Virar di bordo in prua con venti a refoli - Virar di bordo in prua quando il bastimento cammina velocemente - Virar di bordo in poppa bracciando tutto a collo. Manovrare essendo sorpresi da un colpo di vento ed avendolo mal valutato - Prendere o sciogliere terzaroli a trevi, gabbie e rande.

   Afforciarsi alla vela.

   Prendere e dare rimorchio essendo in navigazione.

   Stendere un'àncora di posta con una barca - Avarie nel timone - Perdita di esso - Timoni di fortuna.

4. Norme per compilare i ruoli di lavanda e pulizia. Mettere alla vela essendo a prueggio del vento con un ostacolo alla dritta, coll'obbligo di rasentarlo sottovento abbattendo o dal lato dell'ostacolo, o dal lato opposto ad esso - Virar di bordo in prua in circostanze ordinarie - Virar di bordo in prua allorchè il bastimento strapoggia - Virar di bordo in poppa contrabracciando il quartiere di prua - Mettere in panna sulla gabbia correndo di bolina - Precauzioni successive durante un fortunale - Ordine nel quale si diminuisce di vele correndo di bolina o a vento largo.

   Sostenere un colpo di vento all'ancoraggio sopra un'àncora sola potendo mettere alla vela - Dar soccorso ad un bastimento incagliato - Pescare un'àncora perduta - Investimenti, arenamenti, precauzioni e disposizioni relative.

5. Destinazioni per manovrare alla vela con una o due guardie - Mettere alla vela indietreggiando - Virar di bordo in prua con piccolo vento variabile - Virar di bordo in poppa conservando il quartiere di prora in portare.

Mettere in panna sulla gabbia correndo a vento largo; mettere in panna per salvare un uomo caduto in mare correndo di bolina - Fuggire in fil di ruota - Bastimento ingavonato.

Tagliare l'alberatura - Resistere ad un colpo di vento all'àncora essendo impossibile mettere alla vela.

Bastimento afforciato su due àncore - Manovrare una nave a vapore, a ruote e ad elica solo e rimorchiando - Mettere un'àncora di speranza a posto dopo salpato.

Naufragi, salvataggi del personale e del materiale.

Incendio a bordo.

Tattica navale.

1. Le evoluzioni navali. Numero degli ordini ed esame di ciascuno di essi - Idee generali sulle formazioni e particolari relativi ad alcune di esse.
2. Combattimento fra due navi a vapore isolate - L'artiglieria ne è la base e perchè - Esame sulle varie fasi che possono presentarsi - Rimedi agli svantaggi - Trar profitto dei vantaggi.
3. L'attacco in un combattimento di squadra - Lo sprone è la base d'un attacco di squadra - Sull'abbordaggio allo sperone per una squadra.
4. La difesa in un combattimento di squadra - Come il manovrare sia principal mezzo di difesa.

   Ordini più vantaggiosi per la difesa - Difesa d'una flotta all'àncora.
5. Combattimento d'una flotta contro fortificazioni di costa - Esame del combattimento tra una flotta e una fortificazione - Ostacoli sottomarini.

Macchine a vapore.

1. Principii elementari su cui sono fondate le macchine a vapore - Calorico; suoi effetti e proprietà - Combinazione dell'ossigeno con diverse materie, ossia combustione - Passaggio di diversi fluidi dallo stato liquido a quello gassoso; grado di calore a cui esso ha luogo - Ebollizione; quantità di calorico assorbito in questo passaggio - Evaporazione nei vasi chiusi; rapporto fra la temperatura e la tensione prodotta - Della condensazione del vapore acqueo; diversi modi di adoperarla.
2. Idea generale delle macchine a vapore e del loro modo di funzionare - Definire le diverse specie di macchine a vapore marine, sia in relazione al modo come in esse agisce il vapore, sia in riguardo agli organi della macchina - Descrizione generale d'uno dei tipi delle macchine a vapore marine.
3. Descrizione particolare ed uso dei principali organi d'una macchina a vapore marina; cilindri stantuffi; condensatori; pompe d'aria e d'alimentazione ecc.

   Indicatore di *Watt;* sua descrizione ed uso.
4. Caldaie a vapore - Definizione e descrizione generale dei diversi loro sistemi e forme - Apparecchio di sicurezza delle caldaie - Descrizione particolareggiata d'una caldaia marina del sistema tubulare - Sulle diverse qualità di carbon fossile.
5. Descrizione dei diversi propulsori adottati pei bastimenti a vapore - Ruote a pale fisse o mobili - Eliche; loro diverse specie; passo costante o mobile - Vantaggi o svantaggi propri a ciascun sistema di propulsore - Istallazione del propellente sul bastimento.

Costruzione dei bastimenti.

1. Idea generale della struttura del bastimento, sia a vela che a vapore, con scafo di legno, di ferro, o combinato legno e ferro - Definizioni delle diverse parti in cui si considera diviso, come carena od opera viva, opera morta, cala, ponti ecc.

   Ordinate; estremità di poppa e di prua; legamenti longitudinali e trasversali; fasciame; ponti; impianto degli alberi; delle ruote o dell'elica pei bastimenti a vapore.

2. Diverse classi e ranghi di bastimenti da guerra - Vantaggi e svantaggi degli scafi in ferro o in legno in rapporto alla loro durata, alla rigidità della costruzione, e allo scopo cui il bastimento è principalmente destinato, specialmente se deve essere corazzato.

   Cause generali del deperimento degli scafi, sì in legno che in ferro, e modo di ripararvi.

   Dimensioni principali dei più importanti tipi di bastimenti e relazioni fra queste dimensioni.

3. Cosa s'intende per esponente di carico di un bastimento; modo come comporlo - Come si rappresenti in disegno il piano di costruzione d'un bastimento.

   Piano delle ordinate, o sezioni verticali trasversali; sezione verticale longitudinale - Sezioni orizzontali o linee di acqua - Indicare come il disegno del piano di costruzione d'un bastimento si traccia alla sala e come da questo tracciato si passa al lavoro dei singoli pezzi che la compongono.

4. Sugli alaggi e vari dei bastimenti - Descrizione degli scali, sì esclusivamente di costruzione, che di alaggio, e particolarmente scali a rotaie di ferro, e scali a pressa idraulica - Descrizione dei diversi sistemi d'invasature e delle parti che le compongono - Piattaforme - Argani e catene d'alaggio - Puntellatura dei bastimenti a terra; taccate.

5. Bacini di carenaggio; descrizione dei diversi sistemi in uso - Modi diversi adoperati per chiusura dei medesimi - Mezzi d'esaurimento - Entrata e uscita di un bastimento dal bacino - Puntellatura del bastimento in bacino - Precauzioni da aversi allorchè il bastimento da esservi immesso è molto arcato in chiglia.

Artiglieria.

1. Idee generali sul modo di procedere per determinare la legge della resistenza dell'aria al moto dei proietti.
   Ipotesi ammesse riguardo a questa legge.
2. Relazioni tra la gittata, la velocità iniziale e l'angolo di proiezione - Formole per il calcolo dell'ordinata massima della traiettoria, della velocità residua e della durata del tragitto (1).
3. Costruzione delle tavole di tiro - Metodi applicabili alle artiglierie - Metodi applicabili alle armi portatili.
4. Teoria del tiro convergente e calcolo degli elementi necessari per installarlo - Teoria del puntamento dei cannoni stabiliti in torri corazzate.
5. Esposizione delle varie teorie relative alla penetrazione dei proietti - Discussione del grado di applicabilità di queste teorie.
6. Installazione a bordo delle artiglierie, dei depositi del servizio delle munizioni, di quello della trasmissione degli ordini ecc. - Descrizione e discussione dei diversi sistemi.
7. Metodi per la determinazione o l'apprezzamento delle distanze, combattendo contro opere in terra, o contro navi.

(1) Basterà semplicemente enunciare queste formole, distinguere quelle di esse che sono empiriche da quelle che risultano da una teoria, e indicare in quali condizioni e dentro quali limiti sono applicabili.

La deduzione di tali formole fornirà a chi l'eseguisce un titolo maggiore di lode.

Esame delle circostanze nelle quali devono venire impiegate le diverse cariche ed i vari proietti.

8. Discussione generale circa il servizio e l'uso opportuno delle torpedini adottate nella Regia Marina.

Roma, il 9 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

N° 1323 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *col quale è concessa facoltà all'Ingegnere Emanuele Caneva di occupare un tratto della spiaggia marina di Montignoso per costruirvi un porto-canale.*

2 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Vista la domanda dell'Ingegnere Emanuele Caneva, diretta ad ottenere la facoltà di costruire un porto-canale sulla spiaggia marina di Montignoso, Provincia di Massa Carrara, alla foce del Cinquale, per facilitare il carico dei marmi provenienti dalle Alpi Apuane, come per qualsiasi altro scopo commerciale;

Vista la inchiesta amministrativa regolarmente istrutta, dalla quale risulta che l'opera divisata non può recare alcun pregiudizio al buon governo della pubblica e della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, all'Ingegnere Emanuele Caneva di costruire un porto-canale sulla spiaggia marina di Montignoso, alla foce del Cinquale, per facilitare il carico dei marmi provenienti dalle Alpi Apuane, come per qualsiasi altro scopo commerciale, e conseguentemente di occupare le occorrenti aree di terreno arenile e siti acquei di proprietà erariale.

Tale concessione è fatta per anni cinquanta a partire dal primo gennaio 1873, mediante la prestazione alle Finanze dello Stato di annue lire 200 pei primi trent'anni, e di annue lire 400 pei successivi anni venti, e sotto la esatta osservanza delle singole condizioni assunte nel pubblico atto di obbligazione passato dal richiedente il 3 ottobre 1872 avanti la Prefettura di Massa Carrara.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *febbraio* 1873
Vol. 67 *Atti del Governo a c.* 16. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1324 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *col quale è istituito un Consolato Italiano in Mahè.*

26 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 del Regolamento consolare approvato con Nostro Decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un Nostro Consolato in Mahè con giurisdizione nelle Isole Seychelles.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 57. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

VISCONTI-VENOSTA.

N° 1325 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *col quale il Collegio degli Avvocati concistoriali è rimosso da ogni ingerenza nell'amministrazione delle fondazioni Maggi e Corsi e nella collazione dei relativi posti di studio, e al Collegio predetto è surrogato il Consiglio accademico della Regia Università di Roma.*

25 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testamento 26 aprile 1851, confermato dal codicillo 11 settembre 1856, con cui il dottore Nicola Corsi istituiva erede universale del suo patrimonio l'Archiginnasio Romano, e chiamava amministratore dello stesso patrimonio il Collegio degli Avvocati concistoriali;

Veduto il testamento 23 febbraio 1869, con cui Giovanni Maria Maggi nominava suoi eredi fiduciari ed esecutori testamentari i signori avvocati Giovanni Battista De Dominicis, Tosti ed Ignazio Baccelli, non che l'atto di spiegazione di fiducia addì 12 agosto 1869, da cui ebbe a risultare un legato a favore della Facoltà medico-chirurgica di Roma, da convertirsi in pensioni di studio, con la denominazione di *Pensioni Maggi;* e da amministrarsi pur esso dal Collegio degli Avvocati concistoriali;

Veduta la Legge 12 maggio 1872, n. 871, che parifica

la Università Romana alle altre dello Stato, ed in virtù della quale Legge cessò nel Collegio degli Avvocati concistoriali ogni ingerenza sugli studi già attribuita al detto Collegio dal Motu-proprio Pontificio del 28 dicembre 1852;

Ritenuto non potersi immutare la volontà dei fondatori, ma potersi e doversi modificare il modo di eseguimento della medesima, in dipendenza di una Legge che, abolendo il Corpo morale cui era commesso tale eseguimento, pone la necessità di sostituirne un altro;

Ritenuto ancora che con la spiegazione della fiducia è compiuto ogni ufficio ed è cessata ogni attribuzione degli eredi fiduciari;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sul parere del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio degli Avvocati concistoriali è remosso da ogni ingerenza nell'amministrazione delle fondazioni Maggi e Corsi, e nella collazione delle relative pensioni o posti di studio.

Art. 2.

Al Collegio degli Avvocati concistoriali è surrogato, nell'amministrazione delle fondazioni Maggi e Corsi, il Consiglio accademico della Regia Università di Roma.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 25 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 *aprile* 1873
Vol. 68 *Atti del Governo a c.* 56. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

N° 1326 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale si stabilisce che i Disegnatori di 1ª classe del Genio navale, dopo dieci anni di godimento della paga di lire* 2,500, *avranno diritto ad un aumento di lire* 300.

20 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 9 dicembre 1866, relativo al Corpo del Genio navale;

Ritenuto che in tale Decreto non venne inserita la disposizione già contenuta nel Regio Decreto 1° aprile 1861, sull'ordinamento della Marina militare dello Stato, in riguardo all'aumento di stipendio dei Disegnatori di 1ª classe del detto Corpo;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Disegnatori di 1ª classe del Corpo del Genio navale, dopo dieci anni di godimento della paga di lire 2,500, avranno diritto ad un aumento di lire 300.

Art. 2.

Nel computo del decennio si terrà conto del servizio prestato anteriormente alla promulgazione del presente Decreto, che andrà in vigore a datare dal 1° aprile prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 *aprile* 1873
Vol. 68 *Atti del Governo a c.* 61. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

N° 1327 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che approva alcune modificazioni al Regolamento che fa seguito al Regio Decreto 11 agosto 1872 sull'ammissione ed il servizio dei Mozzi.*

30 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 11 agosto 1872, sull'ammissione ed il servizio dei Mozzi;

Sentito il Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati i Regi Decreti 15 dicembre 1872 e 23 febbraio 1873, che modificavano in parte l'anzidetto Regio Decreto 11 agosto 1872, per l'ammissione ed il servizio dei Mozzi.

Art. 2.

Sono approvate le qui annesse modificazioni al Regolamento che fa seguito al Regio Decreto 11 agosto 1872, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 60. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

per l'ammissione ed il servizio dei Mozzi in data 11 agosto 1872.

---

§ 1.

All'articolo 11 del Regolamento per l'ammissione ed il servizio dei Mozzi viene sostituito il seguente:

« Articolo 11. L'istruzione dei Mozzi sarà fatta a bordo
» ad una Nave in armamento destinata a tale speciale servizio.
» L'equipaggio sarà composto come dallo Specchio annesso al
» presente. »

§ 2.

All'articolo 33 del Regolamento suddetto viene sostituito il seguente:

« Articolo 33. I Mozzi riceveranno, se imbarcati, la razione
» viveri fissata colla Tabella n. 2 annessa al Regio Decreto
» 2 ottobre 1870; se a terra, l'altra razione indicata dalla
» Tabella n. 1 che fa seguito allo stesso Regio Decreto. La
» porzione di vino però sarà ridotta, se a bordo, a soli centi-
» litri 23, a terra centilitri 17. »

§ 3.

Agli Specchi *B* e *C* annessi al Regolamento suddetto vengono sostituiti i seguenti.

Roma, il 30 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

Tabella B.

Equipaggi.

Grado	Numero	Grado	Numero
		Riporto...	65
Capitano di Fregata	1	Secondo Macchinista od Aiutante macchinista	2
Luogotenente di Vascello di 1ª o 2ª classe	2	Capo fuochista	1
Sottotenente di Vascello	3	Fuochista di 1ª classe	3
Sotto Commissario	1	Id. di 2ª classe	4
Medico di Fregata	1	Maestro d'ascia	1
2° Capo macchinista	1	Id. veliere	1
Cappellano	1	2° Maestro calafato	1
Nocchiere di 2ª classe	1	Id. armarolo	1
Secondo Nocchiere	3	Operaio d'ascia	1
Timoniere	6	Id. veliere	1
Marinari di 1ª classe	8	Id. falegname	1
Detti di 2ª id.	8	Sergente aiutante	1
Detti di 3ª id.	12	Caporali aiutanti	2
Capo cannoniere di 2ª classe	1	Trombettieri	2
Secondo Capo cannoniere	2	Commessi	1
Timoniere Cannoniere	4	Cuochi	2
Marinari Cannonieri di 1ª classe	4	Domestici	2
Capi di timoneria	3	Mozzi	(*a*)
Allievi di timoneria	2	Caporale infermiere contabile	1
1° Macchinista	1	Infermiere	1
Da riportarsi...	65	Totale...	94

(*a*) Il loro numero non deve essere superiore a 200.

Roma, il 30 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

Tabella C.

Competenza al personale della Nave d'istruzione.

Grado	Numero	Competenze individuali mensili	
		sul capitolo armamenti navali	sul fondo di economia della Scuola
Spese d'Ufficio al Comandante di bordo	1	15. »	»
Id. al Commissario di bordo	1	15. »	»
Id. al Medico di bordo	1	5. »	»
Supplemento all'Ufficiale in 2°	1	36. »	»
Id. al Capo di timoneria contabile	1	15. »	5. »
Id. al 1° Nocchiere	1	15. »	5. »
Id. al Capo di timoneria	1	15. »	5. »
Id. all'Aiutante	1	15. »	5. »
Id. al Caporale aiutante	2	6. »	»
Id. al Porta-lettere (2° *Capo cannoniere*)	1	6. »	»
Id. al Segretario del Comandante	1	3. »	»
Id. al Segretario dell'Ufficiale in 2°	1	9. »	»
Id. ai Capi coffa	2	6. »	»
Id. ai Capi gabbieri	8	6. »	»
Id. ai Capi stiva	1	6. »	»
Id. ai secondi Capi gabbieri	6	5. 10	»
Id. ai Callieri pennesi ecc.	6	3. »	»
Id. al Capo fuochista magazziniere	»	7. 50	»
Id. al Caporale infermiere	»	10. 20	»
Id. all'Infermiere	1	5. 20	»
Id. al Capo di timoneria contabile degli oggetti di scuola	»	»	11. »
Id. ai secondi Nocchieri incaricati dell'istruzione pratica	3	»	15. »
Id. ai secondi Capi cannonieri incaricati delle scuole	2	»	15. »
Id. agli Allievi, Timonieri e Timonieri cannonieri incaricati delle scuole.	8	»	10. »

Gli Ufficiali godranno del trattamento tavola e razioni viveri come sui legni in armamento.

La razione sarà quella pei legni in armamento. I Mozzi avranno però mezza razione di vino soltanto.

I supplementi sono devoluti esclusivamente ai componenti l'equipaggio, con esclusione dei Mozzi.

Roma, il 30 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

N° 1328 (Serie 2ª).

Regio Decreto *col quale è approvata la fusione del Ritiro delle Figlie di Militari in Torino con l'Istituto nazionale delle Figlie di Militari fondato nella stessa città.*

2 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione dei Nostri Ministri per gli Affari dell'Interno, della Guerra e della Marina;

Visto che per la ristrettezza delle condizioni economiche del Ritiro delle Figlie di Militari in Torino si è ravvisata necessaria la sua fusione con l'Istituto nazionale delle Figlie di Militari della stessa città, col quale ha comune lo scopo, pur conservando i rispettivi diritti per ogni evento, e mantenendo integri quelli dei Ministeri della Guerra e della Marina per la collazione dei posti delle alunne a sensi degli articoli di fondazione, e per la nomina di taluni Membri del Consiglio direttivo degli Istituti riuniti;

Vista la Convenzione in data 27 giugno 1872, stipulata fra i rappresentanti dei due Istituti in base ai precedenti accordi presi nel convegno dei medesimi in Torino addì 27 dicembre 1871;

Vista la relativa deliberazione della Deputazione provinciale di Torino;

Vista la Legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Avuto l'avviso favorevole del Consiglio di Stato in adunanza del dì 8 maggio 1872;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la fusione del Ritiro delle Figlie di Militari in Torino con l'Istituto nazionale delle Figlie di Militari esistente in detta città, secondo la Convenzione stipulata fra le rispettive Amministrazioni degli Istituti medesimi, riportata nel qui unito Verbale del 27 giugno 1872, che sarà munito del *visto* dei precitati Ministri.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il 2 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 aprile 1873
Vol. 68 *Atti del Governo a c.* 65. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.
Ricotti.
A. Riboty.

L'anno milleottocentosettantadue e nel giorno 27 di giugno, in Torino, Sua Eccellenza il sig. Avvocato Comm. Filippo Galvagno, Ministro di Stato, Senatore del Regno, Presidente dell'Istituto nazionale per le Figlie di Militari, e l'Illustrissimo sig. Comm. Giovanni Cavalli, Luogotenente Generale, Presidente del Regio Ritiro per le Figlie di Militari hanno, nella loro qualità di rappresentanti le rispettive Amministrazioni dei due Istituti, dietro invito del Ministero dell'Interno, loro comunicato con pregiata nota del sig. Prefetto in data 27 maggio ultimo scorso, n. 8185, dato opera di riunire in un solo atto le condizioni intese fra le Amministrazioni delle due Opere pie per la loro riunione, e contenute nei varii verbali e deliberazioni, delle quali una in data 22 aprile 1871, e l'altra in data 27 dicembre 1871 sotto la presidenza del sig. Prefetto di Torino, che furono fra di esse intese, e sono le seguenti:

Art. 1.

L'antico Ritiro delle Figlie di Militari sarà unito all'Istituto nazionale costituito in questa città con Decreto Reale in data 21 giugno 1869, e costituirà una seconda succursale per l'insegnamento professionale a norma degli statuti di detto Istituto.

Art. 2.

Le alunne attualmente raccolte nel Ritiro delle Figlie di Militari continueranno a rimanere nella casa dell'Istituto per tutto il tempo necessario alla loro educazione, ed in modo da poter ottenere un onesto collocamento. Saranno perciò estesi

alle medesime tutti i vantaggi e tutte le benefiche disposizioni, che gli statuti ed i regolamenti stabiliscono per le alunne del nuovo Istituto.

A quelle poi fra le ricoverate, che per ragioni di età, o per l'inferma salute, o per altra causa non si trovassero più nella condizione di essere educate ed istruite, sarà assicurata la permanenza nella casa dell'Istituto per tutta la loro vita, colla condizione però che continuino a prestare la loro opera e il loro concorso in quanto possono valere.

Le Direzioni delle due Opere pie determineranno d'accordo quali delle ricoverate possano essere considerate meritevoli di questo speciale trattamento.

Art. 3.

Di mano in mano che si renderanno vacanti alcuni dei sessantadue posti attualmente occupati dalle alunne dell'antico Ritiro, e per l'avvenire, il Ministero della Guerra e quello della Marina avranno il diritto di nominare le surroganti secondo le norme e giusta le condizioni stabilite dagli statuti approvati con Decreto Reale in data del 21 giugno 1869.

Nel caso in cui le nominate non si trovassero nelle condizioni prescritte dagli statuti, o vi fosse ritardo nella nomina per oltre tre mesi dal giorno della vacanza, provvederà il Consiglio direttivo: il termine dei tre mesi si intende debba decorrere dal giorno della notificazione che il predetto Consiglio deve fare al sig. Ministro della Guerra fra otto giorni dalle evenienti vacanze.

La somma che l'Istituto dovrà percepire per il corredo delle alunne sarà come per il passato di lire trecento (L. 300) per ciascuna.

Il Ministro della Marina continuerà pure a corrispondere per i due posti di sua fondazione la solita retta annuale di lire trecento (L. 300) per cadun posto.

Art. 4.

Per tali accordi il patrimonio del Ritiro verrà a consolidarsi nell'Istituto nazionale per le Figlie di Militari, e ne verrà operata la regolare trasmissione in capo a detto Istituto con atto regolare.

Art. 5.

A maggiore corrispettivo degli oneri che l'Istituto nazionale per le Figlie di Militari viene ad assumere, il Ministero della Guerra farà rimettere all'Istituto medesimo gli effetti mobili da specificarsi in apposita tabella, e consistenti in materiale scolastico, oggetti di corredo, biancherie, letti ed altre masserizie provenienti dalla soppressione di Istituti militari di educazione.

Art. 6.

All'articolo 2 degli statuti che regolano l'Istituto nazionale per le Figlie di Militari si aggiungerà il seguente alinea:

« Alle Figlie di Militari indicate nei numeri 4 e 5 saranno
» sempre preferite quelle di padre morto in attività di servi-
» zio; ed alle indicate al numero 6 la preferenza sarà pur
» sempre per quelle il di cui padre si trovi, all'atto della am-
» missione, in servizio attivo. »

Anche il secondo alinea dell'articolo 9 dei predetti statuti verrà modificato nel seguente modo:

« La nomina dei membri componenti il Consiglio direttivo
» sarà fatta per un terzo dal Ministero dell'Interno e per un
» terzo dal Ministero della Guerra, sentite le proposte del me-
» desimo Consiglio direttivo e presi gli ordini di Sua Maestà;
» per l'altro terzo dal Consiglio comunale di Torino. »

Art. 7.

La Direzione dell'antico Ritiro ed il Consiglio direttivo dell'Istituto provvederanno alla esecuzione delle intese unioni mediante le disposizioni transitorie che si sono di comune accordo intese, e che sono indicate in appresso.

Art. 8.

La Direzione dell'Istituto promuoverà l'approvazione governativa della riunione dell'antico Ritiro all'Istituto, colle modificazioni agli statuti sopra espresse.

ARTICOLI TRANSITORI.

Art. 1.

Permanenza e mantenimento nell'Istituto, loro vita naturale durante, delle ventiquattro attuali ricoverate più anziane, come dall'annesso stato *C*, tanto sane che ammalate; quanto alle altre più giovani sia assicurata la permanenza nella Casa dell'Istituto per tutto il tempo necessario al compimento della loro educazione ed in modo che possano ottenere o presso le loro famiglie od altrimenti un onesto collocamento.

Art. 2.

Alle ricoverate Maestre ed Impiegate di cui nell'allegato *D*, conforme alle risultanze attuali, sarà continuato il tenue mensile assegnamento rispettivo per le loro speciali attribuzioni: tali assegni per altro cesseranno qualora esse possano raccogliere per gli uffici ai quali verranno destinate, e dal lavoro che verrà loro assegnato, un compenso che superi il loro ammontare.

Art. 3.

La signora Savina Barengo, attuale Madre del Ritiro, benchè sia solo entrata in funzione nel 1866, avendo dato non dubbie prove d'interessamento per l'Opera e di intelligenza nella direzione dei lavori, si propone che le sia conservato il suo posto.

Nel caso in cui, per l'ordinamento a darsi alle nuove Case, il Consiglio direttivo non stimasse di poterla conservare al posto di Direttrice, le sarà assegnato altro ufficio o in questa od in altra Casa, con uno stipendio non inferiore a quello attualmente da essa percepito.

Art. 4.

Alla Sotto-madre onoraria Giuseppa Donizzola, che conta 74 anni di età e 61 di Ritiro, sarà continuata l'assegnazione di lire cento annue, il vestiario e la manutenzione alla tavola delle Maestre o Superiore, e le sarà assegnata per abitazione una camera speciale col necessario combustibile per l'inverno.

Art. 5.

Gli stipendiati alla tabella *E* avranno diritto, nel caso che l'Istituto non creda di potersi valere in qualche modo della loro opera, ad una annualità vitalizia od una indennità per una volta tanto; cioè, per quelli aventi più di anni 20 di servizio, un'annualità corrispondente alla metà del loro stipendio; in questo caso si trovano:

Il Segretario Economo e Tesoriere, fino dal 1844 impiegato in questo Ritiro, provvisto ora dell'annuo stipendio di lire 750, e così per la metà rileverebbe a lire 375;

Il Medico nominato nel 1845 col modico stipendio di lire 200, e per la metà, di lire 100;

Il Cappellano nominato nel 1849 e già maestro per varii anni, provvisto in ora, per motivi particolari, dell'annuario di lire 300, e così per la metà, di lire 150.

	L. 375
	» 100
	» 150
Totale delle annualità vitalizie	L. 625

Per gli altri, di cui nessuno eccede il decennio, sia loro concessa, in caso di cessazione, una indennità almeno di un'annata di stipendio per quelli che contano meno di cinque anni di servizio, e di due annate per quelli che ne contassero più di cinque.

Art. 6.

Quanto al Commissioniere o Portinaio esterno, ove non sia per continuare al servizio del nuovo Istituto, si conviene pel caso contrario un assegnamento a suo favore, a vita sua naturale durante (è più che settuagenario), di una camera e bottega per suo alloggio e per un' annua assegnazione di lire centoventi.

Art. 7.

Benchè l'Amministrazione del Ritiro non riconosca di avere passività arretrate di sorta, eccetto le somministranze in corso, qualora venisse a riscontrarsi qualche debitura a suo carico per somministranze o lavori, verranno soddisfatte dalla nuova Direzione, che, restando investita delle attività, è pur giusto ne sopporti anche le passività.

Art. 8.

La consegna verrà fatta il giorno 15 maggio 1873 e cesserà ad un tempo ogni ingerenza e responsabilità della Direzione del Ritiro.

In tale circostanza si procederà a regolare verificazione di cassa, ed allo svincolo, a suo tempo, della cauzione prestata dall'attuale Tesoriere, il quale per tale fatto tiene vincolato un titolo del Debito pubblico dell'annua rendita di lire centodieci (L. 110), consolidato milleottocentosessantuno.

G. F. Galvagno.
G. Cavalli.

Visto: Il Prefetto
Zoppi.

Visto: I Ministri
G. LANZA.
RICOTTI.
RIBOTY.

ELENCO

degli oggetti che occorrono all'Istituto nazionale per le Figlie di Militari e che, giusta l'articolo 5 della Convenzione di fusione coll'antico R. Ritiro delle Figlie di Militari, il Ministero della Guerra ha dato promessa di cedere.

Num. d' ordine	Designazione	Quantità
1	Capezzali .... N.	100
2	Coltri .... »	100
3	Coltroni imbottiti .... »	100
4	Fodere da paglioricci a sacconi .... »	100
5	Letti in ferro .... »	100
6	Tavolini da notte .... »	100
7	Coperte di lana, di cotone bianche ed in colore. »	100
8	Cortine da letto .... »	100
9	Fodere da capezzali .... »	100
10	Lenzuola a due tele .... »	600
11	Lenzuola a tre tele .... »	450
12	Materassi .... »	100
13	Panche da sedere .... »	60
14	Scaffali per lingeria .... »	50
15	Cassettoni .... »	20
16	Seggiole impagliate .... »	100
17	Seggiole di legno .... »	100
18	Armadi a 2 o 3 piani e senza piani .... »	50
19	Tavolini .... »	50
20	Tavole .... »	50

Torino, 26 ottobre 1872.

Il Presidente
(*L. B.*) G. F. Galvagno.

Roma, addì 15 gennaio 1873.

Visto: Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

Tabella *delle Ricoverate nel R. Ritiro delle Figlie di Militari.*

Sotto-Madre DONIZOLA GIUSEPPA, nata nel 1796, entrata nel 1810, morta il 19 novemb. 1872.

N° d'ordine	Cognome e Nome	Anno di nascita	Anno di ammessione	Annotazioni	Osservazioni 1873
1	Rollino Angela	1804	1816	. . .	Morta il 19 dicemb. 1871
2	Montaldo Eurosia	1808	1820		
3	Bondono Francesca	1806	1821		
4	Coggiola Paolina	1812	1821		
5	Chicco Angela	1811	1825	. . .	Morta il 21 novem. 1872
6	Saracco Marianna	1816	1826		
7	Baldacci Anna	1816	1830		
8	Gazzo Francesca	1821	1832		
9	Nicolai Felicita	1832	1835		
10	Fantoni Francesca	1833	1842		
11	Schouller Teresa	1832	1845		
12	Barberis Margherita	1834	1847		
13	Rovere Catterina	1834	1847		
14	Cocco Virginia	1828	1849		
15	Botta Anna	1842	1850		
16	Barovitz Virginia	1839	1851	. . .	Uscita in settembre 1871
17	Canepa Olimpia	1841	1852		
18	Gariel Gaetana	1845	1857	Piazza della Marina	
19	Bruno Emilia	1847	1859	. . .	Uscita in giugno 1871
20	Garbaccio Costanza	1851	1861		
21	Migliardi Felicita	1848	1861		
22	Martini Clotilde	1853	1862	. . .	Morta il 17 ottobre 1872
23	Oddone Emilia	1851	1863	. . .	Uscita in novemb. 1872
24	Palazzo Clotilde	1851	1863		
25	Bellotto Elvira	1852	1864		
26	Molinassi Flaminia	1854	1864	. . .	Morta il 19 settem. 1871
27	Daidola Domenica	1855	1865		
28	Capponi Maria	1856	1865	. . .	Uscita in maggio 1871
29	Bondi Matilde	1853	1866	. . .	Uscita in marzo 1871
30	Merlino Rosa	1856	1866		
31	Gemme Adelaide	1857	1866		
32	Prann Teresa	1858	1867	. . .	Uscita in aprile 1872
33	Cena Teresa	1853	1867	Piazza della Marina	Uscita in marzo 1871
34	Chiappini Camilla	1857	1867		
35	Mayer Carolina	1855	1867	. . .	Uscita in agosto 1871
36	Roman Clementina	1855	1867	. . .	Uscita in settemb. 1872
37	Testero Vittoria	1854	1867		
38	Colombi Virginia	1855	1867		
39	Cerutti Enrichetta	1858	1867	. . .	Uscita in aprile 1871

Nº d'ordine	Cognome e Nome	Anno di nascita	Anno di ammessione	Annotazioni	Osservazioni 1873
40	Lago Luigia	1857	1867	. . .	Uscita in luglio 1871
41	Bernardini Paola	1857	1868		
42	Bruno Elisabetta	1855	1868	. . .	Uscita in settembre 1871
43	Penna Giovanna	1854	1868		
44	Siliano Amedea	1855	1868	. . .	Uscita in luglio 1871
45	Ardu Marianna	1855	1868	. . .	Uscita in dicembre 1871
46	Brossa Anna	1857	1868	. . .	Uscita in aprile 1871
47	Ghia Carolina	1856	1868	. . .	Uscita in maggio 1872
48	Sommo Fortunata	1857	1869		
49	Sforzini Adele	1858	1869		
50	Ivaldi Angela	1858	1869	. . .	Morta il 16 maggio 1872
51	Mercadante Giovanna	1860	1869	. . .	Uscita in dicembre 1871
52	Benedetti Carolina	1858	1869		
53	Meola Irene	1857	1870	. . .	Uscita in settembre 1872
54	Arnaud Francesca	1857	1870	. . .	Uscita in gennaio 1872
55	Ippolito Francesca	1857	1870	. . .	Morta il 10 luglio 1871
56	Romagnani Virginia	1857	1870	. . .	Uscita in agosto 1782
57	Speranza Brigida	1858	1870	. . .	Uscita in ottobre 1871
58	Giacone Giuseppina	1859	1870		
59	Belcari Giovanna	1859	1870		

NB. La Ricoverata costituente ora il numero delle 24, contemplate nel § 1 degli articoli transitori della Convenzione intesa, sarebbe presentemente la *Testero Vittoria* descritta al n. 37.

Torino, il 31 marzo 1873.

Si certifica la presente conforme alle risultanze della pratica trasmessa al Ministero.

Torino, il 2 aprile 1873.

Il Segretario del Ritiro
Felice Vigliardi.

Visto: ***Il Presidente del Ritiro***
Cavalli.

Visto: ***Il Presidente dell'Istituto***
G. F. Galvagno.

Allegato D

Tabella *degli assegnamenti*

Nº d'ordine	Titolari	Designazione delle attribuzioni	Ammontare delle retribuzioni mensili
1	Rollino (1).....	Anziana e Capa Portinaia....................	1. 50
2	Montaldo	Id. Capa Sacrestana..................	1. 50
3	Bondono.......	Id.	1. 50
4	Chicco (2)	Dispensiera del pane	0. 50
5	Saracco	Sotto Portinaia	0. 50
6	Baldacci	Maestra giubilata per informità	0. 50
7	Gazzo	Capa Infermiera	1. »
8	Fantoni	Maestra d'educazione per lavoro a maglia	1. 50
9	Barberis	Id. Aiutante al taglio	1. »
10	Barovitz (3)	Id. del taglio e dell'ago.................	1. 50
11	Canepa	Id. delle novizie	0. 80
12	Bruno Emilia (4)	Sotto Maestra	0. 40
13	Migliardi.......	Capa della lingeria	1. 40
14	....	Sotto Capa id.	0. 50
15	....	Sotto Cuoca	0. 75
16	Oddone (5)	Sotto Maestra delle Novizie	0. 40
17	Souller	Sotto Maestra	0. 40
18	Martini (6)	Soppressatrice	0. 25
19	....	Sotto Sacrestana	0. 40

Si certifica conforme alle risultanze della pratica trasmessa al Ministero.

Torino, il 2 aprile 1873.

Il Segretario del Ritiro
Felice Vigliardi.

Visto: *Il Presidente del Ritiro*
Cavalli.

mensili a diverse Ricoverate.

Annotazioni 1873

(1) Morta il 19 dicembre 1871.
(2) Morta il 21 novembre 1872.
(3) Uscita in settembre 1871.
(4) Uscita in giugno 1871.
(5) Uscita in novembre 1872.
(6) Morta il 17 ottobre 1872.

1873 — 31 marzo

Attuali Ricoverate provviste d'impiego.

N.	Nome	Impiego	Lire
1	Montaldo	Anziana e Sacrestana	1. 50
2	Bondono	Anziana	1. 50
3	Saracco	Portinaia	1. 50
4	Baldacci	Maestra inferma	0. 50
5	Gazzo	Infermiera	1. »
6	Fantoni	Maestra in capo del laboratorio e di educazione.	1. 50
7	Barberis	Maestra di taglio, di lavoro e di educazione ..	2. 30
8	Souller	Sotto Portinaia	0. 50
9	Canepa	Maestra delle Novizie	0. 80
10	Migliardi	Dispensiera del pane e lingeria	1. 90
11	....	Sotto Lingera	0. 50
12	....	Sotto Cuoca	0. 75
13	....	Sotto Sacrestana e Giardiniera	0. 60
			14. 85

Visto: *Il Presidente dell'Istituto*
G. F. Galvagno.

Elenco *degli Impiegati stipendiati.*

Nº d'ordine	Cognome e Nome	Impiego	Emolumento annuo	Anno d'ammissione	Osservazioni	Annotazioni 1873
1	Vigliardi Felice	Segretario, Economo e Tesoriere.	750. »	1844	* Vitto, alloggio ed assistenza sanitaria.	(1) Morta il 19 novembre 1872.
2	Allara Felice	Applicato	200. »	1866		
3	Chicco Teol. D. Franc°	Rettore Spirituale	400. »	1870		
4	Seyta D. Domenico	Cappellano	300. »	1849		
5	Valerio Dott. Gioachino	Medico	200. »	1845		
6	Vigo Dott. Carlo	Chirurgo in 1°	100. »	1861		
7	Bozzalla Felice	Chirurgo in 2°	50. »	1868		
8	Barengo Savina *	Madre	400. »	1866		
9	Donizola Giuseppa *(1)	Sotto-Madre	100. »	1810		
10	Caligaris Angela *	Maestra	300. »	1870		

Si certifica conforme alle risultanze della pratica trasmessa al Ministero.
Torino, il 2 aprile 1873.

Il Segretario del Ritiro
Felice Vigliardi.

Visto: *Il Presidente del Ritiro*
Cavalli.

Visto: *Il Presidente dell'Istituto*
G. P. Galvagno.

N° 1329 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che istituisce un Ispettorato sugli Istituti industriali e professionali del Regno.*

23 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica;

Veduto il Nostro Decreto 28 novembre 1861, che trasferisce al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio gli Istituti tecnici;

Veduta la Legge del 21 dicembre 1872, che approva il bilancio della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'Istruzione industriale e professionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ispezione delle Scuole superiori, degli Istituti tecnici e di marina mercantile, delle Scuole di nautica e di arti e mestieri, dell'Istituto forestale di Vallombrosa e di tutte le altre Scuole speciali dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, è esercitata, d'ordine del

Ministro, da tre Ispettori, ad uno dei quali vien corrisposto lo stipendio annuo di lire 6,000, ed agli altri due quello di lire 5,000 ciascuno.

Agli Ispettori che coprono già un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato verrà soltanto corrisposta un'indennità.

Alla spesa occorrente sarà provveduto, per l'anno 1873, con le somme disponibili al capitolo 28 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e negli anni successivi sarà promosso apposito stanziamento di somme nei bilanci.

Art. 2.

Il Ministro può dare incarico di ispezionare Istituti e Scuole anche ad altre persone.

Art. 3.

Di ciascuna ispezione è riferito per iscritto al Ministro.

Art. 4.

Gli Ispettori risiedono presso il Ministero da cui dipendono, ed eseguiscono tutti i lavori ed incarichi che saranno loro affidati.

Art. 5.

Gli Ispettori adunati sotto la presidenza del Ministro ed insieme a due Membri del Consiglio superiore della Istruzione industriale e professionale, e a due Ufficiali del Ministero a ciò destinati, danno parere sugli affari loro deferiti che non sieno di competenza del detto Consiglio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 68. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

N° 1330 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *per la iscrizione di rendite* 5 *per cento sul Gran Libro del Debito pubblico, per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici.*

2 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la Legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo Regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la Legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo Regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P;*

Visto l'articolo 24 della Legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 3 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e 1 dell'allegato *N* di detta Legge;

Visto il Nostro Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519;

Visti gli atti verbali di presa di possesso, operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'Elenco annesso al presente Decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta, per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio, agli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato, instituita dall'articolo 8 della suddetta Legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'Elenco controfirmato dai Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annesso al presente Decreto, sono accertate nelle somme esposte nella colonna 8 dell'Elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata 5 per cento, inscritta col Nostro Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Demanio dello Stato per gli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, sarà trasferita, con decorrenza 1° gennaio 1873, la complessiva rendita di L. 206,994. 16 (lire duecentoseimila novecentonovantaquattro e centesimi sedici) agli Enti morali ecclesiastici indicati nell'Elenco annesso al presente Decreto, ripar-

titamente per le somme loro assegnate nella colonna 8 dell'Elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in L. 891,688.78 (lire ottocentonovantunmila seicentottantotto e centesimi settantotto) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto dicembre 1872, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, nelle somme depurate dall'imposta di ricchezza mobile, esposte nella colonna 18 dell'annesso Elenco.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 62. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.
G. De Falco.

Elenco *delle rendite 5 per cento da*
per effetto della conversione dei beni

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico — Comune	Sede dell' Ente morale ecclesiastico — Provincia	Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	Rendita annua corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
1	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Casalbagliano in	Alessandria	Alessandria	Legale rappresentante	104.89	»
2	Chiesa campestre di S. Sebastiano in	Mombello.	Id.	Id.	100. »	»
3	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di........	Pomaro ..	Id.	Id.	31. »	»
4	Sagrestia maggiore nella cattedrale di S. Massimo in	Aquila ...	Aquila ...	Id.	248.20	»
5	Edificio di S. Marco in...	Id.	Id.	Id.	437.74	»
6	Cappella del Purgatorio in	Capitignano	Id.	Id.	128.01	»
7	Fabbriceria della chiesa cattedrale de' Marsi in .	Pescina ..	Id.	Id.	1,210.69	»
8	Chiesa cattedrale di Fermo per il beneficio di San Pietro Urgiano in	Fermo ...	Ascoli Piceno	Id.	730.74	»
9	Cappella della SS. Trinità inerente alla fabbriceria della cattedrale di	Altamura .	Bari	Id.	3,326.59	»
				Da riportarsi ...	6,317.86	»

inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico
immobili di Enti morali ecclesiastici

e 15 agosto 1867, n. 3848.

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi dalla rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
104. 89	— 1° gennaio 1873 —	»	68. 32	146. 84	209. 78	424. 94	12. 92	27. 69	40. 61	384. 33
100. »		»	9. 53	140. »	200. »	349. 53	12. 32	26. 40	38. 72	310. 81
31. »		13. 52	»	»	62. »	75. 52	»	8. 18	8. 18	67. 34
248. 20		»	143. 82	347. 48	496. 40	987. 70	30. 58	65. 52	96. 10	891. 60
437. 74		»	»	»	359. 92	359. 92	»	47. 51	47. 51	312. 41
128. 01		89. 61	117. 05	176. 68	256. 02	639. 36	15. 55	33. 79	49. 34	590. 02
210. 69		831. 85	860. 21	1,433. 76	2,421. 38	5,547. 20	126. 17	319. 62	445. 79	5,101. 41
730. 74		182. 68	666. 66	1,006. 28	1,461. 48	3,317. 10	88. 55	192. 91	281. 46	3,035. 64
326. 59		2,411. 78	2,886. 19	4,356. 52	6,653. 18	16,307. 67	383. 37	878. 22	1,261. 59	15,046. 08
317. 86		3,529. 44	4,751. 78	7,607. 56	12,120 16	28,008. 94	669. 46	1,599. 84	2,269. 30	25,739. 64

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	6,317.86	»
10	Cappella di S. Vito martire in....................	Altamura .	Bari	Legale rappresentante	549.98	»
11	Fabbriceria della chiesa dell'Assunta in	Id.	Id.	Id.	27,321.32	»
12	Chiesa parrocchiale di S. Quirico e Giuditta in ..	Castello Lavazzo	Belluno ..	Id.	27.28	»
13	Fabbriceria della chiesa sussidiaria di S. Apollonia in Marciai di	Cesana ...	Id.	Id.	5.46	»
14	Fabbriceria della chiesa sussidiaria di S. Giacomo in Colderù di	Id.	Id.	Id.	106.93	»
15	Fabbriceria della chiesa sussidiaria di S. Michele in Stabie di...........	Id.	Id.	Id.	36.21	»
16	Chiesa sussidiaria di San Bartolomeo in Villapiana di....................	Id.	Id.	Id.	76.07	»
17	Chiesa sussidiaria della SS. Trinità in Canai di	Id.	Id.	Id.	62.38	»
18	Fabbriceria della chiesa coadiutoriale dei SS. Pietro e Donato in Tiago Villa di Villa in	Mel	Id.	Id.	35.37	»
				Da riportarsi ...	34,538.86	»

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
317. 86		3,529. 44	4,751. 78	7,607. 56	12,120.16	28,008. 94	669. 46	1,599.84	2,269.30	25,739. 64
549. 98		401. 79	428. 93	647. 44	1,099. 96	2,578. 12	56. 97	145. 19	202. 16	2,375. 96
,321.32		19,807.96	26,425.91	39,888.16	54,642.64	140,764.67	3,510.16	7,212.83	10,722.99	130,041.68
27. 28		»	»	»	31. 17	31. 17	»	4. 11	4. 11	27. 06
5. 46		»	»	»	3. 18	3. 18	»	0. 42	0. 42	2. 76
106. 93	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	62. 38	62. 38	»	8. 23	8. 23	54. 15
36. 21		»	»	»	21. 12	21. 12	»	2. 79	2. 79	18. 33
76. 07		»	»	»	44. 37	44. 37	»	5. 86	5. 86	38. 51
62. 38		»	»	»	36. 39	36. 39	»	4. 80	4. 80	31. 59
35. 37		»	30. 40	49. 52	70. 74	150. 66	4. 36	9. 34	13. 70	136. 96
,538 86		23,739.19	31,637.02	48,192 68	68,132.11	171,701. »	4.240.95	8,993.41	13,234.36	158,466.64

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[a]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	34,538. 86	»
19	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria in	Quero	Belluno...	Legale rappresentante	58. 49	»
20	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Fosca in Pescul di	Selva.....	Id.	Id.	44. 98	»
21	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria in	Seren	Id.	Id.	68. 97	»
22	Fabbriceria della chiesa di S. Pellegrino in Coi di .	S. Tiziano di Goimna	Id.	Id.	10. 20	»
23	Chiesa succursale di San Rocco in Celat in	Vallada ...	Id.	Id.	25. 62	»
24	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Alzano Maggiore	Bergamo. .	Id.	185. 97	»
25	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Cerete Alto	Id.	Id.	313. 61	»
26	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di (1)	Fornovo di S. Giovanni	Id.	Id.	66. 90	»
27	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in	Palazzago .	Id.	Id.	516. 49	»
28	Fabbriceria parrocchiale di	Pianico ...	Id.	Id.	131. 95	»
				Da riportarsi ...	35,962. 04	»

(1) Inscrizione suppletiva (V. n. 36 dell'Elenco annesso al R. D. 30 ottobre 1870, n. 6063).

[…] a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurat. della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 febb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
538.86		23,739.19	31,637.02	48,192.68	68,132.11	171,701. »	4,240.95	8,993.41	13,234.36	158,466.64
58. 49		»	»	»	105. 77	105. 77	»	13. 96	13. 96	91. 81
44. 98		»	»	4. 42	89. 96	94. 38	0. 39	11. 87	12. 26	82. 12
68. 97		»	»	»	102. 11	102. 11	»	13. 48	13 48	88. 63
10. 20		»	»	»	14. 79	14. 79	»	1. 95	1. 95	12. 84
25. 62	— 1° gennaio 1873 —	»	7. 52	35. 86	51. 24	94. 62	3. 15	6. 76	9. 91	84. 71
185. 97		132. 76	»	»	371. 94	504. 70	»	49. 10	49. 10	455. 60
313. 61		»	»	»	627. 22	627. 22	»	82. 79	82. 79	544. 43
66. 90		»	»	»	119. 12	119. 12	»	15. 72	15. 72	103. 40
516. 49		303. 54	»	»	1,019. 55	1,323. 09	»	134. 58	134. 58	1,188. 51
131. 95		98. 60	»	»	263. 90	362. 50	»	34. 83	34. 83	327. 67
5,962.04		24,274.09	31,644.54	48,232.96	70,897.71	175,050.30	4,244.49	9,368.45	13,602.94	161,446.36

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann	
		Comune	Provincia		devuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per conto imposta sui
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	35,962. 04	»
29	Fabbriceria dell' oratorio del Perello in	Rigosa ...	Bergamo .	Legale rappresentante	8. 25	»
30	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Roncola ..	Id.	Id.	413. 19	»
31	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Siro in	Rota Fuori	Id.	Id.	9. 52	»
32	Amministrazione della chiesa parrocchiale di Creda in	Castiglione de' Pepoli	Bologna ..	Id.	242. 28	»
33	Amministrazione della chiesa parrocchiale di Monte Fredente in	Piano del Voglio	Id.	Id.	138. 32	»
34	Fabbriceria parrocchiale di	Bassano ..	Brescia ..	Id.	83. 03	»
35	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Michele in Ludizzo di ...	Bovegno ..	Id.	Id.	4. 05	»
36	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Pescarzo in	Breno	Id.	Id.	106. 95	»
37	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di........	Darfo	Id.	Id.	310. 19	»
38	Fabbriceria della chiesa parrocchiale e sussidiaria di	Gambara..	Id.	Id.	210. 39	»
				Da riportarsi ...	37,488. 21	»

… indicati nella colonna 7	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febb. 1870, n. 5519 — Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.04		24,274.09	31,644.54	48,232.96	70,897.71	175,050.30	4,244.49	9,368.45	13,602.94	161,446.36
.25		5.84	»	»	16.50	22.34	»	2.18	2.18	20.16
3.19		282.35	161.86	244.32	826.38	1,514.91	21.50	109.08	130.58	1,384.33
9.52		6.35	»	»	19.04	25.39	»	2.51	2.51	22.88
2.28	— 1° gennaio 1873 —	55.19	224.72	339.20	484.56	1,103.67	29.85	63.96	93.81	1.009.86
3.32		43.80	128.29	193.64	276.64	642.37	17.04	36.52	53.56	588.81
.03		14.30	»	»	166.06	180.36	»	21.92	21.92	158.44
.05		»	»	»	8.10	8.10	»	1.07	1.07	7.03
.95		18.72	68.35	103.18	213.90	404.15	9.08	28.23	37.31	366.84
.19		»	»	»	620.38	620 38	»	81.89	81.89	538.49
.39		154.21	»	»	420.78	574.99	»	55.54	55.54	519.45
.21		24,854.85	32,227.76	49,113.30	73,950.05	180,145.96	4,321.96	9,761.85	14,083.81	166,062.65

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico — Comune	Provincia	Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita a[…] — dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del […]
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	37,488. 21	
39	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Hano.....	Brescia...	Legale rappresentante	576. 63	
40	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Appollonio in	Lumezzane Sant' Appollonio	Id.	Id.	2. 08	
41	Fabbriceria parrocchiale di	Marone...	Id.	Id.	240. »	
42	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Milzano...	Id.	Id.	0. 80	
43	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Moscoline.	Id.	Id.	477. 96	
44	Fabbriceria parrocchiale di di San Michele in Grignaghe di	Pisogne ..	Id.	Id.	150. 76	
45	Fabbriceria parrocchiale di Precasaglio in	Ponte di Legno	Id.	Id.	53. 92	
46	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in	Rovato ...	Id.	Id.	86. 60	
47	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di........	S. Eufemia della Fonte	Id.	Id.	360. »	
48	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Teglie in	Vobarno ..	Id.	Id.	3. 70	
				Da riportarsi ...	39,440. 66	

… 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicemb.e 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,488.21		24,854.85	32,227.76	49,113.30	73,950.05	180,145.96	4,321.96	9,761.35	14,083.81	166,062.65
576.63		»	127.10	237.50	1,153.26	1,517.86	20.90	152.23	173.13	1.344 73
2.08		»	»	»	2.47	2.47	»	0.33	0.33	2.14
240. »		»	»	»	480. »	480. »	»	63.36	63.36	416.64
0.80		0.19	»	»	1.60	1.79	»	0.21	0.21	1.58
477.96	— 1° gennaio 1873 —	246.94	»	»	955.92	1,202.86	»	126.18	126.18	1,076.68
150.76		»	»	»	301.52	301.52	»	39.80	39.80	261.72
53.92		»	»	»	38.49	38.49	»	5.08	5.08	33.41
86.60		37.29	»	»	173.20	210.49	»	22.86	22.86	187.63
360. »		»	»	»	720. »	720. »	»	95.04	95.04	624.96
3.70		0.23	»	»	7.40	7.63	»	0.98	0.98	6.65
,440.66		25,139.50	32,354.86	49,350.80	77,783.91	184,629.07	4,342.86	10,267.42	14,610.28	170,018.79

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[uale]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul [...]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	39,440. 66	»
49	Chiesa di S. Lucia in ...	Mazzarino.	Caltanissetta	Legale rappresentante	78. 09	»
50	Cappella di S. Maria del Parco in	Pastena ..	Caserta ...	Id.	274. 09	»
51	Chiesa di S. Caterina da Siena in	Bronte ...	Catania ...	Id.	18. 49	»
52	Chiesa di Maria SS. del Soccorso in	Id.	Id.	Id.	80. 26	»
53	Chiesa di S. Lucia in ...	Nicosia ...	Id.	Id.	18. 34	»
54	Chiesa parrocchiale di S. Martino in............	Barasso ..	Como	Id.	198. 65	»
55	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Barzanò ..	Id.	Id.	112. 22	»
56	Chiesa parrocchiale di ...	Bulgaro Grasso	Id.	Id.	120. 63	»
57	Chiesa parrocchiale di ...	Camnago Volta	Id.	Id.	143. 76	»
58	Chiesa parrocchiale di ...	Cremella..	Id.	Id.	53. 03	»
59	Chiesa prepositurale di S. Nicolò ed Enti annessi in	Lecco	Id.	Id.	885. 68	»
60	Chiesa prepositurale di S. Siro in	Lomazzo .	Id.	Id.	2,450. 82	»
				Da riportarsi ...	43,874. 72	»

... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 (8)	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 (9)	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 (10)	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 (11)	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 (12)	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 (13)	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 (14)	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12 (15)	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 (16)	Totale — Colonne 15 + 16 (17)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5549 - Col. 14 — 17 (18)
40.66		25,139.50	32,354.86	49,350.80	77,783.91	184,629.07	4,342.86	10,267.42	14,610.28	170,018.79
78.09	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	156.18	156.18	»	20.62	20.62	135.56
74.09		201.76	188.65	284.76	548.18	1,223.35	25.06	72.36	97.42	1,125.93
18.49		»	»	»	36.98	36.98	»	4.88	4.88	32.10
80.26		»	»	2.22	160.52	162.74	0.20	21.19	21.39	141.35
18.34		»	»	21.40	36.68	58.08	1.88	4.84	6.72	51.36
98.65		»	»	»	336.05	336.05	»	44.36	44.36	291.69
12.22		»	»	»	202.93	202.93	»	26.79	26.79	176.14
120.63		8.04	111.88	168.88	241.26	530.06	14.86	31.85	46.71	483.35
143.76		»	»	»	284.33	284.33	»	37.53	37.53	246.80
53.03		»	»	»	94.42	94.42	»	12.46	12.46	81.96
385.68		337.05	»	»	1,771.36	2,108.41	»	233.82	233.82	1,874.59
450.82		1,375.19	2,077.77	3,136.26	4,901.64	11,490.86	275.99	647.02	923.01	10,567.85
,874.72		27,061.54	34,733.16	52,964.32	86,554.44	201,313.46	4,660.85	11,425.14	16,085.99	185,227.47

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[a]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ...
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	43,874. 72	»
61	Chiesa parrocchiale di....	Ponzate...	Como	Legale rappresentante	63. 38	»
62	Chiesa parrocchiale di S. Stefano e legati annessi in..................	Velate	Id.	Id.	341. 61	»
63	Cappella del SS. Cuore di Gesù in	S. Giovanni in Fiore	Cosenza...	Id.	1,436. 79	»
64	Causa pia Tirloni amministrata dalla fabbriceria della cattedrale di	Crema ...	Cremona .	Id.	997. 11	»
65	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Benedetto in	Id.	Id.	Id.	1,726. 76	»
66	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Agostino in	Cremona..	Id.	Id.	577. 93	»
67	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Palazzo Pignano	Id.	Id.	38. 64	»
68	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in	Rubbiano .	Id.	Id.	55. 35	»
69	Cappella di Sant'Antonio di Torriana in	Barge	Cuneo	Id.	51. 18	»
70	Cappella di S. Sebastiano in	Battifollo .	Id.	Id.	1. 50	»
				Da riportarsi ...	49,164. 97	»

... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14-17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
374.72		27,061.54	34,733.16	52,964 32	86,554.44	201,313.46	4,660.85	11,425.14	16,085.99	185,227.47
63. 38		»	»	»	93. 49	93. 49	»	12. 34	12. 34	81. 15
41. 61		203. 07	299. 17	451. 58	683. 22	1,637. 04	39. 74	90. 19	129. 93	1,507. 11
36. 79		1,053. 64	1,332. 62	2,011. 50	2,873. 58	7,271. 34	177. 01	379. 31	556. 32	6,715. 02
97. 11	1° gennaio 1873	625. 96	644. 27	972. 48	1,994. 22	4,236. 93	85. 58	263. 24	348. 82	3,888. 11
26. 76		1,179. 95	430. 36	649. 60	3,453. 52	5,713. 43	57. 16	455. 86	513. 02	5,200. 41
77. 93		435. 05	»	»	1,155. 86	1,590. 91	»	152. 57	152. 57	1,438. 34
38. 64		18. 68	»	»	77. 28	95. 96	»	10. 20	10. 20	85. 76
55. 35		37. 98	»	»	110. 70	148. 68	»	14. 61	14. 61	134. 07
51. 18		»	»	1. 59	102. 36	103. 95	0. 14	13. 51	13. 65	90. 30
1. 50		»	»	»	2. 97	2. 97	»	0. 39	0. 39	2. 58
,164.97		30,615.87	37,439.58	57,051.07	97,101.64	222,208.16	5,020.48	12,817. 36	17,887. 84	204,370.32

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[uale]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	49,164. 97	»
71	Cappella di S. Anna in ..	Battifoilo..	Cuneo ...	Legale rappresentante	42. 38	»
72	Chiesa parrocchiale di S. Antonio o Cappella o Compagnia del Suffragio e Sacramento in	Bra	Id.	Id.	107. 93	»
73	Cappella del SS. Nome di Maria in	Id.	Id.	Id.	238. 03	»
74	Cappella della Beata Vergine dei Ronchi in	Carrù	Id.	Id.	383. 94	»
75	Chiesa parrocchiale per le Compagnie del SS. Sacramento e Anime purganti in	Casalgrasso	Id.	Id.	208. 24	»
76	Cappella di Sant'Anna detta del Castellar in	Celle di Macra	Id.	Id.	19. 85	»
77	Santuario della Beata Vergine delle Grazie in ...	Cherasco..	Id.	Id.	229. 58	»
78	Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo ed Enti annessi in Valpesio di ...	Chiusa di Pesio	Id.	Id.	304. 10	»
79	Cappella della Società dei Tessitori nella chiesa parrocchiale maggiore di ..	Dronero ..	Id.	Id.	12. 50	»
				Da riportarsi ...	50,711. 52	»

... 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,164.97		30,615.87	37,439.58	57,051.07	97,101.64	222,208.16	5,020.48	12,817.36	17,837.84	204,370.32
42.38	1° gennaio 1873	»	»	0.84	84.76	85.60	0.07	11.19	11.26	74.34
107.93		»	»	»	166.09	166.09	»	21.92	21.92	144.17
238.03		»	»	39.34	476.06	515.40	3.46	62.85	66.31	449.09
383.94		»	»	»	644.17	644.17	»	85.03	85.03	559.14
208.24		»	»	»	327.98	327.98	»	43.29	43.29	284.69
19.85		»	»	»	29.83	29.83	»	3.94	3.94	25.89
229.58		»	»	»	459.16	459.16	»	60.61	60.61	398.55
304.10		»	»	»	529.64	529.64	»	69.91	69.91	459.73
12.50		»	»	»	14.93	14.93	»	1.97	1.97	12.96
,711.52		30,615.87	37,439.58	57,091.25	99,834.26	224,980.96	5,024.01	13,178.07	18,203.08	206,778.88

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del …
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	50,711. 52	»
80	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Feissoglio.	Cuneo....	Legale rappresentante	37. »	»
81	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei Piovani in	Fossano...	Id.	Id.	240. »	»
82	Cappella di San Bernardo nella regione Seccata in	Frabosa Soprana	Id.	Id.	64. »	»
83	Chiesa parrocchiale di S. Caterina in	Garessio Ponte	Id.	Id.	1,056. 78	»
84	Cappella di S. Antonio e Giovanni Battista nella parrocchiale di	Lisio.....	Id.	Id.	22. »	»
85	Cappella di S. Magno in .	Monastero Vasco	Id.	Id.	2. 83	»
86	Chiesa succursale di S. Evasio e della Beata Vergine delle Grazie in ...	Mondovì Carassone	Id.	Id.	303. 91	»
87	Cappella di S. Lucia in	Montemale	Id.	Id.	25. 76	»
88	Cappella di S. Bernardo in	Monteu Roero	Id.	Id.	33. 18	»
89	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Barchi in	Ormea....	Id.	Id.	194. 93	»
90	Cappella di San Giacomo Apostolo nel cantone di Agliano in	Paesana ..	Id.	Id.	47. 48	»
				Da riportarsi ...	52,739. 39	»

... della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1879, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711.52	— 1° gennaio 1873 —	30,615.87	37,439.58	57,091.25	99,834.26	224,980.96	5,024.01	13 178.07	18,202.08	206,778.88
37. »		11. 30	6. 34	9. 56	74. »	101. 20	0. 84	9. 77	10. 61	90. 59
240. »		»	»	»	376. »	376. »	»	49. 63	49. 63	326. 37
64. »		»	»	3. 91	128. »	131. 91	0. 34	16. 90	17. 24	114. 67
056. 78		»	»	»	1,323. 91	1,323. 91	»	174. 76	174. 76	1,149. 15
22. »		»	»	»	35. 93	35. 93	»	4. 74	4. 74	31. 19
2. 83		»	»	»	5. 66	5. 66	»	0. 75	0. 75	4. 91
03. 91		94. 55	160. 01	241. 52	607. 82	1,103. 90	21. 25	80. 23	101. 48	1,002. 42
25. 76		»	»	»	38. 85	38. 85	»	5. 13	5. 13	33. 72
33. 18		»	»	»	56. 22	56. 22	»	7. 42	7. 42	48. 80
94. 93		»	»	23. 14	389. 86	413. »	2. 04	51. 46	53. 50	359. 50
47. 48		»	»	»	91. 93	91. 93	»	12. 13	12. 13	79. 80
759.39		30,721.72	37,605.93	57,369.38	102,962.44	228,659.47	5,048.48	13,590.99	18,639.47	210,020. »

Numero progressivo	Denominazione dell Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto...	52,739. 39	»
91	Chiesa parrocchiale pel lascito Galliero in	Polonghera	Cuneo....	Legale rappresentante	75. »	»
92	Cappella della Madonna della Neve e di S. Eurosia ai Tetti Pertus in	Revello ..	Id.	Id.	50. 31	»
93	Cappella di Sant'Anna ai Tetti dei Roccia presso Levaldiggi in	Savigliano	Id.	Id.	202. 03	»
94	Altare del SS. Sacramento nella parrocchiale di S. Bernardo in...........	Tarantasca	Id.	Id.	252. 48	»
95	Altare del Buon Consiglio nella parrocchiale di San Bernardo di	Id.	Id.	Id.	57. 11	»
96	Altare del Suffragio nella parrocchiale di S. Bernardo in	Id.	Id.	Id.	40. 94	»
97	Altare del SS. Sacramento nella chiesa parrocchiale di S. Giorgio in	Viola	Id.	Id.	5. 34	»
98	Legato Serravalli Alfonso nella metropolitana di .	Ferrara ..	Ferrara...	Id.	235. 60	»
99	Opera della chiesa di San Regolo a Bucciano di .	S. Miniato.	Firenze...	Id.	54. 08	»
100	Santuario della B. Vergine del Popolo in.........	Forlimpopoli	Forlì	Id.	502. 80	»
				Da riportarsi ...	54,215. 08	»

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
739.39		30,721.72	37,605.93	57,369.38	102,962.44	228,659.47	5,048.48	13,590.99	18,639.47	210,020. »
75. »		»	45. 65	105. »	150. »	300. 65	9. 24	19. 80	29. 04	271. 61
50. 31		»	»	»	100. 62	100. 62	»	13. 28	13. 28	87. 34
202. 03		»	»	36. 14	404. 06	440. 20	3. 18	53. 33	56. 51	383. 69
252. 48		»	»	»	368. 90	368. 90	»	48. 69	48. 69	320. 21
57. 11	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	83. 44	83. 44	»	11. 01	11. 01	72. 43
40. 94		»	»	»	59. 82	59. 82	»	7. 90	7. 90	51. 92
5. 34		»	»	»	10. 19	10. 19	»	1. 35	1. 35	8. 84
235. 60		150. 53	»	»	471. 20	621. 73	»	62. 20	62. 20	559. 53
54. 08		»	»	»	99. 15	99. 15	»	13. 09	13. 09	86. 06
502. 80		106. 15	460. »	694. 34	1,005. 60	2,266. 09	61. 10	132. 74	193. 84	2,072. 25
215.08		30,978.40	38,111.58	58,204.86	105,715.42	233,010.26	5,122. »	13,954.88	19,076.38	213,933 88

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[...]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul [...]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	54,215. 08	»
101	Fabbriceria della chiesa cattedrale di S. Michele in	Albenga ..	Genova....	Legale rappresentante	392. 85	»
102	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Remigio di Castiglione in.	Beverino .	Id.	Id.	59. 60	»
103	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo in	Borghetto di Vara	Id.	Id.	39. 95	»
104	Cappella di S. Bernardo in	Calizzano .	Id.	Id.	99. 25	»
105	Cappella di S. Bartolomeo in	Id.	Id.	Id.	39. 94	»
106	Cappella di S. Mauro in .	Id.	Id.	Id.	30. 51	»
107	Cappella di S. Giacomo in	Id.	Id.	Id.	20. 09	»
108	Cappella di S. Ambrogio in	Id.	Id.	Id.	63. 86	»
109	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria in	Canepa ...	Id.	Id.	1,125. 01	»
110	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Cipriano in Calvisio di ..	Finale Pia	Id.	Id.	127. 15	»
111	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Martino in Bastremoli di	Follo.....	Id.	Id.	110. 38	»
				Da riportarsi ...	56,323. 67	»

…8 dalla Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,215.08		30,978.40	38,111.58	58,204.86	105,715.42	233,010.26	5,122. »	13,954.38	19,076.38	213,933.88
392. 85		132. 54	»	»	771. 44	903. 98	»	101. 83	101. 83	802. 15
59. 60		»	3. 74	47. 24	87. 86	138. 84	4. 16	11. 60	15. 76	123. 08
39. 95		»	»	»	79. 68	79. 68	»	10. 52	10. 52	69. 16
99. 25		»	»	»	70. 85	70. 85	»	9. 35	9. 25	61. 50
39. 94	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	28. 51	28. 51	»	3. 76	3. 76	24. 75
30. 51		»	»	»	21. 78	21. 78	»	2. 87	2. 87	18. 91
20. 09		»	»	»	14. 34	14. 34	»	1. 89	1. 89	12. 45
63. 86		»	»	»	45. 59	45. 59	»	6. 02	6. 02	39. 57
125. 01		308. 77	1,025. 20	1,572. 52	2,250. 02	5,156. 51	138. 38	297. »	435. 38	4,721. 13
127. 15		»	»	9. 17	254. 30	263. 47	0. 81	33. 57	34. 38	229. 09
110. 38		»	9. 25	123. 34	195. 55	328. 14	10. 85	25. 81	36. 66	291. 48
,323.67		31,419.71	39,149.77	59,957.13	109,535.34	240,061.95	5,276.20	14,458.80	19,734.80	220,327.15

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	56,323. 67	»
112	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Salvatore in	Genova ...	Genova ...	Legale rappresentante	3,741. 36	»
113	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Stefano in Campomarone di ...	Larvego ..	Id.	Id.	483. 33	»
114	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria dell'Arena in S. Terenzo in	Lerici	Id.	Id.	507. 57	»
115	Cappella di Nostra Signora di Loreto in	Loano....	Id.	Id.	40. »	»
116	Cappella di Santo Stefano in Monteacuto di	Pareto ...	Id.	Id.	19. 50	»
117	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Vene di	Rialto	Id.	Id.	90. 94	»
118	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Benedetto ed opere annesse in	Riccò	Id.	Id.	50. 60	»
119	Fabbriceria parrocchiale di San Martino ed Enti annessi in	Toirano...	Id.	Id.	294. 72	»
120	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Ambrogio in	Varazze...	Id.	Id.	43. 02	»
				Da riportarsi ...	61,594. 71	»

... 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Rate arretrate di rendita dovute: dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Rate arretrate di rendita dovute: dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Rate arretrate di rendita dovute: Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,323.67		31,419.71	39,149.77	59,957.13	109,585.34	240,061.95	5,276.20	14,458.80	19,734.80	220,327.15
,741. 36		»	1,679. 87	4,956. 98	7,482. 72	14,119. 57	436. 21	987. 72	1,423. 93	12 695. 64
483. 33		»	»	»	724. 99	724. 99	»	95. 70	95. 70	629. 29
507. 57	— 1° gennaio 1873 —	»	9. 04	650. 68	982. 95	1,642. 67	57. 26	129. 75	187. 01	1,455. 66
40. »		»	»	12. 91	80. »	92. 91	1. 14	10. 56	11. 70	81. 21
19. 50		10. 51	18. 09	27. 30	39. »	94. 90	2. 40	5. 15	7. 55	87. 35
90. 94		»	»	1. 59	181. 88	183. 47	0. 14	24. 01	24. 15	159. 32
50. 60		22. 07	42. 24	63. 76	101. 20	229. 27	5. 61	13. 36	18. 97	210. 30
294. 72		»	1. 79	257. 16	589. 44	848. 39	22. 63	77. 81	100. 44	747. 95
43. 02		»	»	»	86. 04	86. 04	»	11. 36	11. 36	74. 68
,594.71		31,452.29	40,900.80	65,927.51	119,808. 56	258,084.16	5,801.59	15,814.02	21,615. 61	236,408 55

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	61,594. 71	»
121	Chiesa di S. Antonio da Padova in	Lucca Sicula	Girgenti ..	Legale rappresentante	188. 07	»
122	Cappella delle Grazie in..	Calimera..	Lecce	Id.	10. 09	»
123	Cappella del SS. Sacramento e Rosario in	Carpignano	Id.	Id.	252. 86	»
124	Cappella del SS. Sacramento in	Martano ..	Id.	Id.	247. 25	»
125	Cappella dell'Assunta in .	Id.	Id.	Id.	552. 93	»
126	Opera dell'oratorio di S. Cerbone in	Marciana .	Livorno ..	Id.	41. 46	»
127	Oratorio di S. Leonardo al Conte al Calavorno in .	Coreglia Antelminelli	Lucca	Id.	0. 86	»
128	Opera della chiesa del Piano di Coreglia in	Id.	Id.	Id.	8. 91	»
129	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Villa Poma	Mantova ..	Id.	89. 74	»
130	Oratorio della Beata V. della Villa nella Rocca Sigillina di	Filattiera .	Massa e Carrara	Id.	5. 54	»
131	Opera della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Cisigliana di	Licciana...	Id.	Id.	89. 79	»
				Da riportarsi ...	63,082. 21	»

8 (… a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2)	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurata della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 - 17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
594.71		31,452.29	40,900.80	65,927.51	119,803.56	258,084.16	5,801.59	15,814.02	21,615.61	236,468.55
188.07		»	115.56	263.30	376.14	755. »	23.17	49.65	72.82	682.18
10.09		»	»	»	4.93	4.93	»	0.65	0.65	4.28
252.86		»	»	»	132.05	132.05	»	17.43	17.43	114.62
247.25		»	»	»	241.07	241.07	»	31.82	31.82	209.25
552.93		»	»	»	539.11	539.11	»	71.16	71.16	467.95
41.46		30.17	35.39	53.42	82.92	201.90	4.70	10.95	15.65	186.25
0.86	1° gennaio 1873	»	»	»	1.72	1.72	»	0.23	0.23	1.49
8.91		6.58	»	»	17.82	24.40	»	2.35	2.35	22.05
89.74		»	»	»	174.74	174.74	»	23.07	23.07	151.67
5.54		»	»	»	11.08	11.08	»	1.46	1.46	9.62
89 79		»	»	90.89	179.58	270.47	8. »	23.70	31.70	238.77
082.21		31,489.04	41,051.75	66,335.12	121,564.72	260,440.63	5,837.46	16,046.49	21,883.95	238,556.68

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[a]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	63,082. 21	»
132	Opera della Madonna del Rosario nella chiesa parrocchiale di S. Severo in	Rocchetta di Vara	Massa e Carrara	Legale rappresentante	48. 11	»
133	Fabbriceria della chiesa parrocchiale per la Confraternita del SS. Sacramento in Virgoletta di .	Villafranca	Id.	Id.	78. 90	»
134	Chiesa parrocchiale di Virgoletta per la Confraternita di S. Rocco in ...	Id.	Id.	Id.	47. 26	»
135	Opera della chiesa parrocchiale di S. Nicolò in ..	Id.	Id.	Id.	150. 28	»
136	Chiesa dello Spirito Santo in	Alì	Messina...	Id.	227. 03	»
137	Chiesa filiale del SS. Rosario in	Id.	Id.	Id.	56. 17	»
138	Chiesa parrocchiale dei SS. Nazzaro e Celso in	Bareggio..	Milano ...	Id.	97. 43	»
139	Cappella di S. Anna rappresentata dalla fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Castellanza	Id.	Id.	256. 43	»
140	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Corno Vecchio	Id.	Id.	121. 13	»
				Da riportarsi ...	64,164. 95	»

…da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, e già pagate sul fondo costituito degli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3,082.21		31,489.04	41,051.75	66,335.12	121,564.72	260,440.63	5,837.46	16,046.49	21,883.95	238,556.68
48.11		»	4.58	67.36	96.22	168.16	5.93	12.70	18.63	149.53
78.90		»	32.98	110.46	157.80	301.24	9.72	20.83	30.55	270.69
47.26		»	19.76	66.16	94.52	180.44	5.82	12.48	18.30	162.14
150.28	— 1° gennaio 1873 —	111.46	119.61	180.54	300.56	712.17	15.89	39.67	55.56	656.61
227.03		»	»	196.12	454.06	650.18	17.26	59.94	77.20	572.98
56.17		»	»	»	112.34	112.34	»	14.83	14.83	97.51
97.43		»	»	»	77.13	77.13	»	10.18	10.18	66.95
256.43		»	»	312.13	512.86	824.99	27.47	67.70	95.17	729.82
121.13		74.02	35.76	53.98	242.26	406.02	4.75	31.98	36.73	369.29
164.95		31,674.52	41,264.44	67,321.87	123,612.47	263,873.30	5,924.30	16,316.80	22,241.10	241,632.20

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[ua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	64,164. 95	»
141	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Galgagnano	Milano....	Legale rappresentante	20. 10	»
142	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Ospedaletto Lodigiano	Id.	Id.	64. 57	»
143	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Coarezzo in	Somma Lombardo	Id.	Id.	170. 19	»
144	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Mortizzuolo in	Mirandola.	Modena ..	Id.	19. 71	»
145	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Dalmazzo in	Montefestino	Id.	Id.	164. 10	»
146	Opera pia del Purgatorio in Rocca S. Maria di ..	Id.	Id.	Id.	31. »	»
147	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Montorso in	Pavullo ..	Id.	Id.	80. »	»
148	Fabbriceria parrocchiale di Cossogno in	Id.	Id.	Id.	116. 32	»
149	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Camatta in (1)	Id.	Id.	Id.	2. »	»
				Da riportarsi ...	64,832. 94	»

(1) Iscrizione suppletiva (Vedi n. 158 dell'Elenco annesso al R. D. 22 ottobre 1872, n. 1142 — S. 2a).

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
164.95		31,674.52	41,264.44	67,321.87	123,612.47	263,873.30	5,924.30	16,316.80	22,241.10	241,632.20
20.10		14.52	»	»	40.20	54.72	»	5.31	5.31	49.41
64.57		41.79	»	»	129.14	170.93	»	17.05	17.05	153.88
170.19		»	»	223.22	340.38	563.60	19.64	44.93	64.57	499.03
19.71		»	»	»	33.01	33.01	»	4.36	4.36	28.65
64.10	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	212.87	212.87	»	28.10	28.10	184.77
31. »		»	»	»	40.30	40.30	»	5.32	5.32	34.98
30. »		»	»	»	111.11	111.11	»	14.67	14.67	96.44
6.32		»	»	»	150.24	150.24	»	19.83	19.83	130.41
2. »		»	»	»	1. »	1. »	»	0.13	0.13	0.87
2.94		31,730.83	41,264.44	67,545.09	124,670.72	265,211.08	5,943.94	16,456.50	22,400.44	242,810.62

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita an[nua]	
		Comune	Provincia		devuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	64,832. 94	»
150	Fabbriceria parrocchiale ed annessa opera pia del Purgatorio di Brandola in	Poligano..	Modena ..	Legale rappresentante	75. 62	
151	Chiesa dello Spirito Santo in	Marano ...	Napoli	Id.	136. »	»
152	Cappella di Santa Maria del Carmine di Serignano in	Massa-lubrense	Id.	Id.	49. 55	»
153	Cappella di S. Anna a Pietrapiana di	Id.	Id.	Id.	228. 22	»
154	Cappella di S. Pietro delle Piane in	Alagna....	Novara ...	Id.	0. 40	»
155	Oratorio della Beata Vergine delle Grazie in.....	Id.	Id.	Id.	2. 10	»
156	Oratorio di San Lorenzo di Cadegatti in	Borgosesia	Id.	Id.	2. 82	»
157	Banco dei Morti in Cadarafagno di	Breia	Id.	Id.	40. 34	
158	Banco delle Anime purganti in	Camasco..	Id.	Id.	3. 61	
159	Chiesa parrocchiale di San Bernardo in	Id.	Id.	Id.	112. 57	
				Da riportarsi ...	65,484. 17	

da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4,332.94		31,730.83	41,264.44	67,545.09	124,670.72	265,211.08	5,943.94	16,456.50	22,400.44	242,810.62
75. 62		»	»	»	151. 24	151. 24	»	19. 96	19. 96	131. 28
136. »		»	»	»	272. »	272. »	»	35. 90	35. 90	236. 10
49. 55		»	»	»	57. 81	57. 81	»	7. 63	7. 63	50. 18
228. 22		»	»	»	119. 18	119. 18	»	15. 73	15. 73	103. 45
0. 40	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	0. 49	0. 49	»	0. 06	0. 06	0. 43
2. 10		»	»	»	2. 57	2. 57	»	0. 34	0. 34	2. 23
2. 82		»	»	»	3. 92	3. 92	»	0 52	0 52	3. 40
40. 34		»	»	»	46. 84	46. 84	»	6. 18	6. 18	40. 66
3. 61		»	»	»	5. 67	5. 67	»	0. 75	0. 75	4. 92
112. 57		»	»	»	166. 67	166. 67	»	22. »	22. »	144. 67
5,484.17		31,730.83	41,264.44	67,545.09	125,497. 11	266,037.47	5,943.94	16,562.57	22,509.51	243,527.96

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	65,484. 17	»
160	Chiesa parrocchiale di San Pietro pel legato Ottina in	Candelo...	Novara ...	Legale rappresentante	292. 92	»
161	Opera pia delle Missioni in	Cesara ...	Id.	Id.	20. »	»
162	Chiesa parrocchiale di San Giorgio in	Collobiano	Id.	Id.	72. 39	»
163	Altare del Suffragio nella chiesa parrocchiale di S. Genuario in	Crescentino	Id.	Id.	261. 85	»
164	Oratorio della Madonna della Neve nella parrocchia di S. Martino in ..	Curino ...	Id.	Id.	68. 79	»
165	Chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo in......	Graglia Piana	Id.	Id.	63. 07	»
166	Chiesa parrocchiale di S. Dionigi in	Locarno ..	Id.	Id.	11. 55	»
167	Chiesa parrocchiale dei SS. Giovanni Battista e Giuseppe in	Mollia ...	Id.	Id.	98. 23	»
168	Oratorio della B. Vergine dei Dolori in Piana Viana di.	Id.	Id.	Id.	0. 30	»
169	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Prarolo ed Enti annessi in	Prarolo ..	Id.	Id.	699. 11	»
				Da riportarsi ...	67,072. 38	»

...da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	3.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5,484.17	— 1° gennaio 1873 —	31,730.83	41,264.44	67,545.09	125,497.11	266,037.47	5,943.94	16,562.57	22,509.51	243,527.96
292.92		215.62	271.68	410.08	585.84	1,483.22	36.09	77.33	113.42	1,369.80
20. »		11.39	18.55	28. »	40. »	97.94	2.46	5.28	7.74	90.20
72.39		»	»	»	119.64	119.64	»	15.79	15.79	103.85
261.85		»	»	»	312.04	312.04	»	41.19	41.19	270.85
68.79		»	»	5.55	137.58	143.13	0.49	18.16	18.65	124.48
63.07		45.38	»	»	126.14	171.52	»	16.65	16.65	154.87
11.55		»	»	»	16.84	16.84	»	2.22	2.22	14.62
98.23		»	»	»	125.24	125.24	»	16.53	16.53	108.71
0.30		»	»	»	0.37	0.37	»	0.05	0.05	0.32
699.11		»	»	»	1,075.69	1,075.69	»	141.99	141.99	933.70
,072.38		32,003.22	41,554.67	67,988.72	128,036.49	269,583.10	5,982.98	16,900.76	22,883.74	246,699.46

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	67,072. 38	»
170	Chiesa parrocchiale di ...	Quinto Vercellese	Novara ..	Legale rappresentante...........	19. 71	»
171	Banco dei Morti in	Rimasco ..	Id.	Id.	158. 61	»
172	Oratorio dei SS. Bernardino ed Agata in	Rocca Pietra	Id.	Id.	10. 17	»
173	Chiesa parrocchiale di S. Martino in	Id.	Id.	Id.	237. 48	»
174	Oratorio di S. Emiliano in	Sostegno..	Id.	Id.	14. 25	»
175	Oratorio di S. Giacomo in	Id.	Id.	Id.	1. 80	»
176	Oratorio di San Giuseppe in Campiano di	Valduggia.	Id.	Id.	0. 75	»
177	Oratorio di Santa Maria d'Oporta in	Varallo ...	Id.	Id.	1. 99	»
178	Oratorio di S. Rocco dei Gerbidi in	Id.	Id.	Id.	8. 12	»
179	Fabbriceria parrocchiale di S. Margherita di Calcinara in	Codevigo.	Padova ...	Id.	2. 72	»
180	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria in	Loreggia..	Id.	Id.	462. 24	»
				Da riportarsi ...	67,990. 22	»

... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurato della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
072.38		32,003.22	41,554.67	67,988.72	128,036.49	269,583.10	5,982.98	16,900.76	22,883.74	246,699.46
19.71		»	»	»	32. 77	32. 77	»	4. 33	4. 33	28. 44
58. 61		»	»	»	248. 93	248. 93	»	32. 86	32. 86	216. 07
10. 47		»	»	1. 13	20. 34	21. 47	0. 10	2. 68	2. 78	18. 69
37. 48		»	»	34. 21	474. 96	509. 17	3. 01	62. 69	65. 70	443. 47
14. 25		»	»	»	20. 78	20. 78	»	2. 74	2. 74	18. 04
1. 80	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	2. 60	2. 60	»	0. 34	0. 34	2. 26
0. 75		»	»	»	0. 61	0. 61	»	0. 08	0. 08	0. 53
1. 99		»	»	»	2. 65	2. 65	»	0. 35	0. 35	2. 30
8. 12		»	»	»	10. 80	10. 80	»	1. 43	1. 43	9. 37
2. 72		»	»	»	1. 90	1. 90	»	0. 25	0. 25	1. 65
12. 24		»	193. 40	495. 56	924. 48	1,613. 44	43. 61	122. 03	165. 64	1,447. 80
90.22		32,003.22	41,748.07	68,519.62	129,777. 81	272,048.22	6,029.70	17,130.54	23,160.24	248,887.98

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[...]	
		Comune	Provincia		devuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul [...]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	67,990. 22	»
181	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Martino e Lamberto in Arsego di	S. Giorgio delle Pertiche	Padova...	Legale rappresentante	413. 82	»
182	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata in Villa di .	Teolo	Id.	Id.	266. 91	»
183	Fabbriceria del santuario della Beata Vergine delle Grazie in	Villafranca	Id.	Id.	12. 96	»
184	Chiesa di S. Antonio Abate in	Isnello ...	Palermo..	Id.	10. 64	»
185	Opera della chiesa parrocchiale di Corchia in ...	Berceto ..	Parma ...	Id.	14. 24	»
186	Opera della chiesa parrocchiale di Rovinaglia in.	Borgotaro.	Id.	Id.	212. 08	»
187	Opera della chiesa parrocchiale di Fragno in ...	Calestano .	Id.	Id.	465. 86	»
188	Opera della chiesa parrocchiale di..............	Id.	Id.	Id.	2,489. 69	»
189	Opera della chiesa parrocchiale di	Lesignano de'Bagni	Id.	Id.	160. 67	»
190	Opera della chiesa parrocchiale di Terenzo in ...	Lesignano di Palmia	Id.	Id.	503. 01	»
				Da riportarsi ...	72,540. 10	»

...della ... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 3	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 2 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 — Col. 14 — 17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
990.22	— 1° gennaio 1873 —	32,003.22	41,748.07	68,519.62	129,777.81	272,048.22	6,029.70	17,130.54	23,160.24	248,887.98
13.82		»	120.15	441.38	827.64	1,389.17	38.84	109.25	148.09	1,241.08
66.91		»	75.19	190.62	533.82	799.63	16.77	70.46	87.23	712.40
12.96		»	»	»	13.68	13.68	»	1.80	1.80	11.88
10.64		»	»	»	21.28	21.28	»	2.81	2.81	18.47
14.24		5.38	13.21	19.94	28.48	67.01	1.75	3.76	5.51	61.50
12.08		20.03	196.71	296.92	424.16	937.82	26.13	55.99	82.12	855.70
55.86		»	»	»	718.20	718.20	»	94.80	94.80	623.40
19.69		»	»	»	3,838.27	3,838.27	»	506.65	506.65	3,331.62
10.67		»	76.54	224.94	321.34	622.82	19.79	42.42	62.21	560.61
13.01		»	»	»	795.04	795.04	»	104.95	104.95	690.09
40.10		32,028.63	42,229.87	69,693.42	137,299.22	281,251.14	6,132.98	18,123.43	24,256.41	256,994.73

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	72,540. 10	»
191	Opera della chiesa parrocchiale di Vezzano in ...	Neviano degli Arduini	Parma ...	Legale rappresentante	39. 40	»
192	Opera della chiesa parrocchiale di	Noceto ...	Id.	Id.	600. 22	»
193	Opera della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe in	Parma ...	Id.	Id.	22,939. 98	»
194	Opera della chiesa parrocchiale di S. Vittore in ..	Salso-maggiore	Id.	Id.	223. 80	»
195	Opera della chiesa parrocchiale di	Sorbolo ..	Id.	Id.	1,282. 38	»
196	Opera della chiesa parrocchiale di Madurera in ..	Tizzano Val Parma	Id.	Id.	55. 48	»
197	Opera della chiesa parrocchiale di S. Siro in ...	Torrile ..	Id.	Id.	216. 89	»
198	Opera della chiesa parrocchiale di S. Ruffino in .	Vigatto ...	Id.	Id.	125. 85	»
199	Chiesa parrocchiale di ...	Bastida dei Dossi	Pavia	Id.	252. 12	»
200	Sagrestia della cattedrale di	Bobbio ...	Id.	Id.	106. 25	»
201	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo in	Borgarello	Id.	Id.	274. 90	»
				Da riportarsi ...	98,657. 37	»

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb 1870, n. 5519 - Col 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,540.19		32,028.63	42,229,87	69,693.42	137,299.22	281,251,14	6,132.98	18,123.43	24,256.41	256,994.73
39. 40		»	»	3. 83	78. 80	82. 63	0. 34	10. 40	10. 74	71. 89
600. 22		»	»	34. 64	1,200. 44	1,235. 08	3. 05	158. 46	161. 51	1,073. 57
,939.98		»	»	»	31,666.96	31,666. 96	»	4,180.04	4,180.04	27,486. 92
223. 80		»	»	»	330. 73	330. 73	»	43. 66	43. 66	287. 07
282. 38		»	53. 58	1,753. 66	2,564. 76	4,372. »	154. 32	338. 55	492. 87	3,879. 13
55. 48	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	86. 46	86. 46	»	11. 41	11. 41	75. 05
216. 89		»	»	»	384. 38	384. 38	»	50. 74	50. 74	333. 64
125. 85		»	»	»	179. 69	179. 69	»	23. 72	23. 72	155. 97
252. 12		132. 09	233. 84	352. 96	504. 24	1,273. 13	31. 06	66. 56	97. 62	1,175. 51
106. 25		»	»	»	137. 24	137. 24	»	18. 12	18. 12	119. 12
274. 90		»	139. 55	344. 10	549. 80	1,033. 45	30. 28	72. 57	102. 85	930. 60
657.37		32,210.72	42,656.84	72,182.61	174,982.72	322,032.89	6,352.03	23,097.66	29,449.69	292,583.20

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[...]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867, per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento, imposta sul[...]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	98,657. 37	»
202	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Codevilla .	Pavia	Legale rappresentante	107. 87	»
203	Fabbriceria parrocchiale di Langasco per i beni della Compagnia del Carmine in	Langasco .	Id.	Id.	7. 13	»
204	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Marcignago	Id.	Id.	1,063. 50	»
205	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Gervasio e Protasio in	Montebello	Id.	Id.	93. 98	»
206	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Nicorvo ..	Id.	Id.	103. 65	»
207	Chiesa parrocchiale di S. Agata in	Pregola ..	Id.	Id.	7. 82	»
208	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Semiana ..	Id.	Id.	111. 20	»
209	Chiesa parrocchiale di ...	S. Angelo Lomellina	Id.	Id.	363. 76	»
210	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S Martino de' Bagozzi in	Staghiglione	Id.	Id.	12. 30	»
211	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo in	Vivente ..	Id.	Id.	173. 25	»
				Da riportarsi ...	100,702.83	»

da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8,657.37		32,210.72	42,656.84	72,182.61	174,982.72	322,032.89	6,352.03	22,097.66	28,449.69	292,583.20
107.87		»	»	»	215.74	215.74	»	28.48	28.48	187.26
7.13		»	»	»	9.21	9.21	»	1.22	1.22	7.99
1,063.50		»	437.05	1,417.46	2,127. »	3,981.51	124.74	280.76	405.50	3,576.01
93.98		»	»	11.36	187.96	199.32	1. »	24.81	25.81	173.51
103.65		»	»	»	207.30	207.30	»	27.36	27.36	179.94
7.82	1° gennaio 1873	»	»	»	11.53	11.53	»	1.52	1.52	10.01
111.20		»	»	»	222.40	222.40	»	29.36	29.36	193.04
363.76		263.73	321.48	485.26	727.52	1,797.99	42.70	96.02	138.73	1,659.26
13.30		»	»	»	26.60	26.60	»	3.51	3.51	23.09
173.25		»	77.99	231.08	346.50	655.57	20.34	45.74	66.08	589.49
[illegible]0,702.83		32,474.45	43,493.36	74,327.77	179,064.48	329,360.06	6,540.81	23,636.45	30,177.26	299,182.80

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	100,702.83	»
212	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Zeme	Pavia	Legale rappresentante	59.17	»
213	Chiesa di San Procolo in Avendita di	Cascia	Perugia ..	Id.	89.77	»
214	Oratorio della Madonna del Palazzo o Palazzetto in	Gualdo Tadino	Id.	Id.	163.50	»
215	Oratorio della SS. Annunziata in	Rivodutri .	Id.	Id.	38.08	»
216	Oratorio della Beata Vergine delle Grazie in ...	Montegrimano	Pesaro e Urbino	Id.	13.41	»
217	Opera della chiesa parrocchiale di S. Martino in Olza di	Cortemaggiore	Piacenza..	Id.	976.46	»
218	Opera della chiesa parrocchiale di S. Giustino in	Pianello ..	Id.	Id.	151.74	»
219	Oratorio di San Giacomo Apostolo in	Castelvecchio	Porto Maurizio	Id.	64.35	»
220	Chiesa parrocchiale di San Bernardo Abate in Oliveto di	Id.	Id.	Id.	29.25	»
221	Opera di S. Maria Maddalena in	Diano Borello	Id.	Id.	64.96	»
				Da riportarsi ...	102,353.52	»

da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 8	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 9	Rate arretrate di rendita dovute dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 10	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 11	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto settembre 1870 12	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 13	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12 15	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 16	Totale — Colonne 15 + 16 17	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17 18
00,702.83		32,474.45	43,493.36	74,327.77	179,064.48	329,360.06	6,540.81	23,636.45	30,177.26	299,182.80
59. 17		17. 59	»	»	118. 34	135. 93	»	15. 62	15. 62	120. 31
89. 77		»	»	»	131. 16	131. 16	»	17. 31	17. 31	113. 85
163. 50		»	»	»	193. 47	193. 47	»	25. 54	25. 54	167. 93
38. 08		»	»	»	44. 95	44. 95	»	5. 93	5. 93	39. 02
13. 41	— 1° gennaio 1873 —	8. 68	»	»	26. 82	35. 50	»	3. 54	3. 54	31. 96
976. 46		»	801. 38	1,364. 04	1,952. 92	4,118. 34	120. 04	257. 79	377. 83	3,740. 51
151. 74		»	110. 09	205. 34	303. 48	618. 91	18. 07	40. 06	58. 13	560. 78
64. 35		31. 28	53. 32	80. 48	128. 70	293. 78	7. 08	16. 99	24. 07	269. 71
29. 25		5. 68	17. 20	25. 96	58. 50	107. 34	2. 28	7. 72	10. »	97. 34
64. 96		»	»	0. 88	129. 92	130. 80	0. 08	17. 15	17. 23	113. 57
,353. 52		32,537.68	44,475.35	76,004.47	182,152.74	335,170.24	6,688.36	24,044.10	30,732.46	304,437.78

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[illegible]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente al [illegible]
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	102,353.52	
222	Chiesa parrocchiale e cappelle annesse in	Dolceacqua	Porto Maurizio	Legale rappresentante	496. 35	»
223	Oratorio di S. Agostino in	Moltedo superiore	Id.	Id.	120. 21	»
224	Cappella di S. Francesco in	Perinaldo .	Id.	Id.	25. »	»
225	Opera delle Anime purganti in	S. Lorenzo al Mare	Id.	Id.	211. »	»
226	Chiesa parrocchiale di ...	Sasso di Bordighera	Id.	Id.	156. »	»
227	Cappella delle Anime purganti in Corte di	Triora ...	Id.	Id.	33. 35	»
228	Oratorio dell'Ormeo in ..	Ville San Pietro	Id.	Id.	36. 80	»
229	Cappella di S. Maurizio in	Montalbano Jonico	Potenza ..	Id.	51. 73	»
230	Chiesa parrocchiale di Formellino pel pio legato Zannoni in	Faenza ...	Ravenna ..	Id.	50. 74	»
231	Chiesa di S. Maria *in Coeloseo* per la Congregazione dei Fanciulli in	Ravenna .	Id.	Id.	222. 90	»
232	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Bagnolo in Piano	Reggio Emilia	Id.	85. 10	
				Da riportarsi ...	103,842.70	

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,353. 52		32,537.68	44,475.35	76,004.47	182,152.74	335,170.24	6.638.36	24,044.10	30,732.46	304,437.78
496. 35		»	»	41. 35	964. 12	1,005. 47	3. 64	127. 26	130. 90	874. 57
120. 21		2. 34	111. 50	168. 30	240. 42	522. 56	14. 81	31. 74	46. 55	476. 01
25. »		»	»	»	30. 35	30. 35	»	4. 01	4. 01	26. 34
211. »		»	»	211. 70	422. »	633. 70	18. 63	55. 70	74. 33	559. 37
156. »		73. 23	131. 77	198. 90	312. »	715. 90	17. 50	41. 18	58. 68	657. 22
33. 35	— 1° gennaio 1873 —	»	0. 78	40. 28	66. 43	107. 49	3. 54	8. 77	12. 31	95 18
36. 80		11. 65	34. 13	51. 52	73. 60	170. 90	4. 53	9. 72	14. 25	156. 65
51. 73		»	»	17. 03	103. 46	120. 49	1. 50	13. 66	15. 16	105. 33
50. 74		»	»	»	24. 10	24. 10	»	3. 18	3. 18	20. 92
22. 90		76. 16	206. 74	312. 06	445. 80	1,040. 76	27. 46	58. 85	86. 31	954. 45
85. 10		»	»	5. 03	170. 20	175. 23	0. 44	22. 46	22. 90	152. 33
42. 70		32,701.00	44,960.27	77,050.64	185,005.22	339,717.19	6,780.41	24,500.68	31,201.04	308,516.15

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	103,842.70	»
233	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Boretto ...	Reggio Emilia	Legale rappresentante	494. 72	»
234	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Campegine	Id.	Id.	561. 72	»
235	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Mazzorno di	Bottrighe .	Rovigo ...	Id.	49. 38	»
236	Oratorio di S. Carlo in Bonello di	Gaiba	Id.	Id.	24. 98	»
237	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Andrea in Zelo di	Giacciano .	Id.	Id.	41. 48	»
238	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in	Papozze ..	Id.	Id.	94. 90	»
239	Chiesa rurale di S. Francesco d'Assisi in	Florinas .	Sassari ...	Id.	109. 21	»
240	Chiesa parrocchiale di Nulvi ed annessa chiesa rurale di Monte Alma di	Nulvi	Id.	Id.	3,315. 32	»
241	Chiesa cattedrale di S. Maria in	Nuoro ...	Id.	Id.	60. »	»
242	Chiesa parrocchiale di ...	Usini	Id.	Id.	1.102. 97	»
				Da riportarsi...	109,697.38	»

da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3,842.70		32,701.06	44,960.27	77,050.64	185,005.22	339,717.19	6,780.41	24,500.63	31,201.04	308,516.15
494.72		»	57.94	365.92	989.44	1,413.30	32.20	130.61	162.81	1,250.49
561.72		»	»	»	1,057.91	1,057.91	»	139.64	139.64	918.27
49.38		»	43.69	69.14	98.76	211.59	6.07	13.04	19.11	192.48
24.98		»	1.17	34.98	49.96	86.11	3.08	6.59	9.67	76.44
41.48	— 1° gennaio 1873 —	»	12.75	20.58	82.96	116.29	1.81	10.95	12.76	103.53
94.90		0.26	69.80	105.36	189.80	365.22	9.27	25.05	34.32	330.90
109.21		»	45.97	144.54	218.42	408.93	12.72	28.83	41.55	367.38
315.32		626.23	2,830.05	4,271.78	6,630.64	14,358.70	375.92	875.24	1,251.16	13,107.54
60. »		»	»	»	120. »	120. »	»	15.84	15.84	104.16
102.97		»	»	»	1,611.56	1,611.56	»	212.73	212.73	1,398.83
,697.38		33,327.55	48,021.64	82,062.91	396,054.67	359,466.80	7,221.48	25,879.15	33,100.63	326,366.17

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[ua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	109,697.38	»
243	Fabbriceria della chiesa di Colorina pel legato Pomina in	Colorina ..	Sondrio ..	Legale rappresentante	29.02	»
244	Chiesa parrocchiale e filiali in	Gordona ..	Id.	Id.	43.14	»
245	Fabbriceria della chiesa di Mese pel beneficio dei Defunti in	Mese	Id.	Id.	200.97	»
246	Fabbriceria della chiesa di S. Francesco in Paiedo di	Samolaco .	Id.	Id.	173.80	»
247	Chiesa coadiutorale dei SS. Rocco e Sebastiano in S. Bernardo di	S. Giacomo e Filippo	Id.	Id.	29.44	»
248	Chiesa parrocchiale di S. Antonio e beneficio dei Defunti in Albaredo di .	Id.	Id.	Id.	25.44	»
249	Cassetta dei Defunti nella chiesa parrocchiale di ..	Verceia ..	Id.	Id.	72.25	»
250	Chiesa filiale della Beata Vergine della Neve in Frasnedo di	Id.	Id.	Id.	58.98	»
251	Sagrestia della chiesa cattedrale di (1)	Teramo...	Teramo ..	Id.	»	»
252	Cappella dello Spirito Santo in	Bousson..	Torino ...	Id.	16.32	»
				Da riportarsi ...	110,346.74	»

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 121 dell'Elenco annesso al R. D. 14 febbraio 1869, n. 4896).

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli enti indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagato sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,697. 88		33,327.55	48,021.64	82,062.94	196,054.67	359,466.80	7,221.48	25,879.15	33,100.63	326,366.17
29. 02		»	»	»	35. 71	35. 71	»	4. 71	4. 71	31. »
43. 14		»	»	»	86. 28	86. 28	»	11. 39	11. 39	74. 89
200. 97		»	50. 86	99. 24	401. 94	552. 04	8. 73	53. 06	61. 79	490. 25
173. 80		»	52. 78	180. 12	347. 60	580. 50	15. 85	45. 88	61. 73	518. 77
29. 44	1° gennaio 1873	»	»	»	18. 89	18. 89	»	2. 49	2. 49	16. 40
25. 44		»	»	»	50. 88	50. 88	»	6. 72	6. 72	44. 16
72. 25		»	52. 54	101. 16	144. 50	298. 20	8. 90	19. 07	27. 97	270. 23
58. 98		»	43. 93	82. 58	117. 96	244. 47	7. 27	15. 57	22. 84	221 63
773. 34		»	61. 48	95. 92	1,546. 68	1,704. 08	8. 44	204. 16	212. 60	1,491. 48
16. 32		»	»	0. 22	32. 64	32. 86	0. 02	4. 31	4. 33	28. 53
,120. 08		33,327.55	48,283.23	82,622.18	198,887.75	363,070.71	7,270.69	26,246.51	33,517.20	329,553.51

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 14 della Legge 7 luglio 1866	corr. ponde e all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	110,346.74	»
253	Cappella di S. Anna in ..	Bousson ..	Torino....	Legale rappresentante	6. »	»
254	Cappella di S. Antonio nel borgo di S. Bernardo in	Carmagnola	Id.	Id.	5. »	»
255	Cappella di S. Bernardo nel borgo di S. Bernardo in	Id.	Id.	Id.	15. »	»
256	Cappella di San Giuseppe in Vernetto di	Ceres.....	Id.	Id.	4. »	»
257	Chiesa parrocchiale di Cogne ed Enti annessi in .	Cogne	Id.	Id.	27. 43	»
258	Cappella di S. Antonio in	Corio.....	Id.	Id.	24. 77	»
259	Cappella di S. Grato in Albord di	Donnaz...	Id.	Id.	6. 85	»
260	Chiesa parrocchiale di S. Giacomo in	Issime ...	Id.	Id.	74. 52	»
261	Chiesa parrocchiale e fondazioni annesse in	La Thuille	Id.	Id.	42. 44	»
262	Cappella della Beata Vergine della Neve in Piandemma di	Locana ..	Id.	Id.	284. 89	»
263	Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista delle Grangie in	Nole	Id.	Id.	109. »	»
				Da riportarsi ...	110,946.64	»

[illegible] 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 8	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 9	Rate arretrate di rendita dovute dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 10	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 11	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 12	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 13	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12 15	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 16	Totale — Colonne 15 + 16 17	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17 18
1,120. 08		33,327.55	18,283.23	82,622 18	198,837.75	363,070.71	7,270.69	26,246.51	33,517.20	329,553.51
6. »		»	»	»	12. »	12. »	»	1. 58	1. 58	10. 42
5. »		»	»	»	4. 53	4. 53	»	0. 60	0. 60	3. 93
15. »		»	»	»	13. 58	13. 58	»	1. 79	1. 79	11. 79
4. »		»	»	»	8. »	8. »	»	1. 06	1. 06	6. 94
27. 43		»	»	»	46. 06	46. 06	»	6. 08	6. 08	39. 98
24. 77		»	16. 14	34. 68	49. 54	100. 36	3. 05	6. 54	9. 59	90. 77
6. 85	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	7. 63	7. 63	»	1. 01	1. 01	6. 62
74. 52		»	»	»	118 42	118. 42	»	15. 63	15. 63	102. 79
42. 44		»	»	»	78. 86	78. 86	»	10. 41	10. 41	68. 45
284. 89		»	»	»	294. 39	294. 39	»	38. 86	38. 86	255. 53
109. »		»	»	»	198. 32	198. 32	»	26. 18	26. 18	172. 14
1,719. 98		33,327.55	48,299.37	82,656.86	199,669. 08	363,962.86	7,273.74	26,356.25	33,629.99	330,322.87

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[ale]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	110,946.64	»
264	Chiesa parrocchiale di Pancalieri ed annessa Compagnia del Sacramento, Rosario e Suffragio in..	Pancalieri.	Torino ...	Legale rappresentante	81. 70	»
265	Chiesa parrocchiale di ...	Orio Canavese	Id.	Id.	4. 88	»
266	Chiesa parrocchiale della Natività di Maria SS. in	Perosa Canavese	Id.	Id.	190. 35	»
267	Fabbriceria della chiesa parrocchiale ed Enti annessi in	Sarre Chesallet	Id.	Id.	2. 25	»
268	Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena in ...	Thures ...	Id.	Id.	67. 38	»
269	Cappella del Bairano sotto il titolo di Maria Vergine della Neve in	Valprato ..	Id.	Id.	0. 75	»
270	Oratorio della Beata Vergine della Salute in Caniezza di	Cavaso....	Treviso ...	Id.	14. 50	»
271	Fabbriceria della chiesa succursale di S. Nicolò di Rivasecca in	Cornuda ..	Id.	Id.	2. 47	»
272	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Ciano in	Id.	Id.	Id.	543. 08	»
				Da riportarsi ...	111,854. »	»

[illegible] a favore degli Enti morali indicati nella colonna 1	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			[illegible] di rendita [illegible] per imposta di ricchezza mobile già pagata sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febb. 1870, n. 5519 — Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
[illegible]19. 98		33,327.55	48,290 37	82,656.86	199,669. 08	363,962 86	7,273.74	26,353. 25	33 629.99	330,322.87
81. 70	1° gennaio 1873	»	»	»	161. 69	161. 69	»	21. 34	21. 34	140. 35
4. 88		»	»	»	7. 02	7. 02	»	0. 93	0. 93	6. 09
90. 35		»	»	»	374. 35	374. 35	»	49. 41	49. 41	324. 94
2. 25		»	»	»	1. 17	1. 17	»	0. 15	0. 15	1. 02
67. 38		»	»	»	32. 57	32. 57	»	4. 30	4. 30	28 27
0. 75		»	»	»	0. 44	0. 44	»	0. 06	0. 06	0. 38
14. 50		»	4. 31	16. 60	29. »	49. 91	1. 46	3. 83	5. 29	44 62
2. 47		»	»	»	4. 94	4. 94	»	0. 65	0. 65	4. 29
43. 08		»	163. 51	525. 58	1,086. 16	1,775. 25	46. 25	143. 37	189. 62	1,585. 63
327.84		33,327.55	48,467.19	83,199.04	201,866. 42	366,360.20	7.321.45	26,580 29	33,901.74	[illegible] 458 46

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	111,854. »	»
273	Chiesa parrocchiale di S. Maria in	Follina ...	Treviso...	Legale rappresentante	167.13	»
274	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Bessica di	Loria	Id.	Id.	46.14	»
275	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giorgio di Castelli in	Monfumo .	Id.	Id.	42.71	»
276	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Cristina del Tiveron in	Quinto ...	Id.	Id.	334.29	»
277	Fabbriceria parrocchiale di Falzè di Campagna in .	Trivignano	Id.	Id.	180.57	»
278	Fabbriceria parrocchiale di Lancenigo in	Villorba ..	Id.	Id.	118.61	»
279	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in	Volpago ..	Id.	Id.	406.79	»
280	Chiesa di S. Leonardo in Mielis di	Comeglians	Udine	Id.	5.45	»
281	Chiesa sussidiaria di S. Lorenzo di Ronchis in ...	Faedis....	Id.	Id.	208.59	»
282	Chiesa dei SS. Ermacora e Fortunato in Roveredo di..	Varmo ...	Id.	Id.	45.98	»
				Da riportarsi ...	113,410.29	»

… 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			A … delle rate arr… dita depurata della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519. Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1o gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1o gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	[illegible]	18
2,627.34		33,327.55	48,467.19	83,199.04	201,368. 42	366,360.20	7.321.45	26,580.29	33,901.74	332 [illegible]8.46
167. 13		»	»	»	334. 26	334. 26	»	44. 12	44 12	290. 14
46. 14		»	»	»	92. 28	92. 28	»	12. 18	12. 18	80. 10
42. 71		»	4. 68	25. 92	85. 42	116. 02	2. 28	11. 27	13. 55	102. 47
334. 29		»	178. 54	351. 22	668. 58	1,198. 34	30. 91	88. 25	119. 16	1,079. 18
180. 57	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	301. 95	301. 95	»	39. 86	39. 8[illegible]	262. 09
118. 64		»	80. 75	135. 84	237. 28	453 87	11. 95	31. 32	43 27	410. 60
106. 79		»	234. 09	507. 68	813. 58	1,555. 35	44. 68	107. 39	152. 07	1,403. 28
5. 45		»	0. 03	0. 08	10. 90	11. 01	0. 01	1. 44	1. 4[illegible]	9. 56
208. 59		»	93. 26	199. 26	417. 18	709. 70	17. 53	55. 07	72. 60	637. 10
45. 98		»	15. 78	36. 42	91. 96	144. 16	3. 20	12. 14	15. 34	128. 82
[illegible],183. 63		33,327.55	49,074.52	84,455.46	204,419.81	371,277.14	7,432.01	26,983.38	34,415.34	336,861.80

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[ua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul...
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ..	113,410.29	»
283	Chiesa delle SS. Fosca e Maura in Basaldella di .	Vivaro ...	Udine	Legale rappresentante	244. 46	»
284	Fabbriceria della chiesa arcipretale dei SS. Felice e Fortunato in	Noale	Venezia ..	Id.	1,891. 21	»
285	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S.Stefano in	S. Stino ..	Id.	Id.	89. 21	»
286	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giovanni in Bragora di ...	Venezia..	Id.	Id.	2,426. 64	»
287	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Albisano..	Verona ...	Id.	383. 47	»
288	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate in Valdiporro di	Bosco	Id.	Id.	57. 66	»
289	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Rivalta in....................	Brentino .	Id.	Id.	16. 05	»
290	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Zenone in Cellore di	Illasi	Id.	Id.	76. 25	»
291	Fabbriceria della chiesa abbaziale di S. Stefano in	Isola della Scala	Id.	Id.	113 14	»
				Da riportarsi ...	118,708.38	»

… 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito degli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,183. 63	— 1° gennaio 1873 —	33,327.55	49,074.52	84,455.46	204,419.81	371,277.14	7,432.01	26,983. 33	34,415.34	336,861.80
244. 46		»	35. 05	59. 80	488. 92	533. 77	5. 26	64. 54	69. 80	513. 97
891. 21		»	1,198. 98	2,174. 48	3,782. 42	7,155. 88	191. 35	499. 28	690. 63	6,465. 25
89. 21		»	11. 54	70. 40	178. 42	260. 36	6. 20	23. 55	29. 75	230. 61
425. 64		121. 76	1,079. 62	2,114. 78	4,853. 28	8,169. 44	186. 10	640. 63	826. 73	7,342. 71
383. 47		79. 89	103. 26	155. 86	766. 94	1,105. 95	13. 71	101. 24	114. 95	991. »
57. 66		»	»	»	89. 53	89. 53	»	11. 82	11. 82	77. 71
16. 05		»	»	»	9. 41	9. 41	»	1. 24	1. 24	8. 17
76. 25		36. 01	»	»	152. 50	188. 51	»	20. 13	20. 13	168. 38
113. 14		21. 68	»	»	226. 28	247 96	»	29. 87	29. 87	218. 09
,231. 72		33,586.89	51,502.77	89,030.78	214,967.51	389,087.95	7,834.63	28,375. 62	36,210.26	352,877.69

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	118,708.38	»
292	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Rover-chiara	Verona ...	Legale rappresentante	16. 58	»
293	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Ponton in	S.Ambrogio	Id.	Id.	20. 36	»
294	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giovanni e Luca in	Crosara ..	Vicenza...	Id.	7. 65	»
295	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Montorso .	Id.	Id.	75. 68	»
296	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Villaverla .	Id.	Id.	10. 44	»
	Totale per le Fabbricerie e altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento L.				118,839.09	»
297	Capitolo cattedrale di San Panfilo ed annesso legato Sardi in	Solmona..	Aquila....	Legale rappresentante	6,955. 10	2,956.
298	Massa capitolare della concattedrale di S. Maria della Pieve in (1)......	Arezzo ...	Arezzo ...	Id.	582. 10	174.
299	Capitolo metropolitano di .	Bari	Bari	Id.	28,192. 41	7,747.
				Da riportarsi ...	35,729. 61	10,879.

(1) Inscrizione suppletiva Vedi n. 4 dell'Elenco annesso al R. D. 25 ottobre 1871, n. 568 – Serie 2a.

...da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 — Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
..9,481. 72		33,586.89	51,502.77	89,030.78	214,967. 51	389,087.95	7,834.63	28,375.63	36,210.26	352,877.69
16. 58		»	»	»	33. 16	33. 16	»	4. 38	4. 38	28. 78
20. 36		»	»	»	40. 72	40. 72	»	5. 37	5. 37	35. 35
7. 65		0. 30	»	»	15. 30	15. 60	»	2. 02	2. 02	13. 58
75. 68		15. 98	»	»	151. 36	167. 34	»	19. 98	19. 98	147. 36
10. 44		1. 83	»	»	20. 88	22. 71	»	2. 76	2. 76	19. 95
..9,612. 43	— 1° gennaio 1873 —	33,605. »	51,502.77	89,030.78	215,228. 93	389,367.48	7,834 63	28,410.14	36,244.77	353,122.71
..998. 44		4,733. 33	5,297. 93	7,996. 88	7,996 88	26,025. 02	703. 73	1,055.59	1,759.32	24,265. 70
..407. 47		422. 02	539. 89	814. 94	814. 94	2,591. 79	71. 71	107. 57	179. 28	2,412. 51
..,444.63		20,282.87	27,089.13	40,889 26	40,889.26	129,150.52	3 598.25	5,397.38	8,995.63	120.154.89
..,850.54		25,438.22	32,926.95	49,701.08	49,701.08	157,767.33	4,373.69	6,560.54	10,934.23	146,833.10

Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[illegible]	
	Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul[illegible]
2	3	4	5	6	7
			Riporto ...	35,729. 61	10.87[illegible]
Capitolo cattedrale di S. Maria Maggiore in	Barletta...	Bari	Legale rappresentante	19,571. 36	7,79[illegible]
Seminario diocesano di ...	Nicastro...	Catanzaro.	Id.	2,919. 90	2,25[illegible]
Comuneria dei Preti nella chiesa cattedrale di ...	Nicotera. ..	Id.	Id.	2.039. 46	1,07[illegible]
Canonicato di S. Lorenzo nel capitolo cattedrale di	Bisignano.	Cosenza ..	R. Sub-economo dei Benefici vacanti, rappresentante...	17.43	[illegible]
Canonicato teologale nel capitolo cattedrale di (1)	Cariati ...	Id.	Canonico Abruzzese D. Vincenzo, investito	21. 72	1[illegible]
Mensa vescovile di	Rossano ..	Id.	Legale rappresentante	28,317. 43	8,61[illegible]
Canonicato *ab extra* detto Rilli-Orsini nel capitolo metropolitano di	Firenze ..	Firenze...	Canonico Frescobaldi D. Lorenzo, investito	1,930. »	61[illegible]
Seminario vescovile di ...	Savona ...	Genova ...	Legale rappresentante	1,320. 69	1,253
Seminario vescovile di ..	Lecce	Lecce	Id.	10,663. 93	4,619
Canonicato Donelli nel capitolo cattedrale di	Carpi	Modena...	R. Sub-economo dei Benefici vacanti, rappresentante ..	1,035. 35	31[illegible]
			Da riportarsi ..	103,569.88	37,43[illegible]

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 82 dell'Elenco annesso al R. Decreto 26 maggio 1872, n. 938, S. 2ª).

… indicati nella colonna 7	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute — dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	del 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della prese di possesse dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.54	— 1° gennaio 1873 —	25,438.22	32,926.95	49,701.08	49,701 08	157,767.33	4,373.69	6,560.54	10,934.23	146,833.10
0.18		»	6,184. 59	23,560.36	23,560.36	53,305. 31	2,073.31	3,109.97	5,183.28	48,122. 03
.31		1,291. 12	886. 84	1,338. 62	1,338. 62	4,855. 20	117. 80	176. 70	294. 50	4,560. 70
40		»	424. 55	1,802. 82	1,926. 80	4,154. 17	158. 65	254. 34	412. 99	3,741. 18
84		»	»	14. 34	23. 68	38. 02	1. 26	3. 13	4. 39	33. 63
74		»	14. 23	21. 48	21. 48	57. 19	1. 89	2. 84	4. 73	52. 46
»		21,316.74	26,099.85	39,396. »	39,396. »	126,208.59	3,466.85	5,200.27	8,667.12	117,541.47
15		112. 58	1,738. 60	2,624. 30	2,624. 30	7,099. 78	230. 94	346. 41	577. 35	6,522. 43
34		414. 55	89. 22	134. 68	134. 68	773. 13	11. 85	17. 78	29. 63	743. 50
78		7,224. 54	7,912. 54	12,095.56	12,095.56	39,328. 20	1,064.41	1,596.61	2,661.02	36,667. 18
74		»	577. 78	1,449. 48	1,449. 48	3,476. 74	127. 55	191. 33	318. 88	3,157. 86
02		55,797.75	76,855.15	132,138. 72	132,272. 04	397,063.66	11,628.20	17,459.92	29,088.12	367,975.54

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico — Comune	Sede dell' Ente morale ecclesiastico — Provincia	Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita a[…] — dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare […]
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	103,569.88	37,[…]
310	Massa capitolare nella cattedrale di	Pavia	Pavia	Legale rappresentante	7,745. 39	6[…]
311	Capitolo metropolitano di .	Acerenza..	Potenza...	Id.	4,224. 26	2[…]
312	Canonicato arcidiaconale nel capitolo cattedrale di	Id.	Id.	Id.	460. 30	
313	Capitolo cattedrale di	Melfi	Id.	Id.	25,457. 76	13[…]
314	Canonicato della Penitenzieria nel capitolo cattedrale di	Bova	Reggio Calabria	R. Sub-economo dei Benefici vacanti, rappresentante ..	133. 03	
315	Massa dei Mansionari nella cattedrale di...........	Oppido Mamertina	Id.	Legale rappresentante	2,222. 18	
316	Beneficiatura di massa nel capitolo turritano di ..	Sassari ...	Sassari ...	Sacerdote Cocco D. Giovanni Battista, investito	248. 34	
317	Canonicato decanale nel capitolo cattedrale di	Mazzara ..	Trapani ..	Legale rappresentante	1,926. 20	
318	Mensa vescovile di	Vittorio ..	Treviso...	Id.	6,093. 47	
319	Mansioneria Emo detta dalla Fratuzza nella cattedrale di	Portogruaro	Venezia ..	Sacerdote Bonazza D. Enrico, investito	671. 31	
				Da riportarsi ...	152,752.12	65[…]

...indicati nella colonna 8	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
102	1° gennaio 1873	55,797.75	76,855.15	132,138. 72	132,272.04	397,063.66	11,628. 20	17,459.92	29,088.12	367,975.54
05		4,129. 82	2,252. 57	3,400. 10	3,400. 10	13,182. 59	299. 21	448. 81	748. 02	12,434. 57
29		»	472. 47	4,098. 58	4,098. 58	8,669. 63	360. 68	541. 01	901. 69	7,767. 94
99		»	»	79. 50	635. 98	715. 48	7. »	83. 95	90. 95	624. 53
59		»	10,384.04	23,963.18	23,963.18	58,310. 40	2,108.76	3,163.14	5,271.90	53,038. 50
96		97. 93	82. 10	123. 92	123. 92	427. 87	10. 90	16. 36	27. 26	400. 61
36		»	1,044. 27	3,028. 61	3,066. 72	7,139. 60	266. 52	404. 81	671. 33	6,468. 27
23		166. 25	229. 53	346. 46	346. 46	1,088. 70	30. 49	45. 73	76. 22	1,012. 48
84		»	»	1,603. 03	2,696. 68	4,299. 71	141. 07	355. 96	497. 03	3,802. 68
55		710. 91	1,509. 90	2,279. 10	2,279. 10	6,779. 01	200. 56	300. 84	501. 40	6,277. 61
72		»	231. 84	897. 44	897. 44	2,026. 72	78. 97	118. 46	197. 43	1,829. 29
110		60,902.66	93,061.87	171,958.64	173,780.20	499,703.37	15,132. 36	22,938.99	38,071.35	461,632.02

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[...]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 10 per cento imposta sul [...]
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	152,752.12	65,8[...]
320	Seminario vescovile di (1).	Verona ...	Verona ...	Legale rappresentante	»	»
	Totale per gli Enti morali diversi dalle Fabbricerie ... L.				152,752.12	65,8[...]

(1) Inscrizione suppletiva (V. n. 302 dell'Elenco annesso al R. D. 30 aprile 1871, n. 235 - Serie 2a).

RIEPILOGO

Fabbricerie ed altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento ..... L.	118,839.09	»
Enti morali diversi dalle Fabbricerie .... »	152,752.12	65,86[...]
TOTALE GENERALE ... L.	271,591.21	65,86[...]

Rendita 5 per cento da trasferirsi in capo agli Enti morali con decorrenza 1° gennaio 187[...]
Rate di rendita maturate al 1° gennaio 1873 — Lire *ottocentonovantunmila seicentottan[...]*
Ritenuta per imposta di ricchezza mobile dell'8. 80 per cento sulle rate maturate negli [...] *quantatre* e centesimi *cinquantadue* ... .
Ritenuta per imposta di ricchezza mobile del 13.20 per cento sulle rate maturate negli [...] *tunmila quattrocentosettantotto* e centesimi *novantadue* ....
Rate di rendita depurate dalla ritenuta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costi[...] creto 17 febbraio 1870, n. 5519 — Lire *ottocentodiciasettemila centocinquantasei* e ce[...]

Roma, addì 2 aprile 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 (8)	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 (9)	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 (10)	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 (11)	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 (12)	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 (13)	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 (14)	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12 (15)	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 (16)	Totale — Colonne 15 + 16 (17)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17 (18)
6,890.10	1° gennaio 1873	60,902.66	93,061.87	171,958.64	173,780.20	499,703.37	15,132.36	22,938.99	38,071.35	461,632.02
491.63		»	651.41	983.26	983.26	2,617.93	86.53	129.79	216.32	2,401.61
7,381.73		60,902.66	93,713.28	172,941.90	174,763.46	502,321.30	15,218.89	23,068.78	38,287.67	464,023.63
19,612.43		33,605. »	51,502.77	89,030.78	215,228.93	389,367.48	7,834.63	28,410.14	36,244.77	353,122.71
7,381.73		60,902 66	93,713.28	172,941.90	174,763.46	502,321.30	15,218.89	23,068.78	38,287.67	464,033.63
06,994.16		94,507.66	145,216.05	261,972.68	389,992.39	891,688.78	23,053.52	51,478.92	74,532.44	817,156.34

Lire *duecentoseimila novecentonovantaquattro* e centesimi *sedici* .... L. 206,994. 16
e centesimi *settantotto* .... L. 891,688. 78
1869 e 1870, di cui alla colonna 12 — Lire *ventitremila cin-*
.... L. 23,053. 52 }
1871 e 1872 di cui alla colonna 13 — Lire *cinquan-* } » 74,532. 44
.... » 51,478. 92 }
dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. De-
simi *trentaquattro* .... L. 817,156. 34

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. DE FALCO.

N° 1331 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che approva una nuova Tabella del numero, grado e stipendio del personale per il servizio tecnico della tassa sul macinato.*

4 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 7 luglio 1867, n. 4490;
Visto il Nostro Decreto 13 marzo 1870, n. 5595;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Tabella *B*, annessa al precitato Nostro Decreto, è sostituïta dalla Tabella annessa al presente Decreto e vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 64. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

TABELLA

da sostituirsi alla Tabella B annessa al Regio Decreto 13 marzo 1870, n. 5595.

I. *Numero, qualità, classe e stipendio degli Impiegati addetti agli Uffici direttivi e provinciali ed al servizio d'ispezione.*

Gradi e qualità	Classi	Numero	Stipendio annuale	Spesa annuale
Direttori	Unica	3	5,000	15,000
Ingegneri ispettori	1ª	5	4,000	20,000
Idem	2ª	12	3 500	42,000
Ingegneri provinciali	1ª	12	3,000	36.000
Idem	2ª	24	2,800	67,200
Idem	3ª	33	2,600	85,800
Ingegneri	1ª	24	2,400	57,600
Idem	2ª	48	2.200	105,600
Segretari	1ª	3	3,000	9,000
Idem	2ª	3	2,500	7,500
Ragionieri	Unica	3	3,000	9,000
	Totale...	170	....	454,700

II. *Classi e stipendi degli Ingegneri aggiunti, dei Capi-officina, Computisti e dei Magazzinieri.*

Qualità	Classi				
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
Ingegneri aggiunti	2,000	1,800	1,500	»	»
Capi-officina	3,000	2,600	2.400	2,200	2,000
Computista e Magazziniere	2,000	1,800	1,600	1,400	1,200

III. *Categoria, classi e retribuzioni del personale a mercede giornaliera.*

Qualità	Mercede delle giornate di quattro quarti Classi						
	extra	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
Capo-squadra............	6. 50	6. »	5. 80	5. 60	5. 40	5. 20	5. »
Operaio meccanico.......	5. »	4. 50	4. 20	3. 90	3. 60	3. 30	3. »
Commesso liquidatore....	4. »	3. 80	3. 60	3. 40	3. 20	3. »	2. 50
Scrivano................	3. 50	3. »	2. 80	2. 60	2. 40	2. 20	2. »
Inserviente manuale.....	3. »	2. 60	2. 40	2. 20	2. »	1. 80	1. 60
Ragazzo aiuto...........	1. 20	1. »	0. 90	0. 80	0. 70	0. 60	0. 50

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1332 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che approva il nuovo Ruolo organico del Ministero dell'Istruzione Pubblica.*

26 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Ordinamento degli uffici del Ministero.

Art. 1.

Gli uffici del Ministero della Pubblica Istruzione sono distinti ed ordinati in conformità del Ruolo organico, contenente il numero, i gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria d'Impiegati, unito al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2.

Per motivi di servizio potrà in una categoria, in un grado o in una classe di quelle segnate nel Ruolo essere nominato un numero d'Impiegati maggiore del numero ivi previsto, purchè si abbiano vacanze in altra categoria, in altro grado o in altra classe per posti di uguale o maggiore importanza.

Se il Ruolo non è variato in modo definitivo, dovrà ricomporsi nelle prossime successive vacanze il numero d'Impiegati alterato temporaneamente in una categoria, in un grado o in una classe.

La distribuzione degli Impiegati delle varie categorie tra gli uffici sarà fatta dal Ministro secondo i bisogni del servizio.

Art. 3.

Gli aspiranti ad una delle categorie d'impieghi indicate nel Ruolo devono avere i requisiti o i titoli necessari a dimostrare la loro attitudine, e debbono sostenere un

esame che provi il grado di capacità che hanno per occupare i posti ai quali aspirano.

Un Decreto Ministeriale prescriverà le norme dell'esame ed indicherà i requisiti o titoli che debbono avere gli aspiranti, tra i quali titoli dovranno essere per lo meno la licenza liceale, o d'Istituto tecnico, quando si tratta d'impieghi della 1ª o 2ª categoria; ovvero la licenza ginnasiale o l'esame di secondo anno d'Istituto tecnico, quando si tratta d'impieghi della 3ª categoria.

Art. 4.

La promozione nelle classi del medesimo grado si fa di regola, secondo l'ordine dell'anzianità, sino al grado di Capo-Sezione inclusivamente.

Sopra ogni quattro promozioni di classe che abbiano luogo o nel tempo stesso o successivamente nel medesimo grado, tre saranno fatte per anzianità ed una potrà essere fatta a vantaggio di un meno anziano, per premio di lavori o meriti speciali, purchè siavi l'avviso preso a maggioranza di voti dei Capi di servizio uniti in commissione dal Ministro, e l'Impiegato da promuovere sia munito di laurea universitaria.

Art. 5.

La promozione in ciascuna categoria dall'ultimo grado (Sotto Segretario, Computista, Ufficiale di scrittura) a quello immediatamente superiore (Segretario, Ragioniere, Ufficiale di archivio) sarà fatta nel modo seguente:

Sopra quattro posti che vachino sia contemporaneamente, sia successivamente, due potranno essere provveduti nei modi sinora seguiti, e due per lo meno saranno

messi a concorso per esami e requisiti tra gli Ufficiali della classe più elevata del grado inferiore.

Art. 6.

A gradi superiori a quelli di cui all'articolo precedente, si continuerà ad avere la nomina nei modi sinora osservati e senza esame di concorso, ma per merito.

Art. 7.

Al concorso di promozione, oltre agli Impiegati della categoria alla quale appartiene il posto, saranno ammessi anche quelli delle altre categorie, purchè abbiano uno stipendio per lo meno uguale al loro.

Gl'Impiegati della classe meno elevata nell'ultimo grado di ciascuna categoria possono passare da una categoria ad un'altra mediante l'esame di ammissione alla categoria in cui desiderano entrare.

Così nel caso di promozione, come in quello di ammissione, gl'Impiegati che aspirano al passaggio suddetto debbono essere muniti dei titoli richiesti per entrare nella categoria a cui desiderano passare, e per essere dichiarati idonei debbono ottenere nell'esame più della metà dei punti.

TITOLO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Provveduti i posti che nella nuova pianta sono retribuiti con lire 4,000, ai posti vacanti di Segretari di 1ª classe saranno promossi attuali Segretari di 2ª classe per anzianità.

Art. 9.

Sarà quindi fissato un termine entro il quale i Segretari di 1ª e 2ª classe, che vorranno essere designati Ragioniere, Protocollista od Ufficiale di archivio, con stipendio rispettivamente uguale a quello che ora godono, potranno dimandarlo.

Ove alcuno non ne faccia domanda, il Ministro porrà quelli tra i Segretari che egli crederà destinare agli uffici corrispondenti di Ragioneria o di Archivio, conservando l'attuale loro titolo *ad personam;* colla aggiunta di *destinati a compiere l'ufficio di Protocollista o di Ragioniere* di . . . . classe.

Art. 10.

I posti con lire 3,000 di stipendio (Segretario, Ragioniere di 2ª classe, o Ufficiale d'archivio di 1ª classe), che potranno restare scoperti dopo la promozione sopra espressa, saranno per questa prima volta provveduti con promozione di Applicati di 1ª classe a proposta del Ministro o con nomina diretta.

Art. 11.

Fatto quanto è detto nei precedenti articoli, quelli a cui piacerà, tra gli Applicati di 1ª classe, potranno in un termine da fissarsi dichiarare che intendono essere collocati in posti di 2ª o di 3ª categoria retribuiti con 2,500 lire. Scorso detto termine vi potranno essere destinati conservando il loro titolo *ad personam*, come è detto nell'articolo 9.

Art. 12.

Per questa sola volta, dovendo collocare in posti di

Ufficiali di vari gradi e classi nelle varie categorie le 2 prime classi attuali d'Applicati, saranno scelti pel passaggio ai posti rimunerati con lire 2,500, che resteranno vuoti in 1ª, 2ª o 3ª categoria dopo l'applicazione dell'articolo precedente, quelli tra gli Applicati di 2ª classe che vinceranno la relativa prova, mediante speciale esame di concorso e di requisiti, che verrà prescritto con Decreto Ministeriale.

Art. 13.

Coloro che domanderanno di entrare nella 2ª o 3ª categoria per effetto degli articoli 9 e 11 prenderanno l'anzianità relativa nella rispettiva categoria e grado in precedenza di coloro che vi saranno promossi o destinati dal Ministro col titolo *ad personam* di Applicati.

Art. 14.

I restanti Applicati di 2ª e i più anziani di 3ª classe, che uniti ad essi compongono un numero eguale a quello de' vari posti retribuiti nella nuova pianta con lo stipendio di lire 2,000, sono chiamati ad occupare quei posti.

Anche nel caso preveduto da questo articolo, è conceduta la facoltà espressa nel precedente a favore degli Applicati di prima classe, e le domande fatte in un termine da fissare, di essere collocati nei posti di 2ª e 3ª categoria rimunerati con lire 2,000, daranno diritto a precedenza nell'anzianità.

Art. 15.

I restanti Applicati di 3ª e quelli di 4ª classe saranno collocati nei posti delle varie categorie aventi lo stipendio di lire 1,500.

Le loro domande di collocamento nella 2ª e nella 3ª categoria daranno anch'esse diritto a preferenza di anzianità nella classe del nuovo ufficio, senza riguardo alle varie classi dei richiedenti nel loro ufficio attuale.

Art. 16.

Le domande di cui è detto negli articoli precedenti danno diritto alla precedenza di anzianità in ordine della loro data, accertata dal Capo Divisione o Provveditore centrale, al cui Ufficio appartiene presentemente l'Impiegato.

Le domande di uno stesso giorno sono classificate secondo l'anzianità attuale dei richiedenti.

Art. 17.

Se le domande superano il numero dei posti saranno escluse le più recenti per data, e tra quelle della stessa data le domande dei meno anziani.

Il Ministro, sentito il Capo Ragioniere, può escludere una domanda per la 2ª categoria, se crede che l'Impiegato non abbia le cognizioni speciali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 69. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

RUOLO ORGANICO

del Ministero di Pubblica Istruzione.

Numero degli Impiegati	Grado				Stipendio	Importo totale
	Ufficiali di 1ª categoria.					
1	Ministro			a L.	20,000	20,000
1	Segretario generale			»	8,000	8,000
1	Capo di Divisione	di 1ª	classe	»	6,000	6,000
2	Provveditori	di 1ª	id.	»	6,000	12,000
2	Capi di Divisione	di 2ª	id.	»	5,000	10,000
2	Provveditori	di 2ª	id.	»	5,000	10,000
2	Capi di Sezione	di 1ª	id.	»	4,500	9,000
3	Id.	di 2ª	id.	»	4,000	12,000
2	Provveditori	di 3ª	id.	»	4.000	8,000
7	Segretari	di 1ª	id.	»	3,500	24,500
8	Id.	di 2ª	id.	»	3,000	24,000
5	Sotto-Segretari	di 1ª	id.	»	2,500	12,500
6	Id.	di 2ª	id.	»	2,000	12,000
9	Id.	di 3ª	id.	»	1,500	13,500
51						181,500
	Ufficiali di 2ª categoria.					
1	Ragioniere Capo di Divisione			a L.	6,000	6,000
1	Id. Capo di Sezione			»	4,000	4,000
2	Ragionieri	di 1ª	classe	»	3,500	7,000
2	Id.	di 2ª	id.	»	3,000	6,000
2	Id.	di 3ª	id.	»	2,500	5,000
5	Computisti	di 1ª	id.	»	2,000	10,000
7	Id.	di 2ª	id.	»	1,500	10,500
20						48,500
	Aumento di stipendio al Capo Ragioniere					1,000
						49,500

Numero degli Impiegati	Grado		Stipendio	Importo totale
	Ufficiali di 3ª categoria.			
1	Archivista	a L.	4,000	4,000
1	Protocollista, Segretario di archivio	»	3,500	3,500
1	Ufficiale di archivio di 1ª classe	»	3,000	3,000
3	Id. di 2ª id.	»	2,500	7,500
3	Id. di 3ª id.	»	2,000	6,000
9	Ufficiali di scrittura	»	1,500	13,500
18				37,500
	Scrivani soprannumero			6,000
	NB. *Cessando l'attuale Capo di Divisione dal posto di Ragioniere-capo, lo stipendio normale del Capo Ragioniere sarà di lire* 5,000; *e le lire* 1,000 *di sopravanzo saranno assegnate come segue, cioè:* *Al Ragioniere Capo di Sezione, dopo* 6 *anni di permanenza nel posto, lire* 500 *in aumento allo stipendio normale di lire* 4,000; *All'Archivista, dopo sei anni di permanenza nel posto, lire* 500 *in aumento allo stipendio normale di lire* 4,000.			
	Riepilogo.			
51	Ufficiali di 1ª categoria			181,500
20	Id. di 2ª id.			49,500
18	Id. di 3ª id.			37,500
89				268,500
	Uscieri ed Inservienti			14,000
	Scrivani			6,000
	Totale ...			288.500

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

A. SCIALOJA.

N° 1333 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale la sistemazione del poligono d'Artiglieria in Lombardore è dichiarata opera di pubblica utilità.*

4 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del poligono d'Artiglieria in Lombardore.

Art. 2.

Alle espropriazioni a tale uopo occorrenti, e che verranno designate dal predetto Ministro, si procederà a senso della succitata Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 75. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Ricotti.

N° 1334 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che approva l'aggiunta alle strade provinciali per la Provincia di Firenze di quella comunale detta* Salaiola.

30 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 12 settembre scorso anno del Consiglio provinciale di Firenze, con la quale fu stabilito di aggiungere all'Elenco delle strade già dichiarate provinciali coi Nostri Decreti 13 marzo 1870, 19 maggio e 28 novembre 1872, quella comunale detta di *Salaiola*, che staccandosi dalla provinciale militare di Barberino immette nella via nazionale Bolognese, nella località detta *Ghiareto presso il ponte sulla Sieve;*

Veduto il parere 22 marzo corrente anno del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Veduto l'articolo 14 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;*

Risultando non essere insorta alcuna opposizione contro la classificazione fra le provinciali della predetta strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'aggiunta alle strade provinciali, per la

Provincia di Firenze, di quella comunale detta *Salaiola*, che staccandosi dalla provinciale militare di Barberino immette nella via nazionale Bolognese, nella località detta *Ghiareto presso il ponte sulla Sieve*, della lunghezza di chilometri quattro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *aprile* 1873
Vol. 68 *Atti del Governo a c.* 74. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Devincenzi.

N° 1335 *(Serie 2a)*.

Decreto Ministeriale *che autorizza la Banca Nazionale nel Regno d'Italia ad emettere altri otto milioni di biglietti da lire* 10.

18 aprile 1873

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Regio Decreto 17 maggio 1866, n. 2914;

Visti i Decreti Ministeriali del 19 detto maggio 1866, n. 2919, 22 giugno 1866, n. 2984, 31 luglio 1866,

n. 3120, 5 ottobre 1866, n. 3265, 6 marzo 1868, n. 4282, e 2 settembre 1870, n. 5844;

D'accordo col Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

DETERMINA QUANTO SEGUE:

Articolo unico.

La Banca Nazionale nel Regno d'Italia è autorizzata ad emettere altri *otto milioni* di biglietti da *lire* 10, colla forma determinata dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 1872, n. 1147 (Serie 2ª), rappresentanti il valore di lire ottanta milioni.

La somma rappresentata dai suddetti biglietti da *lire* 10 sarà compresa nei limiti della circolazione stabiliti coll'articolo 4 della Convenzione 4 marzo 1872, approvata con Legge del 19 aprile successivo, n. 759 (Serie 2ª).

Il presente Decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma addì 18 aprile 1873.

Il Ministro
QUINTINO SELLA.

N° 1336 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che stabilisce il Ruolo normale del personale degli Archivi di Stato dipendenti dal Ministero dell'Interno.*

25 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi Decreti 10 ottobre 1869, n. 5369, e 15 dicembre 1870, che stabilirono il Ruolo normale degli Impiegati negli Archivi di Stato dipendenti dal Ministero dell'Interno;

Veduti i Regi Decreti 17 novembre 1872, numeri 1116 e 1121, con cui furono aggregati agli Archivi suddetti gli Archivi delle Finanze e della Guerra, esistenti nelle città di Milano e Torino;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ruolo normale del personale degli Archivi di Stato dipendenti dal Ministero dell'Interno è stabilito in conformità della Tabella seguente:

Numero degli Impiegati	Titolo	Stipendi annuali	Totale degli stipendi per classe	per grado
1	Direttore capo	6,500	6,500	
3	Direttori di 1ª classe	6,000	18,000	34,500
2	Id. di 2ª »	5,000	10,000	
2	Capi di Sezione di 1ª classe	4,500	9,000	25,000
4	Id. di 2ª »	4,000	16,000	
10	Segretari di 1ª »	3.500	35,000	68,000
11	Id. di 2ª »	3,000	33,000	
10	Sotto-Segretari di 1ª »	2.500	25,000	
14	Id. di 2ª »	2,200	30,800	88,200
18	Id. di 3ª »	1,800	32,400	
18	Applicati di 1ª »	1,500	27,000	58,200
26	Id. di 2ª »	1,200	31,200	
119				273,900
1	Usciere capo..........................	1,200	1,200	
4	Uscieri di 1ª classe	1,000	4,000	
5	Id. di 2ª »	900	4,500	22,200
13	Id. di 3ª »	800	10,400	
3	Id. di 4ª »	700	2,100	
2	Inservienti di 1ª classe	600	1,200	1,750
1	Id. di 2ª »	550	550	
29		Totale del Ruolo.. L.		297,850

Art. 2.

Gli Impiegati che nel nuovo Ruolo dovessero venire assegnati ad una classe, per la quale sia stabilito uno stipendio inferiore a quello di cui sono provveduti, conserveranno l'antico stipendio fino a che non siano promossi o non ottengano un collocamento diverso.

Art. 3.

Le disposizioni del presente Decreto avranno effetto col giorno primo dell'aprile prossimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 25 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 63. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1337 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale all'attuale Professore nella Regia Università di Palermo, incaricato dell'insegnamento paleografico in quell'Archivio di Stato, viene conservato l'annuo assegno di lire* 1020.

25 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Reale Decreto in data d'oggi, con cui fu stabilito il Ruolo normale del personale degli Archivi di Stato dipendenti dal Ministero dell'Interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È conservato l'assegno annuo di lire 1020 per complemento di stipendio all'attuale Professore nella Regia Università di Palermo, incaricato dell'insegnamento paleografico in quell'Archivio di Stato, a norma del Decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, n. 263.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 25 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1873
Vol. 68 *Atti del Governo a c.* 45. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1338 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che determina le norme del servizio di pilotaggio nei vari punti del litorale, ove sono stabiliti Corpi di Piloti pratici.*

16 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il capo V, titolo III, del Codice della Marina mercantile;

Uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno costituiti Corpi di Piloti pratici in quei punti del litorale in cui constino necessari.

Art. 2.

Per appartenere ad un Corpo di Piloti pratici occorrerà la prova d'idoneità da farsi per esame sulle materie seguenti:

a) Manovra del bastimento e modo d'ancoraggio e d'ormeggio;

b) Perfetta conoscenza delle maree, delle correnti, dei banchi, secche, scogli ed altri impedimenti che possano difficoltare l'entrata o l'uscita dei bastimenti nel porto, rada o canale in cui vuolsi esercitare l'ufficio di Pilota pratico.

Art. 3.

Per l'ammissione al suddetto esame bisognerà:

a) Essere inscritti nelle matricole della gente di mare;

b) Aver raggiunta l'età di 24 anni e non superata quella di 55;

c) Essere di robusta costituzione fisica;

d) Aver tre anni di effettiva navigazione decorrendi dal 16° d'età compiuto.

L'esercizio dell'arte di barcaiuolo o di pescatore del litorale non sarà computato nei tre anni di navigazione;

e) Non essere mai stati condannati a pene criminali, od anche correzionali, se queste ultime siano state applicate per truffa, furto, falso od altro reato contro la fede pubblica.

Art. 4.

La prova della condizione indicata alla lettera *e* dell'articolo precedente si fornirà mediante il regolare certificato penale.

Se l'aspirante fu già militare nell'Esercito o nell'Armata, dovrà presentare un estratto delle matricole del Corpo in cui ha servito, per accertare che non incorse, durante il servizio, in alcuna delle pene sopra indicate.

Potrà tener luogo dell'estratto delle matricole militari il foglio di congedo od una copia autentica del medesimo.

L'aspirante che dichiarasse di non essere stato militare, dovrà provarlo con certificato del Sindaco del Comune di nascita.

Art. 5.

I posti da Pilota pratico saranno sempre conferiti per pubblico concorso all'esame d'idoneità prescritto dall'articolo 2, ogniqualvolta nel rispettivo Corpo dei Piloti vi siano posti vacanti.

Art. 6.

L'esame sarà dato da una Commissione composta di tre Membri, cioè: il Capitano di porto Capo del Compartimento, o l'Uffiziale di porto Capo del Circondario, *Presidente*, e due Capitani mercantili designati dal medesimo Capitano di porto.

Art. 7.

Ciascun Membro della Commissione disporrà di dieci voti, e ne occorreranno ventuno perchè il candidato sia dichiarato idoneo.

Di questo esame si formerà processo verbale, firmato da tutti i Membri: il Capitano di porto ne spedirà copia al Ministero.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo sarà inscritto in un particolare registro, ed il Capitano di porto gli darà uno speciale foglio di ricognizione da Pilota pratico secondo il modello qui unito.

Art. 9.

Ogni Corpo di Piloti pratici avrà, secondo il bisogno, uno o più Capi che verranno scelti dal Capo del Compartimento, o del Circondario marittimo, fra i Piloti stessi riconosciuti più abili e di migliore condotta.

La scelta del Capo o dei Capi Piloti, ove sia fatta da un Uffiziale Capo del Circondario, dovrà essere sottoposta all'approvazione del Capitano di porto.

Art. 10.

Il Capo Pilota sarà particolarmente incaricato di mantenere l'ordine e la disciplina nel Corpo, e di vigilare per la puntuale esecuzione del servizio di pilotaggio, riferendo all'Autorità marittima locale ogni inconveniente od abuso da lui riconosciuto.

Art. 11.

I Piloti pratici dovranno avere stabile domicilio nel luogo in cui ha sede il Corpo al quale appartengono,

e non potranno assentarsene senza licenza in iscritto rilasciata dall'Uffizio di porto del Circondario.

Art. 12.

L'Autorità marittima stabilirà il turno di servizio dei Piloti pratici, e potrà in casi straordinari anche cambiarlo per delegare all'adempimento di qualche missione speciale quello o quelli fra i Piloti, che stimasse a ciò meglio atti.

Art. 13.

Nei Corpi dei Piloti pratici formati da molti individui, ciascuna delle barche dei Piloti dovrà essere comandata da un Pilota prescelto dall'Autorità marittima del Compartimento o Circondario fra coloro che saranno più degni di quest'ufficio per buona condotta e per maggior conoscenza del mestiere, in seguito a proposta del Capo Pilota.

L'equipaggio della barca sarà quindi posto sotto la dipendenza del suddetto Pilota *padrone di barca.*

Art. 14.

I Piloti pratici, nell'esercizio delle loro funzioni, saranno direttamente subordinati ai Capitani ed agli Uffiziali di porto.

Dovranno in ogni occorrenza, a terra e a bordo, obbedienza e rispetto ai loro Capi Piloti; ed a bordo dovranno obbedienza ai Piloti padroni di barca.

Dovranno pure essere rispettosi verso i Capitani, sì nazionali che esteri.

Art. 15.

Le barche destinate al servizio di pilotaggio potranno

appartenere o a tutta la Corporazione, o ai Capi Piloti.

In casi speciali potranno anche i semplici Piloti possedere barche di pilotaggio, purchè ciascun Pilota non ne possegga più d'una.

Se le barche appartengono a tutta la Corporazione, i diritti individuali di proprietà, ed ogni altra ragione di interesse, esclusa quella determinata invariabilmente dall'articolo 29 di questo Decreto, saranno regolati da convenzione particolare scritta, debitamente notificata alla Capitaneria di porto del Compartimento.

Art. 16.

Le barche dei Piloti dovranno sempre essere in buono stato, pulite, e provvedute di tutto quanto occorre pel servizio a cui sono destinate. L'Autorità marittima se ne accerterà, ogniqualvolta sia necessario, anche per mezzo di speciale perizia.

Art. 17.

Ogni barca di Pilota pratico dovrà avere le distinzioni sotto indicate:

a) Esser dipinta di nero, con una cinta bianca di $0^{m},15$ di larghezza a $0^{m},15$ di distanza dall'orlo superiore del bordo;

b) Portare inscritta sui lati esterni della prora, e sullo specchio di poppa, la parola *Pilota* in lettere bianche.

Se il Corpo dei Piloti abbia più barche, ognuna di esse sarà distinta da un numero d'ordine da apporsi dopo la parola *Pilota* nei tre punti sovra indicati;

c) Aver dipinta sopra ogni vela, da ambo i lati, in nero se la tela è bianca, in bianco se la tela è co-

lorata, un'ancora la cui altezza sia uguale al terzo di quella della vela;

d) Tenere, di giorno, alzata in testa d'albero una bandiera a tre striscie verticali di uguale dimensione, la prima azzurra (che determina l'inferitura), la seconda bianca, che avrà nel centro la lettera *P* di colore azzurro, la terza pure azzurra;

e) Tenere, di notte, alzato in testa d'albero un fanale a luce bianca.

È vietato ad ogni altra imbarcazione di far uso di qualsiasi distintivo delle barche dei Piloti pratici.

Art. 18.

Qualunque bastimento, nazionale o straniero, che per entrare in un porto, o in un altro luogo in cui siavi un Corpo di Piloti pratici, oppure per uscirne, desidera d'esser pilotato, deve avere:

Di giorno, la bandiera *S* della serie universale del Codice internazionale dei segnali (cioè una bandiera quadrata bianca che ha nel centro un quadretto azzurro), od altrimenti la bandiera nazionale, issata in cima dell'albero di trinchetto;

Di notte, un fanale a luce rossa, fra due fanali a luce bianca, disposti uno sull'altro, ed issati nel modo più acconcio a renderli visibili.

Art. 19.

Ogni barca di Pilota, che si dirige verso un bastimento per pilotarlo, deve issare ed ammainare più volte la sua bandiera od il suo fanale, per indicare al bastimento stesso che essa procura di abbordarlo.

Il Capitano che avendo domandato il Pilota non manovrerà in modo da facilitare l'abbordaggio alla barca del Pilota stesso, pagherà il pilotaggio intero dal punto in cui avrebbe potuto essere abbordato, se egli entrerà in porto senza Pilota.

Art. 20.

È vietato ai Piloti pratici di trasportare sulle loro barche persone o cose estranee al loro Corpo e alla loro arte, senza speciale autorizzazione dell'Ufficio di porto.

Art. 21.

Qualora uno dei Piloti pratici prendesse imbarco sopra un bastimento, col permesso dell'Autorità marittima, allo scopo di pilotarlo lungo le coste circonvicine, l'Autorità stessa potrà esigere, se lo stimerà necessario, che egli prima della sua partenza si faccia supplire da un altro individuo pratico per tutto il tempo in cui starà assente.

La designazione del supplente dovrà essere approvata dal Capo Pilota, il quale avrà l'obbligo di presentarlo all'Autorità suddetta per l'opportuna sanzione.

Art. 22.

Le mercedi di pilotaggio saranno stabilite da tariffe speciali a ciascun Corpo di Piloti, le quali avranno per base o l'immersione o il tonnellaggio dei bastimenti, secondo i casi.

Art. 23.

Mediante il pagamento della mercede stabilita dalla tariffa, uno dei Piloti pratici avrà l'obbligo di assistere

ed, ove d'uopo, dirigere l'ormeggio del bastimento, uniformandosi strettamente ai Regolamenti del porto.

Se il Capitano chiedesse inoltre il concorso della barca dei Piloti nella operazione di ormeggio, questi non potranno rifiutarlo; ma avranno diritto ad una proporzionale retribuzione in ragione del maggior servizio prestato.

In caso di contestazione, questa retribuzione sarà determinata dall'Autorità marittima in base all'articolo 14 del Codice per la Marina mercantile.

Art. 24.

Quando un Pilota pratico dovesse per qualsiasi motivo restare a bordo oltre 12 ore, il Capitano del bastimento sarà in obbligo di dargli il vitto ed una retribuzione giornaliera di lire cinque, oltre la mercede di pilotaggio.

Lo stesso trattamento sarà applicato allorchè la maggior dimora del Pilota a bordo venisse cagionata dalla quarantena imposta al bastimento pilotato.

Art. 25.

Se il Capitano di un bastimento in vista avrà chiamato il Pilota soltanto per parlamentare o per far giungere a terra qualche notizia, senza che abbia luogo il pilotaggio, dovrà corrispondergli la metà della mercede stabilita dalla tariffa.

Art. 26.

Il Capitano d'una nave in vista che avrà fatto il segnale stabilito per chiamare il Pilota, e ricusasse poi di servirsene, dovrà pagare l'intero diritto di pilotaggio, se la barca dei Piloti si fosse presentata fuori del porto.

Art. 27.

Il Capitano d'una nave, il quale si servisse dell'opera dei Piloti pratici tanto all'arrivo che alla partenza, non sarà tenuto per il secondo pilotaggio che al pagamento della metà della mercede stabilita dalla tariffa. Dovrà invece pagarla per intero il Capitano che si valesse dei Piloti soltanto in occasione della partenza.

Art. 28.

Se causa di forza maggiore impedisse temporalmente al bastimento l'entrata nel porto, e il Pilota pratico dovesse lasciarlo ancorato di fuori, sarà obbligo dello stesso Pilota, cessato lo impedimento, di riprenderne la direzione e condurlo in porto, senza avere ragioni ad altra retribuzione che alla mercede stabilita dalla tariffa.

Art. 29.

La riscossione delle mercedi di pilotaggio avverrà mediante presentazione di un conto staccato da un registro a matrice, il quale sarà tenuto dal Capo dei Piloti pratici, contrassegnato e sindacato dalle Autorità marittime.

Art. 30.

Tanto il prodotto di pilotaggio che delle eventuali retribuzioni, fatta eccezione per la retribuzione giornaliera di lire cinque prevista dall'articolo 23, sarà ripartito in massima, e salvo eccezioni o disposizioni in contrario, nei modi seguenti:

Ai Capi Piloti una parte e mezza,

Ai Piloti una parte,

Per l'uso della barca, a favore del proprietario della medesima, mezza parte.

Art. 31.

In caso di controversie per mercedi o per altri fatti relativi al servizio di pilotaggio, l'Autorità marittima deciderà come arbitra necessaria nelle controversie non eccedenti il valore di lire duecento, conformemente all'articolo 14 del Codice per la Marina mercantile.

Qualora la controversia eccedesse il suddetto valore, l'Autorità marittima si adoprerà per ottenere una conciliazione, e se questa non riuscisse, lascierà alle parti di far valere le proprie ragioni dinanzi all'Autorità competente.

Art. 32.

I Piloti terranno costantemente in ogni loro barca una copia del presente Regolamento, ed una di quello speciale al proprio Corpo, portante la tariffa di pilotaggio. Essi dovranno mostrare sì l'una che l'altra ai Capitani che ne facessero richiesta.

Art. 33.

I Piloti, compresi i Capi, cesseranno di appartenere al Corpo quando fossero condannati ad una delle pene indicate alla lettera *e* dell'articolo 3; quando fossero condannati per contrabbando con recidività, e quando per motivi di età o di salute non fossero più idonei all'esercizio del loro mestiere.

Art. 34.

Le mancanze commesse dai Piloti nell'esercizio delle loro funzioni sono punite dagli articoli 402 e seguenti del Codice per la Marina mercantile. Per tutte le altre mancanze o negligenze, ivi non contemplate, i Piloti sono

soggetti al potere disciplinare degli Uffiziali di porto, Capi di Compartimento o di Circondario.

Art. 35.

Se un Pilota pratico fosse sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, si provvederà a surrogarlo con altro per tutto il tempo della sospensione.

Il supplente sarà scelto dall'Uffizio di porto senza formalità di esami, e non verrà inscritto nel registro dei Piloti pratici, nè munito dello speciale foglio di ricognizione. Sarà invece data al medesimo una lettera di nomina provvisoria, che indicherà il tempo per cui è abilitato ad esercitare le funzioni di Pilota.

Se la pena della sospensione fosse inflitta ad un Capo Pilota, l'Uffizio di porto completerà il numero dei Piloti costituenti il Corpo nel modo sopra indicato, e nominerà un Capo provvisorio, preferendo il più anziano di nomina fra i Piloti.

Se il Capo Pilota fosse sospeso una seconda volta, esso sarà surrogato definitivamente, ed al termine della sospensione non potrà rientrare nel Corpo se non come semplice Pilota.

Di tutte le punizioni si farà nota nel registro dei Piloti pratici.

Art. 36.

Qualora la sospensione o la rimozione dei Piloti o dei Capi Piloti fossero pronunziate da un Uffizio di Circondario dipendente, non produrranno effetto se prima non intervenga l'approvazione del Capitano di porto.

Art. 37.

Saranno fissate da speciali Regolamenti, secondo le specialità e l'importanza dei luoghi dov'è un Corpo di Piloti, le norme relative al numero e gradazione loro, alle tariffe pel pilotaggio (dichiarando se questo sia di obbligo o facoltativo), al numero e qualità delle barche, alla cauzione prescritta dall'articolo 198 del Codice per la Marina mercantile, e ad ogni altra disposizione di carattere particolare.

Art. 38.

I Regolamenti speciali accennati nell'articolo precedente saranno proposti dalle competenti Capitanerie di porto, sentito, dove occorra, l'avviso della Camera di commercio ed arti, e resi esecutori dal Nostro Ministro della Marina, udito il parere del Consiglio superiore di Marina.

Art. 39.

Nei luoghi le cui speciali condizioni esigano il pilotaggio obbligatorio, senza che le relative mercedi bastino al mantenimento sui luoghi stessi di un Corpo di Piloti pratici, potrà esser loro accordato dal Nostro Ministro della Marina un annuo assegno a carico del bilancio della Marina.

Art. 40.

I Regolamenti particolari di pilotaggio, che si trovano presentemente in vigore, saranno per Decreto Ministeriale coordinati coi principj stabiliti in questo Nostro Decreto, che avrà effetto dal 1° maggio 1873.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 16 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 aprile 1873 Vol. 68 Atti del Governo a c. 78. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

CAPITANERIA DI PORTO

DEL

COMPARTIMENTO MARITTIMO

di . . . . . .

Foglio di ricognizione da Pilota pratico

N.°

È conferita a . . . . ,
figlio di . . . . , *nato a* . . . .
il . . . . , *ed inscritto nella Matricola della gente di mare del Compartimento marittimo di*. . . . . .
. . . . . . , *al n.* . . . . , *la qualità di Pilota pratico, essendo stato riconosciuto idoneo ad esercitarla, mediante l'esame sostenuto in* . . . . , *conforme all'art.* 8 *del R. Decreto del* . . . .

Egli è nella suddetta qualità ascritto al Corpo dei Piloti pratici in . . . . , *in virtù del Decreto Ministeriale del* . . . .

Dato a . . . . . , *il* . . . . . . 187 . .

Il Capitano di porto

N° 1339 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che autorizza il Comune di Forno-Gros-Cavallo, nella Provincia di Torino, ad assumere la nuova denominazione di* Forno-Alpi-Graje.

10 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Forno-Gros-Cavallo in data 3 marzo 1873;

Vista la Legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Forno-Gros-Cavallo, nella Provincia di Torino, è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *Forno-Alpi-Graje*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 10 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 67. AYRES.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

G. LANZA.

N° 1340 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che autorizza l'iscrizione di una rendita di lire* 5,706,637. 62 *sul Debito Pubblico, per essere depositata alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia.*

19 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 6 della Convenzione stipulata il 4 marzo 1872 fra il Governo e la Direzione generale della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, approvata colla Legge 19 aprile 1872, n. 759 (Serie 2ª), col quale fu stabilita la garanzia da darsi alla Banca Nazionale medesima per il montare dei suoi crediti verso lo Stato dipendentemente dalla detta Convenzione e dalle precedenti;

Considerando che, tenuto conto delle Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico rimaste in deposito presso la Banca Nazionale a tutto il 1872 e della rendita già depositata, non che di quella disponibile a tale uso, rimane da crearsi, a compimento della garanzia suddetta per il 1872, una rendita di Consolidato 5 °/₀ di lire 5,706,637. 62;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico, in aumento al Consolidato 5 °/₀, della rendita di lire cinque milioni settecentoseimila seicentotrentasette

e centesimi sessantadue (L. 5,706,637. 62) con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1873, da depositarsi alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, a termini e per gli effetti dell'articolo 6 della Convenzione del 4 marzo 1872, approvata colla Legge del 19 aprile stesso anno, n. 759 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 19 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 80. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1341 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che respinge un ricorso del Comune di Porto d'Anzio in materia di dazio di consumo.*

2 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Porto d'Anzio in data 7 ottobre 1872;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Roma in data 28 ottobre 1872;

Visto il ricorso prodotto dalla Giunta municipale di Porto d'Anzio, in data 5 novembre 1872, contro la decisione della Deputazione provinciale;

Consultate le vigenti Leggi sul dazio di consumo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ricorso prodotto dalla Giunta municipale di Porto d'Anzio, in data 5 novembre 1872, viene respinto, annullandosi il dazio di esportazione e di transito sul carbone e sul pesce, imposto da quel Consiglio comunale in seduta del 7 ottobre 1872.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *aprile* 1873
Vol. 68 *Atti del Governo a c.* 76. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1342 (Serie 2ª).

Legge *che accorda la facoltà alla Banca Nazionale Toscana e alla Banca Toscana di credito per le industrie ed il commercio d'Italia di emettere, previa autorizzazione governativa, biglietti da lire* **10** *e di valore minore.*

4 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di credito per le industrie ed il commercio d'Italia, durante il corso obbligatorio dei biglietti di Banca, potranno essere autorizzate con Regio Decreto ad emettere biglietti da lire dieci, da lire cinque e di valore minore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 4 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.
Quintino Sella.

N° 1343 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che autorizza la Banca Nazionale Toscana ad emettere biglietti da lire* 10, 5, 2, 1 *e centesimi* 50 *colla leggenda* Creazione 1873.

16 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana 15 gennaio e 11 luglio 1872, e 15 febbraio 1873, relative alla creazione di biglietti da lire 10, 5, 2, 1 e centesimi 50, e alla determinazione dei limiti di emissione dei biglietti già autorizzati da lire 50 e da lire 20;

Visti gli articoli 141 e 34 degli statuti della Banca Nazionale Toscana;

Vista la Legge 4 aprile 1873, per la quale il Governo ha facoltà di autorizzare la Banca Nazionale Toscana ad emettere biglietti da lire 10, 5 e anche di valore minore;

Visto il Regio Decreto 3 settembre 1872, n. 991, che dà facoltà a detta Banca di commisurare nella ragione del decimo sulla sua circolazione massima la emissione dei biglietti da lire 50 e da lire 20;

Sulla proposta dei Ministri delle Finanze e Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Banca Nazionale Toscana è autorizzata a creare le cinque categorie dei biglietti qui sotto indicati e ad emetterli fino ai limiti delle somme ivi rispettivamente determinate per ciascuna categoria, ritirando dalla circolazione un'egual somma di biglietti di maggior valore.

Le dette categorie ed i limiti delle rispettive emissioni sono:

Biglietti	da	L. 10. »	. . . L.	2,000,000
»	da	» 5. »	. . . »	1,500,000
»	da	» 2. »	. . . »	2,000,000
»	da	» 1. »	. . . »	3,000,000
»	da	» 0. 50	. . . »	1,500,000
			Totale L.	10,000,000

Art. 2.

I biglietti da lire 50 e da lire 20, che la Banca Nazionale Toscana fu dal Regio Decreto 3 settembre 1872 autorizzata ad emettere nella proporzione del decimo misurato sulla sua circolazione totale, non potranno eccedere per ciascuna categoria i limiti determinati qui appresso:

Biglietti	da	L. 50	. . . . L.	5,000,000
»	da	» 20	. . . . »	4,000,000
			Totale L.	9,000,000

Art. 3.

I biglietti da lire 10, 5, 2, 1 e centesimi 50 porteranno la leggenda *Creazione* 1873.

Art. 4.

Saranno stabiliti con Decreti Ministeriali la forma, i segni distintivi e le modalità d'emissione dei detti biglietti da lire 10, 5, 2, 1 e centesimi 50.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 16 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 85. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.
Castagnola.

N° 1344 (*Serie 2ª*).

Legge *che sanziona la Convenzione postale conchiusa fra l'Italia e la Russia.*

24 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed in-

tera esecuzione alla Convenzione postale tra l'Italia e la Russia, firmata a Pietroburgo il 3-15 giugno 1872, e le cui ratifiche furono scambiate il 14-24 marzo 1873.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì ventiquattro aprile milleottocento settantatre.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione postale essendo stata conchiusa tra il Regno d'Italia e l'Impero di tutte le Russie, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Pietroburgo il 15-3 giugno del corrente anno milleottocento settantadue;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, animés d'un commun désir d'améliorer le service

des correspondances entre les deux États, ont résolu de conclure une Convention postale et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Le Chargé d'Affaires à St-Pétersbourg, Maurice Baron Marochetti, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre de Ste-Anne de 3e classe de Russie, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Chevalier de l'Ordre du Lion de Zaehringen de Bade; et

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,

Son Aide-de-Camp, Général de Cavalerie, Ministre de l'Intérieur, Membre du Conseil de l'Empire, Alexandre Timaschen, Chevalier des Ordres de Russie de St-Alexandre Nevsky, de l'Aigle Blanc, de St-Vladimir de 2e classe, de Ste-Anne de 1e classe, surmonté de glaives, de St-Stanislas de 1e classe; Grand'Croix des Ordres étrangers du Dannebrog du Danemark, de l'Epée de Suede, etc., etc., etc., et

Son Conseiller privé, Directeur du Département des Postes, Baron Iean Velho, Chevalier des Ordres de Russie de l'Aigle Blanc, de St-Vladimir de 2e classe, de Ste-Anne de 1e classe, et de St-Stanislas de 1e classe; Commandeur des Ordres étrangers d'Albert le Valeureux de Saxe, de Léopold de Belgique, du Medjidié de Turquie, etc.;

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Introduction de l'échange des correspondances.

Il y aura, entre l'Administration des Postes d'Italie et l'Administration des Postes de Russie, un échange périodique et ré-

gulier de correspondances originaires des Etats respectifs, ou provenant des pays auxquels les Administrations des Postes des Parties contractantes peuvent servir d'intermédiaire.

Art. 2.

Moyens de transport.

Cet échange pourra être effectué par terre en dépêches closes ou par mer.

Toute correspondance devra être expédiée par la voie par laquelle il est à présumer qu'elle pourra parvenir le plus promptement à sa destination. Dans le cas où l'envoyeur indiquerait la voie par laquelle il désire que sa correspondance soit acheminée, celle-ci doit être expédiée de la manière indiquée, en tant que faire se peut.

Art. 3.

Etendue de l'application de la Convention.

Les stipulations de la présente Convention s'appliqueront à tout le territoire du Royaume d'Italie et à toutes les parties intégrantes de l'Empire de Russie, y compris le Grand Duché de Finlande.

Art. 4.

Etendue du service.

Le service des correspondances comprend les lettres, les imprimés de toute nature et les échantillons de marchandises.

Aucun des objets ci-dessus mentionnés ne peut être d'un poids supérieur à 250 grammes, ni porter une déclaration de valeur.

Art. 5.

Bases des taxes.

La taxe des correspondances sera calculée en raison de ports simples.

Chaque port simple équivaut:

Pour les lettres, à 15 grammes ou fraction de 15 grammes;

Pour les imprimés et les échantillons de marchandises, à 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

Toutefois, les deux Administrations sont autorisées, lorsqu'elles en reconnaîtront la nécessité, à adopter d'un commun accord, et en voie provisoire, une échelle de poids autre que celle fixée par le présent article.

Art. 6.

Lettres ordinaires.

La taxe d'une lettre expédiée de l'Italie en Russie et de Russie en Italie est fixée:

A 50 centimes par port simple, si elle est affranchie;

A 70 centimes par port simple, si elle n'est pas affranchie.

Les lettres insuffisamment affranchies seront traitées comme celles non affranchies, et taxées comme telles, sauf déduction de la valeur des timbres-poste et enveloppes timbrées employés.

Art. 7.

Imprimés et échantillons de marchandises.

Les imprimés de toute nature et les échantillons de marchandises, expédiés d'un pays dans l'autre, devront être affranchis à raison de 10 centimes par port simple.

Sous la dénomination *imprimés* sont comprises toutes les reproductions obtenues par la typographie, la lithographie, la métallographie, et autres procédés mécaniques. Sont toutefois exceptées les reproductions obtenues au moyen de machines à copier ou de décalque.

Les imprimés et les échantillons de marchandises devront être expédiés sous bande, ou autrement, mais de manière à ce qu'il soit facile d'en vérifier le contenu.

Il n'est admis sur les imprimés d'autres indications manuscrites que l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur, la désignation du lieu et de la date de l'expédition, et les corrections relatives à la composition faites aux épreuves d'imprimerie.

Les échantillons de marchandises ne doivent avoir aucune valeur marchande et ne porter d'autres indications manuscrites que l'adresse du destinataire, la marque de fabrique ou la raison sociale de l'envoyeur, les numéros d'ordre et les prix.

Ces envois doivent être conformes aux règlements douaniers de chaque pays.

Les imprimés et les échantillons de marchandises portant des indications manuscrites non autorisées, ceux non affranchis ou insuffisamment affranchis, soit, en général, ceux qui ne remplissent pas les conditions voulues, seront traités et taxés comme lettres ordinaires.

Art. 8.

Recommandation.

Toute lettre expédiée d'Italie en Russie, et réciproquement de Russie en Italie, est admise à la recommandation, et l'envoyeur peut, en outre, demander qu'il lui soit fourni un récépissé de retour du destinataire.

Pour la recommandation l'envoyeur devra payer, outre la taxe d'une lettre ordinaire affranchie selon son poids, un droit fixe de 30 centimes en Italie et de 25 centimes en Russie.

Si le récépissé de retour est demandé, l'envoyeur devra payer un autre droit fixe de 20 centimes en Italie et de 25 centimes en Russie. Le récépissé sera renvoyé franc de port le plus tôt possible.

La recommandation sèra admise, autant que faire se pourra, pour les lettres à destination des pays auxquels les Administrations des Postes des Etats contractants pourront servir d'intermédiaire.

Art. 9.

Correspondances mal dirigées et rebuts.

Les correspondances mal adressées, ou mal dirigées, ou adressées à des destinataires ayant changé de résidence, doivent être, sans

aucun délai, réexpédiées à destination par la voie la plus rapide, et ne sont passibles, du chef de cette réexpédition, d'aucune surtaxe pour compte de l'un ou de l'autre des Etats contractants.

Les correspondances tombées en rebut seront réciproquement renvoyées.

Art. 10.

Transit.

Les deux Parties contractantes s'accordent réciproquement le transit, soit en dépêches closes, soit à découvert, sur leur territoire, des correspondances de toute provenance, auxquelles l'Italie et la Russie respectivement peuvent servir d'intermédiaire.

Le prix du transit est fixé:

En dépêches closes, à 30 centimes par 30 grammes de lettres, et à 1 franc par kilogramme d'imprimés et d'échantillons de marchandises;

A découvert, à la taxe internationale italo-russe, augmentée des droits à payer aux Administrations étrangères non intermédiaires.

Ces prix seront calculés d'après le poids net des correspondances, à l'exclusion de la correspondance de service, des pièces de comptabilité, des correspondances mal dirigées et des rebuts.

Les correspondances transitant par les deux Etats, tant à découvert qu'en dépêches closes, doivent remplir toutes les conditions spécifiées pour les correspondances italo-russes.

Art. 11.

Responsabilité.

La perte d'une lettre recommandée impose à l'Administration des Postes du pays d'origine l'obligation de payer à l'envoyeur une indemnité de 50 francs, sauf à la réclamer, s'il y a lieu, auprès de l'Office dans le service duquel la perte a eu lieu.

Dans le cas où la perte ait eu lieu dans le service de l'un des pays intermédiaires, les Administrations des Postes des Etats contractants supporteront par moitié le paiement de l'indemnité.

L'indemnité doit être payée à l'envoyeur, ou, en son absence, au destinataire, dès que la perte aura été dûment constatée. L'envoyeur pourra, par une simple procuration par écrit, transférer au destinataire son droit à l'indemnité.

L'obligation de payer l'indemnité cesse:

a) si la déclaration de la perte n'a pas été formulée dans un délai d'un an, à partir du jour où la consignation a été faite, et

b) lorsque la perte a eu lieu en dehors du territoire des deux Parties contractantes et de celui des Etats intermédiaires; toutefois les Administrations des Postes des Etats contractants se chargent, dans ce cas, de faire gratuitement toutes les démarches utiles dans l'intérêt du réclamant.

Art. 12.

Répartitions des frais et des produits.

Le produit des taxes perçues sera partagé par moitié entre l'Administration des Postes d'Italie et l'Administration des Postes de Russie.

Les droits fixes de recommandation et d'envois de récépissés de retour seront acquis à l'Administration qui les aura perçus.

Les frais de transit intermédiaire seront supportés en parties égales par les deux Administrations. Ces frais seront toutefois réglés et acquittés par les soins de celle des deux Administrations qui aura obtenu des Offices intermédiaires les conditions de transit les plus avantageuses.

L'Administration qui aura soldé la totalité de ces frais sera remboursée de la moitié par l'autre Administration.

Art. 13.

Comptabilité.

L'Administration des Postes d'Italie et l'Administration des Postes de Russie dresseront chaque trimestre les comptes résultant de la transmission des correspondances en vertu des dispositions de la présente Convention.

Ces comptes seront dressés en francs et centimes et arrêtés contradictoirement. La liquidation de leur solde se fera sans retard.

Les taxes et les droits seront perçus et les indemnités payées par chacun des Etats contractants en monnaie légale du pays, le franc équivalant à *una lira* italienne et à un quart de rouble argent, le centime à *un centesimo* et à un quart de kopek argent, et les fractions de kopek étant considérées comme kopek entier.

Art. 14.

Communications réciproques.

Les Administrations des Postes des Etats contractants se communiqueront réciproquement et dans le plus bref délai, pour leur gouverne respective, les règlements et autres renseignements concernant l'exécution de la présente Convention, tels que lois, arrêtés et décrets, que régissent l'entrée et la circulation des imprimés de toute nature, etc., etc.

Art. 15.

Règlement d'exécution.

Les Bureaux d'échange, la direction des correspondances, ainsi que tous les détails de service, de la comptabilité et de la transmission des correspondances officielles, les cas exceptionnels où les deux Offices pourront, indépendamment de la présente Convention, avoir recours au moyen actuel de transmission des correspondances à découvert par l'intermédiaire d'autres Etats,

le délai après lequel devront être renvoyées les correspondances tombées en rebut, les conditions spéciales du transit, etc., seront indiqués et déterminés par un Règlement d'exécution, élaboré d'un commun accord par les soins des Administrations des Postes des Etats contractants, lesquelles pourront en tout temps, lorsqu'elles en reconnaîtront l'opportunité, augmenter les moyens d'échange et modifier les formalités de service.

Art. 16.

Règlements spéciaux.

Les Administrations des Postes des Etats contractants sont autorisées à introduire, lorsqu'elles le jugeront convenable, le service des abonnements aux journaux et revues, des mandats de poste, l'échange des cartes-correspondances, et autres objets de la poste aux lettres, et d'en déterminer les conditions par des règlements spéciaux.

Art. 17.

Langue.

Toutes le adresses et suscriptions des correspondances, ou du moins la partie essentielle de leur texte, ainsi que des dépêches, sacs et valises, devront être faites en langue française.

Exceptionnellement, l'emploi exclusif de la langue nationale des pays respectifs est admis pour les timbres-poste, les enveloppes timbrées, les timbres, les cachets et les signes sur les objets de matériel servant au transport des correspondances.

Art. 18.

Durée de la Convention.

La présente Convention entrera en vigueur à partir du jour dont les deux Administrations postales conviendront, et demeurera obligatoire aussi longtemps que l'une des Parties contractantes n'en aura pas dénoncé la résiliation une année d'avance.

Art. 19.

Exécution.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications respectives seront échangées à St-Pétersbourg dans l'espace de deux mois après la signature.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à St-Pétersbourg le 15/3 juin de l'an de grâce mil-huit-cent-soixante-douze.

MAURICE BARON MAROCHETTI.
(L. S.)

(L. S.) ALEXANDRE TIMACHEFF.
(L. S.) BARON JEAN VELHO.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato in Torino addì primo del mese di agosto, l'anno del Signore mille ottocento settantadue, vigesimoquarto del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

N° 1345 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che estende nella Provincia di Roma l'applicazione del Regolamento per la polizia stradale.*

24 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto 1° dicembre 1870, n. 6003, col quale abbiamo ordinato la pubblicazione nella Provincia di Roma della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche;

Ritenuta la necessità di estendere anche alla Provincia stessa l'applicazione del Regolamento approvato col Nostro Decreto 15 novembre 1868, n. 4697, per la polizia stradale, nella parte che è in vigore nelle altre Provincie del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono pubblicati, per avere effetto nella Provincia di Roma, il Nostro Decreto 15 novembre 1868, n. 4697, col quale abbiamo approvato il Regolamento per la polizia stradale, e quello del 30 dicembre 1872, n. 1185 (Serie 2ª), col quale fu sospesa l'applicazione degli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del Regolamento stesso fino a nuove disposizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 24 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 86. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Devincenzi.

N° 1346 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che modifica la Pianta dei Segretari e Sotto-Segretari di 1ª categoria del Ministero dell'Interno.*

2 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio Decreto 4 gennaio 1872, n. 620 (Serie seconda);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Tabella del personale di 1ª categoria annessa al Regio Decreto 4 gennaio 1872, n. 620 (Serie seconda), per quanto riguarda il numero dei Segretari e Sotto-Segretari di 1ª categoria, è modificata come segue:

Numero degli impiegati	Grado	Classe	Stipendio individuale	Stipendio per classe	Stipendio por grado
20	Segretari	1ª	3,500	70,000	127,000
19	Id.	2ª	3,000	57,000	
17	Sotto-Segretari	1ª	2,500	42,500	87,500
15	Id.	2ª	2,000	30,000	
10	Id.	3ª	1,500	15,000	

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 1. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1347 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che ammette i Sott'Ufficiali della Regia Marina agli esami di concorso per Scrivano nel Corpo del Commissariato.*

24 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 12 marzo 1863, che dà un nuovo ordinamento al Corpo di Commissariato della Regia Marina;

Sentito il Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli esami di cui all'articolo 46 del citato Regio Decreto possono essere ammessi i Sott'Ufficiali dei diversi Corpi della Regia Marina.

Art. 2.

I Sott'Ufficiali per essere ammessi al concorso dovranno:

1° Avere buona condotta,

2° Non oltrepassare il 28° anno di età,

3° Contare due anni almeno nel grado più elevato della categoria cui appartengono.

Art. 3.

I Sott'Ufficiali risultati idonei saranno classificati in

ragione dei punti ottenuti in un cogli altri volontari borghesi e destinati a prestare servizio negli Uffizi del Commissariato generale sino alla loro nomina a Scrivani, conservando il grado e le relative competenze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 24 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 2. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

N° 1348 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che concede facoltà agli individui indicati nell'annesso Elenco di derivare acque e di occupare tratti di spiaggia di proprietà demaniale.*

17 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Visto l'Elenco di n. 29 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti del pubblico Demanio, e da

canali demaniali, e di occupare, altresì ad uso privato, alcuni tratti di spiaggia marina e lacuale;

Viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni ed occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concesso, senza pregiudizio di legittimi diritti di terzi, agli individui indicati nell'annesso Elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree di spiaggie ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nello Elenco stesso notate, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 17 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 43. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

ELENCO *di N. 29 domande dirette ad ottenere la facoltà di torrenti del pubblico Demanio e da canali demaniali, e di e canali, annesso al Regio Decreto del 17 gennaio 1873.*

Nº d'ordine	Cognome e Nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
		Concessioni per irrigazioni
1	Strinasacchi Felice ...	Derivazione d'acqua dallo scolo Fossetta, in territorio del Comune di Ostiglia, Provincia di Mantova, nella quantità non eccedente i moduli 1,45 al minuto secondo, per irrigare a risaia ettari 23,22 di terreno facente parte del fondo detto *Prati di S. Giovanni*, che possiede nello stesso territorio, sulla sponda destra dello scolo Fossetta.
2	Forti Anselmo	Derivazione d'acqua dal dugale Serravalle, in territorio del Comune di Serravalle Po, Provincia di Mantova, nella quantità non eccedente i moduli 0,30 al minuto secondo, per irrigare a risaia ettari 10,78 di terreno facienti parte dei fondi Chiavicone e Pellacane che possiede nello stesso territorio, sulla sponda destra del dugale Serravalle.
3	Ceroni Giuseppe	Derivazione dell'acqua dalla roggia Riello, in territorio del Comune di Gazzo, Provincia di Padova, nella quantità non eccedente i moduli 0,23 al minuto secondo, per irrigare a risaia ettari 3,83 di terreno che possiede nello stesso territorio.
4	Giaretta Luigi	Facoltà di valersi delle acque provenienti dagli usi Rezzonica, ora Widman, non che di quelle scorrenti nella roggia dello stesso nome, in territorio del Comune di Campodoro, Provincia di Padova, nella quantità non eccedente i moduli 2,93 al minuto secondo, per irrigare a prato ettari 17,26 ed a risaia ettari 30,77 del terreno che possiede nel territorio di Lissaro, Comune di Mestrino, non che alternativamente per dar moto ad una ruota idraulica della forza di 4 cavalli dinamici ad uso di una pila da riso composta di n. 12 pistoni che pure possiede nella stessa località di Lissaro.
5	Nuvolari Giuseppe ...	Derivazione d'acqua dalla fossa a piedi dell'argine Campana, in territorio del Comune di Ostiglia, Provincia di Mantova, nella quantità non eccedente i moduli 0,09 al minuto secondo, per irrigare a risaia ettari 2,48 di terreno facienti parte del fondo Bassone che possiede nello stesso territorio, quartiere Contonata.

praticare, ad uso privato, alcune derivazioni d'acqua da fiumi o occupare, altresì ad uso privato, alcuni tratti di spiaggia marina

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
16 marzo 1871. Prefettura di Mantova.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	258. »	Oltre al pagamento della somma di lire 2,580 per l'uso fatto di dette acque nelle annate 1861-62-63-64-65-66-67-68-69 e 1870.
14 aprile 1871. Prefettura di Mantova	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1870.	90. »	
6 maggio 1871. Prefettura di Padova, a rogito del notaio Bona.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	38. »	
17 giugno 1871. Prefettura di Padova a rogito del notaio Bona.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	250. »	
19 giugno 1871. Prefettura di Mantova.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	25. »	

Nº d'ordine	Cognome e Nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
6	Vianello Agostino	Facoltà di valersi delle colaticcie dei fondi acquistati dalle Ditte Orlandi e Petris, irrigati colle acque del canale Battaglia in forza dei Reali Decreti 31 luglio 1870, nella quantità non eccedente un modulo al minuto secondo, per irrigare a prato ettari 20 di terreno che possiede nel territorio del Comune di Carrara San Giorgio, Provincia di Padova.
7	Morelli conte Carlo ..	Derivazione d'acqua dal torrente Varaita, in territorio del Comune di Villanova Solaro, Provincia di Cuneo, nella quantità non eccedente i moduli 1,20 al minuto secondo, per irrigare ettari 100 di terreno facienti parte del podere Cascina Bianca che possiede nello stesso territorio, sulla sponda destra del torrente Varaita.
8	Tretti Luigi	Derivazione d'acqua dalla roggia Primetta, in territorio del Comune di Rampazzo, Provincia di Vicenza, nella quantità non eccedente i moduli 0,16 al minuto secondo, per irrigare a risaia e trifoglio con avvicendamento agricolo biennale ettari 5,89 di terreno che possiede nello stesso territorio, località detta *Castello di Rampazzo*.
9	Turatti cav. Francesco	Derivazione delle acque sorgive del Bivone tra il canale Fibbietto ed il condotto Leoni, in territorio del Comune di Montorio, Provincia di Verona, nella quantità non eccedente i moduli 0,15 al minuto secondo, per immetterle nella peschiera che possiede nello stesso territorio.
10	Giordanengo Giovanni Battista.	Derivazione d'acqua dal torrente Vermenagna, in territorio del Comune di Robilante, Provincia di Cuneo, nella quantità limitata a moduli 0,02 al minuto secondo, per irrigare a prato are 94 circa di terreno che possiede nello stesso territorio, sulla sponda sinistra del torrente Vermenagna.
11	Trotti-Bentivoglio marchese Lodovico.	Derivazione d'acqua dal torrente Guggiate, in territorio del Comune di Bellagio, Provincia di Como, nella misura non eccedente i moduli 0,30 al minuto secondo, per irrigare un giardino di due ettari di terreno annesso alla Villa Trotti Bentivoglio che possiede nello stesso territorio, sulla sponda sinistra del torrente Guggiate.

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
23 giugno 1871. Prefettura di Padova, a rogito del notaio dottor Meneghini.	Anni 27 a partire dal 27 maggio 1871.	80. »	
24 luglio 1871. Sotto-Prefettura di Saluzzo.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	175. »	
17 agosto 1871. Prefettura di Vicenza, a rogito del notaio Saccardo	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	30. »	
25 agosto 1871. Prefettura di Verona, a rogito del notaio Donatelli.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto	10. »	
1° settembre 1871. Prefettura di Cuneo.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	5. »	
5 ottobre 1871. Prefettura di Como.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	50. »	

N.° d'ordine	Cognome e Nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
12	Trebbi Ferdinando ...	Derivazione d'acqua dal fiume Tartaro, in territorio de' Comuni censuari di Giacciano con Zelo e di Ceneselli, Provincia di Rovigo, nella quantità di metri cubi 1023,2 per ciascun anno, per alimentare un maceratoio da canape della estensione di metri quadrati 1250 che possiede nel podere detto *Rizza* in territorio del Comune di Giacciano con Zelo, con facoltà di sostituire allo stesso maceratoio altro da erigersi nella località Albera in territorio del Comune di Ceneselli, entrambi a destra del fiume Tartaro.
		Concessioni per forza motrice
13	Carchiolo barone Salvatore.	Derivazione d'acqua dal torrente Salso, in territorio del Comune di Ragalbuto, Provincia di Catania, nella quantità non eccedente i moduli 2 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 11 cavalli dinamici ad uso di un molino per cereali a tre palmenti che si propone di costruire nello stesso territorio, sulla sponda sinistra del torrente Salso.
14	Pellerano cav. avvocato Giovanni.	Facoltà di valersi delle acque di scarico dell'opificio Guerra derivate dal canale S. Carlo, in territorio del Comune di Massa, capoluogo di Provincia, nella quantità non eccedente i moduli 2,19 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 4 cavalli dinamici ad uso di una segheria da marmi composta di n. 4 telai ed un frullone che si propone di costruire nello stesso territorio, sessione di Canevara, luogo detto *al Ponte a rilato*.
15	Vanzini Anselmo	Facoltà di valersi dell'acqua derivata in virtù di antica investitura dal canale Rio, nel concentrico della città di Mantova, capoluogo di Provincia, nella quantità non eccedente i moduli 3 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 4 cavalli dinamici ad uso di un molino per cereali a due palmenti ed un raffinatore da riso che si propone di costruire in sostituzione al meccanismo d'arrotino che possiede in detta città, Via Vittorio Emanuele, ai civici numeri 1098 e 1099.
16	Sforni Abram Vita ...	Derivazione d'acqua dal canale Tartaglioncella nuova, in territorio del Comune di Roncoferraro, Provincia di Mantova, nella quantità non eccedente i metri cubi 14, al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
10 ottobre 1871. Prefettura di Rovigo.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	75. »	Oltre al pagamento della somma di lire 150 quale correspettivo per l'uso fatto di dette acque nelle annate 1869 e 1870.
8 giugno 1871. Prefettura di Catania.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	55. »	
22 giugno 1871. Prefettura di Massa.	Id.	60. »	
21 luglio 1871. Prefettura di Mantova.	Id.	40 »	
28 luglio 1871. Prefettura di Mantova.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	120. »	

N° d'ordine	Cognome e Nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
		di 12 cavalli dinamici ad uso di un molino per cereali a due palmenti ed una pila da riso composta di n 28 pistoni che possiede nello stesso territorio, nella corte del suo fondo detto *S. Antonio.*
17	**D'Amico sacerd. Filippo**	**Derivazione d'acqua dal torrente S. Vito Moretto, in territorio del Comune di Monte Albano d'Elicona, Provincia di Messina, nella quantità non eccedente i moduli 0,77 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 12 cavalli dinamici, ad uso di un molino per cereali ad un sol palmento che si propone di costruire nello stesso territorio. contrada S. Vito, sulla sponda sinistra del torrente omonimo.**
18	**Bacci Bartolomeo ....**	**Derivazione d'acqua dal torrente Segone, in territorio del Comune di Coreglia, Provincia di Lucca, nella quantità non eccedente i moduli 1,48 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 6,53 cavalli dinamici ad uso di un distendino per la lavorazione del ferro che si propone di costruire nello stesso territorio, sessione di Givizzano, sulla sponda destra del torrente.**
19	**Giustiniani-Bandini principe Sigismondo.**	**Facoltà di modificare la chiusa di derivazione d'acqua dal fiume Chiana o Astrone, in territorio del Comune di Città della Pieve, Provincia di Perugia, costruita in forza di Reale Decreto del 4 dicembre 1866, per una portata non eccedente i moduli 5,20 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 7 cavalli dinamici ad uso di un molino per cereali che possiede nello stesso territorio sulla sponda destra del fiume Chiana, in prossimità del ponte di Poggiovalle, con diritto di destinare in seguito la stessa forza motrice a diverso ramo d'industria, come d'una gualchiera ed altro adatto alla località, giusta quanto era pur già stato concesso col citato Regio Decreto 4 dicembre 1866 e relativo pubblico atto d'obbligazione 23 maggio stesso anno.**
20	**Morelli Lorenzo ......**	**Derivazione d'acqua dal torrente Maremola, in territorio del Comune di Giustenice, Provincia di Genova, nella quantità non eccedente i moduli 1,20 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 8 cavalli dinamici ad uso di un molino per cereali ad una sol ruota per due palmenti che si propone di costruire nello stesso territorio, sulla sponda destra del torrente Maremola.**

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
2 agosto 1871. Prefettura di Messina.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	30. »	
2 agosto 1871. Prefettura di Lucca.	Id.	30. »	
9 agosto 1871. Sotto-Prefettura di Orvieto	Anni 30 a partire dalla data del 4 dicembre 1871.	100. »	Cessando da quella epoca la prestazione di lire 80 portata dal controcitato R. Decreto 4 dicembre che rimane senza effetto.
19 agosto 1871. Prefettura di Genova.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	40. »	

N° d'ordine	Cognome e Nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
21	Brunetti Tommaso — Pellerano avv. Giovanni — Isola prof. Lodovico.	Derivazione d'acqua dal canale irrigatorio di Massa, in territorio del Comune omonimo, capoluogo di Provincia. In quanto ai Brunetti e Pellerano, nella quantità di moduli 2,25 al minuto secondo, che potranno eventualmente essere elevati a moduli 3,45, atta a produrre una forza motrice di 18 cavalli dinamici ed eventualmente cavalli dinamici 28 circa ad uso di una segheria da marmi composta di n. 6 telai ed un frullone che si propongono di costruire nello stesso territorio, presso la strada sotto le mura; in quanto all'Isola, nella quantità di moduli 0,75 che potranno essere elevati eventualmente a moduli 1,15, atta a produrre una forza motrice di 5,20 cavalli dinamici ed eventualmente cavalli dinamici 8 circa ad uso di una segheria da marmi composta di n. 2 telai che si propone di costruire nello stesso territorio, presso l'Accademia di belle arti.
22	Zanotti Stefano	Facoltà di sistemare la derivazione di acqua dal torrente Chiobbia, in territorio del Comune di Chiavazza, Provincia di Novara, concessa ai suoi autori, la Ditta fratelli Mosca, con Regio Decreto 25 maggio 1865, nella quantità non eccedente i moduli 0,72 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 23,66 cavalli dinamici ad uso di un opificio da pannilana che si propone di costruire nello stesso territorio sulla sponda sinistra del torrente Chiobbia, e di valersi dell'acqua stessa unitamente a quella che potrà essere derivata con altra chiusa già esistente sul torrente medesimo in località inferiore, calcolata della portata di moduli 0,07 circa, atte a produrre così riunite assieme una forza motrice di circa 13 cavalli dinamici ad uso di un altro consimile lanificio che già possiede inferiormente nella regione Molino del Ratto.
23	Chiappa Giuseppe ...	Derivazione d'acqua dal torrente Casotto, in territorio del Comune di Pamparato, Provincia di Cuneo, nella quantità non eccedente i moduli 3,33 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 17 cavalli dinamici ad uso di un maglio da ferro eretto nello stesso territorio, regione Isola Grande, sulla sponda sinistra del torrente Casotto.

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
7 settembre 1871. Prefettura di Massa.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1872.	200. » 60. »	Il Brunetti e Pallerano L'Isola. Dal controindicato giorno 1° gennaio 1872 cessa però la corrisponsione delle annue lire 40 dovute dallo stesso Lodovico Isola, subentrato nei diritti a Sacerdote Domenico Battola concessionario di parte di dette acque per uso di un opificio di tessitura meccanica in virtù di Regio Decreto 1° aprile 1869 che rimane di nessun effetto.
23 settembre 1871. Sotto-Prefettura di Biella.	Anni 30 a partire dal 25 maggio 1872.	100. »	Dal qual giorno cesserà la corrisponsione delle annue lire 60 portata dalla controcitata concessione fatta alla ditta Fratelli Mosca con Regio Decreto 25 maggio stesso anno che rimane senza ulteriore effetto.
25 settembre 1871 Sotto-Prefettura di Mondovì	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1870.	50. »	

N° d'ordine	Cognome e Nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
		Concessioni per occupazioni di spiaggie
24	Somma Alfonso	Occupazione di un tratto di terreno arenile sulla spiaggia marina di Vigliena, in territorio del Comune di S. Giovanni a Teduccio, Provincia di Napoli, della superficie di metri quadrati 8460, allo scopo d'impiantar dei forni per la cottura della calce col sistema Hoffman
25	Andronico Salvatore..	Occupazione di un tratto di terreno arenile lungo la rada del porto di Messina, capoluogo di Provincia, della superficie di metri quadrati 1120, per ridurlo a coltura
26	Maffei Assunta vedova Triglia—Maffei Rosa vedova Barsanti — Maffei Teresa moglie di Gio. Domenico Barsanti, sorelle del fu Domenico Maffei.	Occupazione di un tratto di sito acqueo lungo la spiaggia marina di Viareggio, Provincia di Lucca, della superficie di metri quadrati 275,20, per ampliare lo Stabilimento balneario detto *L'Oceano* ivi eretto, in base a Regio Decreto 2 dicembre 1866 e relativo pubblico atto di obbligazione 4 luglio stesso anno.
27	Tarantola ingegn. Abele	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Como in territorio del Comune di Carate Lario, Provincia di Como, della superficie di metri quadrati 41 per unirlo allo stabile che ivi possiede.
28	Viglezzi cav. Francesco	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Como in territorio del Comune di Carate Lario, Provincia di Como, della superficie di metri quadrati 46,60 in ampliamento del giardino che ivi possiede.
29	Melesi Battista	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Como, in territorio del Comune di Pognana, Provincia di Como, della superficie di metri quadrati 40,25, ad uso di deposito, carico e scarico di ardesie.

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	Annotazioni
28 giugno 1871 Prefettura di Napoli.	Anni 15 a partire dal 28 giugno 1871.	846. »	
3 agosto 1871. Prefettura di Messina.	Anni 15 a partire dal 3 agosto 1871.	20. »	
19 settembre 1871. A rogito del notaio Egidio Gemignani.	Anni 11 a partire dal 14 luglio 1871.	13. 76	In aumento alle lire 37 portate dal controcitato Regio Decreto 2 dicembre 1866.
23 marzo 1867. Prefettura di Como.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	4. 50	
8 luglio 1871. Prefettura di Como	Id.	5. »	
31 luglio 1871. Prefettura di Como.	Id.	5. »	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1349 (Serie 2ª).

Legge *che accorda all'*Anglo-Mediterranean Telegraph Company Limited *la facoltà di collocare un cordone telegrafico sottomarino fra Brindisi e l'Egitto.*

4 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'annessa Convenzione del 5 agosto 1871, e la Dichiarazione della stessa data che le fa seguito, tra il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale dei Telegrafi) e l'*Anglo-Mediterranean Telegraph Company Limited*, per la concessione ad essa Compagnia della facoltà di collocare un cordone sottomarino fra Brindisi e l'Egitto, dietro la cessione del filo di sua proprietà da Torino a Modica, e l'obbligo del mantenimento di tre conduttori telegrafici sottomarini nello Stretto di Messina, ai patti e condizioni della Convenzione summentovata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei

Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 4 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Devincenzi.

CONVENZIONE

Fra il Ministero dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia e la Compagnia denominata Anglo-Mediterranean Telegraph Company Limited.

Art. 1.

L'*Anglo-Mediterranean Telegraph Company Limited* cede in tutta proprietà al Governo italiano la linea telegrafica da Torino a Modica, inclusovi il cavo sottomarino che traversa lo Stretto di Messina e che si congiunge alla detta linea.

Tale cessione viene fatta per l'effettivo prezzo d'impianto della mentovata linea, come risulta dal conto stabilito dalla Compagnia, e che qui si allega, montante alla somma di lire italiane trecentosettantatremila quattrocentosedici e centesimi cinquantatre, l'eventuale pagamento della quale sarà soggetto alle riserve e provvedimenti dell'articolo 6.

Art. 2.

La Compagnia si assume l'esecuzione del contratto ventidue gennaio mille ottocento sessantasette, passato fra il Governo italiano e la *Telegraph Construction and Maintenance Company*, come eziandio, fino da questo momento, s'impegna a soddisfare tutte le condizioni dipendenti dalla Convenzione medesima, come se effettivamente ne fosse stata parte contraente.

Art. 3.

La Compagnia si obbliga a stabilire a proprie spese e rischio, prima del 30 novembre mille ottocento settantatre, una linea telegrafica sottomarina fra l'Italia e l'Egitto, ed a mantenerla, a proprie spese e rischio, in perfetto stato d'esercizio pello spazio di dieci anni, alle condizioni qui appresso specificate.

A questo uopo il Governo italiano accorda all'*Anglo-Mediterranean Telegraph Company* il diritto di fissare a terra il cavo sottomarino su territorio italiano.

La Compagnia, in seguito a formale concessione, avrà la facoltà di fissare a terra il cavo sottomarino su quei punti del territorio greco e dell'isola di Candia che reputerà convenienti affine di mettersi in comunicazione colle stazioni esistenti sui punti medesimi.

Non potrà la Compagnia valersi di questa facoltà per quanto concerne Corfù, senza il consenso della Compagnia concessionaria cui spetta l'esclusivo privilegio della linea tra la surriferita isola e l'Italia, colla quale Compagnia potrà essa fare quegli accordi che reputerà opportuni a tale uopo, convenendo altresì che l'ora esistente cavo da Otranto a Corfù formi capo alla linea di cui nella presente Convenzione.

Art. 4.

Su quel punto della costa italiana, ove verrà fissato a terra il cavo sottomarino, la Compagnia avrà il diritto di porre in opera quei meccanismi che le piacerà all'oggetto di proteggere il cavo medesimo, a condizione però che tali meccanismi non sieno d'inciampo pregiudizievole alla libera navigazione od all'esercizio delle arti marittime, o finalmente ai bisogni della difesa nazionale.

La Compagnia costruirà a proprie spese la linea di terra che dovrà servire a congiungere il cavo con un Ufficio tele-

grafico del Governo, a meno che essa non preferisca che tale linea venga costruita a sue proprie spese per cura dell'Amministrazione dello Stato.

La manutenzione di tale porzione della linea si farà a spese della Compagnia, sia direttamente con personale e materiale suo proprio, o coll'intervento dell'Amministrazione dei Telegrafi dello Stato, verso il pagamento fisso di una somma annuale, a tal uopo da convenirsi.

Art. 5.

La linea di terra partente dal cavo sottomarino metterà capo nell'Ufficio telegrafico dello Stato, in un locale destinato esclusivamente all'esercizio del cavo medesimo.

Art. 6.

Il prezzo della cessione della linea telegrafica da Torino a Modica sarà pagabile alla Compagnia soltanto nel caso che il Governo italiano autorizzasse altra persona o Compagnia, all'infuori dell'*Anglo-Mediterranean Telegraph Company* o dei suoi rappresentanti, a costruire altra linea telegrafica fra l'Italia e l'Egitto, o nel caso che il Governo medesimo fosse a costruire una tal linea.

Nell'uno e nell'altro di tali casi il Governo italiano sarà tenuto a pagare alla Compagnia il prezzo della cessione fissata dall'articolo 1, entro il periodo di sei mesi dalla data dell'accordata autorizzazione o da quella del contratto che il Governo fosse a passare per l'esecuzione della nuova linea.

Il detto prezzo però subirà la riduzione di un decimo per ogni anno che sarà spirato dalla data in cui sarà avvenuto lo stabilimento della linea formante l'oggetto della presente Convenzione; per modo che, spirati i dieci anni, lo Stato si troverà completamente svincolato verso la Compagnia, e sarà libero di accordare simile concessione a chi meglio crederà opportuno.

Il diritto di fissare a terra il cavo e di esercitare la linea, accordato cogli articoli 3 ed 8, sarà mantenuto alla Compagnia.

Art. 7.

Il prezzo di cessione fissato all'articolo 1 sarà considerato quale cauzione non fruttante interessi, in garanzia dell'esecuzione degli impegni imposti alla Compagnia a tenore di questa Convenzione.

Per quanto concerne la linea italo-egiziana, formante l'oggetto di questa Convenzione, la cauzione diverrà proprietà assoluta dello Stato, ove le comunicazioni telegrafiche mediante la detta linea non fossero state stabilite entro il periodo fissato dall'art. 3, eccetto il caso di forza maggiore o sinistro, sia durante, sia dopo l'immersione, nel qual caso verrà accordata alla Compagnia una nuova dilazione; il montante che si troverà essere dovuto alla Compagnia dopo la costruzione della linea, durante i dieci anni della garanzia (deducendovi le riduzioni stipulate all'articolo precedente), diverrà proprietà dello Stato, nel caso ove le comunicazioni mediante tale linea fossero a rimanere interrotte per un periodo di più di dodici mesi consecutivi.

Art. 8.

Il servizio del cavo telegrafico verrà fatto dal personale appositamente nominato dalla Compagnia, riserbandosi però il Governo il diritto di controllarlo; in caso diverso, lo si farà dagli impiegati dell'Ufficio dello Stato.

Art. 9.

Nel caso ove tale servizio venga fatto dal personale della Compagnia, dovrà questo consegnare di mano in mano agl'impiegati del Governo tutti i dispacci pervenuti col mezzo del cavo sottomarino; come dall'altro canto gli impiegati dell'Ufficio dello Stato dovranno rimettere di mano in mano agli impiegati della Compagnia tutti i dispacci destinati ad essere tras-

messi per mezzo del cavo, in guisa che nessun dispaccio potrà essere trasmesso col detto cavo o consegnato al destino senza passare per le mani degli impiegati dello Stato.

Art. 10.

La tariffa dei prezzi di trasmissione dei dispacci col mezzo del cavo sottomarino, in dipendenza alla presente Convenzione, verrà fissata di comune accordo fra l'Amministrazione dei Telegrafi italiani e la Compagnia, in modo da offrire al pubblico i vantaggi di un nuovo mezzo di comunicazione ad un prezzo pari alle tariffe delle linee già esistenti e senza creare una concorrenza in opposizione alle tariffe delle altre linee.

Egli è però sottinteso che la Compagnia si riserba piena libertà d'azione per tutto ciò che concerne tanto l'esercizio, quanto le tariffe delle altre linee che le appartengono.

Art. 11.

Tanto i dispacci che gli Uffici dell'Amministrazione dei Telegrafi saranno a ricevere dalla stazione della Compagnia, quanto quelli che a quest'ultima saranno affidati per essere trasmessi col mezzo del cavo sottomarino, per ciò che concerne sì la tariffa che la spedizione dei medesimi, saranno dall'Amministrazione trattati in conformità ai provvedimenti della Convenzione internazionale di Vienna, non che alle modificazioni che questa potesse subire in seguito a future eventuali revisioni.

Le medesime disposizioni saranno applicabili al servizio telegrafico della Compagnia sulla linea contemplata nella presente Convenzione. Il reciproco regolamento di conti, nonchè la liquidazione dei medesimi, saranno eziandio fatti in base ai provvedimenti della surriferita Convenzione. Il saldo che risulterà da tale liquidazione sarà pagabile presso la sede dell'Amministrazione dei Telegrafi del Regno.

Art. 12.

Il Governo italiano si obbliga a trasmettere rapidamente la

corrispondenza telegrafica sì d'andata che di ritorno, tanto per la linea da Malta ad Alessandria, quanto per quella formante l'oggetto della presente Convenzione, e di destinare alla medesima, per quanto sarà possibile, fili diretti, il servizio dei quali sarà fatto indipendentemente da quello delle stazioni intermedie allorquando lo scambio di corrispondenza sarà continuo e molto animato.

Art. 13.

Il Governo non sarà in verun modo responsabile dei guasti o disorganizzazioni che potessero verificarsi tanto sul cavo sottomarino, quanto sulla linea di terra della Compagnia.

Art. 14.

In caso di guerra o di commozioni politiche, il Governo avrà il diritto di sospendere qualsiasi corrispondenza trasmissibile a mezzo del cavo che non sia la sua propria, senza essere tenuto verso la Compagnia a verun indennizzo.

Art. 15.

L'*Anglo-Mediterranean Telegraph Company* avrà la facoltà di trasferire ad altra Compagnia o di formare una Compagnia separata per l'esecuzione delle disposizioni che formano l'oggetto della presente Convenzione. La Compagnia che venisse così formata sarà investita di tutti i diritti che competono all'*Anglo-Mediterranean Telegraph Company*, alla condizione però che quest'ultima si assuma il disimpegno di tutte quelle obbligazioni che sono indivisibili, e che non possono essere rescisse senza l'approvazione del Governo, la Compagnia avendo altresì il diritto di fondersi con altra Compagnia.

Art. 16.

Per quanto concerne lo scopo della presente concessione, resta annullata la Convenzione 15 dicembre mille ottocento sessantacinque, avente rapporto alla linea telegrafica da Susa a Modica.

Art. 17.

La Compagnia dovrà avere costantemente in Italia un competente rappresentante, munito di pieni poteri per tutto ciò che riguarda l'esecuzione ed interpretazione della Convenzione.

Art. 18.

Le controversie che potessero sorgere relativamente all'applicazione della presente Convenzione saranno decise in forma ordinaria dai Tribunali del Regno d'Italia.

Munito in doppio originale del suggello della *Anglo-Mediterranean Telegraph Company Limited*, in Londra, il dì ventisette giugno mille ottocento settantuno, in presenza del Direttore gerente e del Segretario della Compagnia, i quali vi apposero le loro firme.

Firenze, 5 agosto 1871.

Ernesto D'Amico
Direttore generale dei Telegrafi,
(Riservata l'approvazione per Legge).

James Anderson, ***managing Director.***
John T. Burt, ***Secretary.***

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, nella sua qualità di rappresentante la Società *Anglo-Mediterranean Telegraph Company Limited*, dichiara di accettare in nome e per conto della Società stessa le seguenti correzioni da considerarsi come introdotte nel testo della Convenzione colla Direzione generale dei Telegrafi (Ministero dei Lavori Pubblici) del Regno d'Italia, per la cessione all'Amministrazione dei Telegrafi italiani del filo Torino-Modica, per la concessione alla Società di un cordone sottomarino dall'Italia

all'Egitto e per il mantenimento di tre conduttori elettrici sottomarini nello Stretto di Messina:

1° Che la firma della Convenzione per parte del Direttore generale dei Telegrafi del Regno d'Italia sia seguìta dalle parole *Riservata l'approvazione per Legge;*

2° Che nel secondo periodo dell'articolo 15 del testo italiano siano tolte le parole *quest'ultima;* che sia detto *tutte le obbligazioni* invece di *tutte quelle obbligazioni*, e che infine sia posta la parola *scisse* in luogo di *rescisse*, talchè il secondo periodo di quest'articolo si ritenga come scritto nel modo seguente:

« La Compagnia che venisse così formata sarà investita di tutti i diritti che competono all'*Anglo-Mediterranean Telegraph Company*, alla condizione però che si assuma il disimpegno di tutte le obbligazioni che sono indivisibili e che non possono essere scisse senza l'approvazione del Governo, la Compagnia avendo altresì il diritto di fondersi con altra Compagnia. »

Così fatta e firmata in duplo in Londra da sir James Anderson, Direttore gerente della mentovata Società, alla sede della medesima, ove il suggello sociale di essa Compagnia venne qui affisso in sua presenza, ed in presenza del signor John Thomas Burt, Segretario della ripetuta Società, in questo dì ventisette luglio mille ottocento settantuno.

Firenze, 5 agosto 1871.

Ernesto D'Amico
Direttore generale dei Telegrafi.

James Anderson, *managing Director.*
John T. Burt, *Secretary.*

N° 1350 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che concede facoltà a Giuseppe Merello di stabilire ed esercitare nel porto di Genova un bacino da carenaggio galleggiante.*

11 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Vista la domanda prodotta da Giuseppe Merello collo scopo di essere autorizzato ad erigere nel porto di Genova un bacino da carenaggio galleggiante in legno od in ferro, da servire al raddobbo delle navi;

Veduti gli atti della seguìta istruttoria, dai quali risulta che l'attuazione della divisata opera non reca alcun pregiudizio al buon governo di detto porto, nè allo interesse dei terzi, e che anzi sarà di giovamento al commercio marittimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, a Giuseppe Merello di stabilire ed esercitare nel porto di Genova un bacino da carenaggio gallegiante in ferro od in legno, da servire al raddobbo delle navi.

Tale concessione è fatta per anni trenta a partire dal

15 luglio 1871, mediante l'annua prestazione di lire millecento a favore delle Finanze dello Stato e sotto l'esatta osservanza delle singole condizioni assunte coi pubblici atti sottoscritti dal richiedente il 15 luglio 1871 e 17 agosto 1872 davanti la Prefettura di Genova.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1873
Vol. 68 Atti del Governo a c. 59. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1351 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che separa la frazione Pancarana dal Comune omonimo, e la aggrega a quello di Mezzana Rabattone, in Provincia di Pavia.*

23 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduta la domanda della maggioranza degli elettori della frazione *Pancarana*, per la separazione di essa dal Comune omonimo e per la sua aggregazione a quello di Mezzana Rabattone;

Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Pancarana e Mezzana Rabattone, in data 4 ottobre e 25 novembre 1865, e quella del Consiglio provinciale di Pavia, in data 8 dicembre 1869;

Visto l'articolo 15, paragrafo 2, della Legge comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato *A;*

Vista la Legge 18 agosto 1870, n. 5815;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1873, la frazione Pancarana, alla sinistra del Po, è distaccata dal Comune omonimo e unita a quello di Mezzana Rabattone, nella Provincia di Pavia.

I confini dei Comuni di Pancarana e Mezzana Rabattone sono respettivamente diminuiti e accresciuti della porzione di territorio i cui limiti sono segnati in color rosso nella pianta topografica redatta dall'ingegnere Antonio Rossi, in data 10 luglio 1870, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal Ministro proponente.

Art. 2.

Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Pancarana e Mezzana Rabattone, a cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia entro il mese di giugno 1873, in base alle attuali liste elettorali amministrative debitamente riformate a forma della Legge comunale, le

attuali Rappresentanze dei due Comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 25 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 5. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1352 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto
che istituisce a bordo d'una Nave dello Stato una Scuola d'artiglieria navale.

2 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro della Marina;
Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita, a bordo di una delle Navi dello Stato in armamento, una Scuola denominata *Scuola di artiglieria navale*, formata ed amministrata secondo le norme tracciate nel Regolamento unito al presente Decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 2.

A bordo la Nave-Scuola suddetta sono ogni anno instituiti e sviluppati i corsi d'istruzione seguenti:

1° Un corso ordinario per gli Allievi marinari cannonieri;

2° Un corso d'applicazione per gli Ufficiali e Guardie-marina, e di perfezionamento per i Graduati della categoria *Cannonieri*.

Art. 3.

Nessuno potrà essere nominato Marinaro cannoniere, se non sia munito di certificato emesso nel modo e nelle forme prescritte dal qui unito Regolamento.

Tali certificati sono titoli d'idoneità e non di nomina. Le nomine avvengono sempre in conformità del Regolamento annesso alla Legge per lo avanzamento dell'Armata di mare. I Marinari però, muniti del certificato per Marinaro cannoniere, avranno diritto al corrispondente supplemento.

I certificati medesimi non si possono conferire che esclusivamente dalla Nave-Scuola, e alla fine di ogni corso ordinario.

Art. 4.

Nessun Marinaro o Graduato della categoria *Cannonieri*

potrà essere promosso a grado superiore, senza essere munito di un certificato d'idoneità pel grado che deve conseguire.

Tali certificati sono titoli d'idoneità e non di nomina.

I certificati medesimi non si possono conferire che esclusivamente dalla Nave-Scuola, e al termine di ciascun corso di perfezionamento. È fatta a ciò eccezione pei Regi Legni all'estero, potendo in tal caso i certificati suddetti essere conferiti da speciali Commissioni all'uopo stabilite.

Art. 5.

A ciascun Uffiziale, che avrà preso parte ad un corso di applicazione, sarà inscritto sulla rispettiva matricola il risultato e il profitto conseguito.

Art. 6.

La durata dei corsi d'istruzione sarà regolata come qui appresso:

1° Corso ordinario per gli Allievi cannonieri, otto mesi;

2° Corso d'applicazione per gli Uffiziali, e di perfezionamento pei Graduati della categoria *Cannonieri*, tre mesi;

Il corso d'applicazione e di perfezionamento non potrà cominciare se non terminato il corso ordinario.

Il mese che in ciascun anno resta libero sarà consacrato alle riparazioni del materiale e assetto del bastimento.

Art. 7.

Resta col presente abrogato il Decreto in data 13 marzo 1870, riguardante l'ordinamento della Scuola Marinari cannonieri, e qualunque altra disposizione contraria al presente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 *maggio* 1873
Vol. 69 *Atti del Governo a c.* 7. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

REGOLAMENTO
PER LA SCUOLA DI ARTIGLIERIA NAVALE

CAPITOLO I.
Prescrizioni organiche.

Art. 1.
Scopo della Scuola.

La Scuola di artiglieria navale è istituita per fornire annualmente i Marinari cannonieri, e per completare l'istruzione pratica d'artiglieria degli Uffiziali e Guardie-marina e dei Graduati della categoria *Cannonieri.*

Art. 2.
Sede della Scuola.

La Scuola è costituita su una Regia Nave denominata *Nave-Scuola di artiglieria navale.* Questa Nave, sempre in armamento, sarà ascritta al 1° Dipartimento marittimo e stanzierà nel golfo della Spezia.

Art. 3.

Cannoniera e barca a vapore aggregate alla Scuola.

Alla Nave-Scuola verrà aggregata una piro-cannoniera per le esercitazioni del tiro in moto durante il terzo periodo del corso ordinario e durante il secondo periodo del corso di applicazione, ed una barca a vapore per il servizio di trasporto del personale a terra e per l'approvvigionamento delle munizioni della Nave-Scuola.

La piro-cannoniera sarà fornita d'un equipaggio speciale, il quale si comporrà di due parti: l'una permanente, l'altra eventuale.

L'equipaggio fisso o permanente consterà di:

Un 2° Nocchiere, Capo di carico;

Un 2° Capo cannoniere, Capo di carico;

Un 1° Macchinista, Capo di carico;

Un Capo fuochista;

Due Marinari, quali pennesi dei due Capi di carico (2° Nocchiere e 2° Capo cannoniere).

L'equipaggio eventuale della piro-cannoniera sarà formato dagli individui di comandata, inviati dalla Nave-Scuola per gli esercizi sulla piro-cannoniera.

Le indennità pel 2° Nocchiere e 2° Capo-cannoniere, Capi di carico e Sott'Uffiziale macchinista contabile, nonchè i supplementi mensili ai Pennesi e Capo fuochista, saranno quelli portati dalla Tabella n. 4, annessa al Regio Decreto 8 novembre 1868 (tipo 10) *Cannoniere non corazzate.*

La piro-cannoniera non riceverà alcuna dotazione di consumo, e per la conservazione del materiale e sua amministrazione sarà considerata ed assimilata ad una barca a vapore di R. Nave.

Il suo personale sarà riguardato perciò come parte integrante della Nave-Scuola.

Art. 4.

Composizione del personale dirigente e di servizio della Scuola. - Sue competenze.

Il personale dirigente e di servizio della Scuola è stabilito dalla Tabella *A*, annessa al presente Regolamento.

Esso avrà diritto alle intere competenze di mare, oltre quelle speciali ad ogni grado, e godrà dei supplementi stabiliti dalla Tabella *B*, annessa al presente Regolamento.

Art. 5.

Dipendenza della Scuola.

La Scuola d'artiglieria navale dipenderà direttamente dal Ministero della Marina, per quanto riguarda l'istruzione, il servizio tecnico d'artiglieria, e la compilazione di istruzioni e norme per gli esercizi. Per il rimanente dipenderà direttamente dal Comando in capo del Dipartimento.

Il suo servizio sarà completamente indipendente da quello di qualunque altra Regia Nave o Forza navale in vista, eccezione fatta per l'alzare ed ammainare della bandiera.

Non assumerà funzioni di nave di comando superiore, nè potrà esercitare quelle di nave ammiraglia.

Art. 6.

Ordinamento della Scuola.

Tutti i Regolamenti della Regia Marina saranno in vigore a bordo la Nave-Scuola, per quanto non contrariano il disposto dal presente Regolamento, e per quanto lo comporta la sua speciale missione.

Art. 7.

Norme generali circa i corsi annuali.

Sulla Nave-Scuola avranno annualmente luogo due corsi d'istruzione, il primo detto corso ordinario, ed il secondo corso di applicazione e di perfezionamento.

Il primo sarà destinato ad istruire un dato numero di reclute alle funzioni di Marinaro cannoniere.

Il secondo tenderà a perfezionare l'istruzione pratica di artiglieria navale degli Uffiziali di Vascello, delle Guardie-marina, dei Graduati della categoria *Cannonieri*, non che a predisporre questi ultimi agli esami di avanzamento, ed a preparare gli istruttori che occorrono alla Scuola.

Art. 8.

Del Consiglio d'istruzione della Scuola.

Sulla Nave-Scuola vi sarà un Consiglio composto:

del Comandante, *Presidente*,

dell'Uffiziale in secondo, e di

un Luogotenente di Vascello, *Relatore*.

Dietro proposta del suo Presidente, esso Consiglio si occuperà di tutto ciò che concerne l'istruzione dei Marinari cannonieri e l'ordinamento della Scuola.

Il Comandante la Nave-Scuola, nel caso lo crederà necessario, potrà aggregarvi uno o più Uffiziali con voto consultivo. Sarà però fatto cenno nel verbale del loro voto.

Art. 9.

Commissioni speciali tecniche d'artiglieria.

Il Comandante la Nave-Scuola nominerà delle Commissioni speciali per quanto riguarda studi ed esperienze di artiglieria, di cui venisse incaricato dal Ministero della Marina.

Art. 10.

Compilazioni e modifiche delle teorie.

Qualunque disposizione relativa alla compilazione delle teorie, o a modificazioni da introdursi in quelle esistenti, dovrà essere approvata dal Consiglio d'istruzione, al quale in tale occasione

saranno aggregati con voto consultivo i due più anziani Luogotenenti di Vascello imbarcati, oltre il Relatore.

Il Comandante trasmetterà al Ministero, con la relativa deliberazione, il testo delle modificazioni od aggiunte, che, venendo sanzionato, sarà fatto inserire nel Giornale militare della Marina per cura del Ministero.

CAPITOLO II.

Attributi del personale dirigente.

Art. 11.

Del Comandante.

Il Comandante della Nave-Scuola Cannonieri, oltre ai doveri ed attributi di comando di Regia Nave, avrà pure il còmpito di strettamente osservare e far osservare il presente Regolamento.

Nelle relazioni con altre Autorità egli si atterrà al disposto dell'articolo 5.

Art. 12.

Dell'Uffiziale in 2°.

Un Capitano di Fregata imbarcato sulla Nave-Scuola avrà la qualità di Uffiziale in 2° e sarà specialmente incaricato della direzione delle scuole ed esercizi.

La parte amministrativa delle sue incumbenze sarà devoluta al primo Luogotenente.

Art. 13.

Del 1° Luogotenente.

Il primo Luogotenente della Scuola avrà le stesse attribuzioni che sugli altri Regi Legni in armamento, oltre quelle che

spetterebbero all'Uffiziale in 2° per la parte amministrativa, secondo il Regolamento del servizio di bordo.

Egli sarà specialmente incaricato del materiale, e non avrà ingerenza nell'andamento della Scuola, se non per quanto gli individui che la compongono fanno parte dell'equipaggio.

Al primo Luogotenente il tempo passato sulla Nave-Scuola è calcolato come dettaglio per la promozione al grado superiore.

Art. 14.

Dei Luogotenenti di Vascello comandanti le Squadre.

Quattro Luogotenenti di Vascello avranno incarico della direzione, dell'istruzione, disciplina ed amministrazione delle quattro frazioni in cui è scompartito il personale della Nave-Scuola.

Oltre ai servizi inerenti alla loro carica di Comandanti di Squadra, essi faranno per turno un servizio giornaliero di ispezione, durante il quale avranno la responsabilità dell'andamento generale del servizio interno ed esterno della Nave.

Cessando essi di far parte dello Stato Maggiore della Nave-Scuola, sarà fatta speciale menzione sulla loro matricola della destinazione avuta e dei rapporti meritati - Oltre a ciò saranno scelti di preferenza per esercitare le funzioni di Uffiziale incaricato del materiale d'artiglieria a bordo alle Navi dello Stato.

Art. 15.

Dei Sottotenenti di Vascello istruttori.

I quattro Sottotenenti di Vascello, che contano maggior tempo d'imbarco a bordo la Nave-Scuola, assumeranno le funzioni di Ufficiali istruttori delle Squadre di bordo col còmpito speciale di dirigere tutte le scuole ed esercizi sotto gli ordini del Luogotenente di Vascello comandante la Squadra a cui appartengono.

Essi saranno esenti dal servizio di guardia, ed adempiranno

solo per giro un servizio giornaliero di sorveglianza nelle batterie il giorno che la Squadra sarà di guardia.

Sbarcando dalla Nave-Scuola verrà fatta annotazione sulla loro matricola della speciale destinazione avuta e dei rapporti meritati.

Art. 16.

Dei Sottotenenti di Vascello destinati al servizio di bordo.

I rimanenti Sottotenenti di Vascello, imbarcati a bordo la Nave-Scuola, sono destinati al servizio di bordo.

Essi disimpegneranno a giro il servizio di guardia sotto gli ordini del Luogotenente di Vascello d'ispezione.

Essi avranno ognuno incarico dello assetto di una parte del bastimento, come stabilisce il Regolamento sul servizio di bordo, secondo la loro anzianità.

Art. 17.

Delle Guardie-marina di 1ª classe.

Le Guardie-marina di prima classe saranno ripartite fra il servizio di bordo e quello di istruzione della Squadra a cui appartengono.

Esse saranno anche destinate agli incarichi di pulizia ed assetto di una parte del bastimento.

Art. 18.

Del Luogotenente di Vascello - Relatore del Consiglio.

Un Luogotenente di Vascello di prima classe avrà le funzioni di Relatore del Consiglio e sarà incaricato dell'istruzione agli Uffiziali del corso di applicazione.

Art. 19.

Dei disegnatori.

Necessitando alla Nave-Scuola dei disegnatori per lavori di artiglieria, se ne chiamerà il numero occorrente temporanea-

mente, e le relative competenze verranno prelevate dalla massa di economia della Scuola.

Art. 20.

Del Capo cannoniere.

Il Capo cannoniere avrà a bordo la Nave-Scuola, come sulle altre Regie Navi, le attribuzioni stabilite dai Regolamenti in vigore.

Art. 21.

Secondi Capi cannonieri istruttori.

I secondi Capi cannonieri istruttori saranno annualmente prescelti fra i secondi Capi cannonieri, che durante il corso di perfezionamento avranno dati migliori risultati.

Alla fine di ogni corso ordinario sarà portato primo, nella lista delle promozioni a scelta al grado superiore, quello fra essi maggiormente meritevole per zelo ed abilità quale istruttore.

Art. 22.

Dei Caporali cannonieri.

I Caporali cannonieri saranno applicati ciascuno a una serie e prenderanno il nome di Sotto-istruttori - Saranno prescelti fra i Caporali cannonieri che avranno dati migliori risultati nel corso di perfezionamento.

Alla fine di ogni corso ordinario saranno portati i primi, nella lista delle promozioni a scelta al grado superiore, i due fra essi che ne risultino maggiormente meritevoli.

Art. 23.

Dei Cannonieri di 1a classe.

Verranno prescelti per rimanere a bordo la Nave-Scuola come Capi-serie i 24 Allievi dell'ultimo corso ordinario, che saranno

ritenuti a ciò più idonei; prenderanno il nome di Assistenti istruttori e disimpegneranno le funzioni di Capi-serie degli Allievi - Saranno ammessi a far parte del corso di perfezionamento che segue immediatamente quello ordinario da essi fatto come Allievi, onde conseguire il certificato d'idoneità al grado di Caporale cannoniere.

I primi quattro in merito nel conseguire tale brevetto saranno pei primi portati nella lista di avanzamento a scelta per Caporali cannonieri.

Art. 24.

Del personale delle categorie *Nocchieri* - *Timoneria* - *Maestranza* - *Aiutanti* - *Trombettieri* - *ecc. ecc.*

Il personale delle categorie *Nocchieri*, *Timoneria*, *Maestranza*, *Aiutanti*, *Trombettieri* ecc. avranno a bordo la Nave-Scuola le stesse attribuzioni come nelle altre Regie Navi.

Art. 25.

Degli attendenti degli Uffiziali.

In più del personale di Bassa-forza fissato dalla Tabella *A*, saranno imbarcati a bordo la Nave-Scuola, come attendenti degli Uffiziali, 12 Marinari di terza classe.

CAPITOLO III.

Del corso ordinario.

Art. 26.

Numero di Allievi cannonieri.

Il numero degli Allievi cannonieri in massima è quello risultante dalla Tabella *A* - Il Ministro della Marina lo accrescerà o diminuirà secondo le esigenze del servizio.

Art. 27.

Norme per la scelta degli Allievi cannonieri.

Saranno prescelti per Allievi cannonieri gli individui di fisico robusto, svelto, con vista regolare, intelligenza pronta e statura non minore di metri 1,65.

Verranno a preferenza scelti fra i Marinari che ne fanno domanda, e fra quelli che sanno leggere e scrivere.

Art. 28.

Allievi giudicati insuscettibili a divenire Cannonieri.

Il Comandante la Nave-Scuola avrà facoltà di respingere alla Divisione tutti quegli individui che giudicherà insuscettibili a divenire Cannonieri - Sarà perciò imbarcato sulla Nave-Scuola il dieci per cento in più del numero di Allievi cannonieri stabilito al principio del corso.

Art. 29.

Ammissione quali Allievi cannonieri.

Non saranno ammessi come Allievi cannonieri gl'individui che hanno meno di 3 anni di servizio effettivo da compiere.

Art. 30.

Divisione del Corpo Reale Equipaggi a cui appartengono gli Allievi.

Gli Allievi cannonieri sono forniti alla Scuola dalle tre Divisioni del Corpo Reale Equipaggi, ma vengono, pel tempo del loro imbarco sulla Scuola, aggregati tutti alla prima Divisione.

Art. 31.

Riparto del personale di Bassa-forza sulla Nave-Scuola.

Il personale di Bassa-forza sulla Nave-Scuola verrà diviso in quattro parti uguali chiamate Squadre, ciascuna comandata da un Luogotenente di Vascello.

Art. 32.

Programma d'istruzione per gli Allievi cannonieri.

Il corso d'insegnamento per gli Allievi cannonieri comprende l'istruzione pratica e quella teorica - La prima abbraccia quella parte del 1° e 2° volume delle istruzioni militari per la Real Marina, contemplata nel loro programma di istruzione, e l'esercizio di tiro al bersaglio coi cannoni, carabine e rewolver.

La seconda, quella parte del 3° volume delle istruzioni militari contemplata nel loro programma di istruzione, e le scuole elementari.

Il corso ordinario viene diviso in tre periodi d'istruzione, in ognuno dei quali saranno trattate due o più materie alternativamente, com'è stabilito dal Regolamento interno per la Scuola nella parte riguardante gli orari di bordo.

Primo periodo d'istruzione.

Parte pratica. - Scuola del soldato senz'armi.

Maneggio della carabina - Carica e fuochi e scuola di riga e di quadriglia.

Maneggio per comandi dei cannoni a telaio ed a ruote.

Maneggio della sciabola.

Parte teorica. - Nomenclatura e descrizione sommaria dei cannoni e loro accessori, affusti ed attrezzi, carabina e sciabola - Scuola elementare.

Secondo periodo d'istruzione.

Parte pratica. - Esercizio a volontà coi cannoni a telaio e a ruote - Scuola di batteria - Tiro al bersaglio all'àncora - Scuola di pelottone e compagnia in ordine sparso e in ordine serrato.

Tiro con la carabina.

Parte teorica. - Avvertenze generali sugli esercizi.

Descrizione ed uso dei proietti, cariche, spolette, ecc. - Punteria con l'alzo - Scuole elementari.

TERZO PERIODO D'ISTRUZIONE.

1° *Parte pratica.* - Esercizio generale di combattimento - Tiro in moto - Scuola di magazzini e passaggi - Cannoni da sbarco - Scuola di pezzo, batteria e brigata - Tiro al bersaglio, cannoni nelle lance - Tiro al bersaglio, esercizio del rewolver - Tiro al bersaglio, ripetizione generale.

Parte teorica. - Artifizi e magazzini - Deviazioni, gittata ecc. - Nomenclatura dell'affusto da sbarco e da palischermo - Ripetizione generale - Scuola elementare.

2° Le norme da seguirsi circa gli esercizi saranno quelle indicate nelle istruzioni militari per la Real Marina, notando che la parte teorica dovrà limitarsi a descrizioni sommarie ed idee generali.

3° La durata dei periodi sarà quella determinata dal Regolamento interno.

Art. 33.

Norme per gli esercizi e scuole.

1° L'istruzione sarà fatta per Squadre sotto la direzione degli Uffiziali e Graduati di ciascuna di esse.

2° La Squadra di servizio rimane esente dagli esercizi; essa disimpegna il servizio di bordo - Il picchetto, sotto la direzione del Sottotenente istruttore della propria Squadra, farà un'istruzione giornaliera, riguardante i doveri e consegne generali delle sentinelle ecc.

Le altre tre Squadre ricevono istruzione per ore 5 e mezza al giorno meno i giorni festivi, e il giovedì, destinato alla pulizia ed assetto del bastimento.

.3° Oltre alle suaccennate istruzioni, gli Allievi scelti della Squadra di 1ª, 2ª e 3ª comandata riceveranno giornalmente, insieme agli Istruttori, Sott'Istruttori ed Assistenti, uno speciale insegnamento teorico dal rispettivo Sottotenente di Vascello istruttore.

A tale insegnamento saranno ammessi gli Allievi scelti durante il 3° periodo d'istruzione.

4° Nella stagione estiva, nelle ore pomeridiane, gli Allievi saranno esercitati nella scuola di voga e di nuoto.

Art. 34.

Norme pel tiro in bianco.

Ogni serie di Allievi dovrà al principio del secondo periodo sparare cinque colpi in bianco coi seguenti calibri:

N. 3 da 16 F. R. C.
N. 2 da 16 F. L., n. 1.

Inoltre, durante la scuola di pelottone, ogni Allievo dovrà sparare cinque colpi in bianco colla carabina.

Art. 35.

Norme pel tiro al bersaglio.

Ogni Allievo dovrà eseguire il tiro al bersaglio e gli spari di artifizi che risultano dalla seguente Tabella:

Calibri	25 A.R.C.	20 A.R.C.	16 F.R.C.	16 F.L. Nº 1	12 B.R. oppure 16 F.L. Nº 2	8 B.R.	Carabina	Rewolver	Razzi	Fontane
Spari per ogni Allievo	1 ogni 8 Allievi	1 ogni 4 Allievi	2	2	6	3	Nº 5 a braccio sciolto. » 5 all'appoggio. » 5 in ginocchio. » 5 da coricato.	6	1	1 ogni 5 Allievi
Ordine del tiro	Nº 3 — All'àncora	Nº 4 — In moto colla Nave-Scuola	Nº 1 — All'àncora	Nº 2 — All'àncora	Nº 5 — Sulla cannoniera in moto	Nº 6 — Uno sulle lancie, due a terra				
Periodo in cui sono eseguiti	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3
Proietti e cariche	3ª *Carica.* Granata di ferraccio scarica	3ª *Carica.* Granata di ferraccio scarica	2ª *Carica.* Granata di ferraccio scarica	2ª *Carica.* Palla massiccia	*Carica unica.* 4 Granate scariche. 1 Granata carica. 1 Mitraglia.	*Carica unica.* Granata scarica				

Per la scuola di tiro, in massima, saranno seguite le norme stabilite dalle istruzioni per la scuola di tiro a bordo, con le suindicate varianti circa il numero dei colpi da eseguirsi.

Art. 36.

Premi pel tiro al bersaglio.

I premi pel tiro al bersaglio saranno annualmente stabiliti dal Ministero dietro proposta del Comando della Nave-Scuola.

Art. 37.

Rapporto settimanale d'istruzione.

In fine di settimana ogni Comandante di Squadra compilerà un rapporto, mod. n. 1, in cui sarà inserto tutto ciò che può avere d'interessante a comunicare riguardo all'istruzione, disciplina ed amministrazione degli Allievi.

Art. 38.

Rapporto alla fine di ogni periodo d'istruzione.

1° Alla fine di ogni periodo d'istruzione ogni Comandante di Squadra compilerà un rapporto, mod. n. 2, da cui risulti il profitto di ciascun Allievo, così nella media complessiva, come in ogni singola materia, notando che dieci rappresenta il massimo del profitto, e zero l'assoluta mancanza.

2° Dopo l'esame dei rapporti del periodo, il Consiglio d'istruzione assisterà ad uno degli esercizi del periodo stesso per ciascuna Squadra, ed il Comandante, sentito il parere dei membri, emanerà un ordine del giorno intorno al merito della Squadra ispezionata.

Art. 39.

Classificazione degli Allievi alla fine del corso.

1° Al termine del corso ordinario ogni Comandante di Squadra, riuniti tutti i rapporti dei periodi, e delle tre medie parziali fatta una media generale, compilerà uno specchio, mod. n. 3, in cui si concederanno le note di approvato per la 1ª classe a coloro che avranno ottenuto punti di classificazione fra 10 e 8, e approvato per 2ª classe a quelli che avranno ottenuto punti di classificazione fra 8 e 6 inclusivamente.

Gli Allievi che avranno ottenuto punti di classificazione inferiori a 6 saranno dichiarati non idonei per Marinari cannonieri.

2° Il Consiglio d'istruzione, a cui sono perciò aggregati tutti i Comandanti di Squadra, riuniti i diversi specchi di classificazione, compilerà uno specchio finale, mod. n. 4, per ogni Divisione; di cui una copia sarà inviata al Ministero della Marina, ed altra alle Divisioni del Corpo R. Equipaggi per gli Allievi a ciascuna di esse appartenenti.

Art. 40.

Certificati d'idoneità.

Agli Allievi risultati idonei sarà immediatamente rilasciato un certificato d'idoneità per la rispettiva classe, mod. n. 5.

A coloro però fra essi che saranno risultati di cattiva condotta il Comandante della Scuola non consegnerà personalmente il certificato, ma lo invierà al Comandante della rispettiva Divisione, il quale si riserverà di consegnarlo all'Allievo, e di nominarlo Marinaro cannoniere dopo il primo rapporto di buona condotta che riceverà dal bordo di un bastimento dello Stato.

Art. 41.

Annotazioni sui fogli matricolari degli Allievi.

L'Uffiziale in 2°, nel fare i fogli matricolari degli Allievi, noterà a ciascuno di essi le osservazioni che crederà del caso, facendo speciale menzione di quelli che avranno ottenuto migliori punti nel tiro al bersaglio.

Art. 42.

Rinvio degli Allievi brevettati alle rispettive Divisioni.

Terminato il corso, il Comandante della Scuola rinvierà alle rispettive Divisioni gli Allievi brevettati, ove immediatamente saranno nominati Marinari cannonieri.

Al Comandante della Nave-Scuola è fatta facoltà di ritenere a bordo i 30 migliori Allievi per prendere parte al corso di perfezionamento.

Gli Allievi non risultati idonei saranno inviati alle Divisioni all'epoca in cui avrà principio a bordo alla Scuola il nuovo corso ordinario.

Art. 43.

Salvo speciali ordini del Ministero della Marina e la riserva indicata all'articolo 28, nessun Allievo del corso ordinario potrà venire sbarcato durante il corso.

CAPITOLO IV.

Del corso di perfezionamento e di applicazione.

Corso di perfezionamento per lo Stato Minore.

Art. 44.

Personale del corso.

Prenderanno parte al corso di perfezionamento:

1° I 30 Allievi cannonieri brevettati di 1ª classe, risultati i migliori nella classificazione finale;

2° Tutti i Marinari cannonieri di 1ª classe disponibili alle Divisioni;

3° I Caporali e Sott'Uffiziali cannonieri inviati dalle Divisioni a coloro fra quelli rimasti imbarcati a bordo la Nave-Scuola, e che non avranno ancora assistito a un corso di perfezionamento col grado che hanno.

Il Ministero determinerà annualmente il numero dei Caporali e Sott'Uffiziali che per ogni Divisione dovranno essere inviati a prender parte al corso di perfezionamento.

Non potranno essere ammessi ad un tal corso gl'individui a

cui rimane a compiere meno di un anno di servizio effettivo, a meno che non domandino di rinnovare la ferma.

Non potranno essere ammessi a far parte di un corso di perfezionamento coloro che collo stesso grado avessero assistito ad un precedente corso, e avessero con successo superato gli esami finali pel grado superiore. Coloro poi che non avranno superato gli esami finali potranno essere ammessi al successivo corso di perfezionamento nell'anno seguente.

Art. 45.

Durata del corso di perfezionamento.

Il corso di perfezionamento avrà la durata di tre mesi, compresi gli esami, ed incomincierà appena terminato il corso ordinario.

Art. 46.

Programma di insegnamento.

I Cannonieri di 1ª classe riceveranno un complemento di istruzione pratica, e seguiranno un corso teorico che li ponga in grado di prestare l'esame per Caporale cannoniere.

I Caporali e Sott'Uffiziali saranno esercitati nel maneggio pratico delle varie armi, nella scuola di comando e seguiranno rispettivamente dei corsi teorici atti a prepararli agli esami pel grado superiore.

Ad ognuna di queste categorie sarà destinato, secondo il caso, uno o più Uffiziali istruttori: i varj programmi di istruzione saranno svolti colle norme prescritte nel Regolamento interno.

Art. 47.

Tiro al bersaglio.

Ogni individuo facente parte del corso di perfezionamento eseguirà i tiri al bersaglio e gli spari di artifizi stabiliti dalla Tabella seguente:

Calibri	Cannoni A. R. C.	Cannoni da 16 F. R. C.	Cannoni lisci o da 12 B. R.	Carabina	Rewolver	Razzi	Fontane
Numero dei colpi per ogni individuo	1 ogni 5 individui	1	1	5	6	1	1 ogni 5 individui
Proietto e cariche usate	3ª *Carica* — Granata di ferraccio scarica in moto	2ª *Carica* — Granata di ferraccio scarica all'àncora	2ª *Carica o carica unica* — Granata scarica in moto				

Art. 48.

Ordinamento del personale.

Il personale chiamato a far parte del corso di perfezionamento sarà ripartito pel servizio di bordo nel modo prescritto dal Regolamento interno della Nave-Scuola.

Art. 49.

Degli esami.

Al termine del corso di perfezionamento, tutti quelli che ne faranno domanda saranno ammessi agli esami pel grado superiore.

Il Consiglio d'istruzione si trasformerà perciò in Commissione di esame, aggiungendovi per ogni classe di candidati i rispettivi Uffiziali istruttori. Nel caso di numero pari, il voto del Comandante della Scuola sarà preponderante.

Ad ogni esaminato approvato verrà immediatamente rilasciato un certificato d'idoneità, mod. n. 6.

Terminati gli esami, verrà spedita copia dei risultati al Ministero della Marina ed alla Divisione del Corpo Reale Equipaggi a cui l'individuo appartiene.

Art. 50.

Scelta dei Graduati pel corso ordinario successivo.

Il Comandante la Nave-Scuola sceglierà fra il personale esistente a bordo alla fine del corso di perfezionamento quelli che dovranno rimanere come Istruttori, Sotto-Istruttori ed Assistenti pel corso ordinario successivo.

Il rimanente personale che avrà preso parte al corso di perfezionamento, terminati gli esami, verrà rinviato alle rispettive Divisioni.

Art. 51.

Graduati imbarcati a bordo la Scuola che hanno già assistito ad un corso di perfezionamento.

Quei Graduati cannonieri imbarcati a bordo la Nave-Scuola, che avranno già col loro grado attuale fatto parte di un corso di perfezionamento, saranno destinati alla istruzione dei Marinari cannonieri di 1ª classe.

Art. 52.

Scuola di scherma.

Durante il corso di perfezionamento, a spese della massa di economia della Scuola, due Maestri d'armi daranno lezioni di scherma, che verranno regolate con orari speciali.

Del corso di applicazione per lo Stato Maggiore.

Art. 53.

Personale.

Contemporaneamente al corso dello Stato Minore, potrà farsi sulla Nave-Scuola un corso di applicazione per gli Uffiziali subalterni, al quale prenderanno parte i Sottotenenti di Vascello e Guardie-marina che verranno designati dal Ministero, oltre quelli facenti parte dello Stato Maggiore della Nave-Scuola.

Viene fatta eccezione pei Sottotenenti di Vascello che sono o furono istruttori a bordo la Scuola, e per quelli che avessero seguito il corso di applicazione dell'anno precedente.

Art. 54.

Programma d'insegnamento.

Il corso d'applicazione consisterà in una scuola di artiglieria navale, tiro al bersaglio ed esercizi militari in genere.

Potrà esservi anche contemporaneamente impartita agli Uffiziali del Corpo d'applicazione una scuola di fortificazione ed arte militare, da un Luogotenente di Vascello di bordo, od anche da un Uffiziale del Genio militare, previ accordi tra il Ministero della Guerra e quello della Marina.

Art. 55.

Scuola di artiglieria navale.

La scuola di artiglieria navale verrà fatta dal Relatore del Consiglio; essa avrà per iscopo speciale di far conoscere tutte le innovazioni introdotte nell'artiglieria e negli esercizi regolamentari.

Semprechè sarà possibile, si farà assistere il personale del corso di applicazione alle esperienze di tiro eseguite ai poligoni della Real Marina, situati in prossimità della Nave-Scuola.

Art. 56.

Degli esercizi militari.

Gli Allievi del corso di applicazione dovranno eseguire praticamente il maneggio delle varie armi, e saranno principalmente esercitati nella scuola di comando.

Art. 57.

Tiro al bersaglio.

Gli Allievi del corso di applicazione saranno esercitati al tiro al bersaglio, e il numero dei colpi per ciascuno di essi sarà quello stabilito per lo Stato Minore all'art. 46.

Art. 58.

Annotazioni sui fogli matricolari.

Alla fine del corso gli Uffiziali incaricati della istruzione degli Allievi del corso di applicazione faranno conoscere al Comandante il profitto da ognuno di essi fatto.

Il Comandante, colla scorta di tali note, rivolgerà al Ministero della Marina un dettagliato rapporto sopra ciascuno di essi, del quale verrà fatto cenno sulle rispettive matricole.

CAPITOLO V.

Dell'amministrazione della Scuola.

Art. 59.

Norme generali amministrative.

La Nave-Scuola sarà amministrata dal Consiglio principale della 1ª Divisione, e per esso dal Consiglio eventuale di bordo secondo i Regolamenti in vigore.

Il 1° Luogotenente, a norma dell'articolo 13, esercita le funzioni amministrative ordinariamente affidate all'Uffiziale in 2°.

Art. 60.

Doveri dei Comandanti di Squadra.

I Luogotenenti di Vascello comandanti di Squadra sono responsabili della tenuta dei seguenti registri:

1° Ruolo della Squadra;
2° Registro dei buoni di vestiario;
3° Registri delle ritenzioni paghe e castighi;
4° Registro delle armi e cuoiame (mod. 7);
5° Registri dei tiri al bersaglio al cannone (mod. 8);
6° Registro dei tiri al bersaglio alla carabina (mod. 9).

Art. 61.

Allievi di Maggiorità (Furieri).

Ad ogni Squadra verrà assegnato un Allievo di Maggiorità (facente funzione da Furiere).

Art. 62.

Della massa di economia.

La massa d'economia sarà alimentata dallo introito mensile di L. 0. 50 per ogni Allievo cannoniere del corso ordinario, e

per ogni individuo facente parte del corso di perfezionamento.

Da essa saranno prelevate le somme occorrenti alle seguenti spese:

1° Acquisto degli oggetti di cancelleria occorrenti alle scuole elementari e scuole serali;

2° Acquisto delle teorie degli esercizi militari, date gratuitamente agli Istruttori, Sotto-Istruttori ed Assistenti;

3° Acquisti per alimento della Biblioteca della Scuola;

4° Abbuonamento annuale a giornali tecnici di artiglieria;

5° Spese eventuali relative ad esperienze tecniche di artiglieria;

6° Provviste di registri e stampati speciali alla Scuola;

7° Alimento alla libreria della Bassa-forza, e abbuonamenti annuali per la medesima;

8° Stipendio ai maestri di scherma e competenze ai disegnatori.

Le ritenzioni sui supplementi degli Istruttori, fissate dalla Tabella *B*, saranno versate nel fondo della massa d'economia.

Questa massa sarà amministrata dal Consiglio d'istruzione della Scuola, al quale sarà anche aggregato il Commissario di bordo.

Le spese saranno legittimate seguendo le norme stesse vigenti per la contabilità dei fondi di scorta.

Ad ogni fine di anno saranno chiusi i conti e portata in introito all'anno seguente l'economia fatta.

CAPITOLO VI.

Dell'Archivio e Biblioteca della Scuola.

Art. 63.

Dell'Archivio e Segreteria.

L'Archivio della Scuola sarà tenuto a seconda del Regio Decreto 30 agosto 1863 per gli Archivi dei Regi Legni.

Inoltre dovrà contenere i seguenti registri:

1° Registro delle deliberazioni del Consiglio di istruzione;

2° Raccolta delle memorie da esso prese in considerazione;

3° Registro di classificazione degli Allievi e di esami pei Graduati che hanno fatto parte dei corsi di perfezionamento;

4° Registro degli Uffiziali che hanno fatto parte dei corsi di applicazione, e copia del rapporto da ciascuno di essi ottenuto.

Esso sarà fornito di una raccolta completa di copie delle istruzioni militari per la Real Marina, e riceverà dal Ministero copia di tutte le pubblicazioni uffiziali.

Art. 64.

Personale dell'Archivio e Segreteria.

L'Archivio della Nave-Scuola rimane sotto la dipendenza di un Bass'Uffiziale di Maggiorità, Segretario del Comandante.

Art. 65.

Biblioteca della Scuola.

Tutti i libri acquistati dalla Nave-Scuola costituiscono la Biblioteca, per la quale si seguiranno le norme prescritte nel Regolamento pel servizio scientifico.

Oltre ai libri essa conterrà una raccolta di tutti i disegni, modelli, ecc. mandati alla Nave-Scuola.

Il Relatore del Consiglio sarà il Direttore della Biblioteca.

Art. 66.

Biblioteca della Bassa-forza.

Sarà riunita alla Biblioteca di bordo una libreria speciale per la Bassa-forza.

Per essa sarà tenuto uno speciale registro, e verrà affidata ad un Sott'Uffiziale sotto la direzione del Relatore del Consiglio.

Roma, il 2 aprile 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

Tabella A.

Gradi	Nave-Scuola Cannonieri	Gradi	Nave-Scuola Cannonieri
		Riporto...	448
Capitano di Vascello di 1ª o 2ª classe	1	Caporale trombettiere	1
Capitano di Fregata di 2ª classe (Uffiziale in 2°)	1	Trombettieri	12
Luogotenenti di Vascello di 1ª cl.	2	Capo cannoniere di 1ª classe	1
Id. id. 2ª id.	4	Secondi Capi cannonieri	12
Sottotenenti di Vascello	8	Caporali cannonieri	24
Guardie-marina	(a)	Marinari cannonieri di 1ª classe	28
Sotto-Commissario	1	Capo di timoneria di 2ª classe	1
Id. aggiunto	1	Allievi di timoneria	2
Medico di Fregata di 1ª o di 2ª classe	1	1° Macchinista	1
Medico di Corvetta	1	2° Macchinista	1
Nocchiere di 2ª classe	1	Aiutante macchinista	1
Secondi Nocchieri	3	Capi fuochisti	2
Timonieri	4	Fuochisti di 1ª classe	5
Marinari di 1ª classe	24	Id. 2ª id.	5
Id. 2ª id.	24	Sott'Uffiziale di maggiorità (Archivista della Scuola e Segretario del Comandante)	1
Id. 3ª id. attendenti	12	Sott'Uffiziale di maggiorità (Segretario del dettaglio)	1
Marinari di 3ª classe (Allievi cannonieri)	360	Allievi di maggiorità (Furieri)	4
Da riportarsi...	448	Da riportarsi...	550

(a) Resta in facoltà del Ministero di determinarne il numero.

Gradi	Nave-Scuola Cannonieri	Gradi	Nave-Scuola Cannonieri
Riporto...	550	Riporto...	561
Sergente aiutante.......... ...	1	Operaio di 2ª classe (Veliere)...	1
Caporali aiutanti..............	3	Id. 2ª id. (Calafato)..	1
Maestri di 2ª classe (Ascia).....	1	Id. 2ª id. (Armaiuolo)	[illegible]
Secondo maestro (Armaiuolo)...	1	Infermieri (*a*)................	[illegible]
Secondo maestro (Calafato).....	1	Primo Commesso ai viveri.....	1
Maestro di 3ª classe (Veliere)...	1	Secondi id.	[illegible]
Operaio di 1ª classe (Fabbro)...	1	Cuochi (*b*)..................	[illegible]
Id. 2ª id. (Ascia).....	2	Domestici....................	[illegible]
Da riportarsi ..	561	Totale...	573

(*a*) La contabilità dell'Ospedale sarà affidata ad uno dei Sott'Uffiziali di timoneria o [illegible] maggiorità che percepirà il supplemento fissato dalla Tabella n. 4 del Regio Decre[illegible] 8 novembre 1868.

(*b*) S'imbarcherà un terzo cuoco quando il numero delle Guardie-marina sarà tale [illegible] dover far mensa separata dagli altri Ufficiali di bordo.

Roma, il 2 aprile 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

Tabella B.

Designazione	Supplementi Lire	Supplementi Cent.	Numero	Annotazioni
Comandante	36	»	1	
1° Luogotenente	60	»	1	
Relatore del Consiglio	50	»	1	(*a*) Tale supplemento sarà devoluto all'Uffiziale incaricato di tale istruzione, purchè esso non sia il Relatore del Consiglio.
Professore di arte militare (*a*)	50	»	1	
1° Commissario	36	»	1	
1° Medico	10	»	1	
Capo cannoniere	40	»	1	
Capo di timoneria (Contabile)	20	40	1	
1° Nocchiere	20	40	1	
Sergente ff. di aiutante	20	40	1	
Caporali ff. di aiutanti	6	»	3	
Secondi Capi cannonieri (Istruttori)	12	»	12	
Caporali cannonieri (Sotto-istruttori)	7	»	24	
Allievi di maggiorità	5	»	4	
Sott'Uffiziali di posta	6	»	1	
Segretario del dettaglio	12	»	1	
Id. del Comandante	12	»	1	
Capi stiva	6	»	2	
Servizio speciale, Pennesi e Caglieri	3	»	15	
Padroni delle lance	3	»	8	

Designazione	Supplementi		Numero	Annotazioni
	Lire	Cent.		
Alla massa d'economia	»	50	»	Per ogni Allievo cannoniere.
Per ricompensa all'equipaggio permanente	5	»	8	
	3	»	10	
Per buona volontà agli Allievi cannonieri	3	»	»	Uno per ogni 10 Allievi.

Quando non vi è il corso ordinario, tali supplementi sono diminuiti di metà; m sono, per rispetto alla massa di economia, considerati come Allievi gl'individui del cor di perfezionamento.

Tali supplementi possono essere ridotti o tolti agl'immeritevoli, quale castigo disc plinare, versandosi l'importo della ritenzione alla massa d'economia della Scuola.

Roma, il 2 aprile 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

N° 1353 (*Serie 2ª*).

LEGGE *che approva la Convenzione fra lo Stato ed il Banco di Sicilia per la liquidazione delle rispettive ragioni di credito e di debito.*

4 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione, stipulata nel dì 25 gennaio 1872 fra il Ministro delle Finanze e l'Incaricato del Banco di Sicilia, Cavaliere Giuseppe Vassallo Paleologo, per definire e liquidare le rispettive ragioni di credito e debito fra esso Banco e lo Stato, in ordine all'articolo 4 della Legge 11 agosto 1867, n. 3838.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 4 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

QUINTINO SELLA.

CONVENZIONE

Si premette che col Regio Decreto del dì 1° maggio 1870, numero 5635, mentre si regolava definitivamente la liquidazione delle somme che il Governo era tenuto a restituire al Banco di Sicilia a termini dell'articolo 3 della Legge 11 agosto 1867, n. 3838, era fatta espressa riserva sul conto di ogni altra partita e ragione di credito e debito fra lo Stato ed il Banco medesimo;

Che l'Amministrazione del Banco di Sicilia ha insistito per ottenere:

1° Il pagamento di lire 2,065,500 a compimento di lire 2,975,000, concedute al Banco a titolo di sopradotazione col Sovrano Rescritto del 5 febbraio 1860, mentre le rimanenti lire 909,500 furono comprcse tra le somme pagate per effetto del predetto Regio Decreto del 1° maggio 1870;

2° Quello di lire 135,000, ammontare di esiti fatti dal Banco per isconti di Buoni della cessata Tesoreria generale di Sicilia, che poi non furono soddisfatti alla scadenza;

3° Il pagamento di lire 120,000 in contanti e la cessione definitiva del locale attualmente occupato dal Banco in corrispettivo delle pensioni da corrispondersi agli Impiegati del Banco a carico dello Stabilimento;

Che dall'altro canto il Tesoro dello Stato reclama la restituzione delle predette lire 909,500, che diconsi dal Banco riscosse in abbuonconto della sopradotazione, impugnando l'efficacia giuridica dell'atto di concessione, e intenderebbe limitare ad una minor somma il corrispettivo in compenso delle pensioni che rimarrebbero addossate al Banco.

Ora volendosi dare effetto al disposto dall'articolo 4 della predetta Legge 11 agosto 1867, che dispone la liquidazione

di ogni ragione di debito e credito tra lo Stato ed il Banco di Sicilia, S. E. il signor commendatore Quintino Sella, Ministro delle Finanze, a nome e per conto dello Stato, ed il signor Giuseppe Vassallo Paleologo, rappresentante del Banco, autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 15 gennaio corrente 1871, hanno convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il Governo acconsente alla cessione definitiva in favore del Banco di Sicilia del secondo piano del palazzo detto delle Finanze in Palermo, esclusa la parte occupata dalla Sede della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, alle seguenti condizioni:

a) Che il detto piano debba servire esclusivamente agli usi del Banco, nè il Banco stesso possa, per qualsiasi evento o ragione, cederlo ad altri e nemmeno affittarlo, dovendosi nell'uno come nell'altro caso intendere risoluta la concessione e tornata di pieno diritto nel Demanio dello Stato la proprietà del piano medesimo;

b) Che siccome l'onere delle pubbliche imposte e delle riparazioni d'interesse cómune, in ordine alle leggi generali cui i contraenti intendono riferirsi, deve essere, per la sua parte, sopportato dal Banco cessionario in proporzione del valore del piano acquistato, così debba essere dal medesimo proporzionalmente sopportata la spesa della illuminazione, essa pure di interesse e beneficio comune;

c) Che il Banco cessionario debba parimente, in proporzione dell'acqua distribuita in servizio dei locali ad esso ceduti, contribuire alla spesa cui va soggetto il Demanio dello Stato, sia in genere per riparazione di condotti e di tubi, sia per la gabella che esso paga annualmente per quella quantità d'acqua che non gli appartiene in proprietà e che deriva da sorgenti altrui, sia per l'annua mercede alla persona cui è affidata la cura dell'acqua medesima; ben inteso però che se per qualunque

causa od evento, purchè non sia per colpa o volontà del Demanio, l'acqua venisse temporariamente o anche durabilmente a mancare, non abbia il Banco medesimo, nè possa esercitare altro diritto verso il Demanio, se non quello di sospendere o di cessare affatto, secondo i due supposti eventi, il concorso nelle spese indicate;

d) Che senza l'espresso consenso della Amministrazione demaniale non possa essere fatta variazione alcuna per causa di abbellimento od altra qualunque alle faccie esterne del fabbricato corrispondenti al piano ceduto, come quelle che devono comporre col rimanente un solo ed armonizzato prospetto;

e) Che il Banco sia obbligato ad apprestare i locali addetti al presente all'asta pubblica per la vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, e ciò durante il periodo di tempo richiesto a tale uopo e nei giorni destinati all'asta;

f) Che per ultimo sia il Banco obbligato del pari a fornire gratuitamente due stanze addobbate, fino a che abbisogneranno, per l'Ufficio di vigilanza governativa.

Art. 2.

Viene parimenti ceduta in proprietà al Banco di Sicilia la mobilia che rimase nelle due Sedi di Palermo e di Messina, allorchè fu esso dichiarato autonomo.

Art. 3.

Il Governo cede inoltre al Banco, ove esso sia incaricato del servizio di Tesoreria, l'uso gratuito di una parte del locale del primo piano del palazzo suddetto, e propriamente di quella al presente occupata dagli Uffizi di Tesoreria provinciale di Palermo, a condizione però che non debba cedere agli usi del Banco se non quando e mano a mano che i locali dei quali si compone possano essere lasciati liberi dai detti Uffizi della Tesoreria.

Art. 4.

Sarà pagata al Banco di Sicilia la somma di lire duecento mila a saldo di ogni suo credito, in adempimento del disposto dall'articolo 4 della Legge 11 agosto 1867.

Art. 5.

Resteranno a carico del Banco di Sicilia tutte le pensioni dovute agli Impiegati del Banco stesso che erano in servizio fino al giorno 23 marzo 1870, ed alle loro vedove ed orfani, anche in ragione del tempo in cui vestirono la qualità d'Impiegati governativi sia del Banco, sia di altri Uffici.

Art. 6.

Il Banco di Sicilia consegnerà al Tesoro dello Stato quella parte di Buoni della cessata Tesoreria generale di Sicilia da esso scontati, e che sono ancora in suo potere, per essere annullati.

Art. 7.

Il Banco di Sicilia da una parte e S. E. il Ministro delle Finanze dall'altra, per parte dello Stato, rinunziano rispettivamente a tutte le altre vicendevoli pretese che possano vantare in dipendenza delle liquidazioni prescritte nella suddetta Legge 11 agosto 1867.

Art. 8.

La presente Convenzione non avrà effetto se non dopo che sarà approvata dal Parlamento Nazionale.

Fatta e sottoscritta in duplice originale ed alla presenza degli onorevoli marchese Corrado Lancia di Brolo e signor Costantino Perazzi, Deputati al Parlamento, testimoni, a Roma oggi venticinque gennaio milleottocentosettantadue.

Firmati: **Quintino Sella.**
» **Giuseppe Vassallo Paleologo.**
» **Corrado Lancia di Brolo**, *testimone.*
» **Costantino Perazzi**, *testimone.*

Visto: Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1354 (Serie 2ª).

LEGGE *che convalida i Decreti Regi, coi quali furono prelevate somme dal fondo per le spese impreviste stanziato nel bilancio del* 1872.

4 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i Decreti Regi indicati nell'annessa Tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella Tabella medesima dal *fondo per le spese impreviste*, stanziato al capitolo n. 234 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1872.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 4 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

QUINTINO SELLA.

TABELLA

Prospetto delle somme prelevate dal fondo di L. 4,000,000 inscritto al capitolo n. 234 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1872 per le spese impreviste.

(Articolo 32 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026).

Decreto Reale di autorizzazione			Ministero
Num.	Data	Somme prelevate	
990	1872 settembre 7	24,190. »	delle Finanze. dell'Interno. dei Lavori Pubblici.
1027	1872 id. 29	320,000. »	dei Lavori Pubblici.
1039	1872 ottobre 3	25,000. »	dell'Istruzione Pubblica.
1062	1872 id. 26	680,000. »	delle Finanze. dell'Interno. dei Lavori Pubblici.
1072	1872 id. 29	275,000. »	dei Lavori Pubblici. dell'Interno.
1077	1872 novembre 6	100,000. »	dei Lavori Pubblici.
1105	1872 id. 18	1,510,000. »	delle Finanze. dei Lavori Pubblici. di Agricoltura, Industria e Commercio.
1181	1872 dicembre 29	60,000. »	delle Finanze.
1182	1872 id. 29	123,946. 39	
	Totale...	3 118,136. 39	

Elenco dei capitoli del bilancio 1872 ai quali furono portate in aumento le somme prelevate

Numero	Denominazione	Somma
	Ministero delle Finanze.	
1	Rendita consolidata 5 %	123,946. 39
40	Pensioni ordinarie	300,000. »
106	Spese d'ufficio - Intendenze di finanza	150,000. »
130	Fitto di locali - Demanio	30,000. »
142	Indennità fisse per gl'Ispettori	60.000. »
145	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse - Imposte dirette	50,000. »
187	Spese per i trasporti effettuati dalle Società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria	30,000. »
225	Spese generali d'amministrazione - Asse ecclesiastico	250,000. »
263	Spese per l'attivazione dell'estimo riveduto dei terreni e per l'accertamento della rendita dei fabbricati nella Provincia di Roma	20,000. »
	Ministero dell'Istruzione Pubblica.	
69 *bis*	Inchiesta sulla istruzione secondaria maschile e femminile	25,000. »
	Ministero dell'Interno.	
14	Servizi vari di pubblica beneficenza	100,000. »
46	Spese di stampa	58,500. »
75	Amministrazione provinciale (locali e mobilio)	3,675. »
84	Armamento della Guardia Nazionale	16,500. »
	Ministero dei Lavori Pubblici.	
6	Spese di trasferte, d'indennità e diverse - Reale Corpo del Genio civile	50,000. »
9	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dei canali demaniali irrigatori	200,000. »
12	Spese eventuali per opere idrauliche	320.000. »
	Idem	400.000. »
	Idem	200,000. »
	Idem	100,000. »
	Idem	400.000. »
29	Spese d'esercizio e di manutenzione dei telegrafi	70,000. »
59	Strada nazionale dalla Spezia a Reggio, n. XXIII - Deviazione del tratto compreso fra le Bragliette ed il Piagneto, e ricostruzione dei ponti sui torrenti Biola e Canalaccio (Reggio Emilia)	10,000. »
173 *bis*	Strada nazionale da Brescia a Caffaro, n. I - Sistemazione del tratto fra Barghe e Preseglie - (Brescia)	515. »
	Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	
27	Materiale dell'Economato generale	150,000. »
	Totale...	3,118,136. 39

Visto: Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1355 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che stabilisce la Pianta degli Impiegati degli Uffici di Saggio facoltativo dell'oro e dell'argento, le indennità per le spese d'ufficio, la loro classificazione e le cauzioni da prestarsi.*

4 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 2 maggio 1872, n. 806 (Serie 2ª);

Visto il Regolamento per l'esecuzione della Legge medesima, approvato con R. Decreto 15 dicembre 1872, n. 1201 (Serie 2ª);

Visto il R. Decreto 26 febbraio 1870, n. 5576;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A cominciare dal primo giugno del corrente anno, gl'Impiegati dell'Amministrazione del Saggio facoltativo dell'oro e dell'argento saranno tutti indistintamente retribuiti con stipendio fisso.

Sono approvate le Tabelle annesse al presente Decreto, viste d'ordine Nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, contenenti la Pianta degl'Impiegati degli Uffici di Saggio facoltativo dell'oro e dell'argento, le indennità per le spese d'Ufficio e la classificazione degli Uffici.

Art. 2.

Gli Ufficiali di Saggio, Capi d'Ufficio, presteranno la cauzione stabilita nel modo seguente:

Per l'Ufficio	di Napoli,	di	L.	4,000	effettive;
Per gli Uffici	di 1ª classe,	di	»	2,000	id.
Id.	di 2ª »	di	»	1,000	id.
Id.	di 3ª »	di	»	500	id.

Art. 3.

Le promozioni di classe tra gli Ufficiali di Saggio verranno conferite metà per merito e metà per anzianità.

Art. 4.

È fatta facoltà al Ministero anzidetto di aumentare o diminuire, a seconda dei bisogni del servizio, il numero degl'Impiegati di ciascun Ufficio stabiliti dalla Tabella *B*, con che il numero complessivo degl'Impiegati medesimi non superi quello fissato nella Tabella *A*.

Art. 5.

Il presente Decreto andrà in vigore il primo giugno 1873 e saranno da quel giorno abolite le disposizioni del Regio Decreto 26 febbraio 1870, n. 5576, meno nella parte che riguarda l'Ufficio centrale dei Saggi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 16. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

TABELLA A

Ruolo organico *del personale degli Uffici di Saggio facoltativo dell'oro e dell'argento.*

Num. dei posti	Qualità degli Impiegati	Classe	Stipendio annuo per individuo	Stipendio annuo per classe	Totale
4	Ufficiali di Saggio	1ª	4,000	16,000	
4	Id.	2ª	3,500	14,000	
5	Id.	3ª	3,000	15,000	
7	Id.	4ª	2,500	17,500	
8	Id.	5ª	2,200	17,600	
8	Id.	6ª	1,800	14,400	
9	Id.	7ª	1,500	13,500	
9	Id.	8ª	1,200	10,800	
54				118,800	118,800
1	Bollatore	1ª	1,000	1,000	
2	Bollatori	2ª	900	1,800	
5	Id.	3ª	800	4,000	
8				6,800	6,800
6	Uscieri............................		800	4,800	4,800
	Assegni annui agli Ufficiali di Saggio Capi d'Ufficio per le spese d'Ufficio.				
4	Uffici di 1ª classe..................		400	1,600	
4	Id. di 2ª classe..................		300	1,200	
17	Id. di 3ª classe..................		200	3,400	
25				6,200	6,200
				TOTALE L...	136,600

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

TABELLA B

Classificazione

degli Uffici di Saggio facoltativo dell'oro e dell'argento col numero degli Impiegati addetti ai medesimi.

	Uffici	Classe	Impiegati	
1	**Napoli**	1ª	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
			Ufficiali di Saggio	3
			Bollatore	1
			Usciere	1
2	**Milano**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
			Ufficiali di Saggio	3
			Bollatore	1
			Usciere	1
3	**Genova**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
			Ufficiali di Saggio	3
			Usciere	1
4	**Roma**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
			Ufficiali di Saggio	3
			Bollatore	1
			Usciere	1
5	**Torino**	2ª	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
			Ufficiali di Saggio	2
			Usciere	1
6	**Palermo**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
			Ufficiali di Saggio	2
			Usciere	1
7	**Venezia**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
			Ufficiale di Saggio	1
			Bollatore	1
8	**Firenze**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
			Ufficiali di Saggio	2
9	**Alessandria**	3ª	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
			Ufficiale di Saggio	1
10	**Padova**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
			Ufficiale di Saggio	1
			Bollatore	1

	Uffici	Classe	Impiegati	
11	**Catania**	3ª	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio .. Ufficiale di Saggio	1 1
12	**Messina**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio .. Ufficiale di Saggio	1 1
13	**Bari**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio .. Ufficiale di Saggio	1 1
14	**Novara**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio .. Ufficiale di Saggio................	1 1
15	**Brescia**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio .. Ufficiale di Saggio................	1 1
16	**Piacenza**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio .. Ufficiale di Saggio................	1 1
17	**Bologna**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio .. Ufficiale di Saggio .... Bollatore	1 1 1
18	**Trapani**........	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio .. Ufficiale di Saggio................	1 1
19	**Campobasso**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
20	**Udine**..........	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio .. Bollatore	1 1
21	**Verona**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio .. Bollatore	1 1
22	**Perugia**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
23	**Teramo**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
24	**Jesi**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1
25	**Cagliari**	»	Ufficiale di Saggio - Capo d'Ufficio ..	1

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

CASTAGNOLA.

N° 1356 (Serie 2ª).

Regio Decreto *relativo alla chiamata della 2ª categoria della classe 1852 per l'istruzione militare.*

27 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 69 della Legge sul reclutamento 20 marzo 1854;

Visto l'articolo 2 della Legge 13 luglio 1857;

Visto l'articolo 9 della Legge 19 luglio 1871;

Visti i paragrafi 1101, 1102 e 1103 del Regolamento per la esecuzione della suddetta Legge 20 marzo 1854, ed il paragrafo 59 dell'Appendice al detto Regolamento;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti gli uomini stati arruolati pel contingente di 2ª categoria della leva sulla classe 1852 sono convocati, nel modo e nei giorni che verranno stabiliti dal Ministro della Guerra, alla sede dei Distretti militari per ricevere durante il corso di circa tre mesi e mezzo gli elementi dell'istruzione militare.

Art. 2.

Quelli che non obbediranno alla chiamata incorreranno nel reato di diserzione e saranno sottoposti alle pene stabilite dal Codice penale militare.

Art. 3.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, e di dare gli ordini e le istruzioni sul modo di eseguirlo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 27 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 *maggio* 1873
Vol. 69 *Atti del Governo a c.* 15. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Ricotti.

N° 1357 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che approva un'aggiunta all'Elenco delle strade provinciali nella Provincia di Foggia.*

27 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 21 marzo 1872, con cui il Consiglio provinciale di Foggia stabilì di aggiungere all'Elenco delle strade già dichiarate provinciali quella detta *Reali Saline*, della lunghezza di metri 5999, e l'altra di *S. Ferdinando* della lunghezza di metri 5635;

Veduti i precedenti Nostri Decreti 7 novembre 1867, e 28 gennaio scorso anno, risguardanti la classificazione delle strade provinciali per la Provincia di Foggia;

Veduti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;*

Ritenuto che la classificazione fra le provinciali delle predette due strade non diede luogo a reclami od opposizioni di sorta;

Udito il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono aggiunte all'Elenco delle strade provinciali della Provincia di Foggia le due descritte nell'unito Elenco, il quale, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, sarà unito a questo Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 27 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 14. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Devincenzi.

ELENCO

delle strade che si aggiungono alle provinciali della Provincia di Foggia.

N. d'ordine	Denominazione delle strade	Limiti di ciascuna strada
1	Reali Saline..................	Dalle Reali Saline al ponte sull'Ofanto presso Barletta.
2	Strada di S. Ferdinando......	Da S. Ferdinando a Trinitapoli.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
G. DEVINCENZI.

N° 1358 (*Serie 2ª*).

DECRETO MINISTERIALE *che determina la forma ed i distintivi dei biglietti da lire* 10, 5, 2, 1, *e da centesimi* 50, *che la Banca Nazionale Toscana è autorizzata ad emettere.*

7 maggio 1873

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la Legge 4 aprile 1873, n. 1342, per la quale la Banca Nazionale Toscana può essere autorizzata con Decreto Reale ad emettere biglietti da lire 10 e 5, ed anche di minor valore;

Visto il R. Decreto 16 aprile 1873, n. 1343, che autorizza la Banca summenzionata, contro ritiro di egual

somma in biglietti di maggior valore, ad emettere biglietti da lire 10 fino alla somma di lire 2,000,000 - da lire 5 fino a lire 1,500,000 - da lire 2 fino a 2,000,000 - da lire 1 fino a lire 3,000,000 - e da centesimi 50 fino a lire 1,500,000;

DETERMINA:

I nuovi biglietti da lire 10, 5, 2, 1, e da centesimi 50, che la Banca Nazionale Toscana è autorizzata ad emettere in virtù della Legge e R. Decreto succitati, avranno i seguenti distintivi e segni caratteristici, cioè:

Tutti indistintamente sono di forma rettangolare di differenti dimensioni, in carta bianca filogranata esprimente le iniziali *B. N. T.* e sotto *la cifra* della loro valuta; sono ritagliati nel lato destro e staccati l'uno dall'altro a guisa di francobolli. Dal lato sinistro sono staccati dalla matrice sopra un fregio *inciso in nero.*

Presentano nel diritto una iscrizione comune a tutte le categorie, incisa *in nero*, esprimente la seguente dizione:

BANCA NAZIONALE TOSCANA

(La serie ed il numero del biglietto) (La serie ed il numero del biglietto)

CREAZIONE 1873

Lire italiane Dieci - Cinque - Due - Una - 50 Centesimi

pagabili a vista al portatore.

Il Cassiere della Sede di Firenze M. Gabbrielli.

Il Delegato del Consiglio superiore Gius. Chiocchini.

Il Cassiere della Sede di Livorno P. Mugnaini.

Nei biglietti da lire 10 e lire 5 tale iscrizione

trovasi racchiusa entro una cornice parimente in nero, formata da una incisione microscopica nella quale predomina, o in cifra o in parola, la rispettiva valuta. I lati superiore ed inferiore sono identici. Il lato destro si compone di tre corpi ovali, dei quali quello del centro molto più grande degli altri due, e la cifra (10), e rispettivamente (5), vi campeggia nel mezzo di ciascuno in proporzioni relative; il lato sinistro differisce, in quanto che nel disco del centro evvi incisa la testa di *Dante Alighieri.*

Quasi tutta la superficie anteriore del biglietto da lire 10 è coperta da lavoro microscopico di un colore *rosso vinato*, nel centro del quale trovasi dello stesso colore la cifra 10 e ripetuta fra gli altri lavori su tutto il biglietto.

La parte posteriore del biglietto stesso è pure quasi tutta coperta da un lavoro microscopico dello stesso colore. Vi figurano due dischi contenenti ciascuno la testa dell'*Italia turrita*, ed altri cinque dischi più piccoli, dei quali quello del centro ha un X nel mezzo e gli altri quattro la cifra 10.

Nel biglietto da lire 5 trovansi le stesse caratteristiche, tranne il colore che è *turchino chiaro;* ed il tergo è pur coperto dal colore stesso *turchino chiaro*, con una incisione quadrata entro la quale trovansi quattro dischi, i due del centro su fondo scuro, e i due laterali sul fondo chiaro, contenente ciascuno la testa dell'*Italia turrita.* Su tutta la incisione vi è molte volte ripetuta, in cifra o in parola, la valuta del biglietto.

Il biglietto da lire 2 è simile ai biglietti da lire 10 e lire 5, tranne che il numero d'ordine, invece di essere nel verso dopo la dizione *Banca Nazionale Toscana*, precede quest'ultima.

Anche questa valuta è stampata in nero ed ha per contorno una cornice, della quale i lati superiori ed inferiori sono lineari e contengono la valuta, *in cifra e parole*, variamente ripetuta. I lati sinistro e destro sono composti ciascuno di tre dischi. In quello centrale destro evvi incisa, anche in questa valuta, la testa di *Dante Alighieri*, ed in quello sinistro la *cifra* 2, ripetuta poi nel centro degli altri quattro dischi in proporzioni minori di quella del centro; e tanto in cifre che in parole la stessa valuta si legge molte volte ripetuta in tutto il biglietto. Nel centro la parola *Due* campeggia su fondo bianco e la qualifica *Italiane* è posta dopo la valuta, come nel biglietto da una lira.

Il colore sovrapposto a questa valuta è *giallo chiaro*, esprimente, in lavoro microscopico in vario modo, la valuta in lettere e cifre.

Il suo rovescio è parimente *dello stesso colore* e porta nel centro in un disco la cifra (2), ed ai due lati altri due dischi entro ai quali trovasi la testa d'*Italia turrita*, e la valuta del biglietto trovasi molte volte ripetuta, sia in cifra che in lettera.

Il biglietto da lire 1 è parimente inciso *in nero*. I quattro lati della cornice sono formati da un bastone nel quale ripetutamente si legge la parola *Una*, e ai lati destro e sinistro, entro la cornice, appariscono due dischi per parte

e nel loro centro la cifra (1), ed ambedue sono legati da un terzo disco nel cui centro si legge la parola *Una*. A differenza di quelli da lire 10 e lire 5, nei quali la qualifica *Italiane* leggesi avanti la valuta, in questo taglio varia, essendo posposta, e così dice: *Lire una italiane*, campeggiando sul fondo bianco la parola esprimente la valuta.

La superficie anteriore di questo biglietto è coperta da lavoro microscopico di color verde nel cui centro leggesi la parola *Una*.

Parimente il suo rovescio è di color verde e si compone di un lavoro microscopico; porta nel centro un medaglione colla testa dell'*Italia turrita*, fiancheggiata da due dischi nel centro dei quali leggesi la cifra (1), ripetuta più volte all'intorno e su tutto il biglietto, tanto in cifra che in lettere.

Il biglietto da 50 centesimi porta la serie ed il numero d'ordine in 2 posti distinti sopra la dizione *Banca Nazionale Toscana;* la dizione *Creazione* 1873 vi è pure ripetutamente espressa tanto a sinistra che a destra; esprime la cifra 50 incisa entro un disco posto nel mezzo del biglietto; le parole *Cinquanta centesimi* trovansi ai lati respettivamente sinistro e destro di esso disco incise su *fondo nero*, e cifra e parole leggonsi più volte all'intorno di detto disco.

Il biglietto è coperto di una incisione microscopica in color *giallo scuro*, e in tutti e quattro i lati, su fondo anche più scuro, vi è ripetuta in cifra e in lettere la valuta. Il rovescio è parimente in color giallo scuro, e vi

appariscono entro la cornice due dischi contenenti la testa dell'*Italia turrita* e più volte ripetuta la cifra e la valuta del biglietto.

Il presente Decreto sarà inserto nalla raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.

Dato a Roma addì 7 maggio 1873.

Il Ministro
QUINTINO SELLA.

N° 1359 (*Serie 2a*).

Regio Decreto *che concede facoltà di praticare alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti di proprietà demaniale.*

23 gennaio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Visto l'Elenco in cui trovansi descritte n. 14 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti del pubblico Demanio e da canali demaniali per irrigazione;

Viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica, come della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concesso, senza pregiudizio di legittimi diritti di terzi, agl'individui, Corpo morale e Comune indicati nell'annesso Elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, di poter derivare le acque ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nello Elenco stesso notate e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 25. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

ELENCO *di n. 14 domande dirette ad ottenere la facoltà di torrenti del pubblico Demanio e canali demaniali, annesso al*

N° d'ordine	Cognome e Nome del richiedente	Oggetto della concessione
1	Zavanella Baldassare, Enrico, Celeste e Melchiorre, fratelli.	Derivazione d'acqua dal fiume Secchia e dai colatori pubblici Spinelli, Fossetta e Campolungo, in territorio del Comune di S. Benedetto Po, Provincia di Mantova, nella quantità non eccedente i moduli 2,37 al minuto secondo, per irrigare a risaia ettari 58,81 in ruota di soli due terzi per ogni anno, cioè annui ettari 39,20 di terreno facienti parte del latifondo detto *Bugno Martino* che possiedono nello stesso territorio.
2	Comune di Martiniana Po.	Derivazione d' acqua dal fiume Po, in territorio del Comune di Martiniana Po, Provincia di Cuneo, nella quantità non eccedente un modulo al minuto secondo, per irrigare ettari 68 di terreno che possiede con altri interessati nello stesso territorio, sulla sponda destra del fiume.
3	Boeri Alberto........	Derivazione d'acqua dal torrente Taro, in territorio del Comune di Borgotaro, Provincia di Parma, nella quantità non eccedente i moduli 0,08 al minuto secondo, per bonificare ed irrigare ettari due di terreno che possiede nello stesso territorio, sulla sponda destra del torrente.
4	Stradelli Ermanno, Angelo, Alfonso, Bianca, Antonietta, Luigia e Gliceria, fratelli e sorelle del fu Conte Francesco.	Derivazione d'acqua dal torrente Taro, in territorio del Comune di Borgotaro, Provincia di Parma, nella quantità non eccedente i moduli 0,09 al minuto secondo, per irrigare ettari tre di terreno facienti parte del fondo la Pieve che possiedono nello stesso territorio, sulla sponda destra dei torrenti Torrodine e Taro.
5	Bonfiglio Domenico - Rampone Antonio - Nattuone Giovanni Battista - Traversaro Giovanni Battista - Bonfiglio Antonio -	Derivazione d'acqua dal torrente Gromolo, nel territorio del Comune di Casarza e Sestri Levante, Provincia di Genova, nella quantità non eccedente i moduli 0,90 al minuto secondo, per gli usi domestici e per la irrigazione dei terreni che possiedono nella borgata di Cardini.

praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e Regio Decreto del 23 *gennaio* 1873.

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
16 marzo 1871. Prefettura di Mantova.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1870.	125. »	
19 marzo 1871 e suppletivo atto di ratifica del 21 agosto 1872 Sotto-Prefettura di Saluzzo.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	136. »	
20 aprile 1871. Sotto-Prefettura di Borgotaro.	Id.	20. »	
10 luglio 1871. Sotto-Prefettura di Borgotaro.	Id.	20. »	
27 settembre 1871. Prefettura di Genova.	Id.	100. »	

N° d'ordine	Cognome e Nome del richiedente	Oggetto della concessione
	Tassano Benedetto - Bonfiglio Giuseppe di Tomaso - Bonfiglio Domenico fu Matteo - Gandolfo Giovanni Battista - Lambroschini Giovanni - Zapettino Domenico - Bonfiglio Bartolomeo fu Giacomo - Bonfiglio Bartolomeo fu Giovanni Battista - Bonfiglio Giuseppe fu Luigi - Bonfiglio Domenico fu Domenico - Cavessai Antonio - Bonfiglio Tommaso - Tassano Domenico - Cavallero Giulia - Tassano Bernardo tutti abitanti e proprietari della Borgata di Cardini, Comune di Casarsa.	
6	Mazza Avv. Guglielmo.	Derivazione d'acqua dal torrente Monza, in territorio del Comune di Lisio, Provincia di Cuneo, nella quantità non eccedente i moduli 0,04 al minuto secondo, limitatamente dal giorno 24 giugno al giorno 24 agosto di ogni anno, e per sole 24 ore di ciascuna settimana dalle ore 3 pomeridiane del sabato alle ore 3 pomeridiane della domenica, per irrigare are 89,17 di terreno che possiede in detto Comune, con facoltà di estendere la irrigazione ad altre are 17,23 di terreno pure ivi situate, di proprietà dei signori Rolando Giuseppe, Pronus Giambattista e Negro Margherita.
7	Massarani Avv. Tullo..	Facoltà di valersi delle acque colaticcie del fondo Rodiana di proprietà della Ditta Del Maino Cocastelli, in territorio del Comune di Sermide, Provincia di Mantova, nella quantità non eccedente i moduli 0,45 al minuto secondo, per irrigare a risaia ettari 13,38 di terreno facienti parte del latifondo Beccacuta che possiede nello stesso territorio.

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
10 novembre 1871. Sotto-Prefettura di Mondovì.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	12. »	
18 dicembre 1871. Prefettura di Mantova.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1870.	80. »	

N° d'ordine	Cognome e Nome del richiedente	Oggetto della concessione
8	**Fabris Marchese Dottore Francesco.**	**Derivazione d'acqua dal canale Cavanella, in territorio del Comune di Concordia, Provincia di Venezia, nella quantità non eccedente i moduli 0,65 al minuto secondo, per irrigare metà a risaia e metà a prato con avvicendamento biennale una porzione di terreno, della superficie di ettari 13, che possiede in detto Comune sulla sponda destra del canale Cavanella.**
9	**Guidi di Bagno Marchese Leopoldo.**	**Derivazione d'acqua dal canale Fossalta superiore, in territorio del Comune di Schivenoglia, Provincia di Mantova, nella quantità non eccedente i moduli 0,34 al minuto secondo, per irrigare a risaia ettari 6,37 di terreno del fondo Bozzoline che possiede nel detto Comune, sulla sponda destra del canale Fossalta superiore.**
10	**Paganini Luigi**	**Facoltà di valersi delle acque derivate dagli scoli Fossaviva e Fossato dei Gamberi, in territorio del Comune di Curtatone, Provincia di Mantova, in forza del Reale Decreto 15 settembre 1870 e relativo pubblico atto d'obbligazione 21 dicembre 1869, a rogito Niccolini, nella quantità di moduli 0,16 al minuto secondo, per irrigare a risaia ettari 3,38 di terreno che possiede nello stesso territorio, fondo detto *Valletta delle Morande*, per estenderne l'uso all'irrigazione pure a risaia di altri ettari 2,99 di terreno che pure ivi possiede, facienti parte di detto fondo.**
11	**Marchesini Avv. Giovanni Battista.**	**Derivazione d'acqua dalla roggia Dieda, alimentata con quella della roggia Porella, in territorio del Comune di Gazza, Provincia di Padova, nella quantità non eccedente i moduli 0,15 al minuto secondo, per irrigare a prato ettari 11,79 di terreno che possiede nello stesso territorio, frazione di Villalta.**
12	**Mani Giovanni**	**Derivazione d'acqua dal condotto Guerrieri, in territorio del Comune di Serravalle Po, Provincia di Mantova, nella quantità non eccedente i moduli 0,10 al minuto secondo, per irrigare a risaia ettari 3,14 di terreno facienti parte del latifondo Laghino-Soccorso che possiede nello stesso territorio.**

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
21 febbraio 1872. Prefettura di Venezia.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	60. »	
27 febbraio 1872. Prefettura di Mantova.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1870.	40. »	
31 maggio 1872. Prefettura di Mantova.	Anni 30 a partire dal 15 settembre 1870.	35. »	In aumento alla prestazione di L. 40 portata dai controcitati Regio Decreto 15 settembre 1870 e atto rogato Niccolini 21 dicembre 1869.
23 luglio 1872. Prefettura di Padova a rogito Dott. Bona.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1872.	45. »	
29 luglio 1872. Prefettura di Mantova.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	30. »	

Nº d'ordine	Cognome e Nome del richiedente	Oggetto della concessione
13	Ospedale civico di Mantova.	Derivazione d'acqua dal canale Molinella, in territorio del Comune di Sustinente, Provincia di Mantova, nella quantità non eccedente i moduli 5,08 al minuto secondo, per irrigare a risaia ettari 136 di terreno facienti parte del latifondo Poletto che possiede nello stesso territorio.
14	S. A. I. R. l'Arciduca Ranieri Ferdinando d'Austria.	Derivazione d'acqua dalla roggia Contessa, in territorio del Comune di Pozzo Leone, Provincia di Vicenza, nella quantità non eccedente i moduli 0,22 al minuto secondo, per irrigare a risaia ettari 4 con avvicendamento triennale agricolo sopra ettari 6,13 di terreno che possiede nello stesso territorio, località detta *Scadaferro*.

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
8 settembre 1872. Prefettura di Mantova.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1872.	800. »	Oltre il pagamento di L. 3,200 per l'uso fatto delle acque stesse negli anni 1868-69-70 e 71.
19 settembre 1872. Prefettura di Vicenza a rogito del notaio Verona.	Id.	22. »	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1360 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che autorizza Luigi De-Negri, Orazio Callai e Luigi Giudice ad erigere ed esercitare uno Stabilimento di pescicoltura sopra una zona di mare a Posilipo.*

11 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Vista la domanda prodotta da Luigi De-Negri, Orazio Callai e Cavaliere Luigi Giudicc, promotori della Società anonima per la pescicoltura italiana, allo scopo di essere autorizzati ad erigere uno Stabilimento di pescicoltura all'Isola della Gaiola e Posilipo nel golfo di Napoli;

Veduti gli atti dell'istruttoria, dai quali risulta che l'attuazione del progettato Stabilimento non reca alcun pregiudizio al buon governo di detto golfo, nè allo interesse dei terzi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, a Luigi De-Negri, Orazio Callai e Cavaliere Luigi Giudice, promotori della Società anonima per la pescicoltura italiana, di erigere ed esercitare sopra una

zona di mare a Posilipo, che circoscrive l'Isola della Gaiola nel golfo di Napoli, uno Stabilimento di pescicoltura.

Tale concessione è fatta per anni cinquanta a partire dal 1° gennaio 1872 verso l'annua prestazione di lire cinquemila a favore delle Finanze dello Stato, e sotto la esatta osservanza delle singole condizioni assunte con i pubblici atti sottoscritti dai richiedenti il 28 novembre 1872 e 3 febbraio 1873 innanzi la Prefettura di Napoli.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 86. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1361 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che approva la Pianta numerica degli Insegnanti, altri Impiegati e Serventi per la Scuola d'applicazione degl'Ingegneri in Napoli.*

24 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto 24 giugno 1863, col quale la Scuola d'applicazione degl'Ingegneri in Napoli è stata trasferita sotto la dipendenza del Ministero dell'Istruzione Pubblica;

Veduto l'altro Nostro Decreto del 30 giugno 1867, col quale fu esteso alla Scuola predetta il Regolamento per la Scuola d'applicazione degl'Ingegneri in Torino, approvato col Nostro Decreto 11 ottobre 1863;

Veduto il bilancio passivo della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata per la Scuola d'applicazione degl'Ingegneri in Napoli la Pianta numerica degl'Insegnanti, altri Impiegati e Serventi, annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal predetto Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 24 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 24. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

A. SCIALOJA.

PIANTA NUMERICA

degli Insegnanti, altri Impiegati e Serventi nella Regia Scuola d'applicazione per gl'Ingegneri di Napoli.

Numero quantitativo	Gradi	Assegnamenti	
		parziali	totali
1	Direttore	2,000	2,000
6	Professori ordinari	5,000	30,000
4	Id. straordinari	2,450	9,800
1	Direttore del laboratorio chimico	800	800
1	Vice-Direttore	2,200	2,200
6	Assistenti alle varie Cattedre	1,500	9,000
1	Preparatore di chimica	1,200	1,200
1	Segretario	3,500	3,500
1	Vice-Segretario	2,500	2,500
1	Applicato	1,200	1,200
1	Custode della Biblioteca e distributore con obbligo di prestare servizio anche nelle letture serali	1,000	1,000
	Bidello, Portinaio e Serventi	3,300	3,300
		Totale...	66,500

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
A. SCIALOJA.

N° 1362 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale la Cattedra di estetica dalla Regia Accademia di belle arti di Firenze viene trasportata alle Regie Gallerie delle Statue e Palatina della stessa città.*

4 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 3 gennaio 1869, n. 4821, col quale fu approvato il Ruolo normale dell'Accademia di belle arti di Firenze;

Visto il Nostro Decreto del 17 settembre 1873, numero 1025 (Serie 2ª), col quale fu approvato il Ruolo normale delle Gallerie e Musei di Firenze;

Considerando come le grandi Gallerie, le quali contengono nelle loro collezioni i documenti dello svolgimento ideale dell'arte, sono il luogo più acconcio per l'insegnamento dell'estetica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cattedra di estetica, addetta all'Accademia di belle arti di Firenze, è trasportata nelle Gallerie delle Statue e Palatina della stessa città.

Art. 2.

Il Professore di estetica, che darà in quelle Gallerie le sue lezioni, avrà lo stipendio annuo di lire *quattromila.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 18. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

N° 1363 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che stabilisce le norme occorrenti per la compilazione, conservazione e revisione del Registro di popolazione in ciascun Comune del Regno.*

4 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 20 giugno 1871, n. 297, in ordine al censimento della popolazione;

Visto il Nostro Decreto 28 gennaio 1872, n. 666;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dai Ministri predetti, che stabilisce le norme occorrenti per la compilazione, conservazione e revisione del Registro di popolazione in ciascun Comune del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 22. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.
G. Lanza.

REGOLAMENTO

per la compilazione e tenuta del Registro di popolazione.

I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

In ogni Comune del Regno si terrà il *Registro della popolazione.*

Dove non esiste, sarà impiantato entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento.

Dove esiste, sarà completato e corretto nel medesimo periodo di tempo.

Art. 2.

La formazione e regolare tenuta del Registro è affidata alle cure del Sindaco.

Art. 3.

Il Registro in ciascun Comune è diviso in *Registro della popolazione stabile* e *Registro della popolazione mutabile.*

II.

Formazione e tenuta del Registro della popolazione stabile.

Art. 4.

Il Registro della popolazione stabile si compone:

Dei fogli di casa,
Dei fogli di famiglia,
Dei fogli individuali.

Art. 5.

I fogli di casa saranno tanti quanti sono gli edifizi atti ad abitazione nel Comune. Ogni foglio di casa porterà l'intestazione del Comune e della Provincia di cui fa parte, e conterrà, oltre il numero della casa, tutte quelle indicazioni che servono a ben determinare la ubicazione della casa. I fogli di casa si terranno secondo l'ordine di numero, della strada o di altra compartizione, in cui il Comune è diviso.

Art. 6.

Il foglio di famiglia è intestato al capo della stessa. In detto foglio si inscriveranno tutti coloro che con lui coabitano nello stesso quartiere.

Per ciascun individuo il foglio di famiglia conterrà il nome,

cognome, il nome del padre, la relazione di parentela, domesticità o semplice coabitazione col capo.

Si inscriveranno i parenti separatamente dai domestici e dagli estranei.

L'individuo che vive solo, si considera come formante da se solo una famiglia.

Art. 7.

I fogli di famiglia si acchiudono collocandoli in ordine alfabetico dentro il foglio della casa dove ciascuna famiglia abita.

Art. 8.

I fogli individuali saranno tanti quanti sono gli individui aventi dimora stabile nel Comune.

Il foglio individuale dovrà contenere il nome, cognome e sesso dell'individuo, il nome del padre, il nome e cognome della madre, il Comune e l'epoca della nascita, lo stato civile, cioè se celibe, coniugato o vedovo, col nome e cognome del coniuge, gli ulteriori cambiamenti nello stato di coniugato o vedovo, la professione, il mestiere, la condizione, la cittadinanza, il domicilio civile se dichiarato, il richiamo al foglio di famiglia in cui l'individuo è inscritto.

Art. 9.

Presso i Comuni aventi una popolazione superiore a 10,000 abitanti, i fogli individuali dovranno custodirsi entro i rispettivi fogli di famiglia; e in tal caso sarà tenuto un indice alfabetico a schedine volanti, esprimenti il cognome e nome dei singoli individui col rinvio alle loro posizioni di famiglia.

Nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 10,000 abitanti, i fogli individuali potranno tenersi in modo da servire essi medesimi come indice a fogli sciolti.

Art. 10.

Gli assenti temporaneamente sono pure inscritti, nel foglio della rispettiva famiglia, al posto che loro compete nel modo indicato nell'articolo 6.

Art. 11.

I fogli individuali dei morti, i fogli di famiglia, quando estinti o depennati ne fossero tutti quelli che vi sono iscritti, e i fogli di casa, quando la casa venisse demolita, si conservano nell'Archivio comunale.

Uno speciale Registro conserverà i dati contenuti nei fogli individuali di coloro che abbiano abbandonato la residenza.

Art. 12.

I militari di ogni Arma, sì di terra che di mare, e le guardie doganali non sono inscritti nel Registro della popolazione stabile del Comune dove si trovano per ragione di servizio, bensì in quello del Comune dove risiede la famiglia cui appartengono, e se non hanno famiglia, in quello del Comune dell'ultima loro residenza prima che fossero arruolati.

Art. 13.

I militari in servizio sedentario, e gli impiegati civili d'ogni ramo, che si trovano per ragione d'ufficio in pianta stabile in un Comune, debbono essere inscritti nel Registro della popolazione stabile di tale Comune.

Art. 14.

Gli studenti nelle Università ed in altri Istituti d'istruzione, gli alunni dei Collegi pubblici e privati di educazione, e in genere tutti i figli di famiglia, temporaneamente assenti dalle proprie case per motivi di educazione, e i bambini collocati a balia, rimangono inscritti soltanto nel Registro della popolazione stabile del Comune di residenza delle proprie famiglie.

Art. 15.

I trovatelli collocati a balia figurano nel Registro della popolazione stabile del Comune dove risiede l'Ospizio a cui appartengono, e nel foglio di famiglia dell'Ospizio medesimo.

Compiuto l'allattamento, dove l'Ospizio usa mantenere ed educare i trovatelli fra le proprie mura, questi rimangono in-

scritti nel Registro e nel foglio di famiglia detto di sopra, sino a che non raggiungano la maggior età e vadano a formar famiglia da sè, o fino a che non vengano riconosciuti o adottati, nel qual caso vanno a far parte della famiglia che li riconosce o adotta.

Dove invece l'Ospizio usa collocare ed assistere i trovatelli presso famiglie di allevatori, essi vengono inscritti nel Registro del Comune e nel foglio della famiglia a cui sono affidati.

Art. 16.

I carcerati ed i mendici, i mentecatti, i malati, gli orfani e in genere i ricoverati in Ospitali pubblici o privati, o in Stabilimenti di beneficenza, figurano sempre nel Registro della popolazione stabile del Comune dove risiede la famiglia cui appartengono, e se non hanno famiglia, in quello del Comune dell'ultima loro residenza prima dell'arresto, o del ricovero nell'Ospedale o nello Stabilimento.

Fanno eccezione i condannati ai lavori forzati a vita, ed i ricoverati in Stabilimenti di beneficenza, che per istituzione accolgono i benificati per tutta la vita. In tal caso il condannato o ricoverato s'inscrive nel foglio di famiglia della Casa di pena o di beneficenza, e nel Registro del Comune dove questa risiede.

III.

Movimento della popolazione stabile.

Art. 17.

Il Registro della popolazione stabile di ciascun Comune deve tener conto dei cambiamenti nella popolazione medesima, cagionati da nascite, matrimoni, morti, formazione o scomposizione di famiglie, e trasporti di domicilio civile, di residenza o di abitazione.

Art. 18.

Pei cambiamenti derivanti da nascite, matrimoni, morti e trasporti di domicilio, l'Ufficio comunale ricava le occorrenti notizie direttamente dai Registri dello Stato civile.

A tale scopo, nei Comuni dove l'Ufficio dello Stato civile e quello del Registro di popolazione sono affidati ad un medesimo funzionario, questi deve in giornata, o al più tardi nel giorno successivo, eseguire nel Registro della popolazione stabile i cambiamenti che derivano dagli atti di Stato civile da lui registrati.

Quando i detti Uffici sono affidati a Funzionari diversi, quello che tiene lo Stato civile deve comunicare entro 24 ore i cambiamenti derivanti dagli atti da lui registrati a quello che tiene il Registro della popolazione, il quale eseguisce immediatamente le relative annotazioni.

Art. 19.

Chi intende trasferire la propria residenza da un Comune ad un altro deve farne la dichiarazione presso quest'ultimo entro un mese dal giorno in cui principia la nuova residenza.

Se trattasi d'una famiglia, la dichiarazione è fatta dal capo di famiglia per sè e per tutti gli individui che la compongono ed anche pei domestici che conduce seco.

Se trattasi di minorenni o di sottoposti a tutela o curatela, la dichiarazione è fatta da chi ne ha la patria potestà, o la tutela o la curatela.

Art. 20.

Nessuna famiglia o persona può essere depennata dal Registro della popolazione stabile di un Comune, se non per morte, per iscrizione in altro Comune o per verificata emigrazione.

Art. 21.

I cittadini, che dopo aver dimorato all'estero rientrano nel Regno e vanno a porre la residenza in un Comune diverso da quello in cui erano iscritti prima della partenza, debbono farne

analoga dichiarazione entro un mese presso l'Ufficio del Comune di nuova residenza.

Per l'iscrizione degli stranieri che vengono a stabilirsi nel Regno, basta la presentazione del passaporto o di qualche altro documento degno di fede che ne constati l'identità.

Art. 22.

Non si considera come cambiamento di residenza il soggiorno che alcuni fanno durante una parte dell'anno fuori del Comune di loro residenza.

Art. 23.

Coloro che come proprietari, o per qualsiasi altro titolo, hanno l'amministrazione della rendita di un edificio qualunque, debbono notificare al Municipio tutti i cambiamenti d'abitazione che accadono in quello, indicando il capo di famiglia che ne esce o che vi entra.

Art. 24.

Quando l'Ufficio comunale con questa sola notizia non possa eseguire le annotazioni richieste pel Registro della popolazione, invita il capo di famiglia a presentarsi e a dare gli schiarimenti che possono occorrere intorno a sè, agli individui che compongono la sua famiglia, ed ai domestici ed agli estranei che abitano con essa.

Art. 25.

Se in seguito a tali ricerche l'Ufficio comunale trova che dimorano nel Comune famiglie o individui non iscritti nel Registro della popolazione stabile, li invita a dichiarare se intendano tenervi la residenza, ed ove rispondano negativamente è in facoltà del Comune di verificare le circostanze e procedere anche d'ufficio alla iscrizione.

Art. 26.

Ogni capo di famiglia deve notificare entro trenta giorni i cambiamenti che accadono nella composizione di essa, e che

non derivino immediatamente da atti di Stato civile; deve cioè indicare il cognome, il nome e le altre qualifiche degli individui che entrano a far parte della sua famiglia, e di quelli che ne escono.

Art. 27.

Tuttavolta che si fa luogo all'iscrizione nel Registro stabile di popolazione di individui che avevano prima la residenza in altro Comune, l'Amministrazione comunale richiederà i fogli individuali ed i cartellini d'indice dal Comune della residenza anteriore. In ogni caso l'iscrizione medesima rimarrà una nota provvisoria finchè non sia avvenuta l'analoga cancellazione nel Registro del Comune della residenza anteriore.

IV.

Registro della popolazione mutabile.

Art. 28.

Il Registro della popolazione mutabile conterrà per ciascuno individuo il nome e cognome, la nazionalità, la condizione, la casa ov'è alloggiato, il giorno dell'ingresso e quello dell'uscita.

Per i cittadini del Regno sarà inoltre indicato il Comune dove l'individuo ha la sua residenza.

Art. 29.

In detto Registro si inscriveranno gli studenti e gli altri individui appartenenti a famiglie stabilite altrove, i quali dimorano temporaneamente nel Comune per motivo di educazione. Vi s'inscriveranno anche i bambini di altro Comune collocati a balia, i detenuti non condannati a vita, gli individui ricoverati in Stabilimenti di beneficenza se appartengono ad altro Comune, ed in generale tutti coloro che, senza avere nel Comune la loro residenza, vi dimorano per più di un mese. Per le guardie doganali e per i militari non in servizio sedentario, si noterà

soltanto il Corpo cui appartengono ed il numero d'individui del Corpo che trovansi nel Comune.

Art. 30.

Tutti quelli che presiedono con qualsivoglia titolo all'amministrazione di Convitti o di Ospizi d'ogni genere, sì pubblici che privati, o di Case di custodia o di pena, debbono notificare tutti gli individui che accolgono ne'loro Stabilimenti, o che ne escono.

Eguale notificazione debbono fare le persone indicate negli art. 46 e 47 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *B*, sulla pubblica sicurezza, come pure tutti quelli che usano tenere dozzinanti, e in genere tutti quelli che ospitano per mercede individui delle categorie accennate nel precedente articolo.

Tali notificazioni vanno fatte all'Ufficio comunale entro 30 giorni da quello in cui la persona da notificare fu accolta nella Casa od Ospizio, ed entro 30 giorni da quello in cui se n'è allontanata.

Art. 31.

Sono dispensati dall'anzidetta notificazione gli amministratori degli Stabilimenti che per il loro statuto accolgono soltanto individui appartenenti al Comune.

Art. 32.

Ad ogni movimento nelle forze militari di terra o di mare, o nelle guardie doganali, i capi locali dei relativi Corpi notificheranno al Municipio il numero dei loro dipendenti che si trovano nel Comune.

Art. 33.

Occorrendo schiarimenti, l'Ufficio comunale può invitare a presentarsi ed a fornirli la persona stessa che fece o che avrebbe dovuto fare la notificazione. Se chi può dare gli schiarimenti è una pubblica Autorità od Amministrazione, glie ne fa domanda il Sindaco per iscritto.

Art. 34.

Quando un Comune per la regolarità del Registro della popolazione abbisogna di notizie che riguardino i membri del Corpo diplomatico o consolare di nazionalità straniera, o le loro famiglie, ne fa rapporto al Prefetto della Provincia, il quale o ne fa domanda diretta, se trattasi di Funzionari consolari, o ne riferisce al Ministero degli Affari Esteri, se trattasi di Funzionari diplomatici.

Art. 35.

I cittadini che dimorano presso i detti membri del Corpo diplomatico o consolare sono soggetti, come tutti gli altri, alle prescrizioni del presente Regolamento.

V.

Disposizioni speciali per la compilazione o la correzione del Registro secondo i risultati del censimento del 1871.

Art. 36.

Nei Comuni ove il Registro della popolazione non sia ancora formato, si procederà tosto al suo impianto onde possa funzionare nel termine stabilito nell'art. 1.

Art. 37.

Dalle schede dell'ultimo censimento si caveranno i dati per redigere i fogli di famiglia ed i fogli individuali.

Art. 38.

Non s'iscriveranno nel foglio di famiglia gli individui che nella scheda figurano come *presenti soltanto per dimora occasionale.*

S'iscriveranno invece quelli che nella scheda figurano come assenti.

Si assegnerà a ciascun individuo il posto che gli compete nel modo stabilito nell'art. 6.

Art. 39.

Compilati tutti i fogli di famiglia e tutti i fogli individuali, desumendoli dal censimento, si procederà alle rettificazioni per le variazioni avvenute dall'epoca del censimento in poi. Quelle derivanti da nascite, morti e matrimoni si desumeranno dai Registri dello Stato civile; quelle derivanti da immigrazioni e da emigrazioni, e da cambiamenti d'abitazione dentro il Comune si desumeranno dai Registri ordinati dal Regio Decreto 28 gennaio 1872, n. 666, serie seconda.

Art. 40.

Si procederà infine all'impianto del Registro della popolazione mutabile colle norme indicate nel titolo IV.

Art. 41.

Ogniqualvolta sorgeranno dubbi sugli individui segnati nelle schede del censimento, se risiedano o no nel Comune, o sul modo di leggerne i nomi, o sopra qualunque altra notizia necessaria all'impianto del Registro della popolazione, l'Ufficio comunale inviterà a presentarsi e a dare gli opportuni schiarimenti le persone che, in forza del presente Regolamento, hanno l'obbligo di fare le dichiarazioni o notificazioni.

Art. 42.

Dove il Registro della popolazione fu già impiantato secondo gli ordinamenti del Regio Decreto 31 dicembre 1864, n. 2105, i Comuni potranno, o fare un Registro nuovo giusta il disposto dei precedenti articoli, o coi dati dell'ultimo censimento e colle norme dei precedenti articoli correggere il Registro antico.

VI.

Revisione e riassunto annuale.

Art. 43.

Nei primi quindici giorni d'ogni anno, il Sindaco procede alla revisione del Registro della popolazione, la quale ha per oggetto di verificare:

Se il Registro sia tenuto in buon ordine in ogni sua parte;

Se i fogli di cui componesi si trovino nel posto loro assegnato;

Se le scritturazioni siano fatte con caratteri chiari;

Se le annotazioni siano esatte ed eseguite nei termini e modi stabiliti;

Se siano state fatte in termini prefissi le comunicazioni prescritte dagli articoli 20, 21, 23.

Trovando qualche irregolarità, il Sindaco dà subito le necessarie disposizioni perchè cessi.

Art. 44.

Il Registro deve essere scritto in ogni sua parte con caratteri chiari che non lascino dubbi d'interpretazione e senza cancellature. Quando occorre di depennare un nome, un'annotazione od una parola qualunque, la si racchiude fra linee in modo che si possa sempre leggere.

Art. 45.

Dei risultati della revisione detta sopra si stende un processo verbale firmato dal Sindaco, che ne manda copia autentica al Prefetto della Provincia.

Art. 46.

Ogni anno, a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il numero totale della popolazione stabile e mutabile del Regno alla fine dell'anno precedente.

Art. 47.

A tale scopo dovrà tenersi distinta la popolazione stabile dalla mutabile, quali furono accertate al termine dell'anno antecedente. Alla prima si aggiungeranno i nati da genitori aventi dimora stabile e gli immigrati che presero residenza nel Comune, e se ne toglieranno i defunti che avevano dimora stabile e coloro che trasferirono altrove la propria residenza. Analogamente si ag-

giungeranno alla popolazione mutabile i nati da genitori non residenti e gli immigrati con dimora temporanea, e se ne toglieranno coloro che o si resero defunti, od abbandonarono il Comune prima di avervi fissato la propria residenza.

VII.

Vigilanza e sanzione.

Art. 48.

I Prefetti, tanto direttamente quanto per mezzo dei Sotto-Prefetti, invigilano perchè le disposizioni contenute nel presente Regolamento siano adempiute in tutti i Comuni della Provincia.

Art. 49.

Ogni anno il Prefetto fa un rapporto al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio intorno all'andamento di questo ramo del servizio municipale, indicando i Comuni che lo adempiono con maggior esattezza.

Art. 50.

Trascorso il termine stabilito nell'art. 1, saranno fatte eseguire delle ispezioni straordinarie negli Uffici comunali, a fine di verificare se il Registro della popolazione sia impiantato e funzioni regolarmente.

Art. 51.

L'incaricato dell'ispezione si recherà in ciascuno dei Comuni assegnatigli e vi esaminerà:

Se la numerazione civica dei fabbricati sia fatta per corpo di casa e regolarmente secondo la Legge 20 giugno 1871 e relative istruzioni;

Se il Registro sia tenuto con esattezza, conforme al metodo prescritto nel presente Regolamento;

Se vi siano differenze parziali, e in che consistano;

Se, malgrado le differenze parziali, esso tenga conto di

tutte le indicazioni prescritte dal Regolamento e di tutti i movimenti della popolazione, e possa del pari fare tutte le comunicazioni e corrispondere a tutte le ricerche, oppure se e in quali parti il servizio rimanga monco o intralciato;

Se infine esso sia stato corretto secondo i risultati dell'ultimo censimento.

D'ogni cosa osservata farà rapporto al Prefetto, Comune per Comune.

Art. 52.

Il Prefetto ravvisando, in seguito alle ispezioni, che i metodi usati e le parziali differenze, di cui è parola nell'articolo precedente, non rendano o monco o intralciato il servizio del Registro di popolazione, autorizzerà temporaneamente il Comune a continuare nei metodi stessi, facendone intanto relazione al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio pei definitivi provvedimenti.

Art. 53.

È fatta facoltà ai Comuni d'introdurre negli ordinamenti del Registro quelle maggiori indicazioni e perfezionamenti che estimassero convenienti, purchè non alterino l'economia delle disposizioni anzidette, e coll'autorizzazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 54.

Quando in un Comune il Registro della popolazione non esiste o non funziona, il Prefetto, a termini dell'articolo 145 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, vi manderà d'ufficio, e a spese del Comune, una persona esperta nella materia, con incarico d'impiantarvelo o riordinarvelo.

Art. 55.

Quando si ravvisi opportuna qualche straordinaria ispezione, il Prefetto ne farà rapporto al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 56.

Chi desidera avere ricevuta di una dichiarazione, notificazione od altro atto presentato all'Ufficio comunale in osservanza del presente Regolamento, deve produrlo in doppio esemplare, uno dei quali gli deve essere restituito col bollo d'Ufficio e colla firma dell'Impiegato incaricato di riceverlo.

Art. 57.

Chi ommette di fare alcuna delle dichiarazioni o notificazioni imposte dal presente Regolamento, chi vi si ricusa, chi rifiuta in modo espresso o tacito di presentarsi all'Ufficio comunale in seguito ad un invito scritto, chi, dopo essersi presentato, rifiuta di rispondere alle domande che gli vengono fatte per le annotazioni nel Registro della popolazione, commette una contravvenzione.

Art. 58.

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono dichiarate d'azione pubblica dalla Legge 20 giugno 1871, n. 297, e sono punite con un'ammenda non maggiore di L. 30.

Sono ad esse applicabili i procedimenti indicati negli articoli 147, 148 e 149 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*.

Art. 59.

In tutti gli atti e le pratiche imposte dal presente Regolamento, il Comune deve prestarsi gratuitamente, senza esigere tasse o diritti di qualsiasi specie.

Le notificazioni, dichiarazioni, certificati, ricevute ed altri documenti richiesti per la esecuzione del presente Regolamento sono considerati quali atti ordinati nell'interesse del pubblico servizio, epperò non soggetti al bollo, a termini del n. 2, articolo 21 del Regio Decreto 14 luglio 1866, n. 3122.

Art. 60.

Le disposizioni del presente Regolamento intorno al domi-

cilio civile ed alla residenza non sono applicabili che alle operazioni anagrafiche e statistiche, e nulla è innovato alle disposizioni sulle stesse materie contenute nel Codice civile e nel Codice di procedura civile.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

N° 1364 (*Serie 2ª*).

DECRETO MINISTERIALE *che approva alcune modificazioni nei distintivi dei nuovi biglietti da lire* 1,000, 500, 250 *e* 100, *da emettersi dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia.*

11 maggio 1873

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il Ministeriale Decreto 26 dicemb. 1864, n. 366, che approvò la forma e rese noti i distintivi dei biglietti da lire 1,000, 500, 250 e 100 che la Banca Nazionale nei già Stati Sardi era stata autorizzata ad emettere dal 1° gennaio 1865;

Sulla proposta della Direzione generale della Banca Nazionale nel Regno d'Italia;

Di concerto col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

DETERMINA QUANTO SEGUE:

I nuovi biglietti da lire 1,000, 500, 250 e 100, che la Banca Nazionale suddetta dovrà emettere in sostituzione dei biglietti di egual valuta, che per vetustà o per altra causa saranno quindi innanzi tolti dalla circolazione, porteranno le seguenti modificazioni nei loro distintivi e segni caratteristici, cioè:

Alla leggenda attuale nei timbri viene sostituita la presente: *La Legge punisce i falsificatori dei biglietti di Banca, chi li introduce e li usa nel Regno, e chi, avendoli ricevuti per veri, li rimette in circolazione dopo conosciutane la falsità.*

Nel testo dei suddetti biglietti, il verso *negli Stati Sardi* è sostituito con quest'altro *nel Regno d'Italia*, che sarà di carattere eguale al primo ed occuperà presso a poco il medesimo spazio.

Il presente Decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale degli atti del Governo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia.

Dato a Roma addì 11 maggio 1873.

Il Ministro
QUINTINO SELLA.

N° 1365 (Serie 2ª).

Regio Decreto *per la iscrizione di rendite 5 per cento sul Gran Libro del Debito pubblico, per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici.*

1° maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la Legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo Regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la Legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo Regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P;*

Visto l'articolo 24 della Legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 3 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e 1 dell'allegato *N* di detta Legge;

Visto il Nostro Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519;

Visti gli atti verbali di presa di possesso, operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'Elenco annesso al presente Decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta, per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio, agli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato, instituita dall'articolo 8 della suddetta Legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'Elenco controfirmato dai Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annesso al presente Decreto, sono accertate nelle somme esposte nella colonna 8 dell'Elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata 5 per cento, inscritta col Nostro Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Demanio dello Stato per gli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, sarà trasferita, con decorrenza 1° gennaio 1873, la complessiva rendita di L. 220,654. 69 (lire duecentoventimila seicentocinquantaquattro e centesimi sessantanove) agli Enti morali ecclesiastici indicati nell'Elenco annesso al presente Decreto, ripartitamente per le somme loro assegnate nella colonna 8 dell'Elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in L. 931,339.56 (lire novecentotrentunmila trecentotrentanove e centesimi cinquantasei) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto dicembre 1872, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519,

nelle somme depurate dall'imposta di ricchezza mobile, esposte nella colonna 18 dell'annesso Elenco.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 1° maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 *maggio* 1873
Vol. 69 *Atti del Governo a c.* 17. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.
G. De Falco.

Elenco *delle rendite 5 per cento da*
per effetto della conversione dei beni

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare [illegible] patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	
1	Seminario vescovile di ..	Jesi	Ancona ..	Legale rappresentante	3,397. 42	[illegible]
2	Cappellania corale di San Benedetto nella cattedrale di	Cortona ..	Arezzo ..	Sacerdote Meucci Giuseppe, investito	102. 44	[illegible]
3	Seminario diocesano di ..	Conza	Avellino ..	Legale rappresentante............	6,801. 48	[illegible]
4	Seminario vescovile di (1)	Molfetta...	Bari	Id.	932. 84	[illegible]
5	Canonicato arcipretale nel capitolo cattedrale di .	Benevento	Benevento.	R. Sub-economo dei Benefici vacanti, rappresentante ..	764. 75	[illegible]
6	Mensa arcivescovile di ...	S. Severina	Catanzaro.	Legale rappresentante	30,116. 41	[illegible]
7	Capitolo cattedrale di	Tropea ...	Id.	Id.	5,104. 02	[illegible]
8	Canonicato di S. Francesco da Paola nel capitolo cattedrale di	Bisignano.	Cosenza ..	Canonico Rende Carlo, investito	17. »	[illegible]
				Da riportarsi ...	47,236. 36	[illegible]

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 15 dell'Elenco annesso al R. D. 28 aprile 1870, n. 5651).

...inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico
...immobili di Enti morali ecclesiastici

...e 15 agosto 1867, n. 3848.

...15 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
575.06	— 1° gennaio 1873 —	2,331.01	2,086.95	3,150.12	3,150.12	10,718.20	277.21	415.82	693.03	10,025.17
62.43		»	69.37	124.86	124.86	319.09	10.99	16.48	27.47	291.62
94.32		4,751.50	5,822.48	8,788.64	8,788.64	28,151.26	773.40	1,160.10	1,933.50	26,217.76
52.99		»	90.69	1,305.98	1,305.98	2,702.65	114.93	172.39	287.32	2,415.33
»		560.82	»	»	»	560.82	»	»	»	560.82
321.31		21,834.40	26,925.73	40,642.62	40,642.62	130,045.37	3,576.55	5,364.83	8,941.38	121,103.99
61.94		3,828.01	3,527.07	5,323.88	5,323.88	18,002.84	468.50	702.75	1,171.25	16,831.59
7.44		»	»	7.46	14.88	22.34	0.66	1.96	2.62	19.72
8.49		33,305.74	38,522.29	59,343.56	59,350.98	190,522.57	5,222.24	7,834.33	13,056.57	177,466. »

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	47,236. 36	17,7[illegible]
9	Canonicato di S. Onofrio nel capitolo cattedrale di	Bisignano .	Cosenza...	Canonico Bria Giulio, investito	5. 74	2.55
10	Mensa vescovile di	Cariati ...	Id.	Legale rappresentante	39,774. 78	12,055.36
11	Capitolo cattedrale di (1)..	Cassano al Jonio	Id.	Id.	»	»
12	Seminario vescovile di ...	Cosenza ..	Id.	Id.	2,753. 58	1,5[illegible].50
13	Capitolo cattedrale di (2) .	Bovino ...	Foggia ...	Id.	»	»
14	Seminario vescovile di (3).	Tolentino .	Macerata..	Id.	»	»
15	Seminario arcivescovile di (4).................	Modena ..	Modena...	Id.	»	»
16	Mensa arcivescovile di (5).	Id.	Id.	Id.	»	»
17	Mensa vescovile di	Padova ...	Padova...	Id.	31,007. 72	20,0[illegible]
18	Mensa vescovile di	Parma....	Parma ...	Id.	16,258. 05	9,1[illegible]
19	Seminario vescovile di ...	Ventimiglia	Porto Maurizio	Id.	21. »	3[illegible].15
				Da riportarsi ...	137,057.23	60,8[illegible]

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 486 dell'Elenco annesso al R. D. 20 febbraio 1872, n. 756 - Serie 2a).

(2) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 41 dell'Elenco annesso al R. D. 18 ottobre 1870, n. 5998).

(3) Inscrizione suppletiva (V. n. 62 e 276 degli Elenchi annessi ai Regi Decreti 16 settembre 1869, n. 525[illegible] e 30 aprile 1871, n. 235 - Serie 2).

...inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,678.49		33,305.74	38,522.29	59,343.56	59,350.98	190,522.57	5,222.24	7,834.33	13,056.57	177,466. »
3.19		»	»	3.29	6.38	9.67	0.29	0.84	1.13	8.54
7,719.42		19,761.39	36,728.23	55,438.84	55,438.84	167,367.30	4,878.62	7,317.93	12,196.55	155,170.75
99.68		»	132.08	199.36	199.36	530.80	17.54	26.31	43.85	486.95
1,231.08	—	800.13	1,366.24	2,462.16	2,462.16	7,090.69	216.67	325.01	541.68	6,549.01
426.20		»	564.71	852.40	852.40	2,269.51	75.01	112.52	187.53	2,081.98
360.62	1° gennaio 1873	»	583.56	880.84	840.94	2,305.34	77.51	111. »	188.51	2,116.83
990.83		»	1,312.85	1,981.66	1,981.66	5,276.17	174.39	261.58	435.97	4,840.20
1,485.58	—	»	1,968.39	2,971.16	2,971.16	7,910.71	261.46	392.19	653.65	7,257.06
10,941.66		4,496.93	14,497.70	21,883.32	21,883.32	62,761.27	1,925.73	2,888.60	4,814.33	57,946.94
,109.48		12,238.70	9,420.06	14,218.96	14,218.96	50,096.68	1,251.27	1,876.90	3,128.17	46,968.51
»		7. »	»	»	»	7. »	»	»	»	7. »
,043.23		70,609.89	105,096.11	160,235.55	160,206.16	496,147.71	14,100.73	21,147.21	35,247.94	460,899.77

(4) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 69 dell'Elenco annesso al R. Decreto 14 febbraio 1869, n. 4896).

(5) Inscrizione suppletiva (V. n. 81 dell'Elenco annesso al R. D. 25 novembre 1869, n. 5394).

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	137,057.23	60,881.8[illegible]
20	Canonicato di S. Raffaele nel capitolo cattedrale di	Ventimiglia	Porto Maurizio	Canonico Lepreri Pietro, investito .	50. »	18.1[illegible]
21	Seminario diocesano di ..	Anglona e Tursi	Potenza...	Legale rappresentante	1,413. 39	930.5[illegible]
22	Mensa vescovile di	Tricarico..	Id.	Id.	12,563. 39	5,070.9[illegible]
23	Vicariato della diocesi di .	Guastalla .	Reggio Emilia	Canonico Malanea Domenico, investito	596. 20	209.4[illegible]
24	Seminario vescovile di ..	Sarno.....	Salerno ..	Legale rappresentante	7,960. 01	2,826.5[illegible]
25	Seminario arcivescovile di (1)	Torino ...	Torino ...	Id.	2,465. 74	739.7[illegible]
26	Mensa vescovile di	Trapani ..	Trapani ..	Id.	37,518. 76	13,385.3[illegible]
	Totale per gli Enti morali diversi dalle Fabbricerie ...L.				199,624.72	84,062.[illegible]
27	Cappella campestre di S. Antonio in	Annone ..	Alessandria	Legale rappresentante	140. »	»
28	Fabbriceria parrocchiale di	Borgo S. Martino.	Id.	Id.	11.55	»
29	Chiesa parrocchiale di ...	Camagna .	Id.	Id.	436. 86	»
				Da riportarsi ..	588. 41	»

(1) Inscrizione suppletiva (V. n. 195 dell'Elenco annesso al R. D. 17 febbraio 1870, n. 5520).

da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80,043.23		70,609.89	105,096.11	160,235.55	160,206.16	496,147.71	14,100.73	21,147.21	85,47.94	460,899.77
31.87		16.39	42.22	63.74	63.74	186.09	5.61	8.41	14.02	172.07
482.72		644.77	381.60	965.44	965.44	2,957.25	84.96	127.44	212.40	2,744.85
7,493.09		9,070.78	9,833.76	14,907.06	14,986.18	48,797.78	1,311.82	1.978.18	3,290. »	45,507.78
386.80		»	»	16.12	773.60	789.72	1.42	102.11	103.53	686.19
5,133.47		5,697. »	6,548.27	10,130.31	10,266.94	32,642.52	891.47	1,355.24	2,246.71	30,395.81
4,843.39	— 1° gennaio 1873 —	1,712.32	6,417.49	9,686.78	9,686.78	27,503.37	852.44	1,278.65	2,131.09	25,372.28
24,133.37		»	»	»	35,596.72	35,596.72	»	4,698.77	4,698.77	30,897.95
122,547.94		87,751.15	128,319.45	196,005. »	282,545.56	644,621.16	17,248.45	30,696.01	47,944.46	596,676.70
140. »		»	»	»	246.14	246.14	»	32.49	32.49	213.65
11.55		4.94	»	»	23.10	28.04	»	3.05	3.05	24.99
436.86		»	71.14	533.60	873.72	1,478.46	46.96	115.33	162.29	1,316.17
588.41		4.94	71.14	533.60	1,142.96	1,752.64	46.96	150.87	197.83	1,554.81

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[a]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1856	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	588. 41	»
30	Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo in Daglio in	Carrega ..	Alessandria	Legale rappresentante	43. 96	»
31	Oratorio o chiesa succursale di Maggioncalda in	Id.	Id.	Id.	80. 04	»
32	Opera delle Anime purganti di Agneto in	Id.	Id.	Id.	25. 60	»
33	Chiesa parrocchiale di S. Ilario in	Cassinasco.	Id.	Id.	42. 09	»
34	Chiesa parrocchiale di San Martino in............	Castellazzo Bormida	Id.	Id.	144. 71	»
35	Cappella di S. Nicolao in.	Castelletto Merli	Id.	Id.	6. 49	»
36	Sagrestia della chiesa parrocchiale di	Isola d'Asti	Id.	Id.	82. 85	»
37	Chiesa parrocchiale di S. Antonio in	Montabone	Id.	Id.	15. 60	»
38	Cappella di S. Michele Arcangelo in Avi di	Roccaforte Ligure	Id.	Id.	37. 65	»
39	Cappella della Natività di Maria Vergine di Celio in	Rocchetta Ligure	Id.	Id.	18. »	»
40	Reggenza parrocchiale di S. Giorgio in	S. Giorgio Monferrato	Id.	Id.	181. 71	»
				Da riportarsi ...	1,267. 11	»

da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
588. 41		4. 94	71. 14	533. 60	1,142. 96	1,752. 64	46. 96	150. 87	197. 83	1,554. 81
43. 96		13. 44	40. 77	61. 54	87. 92	203. 67	5. 42	11. 61	17. 03	186. 64
80. 04		24. 01	65. 81	99. 34	160. 08	349. 24	8. 74	21. 13	29. 87	319. 37
25. 60		8. 39	23. 74	35. 84	51. 20	119. 17	3. 15	6. 76	9. 91	109. 26
42. 09		22. 33	»	»	84. 18	106. 51	»	11. 11	11. 11	95. 40
144. 71		»	»	»	214. 65	214. 65	»	28. 33	28. 33	186. 32
6. 49	— 1° gennaio 1873 —	»	0. 68	9. 08	12. 98	22. 74	0. 80	1. 71	2. 51	20. 23
82. 85		»	»	»	165. 70	165. 70	»	21. 87	21. 87	143. 83
15. 60		10. 14	»	»	31. 20	41. 34	»	4. 12	4. 12	37. 22
37. 65		»	25. 18	52. 70	75. 30	153. 18	4. 64	9. 94	14. 58	138. 60
18. »		4. 05	16. 69	25. 20	36. »	81. 94	2. 22	4. 75	6. 97	74. 97
181. 71		91. 87	32. 33	48. 80	363. 42	536. 42	4. 29	47. 97	52. 26	484. 16
1,267. 11		179. 17	276. 34	866. 10	2,425. 59	3,747. 20	76. 22	320. 17	396 39	3,350. 81

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[illegible]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del [illegible]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	1,267. 11	»
41	Cappella campestre della Beata Vergine in Vico di Serra in	San Paolo della Valle	Alessandria	Legale rappresentante	48. 70	»
42	Reggenza parrocchiale di S. Siro in	S. Salvatore	Id.	Id.	78. »	»
43	Chiesa campestre di S. Bovo sulle fini di	Strevi	Id.	Id.	35. »	»
44	Chiesa di S. Rocco in Ritirata di	Valmacca.	Id.	Id.	60. »	»
45	Cappella di S. Lucia in ..	Varengo ..	Id.	Id.	44. »	»
46	Chiesa parrocchiale di S. Eusebio in Cardona di.	Villadeati:	Id.	Id.	39. 12	»
47	Cappella di S. Veronica nella chiesa di S. Maria Maggiore di...........	Altamura.	Bari......	Id.	44. 67	»
48	Cappella della Madonna di Loreto nella chiesa di S. Maria Maggiore di	Id.	Id.	Id.	55. 88	»
49	Cappella di S. Rosalia nella chiesa di S. Maria Maggiore in	Id.	Id.	Id.	24. 14	»
50	Cappella del SS. Viatico nella chiesa di S. Maria Maggiore in	Id.	Id.	Id.	70. 85	»
				Da riportarsi ...	1,767. 47	»

…18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,267. 11	— 1° gennaio 1873 —	179. 17	276. 34	866. 10	2,425. 59	3,747. 20	76. 22	320. 17	396. 39	3,350. 81
48. 70		»	»	»	87. 66	87. 66	»	11. 57	11. 57	76. 09
78. »		»	»	»	143. »	143. »	»	18. 88	18. 88	124. 12
35. »		24. 60	32. 46	49. »	70. »	176. 06	4. 31	9. 24	13. 55	162. 51
60. »		24. 67	15. 90	24. »	120. »	184. 57	2. 11	15. 84	17. 95	166. 62
44. »		»	2. 90	61. 60	88. »	152. 50	5. 42	11. 62	17. 04	135. 46
39. 12		»	»	»	78. 24	78. 24	»	10. 33	10. 33	67. 91
44. 67		32. 76	38. 90	58. 72	89. 34	219. 72	5. 17	11. 79	16. 96	202. 76
55. 88		40. 98	33. 24	50. 18	111. 76	236. 16	4. 41	14. 75	19. 16	217. »
24. 14		17. 64	22. 39	33. 80	48. 28	122. 11	2. 97	6. 37	9. 34	112. 77
70. 85		51. 96	4. 33	6. 54	141. 70	204. 53	0. 58	18. 70	19. 28	185. 25
767. 47		371. 78	426. 46	1,149. 94	3,403. 57	5,351. 75	101. 19	449. 26	550. 45	4,801. 30

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ar[...]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per [...]
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	1,767. 47	
51	Cappella dei SS. Giacomo e Filippo nella chiesa di S. Maria Maggiore di ..	Altamura .	Bari	Legale rappresentante	32. 73	
52	Fabbriceria parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Fener di	Alano di Piave	Belluno ..	Id.	4. 45	
53	Chiesa succursale di San Daniele di Pedeserva in	Belluno...	Id.	Id.	35. 51	
54	Chiesa sussidiaria di San Michele in Fiammoi di .	Id.	Id.	Id.	35. 39	
55	Chiesa sussidiaria di Santa Lucia in Safforze di ...	Id.	Id.	Id.	20. 12	
56	Chiesa parrocchiale di San Pietro in Campo di ...	Id.	Id.	Id.	97. 96	
57	Chiesa succursale di S. Croce di Sappade in ...	Canale di Agordo	Id.	Id.	50. 99	
58	Chiesa di S. Rocco in Podenzoi di	Castello Lavazzo	Id.	Id.	1. 43	
59	Oratorio di S. Elena in Caliol di	Cesio Maggiore	Id.	Id.	4. 11	
60	Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Arson e succursale di San Nicolò in Lasen di	Feltre	Id.	Id.	32. 61	
				Da riportarsi ...	2,082. 77	

78 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurato della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519-Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1767. 47	— 1° gennaio 1873 —	371. 78	426. 46	1,149. 94	3,403. 57	5,351. 75	101. 19	449. 26	550. 45	4,801. 31
32. 73		24. »	25. 89	39. 08	65. 46	154. 43	3. 44	8. 64	12. 08	142. 35
4. 45		»	»	»	8. 90	8. 90	»	1. 17	1. 17	7. 73
35. 51		»	»	»	17. 75	17. 75	»	2. 34	2. 34	15. 41
35. 39		»	»	»	17. 69	17. 69	»	2. 33	2. 33	15. 36
20. 12		»	»	»	10. 06	10. 06	»	1. 33	1. 33	8. 73
97. 96		»	»	»	48. 98	48. 98	»	6. 47	6. 47	42. 51
50. 99		»	8. 89	48. 48	101. 98	159. 35	4. 27	13. 46	17. 73	141. 62
1. 43		»	»	»	1. 66	1. 66	»	0. 22	0. 22	1. 44
4. 11		»	»	»	6. »	6. »	»	0. 79	0. 79	5. 21
32. 61		»	»	»	55. 89	55. 89	»	7. 38	7. 38	48. 51
082. 77		395. 78	461. 24	1,237. 50	3,737. 94	5,832. 46	108. 90	493. 39	602. 29	5,230. 17

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita an[nua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare [illegible]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	2,082. 77	
61	Fabbriceria parrocchiale di S. Giorgio in Vignai di.	Feltre ...	Belluno ..	Legale rappresentante	3. 95	
62	Chiesa succursale di San Martino in Fara di Feltre in	Id.	Id.	Id.	54. 92	
63	Oratorio dell'Assunta in Altino di	Id.	Id.	Id.	1. 08	
64	Oratorio di San Clemente in Pont di	Id.	Id.	Id.	0. 17	
65	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Gregorio di Villabruna in .	Id.	Id.	Id.	533. 78	
66	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Vito e Modesto in	Forno di Zoldo	Id.	Id.	101. 40	
67	Fabbriceria parrocchiale di Tiser in	Gosaldo...	Id.	Id.	178. 12	
68	Oratorio di San Michele in Lastrenghe di	Ponte nelle Alpi	Id.	Id.	15. 84	
69	Chiesa di San Nicola in Polpet di	Id.	Id.	Id.	11. 36	
70	Oratorio di Sant'Antonio in Vich di	Id.	Id.	Id.	20. 81	
				Da riportarsi ...	3,004. 20	

… favore degli … indicati nella colonna 1	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 9	Rate arretrate di rendita dovute dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 10	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 11	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 12	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 13	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12 15	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 16	Totale — Colonne 15 + 16 17	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurata della ritenuta per imposta di ricchezza mobile già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17 18
2. 77		395. 78	461. 24	1,237. 50	3,737. 94	5,832. 46	108. 90	493. 39	602. 29	5,230. 17
3. 95		»	»	»	6. 79	6. 79	»	0. 90	0. 90	5. 89
54. 92		»	»	»	88. 02	88. 02	»	11. 62	11. 62	76. 40
1. 08		»	»	»	1. 85	1. 85	»	0. 24	0. 24	1. 61
0. 17		»	»	»	0. 28	0. 28	»	0. 04	0. 04	0. 24
33. 78		»	116. 52	331. 60	1,067. 56	1,515. 68	29. 18	140. 92	170. 10	1,345. 58
01. 40	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	173. 50	173. 50	»	22. 90	22. 90	150. 60
178. 12		»	»	»	356. 24	356. 24	»	47. 02	47. 02	309. 22
15. 84		»	»	»	19. 76	19. 76	»	2. 61	2. 61	17. 15
11. 36		»	»	»	14. 17	14. 17	»	1. 87	1. 87	12. 30
0. 81		»	»	»	25. 95	25. 95	»	3. 43	3. 43	22. 52
. 20		395. 78	577. 76	1,569. 10	5,492. 06	8,034. 70	138. 08	724. 94	863. 02	7,171. 68

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita an[nua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del ...
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	3,004. 20	'
71	Chiesa di San Lorenzo in Lorego di	Ponte nelle Alpi	Belluno...	Legale rappresentante	25. 10	'
72	Chiesa di S. Felice in Polpet di	Id.	Id.	Id.	6. 07	'
73	Oratorio di S. Silvestro in Cugnan di	Id.	Id.	Id.	11, 99	'
74	Oratorio di S. Giorgio in Soccher di	Id.	Id.	Id.	16. 73	'
75	Chiesa sussidiaria di San Giorgio in Soccher di .	Id.	Id.	Id.	15. 32	'
76	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria in Cadola di .	Id.	Id.	Id.	221. 39	'
77	Chiesa di S. Caterina in Capo di Ponte di	Id.	Id.	Id.	45. 07	'
78	Fabbriceria parrocchiale di S. Candido in Tai di ..	Pieve di Cadore	Id.	Id.	74. 44	'
79	Oratorio di S. Marco in Luni di	S. Gregorio nelle Alpi	Id.	Id.	1. 66	'
80	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Gregorio in	Id.	Id.	Id.	6. 98	'
81	Oratorio della Beata Vergine di Loreto in Alconio di	Id.	Id.	Id.	0. 20	'
				Da riportarsi ...	3,429. 15	'

[illegible] morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04. 20	— 1° gennaio 1873 —	395. 78	577. 76	1,569. 10	5,492. 06	8,034. 70	138. 08	724. 94	863. 02	7,171. 68
25. 10		»	»	»	31. 31	31. 31	»	4. 13	4. 13	27. 18
6. 07		»	»	»	7. 57	7. 57	»	1. »	1. »	6. 57
11. 99		»	»	»	14. 95	14. 95	»	1. 97	1. 97	12. 98
16. 73		»	»	»	20. 87	20. 87	»	2. 75	2. 75	18. 12
15. 32		»	»	»	19. 11	19. 11	»	2. 52	2. 52	16. 59
221. 39		»	»	»	276. 12	276. 12	»	36. 45	36. 45	239. 67
45. 07		»	»	»	56. 21	56. 21	»	7. 42	7. 42	48. 79
74. 44		»	»	76. 66	148. 88	225. 54	6. 75	19. 65	26. 40	199. 14
1. 66		»	1. 21	2. 32	3. 32	6. 85	0. 20	0. 44	0. 64	6. 21
6. 98		»	»	»	13. 96	13. 96	»	1. 84	1. 84	12. 12
0. 20		»	0. 14	0. 28	0. 40	0. 82	0. 02	0. 05	0. 07	0. 75
29. 15		395. 78	579. 11	1,648. 36	6,084. 76	8,708. 11	145. 05	803. 16	948. 21	7,759. 80

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[a]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesi[astico]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	3,429. 15	»
82	Chiesa di San Lucano in Paderno di	S. Gregorio nelle Alpi	Belluno...	Legale rappresentante	2. 38	»
83	Oratorio di S. Rocco in Serdes di	San Vito di Cadore	Id.	Id.	2. 02	»
84	Fabbriceria della chiesa succursale di S. Maria Maddalena in Landris di	Sedico ...	Id.	Id.	80. 27	»
85	Chiesa succursale di S. Margherita in Longan di	Id.	Id.	Id.	44. 46	»
86	Chiesa sussidiaria di S. Antonio in Carmen di..	Id.	Id.	Id.	31. 35	»
87	Fabbriceria della chiesa di S. Giacomo in Bribano e legati annessi in	Id.	Id.	Id.	22. 20	»
88	Chiesa dei SS. Vito e Modesto in Caupo di	Seren	Id.	Id.	105. 60	»
89	Fabbriceria parrocchiale di	Servo	Id.	Id.	178. 73	»
90	Chiesa sussidiaria di San Gottardo in Caorera di.	Vas	Id.	Id.	5. 12	»
91	Chiesa sussidiaria di S. Osvaldo in Scalon di ..	Id.	Id.	Id.	4. 57	»
92	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Nicolò in Frassenè di	Voltago ...	Id.	Id.	105. 56	»
				Da riportarsi ...	3,011. 41	»

... 1 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 (8)	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5549 (9)	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 (10)	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 (11)	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 (12)	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 (13)	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 (14)	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12 (15)	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 (16)	Totale — Colonne 15 + 16 (17)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5549 - Col. 14 — 17 (18)
429. 15	— 1° gennaio 1873 —	395. 78	579. 11	1,648. 36	6,084. 76	8,708. 01	145. 05	803. 16	948. 21	7,759. 80
2. 38		»	1. 75	3. 34	4. 76	9. 85	0. 29	0. 63	0. 92	8. 93
2. 02		»	»	»	4. 04	4. 04	»	0. 53	0. 53	3. 51
80. 27		»	»	»	39. 47	39. 47	»	5. 21	5. 21	34. 26
44. 46		»	»	»	20. 38	20. 38	»	2. 69	2. 69	17. 69
31. 35		»	»	»	13. 58	13. 58	»	1. 79	1. 79	11. 79
22. 20		»	»	»	11. 47	11. 47	»	1. 51	1. 51	9. 96
105. 60		»	»	»	157. 23	157. 23	»	20. 75	20. 75	136. 48
178. 73		»	»	»	357. 46	357. 46	»	47. 19	47. 19	310. 27
5. 12		»	2. 52	7. 16	10. 24	19. 92	0. 63	1. 35	1. 98	17. 94
4. 57		»	2. 24	6. 40	9. 14	17. 78	0. 56	1. 21	1. 77	16. 01
105. 56		»	»	»	63. 04	63. 04	»	8. 32	8. 32	54. 72
11. 41		395. 78	585. 62	1,665. 26	6,775. 57	9,422. 23	146. 53	894. 34	1,040. 87	8,381. 36

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu…	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento …
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	3,011.41	»
93	Cappella di S. Tommaso Apostolo nellá chiesa cattedrale di	Cerreto Sannita	Benevento	Legale rappresentante	903.23	»
94	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Valcanale di	Ardesio...	Bergamo..	Id.	311.59	»
95	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Berbenno.	Id.	Id.	569.16	»
96	Fabbriceria parrocchiale di S. Carlo in	Burligo ..	Id.	Id.	85.27	»
97	Fabbriceria parrocchiale ed annesso oratorio di Cornabusa in	Cepino ...	Id.	Id.	442.50	»
98	Fabbriceria parrocchiale di (1)	Clusone ..	Id.	Id.	78.26	»
99	Chiesa parrocchiale di ...	Fuipiano d'Almenno	Id.	Id.	119.91	»
100	Fabbriceria parrocchiale di Gaverina con Piano in .	Gaverina .	Id.	Id.	60.67	»
101	Fabbriceria parrocchiale di Ogna in	Oltressenda Bassa	Id.	Id.	23.05	»
102	Fabbriceria parrocchiale di	Osio sopra.	Id.	Id.	41.05	»
103	Fabbriceria parrocchiale di	Pradalunga	Id.	Id.	437.65	»
				Da riportarsi ...	7,083.75	»

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 29 dell'Elenco annesso al R. D. 5 dicembre 1872, n. 1210 – Serie 2a).

… 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurat. della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
011. 41		395. 78	585. 62	1,665. 26	6,775. 57	9,422. 23	146. 53	894. 34	1,040.87	8,381. 36
903. 23		662. 37	467. 84	706. 18	1,806. 46	3,642. 85	62. 14	238. 45	300. 59	3,342. 26
311. 59		225. 90	»	»	623. 18	849. 08	»	82. 26	82. 26	766 82
569. 16		346. 24	93. 64	141. 34	1,138. 32	1,719. 54	12. 44	150. 26	162. 70	1,556. 84
85. 27	— 1° gennaio 1873 —	57. 32	»	»	170. 54	227. 86	»	22. 51	22. 51	205. 35
142. 50		287. 63	»	»	885. »	1,172. 63	»	116. 82	116. 82	1,055. 81
78. 26		»	»	»	75. 65	75. 65	»	9. 99	9. 99	65. 66
119. 91		69. 16	»	»	239. 82	308. 98	»	31. 66	31. 66	277. 32
60. 67		44. 15	»	»	121. 34	165. 49	»	16. 02	16. 02	149. 47
23. 05		16. 77	»	»	46. 10	62. 87	»	6. 09	6. 09	56. 78
41. 05		28. 85	»	»	82. 10	110. 95	»	10. 84	10. 84	100. 11
37. 65		316. 08	»	»	875. 30	1,191. 38	»	115. 54	115. 54	1,075. 84
83. 75		2,450. 25	1,147. 10	2,512. 78	12,839.38	18,949. 51	221. 11	1,694.78	1,915.89	17,033. 62

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[...]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	7,083. 75	»
104	Fabbriceria ed oratorio nella parrocchiale di	Tagliuno .	Bergamo .	Legale rappresentante	753. 16	»
105	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Alfianello .	Brescia ...	Id.	60. 18	»
106	Fabbriceria parrocchiale di	Avenone ..	Id.	Id.	8. 38	»
107	Fabbriceria parrocchiale di S. Lorenzo in	Berzo Demo	Id.	Id.	32. 68	»
108	Fabbriceria parrocchiale di	Bienno ...	Id.	Id.	33. 42	»
109	Fabbriceria dell'oratorio di S. Filippo Neri in Cogno di	Borno	Id.	Id.	13. 91	»
110	Fabbriceria parrocchiale di	Botticino Sera	Id.	Id.	90. 71	»
111	Fabbriceria parrocchiale di S. Lorenzo per la cappellania Marcaggi in ...	Brescia ...	Id.	Id.	768. 32	»
112	Fabbriceria parrocchiale di	Colombaro	Id.	Id.	476. 82	»
113	Fabbriceria parrocchiale di	Cossirano .	Id.	Id.	25. 92	»
114	Fabbriceria parrocchiale di S. Appollonia di	Pezzaze ...	Id.	Id.	256. 84	»
115	Fabbriceria parrocchiale di Gazzane in	Preseglie .	Id.	Id.	441. 62	»
				Da riportarsi ..	10,045. 71	»

...18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,083. 75		2,450. 25	1,147. 10	2.512. 78	12,839.38	18.949. 51	221. 11	1,694.78	1,915,89	17,033. 62
753. 16		548. 13	»	»	1,506. 32	2,054. 45	»	198. 83	198. 83	1,855. 62
60. 18		»	»	»	120. 36	120. 36	»	15. 89	15. 89	104. 47
8. 38		»	»	»	16. 76	16. 76	»	2. 21	2. 21	14. 55
32. 68		»	3. 64	39. 76	65. 36	108. 76	3. 50	8. 63	12. 13	96. 63
33. 42		»	»	»	66. 84	66. 84	»	8. 82	8. 82	58. 02
13. 91	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	27. 82	27. 82	»	3. 67	3. 67	24. 15
90. 71		»	»	»	181. 42	181. 42	»	23. 95	23. 95	157. 47
768. 32		»	307. 75	1,075. 64	1,536. 64	2,920. 03	94. 66	202. 84	297. 50	2,622. 53
476. 82		92. 72	300. 61	453. 76	953. 64	1,800. 73	39. 93	125. 88	165. 81	1,634. 92
25. 92		»	»	»	51. 84	51. 84	»	6. 84	6. 84	45. »
256. 84		2. 49	»	»	390. 85	393. 34	»	51. 59	51. 59	341. 75
141. 62		»	168. 62	266. 24	857. 76	1,292. 62	23. 43	113. 22	136. 65	1,155. 97
045.71		3,093. 59	1,927. 72	4,348. 18	18,614.99	27,984. 48	382. 63	2,457.15	2,839.78	25,144. 70

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[a]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	10,145. 71	»
116	Fabbriceria parrocchiale di	Rivoltella.	Brescia ..	Legale rappresentante	27. 46	»
117	Fabbriceria sussidiaria di S. Bernardino in Noboli di	Sarezzo...	Id.	Id.	133. 36	»
118	Fabbriceria parrocchiale di	Soprapone	Id.	Id.	56. 61	»
119	Fabbriceria parrocchiale di S. Bartolomeo in	Temù	Id.	Id.	120. 29	»
120	Fabbriceria parrocchiale di	Vione	Id.	Id.	275. 22	»
121	Chiesa del SS. Crocifisso del Rinazzo in	Acireale ..	Catania ...	Id.	188. 26	»
122	Chiesa rurale di Maria SS. delle Grazie detta dell'Ellera in	Id.	Id.	Id.	22. 24	»
123	Chiesa di Maria SS. del Rosario in	Bronte ...	Id.	Id.	90. 60	»
124	Chiesa di S. Antonio da Padova in	Id.	Id.	Id.	100. 84	»
125	Chiesa di S. Giovanni Battista in	Id.	Id.	Id.	105. 08	»
126	Chiesa di S. Barbara in ..	Castiglione di Sicilia	Id.	Id.	68. 12	»
127	Chiesa di Gesù e Maria in	Linguaglossa	Id.	Id.	316. 16	»
				Da riportarsi ...	11,595. 95	»

...a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile già pagata sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
),045.71		3,093. 59	1,927. 72	4,348. 18	18,614.99	27,984. 48	882. 63	2,457.15	2,839.78	25,144. 70
27. 46		»	»	»	54. 92	54. 92	»	7. 25	7. 25	47. 67
133. 36		20. 37	13. 25	20. »	266. 72	320. 34	1. 76	35. 21	36. 97	283. 37
56. 61		30. 19	»	»	113. 22	143. 41	»	14. 94	14. 94	128. 47
120. 29		»	52. 96	89. 10	239. 23	381. 29	7. 84	31. 58	39. 42	341. 87
275. 22		»	»	»	492. 31	492. 31	»	64. 98	64. 98	427. 33
188. 26	— 1° gennaio 1873 —	»	29. 01	138. 34	376. 52	543. 87	12. 17	49. 70	61. 87	482. »
22. 24		»	»	»	44. 48	44. 48	»	5. 87	5. 87	38. 61
90. 60		»	»	45. 93	189. 20	235. 13	4. 04	24. 97	29. 01	206. 12
100. 84		»	»	59. 55	201. 68	261. 23	5. 24	26. 62	31. 86	229. 37
105. 08		»	»	»	302. 16	302. 16	»	39. 88	39. 88	262. 28
68. 12		»	»	»	115. 61	115. 61	»	15. 26	15. 26	100. 35
316. 16		»	»	19. 74	632. 32	652. 06	1. 74	83. 47	85. 21	566. 85
,595.95		3,144. 15	2,022. 94	4,720. 84	21,643.36	32,531. 29	415. 42	2,856.88	3,272.30	28,258. 99

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del [illegible]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	11,595. 95	»
128	Fabbriceria o cappelle ecclesiastiche nella parrocchiale di	Melisa	Catanzaro .	Legale rappresentante	1,276. 57	»
129	Chiesa parrocchiale di ...	Albate ...	Como.....	Id.	383. 95	»
130	Chiesa prepositurale di S. Stefano ed Enti morali annessi in	Appiano ..	Id.	Id.	667. 07	»
131	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Bizzozero .	Id.	Id.	22. 91	»
132	Chiesa parrocchiale dei SS. Vito e Modesto in	Brenta ...	Id.	Id.	66. 14	»
133	Chiesa parrocchiale di ...	Castello sopra Lecco	Id.	Id.	113. 61	»
134	Chiesa filiale di S. Vincenzo in	Cermenate	Id.	Id.	354. 31	»
135	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Imbersago.	Id.	Id.	634. 58	»
136	Chiesa parrocchiale ed unita sussidiaria di S. Maria Solaro in	Mozzate ..	Id.	Id.	843. 26	»
137	Chiesa prepositurale di S. Agnese in	Olginate ..	Id.	Id.	1,704. 89	»
138	Chiesa parrocchiale di Pagnano in	Sabbioncello	Id.	Id.	337. »	»
				Da riportarsi ...	17,950. 24	»

... della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurata della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
595.95		3,144. 15	2,022. 94	4,720. 84	21,643.36	32,531. 29	415. 42	2,856 88	3,272.30	28,258. 99
276. 57		503. 53	1,160. 16	1,751. 18	2,553. 14	5,968. 01	154. 10	337. 01	491. 11	5,476. 90
133. 95		»	»	19. 30	667. 90	687. 20	1. 70	88. 16	89. 86	597. 34
67. 07		170. 40	»	»	1,334. 14	1,504. 54	»	176. 11	176. 11	1,328. 43
22. 91		14. 51	»	»	45. 82	60. 33	»	6. 05	6. 05	54. 28
66. 14		31. 23	42. 80	64. 60	132. 28	270. 91	5. 68	17. 46	23. 14	247. 77
13. 61	— 1° gennaio 1878 —	»	»	»	227. 22	227. 22	»	29. 99	29. 99	197. 23
54. 31		»	»	68. 20	708. 62	776. 82	6. »	93. 54	99. 54	677. 28
34. 58		»	119. 40	267. 82	1,269. 16	1,656. 38	23. 57	167. 53	191. 10	1,465. 28
43. 26		466. 14	571. 40	862. 50	1,686. 52	3,586. 56	75. 90	222. 62	298. 52	3,288. 04
04. 89		1,207. 63	1,427. 67	2,154. 98	3,409. 78	8,200. 06	189. 64	450. 09	639. 73	7,560. 33
37. »		»	»	»	468. 99	468. 99	»	61. 91	61. 91	407. 08
50.24		5,537. 59	5,244. 37	9,909. 42	34,146.93	54,938. 31	872. 01	4,507.35	5,379.36	49,558. 95

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[a]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria [illegible] ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	17,950. 24	
139	Chiesa parrocchiale pei legati di S. Giacomo in Sarnico e S. Bernardo in Mornico di	Vendrogno	Como	Legale rappresentante	229. 54	
140	Chiesa sussidiaria di S. Maria in	Zuigno ...	Id.	Id.	98. 58	
141	Procura o riparazione della chiesa di S. Stefano in	Aprigliano.	Cosenza...	Id.	76. 53	
142	Cappella di Costantinopoli in	Papasidero	Id.	Id.	59. 90	
143	Cappella del SS. Sacramento in	Pedivigliano	Id.	Id.	204. 90	
144	Fabbriceria parrocchiale di S. Bartolomeo in	Ca de' Stefani	Cremona..	Id.	102. 46	
145	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Cella Dati.	Id.	Id.	51. 40	
146	Fabbriceria parrocchiale di Postino in	Dovera ...	Id.	Id.	382. 36	
147	Fabbriceria parrocchiale di S. Felice e legati annessi in	Due Miglia	Id.	Id.	1,046. 56	
148	Fabbriceria parrocchiale di	Izzano	Id.	Id.	354. 76	
				Da riportarsi ...	20,557. 23	

il della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1879, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
950.24		5,537.59	5,344.37	9,909.42	34,146.93	54,938.31	872.01	4,507.35	5,379.36	49,558.95
229.54		»	»	»	459.08	459.08	»	60.60	60.60	398.48
98.58		50.93	62.74	94.70	197.16	405.53	8.33	26.03	34.36	371.17
76.53		»	44.68	90.36	153.06	288.10	7.95	20.20	28.15	259.95
59.90		»	20.95	40.22	119.80	180.97	3.54	15.81	19.35	161.62
204.90	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	389.88	389.88	»	51.46	51.46	338.42
102.46		74.28	29.52	44.56	204.92	353.28	3.92	27.05	30.97	322.31
51.40		»	»	»	102.80	102.80	»	13.57	13.57	89.23
382.36		193.30	»	»	764.72	958.02	»	100.94	100.94	857.08
046.56		639.56	917.01	1,384.16	2,098.12	5,033.85	121.81	276.29	398.10	4,635.75
854.76		151.98	»	»	709.52	861.50	»	93.66	93.66	767.84
557.23		6,647.64	6,419.27	11,563.42	39,340.99	63,971.32	1,017.56	5,192.96	6,210.52	57,760.80

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita an[nua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del [...]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto . . .	20,557. 23	»
149	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Lucignano	Cremona. .	Legale rappresentante	50. 79	»
150	Fabbriceria parrocchiale di S. Giacomo del Campo in	Malagnino.	Id.	Id.	92. 34	»
151	Legato Grossi o beneficio dei SS. Gaetano e Filippo Neri nella parrocchiale di	Piadena . .	Id.	Id.	164. 82	»
152	Fabbriceria parrocchiale di San Biagio in	Pieranica .	Id.	Id.	879. 11	»
153	Fabbriceria parrocchiale di	Pieve d'Olmi	Id.	Id.	775. 15	»
154	Fabbriceria parrocchiale per la causa pia Balconi in	Rivolta d'Adda	Id.	Id.	1,013. 75	»
155	Fabbriceria della chiesa arcipretale di S. Maria Assunta in	Soncino . .	Id.	Id.	356. 62	»
156	Altare del Suffragio nella parrocchiale di S. Margherita della Chiappera in	Acceglio . .	Cuneo . . .	Id.	11. 50	»
157	Cappella della Madonna di Como in	Alba	Id.	Id.	45. »	»
158	Amministrazione parrocchiale di	Bene Vagienna	Id.	Id.	128. 80	»
				Da riportarsi . . .	24,075. 11	»

… a favore degli Enti morali indicati nella colonna 1	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5513	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5549 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
57.23		6,647. 64	6,419. 27	11,563.42	39,340.89	63,971. 32	1,017.56	5,192.96	6,210.52	57,760. 80
50. 79		35. 84	42. 88	84. 72	101. 58	245. 02	5. 70	13. 41	19. 11	225. 91
92. 34		58. 74	85. 65	129. 28	184. 68	458. 35	11. 38	24. 38	35. 76	422. 59
64. 82		90. 65	152. 87	230. 74	329. 64	803. 90	20. 31	43. 51	63. 82	740. 08
79. 11		532. 35	741. 38	1,119. 06	1,758. 22	4,151. 01	98. 48	232. 08	330. 56	3,820. 45
75. 15		273. 46	569. 55	859. 70	1,550. 30	3,253. 01	75. 65	204. 64	280. 29	2,972. 72
13. 75	— 1° gennaio 1873 —	571. 64	940. 25	1,419. 24	2,027. 50	4,958. 63	124. 89	267. 68	392. 52	4,566. 11
56. 62		262. 51	»	»	713. 24	975. 75	»	94. 15	94. 15	881. 60
1. 50		»	»	»	23. »	23. »	»	3. 04	3. 04	19. 96
5. »		»	»	»	71. 38	71. 38	»	9. 42	9. 42	61. 96
8. 80		15. 03	»	»	257. 60	272. 63	»	34. »	34. »	238. 63
75.11		8,487. 86	8,951. 85	15,386.16	46,358.13	79,194. »	1,353.97	6,119.22	7,473.19	71,710. 81

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[a]	
		Comune	Provincia		dovuta fino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del patrimonio ...
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	24,075. 11	»
159	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giorgio in	Frabosa Sottana	Cuneo ...	Legale rappresentante	102. 38	»
160	Cappella della Pietà in ..	Marene ...	Id.	Id.	405. 15	»
161	Cappella di S. Bernardino in	Monteu Roero	Id.	Id.	24. 31	»
162	Chiesa parrocchiale di S. Ponzio in	Monticelli d'Alba	Id.	Id.	43. »	»
163	Altare del Corpo del Signore nella parrocchiale di...	Polonghera	Id.	Id.	163. »	»
164	Fabbriceria parrocchiale per l'altare del SS. Sacramento in	Roccabruna	Id.	Id.	5. »	»
165	Chiesa parrocchiale di Roccabruna per i beni dell'altare del Suffragio in	Id.	Id.	Id.	30. »	»
166	Cappella di S. Anna sulle fini di	Id.	Id.	Id.	53. »	»
167	Cappella della Madonna della Consolata in	Rossana ..	Id.	Id.	228. 66	»
168	Chiesa parrocchiale di S. Giuliano in	Sambuco .	Id.	Id.	14. 54	»
				Da riportarsi ...	25,144. 15	»

…a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75.11	— 1° gennaio 1873 —	8,487. 86	8,951. 85	15,386.16	46,358.13	79,194. »	1,353.97	6,119.22	7.473.19	71,710. 81
02. 38		»	»	»	118. 87	118. 87	»	15. 69	15. 69	103. 18
05. 15		»	»	»	516. 57	516. 57	»	68. 19	68. 19	448. 38
24. 31		»	»	»	16. 20	16. 20	»	2. 14	2. 14	14. 06
43. »		»	»	»	66. 84	66. 84	»	8. 82	8. 82	58. 02
63. »		»	»	»	89. 65	89. 65	»	11. 83	11. 83	77. 82
5. »		»	»	»	5. 12	5. 12	»	0. 67	0. 67	4. 45
30. »		»	»	»	30. 75	30. 75	»	4. 06	4. 06	26. 69
53. »		»	34. 64	62. 20	106. »	202. 84	5. 47	13. 99	19. 46	183. 38
28. 66		»	»	32. 90	457. 32	490. 22	2. 89	60. 37	63. 26	426. 96
14. 54		»	»	»	19. 43	19. 43	»	2. 56	2. 56	16. 87
44.15		8,487. 86	8,986. 49	15,481.26	47,784.88	80,740. 49	1,362.33	6,307.54	7,669.87	73,070. 62

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del ...
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	25,144. 15	
169	Opera pia della Messa prima dell'aurora nella parrocchiale di Robella in .	Sanfront..	Cuneo ...	Legale rappresentante	9. »	
170	Santuario della Madonna della Sanità in	Savigliano	Id.	Id.	157. 06	
171	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Vicoforte..	Id.	Id.	140. 28	
172	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in	Volturino.	Foggia ...	Id.	288. 18	
173	Fabbriceria parrocchiale per i legati Giuliani e Gambetti in S. Maria di Vignola in	Sogliano..	Forlì.....	Id.	50. 30	
174	Fabbriceria parrocchiale di S. Vincenzo martire ed Enti morali annessi in .	Amelia ...	Genova ..	Id.	829. 60	
175	Fabbriceria del santuario di Nostra Signora *Virgo potens* in S. Nazario di .	Borzoli ...	Id.	Id.	1,050. 60	
176	Chiesa succursale di San Pietro dei Prati in	Id.	Id.	Id.	235. 18	
177	Fabbriceria parrocchiale ed opere annesse in Gallaneto di	Campomarone	Id.	Id.	301. 61	
				Da riportarsi ...	28,205. 96	

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevamento da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e da pagarsi sul fondo ... degli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
144.15		8,487.86	8,986.49	15,481.26	47,784.88	80,740.49	1,362.33	6,307.54	7,669.87	73,070.62
9. »		»	»	»	18. »	18. »	»	2.38	2.38	15.62
157.06		»	44.35	160.48	314.12	518.95	14.12	41.46	55.58	463.37
140.28		»	»	»	165.22	165.22	»	21.81	21.81	143.41
188.18		»	6.72	403.46	576.36	986.54	35.50	76.08	111.58	874.96
50.30	— 1° gennaio 1873 —	34.23	46.65	70.42	100.60	251.90	6.20	13.28	19.48	232.42
29.60		»	22.69	1,089.32	1,640.29	2,752.30	95.86	216.52	312.38	2,439.92
50.60		»	»	49.30	2,101.20	2,150.50	4.34	277.36	281.70	1,868.80
35.18		»	»	2.74	470.36	473.10	0.24	62.09	62.33	410.77
01.61		»	»	8.21	603.22	611.43	0.72	79.63	80.35	531.08
05.96		8,522.09	9,106.90	17,265.19	53,774.25	88,668.43	1,519.31	7,098.15	8,617.46	80,050.97

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del [illegible]
1	2	3	4	5	6	
				Riporto...	28,205. 96	
178	Fabbriceria parrocchiale di San Matteo Apostolo in Bosco Bacelega ed annessa opera delle Anime purganti in	Casanova Lerrone	Genova...	Legale rappresentante	123. 68	
179	Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo ed annessa opera delle Anime purganti in Marmoreo di..	Id.	Id.	Id.	373. 16	
180	Fabbriceria e compagnia del Suffragio in Sanda di	Celle Ligure	Id.	Id.	19. 07	
181	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Caterina martire ed annessa opera delle Anime purganti in	Erli......	Id.	Id.	259. 37	
182	Fabbriceria parrocchiale di S. Bernardo in Monteghirfo di	Favale ...	Id.	Id.	179. 61	
183	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Tivegna in	Follo.....	Id.	Id.	126. 40	
184	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Martino e Leonardo in	Id.	Id.	Id.	296. 92	
185	Cappella della Visitazione di Airola in	Godano...	Id.	Id.	13. 21	
				Da riportarsi ...	29,597. 38	

[illegible] dell'art. 1° della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8,205.96	— 1° gennaio 1873 —	8,522. 09	9,106. 90	17,265.19	53,774.25	88,668. 43	1,519.31	7,098.15	8,617.46	80,050. 97
123. 68		»	»	14. 67	247. 36	262. 03	1. 29	32. 65	33. 94	228. 09
373. 16		»	»	52. 62	746. 32	798. 94	4. 63	98. 51	103 14	695. 80
19. 07		»	»	»	15. 57	15. 57	»	2. 06	2. 06	13. 51
259. 37		»	»	10. 36	518. 74	529. 10	0. 91	68. 47	69. 38	459. 72
179. 61		9. 48	166. 59	251. 46	359. 22	786. 75	22. 13	47. 42	69. 55	717. 20
126. 40		»	22. 86	167. 94	252. 80	443. 60	14. 78	33. 37	48. 15	395. 45
296. 92		175. 23	268. 94	405. 94	585. 21	1,435. 32	35. 72	77. 25	112. 97	1,322. 35
13. 21		»	»	0. 54	26. 42	26. 96	0. 05	2. 49	3. 54	23. 42
29,597.38		8,706. 80	9,565. 29	18,168.72	56,525 89	92,966. 70	1,598.82	7,461.37	9.060.19	83,906. 51

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul ...
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	29,597. 38	»
186	Cappella di S. Maria della Neve in	Gorra	Genova ...	Legale rappresentante	3. 56	»
187	Opera del Purgatorio nella parrocchiale di S. Matteo in....................	Laigueglia	Id.	Id.	37. 87	»
188	Fabbriceria parrocchiale di S. Lucia di Pugliola in	Lerici	Id.	Id.	299, 06	»
189	Cappella di S. Bartolomeo di L'Acqua in S. Andrea di Verzi in	Lorsica ...	Id.	Id.	12. 68	»
190	Fabbriceria parrocchiale di S. Ambrogio di Cornia in	Moronesi .	Id.	Id.	9. 65	»
191	Cappella di Nostra Signora delle Grazie in Menezzo di	Onzo	Id.	Id.	44. 18	»
192	Fabbriceria parrocchiale di S. Michele ed Enti morali annessi in Sogliò di ...	Orero	Id.	Id.	312. 16	»
193	Fabbriceria della parrocchiale di S. Lorenzo di Feglino in	Orco Feglino	Id.	Id.	27. 78	»
194	Oratorio di S. Maria Maddalena in	Id.	Id.	Id.	25. 30	»
				Da riportarsi ...	30,369. 62	»

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5543	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5549 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
597.38		8,706. 80	9,565. 29	18,168.72	56,525.89	92,966. 70	1,598.82	7,461.37	9,060.19	83,906. 51
3. 56		»	»	»	0. 70	0. 70	»	0. 09	0. 09	0. 61
37. 87		16. 61	»	»	75. 74	92.35	»	10. »	10. »	82. 35
199. 06		»	4. 42	397. 68	598. 12	1,000. 22	35. »	78. 95	113. 95	886. 27
12. 68		»	»	»	20. 50	20. 50	»	2. 71	2. 71	17. 79
9. 65	— 1° gennaio 1873 —	»	2. 90	13. 50	19. 30	35. 70	1. 19	2. 55	3. 74	31. 96
44. 18		»	»	2. 36	88. 36	90. 72	0. 21	11. 66	11. 87	78. 85
12. 16		»	93. 87	436. 06	624. 32	1,154. 25	38. 37	82. 41	120. 78	1,033. 47
27. 78		»	1. 82	12. 20	55. 56	69. 58	1. 07	7. 33	8. 40	61. 18
25. 30		»	»	»	17. 57	17. 57	»	2. 32	2. 32	15 .[illegible]
69. 62		8,723. 41	9,668. 30	18,030.52	58,026.06	95,448. 29	1,674.66	7,659.39	9,334.05	86,114. 24

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[...]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sui [...]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	30,369.62	
195	Fabbriceria parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie e S. Andrea Apostolo in Panigaglia di	Porto-venere	Genova ...	Legale rappresentante	27.56	
196	Fabbriceria parrocchiale di Santa Maria Assunta ed annessa opera del Rosario in	Prà	Id.	Id.	205.77	
197	Chiesa parrocchiale di San Lorenzo martire in	Propata ..	Id.	Id.	170.59	
198	Oratorio o Santuario di Nostra Signora del Suffragio in	Recco.....	Id.	Id.	36.48	
199	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria e Diecimila Crocifissi nel borgo Incrociati di	S.Fruttuoso	Id.	Id.	653.27	
200	Cappella di Nostra Signora di Loreto in S. Maria del Bosco in	Stellanello	Id.	Id.	62.70	
201	Opera delle Anime purganti nella parrocchiale di S. Lorenzo in	Id.	Id.	Id.	24.64	
202	Cappella di S. Rocco in ..	Testico...	Id.	Id.	14.90	
				Da riportarsi ...	31,565.53	

… 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 — Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
[illegible]369.62		8,723.41	9,668.30	18,030.52	58,026.06	95,448.29	1,674.76	7,659.39	9,334.05	86,114.24
27.56		»	»	»	55.12	55.12	»	7.28	7.28	47.84
205.77		»	»	0.20	411.54	411.74	0.02	54.32	54.34	357.40
170.59		»	»	18.91	341.18	360.09	1.66	45.04	46.70	313.39
36.48	— 1° gennaio 1873 —	1.72	33.84	51.08	72.96	159.60	4.50	9.63	14.13	145.47
653.27		»	»	»	1,018. »	1,018. »	»	134.38	134.38	883.62
62.70		14.63	58.15	87.78	125.40	285.96	7.72	16.55	24.27	261.69
24.64		7.73	22.86	34.50	49.28	114.37	3.04	6.50	9.54	104.83
14.90		»	»	0.61	29.80	30.41	0.05	3.93	3.98	26.43
1,565.53		8,747.49	9,783.15	19,223.60	60,129.34	97,883.58	1,691.65	7,937.02	9,628.67	88,254.91

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito e rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 14 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del [illegible]
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	31,565. 53	»
203	Chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta in cielo di	Vezzano Ligure	Genova....	Legale rappresentante	841. 85	»
204	Chiesa madre di Ribera pel lascito di Paolo Termini in	Ribera ...	Girgenti ..	Id	144. 47	»
205	Cappella della Misericordia in	Calimera..	Lecce	Id.	542. 34	»
206	Cappella del Purgatorio e Buona Morte in	Campi Salentino	Id.	Id.	42. 84	»
207	Cappella del SS. Rosario in	Id.	Id.	Id.	70. 59	»
208	Cappella del SS. Sacramento in	Id.	Id.	Id.	388. 22	»
209	Cappella dei SS. Ottocento Martiri in	Carpignano Salentino	Id.	Id.	109. 77	»
210	Cappella del SS. Sacramento in....................	Gallipoli ..	Id.	Id.	1,862. 48	»
211	Cappella del SS. Sacramento in	Martiniano	Id.	Id.	1,154. 30	»
212	Cappella di S. Domenico in	Id.	Id.	Id.	222. 87	»
213	Cappella di S. Martino in .	Marciana .	Livorno ..	Id.	6. 21	»
				Da riportarsi ...	36,951. 47	»

… a favore degli Enti morali indicati nella colonna 7	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5549	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5549 - Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
565.53		8,747.49	9,783.15	19,223.60	60,129.34	97,883.58	1,691.65	7,937.02	9,628,27	88,254.91
41.85		493.58	730. »	1,101.90	1,670.66	3,996.14	96.97	220.53	317.50	3,678.64
44.47		8.02	134. »	202.26	288.94	633.22	17.80	38.14	55.94	577.28
42.34		»	»	»	272.68	272.68	»	35.99	35.99	236.69
42.84		»	»	»	1.90	1.90	»	0.25	0.25	1.65
70.59	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	3.13	3.13	»	0.41	0.41	2.72
88.22		»	»	»	22.65	22.65	»	2.99	2.99	19.66
09.77		»	»	»	50.01	50.01	»	6.60	6.60	43.41
62.48		»	»	»	3,502.49	3,502.49	»	462.33	462.33	3,040.16
54.30		»	»	»	589.98	589.98	»	77.88	77.88	512.10
22.87		»	»	»	24.76	24.76	»	3.27	3.27	21.49
6.21		»	2.27	8.70	12.42	23.39	0.77	1.64	2.11	20.98
51.47		9,249.09	10,640.42	20,536.46	66,568.96	107,003.93	1,807.19	8,787.05	10,594.24	96,409.69

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[illegible]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare delle tasse straordinarie dei [illegible]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	36,951.47	
214	Oratorio di San Nicolò in S. Piero in Campo di..	Marciana..	Livorno ..	Legale rappresentante	4.60	
215	Opera dei SS. Jacopo e Frediano nella chiesa di Crasciana in	Bagni di Lucca	Lucca	Id.	51.08	
216	Altare di S. Antonio nella chiesa dei SS. Jacopo e Frediano in Crasciana di	Id.	Id.	Id.	6.72	
217	Opera di S. Martino in Limano di	Id.	Id.	Id.	21.85	
218	Opera dei SS. Mario e Donato dei Monti di Villa in	Borgo a Mozzano	Id.	Id.	6.62	
219	Opera di S. Giovanni Battista di Cerreto di Sopra in	Id.	Id.	Id.	15.90	
220	Opera di S. Michele a Corsagna di	Id.	Id.	Id.	12.32	
221	Opera dei SS. Simone e Giuda nella chiesa di Convalle in	Pescaglia .	Id.	Id.	15.85	
222	Opera della chiesa dei SS. Simone e Giuda in Vetriano di	Id.	Id.	Id.	3.40	
223	Opera della chiesa di San Rocco in Turrite di ...	Id.	Id.	Id.	10.20	
				Da riportarsi ...	37,100.01	

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 7	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,951.47		9,249. 09	10,649.42	20,536.46	66,568.96	107,003.93	1,807.19	8,787.05	10,594.24	96,409. 69
4. 60		»	»	6. 34	9. 20	15. 54	0. 58	1. 21	1. 79	13. 75
51.08		37. 32	»	»	102. 16	139. 48	»	13. 49	13. 49	125. 99
6. 72		»	»	»	8. 47	8. 47	»	1. 12	1. 12	7. 35
21. 85		16. 08	»	»	43. 70	39. 78	»	5. 77	5. 77	54. 01
6. 62	— 1° gennaio 1873 —	4. 86	»	»	13. 24	18. 10	»	1. 75	1. 75	16. 35
15 90		11. 70	»	»	31. 80	43. 50	»	4. 20	4. 20	39. 30
12. 32		9. 21	»	»	24. 64	33. 85	»	3. 25	3. 25	30. 60
15. 85		11. 67	»	»	31. 70	43. 37	»	4. 18	4. 18	39. 19
3. 40		2. 54	»	»	6. 80	9. 34	»	0. 90	0. 90	8. 44
10. 20		7. 54	»	»	20. 40	27. 94	»	2. 69	2. 69	25. 25
100.01		9,350. 01	10,649.42	20,542.80	66,861.07	107,403.30	1,807.77	8,825.61	10,633.38	96,769. 92

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	37,100.01	
224	Oratorio di S. Maria Maddalena in Poiano di ...	Castelgoffredo	Mantova ..	Legale rappresentante	78.88	
225	Oratorio di S. Francesco nella contrada Perosso di	Id.	Id.	Id.	24.98	
226	Fabbriceria parrocchiale di Fontanelle in	Casalromano	Id.	Id.	122.61	
227	Fabbriceria parrocchiale dei SS. Nicola e Martino in	Viadana ..	Id.	Id.	1,032.53	
228	Fabbriceria parrocchiale di Mariana in	Volta.....	Id.	Id.	645.44	
229	Fabbriceria della chiesa parrocchiale della Canova di	Aulla.....	Massa e Carrara	Id.	44.84	
230	Opera della chiesa parrocchiale di S. Leonardo in Castiglione al Terziere di	Bagnone..	Id.	Id.	88.70	
231	Opera della chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo a Lusana di	Id.	Id.	Id.	83.03	
232	Opera parrocchiale di San Paolo a Venduso di ...	Fivizzano.	Id.	Id.	64.56	
				Da riportarsi ...	39,285.08	

... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 7 8	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 9	Rate arretrate di rendita dovute dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 10	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 11	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 12	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 13	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile 8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12 15	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 16	Totale — Colonne 15 + 16 17	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurato della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17 18
00 01		9,350.01	10,649.42	20,542.80	66,861.07	107,403.30	1,807.77	8,825 61	10,633.38	96,769.92
8.88		16.65	9.40	14.18	157.70	197.93	1.25	20.82	22.07	175.92
4.98		5.27	23.17	34.98	49.96	113.38	3.08	6.59	9.67	103.71
2.61		20.09	»	»	245.22	265.31	»	32.37	32.37	232.94
2.53		613.78	659.80	995.92	2,065.06	4,334.56	87.64	272.59	360.23	3,974.33
.44	1° gennaio 1873	98.61	177.94	268.58	1,290.88	1,836.01	23.63	170.40	194.03	1,641.98
.31		»	»	26.70	88.68	115.38	2.35	11.71	14.06	101.32
.70		»	32.81	90.86	177.40	301.07	8. »	23.42	31.42	269.65
.03		»	»	»	68.96	68.96	»	9.10	9.10	59.86
.56		»	16.95	90.88	129.12	236.45	7.95	17.04	24.99	211.46
.08		10,104.41	11,569.49	22,064.40	71,134.11	114,872.41	1,941.67	9,389.65	11,331.32	103,541.09

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico — Comune	Sede dell' Ente morale ecclesiastico — Provincia	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[...] — dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	Rendita ann[...] — corrispondente all'ammontare [...]
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	39,285. 08	
233	Opera della chiesa parrocchiale di S. Michele in Agnino di	Fivizzano.	Massa e Carrara	Legale rappresentante	39. »	
234	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Giucano in	Fosdinovo.	Id.	Id.	153. 62	
235	Opera di S. Pietro nella cattedrale di	Massa	Id.	Id.	69. 35	
236	Opera della chiesa parrocchiale di Castagnetoli in	Mulazzo ..	Id.	Id.	76. 02	
237	Chiesa parrocchiale per i beni del SS. Rosario in Virgoletta di	Villafranca	Id.	Id.	8. 61	
238	Oratorio della B. Vergine delle Grazie in Irola di.	Id.	Id.	Id.	52. 60	
239	Chiesa parrocchiale di S. Eusebio in Cajello con Premezzo di	Cajello ...	Milano ...	Id.	84. 07	
240	Chiesa parrocchiale di ...	Cinisello..	Id.	Id.	1,887. 42	
241	Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in............	Gorla Minore	Id.	Id.	220. »	
242	Chiesa parrocchiale di Villavesco in	Modignano	Id.	Id.	59. 63	
243	Chiesa parrocchiale di ...	Orago	Id.	Id.	11. 44	
				Da riportarsi ...	41,946. 83	

8	9	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			18
15 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurat. della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
285.08		10,104.41	11,569.49	22,064.40	71,134.11	114,872.41	1,941.67	9,389.65	11,831.32	103,541.09
39. »		»	12.04	51.60	78. »	141.64	4.54	10.30	14.84	126.80
153.62		113.50	142.48	215.06	307.24	778.28	18.93	40.56	59.49	718.79
69.35		51.63	»	»	138.70	190.33	»	18.31	18.31	172.02
76.02		»	19.85	66.48	152.04	238.37	5.85	20.07	25.92	212.45
8.61	— 1° gennaio 1873 —	»	3. »	10.06	17.22	30.28	0.88	2.27	3.15	27.13
52.60		»	21.68	73.64	105.20	200.52	6.48	13.89	20.37	180.15
84.07		»	»	38.55	168.14	206.69	3.39	22.19	25.58	181.11
187.42		1,347.41	1,361.01	2,054.36	3,774.84	8,537.62	180.78	498.28	679.06	7,858.56
20. »		»	»	283.62	440. »	723.62	24.96	58.08	83.04	640.58
59.62		41.73	»	»	119.24	160.97	»	15.74	15.74	145.23
11.44		»	»	»	22.88	22.88	»	3.02	3.02	19.86
[illegible]46.83		11,658.68	13,129.55	24,857.77	76,457.61	126,103.61	2,187.48	10,092.36	12,279.84	113,823.77

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita an[nua]	
		Comune	Provincia		dovuta [illegible] 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del ...
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	41,946. 83	
244	Chiesa parrocchiale di ...	Orio Litta	Milano ...	Legale rappresentante	202. 56	
245	Chiesa parrocchiale di S. Pietro e Paolo in	Quinzano.	Id.	Id.	95. 72	
246	Chiesa parrocchiale di Oldaniga in	Ruginello.	Id.	Id.	11. 07	
247	Fabbriceria parrocchiale di	S. Fiorano	Id.	Id.	243. 33	
248	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Vergiate ..	Id.	Id.	142. 09	
249	Oratorio di Moncucco Vecchio in	Vernate ..	Id.	Id.	78. 36	
250	Chiesa parrocchiale di ...	Vinago ...	Id.	Id.	58. 13	
251	Chiesa parrocchiale di ...	Zibido S. Giacomo	Id.	Id.	330. 24	
252	Fabbriceria parrocchiale e legato pio delle Anime purganti in	Cavezzo ..	Modena ..	Id.	167. 14	
253	Fabbriceria parrocchiale pel legato dell'illuminazione in Trentino di ..	Fanano ..	Id.	Id.	139. 08	
254	Fabbriceria parrocchiale di	Guiglia ...	Id.	Id.	98. 88	
255	Fabbriceria parrocchiale di Riccò in	Montefestino	Id.	Id.	75. 07	
				Da riportarsi ...	43.588. 50	

...o della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 8	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 9	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 10	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 11	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 12	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 13	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12 15	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 16	Totale — Colonne 15 + 16 17	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 — Col. 14 — 17 18
)46.83		11,658.68	13,129.55	24,857.77	76,457.61	126,103.61	2,187.48	10,092.36	12,279.84	113,823.77
02,56		131.10	»	»	405.12	536.22	»	53.48	53.48	482.74
95.72		»	»	»	53.44	53.44	»	7.05	7.05	46.39
14.07		»	»	»	13.28	13.28	»	1.75	1.75	11.53
13.33		»	184.94	292.66	486.66	964.26	25.75	64.24	89.99	874.27
12.09		»	»	172.83	284.18	457.01	15.21	37.52	52.73	404.28
78.36		»	29.25	109.70	156.72	295.67	9.65	20.69	30.34	265.33
58.13		»	»	»	33.10	33.10	»	4.37	4.37	28.73
30.24	— 1° gennaio 1873 —	43.11	206.80	462.34	660.48	1,472.23	40.69	87.18	127.87	1,344.36
57.14		»	»	»	334.28	334.28	»	44.12	44.12	290.16
39.08		»	33.03	162.92	278.16	474.11	14.34	36.72	51.06	423.05
08.88		»	11.96	42.62	197.76	252.34	3.75	26.10	29.85	222.49
75.07		»	»	»	115.52	115.52	»	15.25	15.25	100.27
38.50		11,832.89	13,695.03	26,100.84	79,476.31	131,105.07	2,296.87	10,490.83	12,787.70	118,317.37

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	43,588. 50	
256	Fabbriceria parrocchiale di Selva in	Monte-festino	Modena ..	Legale rappresentante	324. 45	
257	•Opera pia del Purgatorio nella chiesa parrocchiale di Magrignana in	Montecreto	Id.	Id.	31. 54	
258	Fabbriceria e legati pii della chiesa parrocchiale di Montecucolo in	Pavullo ..	Id.	Id.	204. 32	
259	Fabbriceria parrocchiale di Iddiano in	Id.	Id.	Id.	40. 47	
260	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Sestola ...	Id.	Id.	171. 98	
261	Fabbriceria ed annessa opera pia del Purgatorio in Vesale di	Id.	Id.	Id.	899. 16	
262	Chiesa della Buona Morte in	Pozzuoli ..	Napoli	Id.	359. 31	
263	Estaurita parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Fornacelle di	Vico Equense	Id.	Id.	897. 76	
264	Oratorio dei SS. Giacomo e Filippo in Peciola di .	Agnona ...	Novara ...	Id.	6. 73	
265	Oratorio della Beata Vergine della Barozzera in.	Ameno ...	Id.	Id.	4. 36	
				Da riportarsi...	46,528. 58	

... 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5549	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febb. 1870, n. 5549 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,588.50		11,832.89	13,695.03	26,100.84	79,476.31	131,105.07	2,296 87	10,490.88	12,787.70	118,317.37
324. 45		»	»	»	431. 70	431. 70	»	56. 98	56. 98	374. 72
31. 54		»	»	»	42. 23	42. 23	»	5. 57	5. 57	36. 66
204. 32		»	»	»	279. 80	279. 80	»	36. 93	36. 93	242. 87
40. 47		»	»	»	54. 52	54. 52	»	7. 20	7. 20	47. 32
171. 98	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	229. 78	229. 78	»	30. 33	30. 33	199. 45
899. 16		»	»	»	1,201. 38	1,201. 38	»	158. 58	158. 58	1,042. 80
359. 31		»	»	»	650. 75	650. 75	»	85. 90	85. 90	564. 85
897. 76		»	»	»	1,585. 70	1,585. 70	»	209. 31	209. 31	1,376. 39
6. 73		»	»	»	5. 59	5. 59	»	0. 75	0. 75	4. 84
4. 36		»	»	»	3. 54	3. 54	»	0. 47	0. 47	3. 07
528.58		11,832.89	13,695.03	26,100.84	83,961.30	135,590 06	2,296.87	11,083.85	13,379.72	122,210.34

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu[...]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul [...]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	46,528. 58	
266	Oratorio del SS. Crocifisso di Borzaga in	Ameno ...	Novara ...	Legale rappresentante	55. 46	
267	Banco delle Anime nella parrocchiale di	Aranco ...	Id.	Id.	20. »	
268	Chiesa parrocchiale di (1).	Bogogno ..	Id.	Id.	0. 16	
269	Chiesa parrocchiale di S. Rocco in	Brovello ..	Id.	Id.	18. 51	
270	Banco delle Anime purganti nella parrocchiale di	Campertogno	Id.	Id.	80. 23	
271	Oratorio di S. Defendente in	Caprile ...	Id.	Id.	17. »	
272	Chiesa parrocchiale di Valmonfredo in	Cellio	Id.	Id.	35. 69	
273	Oratorio di S. Maria di Valbella Superiore in	Cravagliana	Id.	Id.	3. 90	
274	Oratorio di S. Bartolomeo in Ordrovago di	Id.	Id.	Id.	4. 72	
275	Oratorio di S. Michele in Nasuggio di	Id.	Id.	Id.	11. 96	
276	Compagnia del Rosario, Assunzione e S. Rocco nella parrocchiale di S. Genuario in	Crescentino	Id.	Id.	73. 59	
				Da riportarsi ...	46,849. 80	

(1) Iscrizione suppletiva (Vedi n. 259 dell'Elenco annesso al R. D. 17 settembre 1872, n. 1085 – Serie 2ª)

da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 8	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 9	Rate arretrate di rendita dovute dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 10	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 11	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 12	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 13	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12 15	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 16	Totale — Colonne 15 + 16 17	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate nel tempo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17 18
6,528.58		11,832.89	13,695.03	26,100.84	83,961.30	135,590.06	2,296.87	11,082.85	13,379,72	122,210.34
55. 46		»	»	»	45. 14	45. 14	»	5 96	5. 96	39. 18
20. »		»	»	8. 40	40. »	48. 40	0. 74	5. 28	6. 02	42. 38
0. 16		»	»	»	0. 08	0. 08	»	0. 01	0. 01	0. 07
18. 51		13. 31	»	»	37. 02	50. 33	»	4. 89	4. 89	45. 44
80. 23	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	98. 95	98. 95	»	13. 06	13. 06	85. 89
17. »		8. 64	13. 86	20. 92	34. »	77. 42	1. 84	4. 49	6. 33	71. 09
35. 69		»	»	»	51. 55	51. 55	»	6. 80	6. 80	44. 75
3. 90		»	»	»	1. 40	1. 40	»	0. 18	0. 18	1. 22
4. 72		»	»	»	1. 69	1. 69	»	0. 22	0. 22	1. 47
11. 96		»	»	»	4. 28	4. 28	»	0. 56	0. 56	3. 72
73. 59		»	»	»	87. 69	87. 69	»	11. 57	11. 57	76. 12
,849.80		11,854.84	13,708.89	26,130.16	84,373.10	136,056.99	2,299.45	11,185.87	13,485.32	122,621.67

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta...
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	46,849. 80	
277	Chiesa parrocchiale di S. Giulio in.............	Cressa ...	Novara ...	Legale rappresentante...........	1,238. 82	
278	Oratorio di S. Grato in ..	Curino S. Martino	Id.	Id.	32. 50	
279	Oratorio di San Giulio in	Flecchia..	Id.	Id.	7. 56	
280	Oratorio di San Bernardo in	Masera ...	Id.	Id.	43. »	
281	Oratorio della B. V. della Neve di Piana Torri in.	Mollia	Id.	Id.	1. 35	
282	Oratorio di S. Nicola della Grampa in	Id.	Id.	Id.	4. 64	
283	Oratorio di S. Bartolomeo in casa Capietto di	Id.	Id.	Id.	8. 14	
284	Oratorio di S. Grato al Molino in	Id.	Id.	Id.	12. 28	
285	Oratorio di S Caterina di Failunga in	Pila	Id.	Id.	6. 55	
286	Oratorio di S. Giorgio in.	Id.	Id.	Id.	2. »	
287	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Maria Vergine delle Sette Allegrezze e cappella del SS. Rosario in	Pisano ...	Id.	Id.	248. 04	
				Da riportarsi ...	48,454. 68	

8 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 — Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
49.80		11,851.84	13,708.89	26,130.16	84,373.10	136,056.99	2,299.45	11,185.87	13,485.82	122,621.67
38. 82		2.07	»	»	2,403.33	2,405.40	»	317.24	317.24	2,088.16
32. 50		»	»	»	51.10	51.10	»	6.75	6.75	44.35
7. 56		»	»	»	11.05	11.05	»	1.46	1.46	9.59
13. »		»	»	4.85	86. »	90.85	0.43	11.35	11.78	79.07
1. 35		»	»	»	1.60	1.60	»	0.21	0.21	1.39
4. 64	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	5.88	5.88	»	0.78	0.78	5.10
8. 14		»	»	»	10.02	10.02	»	1.32	1.32	8.70
12. 28		»	»	»	15.55	15.55	»	2.05	2.05	13.50
6. 55		»	»	»	7.59	7.59	»	1. »	1. »	6.59
2. »		»	»	»	2.45	2.45	»	0.32	0.32	2.13
48. 04		178.45	212.97	321.46	496.08	1,208.96	28.29	65.48	93.77	1,115.19
54.68		12,035.36	13,921.86	26,456.47	87,453.75	139,867.44	2,328.17	11,548.88	13,872. »	125,995.44

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 18 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del ...
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	48,454. 78	»
288	Oratorio della B. Vergine della Neve in Baragiotto di	Prato Sesia	Novara ...	Legale rappresentante	37. 34	»
289	Cappella della Beata Vergine delle Grazie della Fontana in	Rassa	Id.	Id.	0. 69	»
290	Oratorio di S. Elisabetta di Ferrate in	Rimasco ..	Id.	Id.	5. 63	»
291	Chiesa parrocchiale di Ferrate in	Id.	Id.	Id.	88. 79	»
292	Oratorio della Visitazione di Maria Vergine in Boccorio di	Riva Valdobbia	Id.	Id.	4. 65	»
293	Oratorio di S. Rocco del Muro in...............	Scopa ...	Id.	Id.	15. 99	»
294	Oratorio della Beata Vergine in Mera di	Scopello ..	Id.	Id.	51. 58	»
295	Chiesa parrocchiale di S. Leonardo in...........	Tapigliano	Id.	Id.	240. 35	»
296	Oratorio di S. Carlo in (1)	Zubiena ..	Id.	Id.	30. »	»
297	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria di	Casale di Scodasia	Padova ...	Id.	47. 81	»
				Da riportarsi ...	48,977. 51	»

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 250 dell'Elenco annesso al R. D. 28 luglio 1872, n. 1018 - Serie 2ª).

... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 27 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
154.68		12,035.36	13,921.86	26,456.47	87,453.75	139,967.44	2,328.17	11,543.88	13,872. »	125,995.44
37.34		»	»	»	66.28	66.28	»	8.75	8.75	57.53
0.69		»	»	»	0.77	0.77	»	0.10	0.10	0.67
5.63		»	»	»	2.67	2.67	»	0.35	0.35	2.32
88.79		»	»	»	42.18	42.18	»	5.57	5.57	36.61
4.65	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	4.97	4.97	»	0.66	0.66	4.31
15.99		»	»	»	20.74	20.74	»	2.74	2.74	18. »
51.58		»	»	»	63.19	63.19	»	8.34	8.34	54.85
40.35		172.92	213.18	321.78	480.70	1,188.58	28.32	63.45	91.77	1,096.81
30. »		21.17	27.83	42. »	60. »	151. »	3.70	7.92	11.62	139.38
47.81		»	»	»	95.62	95.62	»	12.62	12.62	83. »
077 51		12,229.45	14,162.87	26,820.25	88,290.87	141,503.54	2,360.19	11,654.33	14,014.52	127,188.92

Numero progressivo	Denominazione dell Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita an…	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del … per cento (imposta …
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto …	48,977.51	»
298	Fabbriceria della chiesa arcipretale di S. Tecla in	Este	Padova ...	Legale rappresentante	150.18	»
299	Fabbriceria della chiesa arcipretale di	Montagnana	Id.	Id.	82.05	»
300	Fabbriceria della chiesa di S. Giustina, succursale dell'arcipretale di S. Martino in	Piove	Id.	Id.	47.40	»
301	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giorgio di Tramonti in	Teolo	Id.	Id.	41.36	»
302	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria di Cervarese in	Veggiano..	Id.	Id.	347.42	»
303	Fabbriceria parrocchiale di S. Cecilia in	Villafranca	Id.	Id.	28.80	»
304	Opera della chiesa parrocchiale di Fugazzolo in .	Berceto ..	Parma ...	Id.	124.46	»
305	Opera della chiesa parrocchiale di Pietramogolana in	Id.	Id.	Id.	5. »	»
306	Opera della chiesa cattedrale di	Borgo S. Donnino	Id.	Id.	144.55	»
307	Opera parrocchiale di	Borgotaro.	Id.	Id.	685.68	»
				Da riportarsi …	50,634.41	»

… a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
77.51		12,229.45	14,162.87	26,820.25	88,290.87	141,503.54	2,360.19	11,654. 33	14,014.52	127,488.92
50.18		»	»	»	300. 36	300. 36	»	39. 65	39. 65	260. 71
32. 05		»	»	»	164.10	164. 10	»	21. 66	21. 66	142. 44
17. 40		»	»	»	51. 88	51. 88	»	6. 85	6. 85	45. 03
11. 36		»	18. 98	57. 90	82. 72	159. 60	5. 10	10. 92	16. 02	143. 58
17. 42	— 1° gennaio 1873 —	»	139. 21	475. 04	694. 84	1,309. 09	41. 80	91. 72	133. 52	1,175. 57
28. 80		»	»	»	30. 40	30. 40	»	4. 01	4. 01	26. 39
24. 46		39. 76	115. 43	174. 24	248. 92	578. 35	15. 33	32. 86	48. 19	530. 16
5. »		1. 93	4. 64	7. »	10. »	23. 57	0. 62	1. 32	1. 94	21. 63
14. 55		62. 64	»	»	289.10	351. 74	»	38. 16	38. 16	313. 58
35. 68		234. 27	191. 32	288. 78	1,371. 36	2,085. 73	25. 41	181. 02	206. 43	1,879. 30
34.41		12,568.05	14,632.45	27,823.21	91,534.55	146,558.26	2,448.45	12,082.50	14,530.85	132,027.31

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[ua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	50,684.41	
308	Opera della chiesa parrocchiale di S. Andrea in .	Busseto. ..	Parma ...	Legale rappresentante	811.68	
309	Opera parrocchiale di Roncole in	Id.	Id.	Id.	1,154.66	
310	Opera della chiesa parrocchiale di S. Rocco in ..	Id.	Id.	Id.	835. »	
311	Opera della chiesa parrocchiale di Frescarolo in .	Id.	Id.	Id.	721.85	
312	Opera della chiesa parrocchiale di	Corniglio .	Id.	Id.	197.73	
313	Opera della chiesa parrocchiale di Albareto per la cappellania Magenzani in	Fontanellato	Id.	Id.	107.25	
314	Opera parrocchiale di Bellena in	Fontevivo.	Id.	Id.	79. »	
315	Opera della chiesa parrocchiale di Varano dei Marchesi in	Medesano .	Id.	Id.	216.70	
316	Opera della chiesa parrocchiale di	Mezzano Inferiore	Id.	Id.	822.28	
317	Opera parrocchiale di ...	Mezzano Superiore	Id.	Id.	19.99	
				Da riportarsi ...	55,600.55	

...a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 8	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 9	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17 18
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 10	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 11	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 12	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 13	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 14	8. 80 per cento sulle rate di rendita esposta nella colonna 12 15	13. 20 per cento sulle rate di rendita esposta nella colonna 13 16	Totale — Colonne 15 + 16 17	
...4.41		12,568.05	14,632.45	27,823.21	91,534.55	146,558.26	2,448.45	12,082.50	14,530.85	132,027.31
...1. 68	— 1° gennaio 1873 —	32. 82	739. 19	1,115. 76	1,623. 36	3,512. 13	98. 19	214. 28	312. 47	3,199. 66
...4. 66		38. 49	1,050. 51	1,585. 68	2,309. 32	4,984. »	139. 54	304. 83	444. 37	4,539. 63
...5. »		23. 20	760. 84	1,148. 44	1,670. »	3,602. 48	101. 06	220. 44	321. 50	3,280. 98
...1. 85		26. 07	636. 48	960. 72	1,443. 70	3,066. 97	84. 54	190. 57	275. 11	2,791. 86
...7. 73		»	»	»	302. 64	302. 64	»	39. 95	39. 95	262. 69
...7. 25		»	»	141. 80	214. 50	356. 30	12. 48	28. 31	40. 79	315. 51
...9. »		»	»	6. 27	158. »	164. 27	0. 55	20. 86	21. 41	142. 86
...3. 70		40. 93	129. 31	195. 18	433. 40	798. 82	17. 18	57. 21	74. 39	724. 43
...2. 28		»	»	»	1,438. 99	1,438. 99	»	189. 95	189. 95	1,249. 04
...0. 99		»	»	»	35. 32	35. 32	»	4. 66	4. 66	30. 66
...0.55		12,730.56	17,948.78	32,977.06	101,163. 78	164,820.18	2,901.99	13,353. 56	16,255. 55	148,564.63

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita an	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	55,600. 55	
318	Opera parrocchiale pel legato delle Anime purganti di Castione dei Baratti in	Neviano degli Arduini	Parma ...	Legale rappresentante	93. 75	
319	Opera parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo in	Parma ...	Id.	Id.	150. 32	
320	Opera della chiesa parrocchiale di Santa Maria in borgo Taschieri in	Id.	Id.	Id.	368. 47	
321	Opera della chiesa parrocchiale di Tabiano in ...	Salso-maggiore	Id.	Id.	51. 78	
322	Opera della chiesa parrocchiale di	Id.	Id.	Id.	1,967. 16	
323	Opera parrocchiale di Torricella in	Sissa.....	Id.	Id.	301. 90	
324	Opera della chiesa parrocchiale di Oriano di	Solignano.	Id.	Id.	957. 90	
325	Opera della chiesa parrocchiale di Coenzo in ...	Sorbolo...	Id.	Id.	790. 63	
326	Opera parrocchiale di Ronco-Campo Canneto in ..	Tre Casali	Id.	Id.	788. 82	
327	Chiesa parrocchiale per i beni del SS. Sacramento e Rosario in	Albonese .	Pavia	Id.	44. 76	
				Da riportarsi ...	61,116. 04	

... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5549	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
00.55		12,730.56	17,948.78	32,977.06	101,163.78	164,820.18	2,901.99	13,353.56	16,255.55	148,564.63
93.75		»	»	»	45.57	45.57	»	6.02	6.02	39.55
50.32		»	»	»	256.80	256.80	»	33.90	33.90	222.90
68.47		99.28	»	»	736.94	836.22	»	97.28	97.28	738.94
51.78		»	»	»	78.53	78.53	»	10.37	10.37	68.16
67.16	— 1° gennaio 1873 —	819.65	1,308.36	1,974.88	3,934.32	8,037.21	173.79	519.33	693.12	7,344.09
01.90		»	»	»	343.83	343.83	»	45.39	45.39	298.44
57.90		»	»	»	1,266.56	1,266.56	»	167.19	167.19	1,099.37
90.63		»	»	»	1,265.01	1,265.01	»	166.98	166.98	1,098.03
88.82		»	675.88	1,048.78	1,577.64	3,302.30	92.29	208.25	300.54	3,001.76
44.76		»	»	»	89.52	89.52	»	11.82	11.82	77.70
116.04		13,649.49	19,933.02	36,000.72	110,758.50	180,341.73	3,168.07	14,620.09	17,788.16	162,553.57

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[…]	
		Comune	Provincia		dovuto sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del […]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto . . .	61,116. 04	
328	Fabbriceria parrocchiale di	Gerenzago.	Pavia	Legale rappresentante	1,038. 85	
329	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in	Inverno . .	Id.	Id.	111. 89	
330	Chiesa parrocchiale per la Compagnia del SS. Sacramento in	Longasco .	Id.	Id.	229. 40	
331	Fabbriceria della chiesa parrocchiale ed annesso legato Cavalli in	Olevano . .	Id.	Id.	172. 55	
332	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Santa Margherita	Id.	Id.	10. »	
333	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Paolo in	Zavattarello	Id.	Id.	152. 74	
334	Chiesa di S. Sisto in Onelli di	Cascia	Perugia . .	Id.	325. 91	
335	Chiesa di S. Martino in Mattignano di	Id.	Id.	Id.	29. 27	
336	Fabbriceria della chiesa cattedrale di	Città della Pieve	Id.	Id.	1,471. 24	
337	Beneficio della Paratura nella chiesa di S. Nicola in	Collescipoli	Id.	Id.	9. 21	
				Da riportarsi . . .	64,667. 10	

a favore degli Enti morali indicati nella colonna 3	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 febb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.04	. — 1° gennaio 1873 —	12.649.49	19,933.02	36 000.72	110,758.50	180,344.73	3,168.07	16,620.09	17,783.16	162,558 57
38.85		470.36	859.93	1,298.08	2,077.70	4,706.12	114.23	274.26	388.49	4,317.63
11.89		8.39	38.16	57.60	223.78	327.93	5.07	29.54	34.61	293.32
29.40		»	»	»	296.30	296.30	»	39.11	39.11	257.19
12.55		83.40	»	»	345.10	428.50	»	45.55	45.55	382.95
10 »		4.22	9.28	14. »	20. »	47.50	1.23	2.64	3.87	43.63
52.74		63.64	73.82	111.42	305.48	554.36	9.80	40.32	50.12	504.24
25.91		»	»	»	305.09	305.09	»	40.27	40.27	264.82
29.27		»	»	»	32.68	32.68	»	4.31	4.31	28.37
71.24		»	»	48.55	2,942.48	2,991.03	4.27	388.41	392.68	2,598.35
9.21		»	»	»	9.72	9.72	»	1.28	1.28	8.44
67 10		14,279.50	20,914.26	37,530.87	117,816.83	190,040 90	3,302.67	15,485.78	18,788.45	171,252.51

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita an…	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del…
1	2	3	4	5	6	
				Riporto . . .	64,667. 10	
338	Chiesa rurale della Madonna delle Grazie in.	Colle San Paolo	Perugia . .	Legale rappresentante	54. »	
339	Oratorio della Madonna del . Purgo in	Gualdo Tadino	Id.	Id.	2. 82	
340	Chiesa di S. Erasmo in Trivio di	Monteleone di Spoleto	Id.	Id.	42. 23	
341	Fabbrica della chiesa di S. Lorenzo in	Orvieto . . .	Id.	Id.	24. 75	
342	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Poggio-domo	Id.	Id.	30. »	
343	Opera della chiesa parrocchiale di Morgnano in. .	Spoleto . . .	Id.	Id.	221. 05	
344	Chiesa della Madonna della Neve in	Valtopina .	Id.	Id.	27. 40	
345	Chiesa di S. Giuseppe in Giove di	Id.	Id.	Id.	94. 14	
346	Chiesa eremitale di Valdurbia in	Cantiano. .	Pesaro e Urbino	Id.	95. 81	
347	Chiesa di S. Caterina in .	Orciano di Pesaro	Id.	Id.	176. 04	
348	Opera parrocchiale di Grezzo in	Bardi	Piacenza. .	Id.	120. »	
				Da riportarsi . . .	65,555. 34	

... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14-17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
67.10		14,279.50	20,914.26	37,530.37	117,816. 88	190,040.96	3,302.67	15,485.78	18,788.45	171,252.51
4. »	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	63. 45	63. 45	»	8. 37	8. 37	55. 08
2. 82		»	»	»	3. 34	3. 34	»	0. 44	0. 44	2. 90
2. 23		»	»	»	55. 37	55. 37	»	7. 31	7. 31	48. 06
4. 75		»	»	»	24. 89	24. 89	»	3. 29	3. 29	21. 60
0. »		»	»	»	10. 50	10. 50	»	1. 39	1. 39	9. 11
1. 05		»	»	»	257. 28	257. 28	»	33. 96	33. 96	223. 32
7. 40		»	»	»	32. 35	32. 35	»	4. 27	4. 27	28. 08
1. 14		»	»	»	111. 14	111. 14	»	14. 67	14. 67	96. 47
1. 81		50. 82	66. 88	130. 49	191. 62	439. 81	11. 48	25. 29	36. 77	403. 04
1. 04		123. 72	63. 84	96. 36	352. 08	636. »	8. 48	46. 47	54. 95	581. 05
1. »		54. »	111. 30	168. »	240. »	573. 30	14. 78	31. 68	46. 46	526. 84
5.34		14,508.04	21,156.28	37,925.22	118,658. 85	192,248.39	3,337.41	15,662.92	19,000.33	173,248.06

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann
		Comune	Provincia		Devoluta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866
1	2	3	4	5	6
				Riporto ...	65,555.34
349	Opera di Campello e Lazzaro di	Bardi	Piacenza ..	Legale rappresentante	65.88
350	Opera parrocchiale di Mercore in	Besenzone	Id.	Id.	82.80
351	Opera parrocchiale di Pione in	Boccolo de'Tassi	Id.	Id.	24.32
352	Opera parrocchiale di S. Giustina in	Id.	Id.	Id.	84.75
353	Opera parrocchiale di Corano in	Borgonovo	Id.	Id.	531.23
354	Opera parrocchiale di Bilegno in	Id.	Id.	Id.	63.80
355	Opera parrocchiale di Bruso in	Id.	Id.	Id.	17.39
356	Opera parrocchiale di Muradolo in	Caorso ...	Id.	Id.	1,057.19
357	Opera parrocchiale di Campremoldo Scprano in ..	Gragnano Trebbiense	Id.	Id.	131.90
358	Opera parrocchiale di S. Giuliano in	Piacenza .	Id.	Id.	2.016. »
359	Opera parrocchiale di Arcello in	Pianello ..	Id.	Id.	14.07
				Da riportarsi ...	69,644.67

...a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5549	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5549. Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55.31	— 1° gennaio 1873 —	14,508.04	21,156.28	37,925.22	118,658. 85	192,248.39	3,337.41	15,662.92	19,000.33	173,248.06
5. 88		28. 18	61. 11	92. 24	131. 76	313. 29	8. 12	17. 39	25. 51	287. 78
2. 80		»	68. 43	115. 92	165. 60	349. 95	10. 20	21. 86	32. 06	317. 89
4. 32		10. 61	22. 55	34. 04	48. 64	115. 84	3. »	6. 42	9. 42	106. 42
4. 75		36. 49	64. 38	97. 18	169. 50	367. 55	8. 55	22. 37	30. 92	336. 63
1. 23		101. 82	490. 34	740. 14	1,062. 46	2,394. 76	65. 13	140. 24	205. 37	2,189. 39
3. 80		3. 19	44. 07	66. 52	127. 60	241. 38	5. 85	16. 84	22. 69	218. 69
7. 39		1. 99	8. 17	12. 34	34. 78	57. 28	1. 09	4. 59	5. 68	51. 60
7. 19		»	813. 62	1,358. 86	2,114. 38	4,316. 86	119. 58	279. 10	398. 68	3,918. 18
. 90		61. 55	122. 34	184. 66	263. 80	632. 35	16. 25	34. 82	51. 07	581. 28
. »		»	779. 43	2,877. 88	4,032. »	7,689. 31	253. 25	532. 22	785. 47	6,903. 84
. 07		»	10. 59	19. 70	28. 14	58. 43	1. 73	3. 71	5. 44	52. 99
4.67		14,751.87	23,671.31	43,524.70	126,837. 51	208,785.39	3,830.16	16,742.48	20,572.64	188,212.75

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[...]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare [illegible]
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	69,644. 67	
360	Opera parrocchiale di Gabbiano in	Pianello ..	Piacenza..	Legale rappresentante	868. 49	
361	Opera parrocchiale di San Gabriele in	Pomaro ..	Id.	Id.	125. 75	
362	Opera parrocchiale di Piozzano in	Id.	Id.	Id.	425. 06	
363	Opera parrocchiale di Momigliano in	Rivalta Trebbia	Id.	Id.	319. 41	
364	Opera parrocchiale di Viustino in	S. Giorgio.	Id.	Id.	316. 11	
365	Chiesa parrocchiale di ...	Aurigo ...	Porto Maurizio	Id.	172. »	
366	Opera delle Anime purganti nella parrocchiale di Torre Paponi in	Boscomare	Id.	Id.	261. 05	
367	Cappella degli Angeli Custodi in	Candeasco	Id.	Id.	32. 74	
368	Oratorio di San Giacomo Apostolo nella borgata Ricci di	Caramagna	Id.	Id.	60. 67	
369	Opera della Missione nella parrocchiale di	Caravonica	Id.	Id.	10. »	
370	Opera del *Corpus Domini* nella parrocchiale di ..	Id.	Id.	Id.	49. 28	
				Da riportarsi ...	72,285. 23	

... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44.67		14,751.87	23,671.31	43,524.70	126,887.51	208,785.39	3,830.16	16,742.48	20,572.64	188,212.75
38.49		»	551.18	1,025.46	1,736.98	3,313.62	90.24	229.28	319.52	2,994.10
25.75		44.37	95.74	144.52	251.50	536.13	12.72	33.20	45.92	490.21
25.06		177.11	371.90	561.36	850.12	1,960.49	49.40	112.22	161.62	1,798.87
19.41		»	186. »	421.14	638.82	1,245.96	37.06	84.32	121.38	1,124.58
16.11		»	157.35	442.56	632.22	1,232.13	38.94	83.45	122.39	1,109.74
72. »	— 1° gennaio 1873 —	»	73.74	178.76	344. »	596.50	15.73	45.41	61.14	535.36
61.05		29.73	242.12	365.46	522.10	1,159.41	32.16	68.92	101.08	1,058.33
32.74		13.28	26.79	40.44	65.48	145.99	3.56	8.64	12.20	133.79
60.67		»	14.63	84.94	121.34	220.91	7.47	16.02	23.49	197.42
10. »		»	»	»	14.08	14.08	»	1.86	1.86	12.22
49.28		»	»	»	68.03	68.03	»	8.98	8.98	56.05
185.23		15,016.36	25,390.76	46,789.34	132,082.18	219,278.64	4,117.44	17,434.78	21,552.22	197,726.42

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria ...
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	72,285. 23	
371	Cappella di San Michele Arcangelo in	Caravonica	Porto Maurizio	Legale rappresentante	16. »	
372	Oratorio di S. Carlo in ..	Carpasio..	Id.	Id.	63. 20	
373	Cappella della Concezione in....................	Id.	Id.	Id.	42. 50	
374	Cappella del *Corpus Domini* e Luminaria nella parrocchiale di	Id.	Id.	Id.	296. 40	
375	Oratorio dei SS. Antonio, Bernardo e Sebastiano in	Id.	Id.	Id.	17. 05	
376	Oratorio di San Giovanni Battista in	Id.	Id.	Id.	22. »	
377	Cappella del SS. Rosario in	Id.	Id.	Id.	42. 10	
378	Oratorio di S. Michele in	Castellaro.	Id.	Id.	20. »	
379	Cappella delle Anime purganti in	Castelvecchio.	Id.	Id.	90. »	
380	Cappella di S. Gottardo in	Cesio....	Id.	Id.	38. 90	
381	Cappella campestre del Nome di Maria delle Porrine in	Colla	Id.	Id.	16. 58	
				Da riportarsi ...	72,949. 96	

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevamento da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5549	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto settembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10+11+12+13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulle rate di rendita esposte nella colonna 12	13. 20 per cento sulle rate di rendita esposte nella colonna 13	Totale — Colonne 15+16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi dell'annua rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febb. 1870, n. 5549 - Col. 14—17
5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,285.23		15,016.36	25,390.76	46,789.31	132,082.18	219,278.64	4,117.44	17,434.78	21,552.22	197,726.42
16. »		»	»	»	22. 36	22. 36	»	2. 95	2. 95	19. 41
63. 20		»	»	»	84. 44	84. 44	»	11. 15	11. 15	73. 29
42. 50		»	»	»	35. 06	35. 06	»	4. 63	4. 63	30. 43
396. 40		»	»	59. 36	592. 80	652 16	5. 22	78. 25	83. 47	568. 69
17. 05		»	»	»	22. 92	22. 92	»	3. 03	3. 03	19. 89
22. »	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	29. 27	29. 27	»	3. 86	3. 86	25. 41
42. 10		»	»	»	36. 25	36. 25	»	4. 79	4. 79	31. 46
20. »		»	»	27. 06	40. »	67. 06	2. 38	5. 28	7. 66	59. 40
90. »		46. 50	69. 56	105. »	180. »	401. 06	9. 24	23. 76	33. »	368. 06
38. 90		9. 29	36. 08	54. 46	77. 80	177. 63	4. 79	10. 27	15. 06	162. 57
16. 58		2. 16	15. 89	23. 22	33. 16	73. 93	2. 04	4. 38	6. 42	67. 51
949.96		15,074.31	25,514.79	47,058.44	133,233.24	220,880.78	4,141.11	17,587.13	21,728.24	199,152.54

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita an[nua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare [...]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	72,949. 96	
382	Cappella della Madonna del Rosario in	Colla	Porto Maurizio	Legale rappresentante	7. 04	
383	Suffragio delle Anime purganti nella parrocchiale di	Id.	Id.	Id.	442. 42	
384	Chiesa sepolcrale di San Maurizio in	Conio	Id.	Id.	28. »	
385	Oratorio di S. Bernardo del Colle in	Id.	Id.	Id.	11. 50	
386	Chiesa parrocchiale di S. Margherita in	Diano Arentino	Id.	Id.	165. 45	
387	Opera del Suffragio nella parrocchiale di	Id.	Id.	Id.	126. 85	
388	Chiesa parrocchiale di Diano Gorleri in	Diano Calderina	Id.	Id.	45. 98	
389	Chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate in	Diano Marina	Id.	Id.	128. 93	
390	Oratorio di S. Paolo in ..	Dolcedo .	Id.	Id.	30. »	
391	Oratorio di S. Bernardo in	Id.	Id.	Id.	0. 80	
392	Opera pia del SS. Sacramento nella parrocchiale di	Lavina ...	Id.	Id.	51. 20	
				Da riportarsi...	73,988. 13	

... 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519. — Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,949.96		15,074.31	25,511.79	47,058.44	133,236.24	220,880.78	4,141.11	17,587.13	21,728.24	199,152.54
7.04		1.13	6.53	9.86	14.08	31.60	0.87	1.86	2.73	28.87
442.42		70.05	410.34	619.38	884.84	1,984.61	54.51	116.80	171.31	1,813.30
28. »		»	»	12.36	56. »	68.36	1.09	7.39	8.48	59.88
11.50		»	»	2.21	23. »	25.21	0.19	3.04	3.23	21.98
165.45		40.69	120.54	209.80	330.90	701.93	18.46	43.68	62.14	639.79
126.85	— 1° gennaio 1873 —	36.64	91.81	138.58	253.70	520.73	12.20	33.49	45.69	475.04
45.98		»	»	1.52	91.96	93.48	0.13	12.14	12.27	81.21
128.93		55.15	2.57	3.88	257.86	319.46	0.34	34.04	34.38	285.08
30. »		»	4.78	42. »	60. »	106.78	3.70	7.92	11.62	95.16
0.80		»	»	»	1.60	1.60	»	0.21	0.21	1.39
51.20		23.18	47.49	71.68	102.40	244.75	6.31	13.52	19.83	224.92
,988.13		15,301.15	26,195.85	48,169.71	135,312.58	224,979.29	4,238.91	17,861.22	22,100.13	202,879.16

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 18 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sui ...
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	73,988. 13	'
393	Cappella di S. Colombano in	Lavina ...	Porto Maurizio	Legale rappresentante	40. »	'
394	Chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate in	Id.	Id.	Id.	243. 50	'
395	Chiesa parrocchiale dei SS. Antonio e Stefano in ..	Lucinasco	Id.	Id.	107. »	'
396	Altare della Madonna del Buon Consiglio in Borgoratto di	Id.	Id.	Id.	42. 75	'
397	Opera pia del Suffragio delle Anime purganti nella parrocchiale di Borgoratto in	Id.	Id.	Id.	25. 50	'
398	Oratorio di San Giovanni Evangelista in Borgoratto di	Id.	Id.	Id.	8. »	'
399	Cappella di Maria Assunta in	Maro Castello	Id.	Id.	107. »	'
400	Chiesa parrocchiale della Presentazione di Maria Vergine in	Olivastri ..	Id.	Id.	101. 82	'
401	Cappella del *Corpus Domini* in	Oneglia ..	Id.	Id.	499. 45	'
402	Oratorio dei SS. Cosma e Damiano in	Pantasina .	Id.	Id.	38. 90	'
				Da riportarsi ...	75,202. 05	'

da inscriversi a termini dell'art. 13 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza delle rendite da inscriversi a l'Ente morale mediante prelevazione da quelle inscritte al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile già prelevate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 febb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.938 13		15,801.15	26,195.85	48,169.71	135,812.58	224,979.29	4,238.91	17,861.22	22,100.18	202,879.16
40. »		18.11	37.10	56. »	80. »	191.21	4.93	10.56	15.49	175.72
243.50		113.63	225.85	340.90	487. »	1.167.38	30. »	64.28	94.28	1,073.10
107. »		31.50	»	»	214. »	245.50	»	28.25	28.25	217.25
42.75		1.78	39.64	59.84	85.50	186.76	5.27	11.29	16.56	170.20
25.50	— 1° gennaio 1873 —	7.23	13.59	20.52	51. »	92.34	1.81	6.73	8.54	83.80
8. »		2.27	3.36	5.08	16. »	26.71	0.45	2.11	2.56	24.15
107. »		»	»	37.66	214. »	251.66	3.31	28.25	31.56	220.10
101.82		29.98	94.43	142.54	203.64	470.59	12.54	26.88	39.42	431.17
499.45		»	»	»	908.72	908.72	»	119.95	119.95	788.77
38.90		»	5.52	54.46	77.80	137.78	4.79	10.27	15.06	122.72
,202 05		15,505.65	26 615 34	49,886.71	137,650.24	228.657.94	4,302.01	18,169.79	22,471.80	206,186.14

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		devuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul...
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	75,202. 05	»
403	Chiesa parrocchiale di ...	Perinaldo.	Porto Maurizio	Legale rappresentante	6. »	»
404	Cappella della Visitazione di Maria Vergine in ...	Id.	Id.	Id.	80. »	»
405	Oratorio di S. Antonio in	Pompejana	Id.	Id.	33. 35	»
406	Fabbriceria della chiesa parrocc. di S. Maurizio in	Porto Maurizio	Id.	Id.	131. 49	»
407	Opera parrocchiale di S. Sebastiano in Artallo di	Id.	Id.	Id.	88. 50	»
408	Chiesa parrocchiale di San Donato in	Ranzo....	Id.	Id.	30. 50	»
409	Cappella della Canata in .	Id.	Id.	Id.	20. 82	»
410	Opera pia del *Corpus Domini* nella parrocchiale di Verezzo in	S. Remo..	Id.	Id.	87. »	»
411	Chiesa parrocchiale di Santa Margherita in Poggio di	Id.	Id.	Id.	148. 85	»
412	Chiesa campestre di San Bartolomeo Apostolo in	Id.	Id.	Id.	47. »	»
413	Chiesa campestre dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in	Id.	Id.	Id.	146. »	»
				Da riportarsi ...	76,021. 56	»

... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
?2.05		15,505.65	26,615.34	48,886.71	187,650.24	228,657.94	4,302.01	18,169.79	22,471.80	206,186.14
6. »	1° gennaio 1873	»	»	»	7. 27	7. 27	»	0. 96	0. 96	6. 31
:0. »		»	»	»	97. 11	97. 11	»	12. 82	12. 82	84. 29
:3. 35		»	»	31. 25	66. 70	97. 95	2. 75	8. 80	11. 55	86. 40
:1. 49		»	»	»	262. 98	262. 98	»	34. 71	34. 71	228. 27
:8. 50		»	9. 41	28. 60	177. »	215. 01	2. 52	23. 36	25. 88	189. 13
0. 50		»	6. 23	42. 70	61. »	109. 93	3. 76	8. 05	11. 81	98. 12
0. 82		»	»	26. 95	41. 64	68. 59	2. 37	5. 50	7. 87	60. 72
7. »		»	46. 18	121. 80	174. »	341. 98	10. 72	22. 97	33. 69	308. 29
8. 85		»	2. 10	5. 30	297. 70	305. 10	0. 47	39. 30	39. 77	265. 33
7. »		»	24. 40	65. 80	94. »	184. 20	5. 79	12. 41	18. 20	166. »
6. »		»	79. 77	204. 40	292. »	576. 17	17. 99	38. 54	56. 53	519. 64
11.56		15,505.65	26,783.43	49,413.51	189,221.64	230,924.23	4,348.38	18,387. 21	22,725.59	208,198.64

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ...	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 5 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del ...
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	76,021.56	
414	Opera pia delle Anime purganti nella parrocchiale di	San Bartolomeo d'Arzeno	Porto Maurizio	Legale rappresentante	106.61	
415	Cappella delle Anime purganti in	Seborga ..	Id.	Id.	63.14	
416	Opera pia delle Anime purganti in Molini di	Triora	Id.	Id.	73.04	
417	Chiesa parrocchiale di S. Giacomo in Corte di ...	Id.	Id.	Id.	191.69	
418	Opera pia della SS. Annunziata in Molini di	Id.	Id.	Id.	26.63	
419	Fabbriceria ed opera pia di S. Lorenzo Martire nella parrocchiale di Molini in	Id.	Id.	Id.	118.57	
420	Opera pia del Rosario o masseria dei Sette Dolori di Maria S. di Molini in	Id.	Id.	Id.	25.10	
421	Cappella della B. Vergine del Rosario in Corte di.	Id.	Id.	Id.	60.90	
422	Cappella di S. Mauro in .	Valloria ..	Id.	Id.	10.63	
423	Cappella della Madonna del Monte in	Ville San Sebastiano	Id.	Id.	13. »	
				Da riportarsi ...	76,710.87	

13 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5549 - Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
021.56	— 1° gennaio 1873 —	15,505.65	26,783.43	49,413.51	139,221.64	230,924.23	4,348.38	18,387.21	22,725.59	208,198.64
106.61		»	»	»	90.61	90.61	»	11.96	11.96	78.65
63.14		17.01	58.57	88.40	126.28	290.26	7.78	16.67	24.45	265.81
73.04		»	»	»	111.39	111.39	»	14.70	14.70	96.69
91.69		»	22.06	264.68	380.38	667.12	23.29	50.21	73.50	593.62
26.63		»	»	»	31.88	31.88	»	4.21	4.21	27.67
18.57		»	»	»	141.95	141.95	»	18.74	18.74	123.21
25.10		»	0.01	0.54	36.31	36.86	0.05	4.79	4.84	32.02
50.90		»	»	20.37	121.80	142.17	1.79	16.08	17.87	124.30
0.63		0.15	9.86	14.88	21.26	46.15	1.31	2.81	4.12	42.03
3. »		»	»	»	18.09	18.09	»	2.39	2.39	15.70
10.87		15,522.81	26,873.93	49,804.38	140,301.59	232,500.71	4,382.60	18,519.77	22,902.37	209,598.34

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[ua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul...
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	76,710. 87	»
424	Chiesa parrocchiale di S. Sebastiano in..........	Ville San Sebastiano	Porto Maurizio	Legale rappresentante	75. »	»
425	Oratorio della Madonna della Neve in	Villatalla .	Id.	Id.	56. 50	»
426	Cappella del SS. Rosario in	Ruoti.....	Potenza...	Id.	21. 64	»
427	Fabbriceria della chiesa di S. Caterina in	Viggianello	Id.	Id.	24. 24	»
428	Fabbriceria di S. Rocco per l'eredità o legato Attolini in....................	Albinea...	Reggio Emilia	Id.	519. 59	»
429	Fabbriceria parrocchiale pel legato Casamatti in .	Bibbiano..	Id.	Id.	68. 06	»
430	Fabbriceria parrocchiale di Cavola in.............	Carpineti..	Id.	Id.	80. 79	»
431	Fabbriceria parrocchiale di	Castelnovo sotto	Id.	Id.	156. 33	»
432	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Girolamo in	Guastalla .	Id.	Id.	583. 24	»
433	Fabbriceria parrocchiale di Gavasso in	Reggio ...	Id.	Id.	222 17	»
434	Fabbriceria parrocchiale di	Ceregnano	Rovigo ...	Id.	168. 21	»
				Da riportarsi ...	78,686 64	»

da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile già pagate sul fondo costituito degli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
76,710.87		15,522.81	26,873.93	49,804.38	140,801.59	232,500.71	4,382.60	18,519.77	22,902.87	209,598.34
75. »		»	»	»	103.95	103.95	»	13.72	13.72	90.23
56.50		»	8.90	79.10	113. »	201. »	6.96	14.92	21.88	179.12
21.64		»	»	»	41.90	41.90	»	5.53	5.53	36.37
24.24		»	»	»	48.48	48.48	»	6.40	6.40	42.08
519.59	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	814.02	814.02	»	107.45	107.45	706.57
68.06		»	»	91.97	136.12	228.09	8.09	17.97	26.06	202.03
80.79		»	18.21	75.82	161.58	255.61	6.67	21.33	28. »	227.61
156.33		»	»	»	312.66	312.66	»	41.27	41.27	271.39
583.24		»	105.56	767.74	1,166.48	2,039.78	67.56	153.98	221.54	1,818.24
222.17		»	»	»	354.85	354.85	»	46.84	46.84	308.01
168.21		»	139.56	211.10	336.42	687.08	18.58	44.41	62.99	624.09
,686.64	—	15,522.81	27,146.16	51,028.11	143,891.05	237,588.13	4,490.46	18,993.59	23,484.05	214,104.08

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	78,686. 64	»
435	Fabbriceria parrocchiale di S. Biagio per la mansioneria di San Giuseppe della Molinella in	Lendinara.	Rovigo ...	Legale rappresentante	194. 58	»
436	Fabbriceria parrocchiale di	Pettorazza.	Id.	Id.	228. 33	»
437	Fabbriceria parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo di Gognano in	Villa-marzana	Id.	Id.	49. 70	»
438	Fabbriceria parrocchiale di	Villanova del Ghebbo	Id.	Id.	25. 16	»
439	Fabbriceria parrocchiale pel legato Callegarini della Beata Vergine della Cintura in	Trecenta..	Id.	Id.	583. 20	»
440	Chiesa parrocchiale di San Giorgio in	Ovodda...	Sassari ...	Id.	3. 78	»
441	Legato dell'oratorio di San Giacomo in Bondeno di	Campo-dolcino	Sondrio...	Id.	19. 10	»
442	Chiesa parrocchiale di ...	Cedrasco .	Id.	Id.	608. 32	»
443	Chiesa parrocchiale pel benefizio dei Defunti in...	Chiavenna	Id.	Id.	4. 99	»
444	Chiesa coadiutoriale di Pianazzola in	Id.	Id.	Id.	89. 11	»
				Da riportarsi ...	80,492. 91	»

		Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			
da inscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurata della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
78,686.64		15,522.81	27,146.16	51,028.11	148,891.05	237,588.13	4,490.46	18,993.59	23,484.05	214,104.08
194. 58	— 1° gennaio 1873 —	»	»	241. 46	389. 16	630. 62	21. 25	51. 37	72. 62	558. »
228. 33		»	138. 38	212. 44	456. 66	807. 48	18. 70	60. 28	78. 98	728. 50
49. 70		»	2. 69	4. 28	99. 40	106. 37	0. 38	13. 12	13. 50	92. 87
25. 16		»	»	»	50. 32	50. 32	»	6. 64	6. 64	43. 68
583. 20		»	17. 01	816. 48	1,166. 40	1,999. 89	71. 85	153. 96	225. 81	1,774. 08
3. 78		»	»	»	7. 56	7. 56	»	1. »	1. »	6. 56
19. 10		»	»	»	10. 93	10. 93	»	1. 44	1. 44	9. 49
608. 32		322. 75	506. 89	765. 12	1,216. 64	2,811. 40	67. 33	160. 60	227. 93	2,583. 47
4. 99		»	3. 10	7. »	9. 98	20. 08	0. 62	1. 32	1. 94	18. 14
89. 11		»	10. 78	24. 34	178. 22	213. 84	2. 14	23. 53	25. 67	187. 67
80,492 91		15,845.56	27,825 01	53,099.23	147,476.33	244,246.12	4,672.73	19,466.85	24,139.58	220,106.54

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	80,492. 91	»
445	Fabbriceria parrocchiale di	Fusine ...	Sondrio ..	Legale rappresentante ....,	1,732. 79	»
446	Oratorio di S. Damiano in Rasdeglia di	Isolato....	Id.	Id.	1. 27	»
447	Chiesa parrocchiale di Pianazzo in	Id.	Id.	Id.	467. 98	»
448	Chiesa parrocchiale per la Cassetta dei benefattori napolitani	Mese	Id.	Id.	75. 03	»
449	Chiesa parrocchiale di ...	Novate Mezzola	Id.	Id.	374. 37	»
450	Chiesa parrocchiale di S. Abbondio in	Piuro	Id.	Id.	33. 62	»
451	Chiesa parrocchiale di S. Martino e filiale di S. Croce in Auruga di ...	Id.	Id.	Id.	85. 03	»
452	Cassetta dei Defunti nella parrocchiale di	Prata Campor-taccio	Id.	Id.	20. 25	»
453	Oratorio di San Giovanni Nepomuceno in Samoggia di	Samolaco.	Id.	Id.	81. 70	»
454	Chiesa parrocchiale della SS. Trinità in Olmo di.	S. Giacomo e Filippo	Id.	Id.	66. 92	»
				Da riportarsi ...	83,431. 87	»

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagato sul fondo costituito degli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 febb. 1870, n. 5519 — Col. 14 — 17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
492.91		15,845.56	27,825.01	53,099.23	147,476.82	244,246.12	4,672.73	9,466.85	24,139.58	220,106.54
132.79		957.85	1,570.77	2,370.98	3,465.58	8,365.18	208.65	457.46	666.11	7,699.07
1.27		»	0.47	1.78	2.54	4.79	0.15	0.33	0.48	4.31
167.98		»	»	14.87	570.77	585.64	1.31	75.24	76.65	508.99
75.03		»	»	»	35.63	35.63	»	4.70	4.70	30.93
174.37		»	»	21.39	748.74	770.13	1.88	98.83	100.71	669.42
33.62	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	67.24	67.24	»	8.88	8.88	58.36
85.03		»	»	»	170.06	170.06	»	22.45	22.45	147.61
20.25		»	»	»	40.50	40.50	»	5.35	5.35	35.15
81.70		»	45.78	96.38	163.40	305.56	8.48	21.57	30.05	275.51
66.92		»	»	»	46.66	46.66	»	6.16	6.16	40.60
31 87		16,803.41	29,442.03	55,604.63	152,787.44	254,637.51	4,893.20	20,167.92	25,061.11	229,576.39

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annu	
		Comune	Provincia		dovuto sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	83,431. 87	
455	Chiesa parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano in ..	Sernio....	Sondrio...	Legale rappresentante	212. 11	
456	Chiesa parrocchiale di Frontale in	Sondalo...	Id.	Id.	33. 59	
457	Chiesa parrocchiale di ..	Spriano ..	Id.	Id.	103. 19	
458	Chiesa filiale di S. Silvestro in	Teglio ...	Id.	Id.	56. 27	
459	Chiesa parrocchiale di San Rocco in	Id.	Id.	Id.	25. 82	
460	Chiesa parrocchiale e legati annessi in Primadio di	Valdidentro	Id.	Id.	402. 34	
461	Chiesa parrocchiale ed annessa Compagnia del SS. Rosario in	Alice superiore	Torino ...	Id.	2. »	
462	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Exenex di	Aosta	Id.	Id.	138. »	
463	Cappella degli Appendini della Madonna del Buon Rimedio in	Buriasco..	Id.	Id.	532. 30	
464	Chiesa parrocchiale di Vallo in	Caluso....	Id.	Id.	231. 50	
				Da riportarsi ...	85,168. 99	

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,431.87		16,803.41	29,442.03	55,604.63	152,787.44	254,637.51	4,893.20	20,167.92	25,061.11	229,576.98
212.11		137.87	»	»	424.22	562.09	»	56. »	56. »	506.09
33.59		19.96	»	»	67.18	87.14	»	8.87	8.87	78.27
103.19		14.26	»	»	199.29	213.55	»	26.31	26.31	187.24
56.27		39.54	»	»	112.54	152.08	»	14.85	14.85	137.23
25.82		18.15	»	»	51.64	69.79	»	6.82	6.82	62.97
402.34	— 1° gennaio 1873 —	»	»	1.79	804.68	806.47	0.16	106.22	106.38	700.09
2. »		»	»	»	1.14	1.14	»	0.15	0.15	0.99
138. »		»	»	»	90.85	90.85	»	11.99	11.99	78.86
32.30		»	»	»	742.26	742.26	»	97.98	97.98	644.28
31.50		»	»	»	332.46	332.46	»	43.88	43.88	288.58
168.99		17,033.19	29,442.03	55,606.42	155,613.70	257,695.34	4,893.36	20,540.99	25,434.35	232,260.99

Numero progressivo	Denominazione dell Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[…]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 18 della Legge 7 luglio 1866	
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	85,168. 99	»
465	Chiesa parrocchiale di S, Calocero per l'altare maggiore in	Caluso ...	Torino....	Legale rappresentante	281. 62	»
466	Chiesa parrocchiale di Carrone in	Candia ...	Id.	Id.	15. 94	»
467	Cappella di San Barnaba detta *Brillant* in	Carignano.	Id.	Id.	27. 47	»
468	Cappella di Betlemme della Nascita di Cristo e S. Margherita in	Chivasso .	Id.	Id.	814. 31	»
469	Cappella di S. Barnaba in Leitisetti in	Coassolo...	Id.	Id.	80. 91	»
470	Cappella di S. Pantaleone a Gimilan in	Cogne....	Id.	Id.	11. 33	»
471	Cappella di Nostra Signora della Pietà in	Id.	Id.	Id.	16. 11	»
472	Cappella di S. Rocco in .	Col S. Giovanni	Id.	Id.	2. 50	»
473	Chiesa parrocchiale di San Pietro ed annessa Cassa della Missione in	Donnaz...	Id.	Id.	289. »	»
474	Cappella di S. Colombano in	Exilles ...	Id.	Id.	84. 95	»
				Da riportarsi ...	86,793. 13	»

Indicati nella colonna 1	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
.99		17,033 19	29,442.03	55,606.42	155,618.70	257,695.34	4,893.36	20,540.99	25,434.35	232,260.99
62		»	»	»	540. 55	540. 55	»	71. 35	71. 35	469. 20
94		»	»	»	23. 73	23. 73	»	3. 13	3. 13	20. 60
.47		»	»	»	26. 40	26. 40	»	3. 48	3. 48	22. 92
.31		»	»	»	398. 11	398. 11	»	52. 55	52. 55	345. 56
.91	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	161. 82	161. 82	»	21. 36	21. 36	140. 46
33		»	»	»	19. 29	19. 29	»	2. 55	2. 55	16. 74
11		»	»	»	27. 16	27. 16	»	3. 59	3. 59	23. 57
50		»	»	»	2. 62	2. 62	»	0. 35	0. 35	2. 27
»		»	»	»	150. 12	150. 12	»	19. 82	19. 82	130. 30
95		»	»	»	115. 63	115. 63	»	15. 26	15. 26	100. 37
13		17.033.19	29,442.03	55,606.42	157,079.18	259,160.77	4,893.36	20,734.48	25,627.79	233,532.98

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866
1	2	3	4	5	6
				Riporto ..	86,793. 13
475	Santuario di Nostra Signora dei Milani annesso alla parrocchiale di	Forno di Rivara	Torino ...	Legale rappresentante	6. 91
476	Cappella del Berchietto sotto il titolo di S. Rocco in.	Frassineto.	Id.	Id.	117. 03
477	Cappella di Montebruno in	Garzigliana	Id.	Id.	19. 50
478	Cappella di San Giovanni nella borgata Bastiglia in	Gravere...	Id.	Id.	37. »
479	Cappella di San Rocco in	Hône	Id.	Id.	2. 9[illegible]
480	Cappella del Bosco in ...	Locana ..	Id.	Id.	8. 7[illegible]
481	Cappella di S. Anna nella borgata Praie in	Id.	Id.	Id.	108. 84
482	Cappella di San Giovanni Battista nella borgata Roncole di	Id.	Id.	Id.	5. »
483	Cappella della Madonna delle Grazie in	Lusiglie ..	Id.	Id.	83. 47
484	Cappella dei SS. Barnaba ed Orso in Barengo di ...	Mazzè	Id.	Id.	144. »
485	Cappella di S. Sisto in ...	Melezet ..	Id.	Id.	1. 50
486	Cappella del SS. Rosario in	Id.	Id.	Id.	4. 50
487	Cappella del Coignet in ..	Id.	Id.	Id.	18. »
				Da riportarsi ...	87,349. 80

Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 9	Rate arretrate di rendita dovute dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 10	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 11	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 12	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 13	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12 15	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 16	Totale — Colonne 15 + 16 17	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 — Col. 14 — 17 18
1° gennaio 1873	17,033 19	29,442.03	55,606.42	157,079. 18	259,160.77	4,893.36	20,784.48	25,527.79	233,532.98
	»	»	»	7. 12	7. 12	»	0. 94	0. 94	6. 18
	»	»	»	97. 52	97. 52	»	12. 87	12. 87	84. 65
	»	»	1. 69	39. »	40. 69	0. 15	5. 15	5. 30	35. 39
	»	»	»	53. 55	53. 55	»	7. 07	7. 07	46. 48
	»	»	»	2. 51	2. 51	»	0. 33	0. 33	2. 18
	»	»	»	2. 66	2. 66	»	0. 35	0. 35	2. 13
	»	»	»	59. 26	59. 26	»	7. 82	7. 82	51. 44
	»	»	»	1. 53	1. 53	»	0. 20	0. 20	1. 33
	»	0. 32	5. 74	166. 94	173. »	0. 51	22. 04	22. 55	150. 45
	»	»	19. 15	288. »	307. 15	1. 69	38. 02	39. 71	267. 44
	»	»	»	0. 68	0. 68	»	0. 09	0. 09	0. 59
	»	»	»	2. 05	2. 05	»	0. 27	0. 27	1. 78
	»	»	»	8. 20	8. 20	»	1. 08	1. 08	7. 12
	17,033.19	29,442.35	55,633.15	157,808.15	259,916.69	4,895.71	20,830.06	25,726.87	234,190.32

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866
1	2	3	4	5	6
				Riporto ...	87,349.80
488	Cappella di Santa Croce in Tagliaferro di	Moncalieri	Torino ...	Legale rappresentante	54.86
489	Cappella del Moriondo in .	Id.	Id.	Id.	158.82
490	Cappella del Fè sotto il titolo della Maddalena in	Noasca ...	Id.	Id.	42.09
491	Cappella di S. Grato in ..	Oglianico .	Id.	Id.	47.50
492	Cappella di S. Claudio del Gad in	Oulx	Id.	Id.	32.50
493	Santuario della Beata Vergine delle Grazie in....	Pinerolo ..	Id.	Id.	19.95
494	Fabbriceria della chiesa parrocchiale ed Enti morali annessi in	Pollein ...	Id.	Id.	127.79
495	Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena ai Nicolai in	Pont	Id.	Id.	24.43
496	Cappella della Beata Vergine della Neve nella borgata Formierio in	Pont Canavese	Id.	Id.	170.22
497	Cappella di Janceaz in ...	Quart	Id.	Id.	2.72
				Da riportarsi ...	88,030.68

a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito degli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	3. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 2 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
49.80		17,033.19	29,442.35	55,633. »	157,808.15	259,916.69	4,895.71	20,830.66	25,726.37	234,190.32
4. 86		»	»	»	69. 95	69. 95	»	9. 23	9. 23	60. 72
8. 82		»	»	»	212. 64	212. 64	»	28. 07	28. 07	184. 57
2. 09		»	»	»	5. 38	5. 38	»	0. 71	0. 71	4. 67
7. 50		»	»	2. 29	95. »	97. 29	0. 20	12. 54	12. 74	84. 55
2. 50		»	»	»	65. »	65. »	»	8. 58	8. 58	56. 42
19. 95	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	39. 90	39. 90	»	5. 27	5. 27	34. 63
7. 79		»	»	»	95. 49	95. 49	»	12. 60	12. 60	82. 89
4. 43		»	»	»	27. 08	27. 08	»	3. 57	3. 57	23. 51
0. 22		»	»	»	62. 41	62. 41	»	8. 24	8. 24	54. 17
2. 72		»	»	»	0. 83	0. 83	»	0. 11	0. 11	0. 72
0.68		17,033.19	29,442.35	55,635.29	158,481.83	260,592.66	4,895.91	20,919.58	25,815.49	234,777.17

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita a[...]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare [...]
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	88,030. 68	
498	Fabbriceria della chiesa parrocchiale ed Enti annessi in	Rhêmes Notre-Dame	Torino ...	Legale rappresentante	16. 62	
499	Cappella di S. Anna nel cantone omonimo di ..	Rivarolo Canavese	Id.	Id.	59. 34	
500	Chiesa parrocchiale di S. Michele ed altri Enti annessi in	Id.	Id.	Id.	51. »	
501	Cappella di S. Pietro in ..	Ronco Canavese	Id.	Id.	15. »	
502	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista ed Enti morali annessi in	Salbertrand	Id.	Id.	258. 42	
503	Cappella campestre di S. Maria Maddalena in ...	Tavagnasco	Id.	Id.	75. »	
504	Maramme della chiesa matrice di	Salemi....	Trapani ..	Id.	943 26	
505	Eredità di Antonino Drago annessa alla chiesa matrice di	Id.	Id.	Id.	396. 11	
506	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria Maddalena in .	Cappella maggiore	Treviso...	Id.	778. 12	
507	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria e S Liberale in	Castelfranco	Id.	Id.	180. 56	
				Da riportarsi ...	90,804. 11	

8	9	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			18
… a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30.68		17,033.19	29,442.35	55,635.29	153,481.83	260,592.66	4,895.91	20,919.58	25,815.49	234,777.17
6.62		»	»	»	2.31	2.31	»	0.30	0.30	2.01
9.34		»	»	»	93.63	93.63	»	12.36	12.36	81.27
1. »		»	»	»	96.90	96.90	»	12.79	12.79	84.11
5. »		»	»	»	5.29	5.29	»	0.70	0.70	4.59
3.42		»	»	»	384.04	384.04	»	50.69	50.69	333.35
. »	1° gennaio 1873	»	»	»	80. »	80. »	»	10.56	10 56	69.44
.26		»	»	60.16	1,886.52	1,946.68	5.29	249.02	254.31	1,692.37
11		»	»	22.20	792.22	814.42	1.95	104.57	106.52	707.90
12		»	95.47	549.88	1,556.24	2,201.59	48.39	205.42	253.81	1,947.78
.56		»	»	»	302.90	302.90	»	39.98	39.98	262.92
.11		17,033.19	29,537.82	56,267.53	163,681.88	266,520.42	4,951.54	21,606.97	26,557.51	239,963.09

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita an[nua]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare ...
1	2	3	4	5	6	
				Riporto ...	90,804.11	
508	Fabbriceria parrocchiale di San Michele in	Cimadolmo	Treviso...	Legale rappresentante	231.21	
509	Fabbriceria parrocchiale di S. Andrea in	Codognè..	Id.	Id.	112.72	
510	Fabbriceria parrocchiale di Ogliano in	Conegliano	Id.	Id.	261.17	
511	Fabbriceria parrocchiale di S. Silvestro di Costa in.	Id.	Id.	Id.	34.69	
512	Fabbriceria parrocchiale di Cavalier in	Gorgo	Id.	Id.	535.53	
513	Fabbriceria parrocchiale di Crespignaga in	Maser	Id.	Id.	36.91	
514	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria in	Miane ...	Id.	Id.	93.98	
515	Fabbriceria parrocchiale di S. Urbano in Baveria di	Nervesa ..	Id.	Id.	298 98	
516	Fabbriceria parrocchiale di	Paese	Id.	Id.	663 44	
517	Fabbriceria parrocchiale di	Pederobba	Id.	Id.	183.46	
518	Fabbriceria parrocchiale di S. Onigo in	Id.	Id.	Id.	212.95	
519	Fabbriceria parrocchiale di Maria Vergine Immacolata in Solighetto di ...	Pieve di Soligo	Id	Id.	38.13	
				Da riportarsi ...	93,507.27	

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,804.11		17,033.19	29,357.82	56,267.53	163,681.88	266,520.42	4,931.54	21,605.97	26,557.51	239,963.09
231.21		»	»	»	267.18	267.18	»	35.27	35.27	231.91
112.72		»	»	»	91.11	91.11	»	12.03	12.03	79.08
261.17		»	»	»	461.40	461.40	»	60.90	60.90	400.50
34.69		»	»	»	56.47	56.47	»	7.45	7.45	49.02
535.52		»	138.82	724.30	1,071.04	1,934.16	63.74	141.38	205.12	1,729.04
36.91	1° gennaio 1873	»	5.07	48.64	73.82	127.53	4.28	9.74	14.02	113.51
93.98		»	»	»	119.04	119 04	»	15.71	15.71	103.33
298.98		»	169.57	325.58	597.96	1,093.11	28.65	78.93	107.58	985.53
663.44		»	457.75	858.28	1,326.88	2,642.91	75.53	175.15	250.68	2,392.23
183.46		»	9.16	34.52	366.92	410.60	3.04	48.43	51.47	359.13
112.95		»	»	79.72	425.90	505.62	7.01	56.22	63.23	442.39
33.13		»	»	»	13.98	13.98	»	1.85	1.85	12.13
507.37		17,033.19	30,318.19	58,338.57	168,558.58	274,243.53	5,183.79	22,249.03	27,382.82	246,860.71

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	93,507. 27	»
520	Fabbriceria parrocchiale di S. Urbano in	Preganziol	Treviso...	Legale rappresentante	53. 33	»
521	Fabbriceria parrocchiale di Musestre in	Roncade..	Id.	Id.	178. 57	»
522	Fabbriceria sussidiaria di S. Bartolomeo in .....,	San Bartolomeo Villa del Bosco	Id.	Id.	114. 07	»
523	Fabbriceria parrocchiale di S. Martino di Sarano in .	Santa Lucia	Id.	Id.	207. 37	»
524	Fabbriceria parrocchiale di	San Vendemiano	Id.	Id.	169. 38	»
525	Fabbriceria parrocchiale di S. Pancrazio in Montaner di	Sarmede..	Id.	Id.	557. 83	»
526	Fabbriceria parrocchiale di San Nicolò di Fontigo in	Sernaglia .	Id.	Id.	189. 28	»
527	Fabbriceria parrocchiale di S. Bartolomeo di Arfanta in	Tarzo	Id.	Id.	242. 77	»
528	Fabbriceria parrocchiale dei SS. Stino e Martino in Musano di	Trevignano	Id.	Id.	106. 76	»
529	Fabbriceria parrocchiale di S. Antonino di Aspà in ..	Treviso...	Id.	Id.	158. 71	»
				Da riportarsi ...	95,485. 34	»

(8)	(9)	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			(18)
da iscriversi a termini dell'art. 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
93,507.27		17,033.19	30,318.19	58,338.57	168,553.58	274,243.53	5,133.79	22,249.03	27,382.82	246,860.71
53.33		»	»	»	106.66	106.66	»	14.08	14.08	92.58
178.57		»	15. »	106.90	357.14	479.04	9.41	47.14	56.55	422.49
114.07		»	12.42	159.70	228.14	400.26	14.05	30.11	44.16	356.10
207.37	— 1° gennaio 1873 —	»	»	»	324.88	324.88	»	42.88	42.88	282. »
169.38		»	33.67	131.74	338.76	504.17	11.59	44.72	56.31	447.86
557.83		»	32.81	536.94	1,115.66	1,685.41	47.25	147.27	194.52	1,490.89
189.28		»	»	90.48	378.56	469.04	7.96	49.97	57.93	411.11
242.77		»	4.48	153.78	485.54	643.80	13.53	64.09	77.62	566.18
106.76		»	27.34	103.08	213.52	343.94	9.07	28.18	37.25	306.69
158.71		»	»	»	317.42	317.42	»	41.90	41.90	275.52
95,485.34		17,033.19	30,443.91	59,621.19	172,491.86	279,518.15	5,246.65	22,759.37	28,006.02	251,512.13

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell' investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita annua	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul [illegible]
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	95,485. 31	»
530	Fabbriceria parrocchiale dei SS. Fabiano e Sebastiano in	Villorba ..	Treviso...	Legale rappresentante	434. 19	»
531	Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Corva in	Azzano ...	Udine	Id.	1. 84	»
532	Chiesa di Sant'Andrea di Stracis in	Camino di Codroipo	Id.	Id.	31. 52	»
533	Chiesa parrocchiale di Pieve di Rosa in	Codroipo..	Id.	Id.	255. 59	»
534	Chiesa sussidiaria dei SS. Pietro e Paolo di Alnicco in....................	Moruzzo ..	Id.	Id.	88. 51	»
535	Chiesa sussidiaria di Santa Maria *La Vecchia* di Ribis in	Reana	Id.	Id.	115. »	»
536	Chiesa filiale di S. Biagio di Mediis in	Socchieve.	Id.	Id.	4. 32	»
537	Chiesa di S. Giacomo di Priuso in	Id.	Id.	Id.	1. 48	»
538	Chiesa di S. Martino in ..	Id.	Id.	Id.	2. 35	»
539	Chiesa di San Maurizio di Nonta in	Id.	Id.	Id.	3. 21	»
540	Chiesa di S. Clemente di Adegliaco in	Tavagnacco	Id.	Id.	373. 13	»
				Da riportarsi ...	96,796. 48	»

18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 7	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurato della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito degli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febb. 1870, n. 5519 - Col. 14—17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,485.34		17,033.19	30,443.91	59,621.19	172,419.86	279,518.15	5,246.65	22,759.37	28,006.02	251,512.13
434. 19		»	183.13	312.44	868.38	1,363.95	27.49	114.63	142.12	1,221.83
1. 84		»	»	»	3.68	3.68	»	0.49	0.49	3.19
31. 52		»	14.70	30.68	63.04	108.42	2.70	8.32	11.02	97.40
255. 59		»	155.68	317.54	511.18	984.40	27.94	67.48	95.42	888.98
88. 51		»	»	»	177.02	177.02	»	23.37	23.37	153.65
115. »	1° gennaio 1873	»	19.52	33.62	230. »	283.14	2.96	30.36	33.32	249.82
4. 32		»	»	»	8.64	8.64	»	1.14	1.14	7.50
1. 48		»	»	»	2.96	2.96	»	0.39	0.39	2.57
2. 35		»	»	»	4.70	4.70	»	0.62	0.62	4.08
3. 21		»	»	»	6.42	6.42	»	0.85	0.85	5.57
373. 13		»	30.80	62.64	746.26	839.70	5.51	98.51	104.02	735.68
796.48		17,033.19	30,847.74	60,378.11	175,042.14	283,301.18	5,307.74	23,105.53	28,418.78	254,882.40

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[ua]	
		Comune	Provincia		Goduta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta ...
1	2	3	4	5	6	7
				Riporto ...	96,796. 48	»
541	Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo di Prestento in (1)	Torreano. .	Udine	Legale rappresentante	2. 54	»
542	Fabbriceria parrocchiale di S. Anna pel legato Lamberti in	Chioggia ..	Venezia ..	Id.	6. 37	»
543	Fabbriceria parrocchiale di S. Biagio in	Cinto Veneto	Id.	Id.	72.-43	»
544	Fabbriceria parrocchiale di S. Bartolomeo di Ballò in	Mirano ...	Id.	Id.	55. 07	»
545	Fabbriceria parrocchiale di Marano di sotto in	Marano ...	Verona ...	Id.	9. 25	»
546	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Villa Bartolomea	Id.	Id.	794. 60	»
547	Fabbriceria parrocchiale di	Albettone .	Vicenza...	Id.	17. 58	»
548	Fabbriceria del duomo di	Bassano ..	Id.	Id.	169. 63	»
549	Fabbriceria parrocchiale di Marana in	Crespadoro	Id.	Id.	52. 33	»
550	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Polegge in	Vicenza ..	Id.	Id.	100. 82	»
551	Fabbriceria parrocchiale di	Zovencedo	Id.	Id.	27. 65	»
	Totale per le fabbricerie e altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento L.				98,103. 75	»

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 551 dell'Elenco annesso al R. D. 26 maggio 1872, n. [illegible] – S. 2a).

... a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 feb 1870, n. 5519 - Col. 14—17
		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
96.48	1° gennaio 1873	17,033 19	30,847.74	60,378.11	175,042.14	283,301.18	5,307.74	23,105.53	28,418.78	254,882.40
2. 54		»	1. 80	3. 56	5. 08	10. 44	0. 31	0. 67	0. 98	9. 46
8. 37		»	0. 46	11. 72	16. 74	28. 92	1. 03	2. 21	3. 24	25. 68
2 43		»	»	»	144. 86	144. 86	»	19. 12	19. 12	125 74
5. 07		»	31. 54	54 86	110. 14	196. 54	4. 83	14. 54	19. 37	177. 17
9 25		0. 69	»	»	18. 50	19. 19	»	2. 44	2. 44	16. 75
4. 60		»	148. 57	490. 70	1,589. 20	2,228. 47	43 18	209. 77	252. 95	1,975. 52
7. 58		»	»	»	35. 16	35. 16	»	4 64	4. 64	30. 52
9. 63		22. 15	»	»	339. 26	361. 41	»	44. 78	44. 78	316. 63
2. 33		»	»	3. 20	104. 66	107. 86	0. 28	13. 81	14. 09	93. 77
0. 82		»	»	27. 43	201. 64	229. 07	2. 41	26. 62	29. 03	200. 04
7. 65		»	»	»	55. 30	55. 30	»	7. 30	7. 30	48. »
6.75		17,056 03	31,030.11	60,969.58	177,662.68	286,718.40	5,365.29	23,451 43	28,816.72	257,901.68

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell' Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell' Ente morale ecclesiastico	Rendita ann[illegible]	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del [illegible]
1	2	3	4	5	6	

RIEPILOGO

Enti morali diversi dalle Fabbricerie .... L.	199,624.72	8[illegible]
Fabbricerie ed altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento	98,106. 75	»
Totale generale ... L.	297,731.47	8[illegible]

Rendita 5 per cento da trasferirsi in capo agli Enti morali con decorrenza dal 1° gennaio 18[illegible] —
Rate di rendita maturate al 1° gennaio 1873 — Lire *novecentotrentunmila trecentotren[illegible]*
Ritenuta per imposta di ricchezza mobile dell'8. 80 per cento sulle rate maturate negli [illegible]
centotredici e centesimi *settantaquattro* ....
Ritenuta per imposta di ricchezza mobile del 13. 20 per cento sulle rate maturate negli [illegible]
taquattromila centoquarantasette e centesimi *quarantaquattro* ....
Rate di rendita depurate dalla ritenuta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo [illegible]
creto 17 febbraio 1870, n. 5519 — Lire *ottocentocinquantaquattromila cinquecent[illegible]*

Roma, addì 1° maggio 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA

indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. Decr. 17 febb. 1870, n. 5519 9	Rate arretrate di rendita dovute dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 10	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 11	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 12	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9 13	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12 15	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 16	Totale — Colonne 15 + 16 17	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile già pagato sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R.D. 17 feb. 1870, n. 5519 - Col. 14 — 17 18
.94	— 1° gennaio 1873 —	87,751.15	128,819.45	196,005. »	232,545.56	644,621.16	17,248.45	30,696.01	47,944.46	596,676.70
.75		17,058.03	31,030.11	60,969.58	177,662.68	286,718.40	5,365.29	23,451.43	28,816.72	257,901.68
.69		104,807.18	159,849.56	256,974.58	410,208.24	931,339.56	22,613.74	54,147.44	76,761.18	854,578.38

duecentoventimila seicentocinquantaquattro e centesimi *sessantanove* .... L. 220,654. 69
ntesimi *cinquantasei* .... L. 931,339. 56
e 1870, di cui alla colonna 12 — Lire *ventiduemila sei-*
.... L. 22,613. 74 }
e 1872 di cui alla colonna 13 — Lire *cinquan-* } » 76,761. 18
.... » 54,147. 44 }
i interessi della rendita inscritta al Demanio col R. De-
e centesimi *trentotto* .... L. 854,578. 38

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
G. DE FALCO.

N° 1366 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che approva il Regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'Esercito.*

30 marzo 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 (n. 4) e 45 della Legge 28 aprile 1869 sull'amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale;

Vista la convenienza di regolare con norme fisse le compere che occorre talvolta di fare ad economia di cavalli per le rimonte dell'Esercito;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 27 marzo 1873;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'Esercito, e d'ordine Nostro sottoscritto dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 *maggio* 1873
Vol. 69 *Atti del Governo a c.* 23. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Ricotti.

REGOLAMENTO

per la compera ad economia di cavalli per l'Esercito.

§ 1.

Il Ministero della Guerra, quando determina che si comperino ad economia cavalli per l'Esercito, affida le operazioni relative alla compera a Commissioni da lui appositamente nominate, e quelle di contabilità a Consigli d'amministrazione dei Corpi militari aventi sede nelle zone assegnate alle Commissioni predette.

§ 2.

Ciascuna Commissione di compera cavalli sarà composta di 2 Uffiziali e di un Veterinario.

L'Uffiziale più elevato in grado od, a grado uguale, il più anziano assumerà la presidenza.

Un Sott'Uffiziale farà il servizio di scrivano.

§ 3.

Il Ministero determina e fa conoscere al Presidente d'ogni Commissione di compera cavalli:

a) La quantità di cavalli da comperare;

b) I requisiti ai quali i cavalli devono soddisfare a seconda delle Armi alle quali devono essere destinati;

c) Il maximum dei prezzi da pagarsi;

d) La zona di territorio nella quale la Commissione deve estendere le sue operazioni;

e) Quelle altre istruzioni che pel buon esito della compera, in vista delle condizioni di tempo e di luogo, saranno stimate opportune.

§ 4.

Il Ministero della Guerra, mediante avvisi da pubblicarsi nei Comuni compresi nella zona assegnata a ciascuna Commissione di compera cavalli, farà noto la nomina ed il mandato della Commissione predetta, invitando i proprietari di cavalli a presentarli per la vendita; nell'avviso saranno indicate le condizioni generali alle quali i cavalli devono soddisfare, il giorno e la località in cui la Commissione accetterà le offerte.

L'avviso di cui sovra dovrà essere pubblicato almeno cinque giorni prima di quello in cui la Commissione darà principio alle sue operazioni.

§ 5.

Al Sindaco del Comune in cui la Commissione eseguisce le sue operazioni, per cura della Commissione medesima, sarà fatta istanza perchè voglia intervenire personalmente o delegare alcuno dei Consiglieri comunali ad intervenire agli atti della Commissione per l'acquisto dei cavalli, affine di porgerle, all'occorrenza, quegli schiarimenti che giovasse di chiedergli per le proprie determinazioni, avvertendo che di esse rimane soltanto responsabile la Commissione.

In caso d'intervento il Sindaco o chi per esso firmerà gli atti di compera, senza responsabilità di sorta per quanto è materia del contratto, ma solo per far risultare di tale suo intervento.

§ 6.

I Consigli d'amministrazione dei Corpi militari dal Ministero incaricati della contabilità delle compere in discorso, appena ricevutone l'avviso, inoltreranno al Ministero stesso opportuna richiesta d'anticipazione per la somma occorrente.

Se la medesima eccede le lire 30,000, non potendosene anticipare una maggiore, i Consigli predetti domanderanno appunto L. 30,000 per avanzare, occorrendo, altra domanda d'anticipazione appena saranno in grado di giustificare la erogazione almeno dei due terzi della somma precedentemente avuta.

§ 7.

Con questi fondi i Consigli d'amministrazione somministreranno alle Commissioni di compera cavalli le somme loro occorrenti, osservando in ciò le norme che il Ministero della Guerra, a seconda dei casi, si riserva di emanare.

§ 8.

Le Commissioni di compera cavalli, dopo essersi assicurate che i cavalli posseggono i requisiti prescritti dal Ministero, concorderanno direttamente coi proprietari e cogli allevatori, che loro presenteranno i cavalli, le condizioni di compera e vendita, salva sempre l'azione redibitoria della quale è cenno all'art. 1505 del Codice civile.

Gli animali saranno visitati uno per uno, attribuendo a ciascuno il relativo prezzo, il quale, affinchè la compera possa avere l'effetto legale, dev'essere accettato oltrechè dal venditore, anche da non meno di due membri della Commissione.

§ 9.

Il pagamento di tal prezzo si effettua in presenza di tutta la Commissione, e del Sindaco o Consigliere comunale, quando sia intervenuto agli atti della medesima, dopo compilato l'atto della compera.

L'atto della compera conterrà:

a) Il numero progressivo degli atti di compera compilati dalla Commissione, e la data;

b) Il nome, il cognome, la condizione ed il domicilio del venditore;

c) Le note qualitative dell'animale;

d) Il numero di rimonta, che verrà impresso nell'atto dell'accettazione con bollo a fuoco nello zoccolo destro anteriore del quadrupede;

e) Il Corpo cui questo è destinato;

f) Il prezzo convenuto col venditore;

g) Le condizioni di guarentigia od altre accettate dal venditore medesimo;

h) La quietanza del prezzo.

In uno stesso atto di compera si possono comprendere tutti i cavalli acquistati da uno stesso venditore.

Gli atti di compera devono essere firmati da tutti i membri della Commissione, e dal Sindaco o Consigliere comunale che l'abbia assistita.

§ 10.

Per cura d'ogni Commissione di compera cavalli:

a) Saranno giornalmente spediti al Consiglio d'amministrazione, incaricato della contabilità, gli atti di compera, unitamente ai documenti giustificanti le varie spese;

b) Saranno inviati ai Corpi, cui furono destinati i cavalli acquistati, gli stati qualitativi dei medesimi, debitamente firmati da tutta la Commissione.

§ 11.

Ogni Consiglio d'amministrazione, incaricato della contabilità della compera di cavalli, verifica tutti i documenti indicanti le spese, i quali saranno divisi nelle seguenti categorie:

a) Indennità fisse stabilite pel personale addetto alla Commissione compera cavalli, le quali saranno comprovate mediante gli elenchi nominativi certificati dalla Commissione stessa e convalidate dalle quietanze individuali del personale anzi accennato;

b) Spese varie (pagamenti di sensali, di uomini per il governo e custodia dei quadrupedi acquistati, pagamento per acquisto di robe occorrenti alla cura di cavalli e simili) pagate dalla Commissione, che si comproveranno con le quietanze relative munite del *visto* della Commissione;

c) Trasporti della Commissione o del personale occorrente alla medesima, pagati da essa, comprovabili sempre con le quietanze dei conducenti. Nel caso però che per la natura o poca entità della spesa non siasi potuto ottenere le quietanze sopra accennate, si potrà alle medesime supplire con apposite dichiarazioni della Commissione;

d) Trasporti dei cavalli sulle ferrovie dal sito d'acquisto alle sedi dei Corpi cui sono destinati, certificati da apposite dichiarazioni della Commissione;

e) Prezzo dei cavalli risultante dagli atti di compera, cui si uniranno gli stati qualitativi certificati dalla Commissione, coll'indicazione del Corpo al quale furono destinati i cavalli;

f) I Corpi, ai quali sono assegnati cavalli incettati, dovranno rilasciarne ricevuta alla Commissione da unirsi ai rendiconti.

§ 12.

Coll'appoggio di questi documenti ogni Consiglio d'amministrazione compila il suo rendiconto, che trasmette al Ministero della Guerra:

a) Subito che la Commissione di compera cavalli ha compiuto il suo incarico, quando non occorre altra anticipazione, oltre quella ricevuta, per far fronte ai bisogni della Commissione;

b) Appena che l'anticipazione ricevuta sia giustificata per i due terzi almeno, quando occorrano altre anticipazioni perchè la Commissione possa mandare a compimento l'incarico ricevuto.

In questo secondo caso, unitamente al rendiconto, il Consiglio d'amministrazione spedirà al Ministero altra richiesta d'anticipazione per una somma, la quale col residuo dell'anteriore non ecceda il limite di L. 30,000.

Roma, addì 30 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N° 1367 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che aumenta dell'uno per cento l'interesse dei Buoni del Tesoro.*

15 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Legge del 22 aprile 1869, n. 5026;

Veduto l'articolo 554 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale, approvato con Regio Decreto del 4 settembre 1870, n. 5852;

Veduto il Regio Decreto del 1° novembre 1872, n. 1082 (Serie 2ª), col quale fu fissato l'interesse dei Buoni del Tesoro a decorrere dal 2 dello stesso mese;

Veduto l'articolo 3 della Legge 22 dicembre 1872, n. 1160 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal 16 maggio 1873 è aumentato dell'uno p. °/₀ l'interesse dei Buoni del Tesoro fissato col suddetto Nostro Decreto del primo novembre 1872, n. 1082 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 15 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 30. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1368 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che concerne gli esami di ammissione e di promozione degli Impiegati dell'Amministrazione esterna delle Gabelle.*

19 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gl'Impiegati dell'Amministrazione esterna delle Gabelle sono divisi in due categorie.

Appartengono alla 1ª categoria gl'Ispettori superiori, gl'Ispettori e Sotto-Ispettori delle Gabelle, i Direttori e tutti gl'Impiegati di Dogana con stipendio superiore alle lire 2,200.

Appartengono alla 2ª categoria gl'Impiegati addetti ai Magazzini delle privative, i Controllori, Computisti ed Agenti governativi presso le Saline e tutti gl'Impiegati delle Dogane il cui stipendio non sia superiore alle lire 2,200.

Non fanno parte di alcuna delle suddette 2 categorie i Commessi di Dogana e delle Saline, qualunque ne sia lo stipendio.

Per essi saranno tenuti dei ruoli speciali.

Art. 2.

Per ottenere la nomina ad uno degli impieghi indicati nel precedente articolo e per essere promossi da una ad altra categoria d'impiego, fa mestieri esserne dichiarati idonei per mezzo di esami, secondo i programmi che verranno stabiliti dal Ministro delle Finanze.

Art. 3.

La data degli esami sarà fatta conoscere mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Per la forma degli esami, per il giudizio di merito e per l'ordine in cui devono essere classificati i concorrenti dichiarati idonei, si osserverà il disposto degli articoli 3, 4 e 9 del Regio Decreto 31 ottobre 1871, numero 518. Sono concorrenti di prima classe, pegli effetti dell'articolo 9 suddetto, coloro che hanno uno stipendio non inferiore a lire 2,200.

Quando però trattasi di aspiranti che abbiano già il carattere di Impiegati dello Stato, nel giudizio di merito si terrà anche conto del grado di operosità, diligenza e moralità dei concorrenti.

Con Decreto del Ministero delle Finanze sarà determinato il modo con cui deve essere pronunziato il giudizio sul grado di operosità, diligenza e moralità dei concorrenti, non che la media dei punti a ottenersi in detto grado per essere ammessi agli esami di concorso.

Art. 4.

La nomina agli impieghi di 1ª e 2ª categoria ed ai posti di Commesso avrà luogo secondo l'ordine nel quale i concorrenti si trovano classificati in seguito all'esame sostenuto.

Le promozioni di classe in ogni grado saranno per regola fatte in ordine di anzianità.

Potranno però per un decimo essere fatte per merito. La nota degli individui da promuoversi per merito sarà fatta da una Commissione nominata dal Ministro delle Finanze.

Saranno a scelta le nomine a Direttore e Ispettore superiore.

Art. 5.

Gli esami di concorso per gli impieghi di 2ª categoria e di Commesso avranno luogo ogni due anni, e quelli per gli impieghi di 1ª categoria, ogni tre anni.

Questi termini potranno essere abbreviati quando se ne manifesti il bisogno. Potranno anche essere differiti di un anno quando la metà dei dichiarati idonei non abbia ancora ricevuto collocamento.

Per la classificazione dei nuovi concorrenti e di coloro che, sebbene dichiarati già idonei, pure si ripresentano un'altra volta all'esame, sarà osservato il disposto dall'articolo 12 del Regio Decreto 31 ottobre 1871.

Art. 6.

Sono ammessi all'esame per gl'impieghi di 1ª categoria:

a) Gl'Impiegati appartenenti alla seconda categoria con stipendio non minore di lire 1,800;

b) Gli Applicati e Computisti di 1ª e 2ª classe del Ministero delle Finanze, i Vice-Segretari e i Computisti di 1ª classe, e gli Archivisti delle Intendenze;

c) I Luogotenenti della Guardia doganale.

Vi sono anche ammessi dopo sei anni di servizio ed anche solo dopo tre, quando abbiano riportato la licenza liceale o quella degli Istituti tecnici:

a) Gl'Impiegati della seconda categoria con stipendio inferiore a lire 1,800;

b) Gli Applicati e Computisti di 3ª e 4ª classe del Ministero delle Finanze, i Vice-Segretari e Computisti di 2ª e 3ª classe delle Intendenze;

c) I Sottotenenti della Guardia doganale.

Art. 7.

Sono ammessi agli esami per gl'impieghi di 2ª categoria:

a) Gli Ufficiali della Guardia doganale;

b) I Protocollisti, gli Speditori copisti delle Intendenze e i Commessi di Dogana;

c) I Volontari, gli Apprendisti, gli Alunni che alla pubblicazione del presente Decreto trovansi al servizio dell'Amministrazione delle Gabelle e delle Intendenze di finanza;

d) Coloro che abbiano riportato la licenza dei Ginnasi e delle Scuole tecniche, oppure un certificato di capacità dato da quelle Scuole professionali che saranno designate con Decreto del Ministro delle Finanze, e che provino inoltre di essere cittadini italiani, di aver sempre tenuto buona condotta e di non aver meno di diecisette e più di trent'anni di età, e che sieno celibi o vedovi senza prole.

Art. 8.

Sono ammessi agli esami per i posti di Commesso:

a) I Brigadieri della Guardia doganale, qualunque siano gli anni del loro grado e servizio;

b) I Sott'Ufficiali dell'Esercito e dell'Armata e del Corpo dei Reali Carabinieri che abbiano almeno dodici anni di servizio e non più di trentacinque di età, che siano provvisti di regolare congedo e che provino di essere celibi o vedovi senza prole, e di aver tenuto una lodevole condotta per tutto il tempo che rimasero sotto le armi;

c) Gli Agenti subalterni di Dogana con cinque anni almeno di servizio;

d) E nel quinquennio 1873-1877 gli Scrivani straordinari con cinque anni almeno di servizio presso il Ministero o le Intendenze di finanza, con età non superiore ai trentacinque anni e in istato celibe.

Art. 9.

L'aspirante non dichiarato idoneo al primo esame può essere ammesso a nuova prova in occasione di un altro esperimento.

Fallita questa seconda prova, può essere riammesso una terza volta, ma dopo trascorsi tre anni.

Art. 10.

Gli esami che si fossero fin qui sostenuti per le diverse carriere dell'Amministrazione delle Gabelle, e non indicati nel precedente articolo, non valgono a conferire l'idoneità richiesta dal presente Decreto.

Art. 11.

Gl'Impiegati in disponibilità potranno essere nominati senza esame ai posti delle Gabelle equivalenti a quelli che occupavano quando erano in attività di servizio.

Art. 12.

Le nomine ai posti di Ufficiale della Guardia doganale saranno determinate dall'esito di esami speciali che avranno luogo ogni due anni, e dai risultamenti di un esperimento di sei mesi.

I candidati saranno mandati in esperimento secondo l'ordine nel quale si troveranno classificati.

Art. 13.

Sono ammessi agli esami per i posti di Ufficiale della Guardia doganale:

a) I Brigadieri della Guardia doganale che abbiano due anni di grado e cinque di servizio, oppure che siano stati Ufficiali dell'Esercito;

b) Gli Ufficiali dell'Esercito, dell'Armata e del Corpo dei Reali Carabinieri aventi i requisiti indicati alla lettera *b* dell'articolo 8.

Art. 14.

Possono essere nominati Ufficiali della Guardia doganale senza la prova dell'esame i Brigadieri che, essendone stati dichiarati idonei, si trovano alla pubblicazione del presente Decreto in esperimento semestrale ad esercitare alcuno di questi posti.

Art. 15.

Il presente Decreto andrà in vigore il giorno 1° giugno 1873.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 19 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 25. Ayres.
Luogo del sigillo. *V.° Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1369 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che approva due deliberazioni del Consiglio provinciale di Potenza sulla classifica delle strade provinciali.*

4 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Potenza 23 settembre 1871, con la quale fu stabilito di classificare fra le provinciali una nuova strada che diramandosi da quella provinciale di 2ª serie da Potenza a Spinazzola, e percorrendo la valle di S. Giorgio, debba raggiungere presso Lagopesole la provinciale da Potenza ad Atella, e di sopprimere un corrispondente tronco di quest'ultima, lungo il quale trovasi il Comune di Avigliano;

Vista la deliberazione dello stesso Consiglio 18 settembre 1872, con la quale si aggiunse alle provinciali

un'altra strada che dal crocevia presso Pietragalla, su quella predetta di 2ª serie, passando per Avigliano, metta su quella provinciale da Potenza al confine della Provincia di Avellino;

Vista la deliberazione 27 gennaio 1873 presa in via d'urgenza dalla Giunta municipale di Avigliano, con cui dichiarò di ritirare il ricorso prodotto da quel Municipio contro la prima di dette deliberazioni, in considerazione dell'aggiunta adottata coll'altra del 18 settembre 1872;

Visti i Nostri Decreti 30 gennaio 1868 e 25 febbraio 1872, riflettenti la classificazione delle attuali strade provinciali di Potenza;

Visto il parere emesso dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 22 marzo ultimo scorso;

Visti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, alligato *F;*

Considerando:

Che pubblicate le predette deliberazioni del Consiglio provinciale di Potenza, non è stata prodotta alcuna opposizione, ad eccezione di quella presentemente ritirata dal Comune di Avigliano;

Che colle aggiunte sopra deliberate venendo soppresso un tratto dell'attuale strada provinciale da Potenza alla nazionale di Matera, compreso tra le Serre di Avigliano ed il Castello di Lagopesole, della lunghezza di metri 13,000, si rende perciò necessario di modificare l'Elenco delle strade provinciali, variando anche la denominazione e gli estremi di quelle inscritte ai numeri 4 e 19 dell'Elenco stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le due sopracitate deliberazioni prese dal Consiglio provinciale di Potenza, ed è perciò modificato l'Elenco di quelle strade provinciali secondo le variazioni e l'aggiunta che risultano dall'unito Quadro visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 27. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Devincenzi.

QUADRO

delle modificazioni introdotte nell'Elenco delle strade provinciali di Potenza.

Denominazione della strada	Punti estremi nella Provincia	Comuni attraversati	Lunghezza di ciascuna strada in chilometri
Da Potenza alla nazionale di Matera sotto Atella.	Dalla provinciale di 2ª serie Potenza-Spinazzola presso il ponte Tiera, per Valle San Giorgio e Lagopesole, alla nazionale di Matera.	»	40
Da Potenza al confine con la Provincia di Avellino.	Dalla suddetta provinciale di 2ª serie, nella località detta *Fontanella*, per Ruoti, Bella, Muro, Pescopagano, al confine.	Ruoti, Bella, Muro. Castelgrande e Pescopagano.	60
Di Avigliano.	Dal crocevia presso Pietragalla sulla predetta provinciale di 2ª serie, per Avigliano, alla località detta *Abetino di Ruoti* sulla provinciale da Potenza al confine con Avellino.	Avigliano.	22

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
G. DEVINCENZI.

N° 1370 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che modifica la Tabella n. 2 annessa al Regolamento approvato col Regio Decreto 22 febbraio 1863 sul personale assegnato per l'illuminazione dell'Arsenale del 1° Dipartimento marittimo.*

4 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;
Sentito il Consiglio superiore di Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'Arsenale del 1° Dipartimento marittimo e sue dipendenze sono assegnati 9 timonieri o marinari guardiani pel servizio di fanalista, coll'annuo supplemento individuale di lire 180.

In questo senso è modificata, a datare dal 1° giugno p. v., la Tabella n. 2 annessa al Regolamento approvato col Reale Decreto 22 febbraio 1863, n. 1174.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 33. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

A. RIBOTY.

N° 1371 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che approva il Regolamento per i Magazzini generali.*

4 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 32 della Legge 3 luglio 1871, n. 340 (Serie 2ª), sulla istituzione di Magazzini generali di deposito di merci nel Regno;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento contenente le discipline doganali per l'esercizio di Magazzini generali di deposito, visto d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto.

Art. 2.

Coll'attivazione del suddetto Regolamento restano abrogati i Regolamenti speciali attualmente in vigore pei Magazzini generali di Ancona, Bologna, Torino e Sinigaglia.

Restano pure abrogati gli articoli 12 e 13 dell'Appendice al Regolamento pei Magazzini generali di Torino, approvata col R. Decreto, n. DIX, del 13 gennaio 1873.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1873
Vol. 60 Atti del Governo a c. 31. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

REGOLAMENTO

PER I

MAGAZZINI GENERALI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

I locali destinati ad uso di Magazzino generale dovranno essere fabbricati o adatti in base a disegni approvati dal Ministero delle Finanze, il quale potrà imporre quelle modificazioni che ritenesse necessarie per la piena sicurezza e facile sorveglianza dei medesimi.

Il Ministero delle Finanze determinerà ancora il numero, la ubicazione e l'ampiezza delle stanze che dovranno essere poste a disposizione dell'Amministrazione delle Gabelle per uso di Dogana, del Dazio-consumo e dei Corpi di guardia doganale.

Le garrette per il servizio di vigilanza intorno al circuito del Magazzino, per cura e a spese dell'Amministrazione esercente, saranno collocate nei punti stabiliti dall'Autorità finanziaria.

Art. 2.

Tutte le stanze o ambienti compresi entro il recinto di un Magazzino generale dovranno essere numerati ordinalmente ed in modo visibile allo esterno.

I numeri d'ordine non potranno essere cambiati, senza che ne sia dato avviso all'Autorità finanziaria.

Art. 3.

Possono essere depositate nei Magazzini generali merci nazionali ed estere d'ogni specie, salve le eccezioni stabilite dalla Legge o da speciali disposizioni.

I locali pel deposito delle merci estere dovranno essere distinti da quelli pel deposito delle merci nazionali, salve le eccezioni che fossero consentite dall'Amministrazione delle Gabelle per le merci riconosciute inconfondibili o che possano essere rese tali mediante speciali contrassegni.

Il deposito nei Magazzini ha per effetto di conservare alle merci la condizione doganale in cui si trovano all'atto della prima ammissione.

Art. 4.

Al deposito delle merci nei Magazzini generali sono applicabili le disposizioni della Legge doganale 11 settembre 1862, relative ai depositi in Magazzini di proprietà privata, salve le eccezioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 5.

Le Amministrazioni esercenti i Magazzini generali, e per esse le Società concessionarie, sono responsabili verso la finanza, senza obbligo di cauzione, delle merci depositate e di tutti i dazi ad esse applicabili.

Sono pure responsabili, senza obbligo di cauzione, delle multe eventualmente applicabili secondo le Leggi di finanza, salvo il diritto di regresso verso chi di ragione.

Art. 6.

Presso ogni Magazzino generale sarà istituito un Ufficio doganale avente le facoltà delle Dogane di prim'ordine, e dipendente, come Sezione, dalla Dogana principale del luogo.

L'Ufficio suddetto non potrà eseguire operazioni che per le merci destinate al Magazzino o dal medesimo estratte.

Art. 7.

L'Amministrazione del Magazzino è tenuta a provvedere a proprie spese all'illuminazione ed al riscaldamento degli Uffici e dei Corpi di guardia di cui all'art. 1, ed a fornire mobili, pesi e quanto altro occorre per la regolare e comoda esecuzione delle operazioni doganali e daziarie.

Le spese di facchinaggio per queste operazioni sono pure a carico dell'Amministrazione.

Art. 8.

Il ruolo normale degli impiegati da assegnarsi all'Ufficio doganale, di cui all'art. 6, sarà determinato per ogni Magazzino dal Ministero delle Finanze.

Il Capo della Dogana locale potrà, quando occorra, distaccare provvisoriamente al suddetto Ufficio altri impiegati suoi dipendenti, per compiere determinate operazioni, sotto la osservanza delle vigenti disposizioni doganali.

Art. 9.

Le disposizioni speciali, che per l'esecuzione del presente Regolamento si rendessero necessarie per ogni Magazzino generale, saranno date dal Ministro delle Finanze.

CAPO II.

Magazzini dati in affitto.

Art. 10.

Non vi potranno essere nei Magazzini generali locali dati in

affitto a privati se non sono separati dagli altri; essi non potranno, per ciò che concerne il deposito delle merci, far parte dei Magazzini stessi. Per questi locali sono applicabili le disposizioni dell'art. 42 della Legge doganale 11 settembre 1862 e 48 delle Istruzioni doganali 8 novembre 1868.

CAPO III.

Magazzini marittimi.

Art. 11.

I bastimenti con carico destinato totalmente od in parte ad un Magazzino generale marittimo potranno eseguire le operazioni di sbarco alle banchine o nei bacini del Magazzino.

In questi stessi luoghi potranno essere eseguite le operazioni d'imbarco delle merci estratte dal deposito.

Però, tutte le formalità prescritte dalla Legge doganale in materia di manifesti dovranno essere compiute presso il competente Ufficio principale della Dogana.

Art. 12.

I permessi d'imbarco e sbarco alle banchine e nei bacini del Magazzino sono emessi dalla Dogana principale.

Il Capo dell'Ufficio doganale del Magazzino provvede alla vigilanza opportuna.

CAPO IV.

Entrata delle merci nei Magazzini.

Art. 13.

I Magazzini generali ricevono merci provenienti dall'interno, dall'estero, da altri Magazzini generali e dalle Dogane abilitate, secondo le disposizioni vigenti, alla spedizione di merci da una ad altra Dogana.

Art. 14.

Per introdurre merci in un Magazzino generale, l'Amministrazione esercente deve presentare all'Ufficio di Dogana la dichiarazione prescritta dall'art. 36 della Legge doganale 11 settembre 1862.

Art. 15.

In base alla dichiarazione, i funzionari delegati dalla Dogana, assistiti da un rappresentante dell'Amministrazione esercente, ed, ove sia necessario, da un impiegato del Dazio-consumo, eseguiscono la verificazione della qualità e quantità della merce da introdursi.

Se le merci furono dichiarate ammissibili ad un trattamento di favore, sarà constatato se concorrano tutte le condizioni all'uopo necessarie, e nel caso affermativo ne sarà fatto espresso cenno nello esporre il risultato di visita.

Art. 16.

Rilevandosi differenze punibili a senso della Legge doganale, si procederà alla contestazione della contravvenzione, e frattanto la merce sarà custodita in un Magazzino speciale sotto la diretta vigilanza della Dogana.

Art. 17.

La bolletta d'introduzione in deposito è intestata all'Amministrazione esercente e ad essa consegnata.

Sulla bolletta matrice, da restare presso la Dogana, l'Amministrazione esercente, in prova dell'eseguita introduzione, apporrà il suo *Visto*, indicando il numero del Magazzino nel quale fu collocata la merce.

Art. 18.

Le merci estere introdotte sono allibrate sopra apposito registro stabilito dall'Amministrazione delle Gabelle.

L'allibramento è fatto a partite, ognuna delle quali comprende tutte le merci descritte in una dichiarazione; ogni

partita riceve un numero d'ordine, il quale è riprodotto sulla bolletta (madre e figlia) e sui registri dell'Amministrazione esercente.

In apposita colonna sarà pure annotato il numero del Magazzino in cui la merce è depositata.

Art. 19.

Le merci soggette a dazio di consumo saranno inoltre allibrate sopra un registro tenuto dall'Amministrazione competente.

Art. 20.

I tessuti nazionali, non muniti del contrassegno facoltativo, saranno, all' atto della introduzione, muniti di una lamina o altro contrassegno speciale che li distingua da quelli esteri.

La spesa necessaria per questa laminazione sarà a carico dell'Amministrazione esercente, salvo il diritto di regresso verso chi di ragione.

Art. 21.

Ogni partita allibrata sul registro costituisce un debito dell'Amministrazione esercente verso l'Amministrazione finanziaria, e rispettivamente un credito di questa verso quella. Riguardo alla durata del deposito, e ad ogni altro argomento non contemplato dal presente Regolamento, i Magazzini generali sono pareggiati ai Magazzini privati.

Art. 22.

Per la divisione dei colli, per le operazioni necessarie alla conservazione delle merci, per le cerne, le miscele, i travasi e simili, saranno osservate le discipline da concordarsi, con riguardo alla situazione d'ogni Magazzino generale ed alla condizione dei locali, tra l'Amministrazione delle Gabelle e quella del Magazzino.

Non potrà mai essere per alcuna di dette operazioni alterata la ragione del dazio. Per queste operazioni, ed anche per quelle

relative alla mera conservazione delle merci, si dovrà prima di ogni altra cosa presentare la relativa fede di deposito, perchè sia rinnovata, quando non basti una semplice annotazione.

Le merci, rispetto alle quali la nota di pegno sia separata dalla fede di deposito, non potranno essere in alcuna guisa alterate, senza il consenso del possessore della nota stessa.

Art. 23.

Dei cambiamenti permessi, arrecati alla condizione materiale delle merci, deve essere redatto un sommario processo verbale, in base al quale si opereranno le rettificazioni opportune sul registro di deposito.

Le rettificazioni saranno eseguite mediante annullamento della partita modificata ed iscrizione di una nuova, tenuto conto dei cambiamenti avvenuti.

Art. 24.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai cambiamenti di quantità derivanti da parziali estrazioni di merci, pei quali si procederà invece a senso dell'art. 29.

Art. 25.

È permesso di estrarre campioni delle merci estere depositate, sotto l'osservanza delle disposizioni doganali relative alla importazione di campioni.

CAPO V.

Uscita delle merci dai Magazzini.

Art. 26.

Le merci nazionali depositate potranno, presso l'Ufficio doganale del Magazzino, essere:

a) esportate definitivamente all'estero, mediante pagamento dei diritti d'uscita, quando vi siano soggette;

b) reintrodotte nel territorio doganale in esenzione da dazio;

c) spedite in circolazione e in cabottaggio;

d) inviate per deposito ad altro Magazzino generale;

e) esportate temporariamente all'estéro, con facoltà di reintroduzione esente.

Art. 27.

Le merci estere depositate nei Magazzini generali possono essere:

a) immesse in consumo mediante pagamento dei diritti d'importazione;

b) riesportate all'estero con o senza pagamento dei diritti di ostellaggio;

c) spedite per ulteriore operazione ad altra Dogana autorizzata a riceverle; ad altro Magazzino generale per deposito; in transito;

d) temporariamente importate in territorio doganale, quando siffatta agevolezza sia ad esse applicabile, secondo le disposizioni della tariffa doganale.

Art. 28.

Le operazioni accennate nei precedenti articoli debbono essere eseguite nei modi e colle guarentigie stabilite dalle disposizioni doganali comuni, salve le eccezioni fatte dal presente Regolamento.

Art. 29.

Per estrarre merci dal Magazzino generale l'Amministrazione esercente deve presentare all'Ufficio di Dogana una dichiarazione scritta, redatta nelle forme prescritte dalla Legge doganale.

La dichiarazione deve indicare il numero della partita risultante dalla bolletta d'introduzione in deposito, e il numero del Magazzino da cui si estrae la merce.

Deve essere inoltre corredata della bolletta d'introduzione in deposito, la quale sarà restituita con annotazione di par-

ziale scarico, qualora non si estraggano tutte le merci in essa descritte.

Art. 30.

L'Amministrazione esercente potrà chiedere nella dichiarazione che l'operazione sia fatta in nome di persona da lei designata, la quale dovrà in questo caso firmare anch'essa la dichiarazione e rendersi responsabile della operazione.

La Dogana avrà sempre diritto di ottenere quelle guarentigie che, secondo la Legge doganale, fossero prescritte per la operazione da compiersi, e che dovranno essere prestate o dalla Amministrazione, o dalla persona da lei designata, secondo i casi.

Art. 31.

Constatata regolare la dichiarazione, la Dogana procede alla verificazione nei modi prescritti, liquida ed esige i diritti applicabili, ed emette il documento relativo alla operazione, a tergo del quale le Guardie doganali attesteranno l'uscita della merce dal Magazzino.

Art. 32.

Contemporaneamente alla operazione doganale, gli Uffiziali del Dazio-consumo eseguiranno, ove sia il caso, le operazioni di loro istituto.

Art. 33.

Ogni regolare estrazione di merce è tosto annotata sul registro di cui all'art. 18, a scarico totale o parziale della partita ivi allibrata a debito dell'Amministrazione esercente.

Art. 34.

Al principio di ogni trimestre si trasportano nel registro in corso le partite non esaurite che siano di data anteriore a tre mesi.

CAPO VI.

Cali di deposito.

Art. 35.

Nello scarico delle partite allibrate a debito dell'Amministrazione esercente non sarà tenuto conto delle differenze provenienti da cali di deposito, purchè non oltrepassino il limite di tolleranza stabilito dall'art. 46 della Legge doganale.

Oltre il suddetto limite, si procederà a senso dell'art. 72 della Legge stessa.

Art. 36.

L'Amministrazione esercente sarà tenuta al pagamento integrale dei dazi, ragguagliati alla qualità e quantità delle merci al giorno della loro introduzione nel Magazzino, qualunque sia la modificazione o la diminuzione subìta posteriormente dalla merce.

È fatta eccezione per le differenze derivanti da constatata forza maggiore.

Art. 37.

Per le merci avariate, che passano in consumo, non è accordato condono o diminuzione di dazio, qualunque sia la causa dell'avaria.

CAPO VII.

Disposizioni di vigilanza.

Art. 38.

L'orario di apertura e chiusura del Magazzino, e quello delle operazioni doganali è stabilito dall'Intendente di finanza sulla proposta dell'Amministrazione esercente, sentito il voto della Camera di commercio.

Art. 39.

Il servizio di vigilanza all'esterno dei Magazzini è eseguito

dalle Guardie doganali, secondo le disposizioni della competente Autorità finanziaria.

Art. 40.

Tutte le porte che danno accesso al Magazzino saranno chiuse con due differenti chiavi, delle quali una sarà custodita dall'Amministrazione esercente, e l'altra dal Capo dell'Ufficio doganale.

Nelle ore di esercizio tutti gli accessi saranno costantemente vigilati da fazioni della Guardia doganale.

Art. 41.

L'ingresso nel recinto del Magazzino non è permesso che alle persone munite di apposito viglietto, rilasciato dall'Amministrazione esercente.

Art. 42.

Ove l'Amministrazione istituisca un servizio interno di guardie notturne, si renderà garante della moralità delle persone al medesimo addette.

Chiuso il Magazzino, le guardie notturne non potranno uscire che per motivi eccezionali accertati da coloro che custodiscono le chiavi degli ingressi.

L'Autorità finanziaria potrà sempre far visitare sulla persona le guardie notturne, quando escono dal Magazzino.

Art. 43.

Il Capo dell'Ufficio doganale potrà sempre chiedere che gli siano esibiti i registri dell'Amministrazione esercente per confrontarli con quelli doganali.

Rilevandosi differenze, si procederà alla immediata verificazione del deposito. Le spese all'uopo occorrenti saranno sostenute dall'Amministrazione o dalla Dogana, secondochè i registri dell'una o dell'altra risultino erronei.

Art. 44.

La Dogana potrà sempre procedere a verificazioni generali

o parziali, ordinarie e straordinarie, la cui esecuzione dovrà essere con ogni cura agevolata dall'Amministrazione esercente.

Per le spese necessarie si osserverà il disposto dell'art. 44 della Legge doganale.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1372 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale è tolto l'obbligo dell'esame per la nomina degli Impiegati in disponibilità ai posti di Aiuto-Agente delle Imposte dirette.*

27 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 7 del Regio Decreto 14 agosto 1870, n. 5817, e 11 dell'altro Regio Decreto 31 agosto 1871, n. 436 (Serie 2ª);

Veduto l'articolo 11 del Regio Decreto 31 ottobre 1871, n. 518 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal 1° maggio 1873, gl'Impiegati in disponibilità potranno essere nominati Aiuti-Agenti nella Amministrazione delle Imposte dirette e del Catasto, senz'obbligo di esame.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 27 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 29. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1373 (*Serie* 2ª).

Regio Decreto *che concerne gli esami di ammissione e di promozione degli Impiegati dell'Amministrazione del Lotto.*

19 aprile 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di Vice-Segretario e di Computista nella Amministrazione del Lotto saranno d'ora innanzi conferiti soltanto agli aspiranti che avranno superato un esame di idoneità.

Art. 2.

L'aspirante a questo esame dovrà essere italiano, di età non minore di 18 anni e non maggiore di 30, comprovare la sua buona condotta ed avere conseguito almeno la licenza dei Ginnasi o delle Scuole tecniche.

Possono nel quinquennio 1873-77 essere ammessi agli esami di concorso per i posti di Vice-Segretario e di Computista, anche quando non abbiano riportato la licenza suddetta, gli Scrivani giornalieri che da cinque anni almeno prestano servizio presso il Ministero e le Intendenze di finanza o presso le Direzioni del Lotto, purchè di età non superiore ai 35 anni e in istato celibe.

Art. 3.

I posti di Segretario e di Ragioniere nell'Amministrazione del Lotto saranno pure d'ora innanzi conferiti soltanto agli aspiranti che superino un esame di concorso.

Il concorrente a questo esame dovrà essere Vice-Segretario o Computista dell'Amministrazione del Lotto, e quando sia di classe inferiore alla 1ª, egli dovrà essere impiegato da sei anni almeno, o da tre, se ha riportato la licenza liceale o quella degli Istituti tecnici.

Art. 4.

Sono estese all'Amministrazione del Lotto per l'ammissione ai posti di Vice-Segretario e Computista, e per le promozioni a quelli di Segretario e di Ragioniere, tutte le prescrizioni del Regio Decreto 31 ottobre 1871, n. 518, salve le varianti sancite negli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 19 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 *maggio* 1873
Vol. 69 *Atti del Governo a c.* 6. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1374 (*Serie* 2ª).

Regio Decreto *che fa concessione ad alcuni individui di derivare acque da fiumi, torrenti e canali di proprietà demaniale.*

16 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Visto l'Elenco in cui trovansi descritte n. 30 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni di acqua da fiumi e torrenti del pubblico Demanio e dai canali demaniali;

Viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni richieste non recano alcun pregiudizio

al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concesso, senza pregiudizio di legittimi diritti di terzi, agl'individui e Comuni indicati nell'annesso Elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, di poter derivare le acque ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'Elenco stesso notate, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 marzo 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 73. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

ELENCO *di n. 30 domande dirette ad ottenere la facoltà di [...] torrenti del pubblico Demanio e da canali demaniali, annesso al [...]*

N° d'ordine	Cognome e nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
1	Berizzi Pietro	Facoltà di valersi delle acque scorrenti nel fiume Zero in territorio del Comune di Mogliano, Provincia di Treviso, nella quantità di moduli 3.30 circa al minuto secondo, atta a dar moto ad una ruota idraulica della forza di 2,90 cavalli dinamici, destinata ad animare un terzo palmento aggiunto al molino a grano a due ruote per due palmenti che possiede nello stesso territorio, lungo il fiume Zero.
2	Monfrin Provedi nobile Caterina vedova Ruffini.	Facoltà di valersi delle acque scorrenti nel torrente Tesina, in territorio del Comune di Sandrigo, Provincia di Vicenza, nella quantità di moduli 5 circa al minuto secondo, atta a produrre la forza motrice di 4 cavalli dinamici ad uso di un trebbiatoio da frumento che si propone di costruire nello stesso territorio, regione detta *Brega*, sulla sponda destra del fiume Tesina.
3	Borri Ilario	Derivazione d'acqua dal torrente Ginesso, in territorio del Comune di Talla, Provincia di Arezzo, nella quantità non eccedente i moduli 0,13 al minuto secondo, atta a produrre la forza motrice di 2 cavalli dinamici ad uso di un molino per cereali che si propone di costruire nello stesso territorio, località presso la strada di Faltona, sulla sponda sinistra del torrente.
4	Capelli Jacopo	Derivazione d'acqua dal torrente Nievole, in territorio del Comune di Serravalle Pistoiese, Provincia di Firenze, nella quantità atta a produrre la forza motrice di n. 10 cavalli dinamici ad uso di un molino per cereali a due palmenti che possiede nello stesso territorio, località detta *Ponte degli Zingari*, sulla sponda sinistra del torrente Nievole.
5	Pedrazza Giovanni....	Facoltà di valersi delle acque scorrenti nel fiume Ceresone in territorio del Comune di San Pietro Engù, Provincia di Padova, nella quantità di moduli 4,87 al minuto secondo, atta ad animare una ruota alla Poncelet della calcolata forza motrice di 4 cavalli dinamici che si propone di sostituire ad una delle due ruote idrauliche già esistenti, e ciò allo scopo di dar movimento ad un molino per cereali e ad una pila da riso che possiede in detto Comune.

praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e Reale Decreto del 16 *febbraio* 1873.

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
25 maggio 1870 Prefettura di Treviso.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1870.	20. »	Oltre al pagamento di L. 60, importare corrispettivo dell'uso fatto delle acque stesse allo stesso scopo nei precedenti anni 1867-68-69.
14 luglio 1870 Prefettura di Vicenza a rogito del Notaio Grandesso Silvestro.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	30. »	
9 gennaio 1871 Prefettura di Arezzo.	Id.	25. »	
16 febbraio 1871 Prefettura di Firenze.	Id.	30. »	
3 marzo 1871 Prefettura di Padova a rogito del Notaio Rasi.	Id.	20. »	

N° d'ordine	Cognome e nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
6	Buzzi Giovanni.......	Derivazione d'acqua dal torrente Pontebbana, in territo-rio del Comune di Pontebba, Provincia di Udine, nella quantità non eccedente i moduli 7,06 al minuto secondo, atta a produrre la forza motrice di 32 caval dinamici ad uso di 4 seghe da legnami che si pro-pone di costruire nello stesso territorio, due nel luog detto *Plau di Lavas* e due nella località detta *Tonetta*, sulla sponda destra del torrente.
7	Bertorelli Bernardo...	Derivazione d'acqua dal torrente Vona, in territorio del Comune di Borgotaro, Provincia di Parma, nella quantità non eccedente i moduli 0,47 al minuto se-condo, atta a produrre la forza motrice di 5 cavalli di-namici ad uso di un molino per cereali a due pal-menti che possiede in detto territorio, località della *Caffaraccia*, sulla sponda destra del torrente.
8	Guion Rosa..........	Derivazione d'acqua dal torrente Rugo Subit, in territorio del Comune di Attimis, Provincia di Udine, nella quan-tità non eccedente i moduli 0,25 al minuto secondo atta a produrre una forza motrice di n. 3 cavalli dina-mici ad uso di un molino per cereali ad un sol pal-mento che possiede nello stesso territorio, frazione detta *Subit*, sulla sponda sinistra del torrente.
9	Brondo Francesco....	Derivazione d'acqua dal torrente Erro, in territorio del Comune di Ponte Invrea, Provincia di Genova, nella quantità non eccedente i moduli 1,30 al minuto se-condo, atta a produrre la forza motrice di n. 6 caval dinamici ad uso di un molino da cereali a due ruote per due palmenti che si propone di costruire nello stesso territorio, nella regione detta *Piano della Croce*, sulla sponda sinistra del torrente.
10	Occhipinti Pasquale ..	Derivazione d'acqua dal fiume Irminio, in territorio del Comune di Ragusa, Provincia di Siracusa, nella quan-tità non eccedente i moduli 0,86 al minuto secondo atta a produrre la forza motrice di 2,80 cavalli dina-mici ad uso di un molino per cereali a due palmenti che possiede nello stesso territorio, contrada detta *Scala dei Frati*, sulla sponda destra del fiume Irminio.

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
1° luglio 1871 Prefettura di Udine.	Anni 10 a partire dalla data del presente Decreto.	80. »	
10 luglio 1871 Sotto-Prefettura di Borgotaro.	Id.	20. »	
29 luglio 1871 Prefettura di Udine.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	15. »	Oltre al pagamento di eguale corrispettivo per i precedenti anni 1868-69-70 durante i quali usufruì già delle acque medesime.
5 ottobre 1871 Prefettura di Genova.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	30. »	
1° novembre 1871 Prefettura di Siracusa.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1870	30. »	

N° d'ordine	Cognome e nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
11	Rossi Cipriano	Facoltà di valersi delle acque scorrenti nella roggia Spilimbergo, in territorio del Comune omonimo, Provincia di Udine, della calcolata quantità di moduli 4,78 al minuto secondo, atta a produrre la forza motrice di 9 cavalli dinamici ad uso di un molino per cereali a due ruote per due palmenti, e per una pila da riso a tre pestoni che si propone di costruire nello stesso territorio, frazione detta *Gradisca*.
12	Zangarelli Francesco..	Derivazione d'acqua dal torrente Carpina, in territorio del Comune di Pietralunga, Provincia di Perugia, nella quantità non eccedente i moduli 3 al minuto secondo, atta a produrre la forza motrice di ... cavalli dinamici ad uso di un molino per cereali a ... palmenti che possiede in detto territorio, con facoltà di aggiungervi due meccanismi per la macinatura delle ghiande e per frantoio d'olivi.
13	Branzo Loschi nob. Gabriella maritata Folco.	Facoltà di valersi delle acque scorrenti nella roggia Molina, in territorio del Comune di Pozzo, Provincia di Vicenza, nella quantità non eccedente i moduli ... al minuto secondo, atta a produrre la forza motrice di 3,30 cavalli dinamici per animare alternativamente un trebbiatoio per grano, ed un molino per cereali ad un sol palmento che possiede nello stesso territorio, località detta *Friola*.
14	Coen-Pirani Illou.....	Facoltà di collocare sul canale demaniale di Ripafratta nel concentrico della città di Pisa, capoluogo di Provincia, un ruotone pensile, e di valersi della corrispondente forza motrice, calcolata di 6,40 circa cavalli dinamici, per animare un torcitoio meccanico da cotoni nell'edificio che si propone di costruire in detta città, sulla sponda destra del canale.
15	Sarteschi cav. Carlo..	Derivazione d'acqua dal torrente Bedizzaro, in territorio del Comune di Carrara, Provincia di Massa, nella quantità non eccedente i moduli 2,25 al minuto secondo, atta a produrre la forza motrice di 10 cavalli dinamici per attivare 4 nuovi telai che si propone di aggiungere in separato edificio alla segheria di marmi che possiede nello stesso territorio, località detta *La Paga* o *Grottascura*, sulla sponda sinistra del torrente, per virtù del Regio Decreto di concessione 31 gennaio 1867.

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
13 novembre 1871 Prefettura di Udine.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	30. »	
9 gennaio 1872 Prefettura di Perugia.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	24. »	Oltre al pagamento di L. 90 corrispettivo dell'uso fatto delle acque medesime nei decorsi anni 1862 al 1870.
6 febbraio 1872 Prefettura di Vicenza a rogito del Notaio Grandesso Silvestro.	Id.	20. »	
21 marzo 1872 Prefettura di Pisa	Anni 30 a partire dal 1° luglio 1872.	150. »	
3 aprile 1872 Prefettura di Massa.	Anni 27 a partire dal 31 gennaio 1871.	40. »	In aggiunta all'egual somma portata dal controcitato R. Decreto 31 gennaio 1867.

N° d'ordine	Cognome e nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
16	Di Paolo Luigi.......	Derivazione d'acqua dal torrente Sacca di Segromign in territorio del Comune di Capannori, Provincia Lucca, nella quantità non eccedente i moduli 1,24 minuto secondo, atta a produrre la forza motrice di 3,16 cavalli dinamici in aumento a quella di cui attualmente già fruisce, derivata dal rio Sacca di Camigliano, ad uso di un molino per cereali a due palme che possiede alla sinistra del torrente Sacca di Segromigno, nella località di Camigliano.
17	Comune d'Oleggio.. .	Facoltà di modificare le opere di condotta delle acq derivate dal fiume Ticino, in territorio del Com di Varallo Pombia, Provincia di Novara, in forza d l'atto di sottomissione 28 gennaio 1854 e Reale D creto di concessione 9 marzo successivo, e di vals della forza motrice di 63 cavalli dinamici, che si tiene colle modificazioni medesime, in servizio di un ficio per la filatura del lino, della seta e del co che si propone di costruire in sostituzione del moli detto *Bello*, stato distrutto ed esportato dalle pie del 1868 del fiume Ticino.
18	Fabbrini Sebastiano..	Derivazione d'acqua dal fiume Marecchia, in territorio Comune di Talamello, Provincia di Pesaro, nella qu tità non eccedente i moduli 1,65 al minuto secon atta a produrre una forza motrice di 7,70 cavalli namici ad uso di un molino per cereali a due palme che si propone di costruire in detto Comune, fraz Mercatino, località detta *I Sassi*, sulla sponda sinis del fiume.
19	Berardi conte Filippo.	Derivazione d'acqua dal fiume Sacco, in territorio Comune di Ceccano, Provincia di Roma, nella qu tità non eccedente i m. c. 1,50 al minuto seco atta a produrre la forza motrice di 50 cavalli d mici, destinata a porre in moto due turbini in servi di un molino per cereali e frantoio di olive che propone di costruire in detto Comune, a sponda si stra del detto fiume.
20	Olivero Matteo e Gastaldi Tommaso.	Derivazione d'acqua dal torrente Pesio, in territorio del mune di Chiusa Pesio, Borgata S. Bartolommeo, P vincia di Cuneo, nella quantità non eccedente i m cubi 3,50 al minuto secondo, atta a produrre una for motrice di 13 cavalli dinamici ad uso di una s da legnami che si propongono di sostituire ad un m glio da ferro che possedono nello stesso territo sulla sponda sinistra del torrente.

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favare delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
12 maggio 1872 Prefettura di Lucca.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	14. »	
4 giugno 1872 Prefettura di Novara.	Anni 42 a partire dal 9 marzo 1872.	140. »	In aumento alla prestazione di L. 3450, portata dal citato atto pubblico 28 gennaio 1851 e Regio Decreto 9 marzo successivo.
20 luglio 1872 Prefettura di Pesaro.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	35. »	
20 luglio 1872 Prefettura di Roma.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1872.	200. »	
30 luglio 1872 Prefettura di Cuneo.	Anni 5 a partire dal 30 luglio 1872.	50. »	

N° d'ordine	Cognome e nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
21	Ghiara Ignazio.......	Derivazione d'acqua dal torrente Verde, in territorio . Comune di Pontedecimo, Provincia di Genova, n. quantità non eccedente i moduli 2 al minuto secon. atta a produrre una forza motrice di 7 cavalli din. mici ad uso di un molino per cereali a due palm. che si propone di costruire nello stesso territor luogo detto *Baracchino*, sulla sponda sinistra . torrente.
22	Cranna Cesare	Derivazione d'acqua dal torrente Strona d'Orta, in ter torio del Comune di Crusinallo, Provincia di No nella quantità non eccedente i metri cubi 3,38 al nuto secondo, atta a produrre la forza motrice d cavalli dinamici ad uso di un cotonificio che si pone di costruire nello stesso territorio, sulla sp. sinistra del torrente.
23	Diotiguardi cav. Cesare.	Derivazione d'acqua dal torrente Tenna, in territori Comune di Amandola, Provincia di Ascoli-Pi nella quantità non eccedente i moduli 6 al m. secondo, atta a produrre una forza motrice di . valli dinamici ad uso di un molino per cereali palmenti che si propone di costruire nello stess ritorio, contrada detta *S. Maria*, sulla sponda si del torrente.
24	Roi Giuseppe	Facoltà di valersi delle acque scorrenti nella r. Molina, in territorio del Comune di Dueville, P cia di Vicenza, nella calcolata quantità di mod al minuto secondo, per dar moto ad un turbine forza motrice di 20 cavalli dinamici in servi un opificio pella tessitura delle tele che si pr di sostituire al molino per cereali a tre ruot possiede in territorio del Comune censuario di V ed amministrativo di Dueville.
25	De Lazzer Giovanni...	Derivazione d'acqua dal torrente Maè, in territor Comune di Forno di Zoldo, Provincia di Be nella quantità non eccedente i moduli 10,83 a nuto secondo, atta a produrre una forza motri cavalli dinamici ad uso di una sega da legna si propone di costruire nel territorio del C suddetto, località detta *alle Grane*, sulla spond stra del torrente.

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
8 agosto 1872 Prefettura di Genova.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1872.	30. »	
19 agosto 1872 Sotto-Prefettura di Pallanza.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	680 »	
24 agosto 1872 Prefettura di Ascoli-Piceno.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1873.	144. »	
27 agosto 1872 Prefettura di Vicenza a rogito del Notaio Lodi.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1872.	80. »	
29 agosto 1872 Prefettura di Belluno.	Id.	24. »	

N° d'ordine	Cognome e nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
26	Benedetti Jacopo	Derivazione d'acqua dal torrente Pizzorna, in territor. del Comune di Borgo a Mozzano, Provincia di Luc. nella quantità non eccedente presuntivamente n. corso dell'anno i moduli 1,33 al minuto secondo, a. a produrre la forza motrice di circa 8 cavalli di. mici ad uso di una cartiera che si propone di c. struire nello stesso territorio, località detta *Chife.* sulla sponda sinistra del torrente.
27	Galoppo Antonio	Facoltà di valersi delle acque derivate dal torrente Cer. in territorio del Comune di Biella, Provincia di N. vara, nella quantità non eccedente i moduli 3,. minuto secondo, atta a produrre una forza mot. di. 55 cavalli dinamici ad uso del lanificio eretto n. stesso territorio in virtù del pubblico atto di o. gazione 25 novembre 1867 e successivo Reale Dec. 23 febbraio 1868.
28	Caponi Serafino	Derivazione d'acqua dal torrente Fluvione, in territ. del Comune di Montegallo, Provincia di Ascoli Pic. nella quantità non eccedente i moduli 1,26 al m. secondo, atta a produrre la forza motrice di 6 ca. dinamici ad uso di un molino per cereali ad un. palmento che si propone di costruire nello st. territorio.
29	Cardosi Carrara Antonio.	Derivazione d'acqua dal torrente Corsonna, in territorio . Comune di Barga, Provincia di Lucca, nella quant. non eccedente i moduli 3 al minuto secondo, att. produrre la forza motrice di 24 cavalli dinamici uso di un opificio per la fabbricazione dell'acido pir. gallico, che si propone di costruire nello stesso t. ritorio, località detta *Tempa Nera.*
30	Pellegrini Giacomo ...	Derivazione d'acqua dal torrente Lima, in territorio . Comune di Borgo a Mozzano, Provincia di Luc. nella quantità non eccedente i moduli 6,86 al min. secondo, atta a produrre la forza motrice di 15 c. valli dinamici ad uso di una cartiera che possie. nello stesso territorio, località detta *all'Isola.*

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	Annotazioni
18 settembre 1872 Prefettura di Lucca.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	32. »	
2 ottobre 1872 Sotto-Prefettura di Biella.	Anni 30 a partire dal 23 febbraio 1872.	220. »	Dal qual giorno cesserà di corrispondere le annue lire 88, portate dal citato R. Decreto che rimane senza ulteriore effetto.
18 ottobre 1872 Prefettura di Ascoli-Piceno.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1872.	24. »	
29 ottobre 1872 Prefettura di Lucca.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1873.	96. »	
31 ottobre 1872 Prefettura di Lucca.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	60. »	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1375 (*Serie 2ª*).

Legge *colla quale vien data esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione conchiuso fra l'Italia ed il Portogallo.*

22 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 15 luglio 1872, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 19 di questo mese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 22 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Visconti-Venosta.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un Trattato di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra l'Italia ed il Portogallo, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Lisbona addì quindici luglio dell'anno mille ottocento settantadue;

Trattato del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarve, egualmente animati dal desiderio di stringere sempre più i vincoli di amicizia che uniscono le due Nazioni, e volendo agevolare ed estendere le relazioni commerciali fra i loro Stati rispettivi, hanno risoluto di conchiudere a questo effetto un Trattato speciale, ed hanno a tale scopo nominato a loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il signor Marchese Oldoini, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, Gran Cordone del Reale Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e di quelli del Cristo e della Concezione di Villa-Viçosa di Portogallo, di Carlo III di Spagna, del Leone di Zaehringen di Baden, di Federigo di Würtemberg, del Ramo Ernestino di Sassonia, del Falcone Bianco di Sassonia Weimar, decorato degli Ordini Imperiali di Sant'Anna in diamanti e di S. Stanislao con la Stella di Russia, Officiale della Legione d'Onore di Francia, Cavaliere del Merito Civile di Sassonia, ecc., ecc.;

Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarve,

Il signor Antonio De Serpa Pimentel, Pari del Regno, Ministro di Stato Onorario, Consigliere della Corte dei Conti, Gran Croce del Reale Ordine di Carlo III di Spagna, ecc., ecc.;

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1.

Vi sarà piena ed intera libertà di commercio e di navigazione fra i sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia e quelli di Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarve. Essi non saranno sottoposti, a ragione del loro commercio e della loro industria, nei porti, città e luoghi qualsiasi degli Stati rispettivi, sia che vi si stabiliscano, sia che vi risiedano temporariamente, a tasse, imposte o patenti, sotto qualunque denominazione si sia, diverse nè maggiori di quelle che saranno percepite sui nazionali.

I privilegi, immunità ed altri favori qualunque, dei quali godessero, in materia di commercio e di industria, i sudditi d'una delle Alte Parti contraenti, saranno comuni a quelli dell'altra.

Art. 2.

Le Alte Parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della Nazione più favorita per tutto ciò che concerne l'importazione, l'esportazione ed il transito. Ciascuna di esse si obbliga a far profittare l'altra d'ogni favore, privilegio o riduzione nella tariffa dei diritti all'importazione od all'esportazione degli articoli menzionati o no nel presente Trattato, che essa potesse accordare ad una terza Potenza.

È tuttavia riservato, a profitto del Portogallo, il diritto di concedere al Brasile soltanto dei favori particolari che non

potranno essere reclamati dall'Italia come una conseguenza del suo diritto al trattamento della Nazione più favorita.

È inoltre stipulato che, a datare dal giorno in cui entrerà in vigore il presente Trattato, i prodotti di origine e di manifattura italiana, enumerati nella Tariffa annessa al presente Trattato, saranno ammessi nel Portogallo col pagamento dei diritti fissati nella detta Tariffa.

Le Alte Parti contraenti si obbligano inoltre a non stabilire, l'una rispetto all'altra, verun diritto o proibizione all'importazione od all'esportazione, che non siano al tempo stesso applicabili alle altre Nazioni.

Art. 3.

Le mercanzie d'ogni natura, originarie d'uno dei due paesi e importate nell'altro, non potranno essere sottoposte a diritti d'*accise*, di barriera o di consumo, esatti per conto dello Stato o dei Comuni, maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sulle merci similari di produzione nazionale. Tuttavia i diritti all'importazione potranno essere aumentati delle somme che rappresenterebbero le spese occasionate ai produttori nazionali col sistema d'*accise*.

Se una delle Alte Parti contraenti stima necessario di stabilire un diritto d'*accise*, di barriera o di consumo od un supplemento di diritto sopra un articolo di produzione o di fabbricazione nazionale, l'articolo similare estero potrà essere immediatamente gravato all'importazione di un diritto eguale.

Art. 4.

Per quanto riguarda le mercanzie e le etichette delle mercanzie o dei loro imballaggi, i disegni ed i marchi di fabbrica o di commercio, i sudditi di ciascuno degli Stati rispettivi godranno nell'altro della stessa protezione dei nazionali.

Art. 5.

Gli oggetti sottoposti ad un diritto di entrata, i quali ser-

vono di campioni e che sono importati nel Portogallo da commessi viaggiatori di Case italiane, o in Italia da commessi viaggiatori di Case portoghesi, godranno dall'una parte e dall'altra, mediante il compimento delle formalità di dogana necessarie ad assicurarne la riesportazione o la reintegrazione in deposito, d'una restituzione dei diritti che dovranno essere depositati all'entrata. Queste formalità saranno regolate di comune accordo fra le Alte Parti contraenti.

Art. 6.

I fabbricanti ed i commercianti italiani, come pure i loro commessi viaggiatori, viaggiando nel Portogallo, potranno farvi delle compre o vendite pei bisogni della loro industria, e ricevere commissioni, con o senza campioni, ma senza portare in giro le merci per venderle. Vi sarà reciprocità in Italia pei fabbricanti o commercianti portoghesi e loro commessi viaggiatori.

Art. 7.

Per provare che i prodotti sono d'origine o di manifattura nazionale, l'importatore dovrà presentare alla Dogana dell'altro paese, sia una dichiarazione ufficiale fatta innanzi un magistrato del luogo di spedizione, sia un certificato rilasciato dal Capo del servizio delle Dogane dell'Uffizio di esportazione, sia un certificato rilasciato dai Consoli od Agenti consolari del paese in cui deve essere fatta l'importazione, e che risiedono nei luoghi di spedizione o nei porti d'imbarco.

Art. 8.

I diritti *ad valorem* saranno calcolati sul valore nel luogo di origine o di fabbricazione dell'oggetto importato, aumentato delle spese di trasporto, d'assicurazione e di commissione necessari per l'importazione in uno dei due Stati fino al luogo d'introduzione, e dei diritti d'uscita, se ve ne sono.

L'importatore dovrà, indipendentemente dal certificato di

origine, unire alla dichiarazione scritta, constatante il valore delle merci importate, una fattura che indichi il prezzo reale, e proveniente dal fabbricante o dal venditore.

Questa fattura porterà il *visto* di un Console o Agente consolare della Potenza nel cui territorio deve essere fatta l'importazione.

Art. 9.

Se la Dogana giudica insufficiente il valore dichiarato, avrà il diritto di ritenere le mercanzie, pagando all'importatore il prezzo da esso dichiarato, più il 5 per cento. Questo pagamento dovrà farsi entro i quindici giorni che seguiranno la dichiarazione, ed i diritti, qualora ne siano stati percepiti, saranno al tempo stesso restituiti.

Art. 10.

L'importatore contro cui la Dogana d'uno dei due paesi vorrà esercitare il diritto di preempzione, stipulato dall'articolo precedente, potrà, se lo preferisce, domandare che la sua mercanzia sia stimata da periti.

La stessa facoltà spetterà alla Dogana, quando essa non crederà conveniente di ricorrere alla preempzione.

Art. 11.

Se l'esame dei periti dimostri che il valore della mercanzia non supera del 5 per cento il valore che è dichiarato dall'importatore, il diritto sarà esatto sull'ammontare della dichiarazione.

Se il valore supera del 5 per cento il valore che è dichiarato, la Dogana potrà, a sua scelta, esercitare la preempzione od esigere il diritto sul valore determinato dai periti.

Questo diritto sarà accresciuto del 50 per cento, a titolo d'ammenda, se la valutazione dei periti è del 10 per cento maggiore del valore dichiarato.

Le spese di perizia saranno sopportate dal dichiarante se

il valore determinato dalla decisione arbitrale eccede del 5 per cento il valore dichiarato; in caso contrario, saranno sopportate dalla Dogana.

Art. 12.

Nei casi previsti dall'articolo 10, i due arbitri periti saranno nominati, uno dal dichiarante, l'altro dal Capo locale del servizio delle Dogane. In caso di parità di voti, od anche al momento della costituzione dell'arbitraggio, se il dichiarante lo domanda, i periti sceglieranno un terzo arbitro. Se c'è disaccordo, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di commercio competente, se l'Ufficio della Dogana è distante più d'un miriametro dal competente Tribunale di commercio; il terzo arbitro potrà essere nominato, in Italia, dal Pretore del Mandamento, e, in Portogallo, dal Giudice di diritto, o dal Giudice ordinario nelle località dove non esiste un Giudice di diritto.

La decisione arbitrale dovrà essere pronunziata nei quindici giorni che seguiranno la costituzione dell'arbitraggio.

Art. 13.

Le dichiarazioni devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione dei diritti. Così, oltre la natura, la specie, la qualità, la provenienza e la destinazione della merce, esse devono enunciare il peso, il numero, la misura od il valore, secondo i casi.

Se per circostanze eccezionali il dichiarante si trova nella impossibilità d'enunciare la quantità da sottoporsi al pagamento dei diritti, la Dogana potrà permettergli che egli stesso verifichi a sue spese, in un locale designato o gradito da lei, il peso, la misura o il numero; dopo di che l'importatore sarà tenuto a fare, se è obbligatoria, la dichiarazione particolareggiata della merce nei termini di tempo prescritti dalla legislazione di ciascuno dei due paesi.

Art. 14.

Quanto alle merci per le quali i diritti sono pagati sul peso netto, se il dichiarante intende che la percezione si faccia secondo il peso netto reale, dovrà enunciare questo peso nella dichiarazione.

In mancanza di ciò la liquidazione dei diritti si stabilirà sul peso brutto, salvo la deduzione della tara legale.

Art. 15.

Le navi portoghesi con o senza carico, provenienti da un porto qualunque, che approdino nei porti d'Italia, e reciprocamente, le navi italiane con o senza carico, provenienti da un porto qualunque, che approdino nei porti del Portogallo, saranno assimilate, sia all'entrata, sia all'uscita, sia durante il loro soggiorno, ai bastimenti nazionali per tutti i diritti o carichi qualunque che gravano sul corpo del bastimento.

Art. 16.

Le due Alte Parti contraenti si riservano la facoltà di prelevare nei loro porti rispettivi, sulle navi dell'altra Potenza, come pure sulle mercanzie che ne compongono il carico, tasse speciali destinate ai bisogni del servizio locale.

Resta inteso che le tasse di cui si tratta dovranno, in ogni caso, applicarsi egualmente alle navi delle due Alte Parti contraenti od ai loro carichi.

Art. 17.

Per quanto concerne il collocamento delle navi, il loro carico o il loro scarico nei porti, baie, rade o bacini, e generalmente per tutte le formalità o disposizioni qualunque, alle quali possono essere sottoposti i bastimenti di commercio, i loro equipaggi e carichi, non sarà accordato ai bastimenti nazionali negli Stati rispettivi nessun privilegio o favore, che non sia egualmente concesso ai bastimenti dell'altra Potenza, la volontà delle Alte Parti contraenti essendo che, sotto questo

rapporto, i bastimenti italiani e portoghesi siano trattati sul piede d'una perfetta eguaglianza.

Art. 18.

La nazionalità delle navi sarà accertata da una parte e dall'altra, secondo le Leggi e Regolamenti particolari a ciascun paese, per mezzo dei documenti rilasciati ai Capitani dalle Autorità competenti.

Art. 19.

Le merci d'ogni natura importate dall'Italia nel Portogallo sotto bandiera italiana, e, reciprocamente, le merci d'ogni natura importate dal Portogallo in Italia sotto bandiera portoghese, godranno delle stesse esenzioni, restituzioni di diritti premi od altri favori qualunque; esse non pagheranno rispettivamente altri nè più forti diritti di dogana, di navigazione di pedaggio, esatti a profitto dello Stato, dei Comuni, de' corporazioni locali, di particolari o di stabilimenti qualunque e non saranno sottoposte a nessun'altra formalità, non altrimenti che se l'importazione si facesse sotto bandiera nazionale.

Art. 20.

Le merci d'ogni natura che saranno esportate dall'Italia navi portoghesi, o dal Portogallo su navi italiane, qualunque ne sia la destinazione, non saranno sottoposte ad altri diritti formalità di uscita, che se fossero esportate da bastimenti nazionali, e godranno sotto l'altra bandiera di tutti i premi restituzione di diritti od altri favori, che sono o saranno accordati in ciascuno dei due paesi alla navigazione nazionale.

Tuttavia è fatta eccezione alle disposizioni che precedono per quanto concerne i vantaggi ed incoraggiamenti particolari di cui sono o potranno essere l'oggetto, nell'uno o nell'altro paese, i prodotti della pesca nazionale.

Art. 21.

Le navi portoghesi che approdano in un porto d'Italia,

reciprocamente, le navi italiane che approdano in un porto del Portogallo per scaricarvi soltanto una parte del loro carico, potranno, conformandosi sempre alle Leggi e Regolamenti degli Stati rispettivi, conservare a bordo la parte del carico destinata ad un altro porto, sia dello stesso, sia d'un altro paese, e riesportarla senza essere obbligati a pagare, per quest'ultima parte del carico, verun diritto di dogana, salvo i diritti di sorveglianza, i quali, del resto, non potranno naturalmente essere percepiti che nella misura stabilita per la navigazione nazionale.

Art. 22.

Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e di spedizione, che continuassero ad essere mantenuti nei porti rispettivi:

1° Le navi che entrate in zavorra, da qualunque luogo provengano, ripartiranno in zavorra;

2° Le navi che, passando dai porti d'uno dei due Stati in uno o più porti del medesimo Stato, sia per deporvi tutto o parte del loro carico, sia per prendervelo o completarvelo, giustificheranno di avere già pagato questi diritti;

3° I bastimenti a vapore destinati al servizio della posta, dei viaggiatori e dei bagagli, che non facciano alcuna operazione di commercio;

4° Le navi che entrate con un carico in un porto, sia volontariamente, sia per approdo forzato, ne esciranno senza aver fatto operazione di commercio.

In caso d'approdo forzato non saranno considerati come operazioni di commercio lo scarico ed il ricarico delle mercanzie per il raddobbo della nave, o per la sua disinfettazione quando è messa in quarantena, il trasbordo sopra altra nave in caso d'innavigabilità della prima, le spese necessarie all'approvvigionamento degli equipaggi e la vendita delle mercanzie avariate, quando l'Amministrazione delle Dogane ne avrà data l'autorizzazione.

Art. 23.

Per tutto quanto concerne i diritti di navigazione, le due Alte Parti contraenti si promettono reciprocamente di non accordare nessun privilegio che non sia pure ed all'istante stesso esteso ai loro sudditi rispettivi.

Art. 24.

La navigazione di costa o di cabottaggio non è compresa nella stipulazione del presente Trattato.

Art. 25.

Le mercanzie d'ogni natura, provenienti da uno dei due Stat o ad esso dirette, saranno reciprocamente esenti nell'altro Stat da ogni diritto di transito.

La legislazione speciale di ciascuno dei due Stati è tuttavi mantenuta per gli articoli dei quali il transito è o potrà essere interdetto, e le due Alte Parti contraenti si riservano il diritt di sottoporre a delle autorizzazioni speciali il transito dell armi e munizioni di guerra.

Art. 26.

Le disposizioni del presente Trattato sono applicabili, senza eccezione alcuna, alle Isole portoghesi denominate adiacent cioè alle Isole di Madera e Porto Santo ed all'Arcipelago dell Azzorre.

Le navi ed i prodotti del suolo o dell'industria dell'Itali godranno, alla loro importazione nelle Colonie portoghesi, d tutti i vantaggi e favori che sono attualmente o saranno in seguito accordati ai prodotti similari della Nazione più favorit

Art. 27.

Il presente Trattato sarà in vigore per quattro anni a partire dal giorno dello scambio delle ratificazioni. Se niuna dell due Alte Parti contraenti avesse annunziato all'altra, un ann prima dello spirare di questo termine, l'intenzione di farne cessare gli effetti, esso continuerà a rimanere in vigore ancora pe

un anno, a partire dal giorno in cui l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti lo avrà denunziato.

Art. 28.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Lisbona al più presto possibile.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Lisbona il 15 luglio 1872

MARCHESE OLDOINI.
ANTONIO DE SERPA PIMENTEL.

TARIFFA

annessa al Trattato conchiuso fra l'Italia e il Portogallo il 15 luglio 1872

Diritti d'importazione in Portogallo.

Denominazione degli articoli	Tassa dei diritti
Canapa pettinata	20 reis per kilogramma
Carta per involti d'ogni qualità	15 reis per kilogramma
Marmi greggi	1 % ad valorem
Marmi lavorati	1 % ad valorem
Pietre non nominate, lavorate	1 % ad valorem
Cappelli da uomo d'ogni qualità	20 % ad valorem

MARCHESE OLDOINI.
ANTONIO DE SERPA PIMENTEL.

Noi, avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto Trattato, seguìto da una Tariffa, ed approvandolo in ogni e singola sua parte, lo abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare.

In fede di che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il gran sigillo delle Nostre armi.

Dato a Roma addì 26 del mese di gennaio, l'anno del Signore mille ottocento settantatre e del Nostro Regno il vigesimoquinto.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

N° 1376 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che scioglie la Camera di commercio ed arti di Palermo, e convoca per il giorno 6 luglio 1873 le Sezioni elettorali per la rielezione dei componenti la detta Camera.*

18 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 23 della Legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto l'articolo 2 del R. Decreto del 23 ottobre 1862, n. 930;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Palermo è sciolta.

Art. 2.

Il cav. Michele Gesugrande, Consigliere di Prefettura, ne assumerà l'amministrazione colla qualità di Commissario governativo fino all'insediamento della nuova Camera.

Art. 3.

Le Sezioni elettorali di Palermo, Termini, Cefalù e Corleone sono convocate per domenica 6 del prossimo mese di luglio per le rielezioni dei componenti la detta Camera di commercio ed arti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 18 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 46. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

N° 1377 (Serie 2ª).

Regio Decreto *col quale la frazione Carapelle, appartenente al Comune omonimo, è autorizzata a tenere le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese separate da quelle dell'altra frazione denominata* Castelvecchio.

11 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduta la domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione Carapelle, appartenente al Comune dello stesso nome nella Provincia di Aquila, per la separazione del patrimonio e delle spese da quelle della frazione di Castelvecchio;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Carapelle, in data 12 marzo 1871;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Aquila, in data 8 settembre 1871;

Visto l'articolo 16 della Legge comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato *A;*

Vista la Legge 18 agosto 1870, n. 5815;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La frazione del Comune di Carapelle, nella Provincia di Aquila, denominata *Carapelle*, è autorizzata a tenere le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese, di che nel terzo paragrafo dell'articolo 15 della Legge comunale, separate da quelle della frazione Castelvecchio.

I limiti territoriali delle due frazioni rimangono determinati come trovansi designati nella pianta topografica redatta dall'Ingegnere Giuseppe Brunetti, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 37. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1378 (Serie 2ª).

Regio Decreto *col quale il Comune di Altamura in Terra di Bari è autorizzato a permutare o vendere le quote rinunziate od abbandonate dei demanii denominati* Cascettaro, Lama Flora *ed in altri modi, già quotizzati.*

4 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto 16 marzo 1862, n. 503;

Viste le Istruzioni approvate con Decreto del Nostro Luogotenente generale nelle Provincie Napolitane del 3 luglio 1861;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Altamura, in Provincia di Bari, del 24 ottobre 1872, ed il relativo favorevole parere del Prefetto della Provincia;

Visto l'avviso del Consiglio di Stato, emesso nella sua adunanza generale del 28 agosto 1869;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato il Comune di Altamura, in Provincia di Terra di Bari, a permutare o vendere anche separatamente, tra un biennio dalla pubblicazione del presente

Decreto, le quote già rinunziate od abbandonate, o che lo saranno tra un semestre, de' demani comunali denominati *Cascettaro*, *Lama Flora* ed in altri modi, la quotizzazione de' quali venne omologata e poi rettificata con omologazione di altra quotizzazione di supplemento con le Ordinanze 5 aprile 1867 e 30 marzo 1870, e da Noi approvate a' 14 aprile 1867 e 24 aprile 1870.

Art. 2.

La permuta di cui all'articolo 1 dovrà esser fatta con altre terre dal Prefetto della Provincia riconosciute quotizzabili, e che saranno effettivamente quotizzate col vincolo demaniale.

Art. 3.

Il prezzo delle quote vendute, con le cautele e formalità necessarie per l'alienazione degli altri fondi comunali, giusta il disposto dalla Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*, sarà addetto alla compra di terre come all'articolo 2, le quali saranno quotizzate nel modo ivi indicato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 44. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

N° 1379 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che stabilisce l'assegno annuo di lire* 960 *al Rettore della R. Università di Padova.*

15 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Legge del 12 maggio 1872, n. 821;

Veduti i Nostri Decreti del 16 luglio 1863, n. 1362, e del 20 luglio 1865, n. 2423, intorno all'assegno annuo annesso all'ufficio di Rettore delle Università del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ufficio di Rettore della Regia Università di Padova è annesso l'assegno annuo di lire novecento sessanta (960) con effetto dal primo novembre prossimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 15 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1873
Vol. 69 *Atti del Governo a c.* 48. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

N° 1380 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che estende alla R. Università di Padova i Regolamenti e le disposizioni vigenti nelle altre Università del Regno.*

15 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Legge 12 maggio 1872, n. 821;

Sentito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Sono estesi alla R. Università di Padova, con effetto dal 1° novembre prossimo, i Regolamenti e i Decreti qui appresso indicati:

a) Il Regolamento generale universitario approvato col Regio Decreto 6 ottobre 1868, n. 4638;

b) Il Regolamento per la Facoltà di giurisprudenza, approvato col Regio Decreto 8 ottobre 1865, n. 2525; il Regio Decreto 18 novembre 1869, n. 5355, che stabilisce a quattro anni la durata del corso nella Facoltà medesima, e il Regio Decreto 13 marzo 1870, n. 5574, riguardante l'insegnamento della medicina legale agli studenti di giurisprudenza;

c) I Regolamenti per le Facoltà di medicina e chi-

rurgia, di scienze fisiche, naturali e matematiche e di filosofia e lettere, approvati col Regio Decreto 14 settembre 1862, n. 842;

d) Il Regolamento per il corso chimico-farmaceutico, approvato col Regio Decreto 4 marzo 1865, n. 2196, ed il Regio Decreto 20 novembre 1870, n. 6135, che stabilisce le condizioni di ammissione al corso predetto;

e) Il Regio Decreto 5 settembre 1869, n. 5266, concernente i temi per le dissertazioni degli esami di laurea;

f) Il Regio Decreto 27 novembre 1864, n. 2078, concernente le condizioni di ammissione degli uditori;

g) Il Regio Decreto 13 ottobre 1870, n. 5967, che approva la Tabella di ripartizione delle tasse per gli studi universitari.

Art. 2.

Nella Regia Università di Padova sarà dato provvisoriamente l'insegnamento della veterinaria.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nei Regolamenti e Decreti sopraindicati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 15 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 49. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

N° 1381 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che approva i Regolamenti per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite in alcuni Comuni della Provincia di Bologna.*

11 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O;*

Visto il Regolamento per la esecuzione dell'articolo 12 di detta Legge, approvato con Nostro Decreto 24 dicembre 1870, n. 6137;

Visto l'articolo 143 della Legge provinciale e comunale del 20 marzo 1865, allegato *A;*

Viste le decisioni 26 settembre e 7 novembre 1871, e 2 e 28 gennaio 1872 della Deputazione provinciale di Bologna, con le quali si rifiuta ai Comuni ivi descritti l'approvazione dei rispettivi Regolamenti per la tassa d'esercizio e rivendita;

Visto il ricorso 28 novembre 1872 del Prefetto di Bologna, con cui si domanda l'annullamento delle anzidette decisioni e l'approvazione dei Regolamenti municipali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono annullate le decisioni 26 settembre e 7 novembre 1871, e 2 e 28 gennaio 1872, con le quali dalla Deputazione provinciale di Bologna fu niegata ai Comuni di Bologna, Budrio, Casalecchio di Reno, Castello d'Argile, Castel d'Aiano, Castelfranco dell'Emilia, Crevalcore, Imola, Malalbergo, Medicina, Molinella, Pianoro, Porretta, S. Giovanni in Persiceto, S. Agata Bolognese e Vergato l'approvazione dei rispettivi Regolamenti concernenti l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite; e i Regolamenti stessi sono approvati e ne è autorizzata l'applicazione ai termini dell'altro Regolamento precitato del 24 dicembre 1870.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 32. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1382 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *concernente il modo di calcolare il compenso di traslocazione a favore degli Impiegati civili.*

11 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e del Ministro delle Finanze;

Visti i Nostri Decreti 24 maggio 1863, n. 1278, 11 febbraio 1864, n. 1681, e 19 aprile 1870, n. 5627;

Volendo rendere uniforme in tutte le Amministrazioni dello Stato l'interpretazione e l'applicazione dei Decreti medesimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il compenso di traslocazione concesso agl'Impiegati civili dello Stato col R. Decreto 24 maggio 1863, n. 1278, ed agli Agenti di basso servizio col R. Decreto 11 febbraio 1864, n. 1681, sarà calcolato in ragione della distanza dal luogo dell'antica residenza a quello della nuova destinazione e secondo l'itinerario che richiegga minore spesa, tenendo conto dei mezzi ordinari e normali di locomozione sulle ferrovie, ove queste esistono, e sui piroscafi.

L'itinerario generale del Regno sarà osservato come base e regola della liquidazione del compenso, solo quando ne consegua la maggior economia della spesa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 25. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.
Quintino Sella.

N° 1383 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale viene stabilito che la Scuola d'artiglieria navale dipenderà intieramente dal Comando in capo del Dipartimento marittimo in cui ha sede la Scuola stessa.*

19 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 2 aprile 1873, che instituisce una Scuola d'artiglieria navale;

Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo paragrafo dell'articolo 5 del Regolamento 2 aprile 1873, annesso al preindicato Regio Decreto di pari data, è annullato e surrogato dal seguente:

« La Scuola d'artiglieria navale dipenderà interamente e direttamente dal Comando in capo del Dipartimento marittimo in cui ha sede la Scuola stessa. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 55. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

N° 1384 (*Serie 2ª*).

DECRETO MINISTERIALE *che approva nuovi distintivi dei biglietti da lire 2 della Banca Nazionale Toscana.*

26 maggio 1873

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduta la Legge 4 aprile 1873, n. 1342;

Veduto il Decreto Reale 16 aprile 1873, n. 1343;

Veduto il Decreto Ministeriale 7 maggio successivo, n. 1358, col quale venivano approvati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca Nazionale Toscana da lire 10, 5, 2, 1 e centesimi 50;

Sulla proposta della Direzione generale della Banca Nazionale Toscana, che ha riconosciuto opportuno di modificare in qualche parte i segni ed altri distintivi caratteristici del biglietto da lire 2;

DETERMINA:

Ai segni e distintivi caratteristici dei biglietti da lire 2 della Banca Nazionale Toscana, già approvati con Decreto Ministeriale del 7 maggio 1873, n. 1358, vengono sostituiti i seguenti:

« Il biglietto da lire 2 è simile a quelli da lire 10
» e da lire 5, tranne che il numero d'ordine, invece
» di essere nel verso dopo la dizione *Banca Nazionale*
» *Toscana*, precede quest'ultima. Anche questa valuta

» è stampata in nero ed ha per contorno una cornice
» della quale i lati superiore ed inferiore sono lineari,
» e contengono la valuta in cifra e parole variamente
» ripetuta in carattere microscopico. I lati sinistro e
» destro sono composti ciascuno di tre dischi. In quello
» centrale sinistro evvi incisa anche in questa valuta
» la testa di *Dante Alighieri*, ed in quello destro la
» cifra *Due*, ripetuta nel centro degli altri quattro dischi
» posti agli angoli, in proporzioni minori di quella del
» centro; e tanto in cifra che in parole la stessa valuta
» si legge molte volte ripetuta in tutto il biglietto. Nel
» centro, la parola *Due* campeggia su fondo bianco, è
» la qualifica *Italiane* è posta dopo la valuta.

» Il colore sovrapposto a questa valuta è *bruno*
» *rossastro*, contenente in lavoro microscopico la valuta
» in lettere. Il suo rovescio è parimente dello stesso
» colore e porta nel centro la cifra *2*, ed ai lati due
» dischi entro i quali trovasi la testa di *Italia turrita*,
» e la valuta del biglietto trovasi molte volte ripetuta,
» sia in cifra che in lettere. »

Il presente Decreto sarà inserto nella raccolta degli Atti ufficiali e dei Decreti del Regno, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia.

Dato a Roma addì 26 maggio 1873.

Il Ministro
QUINTINO SELLA.

N° 1385 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che ammette le donne a servire in qualità di Aiutanti negli Uffici telegrafici.*

22 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri Decreti 18 settembre 1865, n. 2504, 4 marzo 1866, n. 2820, 10 febbraio 1868, n. 4608, 20 marzo 1870, n. 5588, 17 marzo 1872, n. 752, e 27 settembre 1872, n. 1035;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

In ciascun Ufficio telegrafico di 2ª categoria, il cui servizio richieda l'opera di due Impiegati, la Direzione generale dei Telegrafi ha facoltà di destinarne uno solo, il quale possa farsi aiutare da un parente o da una parente che prende nome di *Aiutante.*

Art. 2.

La responsabilità dell'andamento del servizio incombe in ogni caso all'Impiegato quale esercente titolare dell'Ufficio.

Art. 3.

L'Aiutante di sesso diverso dall'Impiegato deve essere suo coniuge o discendente o collaterale in primo grado.

L'Aiutante, che non sia moglie dell'Impiegato, deve essere nubile o vedova.

Art. 4.

Gli Aiutanti non possono essere ammessi in età minore di 16 anni compiuti e devono essere di buona condotta e di valida costituzione.

Devono conoscere la lingua italiana, l'aritmetica elementare ed avere una nitida scrittura.

Accettati dall'Amministrazione, sono istruiti a cura della medesima sul maneggio degli apparati telegrafici e sulle norme regolatrici del servizio.

Sono in obbligo di prestare il giuramento prescritto per gl'Impiegati dello Stato.

Art. 5.

Gli Aiutanti per la stabilità di loro posizione non sono considerati come Impiegati civili.

Possono essere congedati dall'Amministrazione quando essa lo reputa opportuno, e ad ogni modo cessano di servire, se maschi, compiuta l'età di 20 anni.

Non è stabilito limite di età pel licenziamento degli Aiutanti che siano Impiegati in disponibilità od in pensione.

Gli Aiutanti sono nominati e revocati dal Direttore generale.

Art. 6.

La loro retribuzione è fissata ad una lira per giorno,

ed è elevata per le donne a lire una e cinquanta centesimi dopo un quinquennio di buon servizio, a lire due dopo un decennio.

Art. 7.

Questa retribuzione è pagata dallo Stato allorquando l'opera di due Impiegati è richiesta nell'Ufficio, secondo i criteri ordinari per l'assegnamento del personale.

Art. 8.

L'articolo 4 del Nostro Reale Decreto del 20 marzo 1870, n. 5588, sulla preferenza dell'Incaricato per la nomina a Commesso, quando l'Ufficio telegrafico al quale è addetto viene elevato alla 2ª categoria, è applicabile anche alla donna che si trovi a reggere quell'Ufficio e che sia nubile o vedova.

Qualora in seguito dovesse aggiungersi un secondo esercente nell'Ufficio di 2ª categoria esercitato dalla donna promossa a Commesso, essa è tenuta a provvedervi in conformità del disposto agli articoli precedenti.

Art. 9.

Le donne nubili o vedove possono ammettersi ad occupare i posti di Ausiliario telegrafico, istituiti coi Regi Decreti del 17 marzo e 27 settembre 1872, n. 752 e 1035, negli Uffici ove la disposizione dei locali a ciò si presti.

Esse, dopo ottenuta la nomina di Ausiliario, possono concorrere ai posti di Commesso nelle condizioni del Regio Decreto 17 marzo 1872 e con l'obbligazione di cui nell'articolo precedente.

Art. 10.

Le Aiutanti che rimangono disoccupate per giubilazione o morte del titolare, o per mutazione delle condizioni dell'Ufficio specificate all'art. 1, sono preferite pel conferimento di posti d'Incaricato e conseguiscono, con dispensa di concorso, quelli di Ausiliario, qualora abbiano i voluti requisiti e le donne siano ammesse nell'Ufficio cui aspirano.

Lo stesso vantaggio è accordato alle donne-Commessi le quali non sono in grado di adempiere alla condizione del 2° comma dell'art. 8.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 52. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Devincenzi.

N° 1386 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *di convocazione del 9° Collegio elettorale di Napoli.*

25 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 23 maggio corrente, col quale l'Uffizio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il 9° Collegio elettorale di Napoli, n. 267;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 9° Collegio elettorale di Napoli, n. 267, è convocato pel giorno 22 giugno prossimo affinchè proceda all'elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 29 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 25 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1873
Vol. 69 *Atti del Governo a c.* 57. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1387 (*Serie 2ª*).

Legge *sui Consorzi di irrigazione.*

29 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Consorzi per l'irrigazione, siano facoltativi od obbligatorii, sono regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile, secondo la diversità de' casi ivi contemplati.

Non sono applicabili che ai Consorzi per gli scoli artificiali le disposizioni che nell'interesse pubblico sono sancite nel capo 4°, titolo 3°, della Legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Art. 2.

Ogni Consorzio per l'irrigazione dovrà nel regolamento o statuto prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile specificare l'estensione ed il perimetro del terreno che si vuole irrigare, i mezzi coi quali intende provvedere all'impresa, le condizioni d'ammissione de'soci, i modi d'amministrazione ed i poteri assegnati agli amministratori.

Art. 3.

L'Amministrazione del Consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare col mezzo del suo capo il Consorzio in giudizio, nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessino, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.

Art. 4.

La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.

Art. 5.

È fatta facoltà ai Consorzi per l'irrigazione di stabilire nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il Consorzio, siano decise col mezzo di arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie, non ostante l'appello ai Tribunali ordinari, che sarà sempre ammesso.

Art. 6.

Ai Consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da irrigarsi non sia inferiore a 20 ettari, può

essere accordata con Decreto Reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

La domanda accompagnata dal regolamento o statuto del Consorzio viene presentata al Prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, colle sue osservazioni, per l'emanazione del Decreto Reale.

Art. 7.

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per Legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del Consorzio e gli atti successivi che per la durata di quattro anni dalla data dell'atto costitutivo occorrano per l'esecuzione dei lavori d'irrigazione; nei quali atti s'intendono compresi quelli d'acquisto d'acqua per irrigazione.

Art. 8.

L'aumento del reddito d'un fondo per fatto dell'irrigazione introdotta da Consorzi costituiti sotto la presente Legge, e muniti del Decreto Reale di cui nell'articolo 6, non è soggetto ad imposta fondiaria per trent'anni, a contare dalla data del Decreto stesso.

Art. 9.

Le disposizioni degli articoli 7 ed 8 non sono applicabili alle irrigazioni fatte con acqua condotta col mezzo di opere, alla costruzione delle quali concorse l'erario pubblico direttamente o mediante guarentigie od annuità.

Art. 10.

I Comuni e le Provincie che o soli o associati ad altri Comuni o ad altre Provincie, od anche a privati, intra-

prendono opere di derivazione d'acque per irrigazione, sono parificati ai Consorzi e godono dei favori concessi dalla presente Legge.

Art. 11.

I Consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza dei loro regolamenti o statuti. Uniformandosi alla presente Legge profitteranno delle disposizioni della medesima, eccettuate quelle degli articoli 7 ed 8.

Godono anche dei benefizi concessi dai detti articoli 7 ed 8 i Consorzi già costituiti ed approvati con Decreto Reale, che non abbiano ancora dato principio alla esecuzione delle opere al tempo della pubblicazione della presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 29 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.
Quintino Sella.

N° 1388 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *che convoca pel giorno* 29 giugno 1873 *il Collegio elettorale di Domodossola, n.* 290, *per la nomina del proprio Deputato.*

8 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 3 giugno corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Domodossola, n. 290;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Domodossola, n. 290, è convocato pel giorno 29 pur corrente mese affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il 6 luglio prossimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 8 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 69. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1389 (*Serie 2ª*).

Legge ***sull'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane e Siciliane.***

8 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura contemplate nelle Leggi del 2 agosto 1806 e nei Decreti del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809, n. 407, e nel Decreto 11 dicembre 1841, legittimamente costituite sulle terre delle Provincie Napoletane e Siciliane, dovranno fra tre anni dalla promulgazione della presente Legge commutarsi in una rendita annuale in denaro uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabili.

Art. 2.

Nessuna prestazione del genere di quelle contemplate nell'articolo 1 potrà pretendersi nè esigersi sopra le terre salde che si dissodassero posteriormente alla presente Legge, meno quelle riconosciute da giudicato.

Art. 3.

La commutazione delle dette prestazioni in annua rendita in denaro, qualora non sia giustificata per titoli e documenti la quantità effettivamente riscossa nell'ultimo decennio, sarà fatta sulla base del fitto che per esse si paghi o si sia pagato, o su quella dell'interesse calcolato al 5 per cento del prezzo di vendita, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

Quando in questo periodo di tempo siano state fatte più vendite o locazioni, ovvero le prestazioni si siano vendute ed affittate insieme, la media dei prezzi delle vendite o dei fitti, ovvero quella dei prezzi di vendita o di locazione, costituirà la base della commutazione.

Art. 4.

Quando questi criteri manchino, sarà preso a base della valutazione della rendita il reddito imponibile erariale del catasto attuale del fondo su cui grava la prestazione, calcolato per il doppio.

La rendita sarà stabilita in quella stessa proporzione col reddito in cui oggi si trova la prestazione netta di fondiaria col prodotto del fondo.

Art. 5.

Nel caso che, o per la qualità di coltura del fondo o per altre condizioni di fatto e di diritto, il prodotto su

cui si riscuote la prestazione non sia annuale, o non sia tutto quanto il prodotto annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota della rendita deve essere ridotto in proporzione e ragguagliato a quella sola parte di prodotto su cui la prestazione gravita.

Questa riduzione sarà fatta o d'accordo tra le parti o per giudizio di un perito.

Art. 6.

La domanda di commutazione si dovrà proporre da ogni creditore collettivamente per tutte le prestazioni dovutegli nel territorio dello stesso Comune, ma potrà dai debitori essere proposta anche individualmente.

Art. 7.

La domanda di commutazione sarà proposta con atto formale di citazione a comparire avanti al Tribunale civile del territorio nel quale siano compresi i fondi soggetti alla prestazione, e nel di cui Comune l'attore dovrà eleggere domicilio.

Questa citazione, oltre la data del giorno, del mese e dell'anno della notificazione, deve contenere:

1° Il nome e cognome dell'attore;

2° Il nome, cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto;

3° L'indicazione del fondo o dei fondi gravati dalla prestazione, e del Comune al cui territorio appartengono;

4° Le corrisposte annue per ciascun fondo gravato, e la quantità media delle medesime dovute da ciascun debitore;

5° Il titolo o il possesso che dà il diritto ad esigere

la prestazione con l'offerta di comunicazione per originale o per copia dei documenti sui quali la domanda si fonda;

6° La liquidazione della rendita in danaro e la indicazione del criterio col quale è fatta;

7° La interpellazione ad accettare od a contraddire tale liquidazione fra sessanta giorni;

8° L'indicazione del giorno in cui si dovrà comparire, che non sarà oltre la terza udienza ordinaria successiva al decorrimento dei sessanta giorni;

9° Il nome e cognome del procuratore dell'attore;

10° L'atto è sottoscritto dall'Usciere.

Tutto ciò a pena di nullità, quanto alle persone cui si riferiscono le inosservanze.

Art. 8.

I convenuti che non abbiano residenza o domicilio nel Comune dove sono siti i fondi gravati dalla prestazione, dovranno eleggerlo in detto Comune; altrimenti tutte le notificazioni posteriori alla citazione, non esclusa quella delle sentenze, saranno fatte loro nella Cancelleria del Tribunale.

Art. 9.

La citazione per la commutazione si farà per ministero di Usciere in carta libera, apponendo all'originale atto la marca da bollo di due lire.

Art. 10.

La contraddizione di cui è parola nel numero 7 dell'art. 7 ne indicherà i motivi, e dovrà risultare da un atto di Usciere scritto su carta libera, e notificato alla parte contraria nel domicilio eletto.

Art. 11.

Tutti i convenuti saranno rappresentati dal procuratore più anziano. Potranno farsi rappresentare singolarmente, ma a proprie spese.

Art. 12.

Il Tribunale con una sola sentenza dovrà:

1° Contro i convenuti che accettano la liquidazione, dichiarare la commutazione della prestazione in annua rendita in danaro, secondo quella fatta dall'attore;

2° Nel caso di contraddizione o di contumacia, nominare un perito, affinchè proceda alla liquidazione in denaro della prestazione ed alla ripartizione proporzionale fra ciascuno dei debitori, secondo i criteri stabiliti e le norme additate negli articoli 3, 4 e 5;

3° Fissare un breve termine, entro il quale debba il perito dar compimento alle sue operazioni;

4° Nominare tre arbitri coll'incarico di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio del perito, fissando del pari il termine entro il quale debbono i medesimi presentare la loro decisione nella Cancelleria del Tribunale.

Art. 13.

L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci, e per gli Enti morali legittimamente rappresentati.

Per le ricusazioni del perito e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente Legge, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 14.

Qualora insorga contestazione sul diritto della presta-

zione, il Tribunale sospenderà il giudizio di commutazione, rinviando la quistione per decidersi, con procedimento ordinario, presso il Tribunale medesimo o presso la Pretura del luogo, secondo la rispettiva competenza pel valore della lite.

Art. 15.

La relazione del perito si avrà per notificata alle parti coll'avviso dato al procuratore delle medesime dello eseguitone deposito nella Cancelleria del Tribunale.

Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutane notificazione.

Questa opposizione dovrà essere notificata agli arbitri, e il termine fissato a questi dal Tribunale, per pronunziare il loro giudizio e depositarlo nella Cancelleria del Tribunale, non decorrerà che dal giorno di cotesta notificazione.

Art. 16.

La decisione degli arbitri è inappellabile; essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell'articolo precedente per la relazione dei periti.

Sarà resa esecutoria dal Tribunale nel termine di cinque giorni.

Lo stesso Tribunale, nel rendere esecutoria la decisione degli arbitri, potrà, sul richiamo delle parti ed in Camera di Consiglio, rettificare gli errori puramente materiali.

Art. 17.

Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione, salvo il disposto degli articoli 9 e 10,

si farà uso della carta bollata da centesimi 50, e si esigeranno le tasse giudiziarie secondo la tariffa stabilita pei procedimenti davanti ai Pretori.

Art. 18.

Le spese, quando non vi sarà stata contraddizione alla liquidazione, cederanno per metà a carico del creditore, e per l'altra metà saranno sopportate dal debitore o dai debitori, in proporzione della prestazione a cui ciascuno è tenuto.

Tali spese saranno tassate dal Presidente con ordinanza distesa appiedi della domanda.

Per le spese del giudizio derivanti dalla contraddizione alla liquidazione si osserveranno le disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 19.

I debitori che con temerarie opposizioni avessero ritardata la liquidazione, potranno essere benanche condannati al pagamento degli interessi legali sulle rendite di cui siansi commutate le prestazioni.

Art. 20.

Ciascuna delle parti in causa può richiedere dal Cancelliere un estratto della decisione degli arbitri nella parte che la riguarda.

A tale estratto sono applicabili le disposizioni degli articoli 555 e 557 del Codice di procedura civile.

Art. 21.

Scorsi tre anni dalla promulgazione della presente Legge cesserà la prestazione in natura, nonostante qualunque patto o convenzione in contrario, salvo il diritto

di ottenerne l'equivalente in denaro in seguito all'eseguita commutazione.

Nel caso preveduto dall'articolo 14 potrà il Magistrato ordinare, per un tempo determinato, la continuazione della prestazione in natura secondo il possesso.

Art. 22.

I creditori della rendita conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore dei loro debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione, mediante la iscrizione, nei tre anni dalla promulgazione della presente Legge, della rendita corrispondente alla prestazione.

La sentenza che omologa la commutazione o il Decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri determineranno, occorrendo, le rettificazioni da farsi nella iscrizione rispetto alla quantità della rendita.

Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori per queste iscrizioni sono ridotti alla metà.

Art. 23.

Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente Legge, in commutazioni di prestazioni, potranno sempre essere affrancate dai possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire 100 per ogni cinque lire di rendita.

Art. 24.

L'affrancazione delle rendite liquidate a favore dei Corpi morali sarà regolata dalle Leggi 24 gennaio 1864, n. 1636, e 28 luglio 1867, n. 3820.

Art. 25.

L'affrancamento si effettuerà per mezzo di offerta reale

al creditore, seguita, in caso di rifiuto, dal deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di sequestro o di opposizione, il deposito sarà notificato anche ai creditori sequestranti od opponenti.

Il deposito dovrà farsi, ancorchè non vi fosse atto di opposizione o di sequestro, quando vi siano creditori che, in conformità delle Leggi, avessero conservato, con iscrizione, l'ipoteca acquistata nelle Provincie Napoletane anteriormente al primo gennaio 1809, e nelle Provincie Siciliane al primo settembre 1819, sulla rendita prediale.

Art. 26.

Le questioni sulla validità dell'offerta di affrancamento saranno portate colla forma del procedimento sommario alla cognizione del Pretore o del Tribunale civile del luogo in cui sono poste le terre soggette alle rendite che si vogliono affrancare, secondo le regole della rispettiva competenza.

Art. 27.

Gli affrancamenti delle rendite, che abbiano luogo entro tre anni dalla promulgazione della presente Legge, saranno soggetti solamente alla tassa fissa di una lira.

Art. 28.

Nei giudizi di commutazione di prestazioni e liquidazioni di rendite saranno osservate le forme del procedimento sommario.

Art. 29.

Le sentenze del Tribunale su tutte le questioni relative alla liquidazione e commutazione delle prestazioni saranno inappellabili.

Art. 30.

Tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente Legge sono abrogate.

Le disposizioni vigenti in Sicilia per la commutazione ed affrancazione delle decime, censi, canoni e tutte le prestazioni variabili ed invariabili dovute ai Corpi morali ecclesiastici non sono comprese nella detta abrogazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 8 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. De Falco.

N° 1390 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di Pisa, di Reggio di Calabria e di Alessandria.*

10 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 7 giugno corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati

notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Pisa n. 328, di Reggio di Calabria n. 100, e di Alessandria n. 20;

Veduto l'art. 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Pisa n. 328, di Reggio di Calabria n. 100, e di Alessandria n. 20, sono convocati pel giorno 6 luglio prossimo affinchè procedano all'elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 13 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 10 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 73. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza

N° 1391 (*Serie 2ª*).

Legge ***sull'aumento dei Funzionarii giudiziarii in alcuni Tribunali e Corti d'Appello.***

12 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono aggiunti temporaneamente alla Corte di Appello di Roma due Consiglieri, un sostituto Procuratore generale, due Vice-Cancellieri, un Vice-Cancelliere aggiunto, ed un sostituto Segretario di Procura generale.

Art. 2.

Sono aggiunti temporaneamente al Tribunale civile e correzionale di Roma quattro Giudici, due sostituti Procuratori del Re, quattro Vice-Cancellieri e due Vice-Cancellieri aggiunti.

Art. 3.

Sono temporariamente aggiunti due Consiglieri alla Corte d'Appello di Cagliari, ed è fatta facoltà al Governo di conferire il grado e le competenze di Presidente di Sezione ad uno dei Consiglieri che compongono la detta Corte.

È data anche facoltà al Governo di aggiungere temporaneamente un Consigliere alla Corte di Appello di Messina.

Art. 4.

Sono aggiunti temporaneamente al Tribunale civile e correzionale di Genova un Vice-Presidente, due Giudici e due Giudici al Tribunale civile e correzionale di Casale.

Art. 5.

Nella città di Roma sono istituite due nuove Preture composte ciascuna di un Pretore, di un Cancelliere, e di due Vice-Cancellieri.

La circoscrizione territoriale delle Preture sarà stabilita con Decreto Reale nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente Legge, sentito il Consiglio comunale.

Art. 6.

La somma occorrente per il pagamento degli stipendi dei Funzionari stabiliti dalla presente Legge, e della indennità d'alloggio per quelli che hanno residenza in Roma sarà per Decreto Reale inscritta in aumento al Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, nella parte straordinaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 12 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

G. DE FALCO.

N° 1392 (Serie 2ª).

Regio Decreto *concernente il ricevimento dei titoli di Consolidato anche senza la cedola del semestre in corso.*

8 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regolamenti approvati coi Reali Decreti 4 settembre 1870, n. 5852, ed 8 ottobre stesso anno, n. 5942 e 5943;

Veduti gli articoli 29 e 30 del Codice di commercio e l'articolo 20 del Decreto 23 dicembre 1865, n. 2672;

Veduta la Legge 25 gennaio 1873, n. 1242, che stabilisce doversi ricevere le cedole semestrali delle Cartelle dei Consolidati 5 e 3 per cento in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre che precede la loro scadenza;

Riconosciuta la necessità di coordinare alla Legge suddetta del 25 gennaio 1873 le disposizioni regolamentarie attinenti ad operazioni sopra titoli dei Consolidati 5 e 3 per cento, da eseguirsi presso gli Uffici e le Casse dello Stato e presso le Amministrazioni del Debito Pubblico e della Cassa dei Depositi e Prestiti, del pari che la quotazione dei Consolidati medesimi nelle Borse del Regno;

Sulla proposta dei Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti gli Uffici e le Casse dello Stato, che per le disposizioni in vigore sono tenuti a ricevere in consegna per cauzione, deposito o per qualsiasi altra operazione titoli di rendita dei Consolidati 5 e 3 per cento, dovranno ricevere i titoli medesimi quantunque abbiano la decorrenza di godimento del semestre successivo a quello in corso.

Art. 2.

A cominciare dal 1° luglio 1873, tutte le iscrizioni di rendite del Debito Pubblico, Consolidato 5 e 3 per cento, saranno eseguite col godimento del sèmestre successivo a quello della loro data.

Per il pagamento della rata del semestre in corso sui Certificati nominativi da annullarsi per effetto delle nuove iscrizioni, si provvederà con Buoni nominativi pagabili alla scadenza del semestre stesso presso la Cassa nei medesimi indicata.

I Buoni saranno emessi a nome della persona a cui si deve fare la consegna dei nuovi titoli, salvo che negli atti o nelle domande, in forza di cui si procede alle nuove iscrizioni, sia disposto altrimenti.

Nulla è innovato per i debiti inclusi separatamente nel Gran Libro e per le inscrizioni di deposito contemplate dalla Legge Sarda del 4 aprile 1856.

Art. 3.

Le Cartelle del Debito Pubblico Italiano 5 per cento

e 3 per cento saranno pure, a partire dal 1° luglio 1873, accettate dalla Cassa dei Depositi e Prestiti stabilita presso la Direzione generale del Debito Pubblico, anche per i depositi a titolo di cauzione, sebbene manchino della cedola relativa al semestre in corso, bastando che siano corredate di tutte quelle che si riferiscono ai semestri successivi.

Art. 4.

È derogato ad ogni contraria disposizione dei Regolamenti approvati coi Regi Decreti del 4 settembre 1870, n. 5852, e dell'8 ottobre 1870, n. 5942 e 5943.

Art. 5.

Nelle Borse di commercio del Regno la quotazione della rendita dei Consolidati italiani 5 e 3 per cento sarà eseguita per l'avvenire con una cifra che esprimerà il valore della Cartella di rendita, non tenendo conto della cedola del semestre in corso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 8 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 92. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.
Castagnola.

N° 1393 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *col quale il Comune di Tivoli è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo.*

11 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 12 febbraio 1871, n. 56 (Serie 2ª), sulla classificazione dei Comuni della Provincia di Roma nei rapporti dei dazi di consumo;

Vista la deliberazione in data 16 febbraio 1873 del Consiglio comunale di Tivoli, colla quale invoca il cambiamento di qualifica di quel Comune da aperto a chiuso;

Visti l'art. 5 della Legge 3 luglio 1864, n. 1827, e l'art. 3 del legislativo Decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Comune di Tivoli in Provincia di Roma, appartenente alla quarta classe, è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo a cominciare dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 36. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1394 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che approva un nuovo Regolamento per gli esami di licenza degli Istituti tecnici e nautici, e delle Scuole nautiche e speciali del Regno.*

22 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione;

Visto il Regolamento per l'istruzione industriale e professionale, approvato col Nostro Decreto 18 ottobre 1865;

Visto il Nostro Decreto 9 febbraio 1868, che ha istituita una Giunta centrale per gli esami di licenza degli Istituti e delle Scuole industriali e professionali;

Visto il Nostro Decreto 17 ottobre 1869, che regola i modi di esame pel conseguimento delle patenti di grado della Marina mercantile;

Visto il Regolamento per gli esami di licenza degli Istituti tecnici e di marina mercantile e delle Scuole speciali del Regno, approvato con Nostro Decreto 25 maggio 1872;

Sentito il Consiglio superiore per l'Istruzione industriale e professionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli esami di licenza degli Istituti tecnici e nautici e delle Scuole nautiche e speciali del Regno saranno dati d'ora innanzi in conformità dell'unito Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Restano perciò abrogati il Nostro Decreto 9 febbraio 1868, e il Regolamento approvato col Nostro Decreto 25 maggio 1872, come pure ogni altra contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 56. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

REGOLAMENTO

per gli esami di licenza negli Istituti tecnici e nautici e nelle Scuole nautiche e speciali del Regno.

Art. 1.

Gli esami di licenza negli Istituti tecnici e nelle Scuole speciali del Regno si danno in due sessioni annuali, l'una estiva, l'altra autunnale.

Le sedi d'esami e il tempo dell'apertura delle sessioni sono determinati ogni anno con Decreto Ministeriale.

Art 2.

L'esame di licenza consta di prove orali e scritte.

Il giudizio sovra alcune delle prove scritte è commesso ad una Giunta esaminatrice centrale. Il giudizio sulle rimanenti prove scritte e sulle orali è lasciato alle Commissioni locali costituite in conformità dell'art. 59 del Regolamento approvato col Regio Decreto 18 ottobre 1865, e dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 3.

La Giunta esaminatrice centrale è nominata annualmente con Decreto Reale sovra proposta del Consiglio superiore dell'Istruzione industriale e professionale. Essa si riparte in Sezioni.

Art. 4.

La Giunta esamina gli scritti dei candidati e tiene conto nel giudizio, non solo della sostanza delle idee, ma ancora del modo col quale i temi sono svolti, della perizia nelle dimostrazioni grafiche e degli altri particolari che accrescono pregio ai componimenti, e riferisce al Ministero intorno al risultamento complessivo degli esami ed al merito comparativo de' singoli Istituti.

Art. 5.

Le Commissioni locali sono presiedute da Commissari deputati annualmente dal Ministero. Ne fa parte un membro della Giunta di vigilanza.

Così il Commissario come il Rappresentante della Giunta prendono parte all'esame ed al voto.

I Commissari non possono essere nominati per più di due anni consecutivi presso uno stesso Istituto.

Art. 6.

Ai Commissari scelti fra gli Ufficiali pubblici spettano le indennità di viaggio e di dimora in conformità delle Leggi e dei Regolamenti in vigore. Agli altri Commissari, oltre la spesa del viaggio, è corrisposta un'indennità di L. 15 per ogni giorno.

Nessuna indennità spetta al Commissario che dimora nella città dove ha sede l'Istituto presso il quale fu deputato.

Art. 7.

Agli alunni degli Istituti governativi, che hanno terminato il corso di una Sezione ed han sostenuto felicemente l'esame, il Ministero conferisce un diploma professionale.

Gli alunni però della Sezione di costruzioni e meccanica, che intendono proseguire gli studi negl'Istituti d'istruzione superiore, sono ammessi a dar l'esame di licenza dopo il solo terzo anno di corso, e, quando sieno dichiarati idonei, ricevono un certificato speciale di licenza.

Art. 8.

Il diploma professionale e il certificato di licenza è pure conferito agli alunni di quelli tra gl'Istituti provinciali, comunali o privati che sieno stati pareggiati ai governativi per gli effetti legali degli esami di licenza in essi sostenuti.

Art. 9.

Agli Istituti di cui è cenno nell'articolo precedente il pareggiamento è accordato con Decreto Ministeriale, udito il parere

del Consiglio superiore, semprechè i Corpi morali o i privati, ai quali gl'Istituti appartengono, ne facciano domanda entro i tre primi mesi dell'anno scolastico ed alla condizione:

1° che gl'insegnanti sieno forniti di patenti regolari o di titoli equipollenti;

2° che l'insegnamento vi sia dato a seconda dei programmi stabiliti dal Governo;

3° che sieno frequentati da un numero non scarso di alunni;

4° che vi si osservino negli esami le norme prescritte dal presente Regolamento.

Questi Istituti provvedono in proprio e nella misura indicata dall'art. 6 alla spesa dei Commissari, i quali tengono in essi il luogo dei delegati ufficiali richiesti dall'art. 59 del Regolamento approvato col Regio Decreto 18 ottobre 1865.

Art. 10.

Gli alunni degl'Istituti non ammessi ad esser sedi di esami e quelli che furono ammaestrati sotto la direzione paterna possono conseguire essi pure il diploma professionale o il certificato di licenza, quando abbiano sostenuto felicemente l'esame in un Istituto governativo.

Essi debbono farsi iscrivere venti giorni prima dell'apertura delle sessioni presso l'Ufficio di Presidenza dell'Istituto nel quale intendono di sostenere l'esame.

L'istanza per l'iscrizione dev'essere firmata dall'aspirante e accompagnata dalla fede di nascita dalla quale risulti che egli ha compiuti quindici anni di età, e da documenti che mostrino avere esso studiate le materie comprese nella Sezione della quale intende riportare la licenza.

Spetta alle Commissioni locali valutare i titoli di cui è cenno e giudicare se l'aspirante è ammissibile.

Art. 11.

Non è ammesso all'esame di licenza l'aspirante che non presenta la quietanza del pagamento della tassa stabilita dalla Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *K*.

La tassa è doppia per gli aspiranti menzionati nell'articolo precedente, a seconda di quanto è disposto dall'art. 253 della Legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859.

La tassa dell'esame di licenza pel conseguimento del diploma professionale o del certificato di licenza spetta allo Stato, e deve esser pagata al Ricevitore del Regio Demanio. Questa tassa è restituita a coloro che per insufficienza di titoli non venissero dalle Commissioni locali ammessi fra i candidati, ed a coloro che dopo la iscrizione desistessero spontaneamente dall'esame non presentandosi ad alcuna delle prove.

Il terzo delle tasse di licenza costituisce il fondo per le propine ai componenti le Commissioni locali, giusta il disposto del Regio Decreto 3 ottobre 1866, n. 3256.

Il Ministro soltanto può dispensare, in conformità dell'art. 5 del Regolamento 3 gennaio 1867, n. 3515, dal pagamento della tassa di licenza, semprechè la domanda di dispensa sia inviata, col parere della Giunta di vigilanza, al Ministero, almeno 20 giorni prima dell'apertura della sessione d'esami.

Art. 12.

Le materie sulle quali debbono versare le prove così scritte come orali sono scelte dal Ministro, udito l'avviso del Consiglio superiore, tra quelle che hanno formato oggetto di studio per ciascuna Sezione.

Però i candidati di cui all'art. 9 debbono dare l'esame orale e scritto su tutte le materie comprese nel programma d'insegnamento della Sezione nella quale intendono conseguire la licenza.

Questa disposizione è pure applicata agli alunni degli Isti-

tuti governativi e degli Istituti provinciali, comunali e privati ammessi a tener sede di esami, i quali non si presentino in una delle sessioni dell'anno stesso in cui compirono il corso.

Coloro i quali, essendo già forniti di un certificato di licenza o di un diploma professionale, intendono conseguirne un secondo, sono ammessi al corrispondente esame, con dispensa dalle prove sulle materie di studio o su quelle parti di ciascuna di esse che la Sezione nella quale aspirano ad ottenere la seconda licenza ha comuni con quella in cui riportarono la prima, semprechè si presentino entro due anni dal conseguimento di questa.

La dispensa non si estende alle materie commesse al giudizio della Giunta centrale, a meno che le medesime abbiano già formato oggetto del giudizio della Giunta stessa, allorchè i candidati conseguirono il primo certificato o diploma.

Art. 13.

I temi per le prove in iscritto sono compilati dalla Giunta centrale e sono spediti sotto suggello alle Giunte di vigilanza, perchè sieno consegnati ai Commissari.

Il Commissario dissuggella il piego alla presenza della Commissione locale e de' candidati, e fa la distribuzione de'singoli fogli contenenti i temi, senza darne lettura.

Nel verbale si deve far cenno dell'integrità de' suggelli e del numero degli alunni intervenuti.

Questo verbale viene sottoscritto dal Commissario, dal Rappresentante della Giunta di vigilanza e dagli altri membri presenti della Commissione locale, ed è inviato al Ministero.

Art. 14.

Per ciascuna delle materie deferite al giudizio della Giunta centrale sono proposti uno o più temi tolti dai programmi ufficiali d'insegnamento.

È data facoltà ai candidati di scegliere uno fra i temi pro-

posti per ciascuna materia. La scelta del tema deve essere dichiarata al Commissario nella prima mezz'ora del tempo concesso all'esame.

Il limite massimo del tempo per le singole prove viene indicato dalla Giunta centrale in calce ai temi, e questo limite non può essere oltrepassato nemmeno dai candidati che vogliono rispondere anche agli altri quesiti proposti.

I candidati non sostengono che una sola prova in iscritto per ciascun giorno.

Art. 15.

Il candidato trascrive testualmente il tema in capo al suo scritto, ed in calce pone il proprio nome coll'indicazione dell'Istituto o della Scuola presso cui si è iscritto, e della Sezione nella quale dà l'esame, indi lo presenta al Commissario, che lo controfirma e vi nota l'ora in cui gli è presentato.

Il Commissario, trascorso il tempo prescritto, in presenza degli altri membri della Commissione locale, suggella i componimenti e li invia tosto in piego raccomandato al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, ritirando l'analoga ricevuta.

Art. 16.

Le prove in iscritto hanno principio alle ore otto del mattino per tutti gl'Istituti e le Scuole nei giorni stabiliti dall'apposito Decreto. All'ora fissata si procede all'appello de' candidati, terminato il quale nessun candidato può essere più ammesso.

Dissuggellati e distribuiti i temi, si proclama aperto l'esame: egli è da questo momento che decorre il tempo concesso alla dichiarazione della scelta del tema ed alla durata dell'esame.

Art. 17.

I candidati, nella sala d'esame, devono essere disposti in guisa che non possano comunicare fra loro e sono vigilati continuamente dal Commissario e da un membro della Commissione locale.

Se vi sono più sale d'esame, in ognuna di esse assiste un membro della Commissione locale, ed il Commissario esercita la sua vigilanza su tutte.

I candidati non possono recare con sè che la penna e gli strumenti per disegnare. I dizionari, le tavole logaritmiche e le tavole degli equivalenti chimici sono forniti dall'Istituto o dalla Scuola, così pure la carta per scrivere e per disegnare, che deve andar munita del bollo particolare dell'Istituto o della Scuola.

Il candidato che contravviene a queste disposizioni è immediatamente espulso dalla sala dell'esame, e non è più ammesso ad alcun'altra prova.

Art. 18.

Alle Commissioni locali è affidata la compilazione de' quesiti per tutte le prove orali, e de' temi per le prove scritte non deferite al giudizio della Giunta centrale.

Art. 19.

I temi ed i quesiti sono tratti dai programmi ufficiali d'insegnamento per ciascuna Sezione.

Ogni quesito deve contenere almeno due dimande appartenenti a diverse parti del rispettivo programma, e ne viene estratto a sorte uno per ogni singola materia e per ciascun candidato.

Art. 20.

Il voto da assegnarsi al candidato deve essere discusso ed approvato dalla Commissione esaminatrice. Questo voto è espresso in decimi. Non sono consentite le frazioni di decimo.

Sono necessari almeno sei decimi dei punti in ciascuna materia per conseguire l'idoneità.

Ogni decimo al disopra di sei vale un grado di merito.

Nelle materie in cui l'esame è ad un tempo orale e scritto, si computano i punti ottenuti nelle due prove, semprechè il

candidato in alcuna di esse non ne abbia ottenuti meno di cinque, e se ne forma la media, la quale per dar diritto all'idoneità non deve essere inferiore a sei decimi.

Art. 21.

Il candidato che nell'esame non ha fatto buona prova è ammesso a ripararlo nella sessione immediatamente susseguente, quando non sia rimasto deficiente in più di tre materie.

Colui che per cagione di forza maggiore, debitamente comprovata, non avesse potuto ottemperare a questa prescrizione, ha facoltà di presentarsi nell'altra più prossima sessione.

Nelle materie in cui l'esame è duplice, la riparazione di esso comprende tanto la prova orale che la prova scritta, sebbene nel primo esame il candidato abbia raggiunto in una delle due prove l'idoneità.

Il candidato che nel primo esame è rimasto deficiente in più di tre materie, e colui che nell'esame di riparazione ha fallito anche in una sola materia, se vuol conseguire la licenza, deve ripetere l'esame per intiero, non prima però della sessione estiva più prossima, e pagare una seconda volta la tassa prescritta.

Se alcuno tra i candidati non ha compiute tutte le prove di esame, le omesse sono computate come se vi fosse rimasto deficiente.

È riguardato come non avvenuto l'esame così dei candidati i quali hanno copiata dagli altri la trattazione di alcuno dei temi, come di quelli che ne han data ad essi comunicazione.

Art. 22.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano pure agli esami di licenza degli Istituti di marina mercantile e delle Scuole nautiche, salvo quanto è disposto qui appresso:

1° Gl'Istituti d'insegnamento nautico, presso i quali dovranno darsi gli esami di licenza, saranno designati annualmente

d'accordo tra il Ministero d'Agricoltura e Commercio e quello della Marina, e in essi terrà le veci di Commissario l'Ufficiale che, a norma dell'articolo 3 del R. Decreto 22 novembre 1866, n. 3347, e dell'articolo 8 del R. Decreto 17 ottobre 1869, n. 5314, deve essere delegato dal Ministro per la Marina;

2° Agli alunni dei sovrindicati Istituti che sostengono con approvazione l'esame, in luogo del diploma professionale, vien rilasciato un certificato di licenza, il quale li abilita a presentarsi all'esame pratico presso le Capitanerie di porto a fine di conseguire la patente di grado nella Marina mercantile;

3° La tassa per gli aspiranti ai gradi della Marina mercantile è quella stabilita dalla Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *I*, e viene pagata metà in occasione dell'esame teorico e metà in occasione del pratico;

4° La riparazione dell'esame non è concessa ai candidati alla licenza nautica che sieno rimasti deficienti in più di due materie;

5° Gli aspiranti ai gradi di Capitano e di Macchinista nella Marina mercantile, in eccezione alla regola stabilita nel 2° capoverso dell'articolo 20, hanno facoltà di presentarsi all'esame di riparazione in ciascuna delle sessioni dei tre anni successivi a quello in cui dettero il primo esame, quando comprovino di non aver potuto presentarsi in una sessione anteriore perchè si trovavano in navigazione.

Art. 23.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio stabilisce ogni anno alcuni premi da conferirsi a coloro che abbiano sostenuto con maggior lode l'esame di licenza.

Con Decreto Ministeriale possono essere anche assegnati premi a quei Professori, il cui insegnamento, per giudizio della Giunta centrale, abbia dato migliori risultamenti.

Art. 24.

Un esemplare di questo Regolamento deve rimanere affisso continuamente all'albo d'ogni Istituto e Scuola affinchè i candidati all'esame ne possano prendere conoscenza.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

N° 1395 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *col quale vengono fatte ad alcuni individui, Società e Comuni concessioni per derivazioni d'acque e per occupazione di tratti di spiaggia.*

16 febbraio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Visto l'Elenco in cui trovansi descritte n. 22 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti del pubblico Demanio, e da canali demaniali, e di occupare, altresì ad uso privato, alcuni tratti di spiaggia marina e lacuale;

Viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni ed occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come

della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concesso, senza pregiudizio di legittimi diritti di terzi, agl'individui, Società e Comuni indicati nello annesso Elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree di spiagge ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'Elenco stesso notate, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 75. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

ELENCO *di n. 22 domande dirette ad ottenere la facoltà di pra*
del pubblico Demanio e da canali demaniali, e di occupare,
lacuale, annesso al Reale

N° d'ordine	Cognome e nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
1	Cobianchi cav. Lorenzo proprietario della ditta di commercio Cobianchi Pietro e figlio.	Derivazione d'acqua dal torrente Valvacchina, in terri- torio del Comune di Trobaso, Provincia di Novar nella quantità non eccedente i moduli 0,30 al m- nuto secondo, e nelle epoche e circostanze soltan nelle quali non sieno necessarie alle irrigazioni gittimamente esercitate, onde valersene per lo i- bianchimento delle paste pella fabbricazione d carta nell'opificio che già tiene in esercizio ne stesso territorio, in forza dei Reali Decreti di co- cessione in data 10 ottobre 1860 e 20 maggio 186
2	Giaretta Giovanni.....	Derivazione d'acqua dalle roggie Diedo, Ronchi o F salunga e Volpe in territorio di Gazzo e S. Piero En Provincia di Padova, nella quantità non eccedent moduli 2,77 al minuto secondo, per irrigare a ris ettari 39,29 ed a prato ettari 34,48 di terreno c possiede nello stesso territorio, nonchè per dar m ad una ruota idraulica della forza di 3 cavalli din mici ad uso di una pila da riso composta di n. pestoni che pure possiede nel Comune di Gazzo.
3	Nani Mocenigo Conte Agostino.	Facoltà di valersi delle acque derivate dalle roggie Ron o Fossalunga, Bovetta, Volpe e Diedo, da alimenta colle acque della Porella e del fiume Cereson, territorio dei Comuni di Gazzo e S. Piero Engù, Provin di Padova, nella quantità non eccedente i moduli 1, al minuto secondo, per irrigare a risaia ettari 22, ed a prato ettari 12,21 di terreno che possiede Comune di Gazzo, nonchè delle acque scorrenti n fiumicello Cereson, nella quantità atta a produrre forza motrice di 4 cavalli dinamici, per dar moto un molino per cereali a tre palmenti che possie in territorio del Comune di S. Piero Engù.
4	Tacconi Conte Gaetano	Derivazione d'acqua dal torrente Ghironda, in territorio de Comune di Anzola, Provincia di Bologna, nella quantit non eccedente in complesso i metri cubi annui 5,00 da prendersi a riprese nei soli mesi di marzo, aprile

ticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti altresì ad uso privato, alcuni tratti di spiaggia marina e Decreto 16 febbraio 1873.

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
13 settembre e 22 novembre 1870 e 30 ottobre 1872. Sotto-Prefettura di Pallanza.	Anni 20 a partire dal 10 ottobre 1870.	30. »	In aumento alle lire 175 portate dai Reali Decreti 10 ottobre 1860 e 20 maggio 1866.
26 agosto 1871. Prefettura di Padova, a rogito del Notaio Meneghina e suppletivo atto di rettifica con dichiarazione di domicilio in data 30 gennaio 1872.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	280. »	
26 agosto 1871. Prefettura di Padova, a rogito del Notaio Meneghina e suppletivo atto di rettifica con dichiarazione di domicilio del 30 gennaio 1872.	Id.	120. »	
26 ottobre 1871. Prefettura di Bologna.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	40. »	

N° d'ordine	Cognome e nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
		maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, per a[illegible] mentare un maceratoio di canape della superficia[illegible] estensione di metri quadrati 1050 che si propone [illegible] costruire in terreno che possiede in detto Comu[illegible] sulla sponda destra del torrente.
5	Giaretta Domenico....	Facoltà di valersi delle acque derivate dalle roggie Ron[illegible] o Fossalunga, Volpe, Bovetta e Diedo, da alimenta[illegible] colle acque della Porella, in territorio del Comu[illegible] di Gazzo, Provincia di Padova, nella quantità n[illegible] eccedente i moduli 3,48 al minuto secondo, per ir[illegible] gare a risaia ettari 54,07 ed a prato ettari 6,98 di t[illegible] reno che possiede nello stesso territorio, nonchè de[illegible] acque scorrenti nel fiumicello Cereson, nella quan[illegible] atta a produrre la forza motrice di 4 cavalli dinam[illegible] per dar moto ad un molino per cereali a tre palme[illegible] che ivi pure possiede.
6	Comune di Ovada....	Derivazione d'acqua dal torrente Stura Ligure, in te[illegible] torio del Comune di Belforte Monferrato, Provin[illegible] di Alessandria, nella quantità non eccedente i mod[illegible] 0,08 al minuto secondo, per fornire il Comune ric[illegible] dente d'acqua potabile per gli usi domestici e pe[illegible] più importanti servigi igienici dell'abitato, esc[illegible] qualsiasi uso industriale od agricolo.
7	Marcello nobile Vincenzo e Marcello nobile Angelina vedova del Barone Giuseppe degli Orefici, e Zon nobile Adriana qual madre e tutrice dei minori di lei figli Girolamo, Andrea, Giacomo, Niccolò, Giuseppe e Teodora, fratelli e sorella del fu Commendatore Alessandro Marcello.	Derivazione d'acqua dal fiume Novissimo, in territ[illegible] del Comune di Codevigo, Provincia di Padova, ne[illegible] quantità non eccedente i moduli 4,81 al minuto [illegible] condo, limitatamente però dal maggio al novembre [illegible] ciascun anno, per l'infrescamento delle valli da pes[illegible] dette *Morosina* e *Ghebbo Storto*, che possiedono ne[illegible] stesso territorio.
8	Bane cav. Pietro	Derivazione d'acqua dal canale-naviglio di Brenta, [illegible] territorio del Comune di S. Bruson, Provincia di V[illegible] nezia, nella quantità non eccedente un modulo al [illegible]

Data ell'atto di sottomissione ed Ufficio vanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	Annotazioni
25 novembre 1871. Prefettura di Padova, a rogito del Notaio Meneghina.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	300. »	
15 dicembre 1871. ·efettura di Alessandria.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1872.	16. »	
23 aprile 1872. Prefettura di Padova, a rogito del Notaio Dott. Bona.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	60. »	
25 maggio 1872 Prefettura di Venezia.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1872.	60. »	

N° d'ordine	Cognome e nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
		nuto secondo, limitatamente però ai soli mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ciascun anno, per abbeveraggio ed in servizio della villeggiatura che possiede in detto Comune, sulla sponda destra del canale-naviglio di Brenta.
9	Bullo cav. Antonio...	Derivazione d'acqua dal fiume Novissimo, in territorio del Comune di Campagnia Lupia, Provincia di Venezia nella quantità non eccedente i moduli 3 al minuto secondo, in modo non perenne ma intermittente, per rinfrescamento della valle da pesca *Pierimpiè* che possiede in detto Comune.
10	Saxer Federigo.......	Derivazione d'acqua dal fiume Serio, in territorio del Comune di Ceve, Provincia di Bergamo, nella quantità non eccedente i metri cubi 5.97 al minuto secondo, atta a produrre la forza motrice di 2,50 cavalli dinamici ad uso di un opificio per la riduzione del legno in pasta per la fabbricazione della carta, che si propone di costruire nello stesso territorio, località detta *Molini Rotti*, colla facoltà di destinare un l[illegible] ed un quarto di detta quantità d'acqua per irrigare ettari n. 1,25 di terreno che ivi possiede sulla sponda sinistra del fiume.
11	Ginnasi Conte cav. Raffaele.	Derivazione d'acqua dal fiume Santerno, in territorio dei Comuni di Castel Bolognese e Solarolo, Provincia di Ravenna, nella quantità non eccedente *in complesso metri cubi* 4000 ogni anno, da prendersi a riprese durante la sola stagione estiva, per alimentare due maceratoi da canape della superficiale estensione ciascuno di metri quadrati 1800 e complessivamente 3600 costruiti nel tenimento denominato *Castel Nuovo* che possiede nello stesso territorio, sulla sponda destra del fiume Santerno.
12	Ballanti Luigi........	Derivazione d'acqua dal fiume Montone, in territorio del Comune di Faenza, Provincia di Ravenna, nella quantità non eccedente in complesso metri cubi 1500 per ciascun anno, da effettuarsi in due riprese, ad uso di un maceratoio da canape, di superficiali metri qua-

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
4 luglio 1872. Prefettura di Venezia.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	36. »	Oltre al pagamento di L. 36, importare di eguale corrispettivo pel decorso anno 1870, durante il quale usufruì delle acque medesime.
13 luglio 1872. Prefettura di Bergamo.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1872.	1,000. »	
24 luglio 1872. Prefettura di Ravenna e suppletiva dichiarazione di domicilio del 18 settembre 1872.	Id.	50. »	
26 luglio 1872. Prefettura di Ravenna.	Id.	20. »	

N° d'ordine	Cognome e nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
		drati 910, che si propone di costruire nel latifon[illegible] detto *Graziole* che possiede nello stesso territor[illegible] sulla sponda sinistra del fiume Montone.
13	Società per la illuminazione a gaz nella città di Padova.	Derivazione d'acqua dal canale Piovego, in territorio [illegible] Comune di Alticbiero, Provincia di Padova, ne[illegible] quantità non eccedente i metri cubi 2,80 per ca[illegible] scun giorno, ad uso della fabbrica del gaz illumina[illegible] della città di Padova, sita nello stesso territorio su[illegible] sponda sinistra del canale Piovego.
14	Società Forni Hoffman.	Derivazione d'acqua dal fiume Tevere, in territorio [illegible] Comune di Roma, Capoluogo di Provincia, n[illegible] quantità non eccedente i metri cubi dieci per o[illegible] ora, e limitatamente per ore dieci in ciascun gi[illegible] ad uso di un cantiere per la fabbricazione dei m[illegible] riali laterizii che possiede nello stesso territorio[illegible] calità detta *Prati di Castello,* sulla sponda destr[illegible] fiume.
15	Musitano sacerdote Giovan Battista.	Derivazione d'acqua dal torrente Ziglio, in territorio [illegible] Comune di Brancaleone, Provincia di Reggio Cala[illegible] nella quantità di moduli 0,40 al minuto second[illegible] mitatamente alla sola stagione invernale), atta a [illegible] durre la forza motrice di 2,56 cavalli dinamici ad [illegible] di un molino per cereali ad un sol palmento che [illegible] siede nello stesso territorio, e di moduli 0,050 al [illegible] nuto secondo nella stagione estiva per irrigar[illegible] agrumeto are trenta di terreno che pure ivi possie[illegible]
16	Sernagiotto Sebastiano, Giuseppe e Carlo Felice fratelli.	Derivazione d'acqua dal rivolo Ru Nero, in terri[illegible] del Comune di Cormeda, Provincia di Treviso, [illegible] quantità non eccedente i moduli 0,01 al minuto [illegible] condo, in servizio della colonia Noal, detta *Rin[illegible]* che possiedono nello stesso territorio, frazione d[illegible] *Nogarè.*
		Concessioni per occupazione di spiaggie.
17	Piuma Marchese Carlo Maria.	Occupazione di un appezzamento di costiera sulla sp[illegible] gia marina di Sestri Levante, Provincia di Ge[illegible] della superficie di metri quadrati 83,60, per ess[illegible] annesso allo stabile che ivi possiede.

Data dell'atto di sottomissione ed Uffizio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
27 luglio 1872. Prefettura di Padova a rogito del Notaio Rasi.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1872.	10. »	
15 agosto 1872. Prefettura di Roma.	Anni 3 a partire dal 15 agosto 1872.	100. »	
21 settembre 1872. Prefettura di Reggio Calabria.	Anni 30 a partire dal 1° luglio 1872.	20. »	Oltre al pagamento della somma di L. 120, per uso fatto delle stesse acque nei decorsi anni 1860 al 1871.
29 ottobre 1872. Prefettura di Treviso.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1872.	5. »	
14 ottobre 1871. Sotto-Prefettura di Chiavari.	Anni 15 a partire dal 14 ottobre 1871.	10. »	

Nº d'ordine	Cognome e nome dei richiedenti	Oggetto della concessione
18	Ruggio Cesare	Occupazione di un tratto di terreno arenile sulla spiag[illegible] marina di Otranto, Provincia di Lecce, della sup[illegible] cie di metri quadrati 30, ad uso di uno stabilim[illegible] balneare che ivi tiene in esercizio.
19	Falqui Massidda Luigi.	Occupazione di un tratto di terreno arenile e sito [illegible] lungo la spiaggia marina del Golfo di Cagliari, ca[illegible] luogo di Provincia, della superficie di metri quad[illegible] 4156, ad uso di un cantiere navale che si propon[illegible] ivi costruire, località detta *Sa Perdixedda*.
20	Società anonima dei Bagni pubblici a Como.	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Co[illegible] in territorio del Comune omonimo, capoluogo di Pr[illegible] vincia, della superficie di metri quadrati 67[illegible] ad uso di uno stabilimento balneario che si pro[illegible] di erigere nello stesso Comune, località detta P[illegible] *Pasqui*.
21	Ceriani Rosa, vedova Novi.	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Co[illegible] in territorio del Comune di Mezzegra, Provincia di [illegible] mo, della superficie di metri quadrati 48,60, a[illegible] di una rampa d'approdo che si propone di cost[illegible] nello stesso territorio, località detta di *Azzano*.
22	Lavezzari Ingegnere Luigi.	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Co[illegible] in territorio del Comune di Carate Lario, Prov[illegible] di Como, della superficie di metri quadrati 80, a[illegible] di una darsena che si propone di costruire n[illegible] stesso territorio.

Data dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne celebrato	Durata della concessione	Prestazione annua a favore delle Finanze dello Stato	*Annotazioni*
16 marzo 1872. Prefettura di Lecce.	Anni 15 a partire dal 1° gennaio 1872	50. »	
16 maggio 1872. Prefettura di Cagliari.	Anni 15 a partire dal 16 maggio 1872.	540. 28	
30 dicembre 1871. Prefettura di Como.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1871.	350. »	
18 giugno 1872. Prefettura di Como e suppletiva dichiarazione di domicilio 27 luglio 1872.	Anni 30 a partire dalla data del presente Decreto.	5. »	
24 settembre 1872. Prefettura di Como.	Anni 30 a partire dal 1° gennaio 1872	10. »	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1396 (Serie 2ª).

Regio Decreto *col quale i Comuni di Comelico Inferiore, Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, S. Pietro di Cadore e Sappada sono costituiti in Sezione del Collegio elettorale di Pieve di Cadore, n. 446.*

25 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la Tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Comelico Inferiore ond'essere costituito Sezione del Collegio elettorale di Pieve di Cadore n. 446, separatamente da quella del Collegio stesso, detta di *Auronzo*, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che per effetto del Regio Decreto 3 luglio 1871 i Comuni di Comelico Inferiore, Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, S. Pietro di Cadore e Sappada formano un Mandamento colla sede del Capoluogo nel primo dei Comuni predetti;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Comelico Inferiore, Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, S. Pietro di Cadore e Sappada costituiranno d'or innanzi una Sezione del Collegio elettorale politico di Pieve di Cadore n. 446, con sede nel Capoluogo del Comune di Comelico inferiore.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 25 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 giugno 1873
Vol. 63 Atti del Governo a c. 58. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1397 (Serie 2ª).

REGIO DECRETO *col quale è aumentato lo stipendio ai due Maestri di pianoforte e di violoncello della Scuola di musica di Parma.*

22 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 30 novembre 1862, numero DLXXIII, col quale l'Orchestra già ducale di Parma fu congiunta alla Scuola dell'Ospizio delle Arti della stessa città;

Visto il Ruolo normale della Scuola di musica di Parma, approvato col Nostro Decreto 28 aprile 1864, n. 1770;

Visto il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stipendio annuo del Maestro di pianoforte della Scuola di musica di Parma è portato da lire 820 a lire *milletrecento*, e quello del Maestro di violoncello della stessa Scuola è portato da lire 800 a lire *milletrecentoventi.*

Art. 2.

L'aumento di lire 980 apportato ai due predetti stipendi sarà levato dal fondo giacente assegnato all'Accom-

pagnatore del pianoforte dell'Orchestra già ducale di Parma, e da quello similmente giacente assegnato al Maestro di violoncello della stessa Orchestra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 67. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Scialoja.

N° 1398 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale si dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un Tiro al bersaglio in Torre Annunziata per la prova delle armi di piccolo calibro che si costruiscono nella fabbrica d'armi ivi esistente.*

4 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 11 della Legge 25 giugno 1865, numero 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un Tiro al bersaglio in Torre Annunziata, occorrente per la prova delle armi di piccolo calibro che si costruiscono nella fabbrica d'armi esistente in detta città.

Art. 2.

Alle espropriazioni a tale uopo occorrenti, e che verranno designate dal predetto Ministro, si procederà a senso della succitata Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1878
Vol. 69 Atti del Governo a c. 70. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Ricotti.

N° 1399 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *col quale il Comune di Liveri è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo.*

15 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto del 22 luglio 1870, n. 5781, sulla classificazione dei Comuni nei rapporti del dazio di consumo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Liveri, in data del 3 novembre 1872, colla quale invoca il cambiamento di qualifica di quel Comune da aperto a chiuso;

Visto l'articolo 5 della Legge 3 luglio 1864, n. 1827, e l'articolo 3 del legislativo Decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Comune di Liveri in Provincia di Caserta, appartenente alla 4ª classe, è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo a cominciare dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 15 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 51. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco

Quintino Sella.

N° 1400 (*Serie 2ª*).

Legge *concernente nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e dagli altri disastri avvenuti nel* 1872.

8 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo del Re di sospendere la riscossione delle imposte dirette scadute nell'anno 1872, nonchè quelle scadenti con le prime tre rate del corrente 1873, a favore dei contribuenti compresi in quei Comuni che verranno indicati con Decreti Reali, dopo udite le rispettive Deputazioni provinciali, come danneg-

giati dai disastri eccezionali, avvenuti nell'anno 1872, per inondazioni, uragani ed altri disastri pubblici eccezionali.

Le rate così sospese saranno aggiunte e ripartite in sei rate eguali nella riscossione delle imposte dirette dell'anno 1874.

Art. 2.

È fatta pure facoltà al Governo di condonare un'aliquota del canone annuale pel dazio di consumo ai Comuni che sofferscro danni per le inondazioni od altri disastri eccezionali pubblici nell'anno 1872, e ciò in quella misura che corrisponda al diminuito consumo locale.

Art. 3.

Il Governo del Re dovrà presentare entro il corrente anno 1873 un progetto di Legge inteso a regolare il regime del fiume Po, tanto dal lato tecnico, quanto dal lato finanziario.

Art. 4.

È fatta facoltà ai Consigli provinciali di quelle Provincie in cui vi ebbero Comuni danneggiati dalle inondazioni, od altri disastri eccezionali del 1872, di fissare una sovrimposta alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati, nella proporzione occorrente al servizio degli interessi e dell'ammortamento, in un periodo non maggiore di 20 anni, di un imprestito da contrarsi dalle Provincie stesse, in quella misura che verrà assegnata da un Decreto Reale per ogni singola Provincia.

I centesimi addizionali, di cui nel presente articolo,

non saranno computati nel massimo di sovrimposta consentito dalle Leggi ai Comuni ed alle Provincie.

Art. 5.

Per tutte le Provincie del Regno colpite dalle inondazioni e dagli altri disastri eccezionali del 1872, l'importo complessivo di tali imprestiti non potrà eccedere la somma di 25 milioni di lire.

In quest'importo s'intendono però compresi i 10 milioni già stanziati con la Legge 30 giugno 1872, numero 891, per la Provincia di Ferrara, per la quale rimane tuttavia autorizzata la predetta somma, mentre vengono abrogate con la presente Legge le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della suddetta Legge 30 giugno 1872, relative al prestito consentito per quella Provincia, prestito le cui condizioni saranno uniformate al disposto della presente.

Art. 6.

I prestiti di cui agli articoli 4 e 5 della presente Legge, contratti dalle Provincie, hanno per iscopo di riparare, o immediatamente o per mezzo di anticipazioni a favore di Corpi morali interessati, od anche di privati, ai danni più gravi recati dalle inondazioni ed altri disastri eccezionali del 1872, per quel capitale che il Governo riconoscerà indispensabile ad ogni singola Provincia, dietro le proposte dei rispettivi Consigli provinciali.

Art. 7.

Le Deputazioni provinciali, autorizzate dal Governo a contrarre il prestito, avranno facoltà di emettere delegazioni sul Ricevitore provinciale delle imposte dirette a

favore dell'assuntore del prestito per la rispettiva Provincia.

Tali delegazioni corrisponderanno, nel loro numero, ai bimestri compresi nel periodo di tempo occorrente all'estinzione del prestito: il loro ammontare sarà eguale, per ciascuna delegazione, alla quota da pagarsi per ogni bimestre pel completo ammortamento del prestito nel predetto periodo, e le rispettive scadenze corrisponderanno con quelle stabilite dalla Legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte.

Art. 8.

Alle epoche stabilite dalla suddetta Legge 20 aprile 1871 pei versamenti in Tesoreria delle imposte erariali, il Ricevitore provinciale dovrà versare all'assuntore del prestito provinciale il completo ammontare della delegazione scaduta nel corrispondente bimestre.

Non potrà essere sequestrata dai terzi, per crediti verso la Provincia, veruna somma riscossa dagli Esattori comunali e dal Ricevitore provinciale in conto della sovrimposta autorizzata coll'articolo 4 della presente Legge.

Coi proventi di tale sovrimposta non potranno gli Esattori comunali ed il Ricevitore provinciale, sotto loro personale responsabilità, eseguire verun pagamento o far fronte a qualsiasi impegno, prima che venga estinta la delegazione scadente nel corrispondente bimestre.

Art. 9.

Per le Provincie nelle quali la somma da prendersi a prestito, a termini dell'articolo 6, superi il quadruplo della imposta fondiaria principale, è data facoltà al Go-

verno del Re d'intervenire nella stipulazione dei contratti con gli assuntori dei prestiti, e di obbligarsi al pagamento, nelle mani di detti assuntori, di una somma non superiore al 2 per cento di annuo interesse sul capitale preso a mutuo dalle singole Provincie, inscrivendo annualmente nel bilancio dello Stato la somma occorrente al servizio di tali interessi.

Art. 10.

La tassa di ricchezza mobile, dovuta pei prestiti stipulati dai Consigli provinciali allo scopo prestabilito dall'articolo 6 della presente Legge, sarà anticipata dalla Provincia, considerata come intermediaria delle sovvenzioni che essa decreterà a favore dei Corpi morali o dei privati, salvo il rimborso per parte dei medesimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 8 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1401 (Serie 2ª).

Legge *che proroga a tutto l'anno 1874 il termine per le iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie nelle Provincie Venete e di Mantova.*

19 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 34 del Regio Decreto 25 giugno 1871, n. 284, Serie 2ª, per le iscrizioni e rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie nelle Provincie Venete e di Mantova, è prorogato per le dette Provincie a tutto l'anno 1874.

Art. 2.

I Rappresentanti, Investiti od Amministratori d'Istituti pii, di Benefizi, Enti e beni ecclesiastici di qualunque specie, e le persone obbligate a far inscrivere o rinnovare a forma di Legge le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degli interdetti, dovranno entro il mese di giugno 1874 giustificare di avere adempiuto all'obbligo loro, presentando alla Regia Procura del luogo ove trovasi il competente Ufficio di conservazione il duplicato della nota prodotta all'Ufficio stesso, e il relativo certificato del Conservatore delle Ipoteche.

Art. 3.

Alle persone suddette, che non avranno adempito l'obbligo delle dette iscrizioni, saranno applicate le sanzioni stabilite dall'articolo 1984 del Codice civile.

Spirato il mese di giugno 1874, i Procuratori del Re avranno facoltà di richiedere, a spese delle parti, la iscrizione delle menzionate ipoteche in conformità dell'articolo 1984 del Codice civile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addì 19 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. De Falco.

N° 1402 (Serie 2ª).

Legge *che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici.*

19 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella Provincia di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente Legge:

1° La Legge del 7 luglio 1866, n. 3036, sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici;

2° La Legge del 15 agosto 1867, n. 3848, sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico;

3° La Legge del 29 luglio 1868, n. 4493, sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle Corporazioni religiose soppresse;

4° La Legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*, sulla conversione dei beni delle Fabbricerie.

Art. 2.

I beni delle Corporazioni religiose soppresse nella città di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri

loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente Legge, sono devoluti ed assegnati come segue:

1° I beni delle Case in cui i religiosi prestano l'opera loro nella cura degl'infermi, sia in ospedali loro proprii, sia in altri ospedali, o che attendono ad opere di beneficenza, sono conservati alla loro destinazione ed assegnati agli ospedali, alle corrispondenti Opere pie od alla Congregazione di carità di Roma, per essere amministrati a norma della Legge del 3 agosto 1862;

2° I beni delle Case i cui religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al Comune di Roma pel mantenimento di Scuole primarie, Asili ed Istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne la istruzione secondaria o superiore, a Scuole od Istituti del medesimo grado, mediante Decreto Reale, secondo le norme stabilite dalle Leggi dello Stato;

3° I beni delle Case cui sono annesse chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non eccederà lire 3,000 per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale;

4° Sui residui dei beni, detratto il capitale delle pensioni in ragione di sedici volte il loro ammontare, sarà assegnata alla Santa Sede una rendita fino a lire 400 mila, per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero.

Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma, potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad Enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma.

È data facoltà al Governo del Re di lasciare, mediante Decreto Reale da pubblicarsi insieme colla presente Legge, agli attuali investiti delle rappresentanze anzidette, sino a che dura l'ufficio loro, i locali necessari alla loro residenza personale e al loro ufficio.

Quando una Casa soppressa attendesse a più di una delle opere e degli uffici di sopra indicati, i beni saranno distribuiti secondo la originaria loro destinazione; e, quando questa mancasse, in ragione della parte di rendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di essi uffici od opere. Gli assegnamenti e le ripartizioni dei beni, secondo il disposto di questo articolo, saranno proposti dalla Giunta di cui all'articolo 9 e sanciti con Decreto Reale, sentiti la Commissione di vigilanza, di cui è parola nell'articolo stesso, ed il Consiglio di Stato.

Art. 3.

I beni delle Corporazioni ed Enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente Legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma; il qual fondo sarà regolato dalla Legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'articolo 18 della Legge 13 maggio 1871.

Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento

delle spese che ora gravano il Bilancio dello Stato per ragion di culto e per edifizi sacri ed ecclesiastici nella città di Roma.

La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie, ai sensi del n. 3 dell'art. 2, non potrà eccedere le lire tre mila di rendita, computata la rendita propria che già possedessero.

Art. 4.

La facoltà data al Governo col numero 4 dell'articolo 2 non si estende al rappresentante dell'Ordine dei Gesuiti.

Art. 5.

Ove le Istituzioni contemplate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 2 fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio esclusivo di persone che abitano fuori di Roma, la Giunta provvederà nei modi indicati nel detto articolo a che siano mantenuti in quei luoghi o a beneficio di quelle persone od abitanti di Comuni o Provincie a cui vantaggio erano destinate.

Art. 6.

Salve le disposizioni della Legge del 3 febbraio 1871, le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa Legge, gli edifizi che servono attualmente al Convitto di religiosi e di religiose di Case soppresse nella città di Roma e sua Provincia non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa Legge al Parlamento, fino alla effet-

tiva assegnazione delle pensioni, non più tardi però di un biennio dalla pubblicazione della presente Legge.

La assegnazione delle pensioni dovrà essere compita entro lo stesso biennio.

L'occupazione del convento non sarà ritardata pei casi contemplati dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dall'articolo 15 della Legge del 7 luglio 1866.

Eseguita la occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell'articolo 6 della Legge 7 luglio 1866, il Governo potrà permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi quei religiosi dei vari Ordini della Città e Provincia di Roma che per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento, e che ne facciano espressa ed individuale domanda.

Art. 7.

I beni degli Enti religiosi soppressi nella città di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle Leggi di cui all'articolo 1, e dalla Legge presente.

La rendita sarà intestata all'Ente cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo alla Giunta fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente Legge. Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili.

Art. 8.

Salvo il provvedimento contemplato al numero 4, paragrafo 3 dell'articolo 2, sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni degli Enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma:

1° I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 18 della Legge 7 luglio 1866;

2° Gli edifizi destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione, e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezioni di oggetti d'arte o preziosi per antichità;

3° I fabbricati dei conventi di cui il Comune e la Provincia di Roma facciano domanda, a sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della Legge del 7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombro contemplato dall'articolo 6 della presente Legge.

Art. 9.

Una Giunta composta di tre membri, nominati per Decreto Reale sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio dei Ministri, attenderà alla liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilerà all'amministrazione temporanea dei medesimi, provvederà all'assegnazione delle rendite e farà quanto altro è prescritto dalla presente Legge o potrà occorrere alla sua esecuzione.

Essa prenderà il nome di *Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma*, ed eserciterà il suo ufficio sotto la vigilanza di una Commissione composta nel modo e con le facoltà indicate all'articolo 26 della Legge del 7 luglio 1866. Di questa Commissione faranno parte anche due membri del Consiglio provinciale di Roma nominati dal Consiglio stesso.

La Giunta per l'esecuzione della presente Legge potrà valersi dei Contabili demaniali, e, per le riscossioni e pagamenti, dei Tesorieri dello Stato.

Art. 10.

Gli amministratori delle Case religiose soppresse nella città di Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell'articolo 13 della Legge del 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun Ente.

Al detto prospetto sarà unito un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna Casa.

La Giunta procederà, secondo le norme stabilite dalla detta Legge, alla presa di possesso dei beni, e, fino a che ne sarà eseguita la conversione e la destinazione, veglierà all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichità.

La Giunta continuerà nell'amministrazione dei beni contemplati nell'articolo 3 fino a che sia pubblicata la Legge di cui nell'articolo stesso.

Art. 11.

La conversione degli immobili delle Case religiose e degli altri Enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma sarà fatta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della Legge del 15 agosto 1867, compiendo gli incarichi deferiti all'Amministrazione del Demanio, alla Commissione provinciale ed al Prefetto. Le funzioni delegate alla Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 9.

I compratori verseranno in moneta legale, nelle Casse designate dalla Giunta, il prezzo dell'acquisto per essere investito in rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell'investimento.

Saranno del pari investiti in rendita pubblica dello Stato i capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di crediti o da riscatto di censi, di canoni od altre rendite particolari. Le spese occorse per la conversione saranno detratte dalla somma da investirsi.

Il pagamento del prezzo non potrà essere fatto coi titoli contemplati dall'articolo 17 della Legge del 15 agosto 1867, e dall'articolo 6 della Legge 11 agosto 1870. Questi titoli saranno invece ricevuti in pagamento del prezzo dei beni che saranno venduti per conto del Demanio nella Provincia di Roma.

Art. 12.

Le pensioni ai religiosi ed alle religiose delle Corporazioni soppresse nella città di Roma sono fissate ad annue lire 600 per i sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e le converse degli Ordini possidenti; e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste, e lire 150 per i laici e le converse degli Ordini mendicanti. Se questi giustifichino di essere colpiti da grave ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno una pensione annua di lire 400 se sacerdoti o coriste, e lire 300 se laici o converse.

Rimane salva per le religiose la disposizione dell'articolo 5 della Legge del 7 luglio 1866.

Art. 13.

Avranno diritto alle dette pensioni i religiosi e le religiose delle Corporazioni che, prima della presentazione di questa Legge in Parlamento, abbiano fatto professione di voti secondo le regole del loro istituto, e che, denunziati come appartenenti alla Casa nelle schede compilate per la Legge del 20 giugno 1871, n. 297, si trovino alla pubblicazione della presente Legge o conviventi nella Casa stessa, o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori.

Il diritto alla pensione comincierà dal giorno della occupazione del convento a norma della disposizione dell'articolo 6.

Fino a questo giorno i superiori od amministratori della Casa percepiranno le rendite, sia dei beni ad essa appartenenti, sia dei titoli del Debito pubblico in cui si andranno convertendo; e provvederanno, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della Casa.

I frutti pendenti, che si percepiranno dopo l'epoca della occupazione, saranno da ripartirsi in ragione di tempo.

Art. 14.

Sulla massa formata dalle rendite dei beni delle Corporazioni religiose e degli altri Enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, dagli interessi dei titoli del Debito pubblico surrogati ai beni e dalle tasse dovute per rivendicazione di Benefizi o svincolo di Cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale della città di

Roma, sarà provveduto agli oneri inerenti ad essi beni, alle spese di amministrazione della Giunta e de' suoi uffizi, alle pensioni dei religiosi e religiose delle Case soppresse, alle spese di culto delle chiese ufficiate dalle Corporazioni disciolte ed alle opere di beneficenza e di istruzione contemplate dall'articolo 2.

La Giunta determinerà la somma che debba essere annualmente impiegata per ciascuna delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, in maniera che non siano interrotti questi servizi secondo lo stato attuale.

Di mano in mano che verranno cessando le pensioni, si soddisferanno innanzi tutto colle rendite rese disponibili i debiti che si fossero contratti per le necessità indicate nell'articolo seguente, e il rimanente sarà in fine di ogni anno proporzionalmente distribuito fra le opere contemplate dai numeri 1, 2 e 3 del detto articolo 2, fino a che non raggiungano l'intiera rendita dei beni ad essi devoluti. Il residuo andrà a favore del fondo indicato nell'articolo 3.

La Giunta determinerà altresì la somma che debba essere annualmente erogata per lo scopo designato nel n. 4 dell'articolo 2, nell'intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato dallo stesso n. 4 dell'articolo 2.

Art. 15.

È data facoltà al Governo di anticipare alla Giunta fino ad un milione di lire con l'interesse al cinque per cento, perchè non rimanga sospeso l'adempimento degli

oneri e servizi messi a suo carico. La Giunta potrà anche, coll'approvazione della Commissione di cui all'articolo 9, e coll'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, contrarre un prestito o fare quelle operazioni di credito che possano essere necessarie ai bisogni della sua amministrazione.

Art. 16.

Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, il disposto dell'articolo 1 della Legge del 15 agosto 1867 avrà effetto solamente pei Canonicati, Benefizi, Cappellanie, Abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della stessa Legge.

Il primo e secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta Legge del 15 agosto 1867 non saranno applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

I beni degli Enti ecclesiastici soppressi col presente articolo e la tassa di rivendicazione e di svincolo degli Enti stessi, quanto a quelli esistenti in Roma, sono devoluti al fondo contemplato nell'articolo 3, e quanto a quelli esistenti nelle sedi suburbicarie saranno destinati ad uso di beneficenza e di istruzione a favore dei Comuni in cui gli Enti medesimi esistono, salvo l'assegno vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti.

Art. 17.

La conversione, a cui per le Leggi enunciate nell'articolo 1 sono soggetti gli immobili degli Enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, potrà essere fatta dai legittimi rappresentanti di

detti Enti, che entro il termine di tre mesi dichiarino alla Giunta di voler essi medesimi eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione coll'indicazione del metodo di effettuarla, che dovrà essere approvato dalla Giunta, ed ottenuta questa approvazione, intraprendano e proseguano senza interruzione le operazioni della conversione.

Le vendite saranno fatte all'asta pubblica, davanti a pubblico notaio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed alle condizioni generali e speciali pure approvate previamente da essa, alla quale spetta anche di renderle esecutive.

Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato al corso del giorno dell'investimento, od in titoli italiani del Credito fondiario; e la rendita e i titoli saranno intestati all'Ente a cui i beni appartengono.

Art. 18.

Ove nei tre mesi i rappresentanti degli Enti indicati nell'articolo antecedente non presentassero la dichiarazione ed il prospetto ivi contemplati, ovvero la Giunta giudicasse che le operazioni della conversione non procedessero con regolare continuità, le eseguirà essa stessa secondo le norme stabilite negli articoli 7 e 11.

Art. 19.

Sia che la conversione venga eseguita dai rappresentanti degli Enti contemplati all'articolo 17, sia che venga eseguita dalla Giunta, i beni incolti o bonificabili potranno essere conceduti, mediante pubblici incanti e colle norme prescritte dagli articoli 11 e 17, in enfiteusi perpetua redimibile, a termine del Codice civile.

In caso di devoluzione a benefizio dell'Ente, questo dovrà, entro un anno, o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi, o convertirli in rendita.

Art. 20.

La quota di concorso stabilita dall'articolo 31 della Legge 7 luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dall'articolo 18 della Legge del 15 agosto 1867 non sono applicabili alle rendite derivanti dai beni delle Corporazioni religiose di Roma e degli Enti ecclesiastici conservati nella stessa città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Art. 21.

Rispetto agli Enti ecclesiastici compresi nelle diocesi suburbicarie, ma aventi sede fuori della Provincia di Roma, nulla è innovato quanto agli effetti delle anzidette Leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867.

Art. 22.

I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti e gli oggetti d'arte o preziosi per antichità, che si trovano negli edifizi appartenenti alle Case religiose soppresse in Roma, saranno dati, previo accordo col Ministro della Pubblica Istruzione, alle Biblioteche, ai Musei o ad altri Istituti laici esistenti nella detta città. I quadri, le statue, gli arredi ed i mobili inservienti al culto rimangono all'uso delle chiese dove si trovano.

Gli archivi speciali annessi agli Uffici di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2 rimarranno presso i medesimi Uffici.

Sarà a cura del Governo provveduto alla conservazione degli edifici od altri stabilimenti ecclesiastici di Case sop-

presse, segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale, artistica o letteraria. La spesa relativa sarà a carico del fondo contemplato nell'articolo 3 della presente Legge.

Art. 23.

L'amministrazione dei beni degli Enti ecclesiastici che in virtù di fondazione sono attualmente destinati a beneficio di stranieri nella città di Roma, e che sono compresi nella presente Legge di soppressione, è conservata negli attuali amministratori, o, sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominerà fra individui appartenenti alla Nazione straniera.

Ciascuna Amministrazione procederà alla compilazione dell'inventario del patrimonio dell'Ente da esso rappresentato coll'intervento di un delegato della Giunta; ed assumerà l'obbligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose delle Case soppresse ed all'adempimento degli oneri e dei servigi cui attendevano gli Enti religiosi soppressi. È escluso ogni obbligo a carico dello Stato.

Gli immobili tanto degli Enti ecclesiastici soppressi, quanto di quelli conservati, saranno convertiti a cura della stessa Amministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore del nuovo Istituto, od in altri capitali fruttiferi.

Art. 24.

Nel corso di due anni l'Amministrazione del patrimonio degli Enti soppressi, di cui è detto all'articolo precedente, potrà proporre nuove fondazioni in Roma a benefizio dei

propri connazionali per scopi permessi dalle Leggi del Regno. Il Governo del Re provvederà per la necessaria approvazione.

Trascorsi i due anni senza che siano proposte nuove fondazioni, il Governo del Re fonderà in Roma e doterà cogli stessi beni, previa la conversione, Istituti aventi uno scopo congenere a profitto delle stesse Nazioni straniere.

I diritti di riversibilità e qualunque altro diritto di terzi sui beni anzidetti restano salvi e non pregiudicati, e potranno sperimentarsi avanti i Tribunali competenti.

Art. 25.

In tutto il Regno, a cominciare dal 1° gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'articolo 18 della Legge del 15 agosto 1867, sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800 pei Canonicati, e le lire 500 per gli altri Benefizi e Cappellanie, sì conservati che soppressi, delle chiese cattedrali.

Gli assegni dovuti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della Legge 15 agosto 1867, agli investiti e partecipanti degli Enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue lire 500.

Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun Ente s'intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse

ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito Regolamento.

Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 30 per cento si dovrà anche tener conto dei redditi di altri Benefizi o Cappellanie di cui il canonico o il benefiziario sia investito.

La disposizione di questo articolo non sarà applicabile ai Canonicati, il cui annuo reddito ecceda le lire 1,600, ed agli altri Benefizi semplici e Cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800.

Nulla è innovato al disposto dell'articolo 18 della Legge 15 agosto 1867 nei rapporti fra il Fondo del culto ed il Demanio.

Art. 26.

È prorogato di tre anni il quinquennio di cui all'articolo 2 della Legge 29 luglio 1868 pei religiosi e religiose contemplati nell'articolo 3 della Legge stessa.

Art. 27.

Gli Enti dalla presente Legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle Leggi di cui nell'articolo 1, non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio.

Art. 28.

Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle Leggi per gli Enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome d'interposte persone.

Art. 29.

Negli articoli 3, 5 e 29 della Legge del 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della Legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 è sostituita quella della presentazione di questa Legge al Parlamento.

È data facoltà al Governo di provvedere con Decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, a tutto quanto può essere richiesto per la esecuzione della presente Legge.

È accordata facoltà al Governo di provvedere mediante Reale Decreto alla iscrizione nel Bilancio dell'anno corrente delle nuove entrate e delle nuove spese procedenti dalla esecuzione della presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addì 19 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.
G. De Falco.
Quintino Sella.
Visconti-Venosta.
Ricotti.
A. Riboty.
A Scialoja.
G. Devincenzi
Castagnola.

N° 1403 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che lascia agli attuali investiti delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero i locali necessari alla loro residenza personale ed al loro ufficio insino a che durino nelle loro funzioni.*

19 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2, n. 4, e l'articolo 4 della Legge in data d'oggi per la estensione alla Provincia di Roma delle Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Salva la eccezione di cui all'articolo 4 della Legge sopracitata, agli attuali investiti delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero sono lasciati, nei conventi ove dimorano, i locali necessari alla loro residenza personale ed al loro ufficio, insino a che durino nelle loro funzioni.

Art. 2.

La suddetta determinazione dei locali sarà fatta nel-

l'atto dell'occupazione dei conventi in cui i detti attuali investiti dimorano, e dietro l'accertamento delle condizioni indicate dall'articolo 1.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 19 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 giugno 1873
Vol. 70 Atti del Governo a c. 24. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. De Falco.

N° 1404 (*Serie 2ª*).

Legge *sul riordinamento del personale di custodia delle Carceri e dei luoghi di pena.*

23 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il servizio di custodia dei detenuti nell'interno degli Stabilimenti penali, delle Carceri giudiziarie circonda-

riali e loro Succursali, la scorta e custodia dei detenuti che lavorano all'aperto fuori degli Stabilimenti medesimi, sono affidati ad un Corpo di guardie speciali coadiuvato, ove il bisogno lo richieda, anche dalla forza armata.

Eccettuati i casi suindicati, le guardie non possono essere chiamate ad alcun servizio fuori degli Stabilimenti.

Art. 2.

Fra i concorrenti al posto di guardie possono essere ammessi anche i militari in congedo illimitato e quelli iscritti alla seconda categoria. Essi, quando sono definitivamente ammessi nel Corpo delle guardie e finchè ne fanno parte, non saranno chiamati sotto le armi.

Art. 3.

Le guardie sono armate, non possono però far uso delle armi, se non in caso di assoluta necessità, per reprimere sommosse, per impedire fughe e fermare i fuggitivi.

Art. 4.

La pensione delle guardie e delle loro famiglie è regolata a norma delle Leggi sulle pensioni per gli Impiegati civili.

Art. 5.

Sono puniti, secondo il Codice penale militare, dai Tribunali militari:

1° La diserzione semplice, cioè l'abbandono del Corpo;

2° La diserzione qualificata, cioè l'abbandono del servizio comandato, o l'abbandono del Corpo con esportazione d'armi;

3° L'insubordinazione accompagnata da minaccie o vie di fatto.

Art. 6.

L'organizzazione del Corpo e il suo trattamento è quello stabilito all'annessa Tabella.

Art. 7.

Con Regolamento da approvarsi con Decreto Reale si provvede a quanto concerne:

i requisiti per l'ammessione,
la durata del servizio,
i doveri,
le punizioni disciplinari.

Il massimo di queste non oltrepasserà l'invio alle Compagnie di disciplina con l'espulsione dal Corpo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addì 23 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

Tabella ***graduale numerica del personale di custodia colle paghe, mercedi ed altri assegnamenti dovuti, giusta la presente Legge.***

Retribuzione pei graduati e per le guardie delle Carceri.

Capi guardie di 1ª classe (in ragione di 1/4 del totale dei capi guardie) . . . . Paga annua L. 1,200

Capi guardie di 2ª classe (in ragione di $^1/_2$)	Paga annua	L.	1,100
Capi guardie di 3ª classe (per il rimanente)	Id.	»	1,000
Sotto-Capi guardie di 1ª classe (in ragione di $^1/_2$)	Id.	»	900
Sotto-Capi guardie di 2ª classe (in ragione di $^1/_2$)	Id.	»	800
Guardie di 1ª classe (in ragione di $^1/_2$). .	Id.	»	700
Guardie di 2ª classe (in ragione di $^1/_2$). .	Id.	»	600
Allievi guardie	Id.	»	500
Guardiane	Mercede annua minima	»	60
Guardiane	Id. massima	»	450

Il personale di custodia, oltre la paga, gode di una razione giornaliera di viveri.

Riceve inoltre a titolo d'ingaggio per la prima ferma, oltre il vestiario di uniforme, un premio di L. 200, ed ugualmente un premio di L. 200 per la 2ª ferma.

I Capi guardie di 1ª classe possono ottenere un aumento di L. 100 dopo 5 anni di servizio in essa classe, ed altre L. 100 trascorso un secondo quinquennio.

Tanto i graduati, quanto le guardie semplici, che si distinguano per condotta e per zelo nell'esercizio delle loro funzioni, possono ottenere, entro i limiti di $^1/_{20}$ sulla forza totale, un *soprasoldo di distinzione* di centesimi 20 al giorno dopo dieci anni di servizio, e di altri centesimi 20 dopo venti anni.

Visto: Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

N° 1405 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *di convocazione del Collegio elettorale di Gemona.*

23 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 15 giugno 1873, col quale l'Uffizio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Gemona, n. 468;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Gemona, n. 468, è convocato pel giorno 13 luglio prossimo affinchè proceda all'elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 20 stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 23 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1873
Vol. 70 Atti del Governo a c. 32. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

G. LANZA.

N° 1406 (*Serie 2ª*).

LEGGE *che scioglie le Commende di patronato familiare dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio.*

29 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Commende di patronato familiare dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio sono sciolte dal giorno della pubblicazione di questa Legge.

La proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore; e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo chiamato, nato o concepito al giorno della pubblicazione della Legge, salvo l'usufrutto al possessore.

Se il possessore al giorno della pubblicazione della Legge è il fondatore della Commenda, lo scioglimento si verifica in suo favore esclusivamente, e tutti i beni gli restano liberi.

Art. 2.

Nelle Commende dotate in tutto o in parte dallo Stato, la proprietà della metà riservata al primo chiamato, o di una quota proporzionata al concorso dello Stato nella dotazione, è devoluta al patrimonio dello Stato, quando il primo chiamato, cui sarebbe riservata, non esiste alla pubblicazione della Legge.

In tutte le altre Commende lo Stato, salvo quanto è disposto negli articoli 5 e 6, non avrà diritto ai beni delle medesime che nel solo caso in cui per la estinzione della famiglia, alla quale spetta il patronato, la devoluzione all'Ordine si sia già verificata alla pubblicazione della Legge.

Art. 3.

La divisione dei beni può essere promossa tanto dal possessore, quanto dal primo chiamato o dallo Stato.

Allo adempimento degli obblighi e dei pesi inerenti alla Commenda sono tenuti il possessore, e dopo la sua morte per una metà i suoi eredi, e per l'altra metà il primo chiamato. È tenuto lo Stato per la parte che prende nei beni secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 4.

A garanzia degli obblighi e dei pesi enunciati nell'articolo precedente è concessa una ipoteca sui beni della Commenda, da inscriversi entro sei mesi dalla pubblica-

zione di questa Legge. Se la ipoteca non è iscritta in questo termine, non prende grado che dal giorno della iscrizione.

La medesima ipoteca può essere anche iscritta sulle rendite del Debito Pubblico che costituiscono in tutto o in parte la dote della Commenda.

Art. 5.

I possessori delle Commende dovranno pagare allo Stato, nel termine di tre anni dal giorno della pubblicazione di questa Legge, ed in tre rate eguali, un capitale, con i relativi interessi legali, corrispondente al decimo del valore di tutti i beni della Commenda. Se però l'attuale possessore è il fondatore della Commenda, pagherà, nello stesso termine di tre anni, ed in tre rate eguali, un capitale, con i relativi interessi legali, corrispondente al ventesimo del totale valore dei beni della Commenda.

Per l'applicazione di queste disposizioni il valore degli stabili sarà determinato moltiplicando per centoventi la imposta fondiaria principale che si paga sui fondi medesimi.

Se lo Stato o i possessori non vogliono accettare il valore risultato dal multiplo, si darà luogo alla stima nei modi e secondo le norme stabilite dagli articoli 23 a 28 della Legge 14 luglio 1866, n. 3121.

Il capitale da pagarsi allo Stato sarà prelevato sulla massa dei beni della Commenda. Per la garanzia di questo credito competerà allo Stato la ipoteca legale attribuita allo alienante dal n. 1 dell'articolo 1969 del Codice civile.

Art. 6.

Quando la Commenda in tutto od in parte sia costituita in rendite del Debito pubblico, sarà immediatamente trasferita allo Stato la decima o la vigesima parte dei titoli di rendita, secondo la distinzione indicata tra il fondatore e gli altri possessori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addì 29 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. De Falco.

N° 1407 (*Serie 2ª*).

Legge *che approva il bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno* 1873.

29 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per

l'anno 1873, giusta la Tabella *A* annessa alla presente Legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità alle tariffe in vigore.

Art. 2.

La spesa del Regno per l'anno 1873 è definitivamente approvata nella somma di lire millecinquecentocinquantaduemilioni sessantamilanovecentodiciotto e cent. settantatre (lire 1,552,060,918. 73), repartitamente fra i diversi Ministeri e distintamente per capitoli, secondo la Tabella *B* annessa alla presente Legge.

Art. 3.

Sono approvate le maggiori spese portate in aggiunta ai residui 1872 e retro, come alla Tabella *C*, le cui somme sono già incluse nella cifra stabilita all'articolo 2.

Art. 4.

All'elenco *A* delle spese obbligatorie e d'ordine, approvato con Legge 22 dicembre 1872, n. 1161 (2ª serie), sul bilancio di 1ª previsione 1873, è aggiunta, pel Ministero delle Finanze, la seguente spesa: « Capitolo 1 - *Rendita consolidata* 5 *per cento.* »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addì 29 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

QUINTINO SELLA.

TABELLA A

Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1873

ENTRATA

Riassunto per capitoli.

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	PARTE I. **ENTRATA** (escluso l'Asse ecclesiastico) TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
	Imposta fondiaria.	
1	Tassa sui fondi rustici	126,057,300. »
2	Tassa sui fabbricati	54,447,000. »
2 bis	Arretrati per l'imposta fondiaria	51,000,000. »
		231,504,300. »
	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.	
3	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	161,498,000. »
3 bis	Arretrati sui redditi di ricchezza mobile	41,000,000. »
		202,498,000. »
	Tassa sulla macinazione.	
4	Tassa sulla macinazione dei cereali	69,360,000. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.	
5	Tassa sulle successioni	23,000,000. »
6	Tassa sui redditi delle manimorte	4,711,800. »
7	Tassa sulle Società commerciali ed industriali ed altri Istituti di credito	2,995,400. »
8	Tassa di registro	46,141,500. »
9	Tasse ipotecarie	5,025,500. »
10	Carta bollata e bello	33,178,100. »
11	Tassa del 10 per cento sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie	7,934,517. 24
		122,986,817. 24
	Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione.	
12	Tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia ..	80,000. »
13	Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose e delle polveri da fuoco .	1,900,000. »
		1,980,000. »
	Dazi di confine.	
14	Dogane e diritti marittimi	96,000,000. »
	Dazi interni di consumo.	
15	Dazi interni di consumo	59,688,694. »
	Privative.	
16	Tabacchi	73,078,000. »
17	Sali	75,286,685. »
		148,364,685. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Lotto.	
18	Lotto	69,035,461. 15
	Proventi di servizi pubblici.	
19	Poste	22,635,000. »
20	Telegrafi	8,650,000. »
21	Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato	3,713,335. 63
22	Proventi delle Cancellerie giudiziarie	4,430,000. »
23	Concessioni diverse governative	4,596,850. »
24	Tasse e proventi vari riscossi dagli Agenti demaniali	2,258,140. »
25	Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	862,600. »
26	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure	1,259,050. »
27	Diritti ed emolumenti catastali	1,335,860. »
28	Saggio e garanzia di metalli preziosi	500,107. 98
29	Proventi eventuali delle Zecche	106,768. 71
		50,353,712. 32
	Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati.	
30	Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato	17,736,000. »
31	Interessi di titoli del Debito pubblico, di azioni industriali e di credito	25,647,625. »
32	Rendite di Enti speciali amministrati dal Demanio dello Stato	1,020,500. »
		44,404,125. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Entrate eventuali.	
33	Ricupero di multe e spese di giustizia..........	1,017,900. »
34	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	594.089. 91
35	Entrate eventuali diverse pei Ministeri..........	4.029,024. 84
35 bis	Entrate eventuali pel giro di partite...........	200,000. »
		5,841,014. 75
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
36	Ricupero di somme anticipate dallo Stato per spese censuarie	6,000. »
37	Proventi delle carceri	1,861,890. »
37bis	Proventi degli Stabilimenti di reclusione militare.	125,000. »
38	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del bilancio dello Stato.	26.637.124. 27
39	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni	6,700,000. »
40	Interessi semestrali delle Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate.	12,307,176. 70
41	Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle Obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici	336,317. 45
42	Rimborso degli interessi e dell'estinzione del Prestito nazionale	41,667,446. 24
42 bis	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi..........................	300,000. »
		89,940,954. 66
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
43	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	2,138,922. 98
44	Concorso nelle spese per opere idrauliche straordinarie	27,258. 33
	Da riportarsi ...	2,166,181. 31

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	2,166,181. 31
45	Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	1,571,207. 49
46	Restituzione di anticipazioni a Società diverse concessionarie del servizio postale marittimo .	262,500. »
47	Concorsi e rimborsi per parte di Società di strade ferrate e di Enti morali interessati nella costruzione di ferrovie	7,168,840. 98
48	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti .	4,424,032. 61
50	Alienazione di Obbligazioni sui beni ecclesiastici	22,581,191. 29
51	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle Truppe Borboniche in Sicilia	638,208. 16
52	Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato...	1,266,000. »
53	Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure e prodotto della vendita di tavole di ragguaglio	5,000. »
54	Capitale ricavabile dalla vendita dei titoli di rendita venuti in proprietà dello Stato...........	10,690. »
55	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche	900,000. »
56	Affrancamento del Tavoliere di Puglia	2,500,000. »
57	Residuo capitale prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza l'intervento della Società anonima	2,391,498. »
58	Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privativa.	200,000. »
59	Debito dei Comuni per dazio di consumo.......	1,114,314. »
60	Residui attivi per gli stralci delle cessate Amministrazioni	3,102,200. »
61	Residui attivi diversi.........................	15,619,000. »
62.	Mutuo della Banca Nazionale..................	*Per memoria*
62 *bis*	Interessi dovuti sui crediti dell'Amministrazione del Tesoro................................	152,200. 63
63	Prelevamento sui fondi della Cassa militare di L. 12,000,000..........................	6,000,000. »
63-A	Vendita di carbon fossile esistente nei magazzini secondari della Regia Marina, e di vecchio materiale navale	226,000. »
63-B	Capitali, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge	500,000. »
		72,799,064. 47

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	PARTE II. ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO	
	TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
63 bis	Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, e rendita di canoni, censi, capitali ed altre annue prestazioni.	12,022,400. »
64	Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'art. 2 della Legge 15 agosto 1867......................	1,325,475. »
		13 347,875. »
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
65	Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico..........................	33,647,300. »
66	Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870)..............	3,171,000. »
67	Prezzo di alienazione dei certificati di rendita e di affrancazione di canoni, e ricupero di capitali ceduti da Enti morali ecclesiastici a complemento della tassa straordinaria del 30 per cento (Art. 18 della Legge 15 agosto 1867)...	7,450. »
68	Fondo di cassa degli Agenti della riscossione pel ramo *Asse ecclesiastico* al chiudimento degli esercizi 1869 e 1870	2,356,278. 21
		39,182,028. 21

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riepilogo	
	PARTE I.	
	Entrata (escluso l'Asse ecclesiastico).	
Titolo I. — *Entrata ordinaria*	Imposta fondiaria........................	231,504,300. »
	Imposta sui redditi di ricchezza mobile....	202,498,000. »
	Tassa sulla macinazione.................	69,360,000. »
	Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	122,986,817. 24
	Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione	1,980,000. »
	Dazi di confine........................	96,000,000. »
	Dazi interni di consumo................	59,688,694. »
	Privative...............................	148,364,685. »
	Lotto....................................	69,035,461. 15
	Proventi di servizi pubblici..............	50,353,712. 32
	Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati..........................	44,404,125. »
	Entrate eventuali.......................	5,841,014. 75
	Rimborsi e concorsi nelle spese.........	89,940,954. 66
		1,191,957,764. 12
	Titolo II. — *Entrata straordinaria*..............	72,799,064. 47
		1,264,756,828. 59
	PARTE II.	
	Entrata dell'Asse ecclesiastico.	
	Titolo I. — *Entrata ordinaria*.................	13,347,875. »
	Titolo II. — *Entrata straordinaria*..............	39,182,028. 21
		52,529,903. 21
	Riassunto generale.	
	Entrata ordinaria............................	1,205,305,639. 12
	Entrata straordinaria........................	111,981,092. 68
	TOTALE GENERALE ...	1,317,286,731. 80

Visto: Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

TABELLA B

Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1873

SPESA.

Riassunto per capitoli.

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	MINISTERO DELLE FINANZE	
	PARTE PRIMA	
	DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	DEBITO PUBBLICO.	
1	Rendita consolidata 5 per cento.................	334,293,826. 27
2	Rendita consolidata 3 per cento.................	6,408,084. 06
		340,701,910. 33
	Rendita per la Santa Sede.	
3	Rendita per la Santa Sede......................	9,675,000. »

Capitoli No	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Debito redimibile.	
4	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	65,698,360. 18
5	Obbligazioni emesse a favore della Società per la vendita dei beni demaniali	5,302,500. »
6	Obbligazioni emesse dalla Società anonima della Regia cointeressata per l'esercizio del monopolio dei tabacchi nel Regno, guarentite dal Governo.	10,191,000. »
7	Obbligazioni della ferrovia Asciano-Grosseto, serie *C* (Interessi e premi)	901,037. 50
8	Prestito di L. 45,000,000 fatto dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia	7,922,319. 44
9	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia	2,600,000. »
10	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia	1,500,000. »
11	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle Provincie Napolitane	197,250. 43
12	Interessi di capitali diversi dovuti alle Finanze dello Stato	1,700,000. »
13	Annualità e prestazioni diverse	5,000,000. »
		101,012,467. 55
	Debito variabile.	
14	Interessi dei Buoni del Tesoro	9,916,000. »
15	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	800,000. »
16	Interessi sui mutui fatti al Tesoro dalla Banca Nazionale	4,550,000. »
17	Garanzia ed interessi a Società concessionarie di strade ferrate e dei canali *Cavour*	47,950,000. »
18	Vincite al lotto	42,718,200. »
		105,934,200. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Debito vitalizio.	
19	Pensioni del Ministero delle Finanze...........	14,593,930. »
20	Pensioni del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti..	6,687,268. »
21	Pensioni del Ministero degli Affari Esteri.......	444 356. »
22	Pensioni del Ministero dell'Istruzione Pubblica..	1,627.254. »
23	Pensioni del Ministero dell'Interno.............	7,006,249. »
24	Pensioni del Ministero dei Lavori Pubblici......	2,774,632. »
25	Pensioni del Ministero della Guerra	27,295,987. »
26	Pensioni del Ministero della Marina............	3,018,999. »
27	Pensioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	410,771. »
		63,859,446. »
	Dotazioni.	
28	Dotazioni della Casa Reale	14,183,333. 33
29	Spese pel Senato del Regno....................	390,000. »
30	Spese per la Camera dei Deputati	864,423. 48
		15,437,756. 81
	RIMBORSO DI PRESTITI	
	Titoli da acquistarsi a contante.	
31	Estinzione dei debiti redimibili inscritti nel Gran Libro	49,602,071. 44
32	Estinzione dei debiti speciali non iscritti nel Gran Libro	29,961,500. »
33	Obbligazioni della ferrovia Asciano-Grosseto, serie *C* (Ammortamento)	12,500. »
		79,576,071. 44

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Titoli da riceversi in pagamento.	
34	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Estinzione)	30,997,000. »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
35	Rimborsi di capitali dovuti dalle Finanze dello Stato	538,400. »
36	Annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata	439,519. 47
37	Interessi sovra anticipazioni statutarie di Stabilimenti di credito	2,145,000. »
38	Interessi del 2 per cento sul capitale che verrà mutuato dalla Provincia di Ferrara a termini dell'art. 3 della Legge 30 giugno 1872, n. 891	200,000. »
39	Spese per compensi ai danneggiati dalle Truppe Borboniche in Sicilia	508.000. »
40	Pensioni straordinarie	4,002,736. »
41	Assegnazione straordinaria a S. A. R. il Principe ereditario per spese di rappresentanza in Roma.	300,000. »
42	Pagamento di arretrati agli Ospedali Toscani in esecuzione della transazione stipulata il 26 gennaio 1871 (3ª ed ultima rata)	166,760. 89
43	Costruzione di edifizi complementari al Quirinale e di nuove scuderie reali	1,900.000. »
44	Rimborso alle Provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio	250,000. »
44 bis	Pagamento degli arretrati della rendita consolidata 5 per cento da inscriversi a favore di Enti morali ecclesiastici	10,002,364. 20
44 ter	Pagamento al Banco di Sicilia a termini dell'articolo 4 della Convenzione 25 gennaio 1872 (Legge 4 maggio 1863, n. 1353)	200,000. »
		20,652,780. 56

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	PARTE SECONDA.	
	SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
	Ministero.	
45	Personale	2,560,500. »
46	Spese d'ufficio	106,553. »
		2,667,053. »
	Corte dei conti.	
47	Personale	1,159,700. »
48	Spese d'ufficio	90,000. »
		1,249,700. »
	Tesoreria centrale.	
49	Personale	7,000. »
50	Spese d'ufficio	18,000. »
		25,000. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Direzione generale del Debito pubblico.	
51	Personale	611,000. »
52	Spese d'ufficio	178,722. »
		789,722. »
	Spese di generale servizio.	
53	Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico	900,000. »
54	Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle Obbligazioni della Società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi	347,990. »
		1,247,990. »
	SERVIZI SPECIALI ED AMMINISTRAZIONI ESTERNE	
	Intendenze di finanza.	
55	Personale	5,750,325. »
56	Spese d'ufficio	1,367,385. »
57	Fitto di locali non demaniali	116,078. »
		7,233,788. »
	Contenzioso finanziario.	
58	Personale	239,000. »
59	Spese d'ufficio	23,195. 97
		262,195. 97

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi.	
60	Personale	55,635. »
61	Spese d'ufficio ed indennità	13,000. »
		68,635. »
	Amministrazione del Lotto.	
62	Personale	670,490. »
63	Spese d'ufficio fisse	24,491. 66
64	Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni e diverse	251,679. »
65	Spese di materiale	119.630. »
66	Aggio di esazione	4,832,719. »
		5,899,009. 66
	Amministrazione esterna del Tesoro.	
	Servizio del Tesoro.	
67	Personale dei Tesorieri provinciali	230,074. »
68	Spese d'ufficio dei Tesorieri provinciali	299,594. »
69	Trasporto fondi e spese diverse	198,900. »
70	Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico	45,000. »
71	Servizio di Tesoreria nel territorio ex-pontificio.	47,500. »
		821,068. »
	Regie Zecche e monetazione.	
72	Personale	75,700. »
73	Spese d'ufficio	9,042. »
	Da riportarsi ...	84,742. »

Capitoli Nº	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	84,742. »
74	Perdita per tolleranza in più sul peso e titolo delle monete	»
75	Spese di esercizio della Zecca di Roma	38,672. »
		123,414. »
	Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari.	
76	Personale	1,119,416. »
77	Spese d'ufficio ed indennità fisse	200,120. »
78	Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse	480,400. »
79	Fitto di locali	145,000. »
80	Aggio di esazione ai Contabili	4,001,670. »
81	Spese di coazione e di liti	521,324. »
82	Restituzioni e rimborsi	3,161,920. »
83	Carta bollata, macchine e punzoni	740,000. »
84	Officina per la fabbricazione delle carte-valori	404,600. »
85	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	2,975,000. »
86	Stabilimento metallurgico di Mongiana	15,000. »
87	Stabilimento minerario d'Agordo	483,400. »
88	Stabilimento delle allumiere nella Provincia di Roma	141,000. »
89	Contribuzioni sui beni demaniali	10,248,355. »
		24,637,205. »
	Amministrazione esterna delle Imposte dirette e del Catasto.	
90	Personale degli Ispettori	258,199. »
91	Indennità agli Ispettori	165,051. »
92	Personale degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	2,493,380. »
93	Spese d'ufficio degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	783,573. »
94	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse	140,875. »
	Da riportarsi ...	3,841,078. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	3,841,078. »
95	Fitto di locali	133,051. »
96	Spese diverse occorrenti pel servizio della conservazione del catasto	439,900. »
97	Spese di liti	127,831. »
98	Restituzioni e rimborsi	29,000,000. »
		33,541,860. »
	Servizio del macinato.	
99	Personale tecnico	561,553. »
100	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali	3,891,605. »
101	Aggio di esazione ai Contabili	3,069,955. »
102	Rimborsi e restituzioni di tasse	700,719. »
		8,223,832. »
	Amministrazione esterna delle Gabelle.	
	Spese comuni ai diversi rami.	
103	Stipendi agli Ispettori superiori della Guardia doganale ed al personale dei relativi Uffici, ed agli Ispettori e Sotto-Ispettori delle Gabelle...	468,280. »
104	Spese d'ufficio agli Ispettori superiori della Guardia doganale, e spese d'ufficio e di giro agli Ispettori e Sotto-Ispettori delle Gabelle.	172,320. »
105	Soldi ed assegni pel personale della Guardia doganale	12,332,834. »
106	Fitto di locali in servizio della Guardia doganale.	425,000. »
107	Spese di casermaggio o diverse per la Guardia doganale	745,000. »
108	Costruzione, riparazioni e manutenzione dei piroscafi, delle paranzelle e degli altri legni doganali e sostituzione dei battelli che si rendono inservibili	500,000. »
109	Sussidi e rimunerazioni alle Guardie doganali, agli operai delle Saline ed ai loro superstiti..	68,241. »
	Da riportarsi ...	14,711,675. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	14,711,675. »
110	Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli Impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni..	684,440. »
111	Spese per trasporto stampati, magazzinaggio, conservazione di registri e diverse...........	20,000. »
		15,416,115. »
	Dogane.	
112	Personale..	3,725,915. »
113	Assegni fissi per spese d'ufficio ed indennità diverse..	129,570. »
114	Compensi agli Agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte........................	57,000. »
115	Fitto di locali..	167,721. »
116	Spese di materiale e diverse per le Dogane.....	326,000. »
117	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi......	533,452. »
118	Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani..	200,000. »
		5,139,658. »
	Dazio di consumo.	
119	Spese relative alla riscossione del dazio di consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti..	560,000. »
	Tasse di fabbricazione e di coltivazione.	
120	Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione e restituzione della tassa per gl alcool esportati..	50,000. »
121	Spesa per la coltivazione dei tabacchi in Sicilia.	26,662. »
		76,662. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Sali.	
122	Stipendi e spese d'ufficio agli Impiegati delle Saline	109,454. »
123	Paghe agli operai delle Saline e spese eventuali diverse	390,331. »
124	Indennità ai rivenditori dei sali	1,972,511. »
125	Stipendi agli Impiegati dei magazzini di deposito dei sali	203,850. »
126	Indennità agli Impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio	75,430. »
127	Fitto di locali	192,259. »
128	Compra e macinazione dei sali	2,427,565. »
129	Trasporto di sali, aggio ed indennità ai magazzini di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso	5,465,848. »
130	Preparazione del sale agrario ed industriale	253,979. »
131	Buonificazioni ai salatori di pesci	265,642. »
132	Spese per l'otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale	40,000. »
		11,396,869. »
	Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria.	
135	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio	384,839. »
136	Dispacci telegrafici governativi	212,163. »
137	Spese per i trasporti effettuati dalle Società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria	101,758. »
138	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato	452,000. »
139	Casuali	254,687. »
		1,405,447. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
140	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	5,086. »
141	Assegni di disponibilità	1,341,000. »
142	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse Amministrazioni soppresse	473,477. »
143	Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi	476,500. »
144	Spese straordinarie per l'attuazione della nuova Legge di contabilità generale	49,586. »
145	Personale straordinario pei lavori relativi al Debito pubblico	226,317. »
146	Spesa per l'impianto delle Tesorerie provinciali nelle Provincie Meridionali	80,000. »
147	Spesa per l'aggio sull'oro	10,450,000. »
148	Spesa straordinaria per la fabbricazione e cambio delle nuove cartelle del Consolidato 5 e 3 per cento	386,795. »
148 bis	Spese di bollo sulle cartelle del Consolidato 5 per cento da cedersi per le operazioni di conversione di debiti redimibili	50,000. »
149	Concentramento nella Zecca di Milano del servizio della monetazione e delle stampe delle medaglie	18,033. 84
150	Acquisti eventuali di stabili	60,270. »
151	Spese per la valutazione dei beni demaniali	40,657. »
152	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati	504,154. 68
153	Censimento territoriale (Personale)	1,150,100. »
154	Censimento territoriale (Materiale)	97,347. »
155	Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati	373,428. 71
156	Impianto del catasto dei fabbricati	500,000. »
157	Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati, devoluti alle Provincie	9,033,772. »
	Da riportarsi	25,316,529. 23

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	25,316,529. 23
158	Compenso ai Comuni sulla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del 2° semestre 1869 ed anno 1870	3,464,062. »
159	Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della Legge sul macinato..................................	547,946. »
160	Sussidio di un milione di lire al Municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali.	100,000. »
161	Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privativa..................................	53,400. »
162	Lavori di adattamento per riduzione di locali di proprietà privata a magazzini di deposito di sali	30,000. »
162 *bis*	Costruzione di nuove caserme ed ampliamento di altre ad uso della Guardia doganale.........	15,000. »
163	Spese diverse di materiale pei magazzini dei sali.	200,892. »
164	Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento ed eroso-misto di conio italiano	1,000,000. »
165	Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori..........................	200,000. »
166	Garanzia d'interessi ed ammortamento delle Obbligazioni della Società dei canali *Cavour* per gli anni 1866, 1867 e 1868..................	1,800,000. »
167	Rimborso delle spese del già Dominio di Lombardia anteriori al 31 marzo 1860............	111,169. »
168	Residui relativi agli antichi servizi del Tesoro ..	496,796. »
169	Residui passivi delle Amministrazioni dei cessati Governi..................................	22,820,004. »
170	Spese per l'inventario dei beni della Corona....	52,528. »
171	Aggio di esazione ai Contabili delle Imposte dirette	3,000,000. »
172	Rimborso ai Comuni della Toscana per effetto della Legge di perequazione dell'imposta fondiaria	91,475. »
173	Costruzione di dogane nelle città franche, e sussidi a quei Municipii che costruissero magazzini generali	1,000,000. »
174	Residui relativi alle anteriori Amministrazioni dei tabacchi..................................	1,540,071. »
		61,779,872. 23

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	PARTE TERZA.	
	ASSE ECCLESIASTICO	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
175	Spese generali d'amministrazione	4,223,444. »
176	Aggio di esazione ai Contabili	1,999,929. »
177	Contribuzione fondiaria	13,014,200. »
178	Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	934,088. »
179	Assegni agli investiti dei benefici di regio patronato	473,675. »
		20,645,336. »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
180	Spese inerenti alla vendita dei beni	1,173,000. »
181	Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi	1,106,860. »
182	Spese diverse per l'attuazione delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico	408,464. »
		2,688,324. »
	PARTE QUARTA.	
	FONDO DI RISERVA	
183	Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (Art. 32 della Legge 22 aprile 1869, numero 5026)	4,000,000. »
184	Fondo per le spese impreviste (Art. 32 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026)	5,000,000. »
		9,000,000. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Capitoli che si aggiungono per spese residue dell'anno 1872 e degli anni precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione della spesa per l'anno 1873 del Ministero delle Finanze (art. 165 del vigente Regolamento sulla contabilità generale dello Stato).	
	Amministrazione del Tesoro.	
185	Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate...............	47,178. »
186	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale) - Spese di adattamento di mobili ed altre accessorie	86,045. »
187	Pagamento dei debiti della Casa Borbonica nell'Italia Meridionale..........................	263,083. »
188	Liquidazione di conti e transazione di liti tra il Governo e la Società delle strade ferrate Romane fino a tutto il 30 giugno 1868 (Regio Decreto 30 ottobre 1870, n. 6081)	48,175. 06
188 *bis*	Liquidazione dei conti reciproci fra il Governo e la Società delle ferrovie Romane in base agli articoli 2, 9 e 11 della Convenzione 30 settembre 1868, approvata dalla Legge 28 agosto 1870, n. 5858	23,571. 18
189	Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della Convenzione *B* stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarese, ed approvata colla Legge 23 marzo 1871, n. 137................	169,037. »
190	Restituzione di fondi speciali a Corpi morali delle Provincie della Venezia e di Mantova a termini dell'articolo 7 lettere *B, C, D, E* della Convenzione *A* approvata colla Legge 23 marzo 1871, n. 137....................................	659,186. »
192	Amministrazione esterna del Debito pubblico (Spese residue di personale e diverse di ufficio).	24,506. »
	Da riportarsi ...	1,320,781. 24

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	1,320,781. 24
193	Spese per il concentramento negli Archivi delle Finanze di quelli delle Direzioni compartimentali del Debito pubblico state soppresse..	17,971. »
194	Spesa straordinaria per la provvista di casse forti alle Prefetture e Sotto-Prefetture per la custodia dei titoli del Debito pubblico	39,166. »
195	Obbligazioni 5.40 per cento - Decreti 25 luglio e 24 settembre 1859 (Romagne)	469,768. »
196	Spese diverse per l'impianto delle Intendenze di finanza, instituite con Regio Decreto 26 settembre 1869, n. 5286	131,418. »
197	Commissioni temporanee delle varie Corti dei conti per gli affari arretrati	10,027. »
198	Passività lasciate dal cessato Governo pontificio .	4,752. »
198 *bis*	Regolazione delle somme versate in conto della imposta prediale delle Provincie Venete e di Mantova con certificati o bollette relative a versamenti fatti in conto del prestito forzoso emesso dal Governo Austro-Ungarico colla Legge 25 maggio 1866 e portati a carico dell'Italia a termini della Convenzione *A* del 6 gennaio 1871 approvata colla Legge 23 marzo stesso anno, n. 137	900,000. »
	Amministrazione del Demanio e delle Tasse.	
199	Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina, assegnate in dotazione alla Corona.	27,198. 16
200	Cessione del Regio Teatro di Parma	42,800. »
201	Spese pel concepimento delle nuove fabbriche a Rialto in Venezia	121,147. 70
203	Acquisto per parte delle Finanze dello Stato di una casa di proprietà degli eredi Ricci	693. 42
204	Spese afferenti all'azienda dei censi, canoni, livelli, ed altre annue prestazioni amministrate dal Demanio per conto del Fondo per il Culto.	9,462,696. »
205	Beni delle Prelature e dei Vescovadi in sede vacante in Sicilia	48,048. »
206	Compra dell'Isola di Montecristo...............	100,000. »
207	Ricostruzione del Palazzo governativo di Sassari.	6,590. »
	Da riportarsi ...	12,702,551. 52

Capitoli Nº	 Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	12,702,551. 52
208	Riparazioni, ampliamenti e miglioramenti nel locale e nei meccanismi della manifattura dei tabacchi in Bologna	608. »
209	Ristauri alla vôlta ed alle pareti della grande aula nel Palazzo Ducale di Genova	14,250. »
	Amministrazione delle Imposte dirette e del Catasto.	
211	Restituzione delle quote d'imposta di ricchezza mobile, ritenute sugli stipendi, sulle pensioni e sugli altri assegni personali fissi, il di cui ammontare imponibile non eccede le lire 400, o che, eccedendole, non supera le lire 500 imponibili	110,036. »
212	Rimborso di compensi fatti dagli Esattori dell'isola di Sardegna in seguito a rettifiche catastali ..	80,000. »
213	Restituzione ai Comuni, per effetto della Legge 11 agosto 1870, n. 5784 (Allegato *O*), delle somme riscosse per tassa sulle vetture pubbliche di 1ª e 2ª categoria per gli anni 1867, 1868, 1869 e 1870, dove esistono od hanno la loro sede gli esercenti di vetture	15,410. »
214	Spese diverse residue 1870 e retro pel Prestito Nazionale del 28 luglio 1866	67,463. »
215	Spese per l'attivazione dell'estimo riveduto dei terreni e per l'accertamento della rendita dei fabbricati nella Provincia di Roma	19,409. »
216	Censimento territoriale dell'Isola del Giglio.....	15,000. »
	Amministrazione delle Gabelle.	
217	Spese residue del 1872 e retro per costruzioni, riparazioni e manutenzioni di edifici in servizio dell'Amministrazione gabellaria...............	43,786. »
218	Spese residue del 1871 e retro dei diversi rami gabellari	55,655. »
		13,124,168. 52

Capitoli		Competenza
Nº	Denominazione	definitiva pel 1873
	Riepilogo	
	PARTE I.	
	DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI	
Titolo I. — *Spesa ordinaria*	**Debito pubblico.**	
	Debito consolidato	340,701,910. 33
	Rendita per la Santa Sede	9,675,000. »
	Debito redimibile	101,012,467. 55
	Debito variabile	105,934,200. »
	Debito vitalizio	63,859,446. »
	Dotazioni	15,437,756. 81
	Rimborso di prestiti.	
	Titoli da acquistarsi a contante	79,576,071. 44
	Titoli da riceversi in pagamento	30,997,000. »
		747,193,852. 13
	Titolo II. — *Spesa straordinaria*	20,652,780. 56
	Totale *della Parte I*	767,846,632. 69

N°	Capitoli — Denominazione	Competenza definitiva pel 1873	
	PARTE II.		
	SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE		
	TITOLO I. — *Spesa ordinaria*		
	Amministrazione centrale.		
	Ministero delle Finanze	2,667,053.	»
	Corte dei conti	1,249,700.	»
	Tesoreria centrale	25,000.	»
	Direzione generale del Debito pubblico	789,722.	»
	Spese di generale servizio	1,247,990.	»
	Servizi speciali ed Amministrazioni esterne.		
	Intendenze di finanza	7,233,788.	»
	Contenzioso finanziario	262,195.	97
	Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi	68,635.	»
	Amministrazione del Lotto	5,899,009.	66
	Amministrazione esterna del Tesoro — Servizio del Tesoro	821,068.	»
	Amministrazione esterna del Tesoro — Regie Zecche e monetazione	123,414.	»
	Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari	24,637,205.	»
	Amministrazione esterna delle Imposte dirette e del Catasto	33,541,860.	»
	Servizio del macinato	8,223,832.	»
	Amministrazione esterna delle Gabelle — Spese comuni ai diversi rami	15,416,115.	»
	Amministrazione esterna delle Gabelle — Dogane	5,139,658.	»
	Amministrazione esterna delle Gabelle — Dazio-consumo	560,000.	»
	Amministrazione esterna delle Gabelle — Tasse di fabbricazione e coltivazione	76,662.	»
	Amministrazione esterna delle Gabelle — Sali	11,396,869.	»
	Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria	1,405,447.	»
		120,785,223.	63
	TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	61,779,872.	23
	Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro	13,124,168.	52
	Totale *della Parte II*	195,689,264.	38

Nº	Capitoli — Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	PARTE III.	
	ASSE ECCLESIASTICO	
	TITOLO I. — *Spesa ordinaria*	20,645,336. »
	TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	2,688,324. »
	Totale *della Parte III* ...	23,333,660. »
	PARTE IV.	
	FONDO DI RISERVA	
	Fondo di riserva	9,000,000. »
	Ricapitolazione	
	PARTE I. Debito pubblico, guarentigie e dotazioni.	767,846,632, 69
	PARTE II. Spese d'amministrazione e privative .	195,689,264, 38
	PARTE III. Asse ecclesiastico	23,333,660, »
	PARTE IV. Fondo di riserva	9,000,000, »
	TOTALE GENERALE ...	995,869,557, 07

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	Amministrazione centrale.	
1	Ministero (Personale)	461,150. »
2	Ministero (Spese d'ufficio)	50,589. »
		511,739. »
	Amministrazione giudiziaria.	
3	Magistrature giudiziarie (Personale)	20,310,000. »
4	Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio)	885,000. »
5	Archivi (Personale)	310,500. »
6	Archivi (Spese d'ufficio)	46,580. »
7	Archivi (Spese variabili)	17,000. »
8	Spese di giustizia	6,300,000. »
9	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali	23,000. »
10	Pigioni	108,000. »
11	Riparazioni	117,500. »
12	Spese di viaggio, di tramutamento e indennità di missione	164,000. »
		28,281,580. »
	Culti.	
13	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi)	226,504. »
14	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili)	387,226. »
15	Assegni di culto nella Provincia di Roma	34,262. »
		647,992. »

Capitoli Nº	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Spese diverse e comuni.	
16	Spese postali..................................	14,702. »
17	Dispacci telegrafici governativi..................	51,700. »
18	Sussidi a vedove ed a famiglie d'Impiegati dipendenti dall'Amministrazione..................	83,720. »
19	Casuali	54,175. »
		204,297. »
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
20	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione..................................	271,500. »
21	Assegni di disponibilità......................	555,000. »
22	Assegno per la riedificazione della Basilica Ostiense.	412,176. »
22bis	Assegno per lavori alla chiesa di Santa Maria in Trastevere in Roma......................	21,500. »
22ter	Fondo per restauri straordinari ad alcune chiese di patronato regio..........................	27,500. »
23	Sussidi alle Cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi, e pel pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge.	124,000. »
24	Lavori supplementari ai locali della Corte d'appello in Roma..................................	30,000. »
25	Opere d'urgenza ai locali del Ministero	10,200. »
26	Riparazioni alla Corte d'appello e Procura generale di Catanzaro..........................	5,165. »
27	Lavori ai locali per la Sezione III della Corte d'appello in Venezia........................	20,000. »
		1,477,041. »
	Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro, non aventi riferimento a quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1873.	
28	Congrue	8,881. »
29	Indennità di decime	8,224. »
30	Assegni diversi di culto........................	20,040. »
	Da riportarsi...	1,514,186. »

Capitoli		Competenza definitiva pel 1873	
N°	Denominazione		
	Riporto ...	1,514,186.	»
31	Spese sul fondo spogli e sedi vacanti in Sicilia..	55,852.	»
32	Spese diverse di culto	842.	»
33	Costruzione di edifizi sacri	45,436.	»
34	Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le Provincie Toscane	234.	»
35	Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le Provincie Venete e di Mantova	41,228.	»
36	Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le Provincie Napoletane e Siciliane.............	9,798.	»
37	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie)...........................	170.	»
38	Spese straordinarie alla chiesa di S. Andrea in Mantova....................................	27,638.	»
39	Rimborso di somma all'Arciconfraternita della Carità di S. Gerolamo in Roma in seguito al soppresso privilegio della Cancelleria criminale in detta città ed altre spese relative.........	22,000.	»
40	Assegnamento straordinario a favore del Collegio Italo-Greco di S. Adriano in Calabria........	51,000.	»
		1,768,384.	»

Riepilogo

Titolo I. — *Spesa ordinaria.*		
Amministrazione centrale.	511,789.	»
Amministrazione giudiziaria......................	28,281,580.	»
Culti..	647,942.	»
Spese diverse e comuni...........................	204,297.	»
	29,645,608.	»
Titolo II. — *Spesa straordinaria*..............	1,768,384.	»
Totale generale ...	31,413,992.	»

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
1	Stipendi del personale del Ministero	219,238. 33
2	Stipendi del personale all'estero	843,037. 70
3	Assegni del personale all'estero	2,813,500. »
4	Indennità diverse, viaggi e missioni	690,000. »
5	Spese d'ufficio del Ministero	85,000. »
6	Spese segrete	100,000. »
7	Spese dragomannali	247,910. »
8	Spese di posta, telegrammi e trasporti	223,820. »
9	Sovvenzioni	336,581. »
10	Provvigioni	35,242. »
11	Casuali	143,085. 79
	Totale della spesa ordinaria...	5,737,424. 82
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
12	Assegni provvisori e d'aspettativa	32,000. »
13	Indennità di cambio ai Regi Agenti all'estero...	20,785. »
14	Indennità straordinaria alla R. Legaz. nel Giappone.	10,000. »
	Da riportarsi ...	62,785. »

Capitoli		Competenza
Nº	Denominazione	definitiva pel 1873
	Riporto ...	62,785. »
	Capitolo aggiunto per residui 1872 e retro, non avente riferimento a quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1873.	
15	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell' Amministrazione centrale. Spese per adattamento di mobili od altre accessorie)	102,174. 31
	Totale della spesa straordinaria ...	164,959. 31
	Riepilogo.	
	TITOLO I. — *Spesa ordinaria*	5,737,424. 82
	TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	164,959. 31
	TOTALE ...	5,902,384. 13

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	Amministrazione centrale.	
1	Ministero e Provveditorato centrale (Personale).	320,234. »
2	Consiglio superiore di Pubblica Istruzione (Personale)................................	30,001. »
3	Ministero, Provveditorato centrale e Consiglio superiore di Pubblica Istruzione (Materiale)....	77,513. »
4	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc...	58,717. »
		486,465. »
	Amministrazione provinciale.	
5	Amministrazione scolastica provinciale (Personale)................................	390,030. »
6	Amministrazione scolastica provinciale (Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie)................................	159,142. »
		549,172. »
	Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore.	
7	Personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio addetto alle Università............	4,100,000. »
8	Regie Università (Materiale)....................	1,170,721. »
	Da riportarsi	5,270,721. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	5,270,721. »
9	Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari................	193,425. »
10	Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Personale)....	386,564. »
11	Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Materiale).....	582,934. »
12	Scuole di medicina-veterinaria (Personale)......	115,566. »
13	Scuole di medicina-veterinaria (Materiale).......	122,996. »
		6,672,206. »
	Archivi.	
14	Archivi di Stato in Toscana, Venezia, Mantova e Grande Archivio di Napoli (Personale).......	183,400. »
15	Archivi di Stato in Toscana, Venezia, Mantova e Grande Archivio di Napoli (Materiale)........	51,073. »
		234,473. »
	Istituti e Corpi scientifici e letterari.	
16	Istituti e Corpi scientifici e letterari (Personale).	139,571. »
17	Istituti e Corpi scientifici e letterari (Materiale).	192,795. »
18	Biblioteche nazionali ed universitarie (Personale).	369,718. »
19	Biblioteche nazionali ed universitarie (Materiale).	253,737. »
		955,821. »
	Belle arti.	
20	Accademie ed Istituti di belle arti e Musei (Personale)......................................	876,475. »
21	Accademie ed Istituti di belle arti e Musei (Materiale)......................................	517.250. »
22	Spese diverse per belle arti	309,917. »
23	Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Personale)......................................	267,811. »
24	Istituti d' istruzione musicale e drammatica (Materiale)......................................	192,724. »
		2,164,177. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Istruzione secondaria.	
25	Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale)	3,168,264. »
26	Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale)	1,426,363. »
27	Convitti nazionali (Personale)	125,697. »
28	Convitti nazionali (Materiale)	304,566. »
		5,024,890. »
	Istruzione magistrale ed elementare.	
29	Sussidi all'istruzione primaria	1,932,109. »
30	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre (Personale)	795,075. »
31	Educatori femminili (Personale)	155,947. »
32	Educatori femminili (Materiale)	302.962. »
33	Istituti dei sordo-muti (Personale)	25,900. »
34	Istituti dei sordo-muti (Materiale)	156,640. »
		3,368,633. »
	Spese diverse.	
35	Incoraggiamento affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti	38,380. »
36	Sussidi ad Impiegati ed Insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani	25,290. »
37	Scavi e conservazione delle antichità	250,000. »
38	Riparazione e conservazione de'monumenti ed oggetti d'arte	161,446. »
39	Indennità di trasferta agli Impiegati dipendenti dal Ministero	24,076. »
40	Dispacci telegrafici governativi	650. »
41	Casuali	56,350. »
		556,192. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
42	Università di Catania	13,000. »
43	Università di Palermo	28,000. »
44	Università di Parma	16,000. »
45	Università di Pavia	30,000. »
46	Università di Siena	4,800. »
47	Palazzo Ducale in Venezia	29,000. »
48	Assegni di disponibilità	46,265. 67
49	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	26,470. 60
50	Spese diverse di belle arti	26,511. »
51	Provvista straordinaria di macchine e strumenti pei gabinetti scientifici della Regia Università di Roma	51,670. »
52	Scuole secondarie	40,000. »
53	Università di Bologna	15,300. »
54	Università di Cagliari	10,999. 53
55	Università di Pisa	29,300. »
56	Università di Sassari	4,000. »
57	Collegio medico-cerusico di Napoli	30,080. »
58	Università di Padova	1,934. »
59	Lavori di stabilimento dei laboratori di chimica, fisiologia e fisica della Regia Università di Roma	280,000. »
60	Università di Roma	30,000. »
61	Eclissi solare del 1870	3,144. »
62	Regia Calcografia di Roma	12,573. »
63	Misura del grado europeo - Continuazione delle osservazioni geodetiche ed astronomiche	29,000. »
63 *bis*	Università di Napoli - (Spesa per la riparazione dei locali danneggiati dalle ultime bufere)	20,000. »
63 *ter*	Riparazione dei locali del castello del Valentino in Torino ad uso della Scuola d'applicazione degl'Ingegneri	29,000. »
63 *quat.*	Scuole normali (Acquisto di materiale scientifico)	10,000. »
63 *quin.*	Roma - Biblioteca Alessandrina	47,808. »
63 *sexies*	Napoli - Biblioteca universitaria	3,500. »
	Da riportarsi ...	868,355. 80

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	868,355. 80
63 sept.	Milano - Gabinetto numismatico e Biblioteca di Brera	3,100. »
63 octies	Padova - Biblioteca universitaria	1,330. »
63 novies	Venezia - Archivio generale	4,000. »
63 decies	Torino - Università	5,200. »
63 undec.	Ostia - Monumenti antichi	7,000. »
63 duod.	Roma - Monumenti antichi	30,000. »
63 terdec.	Messina - Università	6,000. »
63 quat.	Roma - Adattamento di stanze a Panisperna per uso del gabinetto crittogamico	20,000. »
63 quin.	Firenze - Lavori per l'Archivio centrale	14,972. »
63 sexd.	Bologna - Gabinetto di geologia e paleontologia (Costruzione del tetto e lavori murali)	15,000. »
63 septe.	Palermo - Per concorso e costruzione di sale ad uso della scuola di medicina operatoria, di una camera incisoria ed una sala di deposito dei cadaveri	15,174. »
63 octod.	Roma - Ripulitura e restauro esterno del fabbricato universitario	10,000. »
	Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro, non aventi riferimento a quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1873.	
64	Università di Napoli	107,964. »
65	Università di Torino	43,000. »
67	Scuola degli Ingegneri di Napoli	20,082. »
68	Scuola degli Ingegneri in Torino	15,000. »
69	Osservatorio astronomico di Milano	25,600. »
70	Università di Modena	3,114. »
71	Biblioteche nazionali di Parma e Brera	83. 37
72	Scavi di Velleia	3,883. »
73	Archivio di Mantova	120. »
74	Fondo per istituzione di corsi normali	5,000. »
75	Riparazioni al Collegio di musica in Palermo	10,463. »
76	Archivio di Stato in Firenze	15,000. »
77	Collegio Longone di Milano	9,025. »
78	Galleria di belle arti in Firenze	16,524. »
79	Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma, e Nazionale di Firenze	12,000. »
	Da riportarsi ...	1,286,990. 17

Capitoli		Competenza definitiva pel 1873	
Nº	Denominazione		
	Riporto ...	1,286,990.	17
80	Istituto sordo-muti di Roma..................	29,563.	»
81	Inchiesta sull'istruzione secondaria............	25,000.	»
82	Istituto superiore di perfezionamento in Firenze.	29,660.	
83	Scuole di applicazione degli Ingegneri..........	18,143.	»
84	Scuole di medicina-veterinaria	10,000.	»
85	Accademia di belle arti in Modena	6,000.	»
86	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell' Amministrazione centrale — Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie)	6..	»
87	Osservatorio astronomico di Firenze	1,722.	»
88	Resti passivi delle Provincie Venete	47,376.	08
89	Residuo fondo comune nelle Provincie Napolitane.	94,370.	»
90	Riparazioni all'edifizio dell'Archivio di Venezia ..	51,273.	»
91	Scuole elementari del Veneto	3171.	»
92	Istituto di belle arti in Lucca	4,000.	»
93	Biblioteca di Lucca	2,342.	»
94	Personale straordinario delle Biblioteche........	523.	»
95	Sussidi ad insegnanti invalidi, loro vedove ed orfani	450.	»
		1,610,596.	25
	Riepilogo		
	TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*		
	Amministrazione centrale......................	486,465.	»
	Amministrazione provinciale....................	549,172.	»
	Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore	6,672,206.	»
	Archivi.......................................	234,473.	»
	Istituti e Corpi scientifici e letterari	955,821.	»
	Belle arti	2,164,177.	»
	Istruzione secondaria.........................	5,024,890.	»
	Istruzione magistrale ed elementare............	3,368,633.	»
	Spese diverse.................................	556,192.	»
	Totale della spesa ordinaria...	20,012,029.	»
	TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	1,610,596.	25
	TOTALE ...	21,622,625.	25

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	MINISTERO DELL'INTERNO	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	Amministrazione centrale.	
1	Ministero (Personale)	771,670. »
2	Ministero (Spese d'ufficio)	42,056. »
3	Ministero (Manutenzione dei locali)	17,980. »
		831,706. »
	Consiglio di Stato.	
4	Personale	411,857. »
5	Spese d'ufficio	20,000. »
		431,857. »
	Archivi dello Stato.	
6	Personale	315.998. »
7	Spese d'ufficio	28,689. »
8	Fitti di locali	34,828. »
9	Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse	17,800. »
		397,315. »
	Amministrazione provinciale.	
10	Personale	6,725,200. »
11	Indennità di residenza	172,317. »
12	Spese d'ufficio	684,770. »
13	Spese diverse	64,850. »
		7,647,137. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Opere pie.	
14	Servizi vari di pubblica beneficenza	152,200. »
	Sanità interna.	
15	Personale	15,576. »
16	Spese diverse	70,452. »
17	Sifilicomi (Personale)	102,478. »
18	Sifilicomi (Spese di cura e mantenimento)	1,159,300. »
19	Sifilicomi (Manutenzione di fabbricati)	58,900. »
20	Sifilicomi (Fitti di locali)	4,790. »
		1,411,496. »
	Sanità marittima.	
21	Personale	334,313. »
22	Spese diverse	144,030. »
23	Manutenzione dei fabbricati	123,340. »
24	Fitti di locali	8,187. »
		609,870. »
	Sicurezza pubblica.	
25	Servizio segreto	750,000. »
26	Uffiziali di sicurezza pubblica (Personale)	3,030,793. »
27	Spese d'uffizio	167,270. »
28	Guardie di sicurezza pubblica (Personale)	4,737,340. »
29	Indennità di trasferta e gratificazioni agli Uffiziali ed alle Guardie di pubblica sicurezza	284,167. »
30	Spese diverse per gli Uffiziali e per le Guardie di pubblica sicurezza	280,230. »
31	Fitti di locali	167,523. »
32	Manutenzione dei locali e del mobilio	89,078. »
33	Pulizia dei locali ed illuminazione straordinaria	51,260. »
34	Gratificazioni e compensi ai Reali Carabinieri	164,150. »
35	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica	328,610. »
		10,050,421. »

Capitoli		Competenza definitiva pel 1873
N°	Denominazione	
	Amministrazione delle carceri.	
36	Spese d'ispezioni amministrative	17,000. »
37	Spese d'ispezione sanitaria e tassazione delle parcelle farmaceutiche	3,200. »
38	Personale	4,275,600. »
39	Indennità, gratificazioni, sussidi e vestiario dei guardiani	282,970. »
40	Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia	19,627,833. »
41	Trasporto dei detenuti	1,351,180. »
42	Servizio delle manifatture nelle Case penali	857,890. »
43	Fitti di locali	130,975. »
44	Manutenzione dei fabbricati	1,353,303. »
		27,899,951. »
	Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.	
45	Funzioni pubbliche e feste governative	11,000. »
46	Ricompense per azioni generose	14,347. »
47	Gazzetta ufficiale	48,340. »
49	Spese di posta-lettere	2,525. »
50	Indennità di traslocamento agli Impiegati	95,312. »
51	Ispezioni amministrative	110,648. »
52	Dispacci telegrafici	449,600. »
53	Casuali	114,027. »
		845,799. »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
54	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	14,802. »
55	Assegni di disponibilità	135,700. »
56	Sussidi alle famiglie povere ed alle vedove d'Impiegati non aventi diritto a pensione	56,270. »
	Da riportarsi ...	206,772. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	206,772. »
57	Figli dei morti per la causa nazionale..........	8,117. »
58	Tiro a segno nazionale..........................	5,000. »
59	Indennità alla Guardia nazionale e soprassoldo alla truppa per servizio di sicurezza pubblica.	2,290,255. »
60	Assegni mensili agli ex-Ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia nel 1848 e 1849........	24,804. »
61	Assegni a Stabilimenti di beneficenza......	239.683. »
62	Assegnamenti alla Cassa dei Professori giubilati del teatro San Carlo di Napoli...............	20,143. »
63	Raccolta degli Atti del Parlamento.............	67,716. »
64	Provvista d'armi per le Guardie di pubblica sicurezza..................................	45,934. »
65	Costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare in Torino	96,478. »
66	Costruzione e riduzione di carceri giudiziarie a sistema cellulare	199,708. »
67	Costruzione di un carcere penitenziario presso Cagliari	100,002. »
68	Casermaggio dei Reali Carabinieri..............	66,957. »
69	Resti passivi delle Amministrazioni dei cessati Governi....................................	1,672,971. 73
70	Opere straordinarie al Sifilicomio di Napoli.....	29,000. »
70bis	Spese straordinarie per gli Archivi di Stato.....	10,200. »
		5,083,740. 73
	Capitoli aggiunti per residui del 1872 e retro, non aventi riferimento a quelli che sono inscritti nello Stato di prima previsione pel 1873	
71	Compimento delle opere di costruzione di un carcere giudiziario cellulare in Sassari.......	48,134. »
72	Costruzione di vetture cellulari pel trasporto dei detenuti	33,000. »
73	Costruzione di un nuovo carcere in Palermo....	253,569. »
74	Casermaggio delle Guardie di pubblica sicurezza	7,734. »
75	Costruzione di una casa per l'Uffizio di sanità marittima alla Spezia.......................	5,000. »
76	Soccorso ai danneggiati poveri dalle inondazioni del Po e del Ticino.......................	200,000. »
	Da riportarsi ...	5,631,177. 73

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	5,631,177. 73
77	Soccorso ai poveri danneggiati dai disastri eccezionali avvenuti dopo il 1° ottobre 1872 per inondazioni ed uragani......................	300,000. »
78	Acquisto del Lazzaretto di Saliceta San Giuliano presso Modena..........................	55,615. »
79	Trasporto dell'Archivio governativo di Milano. ...	5,928. »
80	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale — Spese di adattamento e di trasporto di mobili e carte d'ufficio ed altre accessorie).	4,203. »
81	Assegnazioni corrispondenti agli introiti del fondo comune per le Provincie Napoletane	40,261. »
82	Amministrazioni provinciali (Locali e mobilio)...	1,304. »
83	Assegnazioni corrispondenti agli introiti del fondo comune per le Provincie Siciliane	676. »
84	Vaccino (Spese di personale e diverse).........	754. »
85	Adattamento ad uso di carcere di pena del già Monastero di San Tommaso nella città di Noto.	11,720 »
87	Armamento della Guardia nazionale	7,465. »
88	Assegni a danneggiati politici delle Provincie Napoletane	357. »
89	Emigrazione	10,100. »
90	Riparazioni alle ruine di Todi.................	31,920. »
91	Incisione e coniazione di una medaglia commemorativa dell'inaugurazione della capitale in Roma....................................	78,900. »
92	Rimborsi di spese delle cessate Divisioni amministrative delle antiche Provincie	46,302. »
	TOTALE *Spesa straordinaria*....	6,226,682. 73

N°	Capitoli — Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riepilogo	
	Titolo I. — *Spesa ordinaria.*	
	Amministrazione centrale........................	831,706. »
	Consiglio di Stato.............................	431,857. »
	Archivi dello Stato............................	397,315. »
	Amministrazione provinciale....................	7,647,137. »
	Opere pie......................................	152,200. »
	Sanità interna.................................	1,411,496. »
	Sanità marittima	609,870. »
	Sicurezza pubblica.............................	10,050,421. »
	Amministrazioni delle carceri	27,899,951. »
	Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami....	845,799. »
		50,277,752. »
	Titolo II. — *Spesa straordinaria*	6,226,682. 73
	Totale ...	56,504,434. 73

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
1	Ministero (Personale)	677,000. »
2	Ministero (Materiale)	51,610. »
		728,610. »
	LAVORI PUBBLICI	
	Real Corpo del Genio civile.	
3	Personale	2,006,700. »
4	Spese d'ufficio	198,900. »
5	Spese di trasferte, d'indennità e diverse	787,220. »
		2,992,820. »
	Strade.	
6	Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali	7,042,680. »
7	Concorsi obbligatori per opere stradali	60,000. »
7 *bis*	Sussidi concessi ai Comuni ed ai Consorzi per opere stradali	356,380. »
		7,459,060. »
	Acque.	
8	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª categoria e d'irrigazione	1,090,000. »
	Da riportarsi ...	1,090,000. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	1,090,000. »
9	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria	5,368,000. »
10	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 1ª categoria e di irrigazione)	277,000. »
11	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 2ª categoria)	827,000. »
12	Concorsi e sussidi per opere idrauliche consortili e comunali	255,000. »
13	Spese eventuali per le opere idrauliche	579,070. »
		8,396,070. »
	Bonifiche.	
14	Assegni, indennità ed altre spese ordinarie per il servizio delle opere di bonifica	200,700. »
	Porti, spiaggie e fari.	
15	Manutenzione e riparazione dei porti	1,077,230. »
16	Escavazione dei porti	1,968,960. »
17	Personale subalterno pel servizio dei porti	101,160. »
18	Pigioni per servizio dei porti	23,420. »
19	Manutenzione, illuminazione e personale di servizio dei fari	605,650. »
20	Personale in servizio dei fari	167,430. »
21	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe (Art. 198 della Legge 20 marzo 1865, Allegato *F*)	52,440. »
		3,996,290. »
	Riepilogo delle spese pei lavori pubblici	
	Real Corpo del Genio civile	2,992,820. »
	Strade	7,459,060. »
	Acque	8,396,070. »
	Bonifiche	200,700. »
	Porti, spiagge e fari	3,996,290. »
		23,044,940. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	STRADE FERRATE.	
22	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese fisse)........................	395,500. »
23	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese variabili).................	55,800. »
24	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule.....	1,239,790. »
		1,691,090. »
	TELEGRAFI.	
25	Personale dei Telegrafi di direzione, manutenzione ed esercizio (Spese fisse)......................	3,309,180. »
26	Retribuzioni ad incaricati di Uffici di 3ª categoria, ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine)..........................	845,100. »
27	Indennità di missioni e surrogazioni, di traslocazione, di cauzione e di traduzione dalle lingue straniere	109,279. »
28	Assegnamenti per spese di scrittoio, pigioni e pernottazioni negli Uffici telegrafici (Spese fisse) ..	284,616. »
29	Spese d'esercizio e di manutenzione............	876,600. »
30	Rimborsi alle Amministrazioni estere ed agli Uffici telegrafici (Spesa d'ordine)................	728,276. »
31	Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine)..................................	131,550. »
32	Servizio telegrafico semaforico	179,529. »
		6,464,130. »
	POSTE.	
33	Personale dell'Amministrazione delle Poste......	3,380,000. »
34	Personale degli Uffici di 2ª classe.............	1,690,000. »
35	Personale dei corrieri, dei messaggieri, portalettere e serventi..............................	1,539,990. »
36	Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni....	450,000. »
37	Assegnamenti ai titolari degli Uffici postali italiani all'estero..............................	27,810. »
38	Canoni ai Maestri di posta	19,640. »
39	Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse)......	3,135,000. »
40	Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze	1,700,000. »
41	Servizio postale e commerciale marittimo	8,750,500. »
	Da riportarsi ...	20,692,940. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	20,692,940. »
42	Indennità per missioni, traslocazioni di viaggio agli Impiegati degli ambulanti e di servizio di notte ecc.	260,000. »
42bis	Indennità di giro agli Ispettori ed agli Impiegati che prestano servizio negli Uffizi presso le stazioni	60,000. »
43	Spese diverse per il materiale	210,000. »
44	Premio ai rivenditori dei francobolli ed ai titolari degli Uffizi postali di 2ª classe sui francobolli da essi venduti (Spesa obbligatoria)	280,000. »
45	Rimborsi alle Amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine)	390,000. »
46	Rimborsi ai titolari degli Uffizi postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine)	217,000. »
47	Aggio del 25 per cento ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi (Spesa d'ordine)	50,000. »
48	Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine)	40,000. »
		22,199,940. »
	SPESE COMUNI E GENERALI.	
49	Rimborso dei dispacci telegrafici governativi per tutti i servizi dell'Amministrazione centrale e dipendenti	36,330. »
50	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione postale pei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	715,000. »
51	Casuali pei servizi dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti	174,008. »
		925,338. »
	Riepilogo della spesa ordinaria	
	Amministrazione centrale	728,610. »
	Lavori pubblici	23,044,940. »
	Ferrovie	1,691,090. »
	Telegrafi	6,464,130. »
	Poste	22,199.940. »
	Spese comuni e generali	925,338. »
	Totale *della spesa ordinaria* ...	55,054,048. »

Capitoli		Competenza definitiva pel 1873
N°	Denominazione	
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	SPESE COMUNI E GENERALI.	
52	Assegnamenti di disponibilità..................	59,760. »
53	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi..................................	54,120. »
54	Concorso nella pubblicazione del giornale *Il Genio civile*..................................	13,750. »
55	Trasporto della capitale da Firenze a Roma ..	1,523,976. »
56	Fitto di locale in Roma per uso della Direzione generale dei lavori idraulici..................	9,000. »
		1,660,606. »
	LAVORI PUBBLICI	
	Strade.	
57	Strada nazionale da Aosta in Francia per il Piccolo San Bernardo, n. X - Compimento della linea tra la Thuille ed il confine francese (Torino) (Spesa ripartita)......................	248,320. »
58	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX - Riparazioni straordinarie al tronco di strada fra la regione Valgrana ed il confine piacentino (Pavia).........................	20,000. »
59	Strada nazionale del Sempione, n. VI - Ristauro del ponte sul Toce alla Masone (Novara).....	4,820. »
60	Strada nazionale del Sempione, n. VI - Costruzione di due nuove travate metalliche in sostituzione di quelle esistenti a sinistra del ponte sul Toce alla Masone (Novara)...............	25,000. »
61	Strada nazionale da Susa in Francia pel Monginevro, n. XII - Costruzione di un ponte in muratura di metri 12 di luce sul torrente Ripa presso l'abitato di Cesana (Torino)	18,000. »
	Da riportarsi ...	316,140. »

Capitoli		Competenza definitiva pel 1873
Nº	Denominazione	
	Riporto ...	316,140. »
63	Strada nazionale dello Stelvio, n. III - Opere sulla destra del fiume Adda, a difesa della strada al disopra della Tresenda fra i chilometri 18 e 19 (Sondrio)	10,000. »
65	Strada nazionale da Spezia a Cremona, n. XXII - Allargamento del tratto di strada dal rio Scodoncello al torrente Scodogna, ed allargamento del ponte sopra quest'ultimo torrente (Cremona).	23,500. »
67	Strada nazionale di San Marino, n. XXIX *bis* - Sistemazione del primo tronco detto *La Cattolica* presso la città di Rimini, e correzione di alcune fortissime pendenze del resto della strada (Forlì)	5,100. »
68	Strada nazionale da Firenze a Forlì, n. XXVII - Costruzione di un ponte sul rivo delle Marinaie (Firenze)	17,000. »
69	Strada nazionale da Livorno al confine mantovano, n. XXIV - Costruzione di un ponte sul torrente Fegana al suo sbocco nel Serchio (Lucca) (Spesa ripartita).................................	70,000. »
70	Strada nazionale da Firenze ad Ancona, n. XXVIII - Rettifica del secondo tratto dal cancello Giorgini a metri 35 dopo il ponte sul fosso Cervia (Macerata).................................	14,800. »
73	Strada nazionale detta *Vallarsa*, n. LVI - Sistemazione sopra nuova sede del tronco dal pozzo di Fabrega al sedere del Thiene (Vicenza)........	13,000. »
74	Strada nazionale di San Vito e San Daniele, n. L - Sistemazione del tronco fra Commenge e Triveriano (Udine)	12,000. »
76	Miglioramento della strada nazionale da Cuneo a Ventimiglia pel colle di Tenda, n. XIII (Cuneo).	225,000. »
77	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX - Costruzione dei tronchi in lacuna nelle Provincie di Genova, Pavia e Piacenza..	1,573,600. »
78	Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n. XLV - Costruzione d'un ponte stabile sul Brenta a Curtarolo, lungo il tronco da Padova a Cittadella (Padova) (Spesa ripartita)	150,000. »
79	Strada nazionale Collalta da Treviso a Trieste, n. XLIX - Costruzione di un ponte sul Piave a Ponte di Piave (Treviso) (Spesa ripartita)......	510,840. »
	Da riportarsi ...	**2,940,980. »**

Capitoli		Competenza definitiva pel 1873
Nº	Denominazione	
	Riporto ...	2,940,980. »
80	Strada nazionale Collalta da Treviso a Trieste, n. XLIX - Costruzione di un ponte sul Tagliamento fra S. Michele e Latisana (Udine) (Spesa ripartita)	140,700. »
81	Strada nazionale del Pulfero, n. LII - Costruzione d'un ponte sul torrente Torre (Udine) (Spesa ripartita)	161,000. »
82	Strada nazionale del Pulfero, n. LII - Costruzione d'un ponte sul torrente Molina (Udine) (Spesa ripartita)	73,500. »
83	Costruzione o sistemazione della rete stradale nelle Provincie Napolitane (Spesa ripartita)....	6,601,580. »
84	Apertura e sistemazione della rete stradale dell'isola di Sardegna (Spesa ripartita)	1,827,380. »
85	Compimento della rete stradale di conto nazionale e ricostruzione di ponti sulle strade provinciali di Sicilia (Spesa ripartita)	3,706,450. »
86	Indennità ai proprietari per antiche espropriazioni in Lombardia	32,500. »
87	Sussidi per la costruzione delle strade comunali obbligatorie	4,000,000. »
88	Spesa pel completamento della statistica stradale.	12,680. »
		19,496,770. »
	ACQUE.	
	Opere idrauliche di prima categoria.	
89	Fiumi Brenta e Bacchiglione nelle Provincie di Padova e Venezia - Sistemazione secondo il piano Fossombroni-Paleocapa (Spesa ripartita)	430,000. »
90	Canale di Este - Padova - Costruzione di un magazzino idraulico in Este	10,000. »
91	Fiume Lemene - Venezia - Ricostruzione della briglia in legname che regola la bocca panconata del diversivo a sinistra del Lemene, detto *Cavanella*	25,000. »
92	Fiume Bacchiglione - Vicenza - Ampliamento del magazzino idraulico a Pescarolo	10,000. »
	Da riportarsi ...	475,000. »

Capitoli		Competenza definitiva pel 1873
N°	Denominazione	
	Riporto ...	475,000. »
93	Resti passivi del 1867 e precedenti nelle Provincie Venete e di Mantova. Concorso obbligatorio dello Stato nelle spese consorziali per opere idrauliche	200,000. »
95	Concorso nella spesa di sistemazione dell'ultimo tronco del canale navigabile Bussè in Provincia di Verona (Spesa ripartita)	90,000. »
		765,000. »
	Opere idrauliche di seconda categoria.	
96	Torrente Quaderna - Bologna - Sistemazione del diversivo dello stesso torrente dal ponte della Fiorentina alla cassa di colmata dei torrenti Idice e Quaderna	196,660. »
97	Torrente Idice - Bologna - Costruzione di una casa di guardia al passo del Dritto	6,000. »
98	Torrente Quaderna e Cassa di colmata - Bologna - Costruzione di una casa di guardia	6,000. »
99	Fiume Reno - Ferrara - Costruzione di una casa di guardia al Dosso	8,000. »
100	Fiume Bruna - Grosseto - Costruzione di un magazzino idraulico	20,000. »
101	Fiume Lovata - Grosseto - Costruzione di un magazzino idraulico	20,000. »
102	Fiume Po - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico	15,000. »
103	Fiume Oglio - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico	15,000. »
104	Fiume Secchia - Modena - Costruzione di un magazzino idraulico	15,000. »
105	Fiume Panaro - Modena - Costruzione di un magazzino idraulico	15,000. »
106	Fiume Panaro - Modena - Costruzione di tre idrometri	2,000. »
107	Fiume Gorzone - Padova - Costruzione di un magazzino idraulico ad Anguillara	15,000. »
108	Fiume Adige - Padova - Ampliamento del magazzino idraulico dei Masi	6,000. »
109	Fiume Santerno - Ravenna - Rettifica del tronco fra la botte Montebottone e Bazzine superiore (Spesa ripartita)	60,000. »
	Da riportarsi ...	399,660. »

Capitoli		Competenza definitiva pel 1873
N°	Denominazione	
	Riporto ...	399,660. »
110	Fiume Montone - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia presso il ponte S. Pancrazio..	6,000. »
111	Fiume Lamone - Cassa di bonificazione - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia	6,000. »
112	Fiume Savio - Ravenna - Costruzione di un magazzino idraulico	8,000. »
113	Po di Tolle - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico...........................	20,000. »
114	Po di Tolle - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia	6,000. »
115	Fiume Adige - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia.................................	10,000. »
116	Fiume Adige - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico centrale	16,000. »
117	Po di Venezia - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia..............................	6,000. »
118	Po di Goro - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia.................................	9,000. »
119	Fiume Adige - Verona - Costruzione di un magazzino idraulico in Volta Carpi	16,000. »
120	Fiume Adige - Verona - Costruzione di un magazzino idraulico nel quarto tronco detto di *Nichesola*	16,000. »
		518,660. »
	Opere promiscue pel servizio idraulico.	
120bis	Assettamonti e riparazioni straordinarie alle opere idrauliche in causa della piena del 1872	9,049,810. »
	Bonifiche.	
121	Lago di Bientina............................	226,480. »
122	Maremme Toscane............................	508,420. »
123	Stagni di Vada e Collemezzano..............	16,700. »
124	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli........	499,600. »
125	Paludi di Napoli, Volla e contorni............	60,100. »
126	Torrenti di Somma e Vesuvio.................	192,700. »
127	Torrente di Nola	80,000. »
	Da riportarsi ...	1,584,000. »

Capitoli Nº	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	1,584,000. »
128	Regi Lagni	171,700. »
129	Bacino Nocerino	81,200. »
130	Agro Sarnese	306,900. »
131	Bacino del Sele	163,700. »
132	Vallo di Diano	223,000. »
133	Stagni di Marcianise	14,800. »
134	Piana di Fondi e Monte San Biagio	40.250. »
135	Lago di Averno	52,700. »
136	Lago Salpi	105,900. »
137	Salina e Salinella di San Giorgio sotto Taranto..	13,100. »
138	Lago di Bivona	29,000. »
139	Piana di Rosarno	22,300. »
140	Piana di San Vittorino	6,800. »
141	Bonificazioni Pontine	37,600. »
		2,852,950. »
	Porti, spiagge e fari.	
142	Porto d'Ancona di 1ª classe - Prolungamento del molo (Spesa ripartita)	35,970. »
145	Porto di Bari di 3ª classe - Prima rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la costruzione del porto	175,000. »
146	Porto di Bosa di 3ª classe - Costruzione del porto col concorso del Comune (Spesa ripartita)	171,340. »
147	Porto di Catania di 3ª classe - Prima quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto	125,000. »
148	Porto di Castellammare di Stabia di 3ª classe - Costruzione del molo di protezione (Spesa ripartita).	93,070. »
150	Porto Corsini di 3ª classe - Miglioramento del porto (Spesa ripartita)	130,810. »
151	Porto di Gallipoli di 3ª classe - Costruzione delle opere di protezione al porto (Spesa ripartita) .	274,380. »
152	Porto di Genova di 1ª classe - Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)	600,680. »
153	Porto di Girgenti di 3ª classe - Costruzione di un molo nuovo (Spesa ripartita)	300,360. »
154	Porto di Livorno di 1ª classe - Costruzione del nuovo porto (Spesa ripartita)	282,900. »
	Da riportarsi ...	2,189,510. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	2.189,510. »
155	Porto di Livorno di 1ª classe - Prolungamento della via *Vittorio Emanuele* (Spesa ripartita)	68,800. »
156	Porto di Messina di 1ª classe - Compimento del bacino di carenaggio (Spesa ripartita)	183,320. »
158	Porto di Messina di 1ª classe - Ricostruzione di 40 metri di banchina	15,000. »
159	Porto di Napoli di 1ª classe - Prolungamento del molo militare (Spesa ripartita)...............	800,000. »
159*bis*	Porto di Nisida - Costruzione e collocamento di due boe di ormeggio	16,000. »
160	Porto di Ortona di 3ª classe - Costruzione di un pennello	12,000. »
161	Porto di Palermo di 1ª classe - Opere di difesa alla cala del porto (Spesa ripartita)..........	368,060. »
162	Porto-canale di Pesaro - Compenso a diversi proprietari per occupazione di terreni e danni arrecati in causa dei lavori eseguiti al porto-canale di Pesaro	3,000. »
162*bis*	Porto di Porto-Ferraio - Costruzione e collocamento di una boa d'ormeggio	5,700. »
163	Porto di Reggio di 3ª classe - Prima rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la costruzione del porto	125,000. »
164	Porto di Rimini di 3ª classe - Prolungamento del molo murato destro	20,000. »
165	Porto di Salerno di 3ª classe - Compimento dell'antemurale (Spesa ripartita).................	152,190. »
166	Porto di S. Venere di 3ª classe - Costruzione del porto nel golfo di Santa Eufemia (Spesa ripartita)	399,570. »
167	Porto di Savona di 3ª classe - Costruzione di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)........................	695,680. »
167*bis*	Porto di Siracusa - Concorso dello Stato nella spesa occorrente per la provvista e collocamento di una grue da 3 tonnellate	3,000. »
168	Porto di Terracina - Ricarico della scogliera a difesa del molo - Costruzione delle sponde murali del canale, ecc............................	1,540. »
169	Venezia - Estuario - Compimento delle dighe al porto di Malamocco ed escavazione dei canali di grande navigazione (Spesa ripartita)..... .	262,890. »
	Da riportarsi ...	5,321,260. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	5,321,260. »
170	Porto di Viareggio di 3ª classe - Sistemazione della foce del porto-canale (Spesa ripartita)....	96,820. »
170*bis*	Provvista e collocamento di tre botti d'ormeggio sulla linea postale da Palermo a Messina.....	30,000. »
171	Fari sul litorale Napolitano: Capo Colonna, Capo Polinuro, San Vito e Capo Miseno	50,000. »
173	Faro all'isola di Capri	1,100. »
		5,499,180. »
	Riepilogo delle spese pei lavori pubblici	
	Strade	19,496,770. »
	Acque { Opere idrauliche di 1ª categoria........	765,000. »
	Acque { Opere idrauliche di 2ª categoria........	518,660. »
	Acque { Opere promiscue pel servizio idraulico..	9,049,810. »
	Bonifiche	2,852,950. »
	Porti, spiagge e fari	5,499,180. »
		38,182,370. »
	STRADE FERRATE.	
174	Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in costruzione (Spese fisse)	315,500. »
175	Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in costruzione (Spese variabili)...............	105,540. »
176	Spese per la Commissione di liquidazione della contabilità arretrata delle ferrovie dell'Alta Italia	34,000. »
177	Ferrovia del litorale ligure....................	11,387,720. »
177*bis*	Ferrovia Ligure - Pagamento delle somme dovute alla Società concessionaria della costruzione di detta ferrovia, e per essa alla Società generale del Credito mobiliare Italiano...............	8,850,000. »
178	Costruzione della ferrovia da Savona a Bra e da Cairo ad Acqui (Quarta rata del prezzo dei lavori)..................................	9,474,530. »
	Da riportarsi ...	29,867,290. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	29,867,290. »
179	Ferrovia Asciano-Grosseto - Spese per lavori di compimento e per liquidazione a saldo degli accollatari	510,600. »
180	Costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule..	30,507,300. »
181	Costruzione della stazione di Venezia (Quarta rata di rimborso alla Società ferroviaria dell'Alta Italia).	447,533. »
182	Concorso del Governo nella spesa per la costruzione della ferrovia del San Gottardo (Legge 3 luglio 1871, n. 311, 2ª serie)...........	1,666,667. »
183	Concorso del Governo nella spesa di costruzione del ponte sul Po della ferrovia Modena-Mantova per Borgoforte (Legge 1° dicembre 1870, n. 6094)	650,000. »
184	Acquisto dalla Società delle ferrovie Romane della linea da Firenze a Massa per Pistoia (Settima e ottava rata del prezzo d'acquisto) ..	9,682,260. »
185	Concorso del Governo nella spesa per la ferrovia da Bussoleno a Bardonnêche (Prima rata).	4,000,000. »
186	Concorso del Governo nelle spese per la costruzione della ferrovia Monza-Calolzio - Sussidio alla Società Briantea, concessionaria di detta ferrovia (Legge 17 maggio 1872, n. 824)......	400,000. »
187	Continuazione dei lavori di costruzione della ferrovia da San Severino ad Avellino...........	1,500,000. »
188	Eseguimento di lavori ferroviari nelle Provincie Venete.........	376,190. »
189	Spese a saldo della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie dello Stato nelle antiche Provincie, cedute alla Società dell'Alta Italia in forza della Legge 14 maggio 1865, n. 2279	176,150. »
		79,783,990. »
	Poste.	
190	Indennità alla Società di navigazione Adriatico-Orientale per rescissione delle convenzioni stipulate col Governo italiano, sanzionate colle Leggi 3 agosto 1862, 23 agosto 1868 e 20 giugno 1871	2,000,000. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Capitoli aggiunti per residui dell'anno 1872 e retro, non aventi riferimento a quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1873.	
	SPESE COMUNI E GENERALI.	
191	Trasporto della capitale da Firenze a Roma - Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale - Spese per l'acquisto e adattamento di mobili ed altre accessorie	1,700. »
192	Trasporto della capitale da Torino a Firenze - Lavori	32,560. »
193	Monumento alla memoria del Magnanimo Re Carlo Alberto in Torino	28,910. »
		63,170. »
	LAVORI PUBBLICI	
	Strade.	
195	Strada nazionale di Valle Roja, n. XV - Sistemazione del tratto fra l'abitato di Airolo ed il confine francese (Porto Maurizio)	69,900. »
196	Strada nazionale da Torino alla Svizzera per il Gran San Bernardo, n. IX - Sistemazione dei tronchi fra Montalto e Borgofranco	107,780. »
197	Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo, confine svizzero, n. IX - Sistemazione del secondo tronco in Circondario di Ivrea fra il rivo Chiusuma ed il tratto già sistemato presso la rupe Bandesia	29,840. »
198	Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo, confine svizzero, n. IX - Ristaurazione in muratura del ponte sul torrente Valgrisana....	15,400. »
199	Strada nazionale dello Stelvio, n. III - Ricostruzione di due paravalanghe in legno nel tronco da Bormio alla quarta casa di ricovero, e diverse altre opere di riordinamento della strada (Sondrio)	28,000. »
	Da riportarsi ...	250,920. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	250,920. »
200	Strada nazionale del Tonale, n. II - Ricostruzione di un tronco in Val Camonica allo sbocco del fiume Oglio nella Valle Rabbia, e costruzione in muratura del ponte Dazza (Brescia)	25,040. »
201	Spese straordinarie per le strade già provinciali nella Liguria, nel Piemonte e nella Sardegna.	17,930. »
202	Strada nazionale da Spezia a Cremona, n. XXIII - Opere di riparazione per assicurare il passaggio fra le sommità delle svolte di Piantonia ed il bosco della Maddalena, minacciato d'interruzione da considerevoli frane (Parma).......	18,000. »
203	Strada nazionale dal Modenese al Fiorentino per l'Abetone, n. XXV - Ricostruzione del ponte sul torrente Limestre ad un sol arco (Firenze).....	25,000. »
204	Strada nazionale da Firenze ad Ancona, n. XXVIII - Rettifica del tratto dal ponte S. Salvatore al cancello Giorgini (Macerata)................	14,170. »
205	Strada nazionale da Verona a Modena, n. XLII - Ricostruzione del ponte Molino sul Tartaro (Verona)	30,000. »
206	Strada nazionale d'Aprica - Costruzione del tronco da Edolo fino alla Tresenda (Brescia e Sondrio).	8,290. »
207	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Sistemazione del tratto attraversante il torrente Cubbia fra il ponte sul Cismon e l'abitato di Arsiè (Belluno)...................................	15,220. »
208	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Sistemazione e miglioramento del tronco di strada denominata la *Riva di S. Maria Maddalena* presso Castelnuovo (Belluno)......................	12,990. »
209	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Ricostruzione e miglioramento del tronco di strada nella località denominata la *Riva di Belluno* fra Feltre e Buero (Belluno)..........................	20,000. »
210	Trasporto di fondi dai capitoli dal 67 al 72 del bilancio 1868 (Treviso, Udine, Vicenza)........	24,140. »
211	Strada nazionale da Fano al confine Romano, detta già *Lauretana* - Costruzione del ponte sul Potenza presso le rovine dell'Elvia (Macerata).....	6,000. »
212	Strada nazionale Sannitica - Rettifica del tronco fra la via Croce ed il primo rettilineo della Piana di Sepino (Campobasso)	37,870. »
	Da riportarsi ...	**505,570.** »

Capitoli		Competenza
N°	Denominazione	definitiva pel 1873
	Riporto ...	505,570. »
213	Lavori straordinari alle strade nazionali nella Provincia di Roma	17,840. »
214	Strada nazionale da Cuneo alla Francia per il colle dell'Argentera, n. XIV - Compimento dei tronchi in lacuna	60,440. »
215	Resti passivi del 1861 e precedenti per le Provincie Toscane (Servizio stradale)............	37,560. »
216	Resti passivi del 1867 e precedenti delle Provincie Venete e di Mantova (Servizio stradale)...	24,200. »
217	Strada nazionale del Monginevro, n. XII - Riforma di tratti saltuari	2,500. »
218	Strada nazionale del Monginevro, n. XII - Trasporto di un tratto fuori dell'abitato di Chiomonte (Torino)	1,500. »
219	Strada nazionale dello Stelvio, n. III - Sistemazione al passo della Porrettina (Sondrio)......	3,730. »
221	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Sistemazione della riva di Pezze a San Gabriele presso Busche (Belluno)	3,780. »
222	Strada nazionale di Alemagna, n. XLVII - Ricostruzione del ponte sul Piave a Capo di Ponte nelle Alpi (Belluno)	28,560. »
223	Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n. XLV - Allargamento del tratto a S. Marino presso S. Lorenzo (Vicenza)	2,990. »
225	Strada nazionale del litorale da Genova al confine francese, n. XVIII - Costruzione di un ponte sul torrente Roja presso Ventimiglia	43,410. »
226	Strada nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza, n. VII - Compimento della linea fino al confine svizzero, fra Cannobio e il torrente Valmara (Novara)	16,440. »
227	Strada nazionale da Pavia al Mantovano - Costruzione di un ponte di chiatte sul Po fra Viadana e Brescello (Cremona e Reggio Emilia).	6,394. »
228	Strada nazionale di Valle Pregallia - Costruzione della strada da Chiavenna al confine svizzero verso Castasegna (Sondrio)	960. »
229	Riparazioni urgenti eseguite a strade nazionali per guasti cagionati dalle alluvioni del 1868 (Emilia, Lombardia e Piemonte)	20,671. »
	Da riportarsi ...	776,545. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	776,545. »
229bis	Strada nazionale da Firenze a Forlì, n. XXVIII - Ricostruzione di un tratto presso la rupe Pantera (Firenze)	122. »
229ter	Resti passivi del 1861 e precedenti per le Provincie Napoletane	7,803. »
		784,470. »
	Acque.	
230	Canale Naviglio di Modena - Costruzione di un magazzino idraulico nei pressi di Bastiglia....	12,000. »
231	Canali Cavetta e Revedoli - Venezia - Allargamento ed approfondimento dei canali per la navigazione	20,000. »
232	Fiume Reno - Ferrara - Ampliamento del magazzino idraulico di S. Prospero	10,000. »
233	Concorsi e sussidi a termini di legge per opere idrauliche di terza e quarta categoria danneggiate dalle piene del Po, del Ticino e dell'Adige nel 1872	150,000. »
234	Fiume Po - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nella Sezione di Revere	16,000. »
235	Fiume Oglio - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nelle vicinanze di Gazzuolo .	12,000. »
236	Fiume Mincio - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nei pressi di Follonica...	10,000. »
237	Fiume Ronco - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia in un punto centrale da determinarsi	10,000. »
238	Fiume Po - Rovigo - Ampliamento del magazzino idraulico di Polesella	10,000. »
240	Fiume Po - Ramo detto Goro - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico in Ariano....	19,500. »
242	Riparazione e sistemazione delle opere idrauliche danneggiate dalle piene straordinarie dell'autunno 1868	454,430. »
243	Fiume Montone - Forlì - Costruzione di un alloggiamento idraulico con magazzino	6,300. »
244	Fiume Ombrone - Grosseto - Sistemazione del quinto e sesto tronco dell'arginatura destra, e lavori a due magazzini idraulici	10,400. »
	Da riportarsi ...	740,630. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	740,630. »
245	Fiume Brenta - Padova - Piccola fabbrica da erigersi a Conche presso Codevigo per ricovero dell'Ingegnere di sezione e del personale idraulico in tempo di piena..........................	4,000. »
246	Canale Cavetta - Ricostruzione del ponte di legno a Cava Zuccherina..........................	13,000. »
247	Val di Chiana - Sistemazione idraulica - Arezzo - Lavori al canale maestro nei recinti di colmata dei torrenti Foenna e Salarco...............	12,000. »
249	Canale Martesana e fossa interna di Milano - Pavimentazione del fondo del canale nel tronco tra il ponte di Colombirolo e Cernusco.......	18,000. »
252	Fiume Po - Provincia di Piacenza - Costruzione di un magazzino idraulico in un punto centrale da determinarsi..........................	16,000. »
254	Fiume Po - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nella Sezione di Sabbioneta.....	16,000. »
255	Torrente Parma - Provincia di Parma - Costruzione di cinque idrometri lungo il torrente, tre a sinistra e due a destra..................	3,200. »
257	Fiume Secchia - Provincia di Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nella Sezione di S. Benedetto..........................	16,000. »
258	Fiume Sile - Provincia di Venezia - Costruzione di un magazzino idraulico a Cava Zuccherina.	7,800. »
259	Lavori straordinari per la navigazione del Tevere..	2,720. »
260	Fiume Po - Ferrara - Costruzione di una coronella in Guardia Ferrarese di fronte ai tre froldi uniti all'argine destro, detti *Antonelli*, *Nugarolo* e *San Guglielmo*, ed altra coronella detta di *Capo d'Argine*..........................	2,800. »
261	Fiume Reno - Ferrara - Costruzione di una stalla e rimessa per gli alloggiamenti idraulici di Argenta e di Sant'Alberto	3,200. »
		855,350. »
	Bonifiche.	
264	Concorso nel bonificamento delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi - Concorso dello Stato al decimo della spesa..........................	22,440. »
	Da riportarsi...	22,440. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	22,440. »
265	Bonificamento dell'Agro Brindisino - Legge 30 giugno 1872, n. 910	181,900. »
265*bis*	Paludi di Terratizzo	2,500. »
		206,840. »
	Porti, spiaggie e fari.	
269	Porto di Cotrone di 2ª classe - Costruzione di una banchina in legno	11,200. »
271	Faro all'isola di Tavolara - Costruzione del faro e provvista delle macchine di illuminazione...	13,330. »
272	Porto di Brindisi di 1ª classe - Grande restaurazione	154,990. »
273	Porto d'Ortona di 3ª classe - Prolungamento del molo	35,349. »
274	Porto di Palermo di 1ª classe - Prolungamento del molo	12,670. »
275	Fari alle isole di Pianosa e della Formica Maggiore di Montecristo - Costruzione di un quartiere per abitazione dei fanalisti, ed opere di consolidamento	8,960. »
276	Porto di Ancona di 1ª classe - Costruzione di un bacino di carenaggio	3,730. »
278	Porto di Siracusa di 3ª classe - Costruzione di scali di alaggio e banchina	7,450. »
		247,679. »
	Riepilogo delle spese pei lavori pubblici.	
	(*Capitoli aggiunti*)	
	Strade	784,470. »
	Acque	855,350. »
	Bonifiche	206,840. »
	Porti, spiaggie e fari	247,679. »
		2,094,339. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Ferrovie.	
279	Liquidazione di conti e transazione di liti fra il Governo e la Società delle ferrovie Romane fino a tutto giugno 1868	1,829,980. »
280	Concorso del Governo nella spesa della traversata di Mantova della ferrovia Mantova-Modena per Borgoforte	150,000. »
281	Concorso dello Stato nella spesa occorrente per le esperienze a farsi su di un tratto di strada fra il confine italiano e Lanslebourg del sistema funicolare inventato dall'Ingegnere Agudio.	50,000. »
282	Tronco da S. Nicolò a Piacenza	11,150. »
283	Ferrovia Napoli-Ceprano	20,000. »
284	Ferrovia Sarno-S. Severino	10,000. »
285	Ferrovie Calabro-Sicule - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'Impresa Vitali, Charles, Picard e C., giusta gli articoli 3 e 14 della Legge 31 agosto 1868, n. 4587	1,006,790. »
286	Traforo del Moncenisio (Legge 15 agosto 1857, n. 311)	343,989. 93
287	Differenza fra la spesa e la rendita derivante dall'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule dal 1° settembre 1868 al 31 dicembre 1869	17,880. »
		3,439,789. 93
	Telegrafi.	
288	Riordinamento e miglioramento della rete telegrafica	25,720. »
	Riepilogo dei capitoli aggiunti	
	Spese comuni e generali	63,170. »
	Lavori pubblici	2,094,339. »
	Strade ferrate	3,439,789. 93
	Telegrafi	25,720. »
		5,623,018. 93

Capitoli		Competenza definitiva pel 1873
Nº	Denominazione	
	Riepilogo della spesa straordinaria	
	Spese comuni e generali	1,660,606. »
	Lavori pubblici	38,182,370. »
	Strade ferrate	79,783,990. »
	Poste	2,000,000. »
	Capitoli aggiunti	5,623,018. 93
	Totale *della spesa straordinaria* ...	127,249,984. 93
	Riepilogo generale	
	Titolo I. — *Spesa ordinaria*	55,054,048. »
	Titolo II. — *Spesa straordinaria*	127,249,984. 93
	Totale ...	182,304,032. 93

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	MINISTERO DELLA GUERRA	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
1	Amministrazione centrale (Personale)...........	1,216,950. »
2	Amministrazione centrale (Materiale)............	84,500. »
3	Stati Maggiori..	3,167,145. »
4	Esercito..	87,175,830. »
5	Carabinieri Reali......................................	19,186,600. »
6	Corpo Veterani ed Invalidi	1,251,560. »
7	Istituti militari..	1,933,800. »
8	Reclusione e Stabilimenti penali militari	816,300. »
9	Personale dell'Amministrazione esterna della Guerra	4,193,659. »
10	Servizio sanitario......................................	1,907,300. »
11	Pane e viveri	22,713,960. »
12	Foraggi..	9,559,730. »
13	Letti, legna, lumi e spese di casermaggio.......	4,247,220. »
14	Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia ed altre relative..	1,919,250. »
15	Materiali pei servizi amministrativi dell'Esercito e dei suoi magazzini......................................	200,500. »
16	Rimonta e depositi d'allevamento di cavalli.....	3,147,750. »
17	Materiale di artiglieria...............................	4,988,090. »
18	Fitti d'immobili ad uso militare....................	575,760. »
19	Lavori ordinari e spese diverse pel servizio del Genio militare..	4,095,000. »
20	Spese per l'Istituto topografico militare, per le Biblioteche militari di presidio e la Rivista militare..	516,190. »
21	Ordine militare di Savoia............................	282,900. »
22	Spese di giustizia criminale militare.............	22,000. »
23	Dispacci telegrafici governativi....................	32,000. »
24	Paghe di aspettativa ad Ufficiali ed indennità agli Ufficiali della Milizia provinciale	1,508,700. »
25	Casuali...	204,500. »
	Totale della spesa ordinaria...	174,947,194. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
26	Paghe di disponibilità ad Impiegati............	30,300. »
27	Carta topografica delle Provincie Meridionali.	288,004. 89
28	Collegio militare........................	114,600. »
29	Fabbricazione di armi portatili a retrocarica, cartuccie e buffetterie e loro trasporto..........	9,830,060. 58
30	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazioni relative e trasporti.........................	5,494,640. 80
31	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino..........................	200,000. »
32	Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso...........	2,284,636. 28
32*bis*	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste.........................	2,227,026. 14
32*ter*	Costruzione di una fonderia per cannoni di grosso calibro..................................	200,000. »
33	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato anteriori al 1871...............	1,019,870. »
34	Spese militari del 1860 e precedenti nelle Provincie Meridionali..........................	312,348. 07
34*bis*	Resti passivi dell'anno 1861 e degli anni precedenti nelle Provincie Toscane................	18,530. »
34*ter*	Spese arretrate delle guerre anteriori al 1871 ..	53,500. »
34 *quat.*	Spese straordinarie casuali	59,774. »
35	Fabbricazione di nuovo materiale d'artiglieria da campagna (Legge 30 giugno 1872, n. 908)....	3,323,554. 24
36	Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare (Legge 30 giugno 1872, n. 908).....	2,000,000. »
	Totale da riportarsi...	27,456,845. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	27,456,845. »
	Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro non aventi riferimento a quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1873.	
37	Demolizione dei parapetti dei forti della cittadella di Messina rivolti verso la città (Legge 11 giugno 1868, n. 4441)	37,100. »
38	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale — Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie)	111,130. »
39	Armamento della Guardia nazionale mobile (Legge 4 agosto 1861, n. 143)	279,710. »
40	Fortificazioni a difesa dell'Arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1857)	6,072. »
41	Trasformazioni di armi portatili (Residuo dell'assegnazione fatta colla Legge 21 marzo 1869, n. 4953)..................................	1,800. »
	Totale della spesa straordinaria ...	27,892,657. »
	Riepilogo	
	Titolo I. — *Spesa ordinaria*	174,947,194. »
	Titolo II. — *Spesa straordinaria*	27,892,657. »
	Totale ...	202,839,851. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	MINISTERO DELLA MARINA	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	Amministrazione centrale.	
1	Ministero (Personale)	356,682. »
2	Ministero (Materiale)	22,300. »
3	Consiglio superiore di Marina	82,928. »
		461,910. »
	Armamenti navali.	
4	Navi in armamento ed in disponibilità	2,236,351. »
	Marina militare.	
5	Stato Maggiore generale della Regia Marina	2,338,132. »
6	Corpo del Genio navale	204,670. »
7	Commissariato generale della Regia Marina	611,594. »
8	Corpo sanitario militare marittimo	412,250. »
9	Corpo Reale Equipaggi	3,635,294. »
10	Corpo Reale Fanteria Marina	1,218,510. »
11	Pane e viveri	3,667,663. »
12	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione	233,085. »
13	Giornate di cura e materiali d' ospedale	371,579. »
14	Distinzioni onorifiche	120,375. »
		12,813,152. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Servizio del materiale.	
15	Legnami diversi	1,651,529. »
16	Canape, cavi, stoppa ed altri materiali	993,292. »
17	Materie grasse e resinose, droghe e colori	591,456. »
18	Macchine, metalli, utensili, ecc.	2,954,766. »
19	Artiglierie e munizioni	462,659. »
20	Carbon fossile ed altri combustibili	1,974,697. »
21	Mercedi agli operai	3,813,015. »
22	Conservazione dei fabbricati	401,291. »
23	Fitto di bacini, scali di alaggio e di locali	12,000. »
24	Riproduzione del naviglio	7,194,186. »
		20,048,891. »
	Servizi diversi.	
25	Scuole di marina	236,703. »
26	Servizio scientifico (Personale)	211,452. »
27	Servizio scientifico (Materiale)	240,887. »
28	Spese di giustizia	80,571. »
29	Spese giuridiche di patrocinio legale	24,567. »
30	Spese diverse pel servizio del Genio militare	15,441. »
31	Noli, trasporti e missioni	96,465. »
32	Assegnamenti diversi	26,945. »
		933,031. »
	Marina mercantile.	
33	Corpo delle Capitanerie di porto	644,454. »
34	Conservazione dei fabbricati	23,396. »
35	Fitti di locali ad uso delle Capitanerie di porto	20,078. »
36	Spese varie per la Marina mercantile	130,649. »
		818,577. »
	Spese comuni.	
37	Dispacci telegrafici governativi	22,414. »
38	Casuali	73,486. »
		95,900. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
39	Maggiori assegnamenti	1,226. »
40	Assegnamenti di aspettativa e disponibilità	132,000. »
41	Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'Arsenale di Venezia	2,000,000. »
41 bis	Per adattamento di un locale ad Ufficio di porto sull'estuario di Venezia	10,000. »
		2,143,226. »
	Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro, non aventi riferimento a quelli iscritti nello Stato di prima previsione della spesa per l'anno 1873.	
42	Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate in costruzione	61,024. »
43	Arsenale di Spezia	1,838,661. »
44	Ultimazione di costruzioni navali	1,431,350. »
45	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale — Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie)	5,736. »
46	Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate già in mare	38,232. »
47	Trasformazione delle carabine della Regia Marina in armi a retrocarica	15,978. »
48	Primo approvvigionamento dell'Arsenale di Venezia	5,964. »
49	Residuo fondo per costruzioni navali, assegnato con Leggi anteriori a quella del 18 maggio 1865.	4,302. »
50	Regolarizzazione dei pagamenti fatti dal Tesoro Napoletano e Siculo e dalla Depositeria di Firenze	10,556. »
		5,555,029. »

Capitoli		Competenza definitiva pel 1873
N°	Denominazione	
	Riepilogo	
	TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*	
	Amministrazione centrale	461,910. »
	Armamenti navali	2,236,351. »
	Marina militare	12,813,152. »
	Servizio del materiale	20,048,891. »
	Servizi diversi	933,031. »
	Marina mercantile	818,577. »
	Spese comuni	95,900. »
		37,407,812. »
	TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	5,555,029. »
	TOTALE ...	42,962,841. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	Amministrazione centrale.	
1	Ministero (Personale)	335,674. »
2	Ministero (Spese d'ufficio)	37,990. »
		373,664. »
	Agricoltura.	
3	Boschi (Spese fisse)	981,798. »
4	Boschi (Spese diverse)	165,527. »
5	Spese di personale e di amministrazione relative ai boschi inalienabili dello Stato	132,340. »
6	Agricoltura, colonie agricole, istruzione, esposizioni, esperienze e medaglie d'onore	426,503. »
7	Razze equine	949,917. »
8	Caccia e pesca	6,500. »
9	Bonifiche ed irrigazioni	51,613. »
		2,714,198. »
	Industria e commercio.	
10	Ufficio dei saggi (Personale)	14,900. »
11	Ufficio dei saggi (Spese diverse)	7,675. 08
12	Marchio (Spese fisse)	110,643. 54
13	Marchio (Spese diverse)	50,870. »
14	Marchio (Spese obbligatorie)	72,944. »
	Da riportarsi ...	257,032. 62

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Riporto ...	257,032. 62
15	Miniere e cave (Spese fisse)	116,067. »
16	Miniere e cave (Spese diverse)	39,921. »
17	Ispezioni alle Società industriali ed agli Istituti di credito	41,147. »
18	Privative industriali e diritti d'autore (Personale).	6,500. »
19	Privative industriali e diritti d'autore (Materiale).	23,436. »
20	Premi ed incitamenti all'industria ed al commercio	96,309. »
21	Pesi e misure (Spese fisse)	437,994. »
22	Pesi e misure (Spese varie)	117,135. »
23	Pesi e misure (Aggio di esazione)	55,000. »
24	Pesi e misure (Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione).	90,000. »
		1,280,541. 62
	Insegnamento industriale e professionale.	
25	Scuole ed Istituti superiori	299,280. »
26	Istituti tecnici di marina mercantile e Scuole speciali	1,415,900. »
27	Scuole d'arti e mestieri	73,450. »
28	Insegnamento industriale e professionale (Spese varie)	123,960. »
29	Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esami)	45,310. »
		1,957,900. »
	Economato generale e statistica.	
30	Materiale dell'Economato generale	4,775,458. »
30*bis*	Personale dell'Economato generale	50,500. »
31	Statistica	80,036. »
		4,905,994. »
	Spese comuni ai vari servizi.	
32	Studi e documenti sulla legislazione	19,120. »
33	Fitti di locali	57,860. »
34	Riparazioni e adattamenti di locali	22,957. »
35	Indennità di tramutamento agl'Impiegati	20,559. »
36	Telegrammi	479. »
37	Casuali	48,126. »
		169,101. »

Capitoli N°	Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	Agricoltura.	
38	Boschi (Spese diverse straordinarie)............	123,945. »
39	Riparto dei beni demaniali-comunali nelle Provincie Meridionali..........................	12,465. »
40	Sussidi annui agli ex-Agenti forestali...........	34,328. »
41	Subriparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle Provincie Venete.	1,237. »
42	Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa......	55,479. »
43	Spese per la distruzione delle cavallette	51,864. »
44	Studi pel bonificamento ed irrigazione dell'Agro Romano................................	13,253. »
		292,571. »
	Industria e commercio.	
45	Premio annuo all'inventore dei calcaroni per la fusione dello zolfo in Sicilia.................	2,295. »
46	Sussidio al Comitato incaricato della compilazione e pubblicazione della Carta geologica d'Italia..................................	27,663. »
47	Pubblicazione delle tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure..........................	24,010. »
48	Pesi e misure (Provvista di campioni metrici ad alcuni Comuni)...........................	12,727. »
49	Esposizione universale di Vienna..............	479,654. »
		546,349. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Competenza definitiva pel 1873
	Economato generale e statistica.	
50	Spese di manutenzione ed ampliamento dei magazzini dell'Economato generale..............	30,407. »
51	Spesa per il censimento	77,070. »
52	Pubblicazione del censimento generale della popolazione................................	20,000. »
53	Sussidi agl'impiegati e compositori di ruolo già addetti alla Tipografia Camerale di Roma ed al personale già addetto al soppresso Archivio della Tipografia Camerale stessa	5,021. »
		132,498. »
	Spese comuni ai vari servizi.	
54	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione..	2,355. »
55	Assegni di disponibilità....	8,412. »
55*bis*	Costruzione di alcuni locali nell'edifizio del Ministero..	16,700. »
		27,467. »
	Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro, non aventi riferimento a quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1873.	
56	Tipografia ed Archivio Camerale in Roma......	62,990. »
57	Spese per lo scorporo ed il riparto dei terreni ademprivili in Sardegna	21,000. »
58	Trasporto della capitale da Firenze a Roma — Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale — Spese di adattamento e di trasporto di mobili e carte d'ufficio ed altre accessorie.	153,150. »
59	Esposizione universale di Parigi nel 1867	550. »
60	Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le Provincie Venete e di Mantova	3,227. »
		240,917. »

Capitoli		Competenza
Nº	Denominazione	definitiva pel 1873
	Riepilogo	
	Titolo I. — *Spesa ordinaria.*	
	Amministrazione centrale	373,664. »
	Agricoltura	2,714,198. »
	Industria e commercio	1,280,541. 62
	Insegnamento industriale e professionale	1,957,900. »
	Economato generale e statistica	4,905,994. »
	Spese comuni ai vari servizi	169,101. »
	Totale *della spesa ordinaria* ...	11,401,398. 62
	Titolo II. — *Spesa straordinaria.*	
	Agricoltura	292,571. »
	Industria e commercio	546,349. »
	Economato generale e statistica	132,498. »
	Spese comuni ai vari servizi	27,467. »
	Capitoli aggiunti per i residui 1872 e retro	240,917. »
	Totale *della spesa straordinaria* ...	1,239,802. »
	Riepilogo generale	
	Titolo I. — *Spesa ordinaria*	11,401,398. 62
	Titolo II. — *Spesa straordinaria*	1,239,802. »
	Totale ...	12,641,200. 62

Riassunto generale della Tabella B.

Bilancio definitivo di previsione della spesa per l'anno 1873.

Ministeri	Spesa — Ordinaria	Spesa — Straordinaria	TOTALE
Finanze — Parte 1ª Debito pubblico, guarentigie e dotazioni	747,193,852. 13	20,652,780. 56	767,846,632. 69
Finanze — Parte 2ª Spese d'amministrazione e privative ..	120,785,223. 63	74,904,040. 75	195,689,264. 38
Finanze — Parte 3ª Asse ecclesiastico ..	20,645,336. »	2,688,324. »	23,333,660. »
Finanze — Parte 4ª Fondo di riserva ...	9,000,000. »	»	9,000,000. »
	897,624,411. 76	98,245,145. 31	995,869,557. 07
Grazia, Giustizia e Culti	29,645,608. »	1,768,384. »	31,413,992. »
Affari Esteri	5,737,424. 82	164,959. 31	5,902,384. 13
Istruzione Pubblica	20,012,029. »	1,610,596. 25	21,622,625. 25
Interno	50,277,752. »	6,226,682. 73	56,504,434. 73
Lavori Pubblici	55,054,048. »	127,249,984. 93	182,304,032. 93
Guerra	174,947,194. »	27,892,657. »	202,839,851. »
Marina	37,407,812. »	5,555,029. »	42,962,841. »
Agricoltura, Industria e Commercio	11,401,398. 62	1,239,802. »	12,641,200. 62
TOTALE ...	1,282,107,678. 20	269,953,240. 53	1,552,060,918. 73

Visto: Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

TABELLA C

Aumenti portati sui Capitoli di spese nei residui 1872 e retro.

N°	Capitoli — Denominazione	Aumenti ai residui 1872 e retro
	MINISTERO DELLE FINANZE	
	Debito vitalizio.	
19	Pensioni del Ministero delle Finanze	205,746. 54
20	Id. di Grazia, Giustizia e Culti	100,015. 01
21	Id. degli Affari Esteri	8,071. 57
22	Id. dell'Istruzione Pubblica .	34,075. 97
23	Id. dell'Interno	118,996. 01
24	Id. dei Lavori Pubblici.....	37,657. 68
25	Id. della Guerra	969,706. 27
26	Id. della Marina	89,778. 44
27	Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio	5,578. 51
	Amministrazione del Lotto.	
66	Aggio di esazione	30,000. »
	Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari.	
81	Spese di coazione e di liti	81,226. »
82	Restituzioni e rimborsi	165,530. »
83	Carta bollata, macchine e punzoni	23,628. »
85	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	486,508. »
89	Contribuzioni sui beni demaniali	1,759,474. »
	Amministrazione esterna delle Imposte dirette e del Catasto.	
98	Restituzioni e rimborsi	23,566,214. »
	Da riportarsi ...	27,682,206. »

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Aumenti ai residui 1872 e retro
	Riporto...	27,682,206. »
	Servizio del macinato.	
102	Rimborsi e restituzioni di tasse...............	29,167. »
	Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria.	
136	Dispacci telegrafici governativi................	77,000. »
137	Spese pei trasporti effettuati dalle Società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria....................................	30,000. »
138	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.......................	269,896. »
	Spesa straordinaria.	
152	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati...............	218,371. 68
168	Residui relativi agli antichi servizi del Tesoro.	60,000. »
171	Aggio di esazione ai Contabili delle Imposte dirette..................................	1,514,767. »
	Asse ecclesiastico.	
175	Spese generali di amministrazione.............	1,698,444. »
176	Aggio d'esazione ai Contabili..................	418,084. »
177	Contribuzione fondiaria........................	5,274,006. »
178	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico................	162,552. »
180	Spese inerenti alla vendita dei beni...........	375,004. »
181	Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi................................	379,422. »
	Da riportarsi...	38,188,919. 68

Capitoli Nº	Capitoli Denominazione	Aumenti ai residui 1872 e retro
	Riporto...	38,188,919. 68
	Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro, non aventi riferimento a quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1873.	
	Amministrazione del Tesoro.	
188	Liquidazione di conti e transazione di liti fra il Governo e la Società delle strade ferrate Romane a tutto il 30 giugno 1868 (Regio Decreto 30 ottobre 1870, n. 6081)..................	42,628. 06
	Amministrazione del Demanio e delle Tasse.	
199	Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina, assegnate in dotazione alla Corona.	2,472. 56
215	Spesa per l'attivazione dell'estimo riveduto sui terreni e per l'accertamento della rendita dei fabbricati nella Provincia di Roma	12,000. »
		38,246,020. 30
	MINISTERO DI GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTI.	
33	Costruzione di edifici sacri....................	22,000. »
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	
2	Stipendio del personale all'estero..............	11,000. »
	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.	
	Amministrazione centrale.	
2	Consiglio superiore di Pubblica Istruzione (Personale)..................................	666. 59
4	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc..	3,424. »
	Amministrazione provinciale.	
6	Amministrazione scolastica provinciale (Indennità per le spese d'ispezione delle Scuole primarie).	6,000. »
	Da riportarsi ...	10,090. 59

Capitoli N°	Denominazione	Aumenti ai residui 1872 e retro
	Riporto ...	10,090. 59
	Istituti e Corpi scientifici e letterari.	
18	Biblioteche nazionali ed universitarie (Personale).	1,200. »
	Istruzione magistrale ed elementare.	
29	Sussidi all'istruzione primaria.................	248,940. »
	Spese diverse.	
39	Indennità di trasferta agli Impiegati dipendenti dal Ministero..............................	11,489. »
	Spesa straordinaria.	
49	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione....................................	3,436. 60
63 *quinquies*	Roma - Biblioteca Alessandrina..............	24,616. 30
		299,772. 49
	MINISTERO DELL'INTERNO.	
	Sanità interna.	
18	Sifilicomi - Spesa di cura e mantenimento.....	49,958. »
19	Sifilicomi - Manutenzione dei fabbricati........	5,400. »
	Spesa straordinaria.	
59	Indennità alla Guardia Nazionale e soprassoldo alla truppa per servizio di pubblica sicurezza.	548,800. »
69	Resti passivi delle Amministrazioni dei cessati Governi....................................	1,476,059. 73
		2,080,217. 73

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Aumenti ai residui 1872 e retro
	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.	
	Amministrazione centrale.	
2	Ministero (Materiale)............................	1. 56
	Real Corpo del Genio civile.	
5	Spese d'indennità, di trasferta e diverse........	200,481. 79
	Acque.	
8	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª categoria e d'irrigazione	132,200. »
9	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria	817,130. 13
	Porti, spiaggie e fari.	
17	Personale subalterno pel servizio dei porti.....	1. 58
18	Pigioni pel servizio dei porti..................	0. 96
	Strade ferrate.	
24	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule..	0. 32
	Telegrafi.	
29	Spese d'esercizio e di manutenzione...........	21,380. »
30	Rimborsi alle Amministrazioni estere ed agli Uffici telegrafici	57,680. »
	Poste.	
40	Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze	315,730. »
41	Premio ai rivenditori di francobolli ed ai titolari degli Uffici postali di 2ª classe sui francobolli da essi venduti	6,516. »
	Da riportarsi ...	1,551,122. 34

Capitoli		Aumenti ai residui 1872 e retro
Nº	Denominazione	
	Riporto ...	1,551,122. 34
	Spese comuni e generali.	
49	Rimborso dei dispacci telegrafici governativi ...	1. 60
50	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione postale pei viaggi dei Membri del Parlamento ...	94,660. »
51	Casuali pei servizi dell'Amministrazione centrale e dipendenti ...	0. 73
	Spesa straordinaria.	
	Spese comuni e generali.	
52	Assegnamenti di disponibilità ...	4. 48
	Porti, spiagge e fari.	
156	Porto di Messina di 1ª classe - Compimento del bacino di carenaggio ...	2. 97
169	Venezia - Estuario - Compimento delle dighe a Malamocco ed escavazione dei canali di grande navigazione ...	0. 69
	Strade ferrate.	
178	Costruzione della ferrovia da Savona e Bra e da Cairo ad Acqui ...	5. 04
	Spese comuni e generali.	
191	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma - Indennità agl'Impiegati, ecc. ...	5. 24
	Strade.	
207	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Sistemazione del tratto attraversante il torrente Cubbia fra il ponte sul Cismon e l'abitato di Arsiè ...	2,080. »
	Da riportarsi ...	1,647,883. 09

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Aumenti ai residui 1872 e retro
	Riporto ...	1,647,883. 09
208	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Sistemazione e miglioramento del tronco di strada denominata *la Riva di Santa Maria Maddalena* presso Castelnuovo (Belluno)........................	5,690. »
210	Trasporto di fondi dei capitoli dal 67 al 72 del bilancio 1868............................	2,500. »
213	Lavori straordinari alle strade nazionali nella Provincia di Roma	14,000. »
216	Resti passivi del 1867 e precedenti delle Provincie Venete e di Mantova..................	22,150. 10
222	Strada nazionale d'Allemagna, n. XLVII - Ricostruzione del ponte sul Piave a Capo di Ponte nelle Alpi	1,190. »
223	Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n. XLV - Allargamento del tratto a San Marino presso San Lorenzo	2,025. 32
226	Strada nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza, n. VII - Compimento della linea fino al confine svizzero fra Cannobio e il torrente Valmara..................................	0. 99
229 *ter*	Resti passivi del 1861 e precedenti per le Provincie Napoletane	7,775. »
	Acque.	
235	Fiume Oglio - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nelle vicinanze di Gazzuolo.	2,000. »
237	Fiume Ronco - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia in un punto centrale da determinarsi	4,000. »
238	Fiume Po - Ramo detto di Goro - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico in Ariano.	4,500. »
243	Fiume Montone - Forlì - Costruzione di un alloggiamento idraulico con magazzino	1,200. 73
246	Canale Cavetta - Ricostruzione del ponte in legno a Cava Zuccherina	5,000. »
255	Torrente Parma - Prov. di Parma - Costruzione di cinque idrometri lungo il torrente	1,700. »
261	Fiume Reno - Ferrara - Costruzione di un stalla e rimessa per gli alloggiamenti idraulici di Argenta e Sant'Alberto........................	774. »
	Da riportarsi...	1,722,389. 23

Capitoli N°	Capitoli Denominazione	Aumenti ai residui 1872 e retro
	Riporto...	1,722,389. 23
	Porti, spiaggie e fari.	
275	Fari all'isola di Pianosa e della Formica Maggiore di Montecristo - Costruzione di un quartiere per abitazione dei fanalisti, ed opere di consolidamento............................	4. »
	Strade ferrate.	
285	Ferrovie Calabro-Sicule - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'Impresa Vitali, Charles e C..............................	6. 40
		1,722,399. 63
	MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.	
	Economato generale e Statistica.	
30	Materiale dell'Economato generale.............	1,160,000. »
	Riepilogo.	
	Ministero delle Finanze.......................	38,246,020. 30
	Id. Grazia e Giustizia..............	22,000. »
	Id. Affari Esteri....................	11,000. »
	Id. Istruzione Pubblica............	299,772. 49
	Id. Interno.........................	2,080,217. 73
	Id. Lavori Pubblici................	1,722,399. 63
	Id. Agricoltura, Industria e Commercio.....................	1,160,000. »
	Totale...	43,541,410. 15

Visto: Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1408 (*Serie 2ª*).

LEGGE *che autorizza la leva militare sui giovani nati nell'anno* 1853.

2 luglio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1853.

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a sessantacinquemila uomini.

Art. 3.

Gli inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della Legge 13 luglio 1857, n. 2161.

Art. 4.

Per la partenza dopo l'arruolamento dei coscritti di questa leva è derogato al disposto nell'articolo 1 della Legge 24 agosto 1862, n. 767, rimanendo in facoltà del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi.

Art. 5.

In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della Legge 20 marzo 1854 il contingente di prima categoria, assegnato alle singole Provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i Distretti amministrativi che le compongono.

Il Distretto vi rappresenta il Mandamento per gli altri effetti contemplati nella Legge sul reclutamento.

Art. 6.

Gli inscritti di questa leva della Provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in quella Provincia la Legge sul reclutamento dell'Esercito, o erano ammogliati o vedovi con prole e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno esenti dal servizio militare.

Art. 7.

Saranno parimente esenti dal servizio militare quegli inscritti della stessa Provincia di Roma, che nel suindicato giorno 29 novembre 1870 si trovavano già legalmente insigniti degli ordini sacri maggiori o vincolati con la professione di voti solenni ad un ordine monastico, se cattolici, ovvero avevano già ottenuta la necessaria abilitazione del loro ministero se appartenenti ad altre comunioni religiose.

Art. 8.

Gli inscritti che in virtù dei precedenti articoli 6 e 7 verranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che, per ragione del loro numero, avessero a far parte del con-

tingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo Mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 2 luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Ricotti.

N° 1409 *(Serie 2ª)*.

Legge *che modifica gli articoli* 77 *e* 165 *della Legge comunale e provinciale.*

1° luglio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 77 e 165 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 sono sostituiti i seguenti:

« Articolo 77. I Consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima in marzo, aprile o maggio; la seconda in settembre o ottobre.

Queste sessioni verranno chiuse entro i mesi di maggio e di ottobre.

La sessione non può durare più di 30 giorni, a meno che lo permetta la Deputazione provinciale. »

« Articolo 165. Il Consiglio provinciale si riunisce ogni anno il lunedì secondo di agosto in sessione ordinaria. Può anche essere straordinariamente convocato dal Prefetto, o per propria iniziativa, o in seguito a domanda della Deputazione provinciale.

La sessione straordinaria è annunziata nel giornale ufficiale della Provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Prefetto per avvisi scritti a domicilio. »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 1° luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

G. Lanza.

N° 1410 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che stabilisce la ritenuta a farsi sugli averi dei sott'ufficiali, caporali e soldati delle Compagnie Infermieri, ricoverati in un ospedale di terra o di bordo.*

3 agosto 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi Decreti 9 giugno 1863, 13 gennaio 1866 e 23 gennaio 1873;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sugli averi dei sott'ufficiali, caporali e soldati delle Compagnie Infermieri, i quali fossero ricoverati in un ospedale di terra o di bordo, sarà ritenuta, per tutto il tempo trascorso in cura all'ospedale, la sola razione viveri.

È abrogata ogni disposizione che sia contraria al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche addì 3 agosto 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 agosto 1873
Vol. 71 Atti del Governo a c. 39. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Vigliani.

S. De St-Bon.

N° 1411 (Serie 2ª).

Legge *che approva una Convenzione col Municipio di Alessandria per la demolizione della testa di ponte Tanaro, sistemazione di terreni e costruzione di strade.*

8 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione stipulata il 14 agosto 1872 tra il Municipio di Alessandria e le Amministrazioni della Guerra e del Demanio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 8 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

CONVENZIONE

Fra le Amministrazioni militare e demaniale ed il Municipio di Alessandria per la demolizione della testa di ponte Tanaro, per la costruzione di nuove strade e per la sistemazione di terreni demaniali posti tra la città, il fiume Tanaro e la ferrovia.

L'anno mille ottocento settantadue, il giorno quattordici del mese di agosto, in Alessandria e nell'Ufficio dell'Intendenza di finanza, nanti l'illustrissimo signor Intendente Muffone Giacinto, Ufficiale dell'Ordine Mauriziano e dell'Ordine della Corona d'Italia, coll'assistenza di me, Mari Felice, Segretario, specialmente delegato al ricevimento degli atti pubblici amministrativi, ed alla presenza dei signori Fantoli Giovanni Battista del fu Giacomo Antonio, e Casale Giuseppe del vivente signor Francesco, entrambi domiciliati in Alessandria, testimoni coi requisiti dalla Legge richiesti e sottoscritti.

Si premette che la Giunta municipale di Alessandria, allo scopo di provvedere alla maggior salubrità della città e dei suoi abitanti, di procurare uno sbocco più comodo dal ponte del Tanaro al piazzale adiacente alla testa del ponte stesso, non che di allargare per comodità del commercio il piazzale a cui farà capo la strada di circonvallazione, abbia fatte vive istanze replicate al Ministero della Guerra per la demolizione della succitata testa di ponte;

Che il Ministero sullodato, volendo aderire a tali istanze, abbia con suo dispaccio 5 maggio 1871, n. 356, diretto al Comando territoriale del Genio in Milano, autorizzato la Direzione del Genio militare in questa città di aprire apposite trattative col Municipio per eseguire tale demolizione;

Che in base alle succitate istruzioni essendo state aperte tali trattative, venne concretato dalla Direzione sullodata ed accettato dal Municipio, e per esso dalla Giunta municipale a ciò autorizzata dal Consiglio comunale, come risulta da verbale di seduta in data 22 giugno 1871, che si manda inserire al presente per farne parte integrante e sostanziale, il seguente progetto di convenzione:

1° Il Municipio di Alessandria si obbliga di eseguire a sua cura e spesa, e di concerto sempre colla Direzione locale del Genio militare, i lavori tutti che occorrono alla completa esecuzione del progetto rappresentato nei fogli di disegno n. 1 e 2, che pure al presente si inseriscono come parte integrante; quali lavori sono:

a) Demolizione completa della testa di ponte esistente sulla destra del Tanaro;

b) Costruzione della nuova strada di circonvallazione segnata *E*, *C*, *D* nel foglio 1°, figura 2ª, fiancheggiata esternamente alla città da viali colle relative piantagioni;

c) Costruzione della strada militare indicata colle lettere *C*, *C* nel suddetto disegno, la quale, partendo dalla risvolta *C* della strada di circonvallazione e rimontando il Tanaro, si spinge fin contro l'argine ferroviario.

L'inghiaiamento però di questa strada sarà fatto a cura e spesa dell'Amministrazione militare;

d) Demolizione dell'ex-polveriera di San Martino;

e) Spianamento generale dei terreni demaniali esistenti tra la sponda destra del Tanaro e la città, delimitati a nord-

est dalla strada degli Orti ed a sud-ovest dalla proprietà ferroviaria, colla contemporanea demolizione dei ruderi ed avanzi delle antiche fortificazioni cadenti in detti terreni.

2° La demolizione di cui alla lettera *a* dovrà essere ultimata nel termine di mesi 15 a decorrere dal 1° gennaio 1872, e tutti gli altri lavori dovranno essere compiuti nel termine di anni tre a partire dalla stessa data.

3° Resteranno in proprietà del Municipio i laterizi ed il pietrame proveniente dalle demolizioni e dagli spianamenti, con facoltà al medesimo di impiegare quella parte che sarà utilizzabile, e tale riconosciuta dalla Direzione del Genio militare, nelle opere murali che, in forza della presente Convenzione, esso dovrà eseguire, coll'obbligo di far esportare dai terreni demaniali la rimanente parte di cui non gli occorresse servirsi negli spianamenti.

I legnami e le ferramenta invece, provenienti da dette demolizioni, non che i prismi che si rinvenissero interrati nei terreni a spianarsi, rimarranno di esclusiva proprietà del Governo; i primi saranno man mano fatti trasportare a cura e spesa del Municipio nei magazzini del Genio, ed i secondi, per quella parte che occorresse di smuovere onde effettuare gli spianamenti, saranno pure a cura e spesa del Municipio accumulati in quella località più prossima che di comune accordo verrà dalla Direzione del Genio indicata, mentre per la rimanente parte resta in facoltà del Governo o di ritirarli a proprie spese durante l'eseguimento dei lavori, o di lasciarli nel loro attuale giacimento per ritirarli in seguito.

4° All'attuale fosso scoperto *D, F,* figura 1ª, foglio 1°, sarà sostituito, a cura e spesa del Municipio, un condotto coperto in muratura per scaricare le acque direttamente in Tanaro, od anche solamente per immetterle nel condotto comunale ivi

presso esistente, secondo che di concerto colla Direzione del Genio sarà riconosciuto preferibile.

Sarà pure a carico del Municipio la costruzione dei manufatti che possono occorrere, cioè dei ponticelli e condotti coperti, sia per la comodità di transito che per lo scolo delle acque, secondo le indicazioni del disegno annesso alla Convenzione, meno nel tratto *L, M,* figura 2ª del foglio n. 1, ove si è notato il condotto per semplice indicazione di progetto.

5° Al tracciato della nuova strada *E, B,* non ancora eseguita, e segnata in giallo nel foglio n. 1 di disegno, figura 1ª, verrà sostituito il tracciato *E, C, D* indicato nella figura 2ª dello stesso foglio di disegno, ed a tale oggetto l'Amministrazione demaniale cederà al Municipio la corrispondente zona di terreno invece di quella di cui già era convenuta la cessione, giusta il tracciato *E, B,* allo stesso prezzo di lire 0. 08 per metro quadrato, per questo stabilito, compresi in detta cessione a lire 0. 08 per metro quadrato, come si è fatto lungo la strada di circonvallazione al nord, anche i terreni che al Municipio possono occorrere per l'aprimento degli sbocchi delle strade interne alla nuova strada di circonvallazione, siano questi sbocchi quelli già tracciati in rosso sul tipo o quegli altri che possono occorrere giusta il piano generale regolatore di ornato della città, già dichiarato di utilità pubblica.

La tratta però segnata *X, Y,* la quale attraversa il nuovo piazzale, sarà ceduta gratuitamente per semplice uso e senza alcun diritto di proprietà, coll'obbligo al Municipio di ridurla a strada, farvi le occorrenti piantagioni e curarne la successiva manutenzione.

Sarà pure obbligo del Municipio di costrurre a sue spese il tratto di strada militare *C, C,* di cui alla lettera *C,* secondo il tracciato ed i profili indicati nei ripetuti disegni.

Qualora però il Municipio preferisse prolungare il viale

pedoni *D, C,* secondo la sua direzione attuale, fino all'incontro dell'argine ferroviario, sarà obbligato in tal caso di prolungare anche fin contro detto argine la strada carreggiabile di circonvallazione, restando di proprietà del Governo il sedime di tali prolungamenti di cui cede al Municipio l'uso perpetuo.

6° Ad eccezione del nuovo piazzale di ponte Tanaro e delle zone stradali sopra accennate, tutti i terreni demaniali di cui alla lettera *E* saranno spianati e ridotti a coltura prativa per cura e spesa del Municipio, il quale nell'eseguimento di tale lavoro, quando venga ad impiegare rottami provenienti dalle demolizioni, dovrà far sì che questi, a lavoro compiuto, riescano coperti da uno strato di terra dell'altezza non minore di metri 0. 40.

7° In compenso di quelli fra i suaccennati lavori che ridondano più specialmente a vantaggio dell'Amministrazione militare, questa cede al Municipio l'usufrutto dei terreni tutti a spianarsi, ricordati al precedente articolo 6, per il periodo di anni 30 decorribili dal 1° gennaio 1872, dei quali i primi 15 gratuitamente, gli altri 15 dietro la corrisponsione complessiva di lire 3,000 annue.

Siccome poi tutti i terreni di cui sopra trovansi in parte affittati al signor Campassi Paolo, il cui contratto scaderebbe solo al 1° gennaio 1874, ed in parte al signor Viale Giuseppe, il cui contratto scade al 1° novembre stesso anno, l'Amministrazione militare si obbliga di fare le pratiche necessarie presso gli affittavoli onde ottenere la scissione dei relativi contratti di affitto per mettere il Municipio al possesso dei terreni, affinchè possa intraprendere senz'altro i lavori nella presente Convenzione descritti.

Si stabilisce però fin d'ora che sarà obbligo del Municipio di corrispondere agli affittavoli quelle indennità che loro potessero competere per conseguenza della mentovata scis-

sione, e che dalla Direzione del Genio, a mente dei contratti in corso, verranno determinate.

Decorso il periodo di anni 30 suddetto, l'Amministrazione militare subentrerà nel pieno possesso di tutti i terreni di sua proprietà e diritti inerenti ai medesimi.

Il solo piazzale di ponte Tanaro, compreso il tronco di strada *X Y* a costruirsi, come è convenuto all'articolo 5 della presente, verrà lasciato in godimento perpetuo al Municipio coll'obbligo di curarne la manutenzione.

8° L'Amministrazione militare si riserva la facoltà di occupare in qualsiasi epoca o temporariamente o stabilmente, e per qualunque bisogno del servizio militare, tutti o parte dei terreni di sua proprietà nella presente Convenzione accennati, ed il Municipio non si potrà opporre, ma avrà in tal caso diritto ad una indennità da determinarsi in ragione della superficie di terreno occupato e della durata dell'occupazione, fissandosi fin d'ora come limite massimo di tale indennità la somma di lire 100 per ogni ettaro e per ogni anno durante i primi 15 anni, e di lire 150 all'ettaro durante gli altri 15 anni.

Di tali eventuali occupazioni si farà constare mediante verbale da redigersi da un ufficiale del Genio delegato in contraddittorio di un rappresentante del Municipio e coll'intervento di un funzionario demaniale.

9° Malgrado la vendita al Municipio delle zone stradali *E*, *C*, *X* e *Y*, *D*, come si è detto all'articolo 5 precedente, il Governo mantiene inalterati su queste, come sui rimanenti terreni di sua proprietà, i diritti tutti che le vigenti Leggi gli concedono, sì e come se l'opera testa di ponte continuasse a sussistere, per cui non si potrà effettuare alcuna costruzione precaria e stabile all'infuori di quelle previste dalla presente Convenzione, senza averne prima ottenuta la superiore autorizzazione a senso delle vigenti Leggi sulle servitù militari.

Dovendosi ora ridurre ad atto pubblico (salva l'approvazione del Parlamento) il progetto di convenzione di che trattasi, come da incarico avutone dal Ministero delle Finanze con nota 7 febbraio prossimo passato, n. 974-1301, Divisione 2ª, giusta la monizione fissata per questo giorno ed ora, sonsi qui personalmente presentati e costituiti avanti ed in presenza di chi sovra li signori Agostino Laberio, Segretario addetto a questa Intendenza di finanza, quale rappresentante l'Amministrazione delle Finanze nazionali; Avvocato Giovanni Dossena, Assessore anziano, facente funzioni di Sindaco del Municipio d'Alessandria, rappresentante lo stesso Municipio, all'uopo delegato con mandato ventitre aprile ultimo scorso della Giunta municipale, al presente atto inserto, e Piacentini cavaliere Silvio, Capitano addetto alla Direzione del Genio in questa città, quale rappresentante l'Amministrazione della Guerra, i quali, confermando l'avanti estesa narrativa e volendo quella ridurre in dispositiva, stipulano quanto segue:

1° Il Governo (Amministrazione delle Finanze nazionali), in persona del sunnominato suo rappresentante, cede e concede abdicativamente e traslativamente con tutte le loro ragioni ed azioni ed in pieno dominio a favore del Municipio di Alessandria, accettante in persona del sullodato signor facente funzione di Sindaco e mandatario, la superficie di metri quadrati 34,250 di terreno demaniale per la costruzione delle strade da *E* ad *X* e da *Y* a *D*, segnate nella figura 2ª del foglio primo, e degli sbocchi di cui è cenno nell'articolo 5 del progetto, mediante il corrispettivo di centesimi 8 al metro quadrato, e così per la complessiva somma di lire 2,740, che il signor Avvocato Dossena Giovanni, a nome e per conto del Municipio, si obbliga di pagare nella Cassa demaniale entro il termine di dieci giorni dopo la notificazione dell'approvazione definitiva del contratto, da quale giorno diverrà soggetta all'interesse del 6 per cento, ben

inteso in caso di ritardato versamento, giusta la Legge 19 aprile 1872, n. 579, allegato *B*.

2° Il Governo (Amministrazione della Guerra), in persona del sullodato suo rappresentante, concede l'usufrutto al Municipio di tutti i terreni a spianarsi indicati al capo 6 del progetto per anni trenta consecutivi, decorribili dal primo gennaio milleottocentosettantadue, gratuitamente pendente i primi quindici anni, e mediante il corrispettivo di annue lire 3,000 pendente gli altri quindici anni successivi, che il Municipio, in persona del lodato suo rappresentante, si obbliga versare nella Cassa demaniale alla scadenza di ogni anno.

3° La stessa Amministrazione della Guerra concede gratuitamente al Municipio il godimento perpetuo del piazzale del ponte Tanaro sulla destra del fiume, compreso il tronco di strada *X Y*, da costruirsi mediante l'obbligo che il Municipio si assume della relativa manutenzione.

4° Il signor Avvocato Dossena, a nome e nell'interesse del Municipio da lui rappresentato, accettando le condizioni tutte di cui sovra, promette e si sottomette alla puntuale esecuzione di cui alla Convenzione succitata, la quale nel resto si avrà come accettata e confermata in tutte le altre sue disposizioni e riserve come se fossero qui di parola in parola ripetute e trascritte, per cui tanto il Governo che il Municipio, in persona sempre dei loro rappresentanti, ne promettono la puntuale e rigorosa osservanza.

Si conviene espressamente che, allorquando saranno ultimati tutti i lavori cui si è obbligato il lodato Municipio, dovrà procedersi a regolare misura dei terreni ceduti pei dovuti compensi.

In quanto alle spese tutte cui darà luogo il presente atto, dovrà attenersi al disposto dell'articolo 86 del Decreto Reale 14 luglio 1866, n. 3121.

E, richiesto, io Segretario d'Intendenza ho ricevuto il presente atto che, letto ad alta ed intelligibile voce, viene da tutti quali sovra con me sottoscritto.

All'originale sottoscritti:

Agostino Laberio.
Piacentini Silvio.
Avv. Dossena Giovanni, *ff. di Sindaco.*
Muffone, *Intendente.*
Fantoli Giov. Battista, *testimone.*
Casale Giuseppe, *testimone.*

Felice Mari, *Segretario.*

MUNICIPIO DI ALESSANDRIA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione straordinaria del 22 giugno 1871.

Demolizione della testa del ponte Tanaro.

Il Presidente dà lettura:

1° Di una nota del signor Colonnello Direttore del Genio militare di questa città, 15 maggio 1871, n. 3235, colla quale accennando come il Ministero della Guerra abbia preso in considerazione l'istanza fatta da questa Giunta municipale con deliberazione del 7 marzo ultimo scorso per la demolizione della testa di ponte Tanaro, trasmette d'incarico dello stesso Ministero alcune proposte per mandare ad effetto la chiesta demolizione; quali proposte sarebbero le seguenti:

a) Che il Municipio d'Alessandria demolisca a proprie spese la testa di ponte;

b) Che venga modificato leggermente l'andamento della progettata strada di circonvallazione portandola alquanto più

verso il fiume, in modo che vada a sboccare verso il ponte a vece che all'estremità di casa Romagnoli;

c) L'Amministrazione militare cederà al Municipio il terreno occorrente per la nuova strada, ritenendone in cambio la zona già acquistata dal Municipio a tale scopo;

d) L'Amministrazione militare si riserva la proprietà del suolo su cui giace la testa del ponte e tutte le servitù attive dipendenti dalla medesima.

2° Di un verbale della Giunta municipale in data 30 scorso maggio, col quale la medesima è d'avviso che si possano dal Municipio accettare le surriferite proposte dell'Amministrazione militare per le considerazioni accennate nella relazione di quest'Ufficio d'arte del 27 detto mese di maggio, dalla quale risulterebbe specialmente:

Che sarebbe conveniente il chiesto spianamento della testa di ponte Tanaro, per cui si otterrebbero una vasta piazza, la strada lungo il Tanaro e la strada di circonvallazione all'ovest;

Che in compenso della spesa per tale spianamento e relative demolizioni avrebbe il Municipio l'uso della piazza, ed in proprietà i terreni della strada, non che la goldita dei terreni spianati, durante un certo numero di anni;

Che la spesa di demolizione della testa di ponte Tanaro si potrebbe calcolare di circa lire 30,000 e di altrettante quelle occorrenti per lo spianamento degli altri terreni di essa testa sino alla strada di circonvallazione davanti alle tettoie militari di San Martino, mediante così il risparmio della indennità per l'atterramento di una parte della casa Romagnoli e l'acquisto, come si spera, dei materiali delle demolizioni al Municipio;

Che sebbene dall'Amministrazione militare vogliasi conservare la proprietà del suolo su cui giace la testa di ponte Tanaro, questo suolo, venendo dichiarato inalienabile dalle Regie Finanze, potrebbe essere concesso ad uso perpetuo del Municipio, il

quale vi erigerebbe, sotto determinate condizioni, qualche tettoia per ricetto di bestiami che affluiscono ai mercati;

Che in quanto alle servitù attive dipendenti dalla detta testa di ponte non sembra doversene far caso, mentre andrebbero estinte in seguito alla demolizione di quest'opera.

Dichiaratasi aperta la discussione sopra l'oggetto di cui si tratta, il Consigliere Scala desidera di sapere se nel progetto della strada di circonvallazione all'ovest sia compresa anche la continuazione del viale di passaggio. Rispondono affermativamente i Consiglieri Leale e Barberis ed il Presidente, solo osservando che converrà forse deviare un poco la strada ed il viale in vicinanza del bastione detto di San Baudolino, per essere una parte di quel terreno stato ceduto dal Governo alla Amministrazione ferroviaria. Il Presidente poi ed il Consigliere Barberis aggiungono qualche parola sulla necessità e convenienza della demolizione della testa di ponte Tanaro, dimostrando che la spesa occorrente per tale opera, quantunque sia di un certo rilievo, tuttavia non potrà superare quella calcolata nel progetto di massima, se non sarà anzi per diminuire stante il probabile ribasso nel prezzo del relativo appalto, e che in ogni modo sarà abbastanza compensata dai vantaggi derivanti al Municipio, il quale, oltre la goldita di quel terreno ed il risparmio per la espropriazione della casa Romagnoli, potrà così aver modo di riordinare tutti i mercati e di soddisfare ad un desiderio da gran tempo sentito da tutto il paese, porgendo a quella località i mezzi di abbellirsi e di migliorare le sue condizioni igieniche.

Il Consigliere Balbi dice esistervi coll'Amministrazione ferroviaria trattative per la cessione al Municipio dei terreni di lei propri in prossimità del bastione di San Baudolino, le quali potrebbero essere riprese dalla Giunta e condotte a termine, con che sarebbe tolta ogni causa di deviazione alla strada di circonvallazione ed al viale. Epperciò, desiderando egli che l'opera

di cui si tratta abbia a compiersi ed il più sollecitamente che sia possibile, vorrebbe che si adottassero in massima le proposte dell'Amministrazione militare per la demolizione della testa di ponte Tanaro, lasciando alla Giunta di definire tutte le questioni che potessero insorgere al riguardo, e di por mano ai lavori tostochè ne fosse concessa l'autorizzazione.

Il Consiglio quindi delibera ad unanimità di voti, per alzata e seduta, di accettare in massima le proposte fatte dal Ministero della Guerra ed accennate nella nota del signor Direttore del Genio militare di questa città 15 scorso maggio, secondo l'avviso espresso nel verbale della Giunta municipale 30 stesso mese, e giusta le osservazioni contenute nella relazione dell'Ufficio d'arte 27 suddetto maggio, concedendo alla Giunta la facoltà di definire tutte le questioni che potessero insorgere al riguardo e di concertare ogni condizione necessaria perchè l'opera possa essere cominciata e compiuta al più presto possibile.

All'originale sottoscritti:

Dossena, *ff. di Sindaco.*
Sirombo, *Membro anziano.*
Ceriana, *Segretario.*

Letto ed approvato in seduta dell'11 luglio 1871, pubblicato all'albo pretorio il giorno 13 luglio 1871 (giorno di mercato), con dichiarazione non essere stata fatta alcuna opposizione.

Sottoscritto: **Valsecchi**, *Segretario capo.*

Per estratto conforme all'originale scritto sopra carta da bollo.

Sottoscritto: **Valsecchi**, *Segretario capo*

Divisione 1ª, n. 8784 — Alessandria, 18 luglio 1871.

Visto: Il Prefetto.

Firmato: **Cler.**

Per copia conforme:

Valsecchi, *Segretario capo*

Visto: Il ff. funzione di Sindaco
Dossena.

GIUNTA MUNICIPALE DI ALESSANDRIA

Oggi ventitre del mese di aprile, anno mille ottocento settantadue, nella città di Alessandria e nella sala consolare in questo palazzo municipale,

Convocati con apposito avviso dal Sindaco i membri di questa Giunta municipale, si trovano presenti, in numero legale, i signori:

Dossena Avvocato Giovanni, *Assessore anziano.*

Barberis Ufficiale Mauriziano Avvocato Costantino, *Assessore.*

Cavasanti Conte Lorenzo, *Idem.*

Astori Cavaliere Avvocato Giuseppe, *Idem.*

Rossi Cavaliere Andrea, *Idem.*

Vista la nota 22 andante aprile, numeri 6763/638, del signor Intendente di finanza in questa città, colla quale, d'ordine del Ministero delle Finanze, dovendosi ridurre in atto formale il progetto di convenzione in data 29 settembre 1871, secondo la quale il Municipio si assume il carico della demolizione della testa di ponte Tanaro e della sistemazione dei terreni demaniali situati fra la città, il Tanaro e la ferrovia, acquistando la proprietà di taluni, l'uso perpetuo di altri, e di alcuni il godimento temporario, si fa invito da esso signor Intendente al Sindaco di voler indicare la persona delegata a rappresentare in tale atto la Giunta municipale.

La Giunta,

Ritenuto che dal Consiglio comunale, in seduta del 22 giugno 1871, venne data alla Giunta stessa la facoltà di definire in questa pratica tutte le questioni e di concretare le condizioni necessarie, come ebbe essa ad eseguire nel formolare colla Direzione del Genio militare il citato progetto della relativa Convenzione 29 settembre 1871,

Delibera:

Si dà l'incarico col presente verbale al signor Avvocato Giovanni Dossena, Assessore anziano, facente funzione di Sindaco di questo Municipio, di rappresentare la Giunta stessa nella stipulazione con atto formale del surriferito progetto di convenzione in data del 29 settembre 1871, conferendogli a tale uopo tutte le opportune facoltà.

All'originale sottoscritti:

Dossena, *ff. di Sindaco.*
Valsecchi, *Segretario capo.*

Per copia conforme:
Firmato: **Valsecchi**, *Segretario capo.*

Visto: Il facente funzione di Sindaco
Firmato: **Dossena.**

Copia conforme all'originale atto, con cui fu collazionata, la quale viene rilasciata per uso amministrativo dall'Intendenza di finanza in Alessandria.

F. Mari, *Segretario.*

Visto: Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

N° 1412 (*Serie 2ª*).

Decreto Ministeriale *che fissa il prezzo del sale esclusivamente destinato alle fabbriche di soda e riduzione dei minerali, da smerciarsi presso il Magazzino di deposito della Spezia.*

19 maggio 1873

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 123 del Regolamento approvato col Regio Decreto 15 giugno 1865, n. 2398;

Vista la Tabella *B*, annessa al Decreto legislativo 28 giugno 1866;

Determina:

Articolo unico.

Il prezzo del sale esclusivamente destinato alle fabbriche di soda e riduzione dei minerali, da smerciarsi presso il Magazzino di deposito della Spezia, è fissato pel triennio 1873-1874-1875 in lire 2. 20 per ogni quintale metrico.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma addì 19 maggio 1873.

Il Ministro
QUINTINO SELLA.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 56-B. Ayres.

Nº 1413 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che sanziona l'unione del Comune dei Corpi Santi al Comune di Milano.*

8 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, d'accordo con quello delle Finanze;

Veduta la deliberazione in data del 14 novembre 1871, con la quale il Consiglio comunale di Milano, invocando la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 14 della Legge 20 marzo 1865, allegato *A*, fece istanza acciò fosse concesso il territorio esterno, di cui quella città manca, mediante l'aggregazione del Comune dei Corpi Santi;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale dei Corpi Santi del 28 gennaio e 4 febbraio 1872, con le quali si espresse un voto contrario all'istanza surricordata, respingendo l'aggregazione come contraria agli interessi del Comune e pregiudicievole allo sviluppo delle sue industrie;

Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Milano in data delli 7 e 8 novembre 1872, colle quali quella Rappresentanza espresse il parere che la istanza del Comune milanese meritava di essere accolta;

Veduto l'articolo 14 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865;

Inteso il parere espresso sopra questa vertenza dal Consiglio di Stato nella sua adunanza generale dell'8 aprile 1873;

Considerando che per la singolare situazione topografica del Comune dei Corpi Santi rispetto al Comune di Milano, e per la connessione degli interessi, resulta la convenienza e la opportunità della riunione in un solo di quei due Comuni, per virtù della quale potrà ovviarsi ai molteplici inconvenienti che nascono dalla separazione artificiale di due popolazioni e di due territori che vivono della medesima vita e fruiscono del beneficio dei medesimi pubblici Istituti;

Considerando che ad ovviare ai pericoli temuti dal Comune dei Corpi Santi, oltre ai temperamenti con i quali è accompagnata l'unione, il Consiglio comunale di Milano ha dichiarato di voler mantenere nel territorio dei Corpi Santi il regime di Comune aperto per gli effetti della tariffa daziaria;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A cominciare dal 1° settembre 1873, il Comune dei Corpi Santi sarà unito al Comune di Milano, con separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese contemplate dal paragrafo 3 dell'articolo 13 della Legge comunale 20 marzo 1865.

Art. 2.

L'abbonamento pel dazio consumo del Comune dei

Corpi Santi rimarrà in vigore per tutto il quinquennio per la cui durata fu concluso.

Art. 3.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale, a cui si procederà per cura del Prefetto entro il mese di agosto, in base alle liste elettorali debitamente rivedute, le Rappresentanze dei due Comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 8 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 *giugno* 1873
Vol. 69 *Atti del Governo a c.* 74. Ayres.
uogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.
Quintino Sella.

N° 1414 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che istituisce in via di esperimento un secondo Deposito di Allievi-Guardie di Pubblica Sicurezza.*

29 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto del 25 febbraio 1872, numero 714, che istituisce in Torino un Deposito degli Allievi-Guardie di Pubblica Sicurezza;

Ritenuta la necessità di creare altro consimile Deposito con sede in Palermo;

Veduto l'altro Decreto dell'11 marzo anno corrente, con cui fu determinato il Ruolo normale del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in via di esperimento un secondo Deposito di Allievi-Guardie di Pubblica Sicurezza, con sede in Palermo.

Art. 2.

A far parte di questo Deposito saranno chiamati di preferenza Allievi arruolati nella Sicilia, ed in caso di bisogno anche in Sardegna.

Art. 3.

Trascorso il termine dell'esperimento, gli Allievi sa-

ranno per regola generale destinati a prestare servizio, quali Guardie, nelle Provincie Siciliane, e solo per eccezione motivata da gravi considerazioni di pubblico servizio potranno essere inviati nelle altre Provincie.

Art. 4.

Sono applicabili al Deposito di Palermo le disposizioni sancite pel Deposito di Torino negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precitato Nostro Decreto 25 febbraio 1872.

Art. 5.

Il presente Decreto andrà in vigore col primo luglio 1873.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Nostro Decreto, che sarà registrato all'Ufficio della Corte dei conti ed inserto nella raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Roma, addì 29 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 98. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1415 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *col quale il bosco demaniale del Comune di Jatrinoli in Calabria Ultra 1ª, denominato* Olmolongo, *è riconosciuto alienabile.*

18 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le istruzioni approvate con Decreto del Nostro Luogotenente generale nelle Provincie Napolitane del 3 luglio 1861;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Jatrinoli, in Calabria Ultra 1ª, del 20 febbraio 1873, e la relativa proposta del Prefetto di quella Provincia;

Visto l'avviso del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza generale del 28 agosto 1869;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il bosco demaniale del Comune di Jatrinoli, in Calabria Ultra 1ª, denominato *Olmolongo*, della estensione di ettari 70. 83. 05, è riconosciuto alienabile con le medesime formalità e cautele necessarie per l'alienazione degli altri fondi comunali, in adempimento della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 18 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 96. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

N° 1416 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *col quale il bosco demaniale del Comune di Sant'Ambrogio, denominato* Farneto, *è riconosciuto alienabile.*

4 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le istruzioni approvate con Decreto del Nostro Luogotenente generale nelle Provincie Napolitane del 3 luglio 1861;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Sant'Ambrogio, in Terra di Lavoro, addì 27 ottobre 1872, e la relativa proposta del Prefetto della Provincia;

Visto l'avviso del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza generale del 28 agosto 1869;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il bosco demaniale del Comune di Sant'Ambrogio, in Terra di Lavoro, denominato *Farneto*, della estensione di ettari 9. 94, è riconosciuto alienabile con le medesime formalità e cautele necessarie per l'alienazione degli altri fondi comunali, in adempimento della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 97. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

N° 1417 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che autorizza il Comune di Longone ad assumere la nuova denominazione di* Porto Longone.

8 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Longone in data 4 maggio 1873;

Veduta la Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Longone, nell'Isola d'Elba (Provincia di Livorno), è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *Porto Longone.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 8 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 95. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

G. Lanza.

N° 1418 (Serie 2ª).

Regio Decreto *che autorizza il Comune di Canicatti ad esigere un dazio di consumo sul tabacco.*

4 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Canicatti, emessa in seduta del giorno 13 novembre 1872;

Visto l'articolo 11 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *L;*

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Canicatti è autorizzato ad esigere un dazio proprio di consumo di lire 10 al quintale sul tabacco greggio e manifatturato introdotto nella sua linea daziaria.

Da questo dazio s'intendono esclusi tutti i tabacchi messi in commercio dalla Regìa cointeressata dei tabacchi del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 73. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.

N° 1419 (*Serie 2ª*).

Legge *che estende alle Provincie Venete, di Mantova e di Roma la Legge 14 giugno 1866, n. 2983, sull'ordinamento del Credito fondiario, modificandola in alcune parti.*

15 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È pubblicata nelle Provincie del Veneto, di Mantova e di Roma la Legge per l'ordinamento del Credito fondiario del 14 giugno 1866, n. 2983.

Art. 2.

Il Governo ha facoltà di concedere per Decreto Reale l'esercizio del Credito fondiario, in conformità di detta Legge, agli Istituti indicati dall'art. 1 della medesima o ad altri consimili che domandassero di assumerlo nelle Provincie del Veneto, di Mantova e di Roma.

Art. 3.

Alla Legge medesima sono recate le modificazioni seguenti:

A) In fine dell'art. 2 è aggiunta questa disposizione:

« Ogni Istituto dovrà stabilire nelle città designate con Decreto Reale Agenzie proprie ordinate in guisa da agevolare le domande di prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario. »

B) Nell'art. 7, alle parole finali « vidimata dal Delegato governativo » si sostituiranno le seguenti: « vidimate da Notaio. »

C) Dopo l'art. 22 sarà inserito un nuovo articolo formolato nel modo seguente:

« I privilegi processuali e d'altra specie concessi dalla presente Legge per le operazioni di credito fondiario, avranno effetto anche quando i beni dati in ipoteca appartengano a Provincie, a Comuni o ad altri Corpi morali. »

D) Nell'art. 25 sono soppresse le parole « e controfirma le cartelle. »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 15 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.
G. De Falco.
Quintino Sella.

N° 1420 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che approva sette Elenchi di Enti morali ecclesiastici soppressi, e determina la rendita da inscriversi a favore del Fondo per il Culto.*

4 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la Legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo Regolamento approvato col Nostro Decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la Legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo Regolamento approvato col Nostro Decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visti l'articolo 24 della Legge 7 luglio 1868, n. 4490, e gli articoli 3 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed 1 dell'allegato *N* di quest'ultima Legge;

Visti i Nostri Decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, e 17 febbraio 1870, n. 5519;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli Enti morali ecclesiastici indicati negli Elenchi annessi al presente Decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni stabili devoluti al Demanio, e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato, instituita dall'articolo 8 della suddetta Legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite liquidate pei beni stabili devoluti al Demanio, e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, indicati negli Elenchi allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, controfirmati dai Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti ed annessi al presente Decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli Elenchi stessi.

Sono parimente accertate nelle somme esposte nella colonna 10 degli anzidetti Elenchi le rate di rendita pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili, operate per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali ecclesiastici sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519.

Art. 2.

In relazione al primo comma dell'articolo precedente, per effetto della liquidazione del patrimonio degli Enti

morali indicati nei suddetti Elenchi, sono accertate, giusta le risultanze del Prospetto riepilogativo allegato *H*, controfirmato dai Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti ed annesso al presente Decreto, in complessive lire 49,041.57 (quarantanovemila quarantuna e centesimi cinquantasette) l'annua rendita 5 per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto, con decorrenza dal 1° luglio 1873, ed in complessive lire 333,431.40 (trecentotrentatremila quattrocentotrentuna e centesimi quaranta) la somma delle rate di rendita maturate a favore dello stesso Fondo pel Culto a tutto giugno 1873.

L'anzidetta rendita annua e i relativi arretrati saranno conteggiati colla rendita stata inscritta a favore del Fondo pel Culto, in esecuzione del Nostro Decreto 6 gennaio 1867, n. 3546.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 71. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.
G. De Falco.

ALLEGATI.

ALLEGATO A - Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi *e delle rendite* **5** *per cen*
in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse ecclesi[illegible]

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		[illegible]
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo [illegible] del 30 per cento - Col. 6 - 5	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Canonicato Muzi nella collegiata dei SS. Nicandro e Marciano in	Aquila	Aquila	191. 29	62. 54	128. 75	»	
2	Opera pia Ghinassi in	Faenza	Ravenna	»	110. 92	»	110.9[illegible]	
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1869 .... L.			191. 29	173. 46	128. 75	110.9[illegible]	

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1873, si a[illegible] giungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le [illegible] maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1873 sul comp[illegible] ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 ....

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento [illegible] date a tutto giugno 1873 .... L.

Roma, addì 4 giugno 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto
ggi 7 *luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848).

immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 80 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	81. 54	128. 75	»	210. 29	11. 33	»	11. 33	198. 96	43. 26
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	257. 89
»	»	81. 54	128. 75	»	210. 29	11. 33	»	11. 33	198. 96	301. 15
»	»	»	128. 75	321. 87	450. 62	11. 33	42. 49	53. 82	396. 80	388. 22
»	»	81. 54	257. 50	321. 87	660. 91	22. 66	42. 49	65. 15	595. 76	689. 37

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. DE FALCO.

Allegato B - **Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi** *e delle rendite 5 per cen*
in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiast

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione della rendita a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Legato Forini in	Pedrengo	Bergamo	112. 95	33. 88	79. 07	»	
2	Cappellania Freddi nella chiesa di Schiavonia in .	Forlì	Forlì	»	40. 64	»	40. 64	1° luglio 1870
3	Beneficio Folchini detto della SS. Annunziata in Montecenere di	Lama di Mocogno	Modena	262. 65	91. 99	170. 66	»	
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1870 .... L.			375. 60	166. 51	249. 73	40. 64	

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1873, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1873 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8.................. L.

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento liquidate a tutto giugno 1873 .... L.

Roma, addì 4 giugno 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

a inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848).

date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86. 20	»	104. 77	118. 60	»	223. 37	10. 44	»	10. 44	212. 93	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	114. 81
»	»	117. 56	255. 99	»	373. 55	22. 53	»	22. 53	351. 02	58. 52
86. 20	»	222. 33	374. 59	»	596. 92	32. 97	»	32. 97	563. 95	173. 33
»	»	»	124. 86	624. 32	749. 18	10. 99	82. 41	93. 40	655. 78	121. 92
86. 20	»	222. 33	499. 45	624. 32	1,346. 10	43. 96	82. 41	126. 37	1,219. 73	295. 25

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
G. DE FALCO.

Allegato C - **Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi** *e delle rendite 5 per c[...]*
in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse eccl[...]

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza tra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo [...]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Canonicato dei SS. Agostino, Ubaldo ed Antonio Abate in S. Secondo di	Asti	Alessandria	146.98	536.09	»	389.11
2	Legato Galliano all'altare del Purgatorio nella chiesa madre di	Villafranca Sicula	Girgenti	»	93.34	»	93.34
3	Legato Vacca all'altare della Beata Vergine delle Grazie nella parrocchiale di S. Maria in	Candia	Pavia	132.80	39.84	92.96	»
4	Mansioneria di S. Maria in Rossignano di	Spinea	Venezia	926.49	361.92	564 57	»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1870 .... L.			1,206.27	1,031.19	657.53	482.[...]

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° lugiio 1873, [...] giungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 [...] maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1873 sul co[...] ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 ....

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento [...] date a tutto giugno 1873 ....

Roma, addì 4 giugno 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto
...gi 7 luglio 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848).

[illegible] dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15 — 18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 degli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 43	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 44	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,324. »
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	310. 35
10. 10	»	123. 17	185. 92	»	309. 09	16. 36	»	16. 36	292. 73	»
»	»	464. 20	1,129. 14	»	1,593. 34	99. 36	»	99. 36	1,493. 98	181. 97
10. 10	»	587. 37	1,315. 06	»	1,902. 43	115. 72	»	115. 72	1,786. 71	1,816. 32
»	»	»	»	1,643. 82	1,643. 82	»	216. 98	216. 98	1,426. 84	1,206. 1?
10. 10	»	587. 37	1,315. 06	1,643. 82	3,546. 25	115. 72	216. 98	332. 70	3,213. 55	3,022. 44

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
G. DE FALCO.

ALLEGATO D - Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi *e delle rendite* 5 p[illegible]
in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse ecc[illegible]

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esp[illegible] nelle colonn[illegible]	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Legato Ceriano-Oddino Giulia in	Valenza	Alessandria	»	195. »	»	[illegible]
2	Canonicato teologale nella collegiata di S. Maria Assunta in	Antrodoco	Aquila	243. 65	73. 10	170. 55	»
3	Beneficio Bontà Rumi in	Musso	Como	57. »	84. 36	»	[illegible]
4	Cappellania di S. Bovo in	Castino	Cuneo	41. 92	39. 58	2. 34	»
5	Cappella dell'Assunzione e dei SS. Antonio da Padova e Guglielmo nell'oratorio delle Logge in	Fiesole	Firenze	»	67. 68	»	[illegible]
6	Cappella corale dei SS. Sebastiano e Zanobi nella metropolitana di	Firenze	Id.	»	171. 12	»	[illegible]
7	Cappellania Rizzo Antonino in	Canicattì	Girgenti	»	95. 64	»	[illegible]
	Da riportarsi	....	....	342. 57	727. 08	172. 89	55[illegible]

inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto
gi 7 luglio 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848).

	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile				
[illegible] dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppr. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1º gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1º genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	745. 87
»	»	92. 85	341. 10	85. 28	519. 23	30. 02	11. 26	41. 28	477. 95	57. 06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	253. 85
»	»	1. 88	4. 68	1. 17	7. 73	0. 41	0. 15	0. 56	7. 17	20. 67
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	251. 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	616. 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	342. 68
»	»	94. 73	345. 78	86. 45	526. 96	30. 43	11. 41	41. 84	485. 12	2,287. 54

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5-6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua a prelevarsi a favore del Demanio a saldo ... Col. 6-5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	342. 57	727. 08	172. 89	557. 40
8	Beneficio della Madonna del Rosario in Seggiano di .	Castel del Piano	Grosseto	43. 42	13. 03	30. 39	»
9	Cappellania Ricci nella cattedrale di	Massa	Massa e Carrara	»	9. 90	»	9. 9[illegible]
10	Cappellania Agostini Anna in	Caselle Landi	Milano	»	194. 45	»	194. 45
11	Legato Marini e Gialdi in S. Maria della Neve in .	Codogno	Id.	»	109. 65	»	109. [illegible]
12	Beneficio di S. Marta nella cattedrale di...........	Lodi	Id.	»	2. 10	»	2. [illegible]
13	Legato Bignanini Antonio in	Terranova dei Passerini	Id.	»	182. 93	»	182. [illegible]
14	Beneficio di S. Salvatore in	Casalvolone	Novara	»	138. »	»	138. »
15	Beneficio di S. Andrea Apostolo nella collegiata di S. Vittore in	Intra	Id.	83. 60	231. 78	»	148. 18
	Da riportarsi ...	....	....	469. 59	1,608. 92	203. 28	1,342. 61

10	11	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto				Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			19	20
dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la *Legge* di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta a Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5549	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1º gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1º genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nelle colonna 14	Totale — Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 80 per cento* liquidate sulla rendita esposta della colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	94.73	345.78	86.45	526.96	30.43	11.41	41.84	485.12	2,287.54
24.51	»	40.27	60.78	15.19	116.24	5.35	2. »	7.35	108.89	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37.87
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	743.77
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	392.86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	675.39
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	527.85
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	625.32
24.51	»	135. »	406.56	101.64	643.20	35.78	13.41	49.19	594.01	5,298.12

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5-6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	469. 59	1,608. 92	203. 28	1,342. 6
16	Legato Suor Crocifissa ed Arciprete Gennaro e Capuano in	Castelbuono	Palermo	»	23. 06	»	23. 0
17	Beneficio di S. Andrea in S. Vitale di Baganza in .	Felino	Parma	»	7. 12	»	7. 12
18	Beneficio di Sant'Antonio da Padova in	Sissa	Id.	454. 98	136. 49	318. 49	»
19	Una delle due cappelle di S. Francesco Soderini nella cattedrale di..........	Volterra	Pisa	»	52. 83	»	52. 8
20	Cappellania Falavigna in ..	Guastalla	Reggio Emilia	309. 50	97. 04	212. 46	»
21	Beneficio del SS. Sacramento in	Rolo	Id.	382. 28	114. 68	267. 60	»
22	Cappella Borri nella chiesa della SS. Annunziata in .	Torino	Torino	»	61. 88	»	61. 8
23	Legato Bonivento Giuseppe in	Chioggia	Venezia	165. 69	49. 71	115. 98	»
	Da riportarsi ...	....	....	1,782. 04	2,151. 73	1,117. 81	1,487. 5

[illegible] dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5549	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonne 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	— Colonne 11+12+13+14			— Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24. 51	»	135. »	406. 56	101. 64	643. 20	35. 78	13. 41	49. 19	594. 01	5,298. 1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	88. 2
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27. 2
»	»	»	583. 90	159. 24	743. 14	51. 38	21. 02	72. 40	670. 74	203. 6
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	194 6
»	»	58. 42	424. 92	106. 23	589. 57	37. 39	14. 02	51. 41	538. 16	101. 8
»	»	»	477. 96	133. 80	611. 76	42. 06	17. 66	59. 72	552. 04	176. 4
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	221. 7
»	»	25. 45	231. 96	57. 99	315. 40	20. 41	7. 65	28. 06	287. 34	54. 9
24. 51	»	218. 87	2,125. 30	558. 90	2,903. 07	187. 02	73. 76	260. 78	2,642. 29	6,366. 8

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		[illegible]
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento. Col. 6 [illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Riporto ...	....	....	1,782. 04	2,151. 73	1,117. 81	1,487.5[illegible]	
24	Legato Scarpa Stefano detto Peraletto in	Pellestrina	Venezia	148. 58	44. 57	104. 01	»	1° luglio [illegible]
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1871 .... L.			1,930. 62	2,196. 30	1,221. 82	1,4[illegible]	

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1873, si a[illegible] giungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le ra[illegible] maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1873 sul compless[illegible] ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 ....

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento [illegible] date a tutto giugno 1873 ....

Roma, addì 4 giugno 1873.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

QUINTINO SELLA.

...date per tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna X dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 degli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24. 51	»	218. 87	2,125.30	558. 90	2,903. 07	187. 02	73. 76	260. 78	2,642. 29	6,366. 86
»	»	»	200. 51	52. »	252. 51	17. 64	6. 88	24. 50	228. 01	62. 27
24. 51	»	218. 87	2,325.81	610. 90	3,155. 58	204. 66	80. 62	285. 28	2,870. 30	6,429. 13
»	»	»	»	2,443.64	2,443. 64	»	322. 56	322. 56	2,121. 08	2,975. »
24. 51	»	218. 87	2,325.81	3,054.54	5,599. 22	204. 66	403. 18	607. 84	4,991. 38	9.404. 13

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. DE FALCO.

Allegato E - Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi ***e delle rendite 5 p*** [illegible]
in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse ec[illegible]

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite espos[te] nelle colonne 5 e [6]	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Canonicato di S. Marziano nella collegiata di S. Secondo in	Asti	Alessandria	»	826. 50	»	82[illegible]
2	Beneficio della Madonna del Carmine in S. Biagio di Amiterno in	Aquila	Aquila	219. 91	65. 97	153. 94	»
3	Cappellania Nardis nella cattedrale di	Id.	Id.	127. 15	57. 21	69. 94	»
4	Chiesa ricettizia di S. Nicolò di Bari in.........	Castel del Monte	Id.	243. 26	87. 77	155. 49	»
5	Canonicato Circi nella collegiata di S. Maria in Pantanis in	Montereale	Id.	207. 88	62. 36	145. 52	»
6	Canonicato Buttalfuoco nella collegiata di S. Maria in Pantanis in	Id.	Id.	378. 99	113. 70	265. 29	»
7	Beneficio di San Francesco d'Assisi in	Civitella della Chianna	Arezzo	»	89. 96	»	89.[illegible]
	Da riportarsi ...	....	....	1,177. 19	1,303. 47	790. 18	916.[illegible]

inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto
gi 7 luglio 1866, *n.* 3036 *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848).

immobili operata per gli [illegible] dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,491.91
»	»	»	86.73	62.92	149.65	7.63	8.31	15.94	133.71	191.38
»	»	»	138.21	82.65	220.86	12.16	10.91	23.07	197.79	143.71
»	»	85.09	310.98	155.49	551.56	27.37	20.52	47.89	503.67	68.27
159.86	»	192.81	291.04	145.52	629.37	25.61	19.21	44.82	584.55	»
291.45	»	351.51	530.58	265.29	1,147.38	46.69	35.02	81.71	1,065.67	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	380.93
451.31	»	629.41	1,357.54	711.87	2,698.82	119.46	93.97	213.43	2,485.39	4,276.20

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esp[illegible] nelle colonne [illegible]	
		Comune	Provincia	dovuta pel beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a [illegible]* [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	1,177. 19	1,303. 47	790. 18	916.[illegible]
8	Beneficio di S. Caterina in S. Cristoforo di	Cortona	Arezzo	225. 27	67. 58	157. 69	»
9	Ufficiatura Scornucchi nella prioria di S. Maria Nuova in	Id.	Id.	»	29. 99	»	29.9[illegible]
10	Canonicato Vannuccini nella collegiata di S. Martino in	Foiano	Id.	»	83. 55	»	83.55
11	Cappella di S. Maria Maddalena a Mercatale di	Montevarchi	Id.	»	121. 97	»	121.9[illegible]
12	Beneficio della Vergine del Latte nella collegiata di .	Id.	Id.	»	50. 27	»	50.2[illegible]
13	Canonicato Affinita Nicola nel capitolo cattedrale di	S. Agata de'Goti	Benevento	»	24. 38	»	[illegible]
14	Beneficio dei SS. Cristoforo ed Erasmo in S. Domenico di	Bologna	Bologna	»	18. 05	»	[illegible]
15	Cappellania Rapetti nella chiesa dei SS. Faustino e Giovita in	Brescia	Brescia	»	81. 02	»	[illegible]
	Da riportarsi ...	....	....	1,402. 46	1,780. 28	947. 87	1.32[illegible]

[illegible] dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
451. 31	»	629. 41	1,357.54	711. 87	2,698 82	119. 46	93. 97	213. 43	2,485. 39	4,276. 20
»	»	»	311. »	157. 69	468. 69	27. 37	20. 82	48. 19	420. 50	91. 42
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	129. 71
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	356. 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	527. 52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	217. 42
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	102. 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	78. 07
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	350. 41
451. 31	»	629. 41	1,668.54	869. 56	3,167. 51	146. 83	114. 79	261. 62	2,905. 89	6,129. 69

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	1,102. 46	1,780. 28	947. 87	1,335
16	Cappellania Bonometti nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli in	Brescia	Brescia	421. 61	126. 48	295. 13	»
17	Cappellania Loda al Fenil Nuovo in	Ghedi	Id.	»	75. »	»	75. »
18	Cappellania Ongarini in S. Antonio di	Lonato	Id.	»	46. 55	»	46.5[illegible]
19	Cappellania di S. Maria Elisabetta in Bettegno di .	Pontevico	Id.	380. »	114. »	266. »	»
20	Legato Michela Natale in .	Caltanissetta	Caltanissetta	»	13. 68	»	13.[illegible]
21	Canonicato di San Lorenzo martire in	Picinisco	Caserta	80. 31	59. »	21. 31	»
22	Beneficio del SS. Rosario in	Roccasecca	Id.	»	36. 87	»	36.[illegible]
23	Beneficio Franco Caterina in	Agira	Catania	»	6. 88	»	6.[illegible]
24	Beneficio Biondi Isidoro in Assoro di	Id.	Id.	»	17. 08	»	17.[illegible]
25	Cappellania Girmeni Pasquale in	Mineo	Id.	»	11. 98	»	11.98
	Da riportarsi ...	....	....	2,284. 38	2,287. 80	1,530. 31	1,533.[illegible]

... la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51. 31	»	629. 41	1,668.54	869. 56	3,167. 51	146. 83	114. 79	261. 62	2,905. 89	6,129. 69
»	»	»	»	90. 18	90. 18	»	11. 90	11. 90	78. 28	508. 38
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	324. 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	199. 30
»	»	295. 55	532. »	266. »	1,093. 55	46. 82	35. 11	81. 93	1,011. 62	24. 38
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	59. 17
»	»	»	34. 69	21. 31	56. »	3. 05	2. 81	5. 86	50. 14	100. 14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	159. 46
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29. 76
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	73. 87
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	51. 81
1. 31	»	924. 96	2,235.23	1,247.05	4,407. 24	19	4. 61	361. 31	4,045. 93	7,660. 33

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	2,284. 38	2,287. 80	1,530. 31	1,533. 73
26	Beneficio Singarella Raimondo in	Mineo	Catania	»	12. 87	»	12. 87
27	Cappellania Puccio Saverio in	Id.	Id.	»	3. 06	»	3. 06
28	Beneficio Randazzo Nicolò in	Nicosia	Id.	»	19. 10	»	19. 10
29	Cappellania di S. Eligio in	Id.	Id.	»	35. 69	»	35. 69
30	Beneficio Piccone Giovanni in	Id.	Id.	»	91. 80	»	91. 80
31	Beneficio Caldaresi Giovanni in	Id.	Id.	563. 70	184. 83	378. 87	»
32	Legato Farina, Cavena e Ferraris in	Annone di Brianza	Como	81. 28	24. 38	56. 90	»
33	Beneficio di S. Carlo in ...	Alzate	Id.	»	42. 13	»	42. 13
34	Cappellania di S. Carlo in .	Barzio	Id.	»	69. 12	»	69. 12
35	Legato Conti Portolino in .	Carella	Id.	253. 12	128. 84	124. 28	»
36	Cappellania Canzi Vallaperta in	Erba	Id.	»	153. »	»	153. »
	Da riportarsi ...	....	....	3,182. 48	3,052. 62	2,090. 36	1,960. 50

dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
451. 31	»	924. 96	2,235.23	1,247.05	4,407. 24	196. 70	164. 61	361. 31	4,045. 93	7,660. 33
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55. 66
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13. 23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	82. 61
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	144. 44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	397. 03
»	»	»	379. 92	378. 87	758. 79	33. 43	50. 01	83. 44	675. 35	429. 22
60. 60	»	75. 39	113. 80	56. 90	246. 09	10. 01	7. 51	17. 52	223. 57	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	169. 28
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	277. 64
»	»	»	68. 70	124. 28	192. 98	6. 05	16. 40	22. 45	170. 53	357. 17
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	614. 59
511. 91	»	1,000.35	2,797.65	1,807. 10	5,605. 10	246. 19	238. 53	484. 72	5,120. 38	10,201.20

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite espost[illegible] nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua a pralevarsi a favore del Demanio a saldo [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	3,182. 48	3,052. 62	2,090. 36	1,960.[illegible]
37	Legato De Stefani nella parrocchiale di...........	Fabiasco	Como	12. 12	3. 64	8. 48	»
38	Beneficio di S. Onorato in .	Locate Varesino	Id.	»	21. 60	»	21.6[illegible]
39	Legato o cappellania Riva in	Oggionno	Id.	»	60. 45	»	60.[illegible]
40	Beneficio di S. Lorenzo in ..	Penzano	Id.	587. 49	176. 25	411. 24	»
41	Cappellania Sirtori in	Sirtori	Id.	481. 72	144. 52	337. 20	»
42	Legato dell'Immacolata ossia messa del Sabato nella parrocchiale di Bosto in .	Varese	Id.	22. 95	10. 39	12. 56	»
43	Canonicato di S. Pietro della Strada nella collegiata di	Cassano all'Ionio	Cosenza	»	10. 09	»	10.[illegible]
44	Beneficio della B. Vergine del Rosario e di S. Ignazio in	Corte dei Cortesi	Cremona	»	69. 69	»	69.[illegible]
45	Beneficio di S. Pietro in S. Luca di	Cremona	Id.	110. 79	33. 24	77. 55	»
	Da riportarsi ...	....	....	4,397. 55	3,582. 49	2,937. 39	2,1[illegible]

dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa* del 30 per cento liquidate sulla rendita esposta nella colonna 9 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
511.91	»	1,000.35	2,797.65	1,807.10	5,605.10	246.19	238.53	484.72	5,120.38	10,201.20
8.90	»	11.24	16.96	8.48	36.68	1.49	1.12	2.61	34.07	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	86.77
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	242.83
»	»	57.12	822.48	411.24	1,290.84	72.38	54.28	126.66	1,164.18	209.05
»	»	»	»	236.04	236.04	»	31.16	31.16	204.88	523.89
»	»	16.64	25.12	12.56	54.32	2.21	1.66	3.87	50.45	13.15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	43.64
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	279.95
75.48	»	102.76	155.10	77.55	335.41	13.65	10.24	23.89	311.52	»
596.29	»	1,188.11	3,817.31	2,550.97	7,558.39	335.92	336.99	672.91	6,885.48	11,600.48

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	4,397. 55	3,582. 49	2,937. 39	2,12
46	Beneficio di Sant'Anna o cappellania Bonardi nella parrocchiale di S. Antonino in	Bra	Cuneo	»	50. 10	»	50.1
47	Legato Campi degli Esercizi spirituali in	Dogliani	Id.	»	26. 40	»	26.4
48	Opera pia Romanisio in ..	Farigliano	Id.	»	9. 90	»	9.9
49	Canonicato della Cantoria Malliano Baba in	Fossano	Id.	633. 19	202. 56	430. 63	»
50	Cappellania di S. Teresa in	Pagno	Id.	»	165. »	»	165. »
51	Cappellania di S. Gaetano in	Ruffia	Id.	»	135. »	»	135. »
52	Cappellania Tollonio Ascheri in	Sommariva Perno	Id.	616. 41	191. 52	424. 89	»
53	Cappella della SS. Trinità in Montebuoni di	Firenze	Firenze	»	93. 93	»	93.9
54	Canonicato Martelli nella cattedrale di	Id.	Id.	»	30. 87	»	30.8
55	Cappella di S. Antonio Abate in S. Apollonia di	Id.	Id.	»	67. 47	»	67.4
	Da riportarsi ...	....	....	5,647. 15	4,555. 24	3,792. 91	2,701.

... dalla Legge ... la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lug'. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13.	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1868 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
596. 29	»	1,188.11	3,817.31	2,550.97	7,558. 39	335. 92	336. 99	672. 91	6,885. 48	11,600.48
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	201. 26
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	114. 18
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42. 81
»	»	»	488. 05	430. 63	918. 68	42. 95	56. 84	99. 79	818. 89	443. 94
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	662. 80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	583. 88
»	»	»	»	273. 82	273. 82	»	36. 14	36. 14	237. 68	704. 90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	398. 92
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	133. 51
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	291. 81
596. 29	»	1,188.11	4,305.36	3,257.42	8,750. 89	378. 87	429. 97	808. 84	7,942.05	15,178.49

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua a prelevarsi a favore del Demanio a saldo ...
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	5,647. 15	4,555. 24	3,792. 91	2,701. »
56	Cappella dei SS. Lorenzo, Carlo e Lucia nella chiesa dei SS. Simone e Giuda in	Firenze	Firenze	»	138. 30	»	138. 30
57	Beneficio di San Giovanni Battista nella chiesa dello Spirito Santo in	Pistoia	Id.	»	242. 02	»	242. 02
58	Beneficio dell' Assunzione e Annunciazione di Maria Vergine nella cattedrale di	Prato	Id.	»	146. 49	»	146. 49
59	Cappellania Rosetti in	Forlì	Forlì	79. 29	68. 99	10. 30	»
60	Patrimonio Sacro I Moretti nella cattedrale di	Id.	Id.	70. 48	21. 14	49. 34	»
61	Cappellania Serra Lorenzo in	S. Olcese	Genova	»	54. 80	»	54. 80
62	Cappellania Massone nella chiesa di Terrile in	Uscio	Id.	»	109. 50	»	109. 50
63	Cappellania Greco in	Bivona	Girgenti	»	90. 38	»	90. 38
64	Legato Bellone Pasquale in	Id.	Id.	»	47. 21	»	47. 21
65	Legato Ricca Francesco in	Favara	Id.	»	69. »	»	69. »
	Da riportarsi ...	....	....	5,796. 92	5,543. 07	3,852. 55	3,598. 70

[illegible] per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
596. 29	»	1,188 11	4,305.36	3.257. 42	8,750. 89	378. 87	429. 97	808. 84	7,942. 05	15,178.49
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	576. 46
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,046. 74
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	630. 63
»	»	6. 75	20. 60	10. 30	37. 65	1. 81	1. 36	3. 17	34. 48	46. 18
41. 04	»	65. 38	98. 68	49. 34	213. 40	8. 68	6. 51	15. 19	198. 21	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	237. 01
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	473. 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	390. 89
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	204. 18
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	277. 17
637. 33	»	1,260.24	4,424 64	3,317. 06	9,001. 94	389. 36	437. 84	827. 20	8,174. 74	19,061.34

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento Imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	5,796. 92	5,543. 07	3,852. 55	3,598. 70
66	Legato di messe all'altare di S. Lucia nella chiesa del Collegio di Maria in ...	Favara	Girgenti	»	17. 07	»	17. 07
67	Pia disposizione di Matteo Del Fattore in	Licata	Id.	»	43. 20	»	43. 2[illegible]
68	Pia disposizione Burgio Cavaleri in	Id.	Id.	»	29. 51	»	29. 51
69	Fidecommissaria Farruggio Antonio in	Id.	Id.	»	12. 55	»	12. 55
70	Cappellania Casali Filippo Maria in	Id.	Id.	»	34. 81	»	34. 81
71	Opera pia di Maria in San Domenico di	Montesago	Id.	»	132. 34	»	132. 34
72	Legato Scaglione Nicoletta in	Palma Montechiaro	Id.	»	5. 10	»	5. 10
73	Cappellania di S. Bartolomeo in	Arcidosso	Grosseto	»	21. 84	»	21. 84
74	Beneficio di S. Silvestro Papa in	Cinigiano	Id.	37. 94	16. 03	21. 91	»
	Da riportarsi ...	....	....	5,834. 86	5,855. 52	3,874. 46	3,795. 12

[illegible] immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fine all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali - oppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
637. 33	»	1,260.24	4,424.64	3,317. 06	9,001. 94	389. 36	437. 84	827. 20	8,174. 74	19,061.34
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	73. 82
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	186. 84
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	127. 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	54. 28
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	150.55
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	572. 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23. 06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	94. 45
»	»	»	29. 28	21. 91	51. 19	2. 57	2. 89	5. 46	45. 73	31. 88
637. 33	»	1,260.24	4,453.92	3,338. 97	9,053. 13	391. 93	440. 73	832. 66	8,220. 47	20,375.22

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	.. ..	....	5,834. 86	5,855. 52	3,874. 46	3,795. 12	
75	Beneficio di Maria SS. del Rosario in Montenero di	Cinigiano	Grosseto	»	67. 34	»	67. 34	
76	Beneficio della Madonna del Rosario in	Isola del Giglio	Id.	»	3. 41	»	3. 41	
77	Legato del Rosario in Capoliveri di	Longone	Livorno	»	11. 52	»	11. 52	1° gennaio 1872
78	Beneficio del Rosario ed Anime purganti in	Rio nell'Elba	Id.	»	113. 60	»	113. 60	
79	Beneficio di S. Giovanni Battista in	Stazzena	Lucca	»	57. 72	»	57. 72	
80	Legato pio Paoli in	Villa Basilica	Id.	»	18. 82	»	18. 82	
81	Beneficio della Beata Vergine Annunziata in Bonizzo di	Borgofranco	Mantova	»	92.16	»	92. 16	
82	Beneficio di San Giuseppe nella chiesa arcipretale di	Dosolo	Id.	»	89. 04	»	89. 04	
83	Beneficio dei SS. Marco ed Antonio in	Sabbioneta	Id.	194. 59	58. 38	136. 21	»	
	Da riportarsi ...	....	....	6,029. 45	6,367. 51	4,010. 87	4,348. 73	

immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
637. 33	»	1,260.24	4,453 92	8,338. 97	9,053. 13	391. 93	440. 73	832. 66	8,220. 47	20,375.22
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	273. 60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14. 74
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	49. 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	485. 34
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	249. 64
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	81. 40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	398. 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	385. 10
125. 17	»	180. 48	272. 42	136. 21	589. 11	23. 97	17. 98	41. 95	547. 16	»
762. 50	»	1,440.72	4,726 34	8,475. 18	9,642. 24	415. 90	458. 71	874. 61	8,767. 63	22,313.46

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento Imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	6,029. 45	6,367. 51	4,010. 87	4,348.[illegible]
84	Cappellania di S. Antonio da Padova nella chiesa arcipretale di	Sabbioneta	Mantova	»	139. 57	»	139. 5[illegible]
85	Cappellania Cassa Cassaro in	Solferino	Id.	109. 97	32. 99	76. 98	»
86	Canonicato Tanzi sotto il titolo della SS. Concezione nella collegiata di	Carrara	Massa Carrara	»	74. 59	»	74. 59
87	Cappellania di S. Giuseppe e di S. Teresa in	Id.	Id.	»	64. 87	»	64. 8[illegible]
88	Canonicato della SS. Annunziata nella collegiata di .	Id.	Id.	»	87. 39	»	87. [illegible]
89	Beneficio della Beata Vergine di Loreto in S. Francesco di	Pontremoli	Id.	»	51. 60	»	51. [illegible]
90	Legato Balsamo Chiara Maria in	Messina	Messina	»	45. 90	»	45. [illegible]
91	Legato Antonazzo Andrea in	Roccavaldina	Id.	»	2. 20	»	2. [illegible]
92	Cappellania della Beata Vergine della Neve in	Abbiategrasso	Milano	»	49. 50	»	49. [illegible]
	Da riportarsi ...	....	....	6,139. 42	6,916. 12	4,087. 85	[illegible]

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
762. 50	»	1,440.72	4,726.34	3,475.18	9,642. 24	415. 90	458. 71	874. 61	8,767. 63	22,313.46
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	603. 64
»	»	59. 87	153. 96	76. 98	290. 81	13. 55	10. 16	23. 71	267. 10	18. 05
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	312. 89
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	280. 56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	377. 97
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	223. 17
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	198. 52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9. 52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	198. 84
762. 50	»	1,500 59	4,880.30	3,552. 16	9,933. 05	429. 45	468. 87	898. 32	9,034. 73	24,536.62

Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
	Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
2	3	4	5	6	7	8	9
Riporto ...	....	....	6,139. 42	6,916. 12	4,087. 65	4,864. 35	
Causa pia Sala in	Besana di Brianza	Milano	»	20. »	»	20. »	
Legato Milani in S. Giovanni Battista di	Busto Arsizio	Id.	2. 79	10. 69	»	7. 90	
Cappellania Busnelli in San Michele di	Id.	Id.	168. 81	50. 64	118. 17	»	
Cappellania Barene sotto il titolo di S. Antonio da Padova in Cassano Magnago di	Id.	Id.	322. 66	96. 80	225. 86	»	— 1° gennaio 1872 —
Cappellania di S. Giuseppe in S. Maria in Piazza di ..	Id.	Id.	304. 90	91. 47	213. 43	»	
Legato Caffarelli Pietro Giovanni in	Casalmaiocco	Id.	»	135. »	»	135. »	
Beneficio di S. Fedele nella parrocchiale di	Castano I	Id.	73. 89	22. 17	51. 72	»	
Legato Mazzocchi Caterina in S. Fereoio di	Chiosi Porta Regale	Id.	»	2. 08	»	2. 08	
Legato Mamoli Bassano in S. Fereolo di	Id.	Id.	»	41. 10	»	41. 10	
Da riportarsi ...	....	....	7,012. 47	7,386. 07	4,696. 83	5,070. 48	

immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale — Colonne 11+12+13+14	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
762.50	»	1,500.59	4,880.30	3,552.16	9.933.05	429.45	468.87	898.32	9,034.73	24,536.62
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	86.50
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	38.42
»	»	»	69.26	118.17	187.43	6.09	15.60	21.69	165.74	138.70
»	»	»	»	175.67	175.67	»	23.19	23.19	152.48	343.37
»	»	»	94.26	213.43	307.69	8.29	28.17	36.46	271.23	263.74
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	542.29
54.66	»	68.53	103.44	51.72	223.69	9.10	6.83	15.93	207.76	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8.98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	177.75
817.16	»	1,569.12	5,147.26	4,111.15	10,827.53	452.93	542.66	995.59	9,831.94	26,136.37

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo del 30 per cento - Col. [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	7,012. 47	7,386. 07	4,696. 83	5,070.[illegible]
102	Cappellania Mandelli in San Gottardo di	Corpi Santi	Milano	»	229. 50	»	229.50
103	Legato Mezza Pietro in Retegno di	Fombio	Id.	»	11. 21	»	11.21
104	Legato Romitoli nell'oratorio di Pescalupo in	Lodi	Id.	»	92. 71	»	92.71
105	Legato Marubbiani Cesare nella cattedrale di......	Id.	Id.	104. 71	31. 41	73. 30	»
106	Cappellania Demercanti in S. Celso di	Milano	Id.	»	116. 12	»	116.12
107	Legato Finoli in S. Filippo Neri di	Lodi	Id.	»	114. 59	»	114.59
108	Cappellania Baragino Cristoforo in	Monza	Id.	»	102. 99	»	102.99
109	Cappellania del Gesù in ..	Motta Visconti	Id.	641. 65	192. 49	449. 16	»
110	Legato Confalonieri in	Vidardo	Id.	»	80. 10	»	80.10
111	Legato Tornielli Scolari in	Borgomanero	Novara	»	31. 67	»	31.67
	Da riportarsi ...	....	....	7,758. 83	8,388. 86	5,219. 29	5,849.3[illegible]

… dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	— Colonne 11+12+13+14			— Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
817. 16	»	1,569.12	5,147.26	4,111. 15	10,827.53	452. 93	542. 66	995. 59	9,831. 94	26,136.37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	921. 90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45. 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	400. 97
81. 75	»	97. 12	146. 60	73. 30	317. 02	12. 90	9. 68	22. 58	294. 44	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	498. 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	460. 30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	445. 43
91. 93	»	595. 13	898. 32	449. 16	1,942. 61	79. 05	59. 29	138. 34	1,804. 27	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	346. 43
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	136. 97
990. 84	»	2,261.37	6,192.18	4,633.61	13,087.16	544. 88	611. 63	1,156.51	11,930.65	29,391.94

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	7,758. 83	8,388. 86	5,219. 29	5,849. 32	
112	Opera pia delle Quarantore ed Esercizi spirituali in Grassona di	Cesara	Novara	»	15. 76	»	15. 76	— 1° gennaio 1872 —
113	Legato Cardoli in	Miasino	Id.	19. »	7. 53	11. 47	»	
114	Legato Graziano Melchiore in	Recetto	Id.	267. 02	120. 61	146. 41	»	
115	Cappellania III di S. Giovanni Evangelista nella cattedrale di...........	Padova	Padova	»	177. 40	»	177. 40	
116	Beneficio di S. Filippo Neri in	Caccamo	Palermo	»	46. 58	»	46. 58	
117	Legato Spallino Angelo in	Castelbuono	Id.	»	63. 61	»	63. 61	
118	Legato Minotta Giuseppe in	Id.	Id.	»	70. 39	»	70. 39	
119	Cappellania Vinci Pietro e Giuseppe in	Cefalù	Id.	»	6. 50	»	6. 50	
120	Cappellania Rinaldello Francesco in	Id.	Id.	»	15. 43	»	15. 43	
121	Cappellania Cefalù Francesco e Niccolò in	Id.	Id.	»	17. 85	»	17. 85	
	Da riportarsi ...	....	....	8,044. 85	8,930. 52	5,377. 17	6,262. 84	

data pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
990. 84	»	2,261.37	6,192.18	4,633. 61	13,087.16	544. 88	611. 63	1,156.51	11,930.65	29,391.94
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	68. 16
»	»	»	»	5. 84	5. 84	»	0. 77	0. 77	5. 07	28. 74
»	»	»	»	33. 76	33. 76	»	4. 46	4. 46	29. 30	482. 58
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	714. 58
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	201. 45
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	275. 11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	304. 44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28. 11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	66. 72
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	77. 20
990. 84	»	2,261.37	6,192.18	4,673. 21	13,126 76	544. 88	616. 86	1,161.74	11,965.02	31,639.04

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenze stabilite nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	8,044. 85	8,930. 52	5,377. 17	6,262. 84	
122	Eredità Piraino o beneficio dell'altare di Maria Immacolata in S. Michele di	Isnello	Palermo	»	48. 44	»	48. 44	
123	Beneficio di S. Rocco in...	Monreale	Id.	»	175. 73	»	175. 73	
124	Eredità La Farina Giuseppe in	Palermo	Id.	»	21. 04	»	21. 04	
125	Beneficio di S. Lucia nella parrocchiale di Kalsa in .	Id.	Id.	»	10. 33	»	10. 33	
126	Legato Spallina Andrea in	S. Mauro Castelverde	Id.	91. 78	27. 53	64. 25	»	— 1° gennaio 1872 —
127	Cappellania Drusco in	Bedonia	Parma	155. 46	46. 64	108. 82	»	
128	Beneficio di S. Donnino martire nella cattedrale di .	Borgo S. Donnino	Id.	51. 81	16. 29	35. 52	»	
129	Beneficio di S. Francesco in Curatico di	Corniglio	Id.	25. 61	7. 68	17. 93	»	
130	Beneficio dei SS. Giacomo e Girolamo nell'oratorio di Costa Venturina in Beduzzo di	Id.	Id.	33. 91	10. 17	23. 74	»	
	Da riportarsi ...	....	....	8,403. 42	9,294. 37	5,627. 43	6,518. 38	

...date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
990. 84	»	2,261.37	6,192.18	4,673. 21	13,126.76	544. 88	616. 86	1,161.74	11,965.02	31,639.04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	206. 27
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	760. 03
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	91. »
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	44. 68
»	»	24. 45	128. 50	64. 25	217. 20	11. 31	8. 48	19. 79	197. 41	26. »
»	»	3. 93	217. 64	108. 82	330. 39	19. 15	14. 36	33. 51	296. 88	60. 11
»	»	1. 18	71. 04	35. 52	107. 74	6. 25	4. 69	10. 94	96. 80	20. 77
»	»	»	27. 44	17. 93	45. 37	2. 41	2. 37	4. 78	40. 59	13. 78
»	»	»	35. 21	23. 74	58. 95	3. 10	3. 13	6. 23	52. 72	18. 73
990. 84	»	2,290.93	6,672.01	4,923.47	13,886.41	587. 10	649. 89	1,236.99	12,649.42	32,880.41

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua a prelevarsi a favore del Demanio ...
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	8,403. 42	9,294. 37	5,637. 43	6,518. 38
131	Beneficio di S. Francesco in Scurano di	Neviano degli Arduini	Parma	31. 63	9. 49	22. 14	»
132	Beneficio della Madonna della Neve nell'oratorio di Curatico in	Corniglio	Id.	97. 74	29. 32	68. 42	»
133	Beneficio di S. Maria Maddalena nella parrocchiale di Basilicanova in	Parma	Id.	»	7. 13	»	7. 13
134	Beneficio d'Ognissanti nella parrocchiale di Cereto in	Tizzano Val Parma	Id.	»	10. 82	»	10. 82
135	Legato Ventura Giuseppe in	Alagna	Pavia	»	2. »	»	2. »
136	Legato Brindisi in	Bosnasco	Id.	»	37. 60	»	37. 60
137	Beneficio dell'Annunciazione di Maria SS. in Castelvetro di	Monticelli	Piacenza	717. 97	215. 39	502. 58	»
138	Ufficiatura Grassi in S. Bartolomeo-di	Bagni S. Giuliano	Pisa	»	88. 20	»	88. 20
	Da riportarsi ...	....	....	9,250. 76	9,695. 32	6,230. 57	6,664. 13

Rata della rendita accertata per la tassa di [illegible] date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1767 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colona 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
990. 84	»	2,290.93	6,672.01	4,923.47	13,886.41	587. 10	649. 89	1,236.99	12,649.42	32,880.41
»	»	»	»	11. 81	11. 81	»	1. 56	1. 56	10. 25	35. 98
»	»	»	105. 10	68. 42	173. 52	9. 25	9. 03	18. 28	155. 24	52. 45
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30. 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	46. 80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8. 65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	162. 62
»	»	358. 79	1,005.16	502. 58	1,866. 53	88. 45	66. 34	154. 79	1,711. 74	131. 62
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	381. 46
990. 84	»	2,649.72	7,782.27	5,506.28	16,937.27	684. 80	726. 82	1,411.62	14,626.65	33,730.82

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per *rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto per *rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	9,250. 76	9,695. 32	6,220. 57	6,664. 1[illegible]
139	Beneficio della Natività di Maria SS. e S. Anna in Casciano di	Lari	Pisa	167. 59	108. 38	59. 21	»
140	Ufficiatura Giamal in	Pisa	Id.	»	84. 67	»	84. 67
141	Cappella di S. Michele nell'oratorio di Montegemoli in	Pomarance	Id.	»	154. 40	»	154. 40
142	Beneficio della Natività di Maria nella chiesa prepositurale di	Pontedera	Id.	55. 86	65. 23	»	9. 37
143	Beneficio di S. Sebastiano in	Bagnara	Ravenna	29. 06	8. 72	20. 34	»
144	Mansioneria istituita da Pio IX nella collegiata di ..	Lugo	Id.	»	63. 78	»	63. 78
145	Legato Taffurelli della Beata Vergine Concetta in ...	Brescello	Reggio Emilia	34. 96	10. 49	24. 47	»
146	Beneficio di S. Croce e S. Antonio in Salvaterra di	Casalgrande	Id.	62. 62	18. 79	43. 83	»
147	Beneficio Lanzi sotto il titolo di S. Rocco in	Luzzara	Id.	85. 50	25. 65	59. 85	»
	Da riportarsi ...	....	....	9,686. 35	10,234. 43	6,428. 27	6,976. 3[illegible]

dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
990. 84	»	2,649.72	7,782.27	5,506.28	16,937.27	684. 80	726. 82	1,411.62	14,626.65	33,730.82
»	»	31. 75	118. 42	59. 21	209. 38	10. 42	7. 82	18. 24	191. 14	85. 50
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	366. 19
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	667. 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	153. 99
»	»	»	34. 69	20. 34	55. 03	3. 05	2. 68	5. 73	49. 30	14. 12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	275. 85
»	»	7. 68	48. 94	24. 47	81. 09	4. 31	3. 23	7. 54	73. 55	10. 61
»	»	12. 66	87. 66	43. 83	144. 15	7. 71	5. 79	13. 50	130. 65	19. 47
»	»	13. 96	119. 70	59. 85	193. 51	10. 53	7. 90	18. 43	175. 08	28. »
990. 84	»	2,715.77	8,191.68	5,718. 98	16,621.43	720. 82	754. 24	1,475.06	15,146.37	35,352.33

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua a prelevarsi a favore del Demanio a saldo ... Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	9,686. 35	10,231.43	6,428. 27	6,976. 35
148	Beneficio di S. Antonio nella parrocchiale di	Poviglio	Reggio Emilia	66. 54	19. 96	46. 58	»
149	Beneficio di S. Appollonia in	Rolo	Id.	336. 58	100. 97	235. 61	»
150	Beneficio di S. Anna in ...	Toano	Id.	72. 61	21. 78	50. 83	»
151	Cappellania Ferrara Caterina in	Augusta	Siracusa	»	4. 27	»	4. 27
152	Cappellania Conti Mario in	Id.	Id.	»	6. 47	»	6. 47
153	Cappellania Migliorisi Francesco in	Vittoria	Id.	»	48. 20	»	48. 20
154	Beneficio di S. Lorenzo in	Loreto Aprutino	Teramo	203. 72	131. 45	72. 27	»
155	Patronato di S. Matteo nella cattedrale di...........	Aosta	Torino	72. 20	21. 66	50. 54	»
156	Cappellania Bertoldo sotto il titolo dello Spirito Santo in	Torino	Id.	»	202. 50	»	202. 50
157	Fondazione Bonino nella cappella di S. Grato in	S. Raffaele	Id.	»	11. 55	»	11. 55
	Da riportarsi ...	....	....	10,438. »	10,808.24	6,884. 10	7,249. 34

date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
990. 84	»	2,715.77	8,191.68	5,713.98	16,621.43	720. 82	754. 24	1,475.06	15,146 37	35,352.33
»	»	13. 19	93. 16	46. 58	152. 93	8. 20	6. 15	14. 35	138. 58	20. 79
»	»	41. 23	471. 22	235. 61	748. 06	41. 47	31. 10	72. 57	675. 49	116. 12
»	»	8. 76	101. 66	50. 83	161. 25	8 94	6. 71	15. 65	145. 60	25. 41
»	»	»	»	»	»	»	»		»	18. 46
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27. 98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	195. 54
»	»	65. 65	144. 54	72. 27	282. 46	12. 71	9. 55	22. 26	260. 20	54. 77
»	»	»	50. 54	50. 54	101. 08	4. 45	6. 67	11. 12	89. 96	50. 36
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	834. 24
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	49. 95
990. 84	»	2,844.60	9,052.80	6,169. 81	18,067.21	796. 59	814. 42	1,611.01	16,456.20	36,745.65

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione della rendita a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	10,438. »	10,803.24	6,884. 10	7,249. 34	
158	Cappellania Suortino Giuseppe in	Campobello	Trapani	»	260. 04	»	260. 04	1° gennaio 1872
159	Cappellania di S. Gaetano in	Castel-vetrano	Id.	»	46. 27	»	46. 27	
160	Legato D'Angiolo nella chiesa degli Agonizzanti in ...	Id.	Id.	»	101. 96	»	101. 96	
161	Canonicato Savalli Pietro in	Monte S. Giuliano	Id.	»	45. 90	»	45. 90	
162	Beneficio di San Carlo Internicola in	Salemi	Id.	165. 81	59. 20	106. 61	»	
163	Cappellania Favara Francesca in	Id.	Id.	»	57. 89	»	57. 89	
164	Cappellania Murano Bartolomeo in	Id.	Id.	»	111. 81	»	111. 81	
165	Cappellania Antonino Farolella in	Trapani	Id.	»	76. 50	»	76. 50	
166	Cappellania Ignazio Avellone in	Id.	Id.	»	91. 80	»	91. 80	
167	Cappellania Ferreri e Bonfanti in S. Nicolò di ...	Id.	Id.	»	95. 63	»	95. 63	
	Da riportarsi ...	....	....	10,603.81	11,750.24	6,990. 71	8,137. 14	

[illegible] dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16 + 17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
990. 84	»	2,844.60	9,052.80	6,169. 81	18,067.21	796. 59	814. 42	1,611.01	16,456.20	36,745 65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,124. 67
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200. 12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	440. 98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	198. 52
»	»	96. 54	213. 22	106. 61	416. 37	18. 76	14. 07	32. 83	383. 54	24. 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	250. 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	483. 58
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	330. 86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	397. 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	413. 60
990. 84	»	2,941.14	9,266.02	6,276. 42	18,483.58	815. 35	828. 49	1,643.84	16,839.74	40,610.22

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		[illegible]
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Riporto ...	....	....	10,603.81	11,750.24	6,990. 71	8,137. 14	
168	Legato Ardizzon in	Chioggia	Venezia	115. 20	34. 56	80. 64	»	1° gennaio 1873
169	Mansioneria Bertotto in ..	Id.	Id.	118. 25	35. 48	82. 77	»	
170	Mansioneria dei SS. Francesco e Girolamo in Maerne di	Martelago	Id.	219. 09	86. 34	132. 75	»	
171	Beneficio patriarcale in ...	Venezia	Id.	447. 62	134. 29	313. 33	»	
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1871 ....L.			11,503 97	12,040.91	7,600. 20	8,137. 14	

Facendosi luogo all'inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1873, s'ag- giungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1873 sul complesso ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 ....L.

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento liqui- date a tutto giugno 1873 ....L.

Roma, addì 4 giugno 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

dato pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul Fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 settembre 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tasse del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 1 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 1 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16 + 17		
		dal 1 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
990. 84	»	2,941.14	9,266.02	6,276 42	18,483.58	815. 35	828. 49	1,643.84	16,839.74	40,610.22
»	»	8. 74	161. 28	80. 64	250. 66	14. 19	10, 64	24. 83	225. 83	42. 05
»	»	34. 72	165. 54	82. 77	283. 03	14. 57	10, 93	25. 50	257. 53	32. 13
»	»	108. 41	265. 50	132. 75	506. 66	23. 36	17, 52	40. 88	465. 78	43. 89
»	»	209. 76	626 66	313. 33	1,149. 75	55. 15	41, 36	96. 51	1,053. 24	88. 03
990. 84	»	3,302.77	10,485. »	6,885.91	20,673.68	922. 62	908, 94	1,831.56	18,842.12	40,816.32
»	»	»	»	11,400.80	11,400.80	»	1,504. 84	1,504.84	9,895. 46	12,205.71
990. 84	»	3,302.77	10,485. »	18,286.21	32,073.98	922. 62	2,413.78	3,336.40	28,737.58	53,022.03

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. DE FALCO.

Allegato F - Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi *e delle rendite* 5 *per* ...
in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse eccles...

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		[illegible]
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6 — 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Canonicato di S. Giuseppe dei Vagnoni nella cattedrale di	Asti	Alessandria	1,900. »	479. 16	1,420. 84	»	
2	Canonicato di S. Croce nella collegiata di S. Maria Paganica in	Aquila	Aquila	496. 96	185. 02	311. 94	»	
3	Canonicato Damiani o della Sacra Famiglia nella chiesa dei SS. Nicandro e Marciano in	Id.	Id.	178. 33	53. 50	124. 83	»	
4	Canonicato Crisciotti nella collegiata di S. Maria in Pantanis di	Montereale	Id.	207. 20	62. 16	145. 04	»	1° luglio 1879
5	Canonicato Taglieri in	Ortona de' Marsi	Id.	171. »	51. 30	119. 70	»	
6	Ufficiatura Galletti in Santa Chiara di	Castiglion Fiorentino	Arezzo	»	40. 69	»	40. 6[illegible]	
7	Beneficio di San Nicolò di Bari in pievania di Presciano in	Montevarchi	Id.	»	53. 55	»	53. 55	
	Da riportarsi ...	....	....	2,953. 49	925. 38	2,122. 35	94. 2[illegible]	

da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto (*Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848*).

Rate della rendita accertata per la durata di ... date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto: sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto: sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	1,574.76	2,131. 26	3,706. 02	138. 58	281. 33	419. 91	3,286. 11	1,062. 13
»	»	»	»	253. 88	253. 88	»	33. 51	33. 51	220. 37	742. 14
»	»	»	173. 03	187. 24	360. 27	15. 23	24. 72	39. 95	320. 32	103. 73
159. 33	»	192. 18	290. 08	217. 56	699. 82	25. 53	28. 72	54. 25	645. 57	»
»	»	97. 76	239. 40	179. 55	516. 71	21. 07	23. 70	44. 77	471. 94	26. 08
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	196. 33
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	258. 38
159. 33	»	289. 94	2,277.27	2,969. 29	5,536. 70	200. 41	391. 98	592. 39	5,943. 31	2,388. 79

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto [illegible] a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	2,953. 49	925. 38	2,122. 35	94. 24	
8	Canonicato arcidiaconale nella chiesa di S. Maria Maggiore di	Frigento	Avellino	2,222. 85	955. 09	1,267. 76	»	— 1° luglio 1872 —
9	Capitolo della collegiata di S. Niccolò in	Andria	Bari	48,568.94	14,885.79	33,683.15	»	
10	Beneficio di S. Michele Arcangelo in	Albino	Bergamo	16. 53	12. 59	3. 94	»	
11	Beneficio di San Sebastiano ed uniti nella metropolitana di...............	Bologna	Bologna	»	117. 62	»	117. 62	
12	Beneficio della B. V. della Guadalupa in S. Caterina di Saragozza in	Id.	Id.	»	47. 88	»	47. 88	
13	Beneficio di S. Antonio da Padova in S. Caterina di Saragozza in	Id.	Id.	»	16. 76	»	16. 76	
14	Beneficio dei SS. Simone e Giuda nella metropolitana di	Id.	Id.	»	83. 41	»	83. 41	
15	Beneficio di S. Lucia in S. Michele dei Leproselli in	Id.	Id.	»	23. 94	»	23. 94	
	Da riportarsi ...	....	....	53,761.81	17,066.46	37,077.20	383. 85	

… dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione; e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale					
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159. 33	»	289. 94	2,277.27	2,969. 29	5,536. 70	200. 41	391. 98	592. 39	5,943. 31	2,388. 79
1,683. 38	»	1,679.78	2,535.52	1,901. 64	6,116. 94	223. 13	251. 02	474. 15	5,642. 79	380. 30
»	»	12,724.75	67,366.30	50,524. 72	130,615. 77	5,928.23	6,669. 26	12,597.49	118,018. 28	14,100.15
»	»	»	2. 64	5. 91	8. 55	0. 23	0. 78	1. 01	7. 54	32. 95
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	545. 74
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	231. 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	75. 80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	396. 33
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	115. 51
1,842. 71	»	14,694.47	72,181.73	55,401. 76	142,277.96	6,352. »	7,313.04	13,665.04	128,612. 92	18,266.59

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la inscrizione o per la prelevazione della rendita a credito od a debito del Fondo
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col. 6—5	
1		3	4	5	6	7	8	
	Riporto ...	....	....	53,761.81	17.066.46	37,077.20	383.85	
16	Beneficio della Natività di Maria Vergine in Pietra Colora di	Gaggio Montano	Bologna	»	7.02	»	7.02	1° luglio 1873
17	Beneficio di San Benedetto della Chiesola in	Imola	Id.	411.14	123.34	287.80	»	
18	Beneficio della SS. Concezione nei Prati di Consortino in	Zola Predosa	Id.	343.19	102.96	240.23	»	
19	Cappellania Aiardi I in ...	Chiari	Brescia	26.35	7.90	18.45	»	
20	Cappellania Anna Gioveni in	Castrogiovanni	Caltanissetta	»	38.78	»	38.78	
21	Legato Tallarita Antonino in	Terranova	Id.	»	8.42	»	8.42	
22	Canonicato Perillo Donato nella collegiata di	Conca	Caserta	305.17	95.73	209.44	»	
23	Canonicato VI nella collegiata di S. Pietro in ...	Maddaloni	Id.	1,370.74	512.32	858.42	»	
24	Canonicato Broccoli in ...	Marzano Appio	Id.	3.26	18.74	»	15.48	
25	Beneficio Carmeci Antonino in	Agira	Catania	»	5.74	»	5.74	
	Da riportarsi ...	....	....	56,221.66	17,989.41	38,691.54	459.29	

dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 43	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 44	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1,842. 71	»	14,694.47	72,181.78	55,401.76	142,277.96	6,352. »	7,313. 04	13,665.04	128,612. 92	18,266.59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	33. 87
»	»	»	502. 85	431. 70	934. 55	44. 25	56. 98	101. 23	833. 32	194. 60
»	»	213. 54	480. 46	360. 34	1,054. 34	42. 28	47. 56	89. 84	964. 50	44. 90
»	»	»	36. 75	27. 68	64. 43	3. 23	3. 65	6. 88	57. 55	10. 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	187. 11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	40. 63
236. 46	»	277. 51	418. 88	314. 16	1,010. 55	36. 86	41. 46	78. 32	932. 23	8. 07
1,087. 29	»	1,137.40	1,716. 84	1,287. 63	4,141. 87	151. 08	169. 97	321. 05	3,820. 82	136. 79
2. 55	»	»	»	»	»	»	»	»	»	74. 69
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27. 69
3,169. 01	»	16,322.92	75,337. 51	57,823. 27	149,483. 70	6,629. 70	7,632. 66	14,262. 36	135,221. 34	19,025.47

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione della rendita a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro. - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	56,221.66	17,989.41	38,691.54	459. 26	
26	Beneficio Rocca Filippo in..	Agira	Catania	»	52. 31	»	52. 31	
27	Beneficio Grimaldi in	Leonforte	Id.	»	11. 45	»	11. 45	
28	Beneficio Quartuccio Orlando in	Mineo	Id.	»	32. 70	»	32. 70	
29	Cappellania Maggiore, Fonti e Albertini in	Id.	Id.	»	55. 38	»	55. 38	
30	Cappellania Todero Antonino in	Vizzini	Id.	»	5. 50	»	5. 50	
31	Cappellania Todero Filippo in	Id.	Id.	»	3. 69	»	3. 69	— 1° luglio 1872 —
32	Cappellania Carfi Filippo e Concetta in	Id.	Id.	»	11. 08	»	11. 08	
33	Canonicato Eredi Fiore in .	Cutro	Catanzaro	»	16. 50	»	16. 50	
34	Canonicato decanale nella collegiata di	Isola Capo Rizzuto	Id.	»	49. 98	»	49. 98	
35	Canonicato Sebregondi in .	Domaso	Como	»	46. 66	»	46. 66	
	Da riportarsi ...	....	....	56,221.66	18,274.66	38,691 54	744. 51	

	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile				
		sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3,169.01	»	16,322.92	75,337.51	57,823.27	149,483.70	6,629.70	7,632.66	14,262.36	135,221.34	19,025.47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	252.39
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55.25
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	157.77
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	267.20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26.53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17.80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	53.46
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	73.44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	241.15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	207.69
3,169.01	»	16,322.92	75,337.51	52,823.27	149,483.70	6,629.70	7,632.66	14,262.36	135,221.34	20,378.14

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza tra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione ... a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	56,221.66	18,274.66	38,691.54	744.54	
36	Cappellania di S. Sebastiano in	Dongo	Como	114.51	43.80	70.71	»	
37	Legato di messe Sommariva nella parrocchiale di S. Marta in	Erba	Id.	»	43.63	»	43.63	
38	Cappellania Curti Gialdini in	Gravedona	Id.	»	34.31	»	34.31	
39	Cappellania Malacrida in ..	Menaggio	Id.	»	48.85	»	48.85	
40	Canonicato dei Quaranta Martiri in	Cassano all'Ionio	Cosenza	»	20.46	»	20.46	
41	Canonicato De Bonvenuti nella cattedrale di......	Crema	Cremona	498.42	149.53	348.89	»	
42	Beneficio dei SS. Giuseppe e Maria Maddalena in S. Agostino di	Cremona	Id.	»	42.04	»	42.04	
43	Causa pia Bagarotti in ...	Stagno Lombardo	Id.	574.79	172.44	402.35	»	
44	Cappellania di S. Cristoforo in	Caramagna	Cuneo	537.77	161.33	376.44	»	
45	Congregazione dei Preti di S. Giustino in	Dogliani	Id.	47.50	14.25	33.25	»	
	Da riportarsi ...	....	....	57,994.65	19,005.30	39,923 18	933.8	

[illegible] immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Totale — Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3,469. 01	»	16,822. 92	75,837. 51	57,823. 27	149,483.70	6,629.70	7,632. 66	14,262. 36	135,221. 84	20,378.14
»	»	28. 49	141. 42	106. 06	275. 97	12. 44	14. »	26. 44	249. 53	67. 72
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	194. 20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	165. 54
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	217. 42
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	98. 71
»	»	»	116. 30	523. 33	639. 63	10. 23	69. 08	79. 31	560. 32	447. 34
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	202. 84
440. 33	»	533. 11	804. 70	603. 53	1,941. 34	70. 81	79. 67	150. 48	1,790. 86	»
»	»	»	»	414. 08	414. 08	»	54. 66	54. 66	359. 42	600. 95
»	»	»	55. 42	49. 87	105. 29	4. 88	6. 58	11. 46	93. 83	23. 63
3,609. 34	»	16,888. 52	76,455. 36	59,520. 14	152,860. 01	6,728.06	7,856. 65	14,584. 41	138,275. 30	22,396.50

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua a [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	57,994.65	19,065.80	39,922.18	935.8
46	Cappellania di S. Antonio in S. Bernardo di	Saluzzo	Cuneo	428.53	160.06	268.47	»
47	Canonicato Isoardi in S. Andrea di	Savigliano	Id.	1,326.30	397.89	928.41	»
48	Legato Zarattini Domenica vedova Guidi nella chiesa del SS. Rosario in	Comacchio	Ferrara	»	2.39	»	2.39
49	Legato Antolini Lucilla in	Id.	Id.	»	13.09	»	13.09
50	Beneficio di San Francesco di Sales in S. Maria delle Grazie detta Mortara in	Ferrara	Id.	»	71.82	»	71.82
51	Ufficiatura di S. Silvestro al Ponte Argenna di ...	Barberino di Val d'Elsa	Firenze	»	38.52	»	38.52
52	Canonicato XII nella collegiata di	Figline	Id.	»	17.64	»	17.64
53	Cappella della SS. Annunziata in S. Felicita di ..	Firenze	Id.	»	148.47	»	148.47
54	Beneficio di S. Giuliano in S. Pier Gattolino di ...	Id.	Id.	»	22.68	»	22.68
	Da riportarsi ...	....	....	59,749.48	19,677.86	41,120.06	1,218.44

immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali al fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto: sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16 + 17	Credito del Fondo pel Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto per rate arretrate a tassa del 30 per cento liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 1 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3,609. 24	»	16,883. 59	76,455.85	80,520.44	142,860. 01	6,728.06	7,856. 65	14,584.41	138,275. 30	22,396.50
»	»	»	121. 56	402. 70	524. 26	10. 70	53. 16	63. 86	460. 40	455. 44
314. 12	»	1,230.14	1,856.22	1,392. 62	4,479. 58	163. 40	183. 83	347. 23	4,132. 35	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11. 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	63. 15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	319. 67
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	185. 86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	85. 11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	716. 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	100. 95
3,923. 46	»	18,114. 66	78,433. 78	61,215. 40	157,863. 85	6,902.16	8,093. 64	14,995.80	142,268. 05	24,334.58

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		[illegible]
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua a prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6 - 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	59,749.48	19,877.86	41,120.06	1,248.4	
55	Cappella di S. Maria Maddalena in Pian di Mugnone di	Firenze	Firenze	»	88.20	»	88.20	
56	Beneficio di Gesù, Giuseppe e Maria nella chiesa dei Ricci in	Id.	Id.	»	117.23	»	117.23	
57	Ufficiatura di S. Francesco da Paola in San Jacopo oltr'Arno di	Id.	Id.	»	141.12	»	141.12	
58	Beneficio di S. Domenico in S. Michele Visdomini di	Id.	Id.	158.35	47.51	110.84	»	
59	Cappella di San Girolamo in S. Maria dei Ricci in	Id.	Id.	»	50.40	»	50.40	
60	Cappella dell'Assunzione nella SS. Annunziata di .	Id.	Id.	»	77.62	»	77.62	
61	Cappella di Santa Croce in S. Stefano in Pane di ..	Id.	Id.	»	61.20	»	61.20	
62	Cappella di Gesù, Giuseppe e Maria nel Conservatorio di Ripoli di	Id.	Id.	»	87.32	»	87.32	
	Da riportarsi ...	....	....	59,907.83	20,548.46	41,230.90	1,871.53	

1° luglio 1871

dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa* del 30 *per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3,923. 46	»	18,114. 66	78,433. 78	61,315. 46	157,863. 85	6,902. 16	8,093. 64	14,995. 80	142,868. 05	24,334. 58
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	392. 58
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	553. 85
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	680. 90
2. 31	»	146. 86	221. 68	166. 26	534. 80	19. 51	21. 95	41. 46	493. 34	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	243. 18
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	374. 52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	272. 40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	421. 32
3,925. 77	»	18,261. 52	78,655. 41	61,481. 72	158,398. 65	6,921. 67	8,115. 59	15,037. 26	143,361. 39	27,273. 33

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	59,907 88	20,548.41	41,230.90	1,871.49
63	Cappella dei SS. Francesco, Carlo, Celestino ed Antonio in S. Frediano di Cestello di	Firenze	Firenze	»	75. 07	»	75.07
64	Cappella di S. Antonio da Padova in San Felice in Piazza di	Id.	Id.	»	35. 28	»	35.28
65	Cappella del SS. Rosario e S. Giuseppe in S. Nicolò oltr'Arno di	Id.	Id.	»	105. 84	»	105.84
66	Cappella di S. Francesco in S. Lorenzo di	Id.	Id.	»	78. 46	»	78.46
67	Cappella di S. Giuseppe in S. Ilario a Colombaia in	Id.	Id.	»	76. 78	»	76.78
68	Beneficio dei SS. Giuliano e Taddeo nella chiesa dei Santi alle Mura in	Pistoia	Id.	»	46. 20	»	46.20
69	Beneficio della SS. Annunziata nella cattedrale di .	Id.	Id.	»	102. 14	»	102.14
70	Beneficio di S. Ambrogio in S. Bartolomeo di	Id.	Id.	»	91. 80	»	91.80
	Da riportarsi ...	....	....	59,907.88	21,159.98	41,230.90	2,483.06

data pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili - tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppr. dalla Legge 7 lugl. 1866	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — Totale — Colonne 11+12+13+14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Totale — Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3,925. 77	»	18,261.52	78,655.41	61,481.72	158,398. 65	6,921.67	8,115. 59	15,037.26	143,361. 39	27,273.33
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	362. 21
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	470. 23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	510. 68
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	378. 57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	341. 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	218. 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	483. 64
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	442. 93
3,925. 77	»	18,261. 52	78,655. 41	61,481. 72	158,398. 65	6,921.67	8,115. 59	15,037.26	143,361. 39	30,180.65

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la inscrizione o per la prelevazione della rendita a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	59,907.83	21,159.98	41,230.90	2,483.05	
71	Canonicato dei SS. Pietro e Paolo in	Prato	Firenze	»	34.36	»	34.36	
72	Beneficio della SS. Annunziata in S. Maria delle Carceri di	Id.	Id.	112.71	33.81	78.90	»	
73	Canonicato di Santa Maria Maddalena nella cattedrale di	Id.	Id.	»	45.86	»	45.86	
74	Beneficio di Santa Maria a Mercatale in S. Salvatore a Leccio di	Reggello	Id.	»	63.01	»	63.01	1° luglio 1872
75	Legato Francioni nella chiesa di S. Casciano di	S. Casciano Val di Pesa	Id.	»	14.62	»	14.62	
76	Ufficiatura del Transito di S. Giuseppe in	S. Marcello	Id.	»	114.40	»	114.40	
77	Clero ricettizio di	Panni	Foggia	5,629.47	2,230.18	3,399.29	»	
78	Chiesa ricettizia di S. Marco in.....................	S. Marco in Lamis	Id.	8,143.70	3,041.63	5,102.07	»	
	Da riportarsi ...	....	....	73,793.71	26,737.85	49,811.16	2,755.30	

[illegible] dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5549	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3,925. 77	»	18,261. 52	78,655. 41	61,481. 72	158,398. 65	6,921.67	8,115. 59	15,037.26	143,361. 39	30,180.65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	165. 79
»	»	75. 83	157. 80	118. 35	351. 98	13. 88	15. 62	29. 50	322. 48	12. 30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	221. 27
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	304. 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	70. 54
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	548. 84
»	»	1,529.68	6,798.58	5,098. 93	13,427.19	598. 27	673. 06	1,271.33	12,155.86	1,957. 60
»	»	4,450.14	10,204.14	7,653. 10	22,307.38	897. 96	1,010. 21	1,908.17	20,399.21	1,518. 23
3,925. 77	»	24,307.17	95,815. 93	74,352. 10	194,485.20	8,431.78	9,814.48	17,246.26	176,238. 94	34,979.24

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento. Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Riporto ...	....	....	73,798.71	26,737.85	49,811.16	2,755.9[illegible]	
79	Cappellania della Beata Vergine del Carmine in Carpeneto di	Cesena	Forlì	467.68	140.30	327.38	»	
80	Legato Busni nella parrocchiale di Martiano in...	Id.	Id.	41.40	12.42	28.98	»	
81	Beneficio di S. Maria in Castello di	Civitella	Id.	636.80	191.04	445.76	»	
82	Cappellania Fabri nella cattedrale di.............	Forlì	Id.	»	64.08	»	64.08	
83	Cappellania Sartoni o mansioneria di S. Silvestro nella cattedrale di	Rimini	Id.	»	95.76	»	95.76	
84	Beneficio Spadoni nella cattedrale di	Sarsina	Id.	7.60	27.14	»	19.54	
85	Cappellania David-Vaccà nella parrocchiale di San Giovanni Battista in ...	Chiavari	Genova	»	64.83	»	64.83	
86	Cappellania Cappellini in ..	Finalborgo	Id.	183.06	59.42	123.64	»	
87	Cappellania Chiappe Bartolomeo in	Cogorno	Id.	»	75. »	»	75. »	
	Da riportarsi ...	....	....	75,180.25	27,467.84	50,726.92	3,074.54	

… date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali al fondo-costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Totale — Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidata sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3,925. 77	»	94,807.17	95,815.93	75,[illegible].10	194,485.20	8,431.78	9,814. 48	17,246.26	176,238.94	34,979.24
»	»	204. 61	654. 76	491 07	1,350. 44	57. 62	64. 82	122. 44	1,228. »	98. 21
»	»	»	»	8. 85	8. 85	»	1. 47	1. 17	7. 68	56. 13
»	»	277. 36	891. 52	668. 64	1,837. 52	78. 45	88. 26	166. 71	1,670. 81	134. 25
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	309. 18
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	462. 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	115. 96
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	312. 81
»	»	97. 54	247. 28	185. 46	530. 28	21. 76	24. 48	46. 24	484. 04	31. 86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	361. 87
3,925. 77	»	[illegible].68	97,609.49	75,706. 41	198,212. 29	8,589.61	9,993. 21	[illegible]	179,629.47	36,861.55

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza tra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		[illegible]
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tasse del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	75,130.25	27,467.84	50,736.92	3,074.51	
88	Cappellania Piccaluga di S. Ignazio in S. Ambrogio di	Genova	Genova	»	105. »	»	105. »	
89	Legato Poggi Giovanna in .	Stella	Id.	44. 87	13. 46	31. 41	»	
90	Legato Alfano Vincenzo in	Aragona	Girgenti	»	23. 01	»	23. 01	
91	Legato Morreale Antonio in	Id.	Id.	»	41. 32	»	41. 32	
92	Legato Cucchiara Travari Matteo in	Id.	Id.	»	38. 21	»	38. 21	
93	Cappellania La Licata Pietro in	Id.	Id.	»	46. 48	»	46. 48	
94	Legato Sferlazza Giuseppe in	Id.	Id.	»	66. 71	»	66. 71	
95	Legato Rotulo Francesco in	Id.	Id.	»	56. 89	»	56. 89	
96	Opera di Girolamo Viscuso in	Bivona	Id.	»	85. 20	»	85. 20	
97	Cappellania Ugo di S. Maria delle Grazie del Vallo in	Favara	Id.	»	15. 49	»	15. 49	
98	Cappella del SS. Sacramento nella chiesa madre di ...	Id.	Id.	»	137. 42	»	137. 42	
	Da riportarsi ...	....	....	75,175.12	28,097.03	50,768.33	3,690.24	

<table>
<tr>
<th rowspan="3">dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519</th>
<th colspan="5">Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto</th>
<th colspan="3">Ritenuta per imposta di ricchezza mobile</th>
<th rowspan="3">Credito del Fondo pel Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18</th>
<th rowspan="3">Debito del Fondo pel Culto per rate arretrate di tassa del 30 per cento liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9</th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppressi dalla Legge 7 lugl. 1866</th>
<th colspan="3">sulla rendita esposta nella col. 7</th>
<th>Totale</th>
<th rowspan="2">8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13</th>
<th rowspan="2">13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14</th>
<th>Totale</th>
</tr>
<tr>
<th>dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868</th>
<th>dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870</th>
<th>dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9</th>
<th>—
Colonne 11+12+13+14</th>
<th>—
Colonne 16+17</th>
</tr>
<tr><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr>
<tr><td>,925. 77</td><td>»</td><td>24,896.68</td><td>97,609.49</td><td>75,706.12</td><td>198,212.29</td><td>8,589.61</td><td>9,993. 21</td><td>18,582.82</td><td>179,629.47</td><td>36,861.55</td></tr>
<tr><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>460. 43</td></tr>
<tr><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>38. 04</td><td>47. 11</td><td>85.15</td><td>3. 35</td><td>6. 22</td><td>9. 57</td><td>75. 58</td><td>28. 45</td></tr>
<tr><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>111. 02</td></tr>
<tr><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>199. 37</td></tr>
<tr><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>184. 36</td></tr>
<tr><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>224. 27</td></tr>
<tr><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>321. 88</td></tr>
<tr><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>274. 50</td></tr>
<tr><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>411. 09</td></tr>
<tr><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>74. 74</td></tr>
<tr><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>»</td><td>663. 06</td></tr>
<tr><td>,925. 77</td><td>»</td><td>24,896.68</td><td>97,647.53</td><td>75,753.23</td><td>198,297.94</td><td>8,592.96</td><td>9,999. 43</td><td>18,592.39</td><td>179,705.05</td><td>39,814.72</td></tr>
</table>

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	75,175.12	28,097.03	50,708.33	3,690.24
99	Legati nella chiesa di Maria SS. della Neve detta anche di S. Vito in	Favara	Girgenti	»	79.12	»	79.12
100	Pia disposizione Occhirossi Peritore Angelo in	Licata	Id.	»	18.25	»	18.25
101	Cappellania Bugiardes Tommaso e Caro in	Id.	Id.	»	333.03	»	333.03
102	Fidecommissaria Giuseppe Catanzaro in	Palma Montechiaro	Id.	»	19.12	»	19.12
103	Legato Felice Leone in ..	Id.	Id.	»	11.08	»	11.08
104	Legato Di Benedetto Gaetano in	Id.	Id.	»	13.45	»	13.45
105	Legato di messe Morreale Giuseppe in	Santa Margherita	Id.	»	63.69	»	63.69
106	Beneficio di S. Calogero in	Villafranca Sicula	Id.	»	29.33	»	29.33
107	Beneficio di S. Carlo Borromeo in Monticello di ..	Cinigiano	Grosseto	320.72	107.09	213.63	»
	Da riportarsi ...	....	....	75,495.84	28,771.19	50,921.96	4,257.31

— 1° luglio 1872 —

Rata della rendita pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, o già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto per rate arretrate di tassa del 30 per cento liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 per gli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3,925. 77	»	24,696.66	97,647.53	75,786. 96	198,297.44	8,592.96	9,998. 48	18,5[illegible]. 89	179,705.05	39,814.72
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	381. 75
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	88. 05
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,606.92
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	92. 26
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	58. 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	64. 90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	307. 30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	141. 52
»	»	»	262. 88	320. 44	583. 32	23. 18	42. 30	65. 43	517. 89	224. 29
3,925. 77	»	84,896.96	97,910.41	76,[illegible]	198,880. 76	8,616.09	10,041. 73	18,657. [illegible]	180,322.94	42,775.18

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		[illegible]
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	75,495.84	28,771.19	50,981.96	4,257.31	
108	Beneficio della Madonna del Carmine in	Gavorrano	Grosseto	115. 82	34. 75	81. 07	»	
109	Beneficio del SS. Nome di Gesù in Batignano di ..	Grosseto	Id.	235. 80	70. 74	165. 06	»	
110	Beneficio della SS. Trinità in Gerfalco di	Montieri	Id.	34. 84	19. 27	15. 57	»	
111	Beneficio di San Giovanni di Dio in	Orbetello	Id.	99. 61	39. 78	59. 83	»	
112	Beneficio della Madonna del Carmine in Capalbio di .	Id.	Id.	122. 96	36. 89	86. 07	»	
113	Beneficio di S. Maria la Nova, o legato Cianci in	Castellaneta	Lecce	278. 90	83. 67	195. 23	»	1° luglio 1874
114	Canonicato cantorale in ...	Maruggio	Id.	38. »	11. 40	26. 60	»	
115	Beneficio della Visitazione di Maria SS. all'altare di S. Giorgio in	Lucca	Lucca	»	77. 31	»	77. 31	
116	Canonicato II nella collegiata di S. Alessandro Maggiore in	Id.	Id.	»	25. 99	»	25. 99	
	Da riportarsi ...	....	....	76,421.77	29,170.99	51,611.39	4,360.61	

dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito degli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto: sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 degli Enti morali soppressi dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
,925. 77	»	24,896.68	97,910.41	76,078.67	198,880.76	8,616.09	10,041.73	18,657.82	180,222.94	42,775.18
37. 85	»	107. 42	162. 14	121. 60	391. 16	14. 27	16. 05	30. 32	360. 84	»
136. 69	»	218. 70	330. 12	247. 59	796. 41	29. 05	32. 68	61. 73	734. 68	»
»	»	1. 56	31. 14	23. 35	56. 05	2. 74	3. 08	5. 82	50. 23	23. 60
»	»	21. 60	119. 66	89. 74	231. »	10. 53	11. 84	22. 37	208. 63	38. 34
66. 87	»	114. 04	172. 14	129. 10	415. 28	15. 15	17. 04	32. 19	383. 09	»
»	»	»	»	197. 40	197. 40	»	26. 05	26. 05	171. 35	319. 11
29. 44	»	35. 24	53. 20	39. 90	128. 34	4. 68	5. 27	9. 95	118. 39	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	373. 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	125. 40
,196. 62	»	25,395.24	98,778.81	76,922.86	201,096.40	8,692.51	10,153.74	18,846.25	182,250.15	43,654.65

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua a prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento - Col. 6 e 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Riporto ...	....	....	76,4[illegible]1.77	29,170.99	51,611.39	4,[illegible]60.61	
117	Canonicato VIII nella collegiata di S. Alessandro Maggiore in	Lucca	Lucca	»	46. 20	»	46.20	
118	Beneficio della SS. Concezione - Prebenda III in S. Martino di	Id.	Id.	»	107. 78	»	107.78	
119	Legato della domenica fra l'ottava dell'Immacolata Concezione di Maria SS. in..................	Pietrasanta	Id.	»	5. 38	»	5.38	
120	Legato di Maria Tolomei in	Id.	Id.	»	9. 07	»	9.07	
121	Ufficiatura del SS. Rosario al Mulino Nuovo di	Usnano	Id.	»	61. 74	»	61.74	
122	Beneficio di S. Giuseppe in S. Appollonia di (1).....	Mantova	Mantova	162. 41	48. 72	113. 69	»	
123	Legato Castelletto nella parrocchiale dei SS. Martino e Nicola in	Viadana	Id.	»	9. 15	»	9.15	
124	Beneficio Boldrini del SS Crocifisso in...........	Volta	Id.	165. 75	49. 72	116. 03	»	
	Da riportarsi ...	....	....	76,74[illegible]	[illegible],5[illegible].75	51,844.11	4,5[illegible].92	

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 70 dell'Allegato *D* annesso al R. D. 8 maggio 1870, n. [illegible])

[...] per tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5549	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15 – 18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 1 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4,196. 62	»	25,395.24	98,778, 81	76,922. 35	201,096.40	8,692.51	10,153. 74	18,846. 25	182,250. 15	43,654.65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	222. 92
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	520. 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25, 96
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	43. 76
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	297. 90
45. 59	»	150. 64	227. 38	170. 53	548 55	20. 01	22. 51	42. 52	506. 03	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	44. 15
»	»	»	216. 91	174. 04	390. 95	19. 09	22, 97	42. 06	348. 89	72. 37
4,242. 21	»	25,545.88	99,223.10	77,[illegible]. 92	202,085.90	8,731.61	10,[illegible]. 22	18,[illegible]	183,105.07	44,881.75

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza …
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6 - 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Riporto ...	....	....	76,749.93	59,508.75	51,841.11	4,599.93	
125	Canonicato della SS. Annunziata in S. Pietro di ...	Pontremoli	Massa Carrara	12. 79	3. 84	8. 95	»	
126	Cappellania Maccaferri nella parrocchiale di	Baggio	Milano	»	102. 96	»	102. 96	
127	Beneficio Mari di S. Lorenzo in Arnate di	Gallarate	Id.	»	311. 11	»	311. 11	
128	Legato Ferrari in S. Maria Maddalena di	Lodi	Id.	»	54. »	»	54. »	
129	Cappellania della Beata Vergine nella parrocchiale di S. Maria del Sole in ...	Id.	Id.	»	30. 54	»	30. 54	1° luglio 1873
130	Cappellania Ferrario dei SS. Quattro Coronati in S. Maria del Carmine di ..	Milano	Id.	»	319. 50	»	319. 50	
131	Cappellania Gallarate di S. Giovanni in Era di	Id.	Id.	»	69. 55	»	69. 55	
132	Cappellania De-Nazzari in S. Giovanni Laterano di	Id.	Id.	»	49. 38	»	49. 38	
133	Cappellania Giulia Casati, Bastoni e Rabbia in ...	Monza	Id.	»	59. 53	»	59. 53	
	Da riportarsi ...	....	....	76,762.72	30,509.16	51,850.06	5,596.50	

… date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4,242. 21	»	25,545.88	99,223.10	77,[illegible]. 92	202,035.90	8,731.61	10,199. 22	18,930.83	188,105. 07	44,881.75
»	»	5. 30	17. 90	13. 42	36. 62	1.58	1. 77	3. 35	33. 27	2. 82
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	496. 79
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,501. 11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	240. 36
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	135. 94
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,422. 10
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	309. 57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	238. 26
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	287. 23
4,242. 21	»	25,551. 18	99,241. »	77,280 84	202,078.52	8,733.19	10,200. 99	18,934. 18	188,138. 34	49,515.93

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito o a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	76,762.72	30,509.16	51,850.06	5,596.50	
134	Legato Roma nella parrocchiale di...............	Sedriano	Milano	»	34.50	»	34.50	
135	Legato Villa Girolamo in ..	Sovico	Id.	»	7.50	»	7.50	
136	Legato Carrera Giovanni Battista in	Turano	Id.	»	72.70	»	72.70	
137	Legato Calderara Bartolomeo in	Id.	Id.	»	90. »	»	90. »	— 1° luglio 1872 —
138	Cappellania Bertolda in ...	Nonantola	Modena	1,366.07	409.82	956.25	»	
139	Canonicato I Teggia in ...	Sassuolo	Id.	»	60.89	»	60.89	
140	Beneficio di San Lorenzo in S. Rocco di	Cannero	Novara	21.84	94.22	»	72.38	
141	Beneficio di San Giuseppe in	Cerano	Id.	»	99. »	»	99. »	
142	Legato Volpe in	S. Germano	Id.	16.49	4.95	11.54	»	
143	Cappellania Savona Giovacchino in	Montemaggiore	Palermo	»	35.40	»	35.40	
144	Cappellania Varco Nicoletta in	Id.	Id.	»	48.02	»	48.02	
	Da riportarsi ...	....	....	78,167.12	31,466.16	52,817.85	6,116.89	

…immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4,242. 21	»	25,551.18	99,241. »	77,280.34	202,072.52	8,733.19	10,200.99	18,934. 18	183,138. 34	49,515.93
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	153. 56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	33. 52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	350. 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	400. 58
»	»	329. 38	1,912.50	1,484.87	3,676. 25	168. 30	189. 34	357. 64	3,318. 61	401. 85
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	271. 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	360. 77
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	477. 67
»	»	»	»	12. 69	12. 69	»	1. 68	1. 68	11. 01	18. 44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	170. 81
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	231. 70
4,242. 21	»	25,880.56	101,153.50	78,727. 40	205,761.46	8,901.49	10,392. 01	19,293.50	186,467. 96	52,386.63

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		[illegible]
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	78,167.12	31,466.16	52,817.85	6,116.89	
145	Cappellania Sclafani Vincenzo in	Montemaggiore	Palermo	»	12.40	»	12.40	
146	Cappellania Farasi Carlo in	Id.	Id.	»	38.33	»	38.33	
147	Beneficio di S. Andrea Apostolo in S. Ilario di Baganza in	Felino	Parma	64.24	19.27	44.97	»	
148	Beneficio di S. Agata in ..	Fontanellato	Id.	221.35	66.41	154.94	»	
149	Beneficio di Maria Vergine Immacolata in S. Tommaso di	Parma	Id.	86.28	37.57	48.71	»	
150	Canonicato del Numero senario nel battistero di ..	Id.	Id.	»	22.71	»	22.71	
151	Beneficio di Santa Caterina in	Roccabianca	Id.	16.90	6.98	9.92	»	
152	Legato Pollini Maddalena in	Alagna	Pavia	»	24. »	»	24. »	
153	Legato Cesarò nella parrocchiale di	Cilavegna	Id.	»	18. »	»	18. »	
	Da riportarsi ...	....	....	78,555.89	31,711.83	53,076.39	6,232.3[illegible]	

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	— Colonne 11+12+13+14			— Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4,242. 21	»	25,880.56	101,153.50	78,727.40	205,761.46	8,901.49	10,392.01	19,293.50	186,467.96	52,386.63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	59. 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	184. 94
»	»	8. 49	89. 94	67. 46	165. 89	7. 91	8. 90	16. 81	149. 08	21. 89
»	»	»	268. 13	232. 41	500. 54	23. 60	30. 68	54. 28	446. 26	105. 89
»	»	5. 55	97. 42	73. 07	176. 04	8. 57	9. 65	18. 22	157. 82	45. 50
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	109. 57
»	»	»	1. 13	14. 88	16. 01	0. 10	1. 96	2. 06	13. 95	22. 41
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	106. 84
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	80. 12
4,242. 21	»	25,894.60	101,610.12	79,115.22	206,619.94	8,941.67	10,443.20	19,384.87	187,235. 07	53,123.62

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento-Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	78,555.89	31,711.83	53,076.39	6,232.33	
154	Cappellania Secondo Toscano in Tortoroto di	Mede	Pavia	»	66.74	»	66.74	
155	Legato Rosa Sormano in ..	Olevano	Id.	»	20.87	»	20.87	
156	Legato Borgomanero in ...	Id.	Id.	»	49.20	»	49.20	
157	Legato Carlo Natale in ...	Ottobiano	Id.	114.79	34.44	80.35	»	— 1° luglio 1872 —
158	Legato Oltrasio in	Pavia	Id.	»	78. »	»	78. »	
159	Beneficio Landriani di S. Giovanni Battista in	Vidigulfo	Id.	»	87.81	»	87.81	
160	Legato Bonasseglo Caterina in	Vigevano	Id.	38.21	11.46	26.75	»	
161	Legato Ricci in	Voghera	Id.	373.15	111.95	261.20	»	
162	Canonicato di S. Maria della Misericordia in	Fano	Pesaro e Urbino	117.01	55.49	61.52	»	
163	Prebenda De-Capitaneis nella collegiata di...........	Castell'Arquato	Piacenza	93.19	27.96	65.23	»	
	Da riportarsi ..	....	....	79,292.24	32,255.75	53,571.44	6,534.95	

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fine all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4,242.21	»	25,894.60	101,610.12	79,115.22	206,619.94	8,941.67	10,443.20	19,384.87	187,235.07	53,123.62
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	322.02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	100.70
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	237.39
»	»	61.38	160.70	120.52	342.60	14.14	15.91	30.05	312.55	19.32
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	376.35
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	395.64
»	»	»	10.33	40.12	50.45	0.90	5.29	6.19	44.26	33.68
»	»	76.90	522.40	391.80	991.10	45.97	51.72	97.69	893.41	115.37
271.64	»	»	113.98	92.28	206.26	10.03	12.18	22.21	184.05	131.43
»	»	»	49.83	97.84	147.67	4.38	12.91	17.29	130.38	71.61
4,513.85	»	26,032.88	102,467.36	79,857.78	208,358.02	9,017.09	10,541.21	19,558.30	188,799.72	54,927.13

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6 e 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	79,292.24	32,255.75	53,571.44	6,534.95
164	Beneficio della Beata Vergine del Rosario nella parrocchiale di S. Pietro in Corte di	Castelvetro	Piacenza	155. 80	46. 74	109. 06	»
165	Salario di S. Feliciano nella parrocchiale di S. Alessandro in	Piacenza	Id.	»	23. 67	»	23.67
166	Beneficio di S. Francesco d'Assisi in	Bagnacavallo	Id.	180. 66	54. 20	126. 46	»
167	Cappellania Rotondi in ...	Id.	Id.	180. 50	54. 15	126. 35	»
168	Beneficio della Visitazione in Sintua di	Casola Valsenio	Ravenna	179. 69	53. 91	125. 78	»
169	Beneficio di S. Antonio Abate in Monte Battaglia di .	Id.	Id.	»	24. 74	»	24.74
170	Beneficio di San Francesco d'Assisi in	Id.	Id.	139. 86	41. 96	97. 90	»
171	Beneficio di San Giovanni Battista nell'oratorio di Roncazzolo di	Castel del Rio	Id.	82. 87	24. 86	58. 01	»
	Da riportarsi ...	....	....	80,211.62	32,579.98	54,215. »	6,583.36

[...] date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti de''a conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4,513. 85	»	26,032. 88	102,467. 36	79,857. 78	208,358. 02	9,017. 09	10,541. 21	19,558. 80	188,799. 72	54,927. 13
»	»	77. 25	218. 12	163. 59	458. 96	19. 19	21. 59	40. 78	418. 18	28. 82
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	114. 20
»	»	97. 31	252. 92	189. 69	539. 92	22. 26	25. 04	47. 30	492. 62	30. 11
»	»	90. 20	252. 70	189. 53	532. 43	22. 24	25. 02	47. 26	485. 17	33. 09
9. 44	»	142. 55	228. 42	188. 67	559. 64	20. 10	24. 90	45. »	514. 64	14. 18
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	119. 37
9. »	»	129. 71	195. 80	146. 85	472. 36	17. 23	19. 38	36. 61	435. 75	»
»	»	»	109. 41	87. 02	196. 43	9. 63	11. 49	21. 12	175. 31	35. 77
4,532. 29	»	26,569. 90	103,724. 73	80,823. 13	211,117. 76	9,127. 74	10,668. 63	19,796. 87	191,321. 89	55,302. 67

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per *rendita annua* a *inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto per *rendita annua* a *prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Riporto ...	....	....	80,211.62	32,579.98	54,215. »	6,583. 36	
172	Cappellania di S. Antonio da Padova in	Faenza	Ravenna	441. 31	132. 39	308. 92	»	
173	Ufficiatura Laderchi in	Id.	Id.	100. 91	65. 38	35. 53	»	
174	Beneficio di S. Andrea Apostolo in	Id.	Id.	679. 06	207. 19	471. 87	»	
175	Beneficio della Beata Vergine di Loreto in	Id.	Id.	236. 16	70. 85	165. 31	»	
176	Beneficio del SS. Nome di Maria in	Solarolo	Id.	140. 07	42. 02	98. 05	»	
177	Beneficio del SS. Rosario nella cattedrale di......	Bova	Reggio Calabria	»	5. 10	»	5. 10	
178	Cappellania Salverani in ..	Campegine	Reggio Emilia	489. 52	146. 85	342. 67	»	
179	Beneficio dell'Apparizione di S. Michele nel duomo di	Reggio Emilia	Id.	292. 74	87. 82	204. 92	»	
180	Beneficio di S. Nicolò in Sologno di	Villa Minozzo	Id.	13. 54	4. 06	9. 48	»	
	Da riportarsi ...	....	....	82,604.93	33,341.64	55,851.75	6,588. 46	

... per gli effetti della conversione ordinata immobili operata per gli effetti della conversione ordinata della Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa d' possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppressi dalla Legge 7 lugl. 1866	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4,532.29	»	26,563.90	103,724.73	80,829.13	211,117.76	9,127.74	10,668.63	19,796.37	191,321.39	55,302.67
»	»	289.18	617.84	463.38	1,370.40	54.37	61.17	115.54	1,254.86	51.49
»	»	»	64.05	53.30	117.35	5.64	7.03	12.67	104.68	99.52
109.21	»	625.23	943.74	707.81	2,276.78	83.05	93.43	176.48	2,100.30	4.04
»	»	98.27	330.62	247.96	676.85	29.09	32.73	61.82	615.03	51.76
»	»	»	167.50	147.08	314.58	14.74	19.41	34.15	280.43	67.93
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24.59
»	»	222.73	685.34	514.01	1,422.08	60.30	67.84	128.14	1,293.94	99.12
»	»	»	211.18	307.38	518.56	18.58	40.57	59.15	459.41	201.50
»	»	»	»	7.79	7.79	»	1.03	1.03	6.76	16.25
4,641.50	»	27,805.31	106,745. »	83,271.84	217,822.15	9,393.51	10,991.84	20,385.35	197,436.80	55,918.87

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per le iscrizioni o per le prelevazioni delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	82,604.93	33,341.64	55,851.75	6,588.46	
181	Beneficio dei SS. Angeli Custodi in	Trecenta	Rovigo	»	183.44	»	183.44	
182	Ufficiatura Cortinori nella collegiata di	Provenzano	Siena	»	61.91	»	61.91	
183	Legato Grisaldi-Taja nella chiesa delle Cappuccine in	Siena	Id.	»	8.82	»	8.82	
184	Cappellania Rizzone Giuseppe in	Augusta	Siracusa	»	5.30	»	5.30	
185	Cappellania Ruiz Alfonso in	Id.	Id.	»	22.81	»	22.81	1° luglio 1873
186	Cappellania Alicata Sebastiano in	Id.	Id.	»	8.26	»	8.26	
187	Cappellania Astorino Giuseppe in	Id.	Id.	»	26.49	»	26.49	
188	Cappellania Corbino Concetta in	Id.	Id.	»	69.62	»	69.62	
189	Cappellania Giannino Angelo in	Id.	Id.	»	5.74	»	5.74	
	Da riportarsi ...	....	....	82,604.93	33,734.03	55,851.75	6,980.85	

immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili e tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4,641.50	»	27,805.81	106,745. »	83,271.84	217,822.15	9,393.51	10,991.84	20,385.85	197,436.80	55,918 87
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	885.10
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	298.71
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	39.27
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25.57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	110.06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	39.85
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	127.81
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	335.92
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27.70
4,641.50	»	27,805.81	106,745. »	83,271.84	217,822.15	9,393.51	10,901.84	20,385.85	197,436.80	57 808.86

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua a prelevarsi a favore del Demanio a saldo...
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	82,604.93	33,734.03	55,851.75	6,980.[illegible]
190	Cappellania Frixa Vincenzo in	Augusta	Siracusa	»	21. 38	»	[illegible]
191	Cappellania Romano Romagno Giovanni in	Id.	Id.	»	39. 02	»	39. 02
192	Cappellania Ferreri Camillo in	Id.	Id.	»	61. 40	»	61. [illegible]
193	Cappellania Moreno Ribera Lucia in	Id.	Id.	»	6. 39	»	6 [illegible]
194	Cappellania Pinto Russo Francesco in	Id.	Id.	»	43. 79	»	43. [illegible]
195	Cappellania Bernardi Francesco e Vincenza in	Id.	Id.	»	22. 95	»	[illegible]
196	Cappellania Cannavà Gaetano in	Id.	Id.	»	8. 67	»	8. [illegible]
197	Cappellania Bruno Giuseppe in	Id.	Id.	»	11. 48	»	11. [illegible]
198	Cappellania Criscimanno Rosa in	Melilli	Id.	»	3. 06	»	3. [illegible]
	Da riportarsi ...	....	....	82,604.92	33,952.17	55,851.75	7,498.[illegible]

… la Legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tasso del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
…41. 50	»	27,805.31	106,745. »	83,271. 84	217,822. 15	9,393.51	10,991. 84	20,385.35	197,436. 80	57,808 86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	103. 16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	188. 28
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	296. 25
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30. 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	211. 29
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	110. 73
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41. 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55. 39
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14. 70
…,641. 50	»	27,805.31	106,745. »	83,271. 84	217,822. 15	9,393.51	10,991. 84	20,385.35	197,436. 80	58,861.38

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	82,604.93	33,952.17	55,851.75	7,198.99	
199	Cappellania Salemi Sebastiano in	Melilli	Siracusa	»	6.89	»	6.89	1° luglio 1872
200	Cappellania Gentile Concetto in	Id.	Id.	»	8.96	»	8.96	
201	Cappellania Grimaldi Francesca in	Modica	Id.	»	38.25	»	38.25	
202	Cappellania Tristaino Anna e Gajango Michele in ..	Siracusa	Id.	»	41.28	»	41.28	
203	Cappellania Arezzo Giuseppe in	Id.	Id.	»	11.73	»	11.73	
204	Cappellania Morteilaro Orsola in	Id.	Id.	»	7.39	»	7.39	
205	Cappellania Valenti Maggiore Giuseppe in	Sortino	Id.	»	11.86	»	11.86	
206	Cappellania Vitto Vincenzo in	Id.	Id.	»	12.56	»	12.56	
207	Cappellania Cavazza Salvatore in	Id.	Id.	»	3.83	»	3.83	
	Da riportarsi ...	....	....	82,604.93	33,094.92	55,851.75	7,341.74	

		Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto				Ritenuta per imposta di ricchezza mobile				
		sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	— Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	— Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del* 30 *per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4,641. 50	»	27,805.31	106,745. »	83,271. 84	217,822. 15	9,393.51	10,991 84	20,885.85	197,436.80	58,861.38
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23. 25
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	43. 23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	184. 55
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	199. 18
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	56. 60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35. 66
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	57. 23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	60. 60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18. 48
4,641. 50	»	27,805. 31	106,745. »	83,271. 84	217.822. 15	9,393.51	10,991. 84	20,885.85	197,436.80	59,550.16

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		[illegible]
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6 - 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Riporto ...	....	....	82,604.93	33,034.92	55,851.75	7,341.74	
208	Cappellania Rossito Antonio in	Sortino	Siracusa	»	10.71	»	10.71	
209	Cappellania Janello Marianna in	Id.	Id.	»	7.07	»	7.07	
210	Cappellania Petruzzello Pietro in	Id.	Id.	»	4.47	»	4.47	
211	Cappellania Ramendazzo Pietro in	Id.	Id.	»	0.86	»	0.86	
212	Cappellania Failla Giovan Battista in	Id.	Id.	»	28.49	»	28.49	
213	Cappellania Geri Giuseppe in	Spaccaforno	Id.	»	13.86	»	13.86	
214	Cappellania Lorefice Antonio in....................	Id.	Id.	»	18.50	»	18.50	
215	Cappellania dell'Assunta nella collegiata di	Aosta	Torino	714.16	229.25	484.91	»	
216	Cappellania Ferrando Leonardo in	Alcamo	Trapani	»	95.63	»	95.63	
	Da riportarsi ...	....	....	83,319.09	34,503.76	56,336.66	7,521.33	

immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 degli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.641.50	»	27,805.21	106,74[illegible] »	[illegible] .84	217,822.15	9,393.51	10,9[illegible].84	20,385.85	197,436.80	59,550.16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	51.68
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34.11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21.87
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	137.46
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	66.97
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	89.26
»	»	»	889. »	727.36	1.616.36	78.[illegible]	96.01	174.24	1,442.12	341.96
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	461.41
4,641.50	»	27,805.21	107,63[illegible] »	[illegible]	219,438.51	9,471.74	11,0[illegible]7.85	20,559.59	198,878.92	60,758.63

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne [illegible]	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	83,319.09	34,503.76	56,336.66	7,5[illegible]
217	Eredità di Simone Polizzi in	Castelvetrano	Trapani	»	6. 57	»	6.[illegible]
218	Compagnia di Maria SS. del Carmine in	Monte S. Giuliano	Id.	»	28. 54	»	28.[illegible]
219	Beneficio Crimiti Rocco in	Id.	Id.	»	45. 90	»	45.[illegible]
220	Cappellania Scaduto Francesco e Cutrona Niccolò in	Salemi	Id.	113. 26	54. 75	58. 51	»
221	Cappellania Orlando Pietro in	Id.	Id.	»	18. 79	»	18.[illegible]
222	Cappellania Craparo Giuseppe in	S. Ninfa	Id.	»	53. 35	»	53.[illegible]
223	Cappellania Puglisi Francesco in	Id.	Id.	»	18. 50	»	18.[illegible]
224	Canonicato Nicolò Tartaglio nella chiesa di S. Pietro in	Trapani	Id.	»	53. 07	»	53.[illegible]
225	Cappellania di S. Girolamo in San Paolo di Campo Marzo in	Verona	Verona	»	4. 34	»	4.[illegible]
	Da riportarsi ...	....	....	83,432.35	34,787.57	56,395.17	7,75[illegible]

… immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppressi da la Legge 7 lugl. 1866	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — Totale — Colonne 11+12+13+14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Totale — Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurato dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto per rate arretrate di tassa del 30 per cento liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4,611. 50	»	27,805.81	107,634. »	83,399. 20	219,488.51	9,471.74	11,087. 85	20,559.59	198,878. 92	60,758.63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	31. 70
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	137. 70
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	221. 47
»	»	»	71. 84	87. 76	159. 60	6. 32	11. 58	17. 90	141. 70	114. 82
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	90. 66
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	257. 41
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	89. 26
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	256. 06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20. 94
4,641. 50	»	27,805.81	107,705.84	84,086. 96	219,598 .11	9,478.06	11,099. 48	20,577.49	199,020. 62	61,978.65

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	83,432.35	34,787.57	56,395.17	7,750. 39	— 1° luglio 1872 —
226	Cappellania di Lavagno detta di S. Bortolo in	Zimella	Verona	»	130. 45	»	130. 45	
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1872 .... L.			83.432.35	34,918 02	56,395.17	7,880. 84	

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1873, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1873 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 .... L.

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento liquidate a tutto giugno 1873 .... L.

Roma, addì 4 giugno 1873.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

QUINTINO SELLA.

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui andò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale					
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4,641.50	»	27,805.81	107,705.34	84,086.96	219,598.11	9,478.06	11,099.43	20,577.49	199,020.62	61,978.65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	629.42
4,641.50	»	27,805.81	107,705.34	84,086.96	219,598.11	9,478.06	11,099.43	20,577.49	199,020.62	62,608.07
»	»	»	»	56,395.17	56,395.17	»	7,444.16	7,444.16	48,951.01	7,880.84
4,641.50	»	27,805.81	107,705.34	140,482.13	275,993.28	9,478.06	18,543.59	28,021.65	247,971.63	70,488.91

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. DE FALCO.

Allegato G - Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi *e delle rendite 5 per cento*
in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Canonicato di S. Leopardo nella metropolitana di....	Fermo	Ascoli Piceno	173. 56	52. 07	121. 49	»	
2	Beneficio dei SS. Filippo e Teresa nella chiesa dei Celestini in	Bologna	Bologna	194. 27	58. 28	135. 99	»	
3	Beneficio di S. Martino in .	Crevalcore	Id.	»	55. 49	»	55. 49	
4	Mansioneria I della Partecipanza in	Persiceto	Id.	»	63. 84	»	63. 84	
5	Cappellania Castronovo Lucio in	Niscemi	Caltanissetta	»	102. 51	»	102. 51	10 gennaio 1873
6	Cappellania Aliverti Giovanni in	Caccivio	Como	»	160. 50	»	160. 50	
7	Beneficio dei Santi Rocco e Sebastiano in	Varenna	Id.	112. 30	96. 77	15. 53	»	
8	Cappellania Giudice Gian Giacomo in	Genova	Genova	»	14. 33	»	14. 33	
9	Cappellania Orero Francesco in S. Michele di Pagano in	Zoagli	Id.	281. 20	84. 36	196. 84	»	
	Da riportarsi ...	....	....	761. 33	688. 15	469. 85	496. 67	

da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto
Leggi 7 *luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848).

10	11	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto				Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			19	20
		sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
date pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possessò dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	— Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	— Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108. 09	»	160. 97	242. 98	242. 98	646. 93	21. 38	32. 07	53. 45	593. 48	»
»	»	114. 46	271. 98	271. 98	658. 42	23. 93	35. 90	59. 83	598. 59	28. 17
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	295. 48
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	339. 95
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	545. 86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	784. 04
»	»	»	9. 10	31. 06	40. 16	0. 80	4. 10	4. 90	35. 26	258. 27
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	71. »
»	»	»	377. 28	393. 68	770. 96	33. 20	51. 97	85. 17	685. 79	118. 81
108. 00	»	275. 43	901. 34	939. 70	2,116. 47	79. 31	124. 04	203. 35	1,913. 12	2,441. 58

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	761. 33	688. 15	469. 85	496. 67	
10	Canonicato arcidiaconale nella collegiata di	Carrara	Massa Carrara	»	120. 48	»	128. 48	
11	Cappellania Mezzera in ...	Colnago	Milano	271. 65	81. 50	190. 15	»	
12	Beneficio dei SS. Antonio, Giustina ed Elena nella collegiata di..........	Fiorenzuola	Piacenza	224. 54	67. 36	157. 18	»	
13	Legato Del Grillo nella parrocchiale di Montalbo in	Nibbiano	Id.	146. 12	43. 84	102. 28	»	
14	Canonicato Rondinini in ..	Faenza	Ravenna	2,650. 19	795. 06	1,855. 13	»	— 1° gennaio 1873 —
15	Cappellania di Maria SS. del Latte d'Osticcio in ..	Montalcino	Siena	144. 80	43. 44	101. 36	»	
16	Beneficio I della Natività nel duomo di............	Montepulciano	Id.	63. 04	18. 91	44. 13	»	
17	Beneficio dei SS. Francesco e Giuseppe in	Provenzano	Id.	»	484. 74	»	484. 74	
18	Cappellania Accolla Francesco in	Augusta	Siracusa	»	3. 44	»	3. 44	
	Da riportarsi ...	....	....	4,261. 67	2,346. 92	2,920. 08	1,005. 33	

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108. 09	»	275. 43	901. 34	939. 70	2,116. 47	79. 31	124. 04	203. 35	1,913. 12	2,441. 58
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	641. 55
»	»	22. 18	380. 30	380. 30	782. 78	33. 47	50. 20	83. 67	699. 11	98. 48
»	»	17. 90	314. 36	314. 36	646. 62	27. 66	41. 50	69. 16	577. 46	81. 58
»	»	»	105. 12	204. 56	309. 68	9. 25	27. »	36. 25	273. 43	100. 71
»	»	700. 82	3,710. 26	3,710. 26	8,121. 34	326. 50	489. 75	816. 25	7,305. 09	753. 10
68. 17	»	134. 30	202. 72	202. 72	539. 74	17. 84	26. 76	44. 60	495. 14	»
39. 45	»	58. 47	88. 26	88. 26	234. 99	7. 77	11. 65	19. 42	215. 57	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,015. 24
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18. 32
215. 71	»	1,209. 10	5,702. 36	5,840. 16	12,751. 62	501. 80	770. 90	1.272. 70	11,478. 92	5.150. 56

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	4,261. 67	2,346. 92	2,920. 08	1,005. 33	
19	Cappellania Amara Sebastiano in ...	Augusta	Siracusa	»	2. 23	»	2. 23	1° gennaio 1873
20	Cappellania Orteca Michele in ...	Id.	Id.	»	22. 05	»	22. 05	
21	Cappellania Ragazzi Fra Girolamo in ...	Id.	Id.	»	19. 08	»	19. 08	
22	Cappellania Lo Manno Alfio in ...	Id.	Id.	»	3. 38	»	3. 38	
23	Cappellania Coronado Marco in ...	Id.	Id.	»	6. 93	»	6. 93	
24	Cappellania Di Giovanni Lucia in ...	Id.	Id.	»	5. 71	»	5. 71	
25	Cappellania Martelli Ercole in ...	Id.	Id.	»	20. 66	»	20. 66	
26	Cappellania Curcio Concetta in ...	Id.	Id.	»	1. 58	»	1. 58	
27	Cappellania Mangono Agostino in ...	Id.	Id.	»	9. 41	»	9. 41	
	Da riportarsi ...	....	....	4,261. 67	2,437. 95	2,920. 08	1,096. 36	

Rata della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215.71	»	1,209.10	5,702.36	5,840.16	12,751.62	501.80	770.90	1,272.70	11,478.92	5,150.56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.88
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	117.42
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	101.60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18. »
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	36.90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30.41
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	110.02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8.41
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	50.11
215.71	»	1,209.10	5,702.36	5,840.16	12,751.62	501.80	770.90	1,272.70	11,478.92	5,635.31

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	4,261. 67	2,437. 95	2,920. 08	1,096. 36	
28	Cappellania Moscatello Antonio in	Augusta	Siracusa	»	15. 20	»	15. 20	1° gennaio 1873
29	Cappellania Ortisi Salvatore e Liggeri Concetta in ..	Id.	Id.	»	23. 97	»	23. 97	
30	Cappellania Marotta Antonio in	Id.	Id.	»	10. 62	»	10. 62	
31	Cappellania Catalabiano Alfio in.................	Id.	Id.	»	4. 13	»	4. 13	
32	Cappellania Corseros Giovanni in	Id.	Id.	»	7. 07	»	7. 07	
33	Cappellania Campisi Giovanni in	Id.	Id.	»	9. 18	»	9. 18	
34	Cappellania Perez Suor Maria in	Id.	Id.	»	13. 01	»	13. 01	
35	Cappellania Saluzzo Suor Concetta in	Id.	Id.	»	16. 74	»	16. 74	
36	Cappellania Ferrante Sebastiano in	Id.	Id.	»	1. 38	»	1. 38	
37	Cappellania Marotta Domenico in	Id.	Id.	»	3. 83	»	3. 83	
	Da riportarsi ...	....	....	4,261. 67	2,543. 08	2,920. 08	1,201. 49	

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli Investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagl'interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215. 71	»	1,209.10	5,702.86	5,840.16	12,751.62	501. 80	770. 90	1,272.70	11,478.92	5,635. 31
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	80. 94
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	127. 64
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	56. 55
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21. 99
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37. 65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	48. 88
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	69. 28
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	89. 14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7. 25
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20. 39
215. 71	»	1,209.10	5,702.86	5,840.16	12,751.62	501. 80	770. 90	1,272.70	11,478.92	6,195. 12

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	4,261. 67	2,543. 08	2,920. 08	1,201. 43
38	Cappellania Garilli Salvatore in	Augusta	Siracusa	»	91. 67	»	91. 67
39	Cappellania Tringoli Pietro in	Id.	Id.	»	6. 89	»	6. 89
40	Cappellania Marotta Suor Natalizia in	Id.	Id.	»	1. 66	»	1. 66
41	Cappellania Calafato Cecilia in	Id.	Id.	»	6. 05	»	6. 05
42	Cappellania I Caravaglio Francesco in	Id.	Id.	»	16. 36	»	16. 36
43	Cappellania degli antichi Rettori della chiesa di S. Pietro martire in ...	Id.	Id.	»	22. 95	»	22. 95
44	Cappellania II Caravaglio Francesco in	Id.	Id.	»	62. 85	»	62. 85
45	Cappellania Inferrera Michele in	Id.	Id.	»	10. 33	»	10. 33
46	Cappellania Ferrari Teresa in	Id.	Id.	»	11. 48	»	11. 48
	Da riportarsi ...	....	....	4,261. 67	2,773. 32	2,920. 08	1,431. [illegible]

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa* del 30 *per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11+12+13+14			Colonne 16+17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215. 71	»	1,209.10	5,702.36	5,840.16	12,751.62	501. 80	770. 90	1,272.70	11,478.92	6,195. 12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	488. 14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	36. 69
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8. 84
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	32. 22
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	87. 12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	122. 21
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	334. 68
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55. 01
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	61. 13
215. 71	»	1,209.10	5,702.36	5,840.16	12,751.62	501. 80	770. 90	1,272.70	11,478.92	7,421. 16

Numero progressivo	Denominazione dell' **Ente morale** ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	4,261. 67	2,773. 32	2,920. 08	1,431. 73	
47	Cappellania Belluomo Salvatore nella chiesa della SS. Annunziata in	Augusta	Siracusa	»	9. 38	»	9. 38	— 1° gennaio 1873 —
48	Cappellania Garipoli Margherita in	Id.	Id.	»	3. 54	»	3. 54	
49	Canonicato Lo Magro Marianna in	Avola	Id.	»	46. 05	»	46. 05	
50	Cappellania Ciccio Francesco in..................	Id.	Id.	»	13. 26	»	13. 26	
51	Cappellania Catalano e Scalone in	Chiaramonte	Id.	»	56. 15	»	56. 15	
52	Cappellania Salemi Maddalena in	Comiso	Id.	»	44. 24	»	44. 24	
53	Cappellania Guastalla Matteo in	Id.	Id.	»	3. 44	»	3. 44	
54	Cappellania La Vestra Andrea in	Modica	Id.	»	38. 24	»	38. 24	
55	Cappellania Castillet Natalizia in	Ragusa	Id.	»	65. 41	»	65. 41	
	Da riportarsi ...	....	....	4,261. 67	3,053. 03	2,920. 08	1,711. 44	

Rata della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5539	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppressi dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale			Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16 + 17		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215. 71	»	1,209.10	5,702.36	5,840.16	12,751.62	501. 80	770. 90	1,272.70	11,478.92	7,421. 16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	49. 95
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18. 85
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	245. 22
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	70. 61
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	299. »
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	235. 58
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18. 32
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	203. 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	348. 31
215. 71	»	1,209.10	5,702.36	5,840. 16	12,751.62	501. 80	770. 90	1,272.70	11,478.92	8,910. 63

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua a prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riporto ...	....	....	4,261. 67	3,053. 03	2,920. 08	1,711. [illegible]
56	Cappellania Peratta Baldassarre in	Scicli	Siracusa	»	18. 17	»	18. 17
57	Cappellania Granata e Carrabba nell' oratorio del Crocifisso in	Id.	Id.	»	32. 93	»	32. 93
58	Cappellania Bonanno Colonna Suor Francesca nella chiesa di S. Maria di	Siracusa	Id.	»	17. 21	»	17. 21
59	Cappellania Scillizzo Matteo in Belvedere di	Id.	Id.	»	6. 12	»	6. 12
60	Cappellania Giarrusso Paolo e Gregorio in	Id.	Id.	»	28. 22	»	28. 22
61	Cappellania Matrens Formica Giovanna in	Sortino	Id.	»	5. 74	»	5. 74
62	Cappellania Giardino Sebastiano in	Id.	Id.	»	14. 03	»	14. 03
63	Cappellania Bartoli Sebastiano in	Id.	Id.	»	3. 06	»	3. 06
64	Cappellania Giardino Santoro in	Id.	Id.	»	34. 43	»	34. 43
	Da riportarsi ...	....	....	4,261. 67	3,212. 94	2,920. 08	1,871. 35

… dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto — sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 11+12+13+14	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17	Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215. 71	»	1,209.10	5,702.36	5,840. 16	12,751.62	501. 80	770. 90	1,272.70	11,478.92	8,910. 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	96. 76
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	175. 35
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	91. 64
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	32. 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	150. 27
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30. 56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	74. 71
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16. 23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	183. 34
215. 71	»	1,209.10	5,702.36	5,840. 16	12,751.62	501. 80	770. 90	1,272.70	11,478.92	9,762. 14

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua a prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5	Decorrenza ... 1° gennaio 187..
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto ...	....	....	4,261.67	3,212.94	2,920.08	1,871.35	
65	Cappellania Corbino Matteo in	Sortino	Siracusa	»	11.47	»	11.47	
66	Cappellania Occhipinti Filippo in	Vittoria	Id.	»	27.62	»	27.62	
67	Cappellania Catalano Gabriele e Teresa in	Id.	Id.	»	81.78	»	81.78	
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1872 .... L.			4,261.67	3,333.81	2,920.08	1,992.22	

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1873, si ag giungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rat maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1873 sul complessiv ammontare delle rendite esposte nelle colonne 7 e 8 ....

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento liqu date a tutto giugno 1873 ....

Roma, addì 4 giugno 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

… dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 15—18	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale — Colonne 11+12+13+14	3. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Totale — Colonne 16+17		
		del 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215. 71	»	1,209.10	5,702.36	5,840.16	12,751.62	501. 80	770. 90	1,272.70	11,478.92	9,762. 14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	61. 08
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	147. 08
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	435. 49
215. 71	»	1,209.10	5,702.36	5,840.16	12,751.62	501. 80	770. 90	1,272.70	11,478.92	10,405.79
»	»	»	»	1,460. 04	1,460. 04	»	192. 73	192. 73	1,267. 31	996. 11
215. 71	»	1,209.10	5,702.36	7,300.20	14,211.66	501. 80	963. 63	1,465 43	12,746.23	11,401.90

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. DE FALCO.

Allegato H — Prospe

degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi *e delle rendite 5 per*

in esecuzione delle Leggi di liquidazione dell'Asse eccle

Indicazione degli Elenchi degli **Enti morali** ecclesiastici soppressi	Numero degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha			Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza della rendita da inscriversi a favore del Fondo per il Culto	Numero degli Enti morali …
	rendita annua da inscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 per cento	Totale — Colonne 2+3	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5—6	Debito del Fondo per il Culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1…
1. **Elenco** - Allegato *A* ...	1	1	2	191.29	173.46	128.73	110.92	1° luglio 1873	
2. **Elenco** - Allegato *B* ...	2	1	3	375.60	166.51	249.73	40.64		
3. **Elenco** - Allegato *C* ...	2	2	4	1,206.27	1,081.19	657.58	482.45		
4. **Elenco** - Allegato *D* ...	8	16	24	1,930.62	2,196.80	1,221.83	1,487.50		
5. **Elenco** - Allegato *E* ...	55	116	171	11,508.97	12,040.91	7,600.20	8,137.46		
6. **Elenco** - Allegato *F* ...	67	159	226	88,482.85	34,918.02	56,896.17	7,[illegible]		
7. **Elenco** - Allegato *G* ...	10	57	67	4,261.67	3,333.34	2,920.08	1,982.22		
Risultanze complessive degli Elenchi.	145	352	497	108,901.77	53,860.20	69,173 8	20,131.71		33

Dedotto l'ammontare complessivo delle *partite a debito* (col. 8) da quello delle *partite a credito* (col. 7)	20,131.71
Residua a { *Credito del Fondo per il Culto* per rendita da inscriversi e per arretrati computati a tutto giugno 1873	49,041.57
Residua a { *Credito degli investiti degli Enti morali* per rate di rendita maturate a loro favore dalla pre… possesso degli immobili a tutto il 3 settembre 1867	

1. *Rendita* 5 per cento da inscriversi al *Fondo per il Culto* con decorrenza dal 1° luglio 1873, comp… *quarantuna* e centesimi *cinquantasette* (49,041.57).

2. *Rate di rendita* dovute agli *investiti degli Enti morali* pel tempo decorso dalle prese di possesso del… 4 settembre 1867, in cui entrò in vigore la Legge di soppressione del 15 agosto 1867, e già pagate a… zione del R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, lire *cinquemila novecentosessantotto* e centesimi …

3. *Rate di rendita* maturate a favore del Fondo per il Culto a tutto giugno 1873 e da scontarsi sugli … 6 gennaio 1867, n. 3546, lire *trecentotrentatremila quattrocentotrentuna* e centesimi *quaranta*.........

4. *Ritenuta* per imposta di ricchezza mobile sulle rate di rendita maturate a favore del *Fondo per il Cul…*

5. *Importo complessivo delle rate di rendita* a tutto giugno 1873 depurate dalla ritenuta per imposta di …

Roma, addì 4 giugno 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

riepilogativo

da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto

(*Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848*).

Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Credito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 16—19	Debito del Fondo pel Culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli Enti morali soppres. dalla Legge 7 lugl. 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			Totale	8. 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13. 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Totale		
		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° genn. 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 12+13+14+15			Colonne 17+18		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
»	»	81. 54	257. 50	321. 87	660. 91	22. 66	42. 49	65. 15	595 76	689. 37
86. 20	»	222. 33	499 45	624. 32	1, 346. 10	43. 96	82. 41	126. 37	1, 219. 75	295. 25
10. 10	»	587. 37	1, 315. 06	1,643.82	3, 516. 25	115. 72	216. 98	332. 70	3, 213. 55	3, 022. 44
24. 51	»	218. 87	2, 325. 81	3,054.54	5, 599. 22	204. 66	403. 18	607. 84	4, 991. 38	9, 404. 13
990. 84	»	3, 302. 77	10, 485. »	18,286.21	32, 073. 98	922. 62	2, 413. 78	3, 336. 40	28, 737. 58	53, 022. 03
4, 641. 50	»	27, 805. 31	107, 705 84	140,482.13	275, 993. 28	9, 478. 06	13, 543. 59	28, 021. 65	247, 971. 63	70, 488. 91
215. 71	»	1, 209. 10	5, 702. 36	7,300.20	14, 211. 66	501. 80	963. 63	1, 465. 43	12, 746. 23	11, 401. 90
5, 968. 86	»	33, 427. 29	128, 291. 02	171,713.09	333, 431. 40	11, 289, 48	22, 666. 06	33, 955. 54	299, 475. 86	148, 324. 03
									299, 475. 86	
5, 968. 86										

con quella già inscritta a suo favore in esecuzione del R. Decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire *quarantanovemila*

mobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866, fino al giorno investiti medesimi sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecu- .... L. | 5, 968. 86

percepiti dallo stesso Fondo per il Culto sulla rendita inscritta a suo favore col R. Decreto .... L. | 333, 431. 40 | 299, 475. 86

anni 1869 e successivi, lire *trentatremila novecento cinquantacinque* e centesimi *cinquantaquattro* » | 33, 955. 54

mobile, lire *trecentocinquemila quattrocentoquarantaquattro* e centesimi *settantadue* .... L. | 305, 444. 72

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
G. DE FALCO.

N° 1421 (Serie 2ª).

Regio Decreto
che determina le norme per la formazione e pubblicazione della Carta geologica d'Italia.

15 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto Reale in data 15 dicembre 1867, n. 4113, col quale fu costituito il Comitato geologico;

Sentito il Comitato stesso;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La formazione e la pubblicazione della Carta geologica d'Italia sono affidate ad una Sezione del Corpo Reale delle Miniere sotto l'alta direzione scientifica del Comitato geologico, secondo le norme del presente Decreto.

Art. 2.

Il Comitato geologico si radunerà in Roma presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e sarà convocato dal Ministro.

Art. 3.

Spetta al Comitato geologico di deliberare sulla classificazione dei terreni formanti il suolo italiano, di provvedere alla formazione della serie dei colori e segni coi

quali i terreni stessi verranno indicati sulla Carta, di accettare i lavori geologici presentati per la pubblicazione e di decidere intorno ai lavori da pubblicarsi.

Art. 4.

La Sezione del Corpo Reale delle Miniere, di cui all'articolo 1, costituisce l'Ufficio geologico, il quale si compone di Ingegneri e di Aiutanti-geologi.

Art. 5.

Per essere nominato Ingegnere-geologo è necessario:

1° Aver ottenuto il diploma d'Ingegnere in una delle Scuole d'applicazione del Regno;

2° Aver compiuto il corso speciale d'Ingegnere delle Miniere nella Scuola estera che verrà designata dal Comitato;

3° Aver compiuto un anno di tirocinio pratico nel *Geological Survey* di Londra od in altro Istituto estero designato dal Comitato.

Art. 6.

Per essere nominati Aiutanti-geologi è necessario esser laureati in scienze naturali, ed in difetto:

Aver ottenuto la licenza in un Istituto tecnico del Regno ed aver sostenuto un esame di geologia e di scienze affini in una delle Scuole speciali del Regno.

Art. 7.

All'Ufficio geologico sarà annesso uno speciale gabinetto, nel quale verranno disposti e classificati i minerali, i fossili e le rocce raccolte nei lavori di campagna.

Saranno del pari riuniti al gabinetto i libri, le carte e gl'istrumenti esistenti in Firenze presso il Comitato geologico.

Art. 8.

Per i lavori di campagna e per quelli d'ufficio, da eseguirsi dagl'Ingegneri e dagli Aiutanti-geologi, saranno osservate le istruzioni approvate dal Comitato geologico.

Art. 9.

Ogni foglio pubblicato sarà vidimato dal Capo dell'Ufficio geologico e porterà il nome degli operatori che eseguirono il rilevamento.

Così verrà pur fatto per la pubblicazione delle descrizioni sommarie.

Art. 10.

Il Ministro potrà incaricare del rilevamento di speciali regioni quei Geologi i quali con precedenti lavori si acquistarono fama di buoni operatori.

Art. 11.

È sciolta la Commissione per la raccolta dei prodotti minerali ad uso edilizio e decorativo, stata istituita con Decreto Reale in data 24 marzo 1872, e le attribuzioni della medesima sono conferite al Comitato geologico.

Art. 12.

I materiali raccolti dalla suddetta Commissione faranno parte della collezione dell'Ufficio geologico.

Art. 13.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio è incaricato di emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 15 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 giugno 1873
Vol. 70 Atti del Governo a c. 18. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Castagnola.

N° 1422 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *che regola il servizio dell'Ufficio idrografico e degli Osservatori dipartimentali.*

15 giugno 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 27 aprile 1865 e annesso Regolamento sul servizio scientifico;

Visto il Regio Decreto 26 dicembre 1872 che costituisce l'Ufficio idrografico;

Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La contabilità generale per gli acquisti e le riparazioni degli strumenti nautici, meteorologici e scientifici e delle carte idrografiche, portolani e guide di navi-

gazione, che costituiscono il corredo d'armamento delle Regie Navi, è esclusivamente affidata all'Ufficio idrografico istituito con Regio Decreto 26 dicembre 1872.

Art. 2.

È istituita presso l'Ufficio idrografico un'Officina di restauro con annesso magazzino autonomo.

Art. 3.

Speciali convenzioni verranno stipulate con un meccanico che assumerà, sotto la sorveglianza del Direttore dell'Ufficio idrografico, la direzione dell'Officina stessa, e con un cronometrista che verrà incaricato della manutenzione e riparazione delle macchine di orologeria.

Art. 4.

Le attuali Biblioteche dipartimentali verranno sottratte dalla ingerenza dell'Ufficio idrografico e poste sotto la dipendenza diretta dei Comandi in capo di Dipartimento.

Art. 5.

Gli Uffici dipartimentali pel servizio scientifico, contemplati nel Regio Decreto 27 aprile 1865, assumeranno la denominazione di *Osservatori dei Dipartimenti*, e gli Ufficiali incaricati di dirigerli il titolo di *Direttori degli Osservatori stessi*.

Cesserà negli Uffici suddetti qualunque attribuzione riflettente gli acquisti e le riparazioni degli strumenti e delle carte idrografiche.

Essi terranno un deposito di carte e strumenti per conto dell'Ufficio idrografico affine di provvedere la dotazione alle navi che passano in armamento.

I Direttori degli Osservatori conserveranno la direzione delle Biblioteche dipartimentali.

Art. 6.

Pel servizio in generale dell'Ufficio idrografico degli Osservatori dipartimentali resterà provvisoriamente in vigore il Regolamento sul servizio scientifico del 27 aprile 1865, salve le aggiunte e le modifiche contenute nelle norme annesse al presente Decreto, firmate d'ordine Nostro dal Nostro Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 15 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1873
Vol. 70 Atti del Governo a c. 19. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

A. Riboty.

NORME

pel servizio dell'Ufficio idrografico e degli Osservatori dipartimentali

Ufficio idrografico.

Art. 1.

Per la contabilità generale degli strumenti, carte nautiche ed oggetti scientifici di cui è cenno all'articolo 1 del precedente Regio Decreto, n. 1422, di odierna data, viene tenuto presso l'Ufficio idrografico un inventario generale.

La parte dei suddetti strumenti, carte ed oggetti, che attualmente si trova presso gli Uffici scientifici dei Dipartimenti (Osservatori dipartimentali), cesserà di costituire il deposito autonomo, sarà compresa nell'inventario generale dell'Ufficio idrografico, e considerata come depositata negli Osservatori per conto del suddetto Ufficio idrografico.

Di tutto il sopra indicato materiale scientifico è tecnicamente responsale il solo Direttore dell'Ufficio idrografico. Dal lato amministrativo egli ne risponde solidariamente col Contabile dell'Utficio stesso.

Art. 2.

Gli acquisti vengono eseguiti unicamente dall'Ufficio idrografico, previa autorizzazione di massima e approvazione Ministeriale delle sottomissioni relative.

Per constatare l'introduzione di nuovi oggetti serve una dichiara firmata dal Direttore e dal Contabile, la quale tien luogo dell'attuale verbale di caricamento.

Simili formalità sono eseguite nel caso di straordinarie riparazioni impossibili assolutamente ad eseguirsi nell'Officina.

Art. 3.

L'Officina di restauro viene diretta, sotto sorveglianza del Direttore dell'Ufficio, da un meccanico col quale viene anno per anno stipulata una convenzione, secondo la quale egli presta l'opera sua per un numero d'ore stabilito, mercè un corrispettivo determinato. Sotto i suoi ordini sono impiegati due operai e due garzoni ammessi colle regole sancite per gli operai avventizi della Regia Marina.

Art. 4.

Il magazzino dell'Officina essendo dichiarato autonomo, il Direttore ed il Contabile riuniti possono procedere ad acquisti di materiale per lavorazione, od ottenerne il passaggio da altri magazzini della Regia Marina mediante osservanza del disposto dai Regolamenti sulla contabilità del materiale.

Art. 5.

Una convenzione, rinnovata anno per anno con un abile cronometrista, assicura la manutenzione delle macchine d'orologeria.

Art. 6.

Il solo Ufficio idrografico possiede un fondo di scarto composto degli strumenti ed oggetti inservibili.

Lo scarico dell'inventario degli oggetti passati al fondo di scarto avviene mediante una dichiarazione firmata dal Direttore e dal Contabile, di cui copia è rimessa al Ministero.

Art. 7.

Ogni anno ha luogo una revisione di conti all'Ufficio idrografico da un Ufficiale generale o superiore della Regia Marina più elevato in grado del Direttore dell'Ufficio, e di un Ufficiale superiore del Commissariato, in seguito alla quale sono chiusi i registri e trasferito ad uno dei magazzini generali il fondo di stato.

Art. 8.

Tutti i verbali di perdita di strumenti e le domande straordinarie per supplemento o cambiamenti alle dotazioni delle navi armate vengono trasmessi all'Ufficio idrografico.

Osservatori dipartimentali.

Art. 9.

In conformità di quanto dispone l'articolo 5 del Regio Decreto, n. 1422, di odierna data, gli Osservatori dipartimentali tengono un registro di ricevuta e consegna di strumenti nautici, meteorologici e scientifici, ed uno analogo per le buste idrografiche. Si valgono di questi registri tanto per tenere la contabilità delle dotazioni consegnate alle navi, e di quelle che le navi restituiscono, quanto anche per la contabilità degli strumenti e carte che ricevono in deposito per conto dell'Ufficio idrografico o che spediscono all'Ufficio stesso per le occorrenti riparazioni o pel cambio.

Degli strumenti e carte del deposito è responsale il Direttore dell'Osservatorio dipartimentale, tanto in via amministrativa, quanto dal lato della buona conservazione.

I Direttori tengono inoltre un inventario delle suppellettili proprie dell'Osservatorio.

Art. 10.

Gli Osservatori dipartimentali trasmettono mensilmente all'Ufficio idrografico una situazione esatta degli strumenti secondo un modello che verrà indicato dall'Ufficio idrografico medesimo.

Art. 11.

Gli Osservatori dipartimentali eseguiscono soltanto i piccoli lavori di ripulitura e manutenzione che non possono in nulla intaccare l'efficacia dello strumento, e trasmettono all'Ufficio idro-

grafico, ad epoche e seguendo le norme che verranno da questo indicate, gli strumenti che abbisognano di riparazione di qualche importanza.

La contabilità del consumo dei pochi materiali necessari per la manutenzione e ripulitura agli strumenti negli Osservatori dipartimentali viene accentrata dall'Ufficio idrografico.

Art. 12.

Gli Osservatori dipartimentali prevengono l'Ufficio idrografico di tutte le perdite, guasti rilevanti negli strumenti restituiti dalle navi o presenti in deposito, e trasmettono i relativi verbali all'Ufficio idrografico.

Gli Osservatori inviano altresì all'Ufficio idrografico tutti gli strumenti ed oggetti che loro sembrano meritare il passaggio al fondo scarto.

Art. 13.

Annualmente, senza pregiudizio di speciali riviste, viene passata dal Direttore dell'Ufficio idrografico un'ispezione a ciascun Osservatorio dipartimentale.

Biblioteche.

Art. 14.

Le norme sancite dal Regolamento 27 aprile 1865 per le Biblioteche continuano ad essere in pieno vigore colla differenza però che le Biblioteche dipendono dai Comandi in capo di Dipartimento, e che restano affidate al Direttore dell'Ufficio dipartimentale quale ritentore responsabile.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Col giorno 1° ottobre 1873 gli Uffici dipartimentali pel servizio scientifico assumeranno il nome di *Osservatori dipartimentali.*

Per quella data, mediante l'intervento di un Ufficiale delegato dal Commissariato, verranno chiusi i loro registri nelle debite forme.

Contemporaneamente sarà presso ciascun Osservatorio dipartimentale aperto il nuovo registro di ricevuta e consegna. Verranno inscritti alla colonna *ricevuta* tutti gli strumenti, buste ed oggetti che figuravano sul catalogo (Modello) dell'Ufficio dipartimentale del servizio scientifico, e alla colonna *consegna* tutti gli strumenti in atto distribuiti alle navi o ad altri Uffici della Regia Marina. Giustificherà di tale iscrizione alla colonna *ricevuta* la citazione del Regio Decreto che autorizza le presenti norme; e della iscrizione alla colonna *consegna* la citazione dei verbali di consegna rispettiva che verranno alligati alla nuova contabilità per copia conforme.

Gli strumenti che fossero depositati presso l'Ufficio dipartimentale per conto di altro Ufficio dipartimentale faranno passaggio a quello nel quale materialmente si trovano, seguendo le prescrizioni del Regolamento 27 aprile 1865 ad una data anteriore di quella della chiusura dei conti suddetta, cioè prima del 1° ottobre 1873.

Art. 16.

L'Osservatorio dipartimentale preparerà e invierà all'Ufficio idrografico, appena chiusi i propri conti, una copia dell'inventario dell'Ufficio dipartimentale, chiuso al 1° ottobre, nonchè uno stato di situazione degli strumenti, buste idrografiche, ecc., secondo il modello che prescriverà l'Ufficio idrografico. Ciascun Osservatorio redigerà un conto giudiziale conforme alle vigenti disposizioni, chiuso al giorno 1° ottobre, e lo trasmetterà per la via gerarchica al Ministero in un con la copia del verbale di chiusura di conti dell'Ufficio dipartimentale.

Art. 17.

L'Ufficio idrografico, ricevuti gl'inventari e stati di situazioni suddetti, inscriverà sul suo registro generale tutti gli strumenti, carte, ecc. che vi sono indicati, nonchè tutti gli strumenti, carte, ecc. che attualmente figurano nel suo inventario.

L'Ufficio idrografico aprirà colla stessa data della chiusura dei conti agli Uffici dipartimentali il suo registro di ricevuta e consegna, inscrivendo nella colonna *consegna* tutti gli strumenti, buste idrografiche, ecc. che sono portate su ciascun inventario degli Uffici idrografici, colla indicazione del luogo dove trovansi i suddetti strumenti.

Eseguita tale operazione, l'Ufficio idrografico compilerà l'inventario generale che verrà trasmesso al Ministero, e respingerà firmati agli Osservatori dipartimentali gli inventari in segno di ricevuta.

Art 18.

I registri occorrenti a tale cambiamento di contabilità saranno rimessi in tempo agli Osservatori ed all'Ufficio idrografico a cura dei Commissariati di dipartimento.

Art. 19.

Resta sin d'ora proibito agli Uffici dipartimentali di eseguire riparazioni rilevanti agli strumenti che dovranno essere spediti all'Ufficio idrografico pel necessario restauro.

Art. 20.

Le convenzioni in corso per manutenzione o riparazione di strumenti s'intenderanno vigenti sino al loro spirare, e se già spirate e rinnovate periodicamente, dovranno cessare in modo definitivo al 1° ottobre 1873.

Art. 21.

Sino a che non sia definitivamente istallata l'Officina di restauro all'Ufficio idrografico, questo avrà facoltà di fare eseguire nell'Officina meccanica annessa all'Ufficio scientifico del secondo Dipartimento marittimo le riparazioni occorrenti.

Art. 22.

La Spedizione idrografica trasmetterà all'Ufficio idrografico per la data 1° ottobre una nota degli strumenti in sua responsabilità coll'indicazione dell'Ufficio da cui pervengono. Qualora ne possegga non annotati nei cataloghi di altri Uffici, essi saranno portati sul registro generale dell'Ufficio idrografico e figureranno direttamente consegnati da esso alla Spedizione stessa.

Art. 23.

Sino al termine dell'attuale Spedizione idrografica è fatta facoltà al suo Capo di far riparare e mantenere gli strumenti che ha in sua possessione nei modi e termini sinora in vigore.

Art. 24.

Sarà seguìto, in quanto non si oppone alle presenti norme, il Regolamento 27 aprile 1865 sino a che non venga pubblicato un Regolamento definitivo pel servizio scientifico.

È pertanto considerata come trasferita nell'Ufficio idrografico ogni attribuzione conferita dal Regolamento suddetto agli Uffici dipartimentali, e per contro il servizio di questi si riduce a quello che è stato descritto dai precedenti articoli.

Art. 25.

Nella trasmissione di contabilità di cui sopra non viene compreso nulla di quanto riguarda le Biblioteche, che rimangono sotto la diretta responsabilità dei Direttori degli Osservatori dipartimentali.

Sarà però cura degli Osservatori dipartimentali l'estrazione dalle Biblioteche, per l'inclusione nell'inventario per l'Ufficio idrografico, di tutte le guide di navigazione, libri di fari e fanali, effemeridi, portolani ecc., ad eccezione di quelli che avessero solo interesse storico od archeologico.

Roma, addì 15 giugno 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

N° 1423 (*Serie 2ª*).

REGIO DECRETO *che approva la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori fra l'Italia ed il Perù.*

15 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione di estradizione fra l'Italia e il Perù, firmata a Lima il 21 agosto 1870, le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 22 marzo 1873.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 15 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 98. AYRES.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FALCO.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per l'estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra il Regno d''Italia e la Repubblica del Perù, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta in Lima addì ventuno di agosto del corrente anno mille ottocento settanta;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Perù, desiderando assicurare la repressione dei delitti commessi nei rispettivi loro territori, i cui autori o complici volessero sfuggire al rigore delle leggi col ricoverarsi da un paese all'altro, han risoluto conchiudere una Convenzione di estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il Cavaliere Ippolito Garron, Suo Incaricato d'Affari e Console generale in Lima, e

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Perù,

Il Dottore Don Mariano Dorado, ex-Ministro delle Relazioni Esteriori;

I quali, dopo avere presentato i loro pieni poteri, e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1.

Il Governo Italiano ed il Governo Peruviano si obbligano a consegnarsi reciprocamente gli individui che, sia come autori o come complici, siano stati condannati o inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nell'articolo seguente, commessi sul territorio di uno degli Stati contraenti, e si fossero rifugiati sul territorio dell'altro.

Art. 2.

L'estradizione dovrà solamente essere concessa per le infrazioni delle leggi penali che vengono indicate in appresso:

1° Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento ed ogni omicidio che, in conformità delle leggi del paese ove fu commesso il delitto, sia passibile della pena di morte;

2° Bigamia, ratto, stupro violento;

3° Sottrazione, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

4° Incendio;

5° Associazione di malfattori, estorsione violenta, furto qualificato e maltrattamenti, e furti sulle strade pubbliche, siano o non ferree;

6° Falsificazione o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di falsa moneta, falsificazione di certificati o obbligazioni dello Stato, di biglietti di Banca e di qualsiasi altro titolo o documento di credito pubblico; emissione ed uso di questi titoli;

Falsificazione di sigilli, punzoni, francobolli postali e timbri di contribuzioni dello Stato, ed uso di questi oggetti falsificati;

Falsificazione di decreti, di scritture pubbliche, di documenti autentici e di titoli di commercio o di Banco, ed uso di tali documenti e scritture falsificate;

7° Falsa testimonianza, falsa perizia ed accusazione calunniosa, giudiziariamente provata;

8° Defraudazione degli interessi fiscali, sottrazione o malversazione, commesse da impiegati o depositari pubblici;

9° Bancarotta fraudolenta o partecipazione alla stessa;

10° Baratteria fraudolenta;

11° Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone che compongono l'equipaggio si fossero fraudolentemente o con violenza impadronite del bastimento medesimo, o lo avessero consegnato a pirati;

12° Danni causati volontariamente alle ferrovie e telegrafi, o per effetto di esplosione di mina o di macchina a vapore, semprechè, conformemente alle leggi dei rispettivi paesi, gli autori di cotali danni siano passibili di pena corporale afflittiva;

13° Pirateria.

Art. 3.

La estradizione non sarà mai accordata per delitto politico.

L'individuo che sarà consegnato per altre infrazioni alle leggi penali non potrà in niun caso essere giudicato, nè condannato per crimini o delitti politici commessi anteriormente, nè per qualsivoglia fatto relativo a crimini o delitti di questa natura.

L'individuo medesimo non potrà essere processato, nè condannato per qualsivoglia altra infrazione anteriore alla estradizione, quantunque sia di quelle comprese nell'articolo 2 della presente Convenzione, a meno che, dopo di essere stato punito ovvero assolto del delitto che motivò la sua estradizione, rimanga volontariamente nello stesso paese per più di tre mesi, o che, avendolo abbandonato nel detto termine, ritorni in esso paese per sua volontà.

Art. 4.

La estradizione non potrà concedersi se è trascorso il termine di prescrizione fissato dalle leggi del paese in cui si trova il rifugiato per accusare o per eseguire la sentenza.

Art. 5.

In nessun caso e per nessun motivo le Alte Parti contraenti potranno essere tenute a consegnare i loro proprii connazionali.

Se, in conformità delle leggi vigenti nello Stato al quale appartiene il colpevole, debba questi essere sottoposto a procedimento penale per infrazione commessa nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrà comunicare gli atti d'istruzione, i documenti e le informazioni rispettive, consegnare gli oggetti che costituiscono il corpo del delitto, e procurare ogni altro schiarimento o genere di prove che fossero necessarie per la pronta spedizione del giudizio e la punizione del delinquente.

Art. 6.

Se l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo che deve accordare la estradizione informerà quello del paese, al quale il colpevole appartiene, della dimanda interposta; e se quest'ultimo Governo lo reclamerà per proprio conto per farlo giudicare dai suoi Tribunali, quello a cui si fosse fatta la domanda d'estradizione potrà, a sua scelta, consegnarlo allo Stato nel cui territorio fu commesso il crimine, o a quello cui appartiene il reo.

Se l'imputato o condannato di cui, in forza della presente Convenzione, si chiede l'estradizione ad una delle Parti contraenti fosse allo stesso modo reclamato da altro o altri Governi simultaneamente per crimini o delitti commessi nei rispettivi loro territori dall'individuo medesimo, sarà di preferenza consegnato al Governo nel cui territorio fu commesso il delitto più grave, ed, ove i delitti avessero la medesima gravità, a quello la cui domanda sarà di data anteriore; e se fossero eguali le date delle domande, sarà preferita la Nazione a cui appartiene il reo.

Art. 7.

Se l'individuo reclamato è accusato o condannato, nel paese in cui è rifugiato, per un crimine o delitto commesso in questo stesso paese, la sua estradizione potrà essere differita insino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che abbia scontato la condanna impostagli nel paese ove si trova rifugiato.

Art. 8.

Le obbligazioni private, che per contratti od altro motivo possa avere la persona contro cui si chiede l'estradizione, non impediranno in verun caso che questa si verifichi, ed i diritti che chiunque abbia contro l'accusato rimarranno a salvo, perchè li faccia valere innanzi dell'Autorità giudiziaria competente.

Art. 9.

La estradizione sarà accordata in virtù della domanda fatta da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica, e con la produzione di una sentenza di condanna, di un mandato di cattura, o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale si dovrà indicare del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di legge penale applicabile al caso.

I documenti con cui si accompagna la domanda di estradizione saranno rilasciati in originale o in copia certificata, debitamente autorizzata dal Tribunale o Autorità competente.

Si accompagneranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne l'identità.

Art. 10.

Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna o mandato di cattura, potrà col mezzo o via più spedita domandare ed ottenere l'arresto del condannato o del prevenuto, a condizione di presentare nel più breve tempo possibile la sentenza o mandato di cattura annunziato. Questo termine non potrà eccedere quattro mesi.

Art. 11.

Gli oggetti rubati e gli altri che fossero presi o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordegni di cui ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di prova, saranno inviati al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, e lo stesso si praticherà allorquando la estradizione non potrà effettuarsi per morte o fuga del reo.

Si consegneranno anche tutti gli oggetti della stessa natura che il prevenuto avesse nascosti o depositati nel paese ove si rifugiò, e che fossero rinvenuti dopo la sua estradizione.

Sono non ostante riservati i diritti dei proprietarii degli oggetti suddetti, e questi saranno loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento criminale.

Art. 12.

Le spese dell'arresto, il mantenimento ed il trasporto dell'individuo di cui venne accordata la estradizione, nonchè quelle della consegna e trasporto degli oggetti che, a tenore dell'articolo precedente, debbono essere rimessi e resi, andranno a carico dello Stato che concede la estradizione sino al porto del suo proprio territorio nel quale si verificherà, e che potrà designare lo Stato che chiede la estradizione.

Art. 13.

Se uno dei due Governi giudicasse necessaria in un procedimento penale la deposizione di testimoni domiciliati nel territorio dell'altro, o qualsivoglia atto d'istruzione giudiziaria, si dirigeranno a questo effetto in via diplomatica lettere rogatorie della Corte d'appello competente del Regno d'Italia alla Corte superiore competente della Repubblica del Perù, e reciprocamente; le quali Autorità avranno obbligo di dargli corso, conforme alle leggi vigenti nel paese nel quale saranno da ricevere le dichiarazioni, o dovranno formarsi gli atti giudiziari che si chiedono.

Art. 14.

Nel caso che la comparsa dei testimoni fosse necessaria, il Governo del paese nel cui territorio essi risiedono procurerà corrispondere all'invito che gliene viene fatto dall'altro Governo.

Se i testimoni consentono di partire saranno prontamente provvisti dei necessari passaporti. Le spese del loro viaggio di andata e ritorno, e il loro decente mantenimento durante la loro permanenza nel luogo ove si chiede la loro testimonianza correranno a conto del Governo che l'avrà chiesta, conformemente alla convenzione che, per parte del detto Governo, sarà preliminarmente conclusa coi detti testimoni.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa durante la loro residenza obbligatoria nel luogo ove il Giudice che deve esaminarli esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto d'andata che di ritorno.

Art. 15.

Se in un procedimento penale in uno dei due Stati contraenti tornasse necessario procedere al confronto di un prevenuto con altri detenuti o carcerati nell'altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziarii che ad esso si riferiscano, dovrà farsene dimanda in via diplomatica, la quale sarà sempre concessa, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si oppongano. In caso di consentimento alla dimanda, le persone, i documenti ed altri elementi di prova che fossero stati rimessi saranno restituiti nel più breve tempo.

Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degli individui ed oggetti anzidetti saranno pagate nel modo prescritto all'articolo 12.

Art. 16.

I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimini o delitti di ogni natura pro-

nunziate dai Tribunali di ognuno dei due Stati contro i sudditi o cittadini dell'altro. Questa comunicazione sarà fatta per la via diplomatica, rimettendo al Governo, da cui dipende il reo, una copia autentica della sentenza definitiva che sarà stata pronunziata, per essere depositata nell'archivio del Tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a questo effetto le istruzioni necessarie alle Autorità giudiziarie competenti.

Art. 17.

La presente Convenzione avrà la durata di dieci anni a contare dal giorno in cui sarà fatto il cambio delle ratifiche. Nel caso che niuno dei due Governi avesse notificato all'altro, sei mesi prima del termine dei dieci anni, la volontà di far cessare i suoi effetti, la Convenzione rimarrà obbligatoria per due altri anni a contare dal giorno in cui si farà cotal dichiarazione da uno di essi.

Art. 18.

La presente Convenzione sarà ratificata dai rispettivi Governi previa l'approvazione del Corpo legislativo, e le ratifiche saranno scambiate nel più breve tempo possibile in Firenze o in Lima.

In fede di che, i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, in italiano e spagnuolo, e l'hanno suggellata coi rispettivi suggelli.

Fatto in Lima addì ventuno del mese di agosto dell'anno del Signore mille ottocento settanta.

(*L. S.*) Ippolito Garron.
(*L. S.*) Mariano Dorado.

PROTOCOLLO.

I sottoscritti, essendosi riuniti per scambiare le ratificazioni relative alla Convenzione d'estradizione conchiusa e firmata in Lima il giorno 21 agosto 1870 tra l'Italia ed il Perù, avendole debitamente esaminate e trovate perfettamente tra di loro conformi, ne operarono lo scambio nei debiti e soliti modi, dopo aver reciprocamente convenuto che, a rendere più chiara e sicura l'interpretazione della Convenzione stessa, verrebbero inserite nel presente Protocollo le seguenti dichiarazioni:

1° I casi d'omicidio con pena capitale, di cui è cenno nel numero primo dell'articolo secondo, si intenderanno sempre secondo il Codice penale Sardo del 1859;

2° La parola *decreti*, nel numero sesto del citato articolo secondo, significa *tutti gli atti governativi;* e la locuzione *timbri di contribuzioni*, usata sotto lo stesso numero, indica le *marche* delle quali si servono i rispettivi Governi per la percezione di imposte e tasse;

3° L'accordo tra il Governo che richiede la testimonianza di un cittadino dell'altro Stato e il detto cittadino, di che si tratta nell'articolo 14, avverrà in via puramente officiosa per mezzo del Governo cui appartiene il cittadino richiesto come testimone.

In fede di che, venne redatto il presente Processo verbale per doppio originale, dai sottoscritti firmato e munito del loro sigillo, in Lima, il 22 marzo del 1873.

(*L. S.*) Ippolito Garron.
(*L. S.*) I. De La Riva Aguero.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato in Firenze addì tredici del mese di novembre, l'anno del Signore mille ottocento settanta, vigesimosecondo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

N° 1424 (*Serie 2ª*).

Regio Decreto *concernente il conferimento dei posti di Conservatore delle Ipoteche e di Tesoriere provinciale.*

22 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di Conservatore delle Ipoteche saranno d'ora

innanzi conferiti soltanto ad Impiegati di grado non inferiore a quello di Segretario nell'Amministrazione delle Finanze, o a coloro che abbiano sostenuto con successo l'esame di promozione allo stesso grado di Segretario, oppure quello d'idoneità alle funzioni di Ricevitore del Registro.

Art. 2.

I posti di Tesoriere provinciale potranno essere conferiti soltanto ad Impiegati di grado non inferiore a quello di Ragioniere nell'Amministrazione finanziaria, od a coloro che abbiano sostenuto con buon esito gli esami prescritti per la promozione a questo grado d'impiego.

Art. 3.

Gli Impiegati dell'Amministrazione finanziaria in disponibilità e quelli collocati a riposo, che fossero in grado di riprendere servizio, possono essere nominati Conservatori delle Ipoteche e Tesorieri provinciali senza obbligo dei requisiti indicati nei precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 giugno 1873
Vol. 70 Atti del Governo a c. 7. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Falco.

Quintino Sella.